

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 797

Delega al Governo per la riforma fiscale

28/04/2024 - 05:30

Indice

1. DDL S. 797 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 797	4
1.2.2. Relazione 797-584-A	30
1.2.3. Testo correlato 797-584-A (ALLEGATO)	103
1.2.4. Testo approvato 797 (Bozza provvisoria)	304
1.2.5. Testo 1	334
1.3. Trattazione in Commissione	454
1.3.1. Sedute	455
1.3.2. Resoconti sommari	456
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	457
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 28 (pom.) del 13/07/2023	458
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 56 (pom.) del 17/07/2023	459
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 29 (pom.) del 17/07/2023	466
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 57 (ant.) del 18/07/2023	467
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 58 (pom.) del 18/07/2023	469
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 30 (ant.) del 19/07/2023	472
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 59 (ant.) del 19/07/2023	473
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 60 (pom.) del 19/07/2023	475
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 31 (pom.) del 19/07/2023	477
1.3.2.1.10. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 61 (nott.) del 19/07/2023	478
1.3.2.1.11. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 32 (ant.) del 20/07/2023	480
1.3.2.1.12. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 62 (pom.) del 20/07/2023	481
1.3.2.1.13. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 63 (ant.) del 25/07/2023	486
1.3.2.1.14. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 64 (ant.) del 26/07/2023	591
1.3.2.1.15. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 65 (pom.) del 26/07/2023	594
1.3.2.1.16. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 66 (ant.) del 27/07/2023	597
1.3.2.1.17. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 67 (pom.) del 27/07/2023	602
1.3.2.1.18. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 68 (ant.) del 28/07/2023	623
1.4. Trattazione in consultiva	636
1.4.1. Sedute	637
1.4.2. Resoconti sommari	638

1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	639
1.4.2.1.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/07/2023	640
1.4.2.1.2. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88 (pom.) del 18/07/2023	642
1.4.2.1.3. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 96 (ant.) del 02/08/2023	651
1.4.2.2. 2 [^] Commissione permanente (Giustizia)	652
1.4.2.2.1. 2 [^] Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 18/07/2023	653
1.4.2.3. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	663
1.4.2.3.1. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 80 (ant.) del 25/07/2023	664
1.4.2.3.2. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 81 (ant.) del 26/07/2023	670
1.4.2.4. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	678
1.4.2.4.1. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 101 (ant.) del 20/07/2023	679
1.4.2.4.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 102 (nott.) del 25/07/2023	684
1.4.2.4.3. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (ant.) del 26/07/2023	689
1.4.2.4.4. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 104 (pom.) del 26/07/2023	693
1.4.2.4.5. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 105 (ant.) del 27/07/2023	698
1.4.2.4.6. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 106 (pom.) del 27/07/2023	699
1.4.2.4.7. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 107 (ant.) del 28/07/2023	703
1.4.2.4.8. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 109 (ant.) del 02/08/2023	706
1.4.2.5. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	714
1.4.2.5.1. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (pom.) del 18/07/2023	715
1.4.2.6. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	740
1.4.2.6.1. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2023	741
1.4.2.6.2. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 95 (ant.) del 19/07/2023	745
1.4.2.7. Comitato per la legislazione	748
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 22 (ant.) del 02/08/2023	749
1.5. Trattazione in Assemblea	754
1.5.1. Sedute	755
1.5.2. Resoconti stenografici	756
1.5.2.1. Seduta n. 95 del 02/08/2023	757

1. DDL S. 797 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 797

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 797

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

(V. Stampato Camera n. 1038)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 luglio 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 luglio 2023

Delega al Governo per la riforma fiscale

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Capo I

PRINCIPI GENERALI E TERMINI

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 18.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, che deve essere reso entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per

il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Principi generali del diritto tributario nazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:

1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;

2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;

c) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:

1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;

2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei

- contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;
- 3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;
- e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
- 1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso;
- 2) nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;
- 3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
- f) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112;
- g) applicare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge.

2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

Art. 3.

(Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi generali:
- a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
- b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (*Base erosion and profit shifting*) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea;
- c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile;

d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso;

e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;

2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

f) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e).

Capo II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 4.

(Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;

b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;

c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:

1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;

2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;

3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;

4) subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;

- d) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
- f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;
- g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
- h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;
- i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

TITOLO II

I TRIBUTI

Capo I

LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

a) per gli aspetti generali:

1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;

1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;

1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

2) il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare:

- 2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
 - 2.2) la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
 - 2.3) la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
 - 2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
 - 2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttività;
- 3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;
 - 4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;
 - b) per i redditi agrari:
 - 1) l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;
 - 2) la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;
 - 3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;
 - 4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole;
 - c) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione;
 - d) per i redditi di natura finanziaria:
 - 1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprensività della categoria;
 - 2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

- 3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
 - 4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;
 - 5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;
 - 6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
 - 7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;
 - 8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali;
 - 9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;
 - 10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;
- f) per i redditi di lavoro autonomo:
- 1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;
 - 2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:
 - 2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;
 - 2.2) l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;

2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;

2.4) la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti;

g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

h) per i redditi diversi:

1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante;

2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;

3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti:

a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;

d) revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai

gruppi societari transnazionali;

e) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

l) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;

3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;

4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

f) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle *holding*, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;

g) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):

a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;

b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;

c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;

d) rivedere la disciplina della detrazione per:

l) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio *pro rata* di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;

2) armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;

3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta

si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta;

e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;

g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):

a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;

b) provvedere affinché l'intervento di cui alla lettera a) garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;

c) garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), per tutte le regioni, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell'imposta.

2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione del comma 1 non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Art. 9.

(Altre disposizioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

l) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:

1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;

1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente;

2) estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;

3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;

4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:

4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria;

4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziari sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziari, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;

5) prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

b) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo:

1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;

d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di cui alla lettera c):

1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi;

e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;

- g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
- h) rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea;
- i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;
- l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati;
- n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.

Capo II

GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Art. 10.

(Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'IVA)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA:
 - a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
 - b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;
 - c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
 - d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;
 - e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
 - f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
 - g) rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove

agevolmente identificabile;

h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

Art. 11.

(Revisione della disciplina doganale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale:

- a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;
- b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
- c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
- d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 12.

(Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

- a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
- b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;
- c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;
- d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;
- e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione

del sistema dei relativi contrassegni di Stato;

f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo;

g) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, con provenienza del prodotto o con approvvigionamento dello stesso da Paesi o territori estranei all'Unione europea, dei seguenti prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato:

1) prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

2) prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, di cui all'articolo 62-*quater*. 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

h) prevedere che la consegna dei prodotti di cui alla lettera g), acquistati a distanza nei soli limiti consentiti da tale lettera, in ogni caso avvenga esclusivamente presso una rivendita scelta dal consumatore al momento dell'acquisto, tra quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, ovvero presso i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Capo III

I GIOCHI

Art. 13.

(Giochi)

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:

1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;

2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;

3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;

5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;

7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più

vulnerabili;

b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;

c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;

d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e *trust* che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti *partner* contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per « *partner* contrattuali » tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto « trasporto valori »);

e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;

f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;

g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (*payout*); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e

previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;

i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;

l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;

m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;

n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;

o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;

p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;

q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

TITOLO III

I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

Capo I

I PROCEDIMENTI

Art. 14.

(Procedimenti dell'Amministrazione)

finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

- a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
- b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;
- c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;
- d) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con congruo anticipo rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;
- e) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici;
- f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe ai professionisti abilitati;
- g) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati;
- h) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;
- i) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- l) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;
- m) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.

2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;
- b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e

dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 15.

(Procedimento accertativo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;

b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:

1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;

2) assegnazione di un termine congruo a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;

3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente;

4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000;

c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;

d) introdurre, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche;

e) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:

1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;

2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;

3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti;

f) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso:

1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a:

1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;

1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti per l'ammissione, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

- 1.3) introdurre la possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate;
- 1.4) prevedere la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;
- 1.5) introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;
- 1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;
- 1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;
- 1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;
- 1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare:
 - 1.9.1) un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente in modo tempestivo ed esauriente, fino alla possibilità di integrale esclusione dell'applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, da individuare in maniera puntuale, e i cui documenti contabili sono comunque certificati da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
 - 1.9.2) l'individuazione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), di specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l'esistenza dei relativi rischi fiscali;
 - 1.9.3) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;
- 2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:
 - 2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione;
 - 2.2) l'irrelevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
 - 2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
 - 2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;

g) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso:

1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti;

2) la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;

3) la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.

2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attività di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e criteri direttivi non si applicano altresì ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.

Art. 16.

(Procedimenti di riscossione e di rimborso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;

2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;

3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali;

4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;

5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1);

6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta;

7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;

8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del

diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;

9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:

9.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente disкарicate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;

9.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;

b) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;

c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;

d) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:

1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;

3) la razionalizzazione e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

e) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;

h) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera c), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.

3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera c), i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia

elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;

b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.

Art. 17.

(Procedimenti del contenzioso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario:

a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria;

b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante:

1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;

2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;

3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche;

4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

d) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione di merito;

e) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

f) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;

g) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione;

h) disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera g), al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o sopresse.

Capo II

LE SANZIONI

Art. 18.

(Sanzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri

direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali:

a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:

- 1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del *ne bis in idem*;
- 2) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale;
- 3) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni;

b) per le sanzioni penali:

- 1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;
- 2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;

c) per le sanzioni amministrative:

- 1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;
- 2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);
- 3) prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;
- 4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi.

2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;
- b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:
 - 1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;
 - 2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;
 - 3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;
 - 4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;

- 5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato;
 - 6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;
 - 7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona;
 - 8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;
 - 9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
 - 10) l'estensione della disciplina attuativa dei principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilità di stabilire adeguate soglie di punibilità, anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali;
 - 11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera;
- c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del medesimo testo unico;
- d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;
- e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;
 - b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:
 - 1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
 - 2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

- 3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
- c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;
- d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-*sexiesdecies*.

TITOLO IV

TESTI UNICI E CODICI

Art. 19.

(Testi unici e codificazione della materia tributaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
- c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
- b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
- c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

1.2.2. Relazione 797-584-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 797-584-A

Relazione Orale

Relatrice Zedda

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 31 luglio 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma fiscale (n. 797)

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. *Stampato Camera n. 1038*)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 luglio 2023

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 luglio 2023*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del
Regolamento*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (n. 584)

d'iniziativa dei senatori **TURCO**, **Barbara FLORIDIA**, **PATUANELLI** e **CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2023

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 797

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

18 luglio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

- il provvedimento in oggetto reca una delega al Governo per la revisione complessiva del sistema tributario;
- i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dagli articoli da 2 a 18;
- la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro i termini temporali definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
- altresì, l'articolo 19 prevede: una delega al Governo per la redazione di testi unici in materia fiscale,

delega da esercitare in termini temporali più stretti rispetto a quella prevista per la riforma del sistema tributario; un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di un codice (successivamente ai decreti legislativi inerenti alla riforma, ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi);

- per il complesso delle deleghe summenzionate, l'articolo 20 reca le relative disposizioni finanziarie; considerato peraltro che, con riguardo alla ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni, i principi e criteri direttivi sono riconducibili alla materia del « sistema tributario e contabile dello Stato » rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Matera)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 luglio 2023

La Commissione politiche dell'Unione europea, esaminato il disegno di legge, collegato alla manovra di bilancio, che delega il Governo alla riforma del sistema tributario;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 3 detta i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali, con riferimento all'adeguamento ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza europea in materia tributaria, nonché a recepire la direttiva (UE) 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, in linea con le raccomandazioni dell'OCSE sull'imposizione minima globale, contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili all'estero (*base erosion and profit shifting* - BEPS);
- l'articolo 7 detta i principi e i criteri direttivi per la revisione dell'IVA, riguardanti i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione delle esenzioni, in conformità ai criteri posti dalla normativa europea, nonché la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote dell'imposta, secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi simili, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale, e la riduzione dell'IVA per l'importazione di opere d'arte, in attuazione della direttiva (UE) 2022/542 che modifica la direttiva IVA, da estendere anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
- l'articolo 9 detta altri principi e i criteri direttivi, tra cui la revisione della fiscalità di vantaggio alle imprese, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nonché la promozione dello sviluppo economico del Mezzogiorno e della coesione territoriale, semplificando il sistema di agevolazioni fiscali per gli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;
- l'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, tra cui il discarico automatico delle quote non riscosse, al quinto anno successivo a quello dell'affidamento, salva la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'UE relative ai dazi doganali; considerati in particolare gli emendamenti riferiti ai predetti articoli;

valutato che il disegno di legge e i relativi emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Mennuni)

sul disegno di legge

25 luglio 2023

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che:

con riguardo all'articolo 2, comma 2, quanto all'estensione, operata al comma 2, dei soggetti ammessi a partecipare ai tavoli tecnici previsti per la predisposizione dei decreti legislativi delegati, rivolta a includere anche le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni sindacali, oltre alle associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, viene rappresentato che la disposizione ha carattere procedurale e non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che ai predetti componenti non spettano emolumenti, compensi ovvero gettoni di presenza ovvero rimborsi, comunque denominati, a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 3, in relazione alla lettera *e*), si evidenzia che la misura, introducendo un'aliquota minima effettiva di tassazione, è foriera di determinare effetti positivi al momento non quantificabili in ragione del carattere ancora generale della disposizione: una valutazione finanziaria puntuale sarà possibile, in sede di decretazione legislativa, nell'ambito della complessiva revisione della tassazione del reddito d'impresa. In merito alla lettera *f*), viene osservato che una stima della disposizione sarà possibile soltanto in sede di attuazione della delega quando verranno definiti i dettagli dell'intervento prospettato dal principio in esame: viene quindi rammentato che la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame, una volta quantificati in base alla relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento, dovrà essere assicurata ai sensi del successivo articolo 20;

con riguardo all'articolo 4, in merito all'istituzione del Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, viene fatto presente che l'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato nel criterio di delega, atteso che all'atto della istituzione del richiamato Garante nazionale del contribuente viene contestualmente soppresso il Garante del contribuente operante presso ogni Direzione regionale delle entrate e Direzione delle entrate delle province autonome di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

con riguardo agli articoli 5, 6, 7 e 10, viene rappresentato che la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame, previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alla luce delle determinazioni riguardanti la misura delle aliquote e la specificazione dei regimi e delle discipline relative ai singoli istituti oggetto di revisione adottati in sede attuativa, dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20;

con riguardo all'articolo 8, in merito agli aspetti di natura finanziaria viene evidenziato che la neutralità dell'intervento è espressamente prevista dal dettato normativo: pertanto, si stima che esso non sia suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate;

con riguardo all'articolo 9, in relazione alla semplificazione e razionalizzazione delle modalità di liquidazione e tassazione del reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società (lettera *f*), viene evidenziato che dalla disposizione non derivano effetti in termini di aggravamento delle attività di controllo, con particolare riguardo alla correttezza dei criteri di imputazione dell'attività svolta dal soggetto in situazione liquidatoria;

con riguardo all'articolo 17, viene osservato che, in linea generale, le misure di deflazione del contenzioso ivi previste possono determinare effetti finanziari insuscettibili, allo stato, di stima, in

quanto, a fronte di minori entrate (derivanti dall'abbattimento delle somme dovute), andrebbero considerate le maggiori entrate conseguenti alla maggiore propensione all'adempimento e alla diminuzione delle liti, oltre alla possibile realizzazione o accelerazione di incassi di difficile recupero in esito al contenzioso. In ogni caso, allo stato, tenuto conto della genericità delle disposizioni, non è possibile una puntuale valutazione degli effetti di gettito: le scelte che verranno operate in sede di attuazione della legge delega saranno, pertanto, determinanti per stimarne l'impatto finanziario; con riguardo all'articolo 19, viene stimato che dall'attuazione dei criteri di delega non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività necessarie saranno svolte dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

26 luglio 2023

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1 e 020.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione sulle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2, il cui esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

27 luglio 2023

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni pervenute fino alle ore 14 del 27 luglio, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 10.3 (testo 2), 14.6 (testo 2), 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2), 14.18 (testo 2), 14.25 (testo 2), 14.28 (testo 2), 14.29 (testo 2), 14.30 (testo 2), 14.36 (testo 2), 14.37 (testo 2), 14.38 (testo 2), 14.39 (testo 2), 14.49 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 15.9 (testo 2), 15.14 (testo 2), 15.26 (testo 2), 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2), 15.29 (testo 2), 15.40 (testo 2), 15.41 (testo 2), 15.42 (testo 2), 15.54 (testo 2), 16.3 (testo 2), 16.5 (testo 2), 16.14 (testo 2), 16.15 (testo 2), 16.17 (testo 2), 16.18 (testo 2), 16.25 (testo 2), 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2) e 16.30 (testo 2), 16.52 (testo 2), 17.20 (testo 2), 17.21 (già 16.38), 18.3 (testo 2), 18.11 (testo 2), 18.12 (testo 2) e 18.21 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 15.20 (testo 2), 15.21 (testo 2), 15.22 (testo 2), 18.0.3 (testo 2), 20.1, 20.2, 20.3, 1.0.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.2.

su ulteriori emendamenti

28 luglio 2023

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 16.52 (testo 3), 18.4 (testo 2), 18.4 (testo 3), 18.5 (testo 2), 18.5 (testo 3), 18.6 (testo 2), 18.6 (testo 3) e 18.0.3 (testo 2).

Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 1.0.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.2.

Sugli emendamenti 2.39 (testo 2) e 2.40 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: « Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai

- principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- 2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;
 - 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
 - 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;
 - 5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009;
 - 6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196";
 - 7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ».

Sulle proposte 15.20 (testo 2), 15.21 (testo 2) e 15.22 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria ».

In ordine alle proposte 20.0.1 (testo 2), 20.0.2 (testo 2), 20.0.3 (testo 2) e 20.0.4 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: « Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ».

A rettifica del parere reso il 27 luglio scorso, sull'emendamento 18.3 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato all'inserimento, dopo le parole: « soggetti che hanno crediti » della seguente: « certificati ».

A rettifica del parere reso il 21 luglio scorso, il parere è non ostativo sulle proposte 020.1 e 020.2.

DISEGNO DI LEGGE N. 797

Testo approvato dalla Camera dei deputati

TITOLO I
I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI
ATTUAZIONE

Capo I
PRINCIPI GENERALI E TERMINI

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, su proposta

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

TITOLO I
I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI
ATTUAZIONE

Capo I
PRINCIPI GENERALI E TERMINI

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 18.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, che deve essere reso entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni

e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il **raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, che deve essere **acquisita** entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'**acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata**. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. **Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, il Governo predispone e trasmette una relazione alla medesima Conferenza.**

3. *Identico.*

parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. *Identico.*

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.

5. *Identico.*

6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. *Identico.*

Art. 2.

(Principi generali del diritto tributario nazionale)

Art. 2.

(Principi generali del diritto tributario nazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

1. *Identico:*

a) fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i

a) *identica;*

- lavoratori e le imprese;
- b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:
- 1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;
- 2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;
- c) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
- d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:
- 1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;
- 2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;
- 3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;
- e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di
- b) identica;*
- c) identica;*
- d) identica;*
- e) identica;*

versamento a carico dei contribuenti

prevedendo:

1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso;
2) nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;
3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
f) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112;
g) applicare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge.

f) identica;

g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:
1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;
3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;
4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009;
6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo n. 68 del 2011.

2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere *d)* ed *e)*. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

Art. 3.

(Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi generali:

a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;

2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, **gli enti territoriali**, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere *d)* ed *e)*. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 3.

(Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)

Identico.

- b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (*Base erosion and profit shifting*) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea;
- c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile;
- d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso;
- e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
- 1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
 - 2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti

l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

f) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e).

Capo II STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 4.
(*Revisione dello statuto dei diritti del contribuente*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:
a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;
c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:

1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;
3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello

Capo II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 4.
(*Revisione dello statuto dei diritti del contribuente*)

Identico.

alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;

4) subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;

d) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;

f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;

g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

TITOLO II

I TRIBUTI

Capo I

LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ

TITOLO II

I TRIBUTI

Capo I

LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PRODUTTIVE

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

a) per gli aspetti generali:

1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;

1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;

1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

2) il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero

1), in particolare:

2.1) la progressiva applicazione della

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

Identico.

medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

2.2) la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;

2.3) la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;

2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttività;

3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;

4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;

b) per i redditi agrari:

1) l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più

evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;

2) la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;

4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole;

c) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione;

d) per i redditi di natura finanziaria:

1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprendività della categoria;

2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

3) la previsione di un'imposizione sostitutiva

delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;

4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;

5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;

6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;

7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;

8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali;

9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;

10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per

l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;

f) per i redditi di lavoro autonomo:

1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;

2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:

2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;

2.2) l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (*leasing*) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;

2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante

dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;

2.4) la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti;

g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

h) per i redditi diversi:

1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante;

2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;

3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

e degli enti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti: *Identico.*

a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera *a)*, per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;

d) revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali;

e) riordino del regime di compensazione delle

perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

- 1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;
- 2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
- 3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;
- 4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
- f) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle *holding*, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;
- g) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;
- h) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.

Art. 7.
(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)

Art. 7.
(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA): *Identico.*

a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;

b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;

c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi simili, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;

d) rivedere la disciplina della detrazione per:

- 1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio *pro rata* di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
- 2) armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;
- 3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta;

e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;

g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):

a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;

b) provvedere affinché l'intervento di cui alla lettera a) garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;

c) garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), per tutte le regioni, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell'imposta.

2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione del comma 1 non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Art. 9.

(Altre disposizioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

Identico.

Art. 9.

(Altre disposizioni)

Identico.

- 1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
 - 1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;
 - 1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente;
- 2) estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;
- 3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;
- 4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:
 - 4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria;
 - 4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziari sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la

legittimazione processuale agli organi giudiziari, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;

5) prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

b) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo:

1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;

d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a

quelli civilistici, di cui alla lettera c):

- 1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;
- 2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi;
- e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;
- g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
- h) rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da

parte della Commissione europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.

Capo II
GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
Art. 10.

(Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'IVA)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA:

a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di

Capo II
GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
Art. 10.

(Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'IVA)

Identico.

registro;

c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;

f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;

g) rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;

h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

Art. 11.

(Revisione della disciplina doganale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale:

a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

Art. 11.

(Revisione della disciplina doganale)

Identico.

b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;

c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;

d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 12.

(Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;

b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas

Art. 12.

(Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;

c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente; *c) identica;*

d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia *d) identica;*

di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche *e) identica;*

attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;

f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione *f) identica .*

all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo;

g) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, con provenienza del prodotto o con approvvigionamento dello stesso da Paesi o territori estranei all'Unione europea, dei seguenti prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato: *soppressa*

1) prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

2) prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione

e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, di cui all'articolo 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

h) prevedere che la consegna dei prodotti di cui alla lettera g), acquistati a distanza nei soli limiti consentiti da tale lettera, in ogni caso avvenga esclusivamente presso una rivendita scelta dal consumatore al momento dell'acquisto, tra quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, ovvero presso i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

soppressa

Capo III I TRIBUTI REGIONALI E LOCALI

Art. 13.

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;
2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, è stabilita, a livello nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;
2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità

fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte

per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;
b) per le città metropolitane, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Capo III
I GIOCHI
Art. 13.
(Giochi)

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contenimento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei

Capo IV
I GIOCHI
Art. 15.
(Giochi)

soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:

- 1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;
 - 2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;
 - 3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;
 - 4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;
 - 5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;
 - 6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;
 - 7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;
- b)* disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;
- c)* riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la

loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;

d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e *trust* che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i *partner* contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per « *partner* contrattuali » tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto « trasporto valori »);

e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;

f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da

provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (*payout*); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;

- l)* revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;
- m)* revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
- n)* riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;
- o)* definizione, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

TITOLO III
I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI
Capo I
I PROCEDIMENTI
Art. 14.

(Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;

TITOLO III
I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI
Capo I
I PROCEDIMENTI
Art. 16.

(Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

1. *Identico:*

a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, **della razionalizzazione e della revisione** degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con congruo anticipo rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;

e) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici;

f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe ai professionisti abilitati;

g) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati;

h) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di

***d)* rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;**

e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili **con un anticipo non inferiore a sessanta giorni** rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;

***f)* ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico;**

g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, **nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;**

h) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe **anche esclusive** ai professionisti abilitati;

i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, **prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;**

***l)* rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;**

***m)* prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**

***n)* potenziare il livello di formazione professionale del personale dell'Amministrazione finanziaria nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali applicate alle attività economiche e alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**

o) *identica;*

facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;
i) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;
l) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;
m) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.

p) identica;

q) identica;

r) identica ;

s) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;

2. Identico:

a) identica;

b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

b) *identica* ;

c) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 15.

(Procedimento accertativo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;

b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:

1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;

2) assegnazione di un termine congruo a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;

3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente;

4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000;

c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;

d) introdurre, in attuazione del principio di

Art. 17.

(Procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identico*:

1) *identico*;

2) assegnazione di un termine **non inferiore a sessanta giorni** a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;

3) *identico*;

4) *identico*;

c) *identica*;

d) *identica*;

economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche;

e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonché del regime dei dazi;

e) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:

- 1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
- 2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
- 3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti;

f) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso:

- 1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a:

1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso

f) *identica*;

g) *identico*:

1) *identico*:

1.1) *identico*;

all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;

1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilità, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

1.3) introdurre la possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate;

1.4) prevedere la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;

1.5) introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;

1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;

1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;

1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;

1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento

1.2) *identico*;

1.3) introdurre la possibilità **di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati** di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale **anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili**, fermi restando i poteri di controllo **dell'amministrazione finanziaria**;

1.4) *identico*;

1.5) introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo **ed endoprocedimentale**, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;

1.6) *identico*;

1.7) *identico*;

1.8) *identico*;

1.9) *identico*;

collaborativo prevedendo, in particolare:

1.9.1) un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente in modo tempestivo ed esauriente, fino alla possibilità di integrale esclusione dell'applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, da individuare in maniera puntuale, e i cui documenti contabili sono comunque certificati da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili;

1.9.2) l'individuazione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), **di specifiche misure di alleggerimento** delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l'esistenza dei relativi rischi fiscali;

1.9.3) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:

2.1) l'impegno del contribuente, previo

1.9.1) **l'esclusione** delle sanzioni amministrative tributarie per **tutti** i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, **nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato** da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, **fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;**

1.9.2) **l'esclusione**, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti **collaborativi** e comunicato preventivamente **ed esaurientemente** l'esistenza dei relativi rischi fiscali;

1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

1.9.4) *identico;*

2) *identico:*

2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio

contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione;

2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;

g) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso:

1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla

con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione **ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;**

2.2) *identico;*

2.3) *identico;*

2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore **in misura significativa rispetto al dichiarato** ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;

3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali;

h) identico:

1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili **e dei supporti documentali**, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti;

spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti;

2) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;

2) la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;

3) *identico*;

3) la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.

4) *identico*.

2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attività di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e criteri direttivi non si applicano altresì ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.

2. *Identico*.

Art. 16.

(Procedimenti di riscossione e di rimborso)

Art. 18.

(Procedimenti di riscossione e di rimborso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

1. *Identico*:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

a) incrementare l'efficienza **dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli**, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per

1) *identico*;

codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;

2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;

3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali;

4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;

5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1);

6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta;

7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;

8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative

2) *identico*;

3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, **ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso**;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

8) *identico*;

controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;

9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:

9.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;

9.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;

b) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;

c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;

d) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:
1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) l'estensione del termine di efficacia degli

9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configurino, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;

10) identico;

10.1) identico;

10.2) identico;

b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria;

c) identica;

d) identica;

e) identico;

1) identico;

2) identico;

atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;
3) la razionalizzazione e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

e) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;
g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;

h) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera c), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.

3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad

3) la razionalizzazione, **l'informatizzazione e la semplificazione** della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore;**

f) identica;

g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

h) identica;

i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;

l) identica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.

3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d), i seguenti

eccezione di quanto previsto dalla lettera c), i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.

principi e criteri direttivi specifici:

a) *identica*;

b) *identica*.

4. I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

Art. 17.

(Procedimenti del contenzioso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario:

a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria;

a) *identica*;

b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante:

b) *identica*;

1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;
3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche;
4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

c) *identica*;

Art. 19.

(Procedimenti del contenzioso)

1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

d) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione di merito;

e) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

f) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;

g) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione;

h) disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera *g)*, al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di

***d)* rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;**

***e)* prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;**

f) identica;

***g)* prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;**

h) identica;

***i)* al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;**

l) identica;

***m)* disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera *l)*, al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono**

primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o sopresse.

Capo II
LE SANZIONI

Art. 18.

(Sanzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali:
a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:
1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del *ne bis in idem*;

2) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale;

3) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere

trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o sopresse.

Capo II
LE SANZIONI

Art. 20.

(Sanzioni)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) valutare la possibilità di non applicare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti certificati maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta;

3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale;

4) *identico;*

ovvero ridurre l'entità delle sanzioni;

b) per le sanzioni penali:

1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;

2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;

c) per le sanzioni amministrative:

1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;

2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);

3) prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;

4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi.

5) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;

b) *identica*;

c) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico* ;

5) escludere, in virtù dei principi di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.

2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i

2. *Identico*.

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;
- b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:
 - 1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;
 - 2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;
 - 3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;
 - 4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;
 - 5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato;
 - 6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;
 - 7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona;
 - 8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela

ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;

9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

10) l'estensione della disciplina attuativa dei principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater.1* e 62-*quinqües* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilità di stabilire adeguate soglie di punibilità, anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali;

11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera;

c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater.1* e 62-*quinqües* del medesimo testo unico;

d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;

e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) il coordinamento e la revisione della

disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;

b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:

- 1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
- 2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- 3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;

c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;

d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a*) e *b*), del medesimo decreto legislativo, per i reati

previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-*sexiesdecies*.

TITOLO IV
TESTI UNICI E CODICI

Art. 19.

(Testi unici e codificazione della materia tributaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;

c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

TITOLO IV
TESTI UNICI E CODICI

Art. 21.

(Testi unici e codificazione della materia tributaria)

Identico.

b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a **21** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 23.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

DISEGNO DI LEGGE N. 584

D'iniziativa dei senatori Turco ed altri

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e dallo Statuto dei contribuenti, nonché del diritto dell'Unione europea e internazionale, tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;
- b) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;
- c) sviluppare strategie per favorire la crescita economica basate sul riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette, tutelando maggiormente i redditi da lavoro e il risparmio;
- d) stimolare la crescita economica e l'inclusione sociale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte, del sistema delle agevolazioni fiscali e la riduzione del carico fiscale sui redditi delle piccole e medie imprese e delle fasce di contribuenti più fragili;
- e) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno delle energie rinnovabili, di impianti di cogenerazione e autoconsumo, dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente;
- f) contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso il miglioramento dei rapporti sinergici con altre autorità nazionali, europee e internazionali, la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari, il potenziamento dell'analisi del rischio mediante il ricorso alle tecnologie digitali, ai pagamenti elettronici e digitali, alla riduzione dell'utilizzo del contante, alle soluzioni di intelligenza artificiale, alle elaborazioni e alle interconnessioni tra le banche dati per individuare situazioni di rischio potenziale da sottoporre a controllo, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; potenziare le misure di contrasto all'economia digitale sommersa, mediante il superamento del concetto fisico di stabile organizzazione e l'introduzione di forme innovative di tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di *asset* economici intangibili;
- g) razionalizzare, semplificare, unificare e digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

- 1) agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;
- 2) al pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- 3) ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni tra le amministrazioni dello Stato e con altre autorità pubbliche europee e internazionali.
- 4) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;
- 5) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento a quelli connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo, alla riduzione delle tempistiche di rimborso, prevedendo anche, in alternativa alla fruizione dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi, alla fruizione anticipata della stessa al momento del sostenimento tracciato, con mezzi elettronici o digitali, della relativa spesa, alla trasferibilità dei crediti fiscali e di erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra contribuenti e Stato;
- 6) al sistema sanzionatorio, rivedendone l'intero impianto di fondo secondo principi di giustizia tributaria, gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, al fine da garantire un valido strumento di contrasto all'evasione e senza effetti vessatori nei confronti del contribuente, definendo e distinguendo in maniera più appropriata, anche mediante l'eliminazione delle infrazioni formali e di modesta rilevanza rispetto alle finalità perseguite, le tipologie di violazioni fiscali e le corrispondenti sanzioni;
- 7) all'unificazione e all'integrazione delle diverse norme e regole in materia fiscale e tributaria, al fine di semplificare e favorire la chiarezza e la certezza del diritto nel tempo e nello spazio ed evitare così la ridondanza normativa;
- 8) alla trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di una piattaforma nazionale dei dati personali, in modo tale da permettere a ciascuno di verificare ed eventualmente correggere autonomamente errori ed attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con gli uffici provinciali, al fine di prevenire l'evasione fiscale, favorire l'adempimento spontaneo, potenziare gli strumenti collaborativi e deflattivi ed evitare procedure di accertamento gravose per il contribuente;
- 9) alla disciplina fiscale applicabile agli enti del Terzo settore e agli enti non commerciali, al fine di delineare un quadro normativo chiaro, completo, organico, univoco, unitario e coerente con i principi di mutualità, solidarietà e sussidiarietà, volto a individuare la materia imponibile, le modalità di tassazione, le esenzioni e il coordinamento con la disciplina civilistica;
- h) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;
- i) potenziare forme e modalità di collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, promuovendo l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria anche nei casi di definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la

rimessione in termini per i contribuenti nei medesimi casi, rafforzando lo strumento dell'interpello preventivo nella prospettiva di contenere il ricorso al contenzioso tributario, di prevenire le condotte non conformi alla legge nonché di orientare il contribuente nell'applicazione delle norme tributarie;
l) intensificare le attività di specializzazione e di formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali, anche e soprattutto con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli di *business*;

m) potenziare i momenti di incontro con i contribuenti e i professionisti, per favorire la collaborazione e il confronto per la soluzione delle problematiche legate alle richieste, alle comunicazioni di irregolarità, agli avvisi di liquidazione o agli inviti alla *compliance* trasmessi dall'Agenzia delle entrate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito e, ove pertinente, l'impatto in termini di tributi locali, e corredati altresì della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 7 e 8, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

6. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:

a) assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato al corretto accertamento e riscossione

dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

b) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

c) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

d) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto introducendo obblighi di informativa dell'amministrazione finanziaria e diritti di acquisizione documentale del contribuente al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti amministrativi che lo coinvolgono e consentire l'adempimento spontaneo. A tal fine introdurre:

1) l'obbligo generalizzato di tempestiva informativa al contribuente delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini;

2) una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, per consentire la piena conoscenza e consapevolezza degli atti endoprocedimentali, delle attività condotte e dei rilievi emersi.

e) potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite o non conformi alla legge, rafforzando l'istituto dell'interpello, garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contraddittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;

f) incoraggiare, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, l'istituto dell'autotutela al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in termini di efficacia e di efficienza, ma anche al fine di contenere il ricorso al contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini dei contribuenti, ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.

g) valorizzare l'attività del Garante del Contribuente affidandogli un ruolo di mediazione, volto alla concreta ricerca di soluzione condivise con l'amministrazione finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l'effettivo rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. A tal fine:

1) affidare al Garante del Contribuente tutte le questioni in materia tributaria, a prescindere dell'amministrazione che ha emanato l'atto o avviato il procedimento;

2) introdurre una specifica sanzione a carico dell'amministrazione o ente pubblico nel caso in cui non fornisca risposta nel termine previsto dalla legge, graduata in relazione all'entità della pretesa contenuta nell'atto o nel procedimento avviato ed al tempo di ritardo;

h) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare, spesso in modo irreversibile e grave, il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;

i) riformulare con i necessari accorgimenti ed eccezioni le attività di accertamento e di riscossione discendenti dall'applicazione del principio di solidarietà tributaria, al fine di evitare che si verifichi una duplicazione di pagamento, stante la notifica contemporanea dello stesso atto a tutte le parti

interessate, nonché di scongiurare che l'Amministrazione finanziaria, per talune tipologie di tributo, rivalendosi sul coobbligato in solido e traslando su questi l'onere delle attività di recupero nei confronti dell'obbligato principale inadempiente, finisca per provocare un ingiusto danno economico allo stesso coobbligato.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della *no tax area* per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;

b) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

c) a seguito del riordino di cui alla lettera b), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;

d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

f) conservazione del cosiddetto regime forfetario per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la

previsione di un regime agevolato di « uscita » dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta; g) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere delle basi imponibili;

h) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del cuneo fiscale e contributivo sui redditi da lavoro)

1. Ai fini della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 3, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, e ai principi e criteri direttivi specifici disposti dal citato articolo 3, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del cuneo fiscale e contributivo sui redditi da lavoro:

a) rendere progressivi i contributi previdenziali, riducendo l'aliquota contributiva per indennità vecchiaia e superstiti (IVS), nel caso di rapporto di lavoro dipendente, dall'attuale 33 per cento ad almeno il 20 per cento per i primi 8.700 euro di retribuzione;

b) ridefinire la ripartizione della quota contributiva tra datore di lavoro e lavoratore dipendente;

c) stabilire il salario massimo di applicazione della riduzione contributiva, nella misura di almeno 25.000 euro;

d) allineare le aliquote contributive per indennità vecchiaia e superstiti previste per la gestione dei lavoratori parasubordinati a quelle dei lavoratori dipendenti;

e) potenziare la detassazione e decontribuzione del valore dei beni e servizi erogati ai lavoratori dipendenti nell'ambito di piani di *welfare* aziendale, provvedendo al riordino e alla razionalizzazione della disciplina vigente.

2. Gli interventi normativi disposti per attuare la revisione del cuneo fiscale previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e della tassazione del reddito d'impresa:
- a) semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;
 - b) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;
 - c) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;
 - d) introduzione di una IRES ridotta da determinarsi in misura tale da garantire un differenziale sull'aliquota ordinaria non inferiore a 4 punti percentuali, a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti di imposta trasferibili, ad incremento del lavoro altamente qualificato;
 - e) istituzione di una mini IRES, da determinarsi in misura tale da garantire un differenziale sull'aliquota ordinaria non inferiore a 8 punti percentuali, a beneficio delle grandi imprese che mantengono un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale all'aumento dei salari minimi o all'incremento delle politiche attive per il lavoro;
 - f) riconoscimento di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in interventi di digitalizzazione dei processi aziendali, di ammodernamento tecnologico, impianti altamente tecnologici, innovativi, di energia rinnovabile o in efficienza energetica, riciclo dei materiali e in politiche attive del lavoro;
 - g) nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, eliminazione dei sussidi fiscali ambientalmente dannosi a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi specifici per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai fini della revisione del sistema di imposizione sul reddito d'impresa di cui all'articolo 5, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti:

- a) garantire, in ogni caso, il finanziamento del fabbisogno sanitario e assicurare, altresì, un gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario, ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione anche automatica di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;
- b) evitare aggravii di qualsiasi tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della presente legge.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il miglioramento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

a) razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e alla misura delle aliquote per tipologia di bene o prestazione, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta, garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i titolari di impresa, arte e professione soggetti a fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali, tenuti dall'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici;

c) adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi specifici per il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri di sistema, delle accise e del canone RAI)

1. Ai fini della revisione complessiva del sistema fiscale, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri di sistema delle accise e del canone RAI:

a) estensione del principio di progressività dell'imposta agli oneri di sistema, alle accise e al canone di abbonamento alla RAI-Radiotelevisione italiana;

b) rispetto del principio dell'equità fiscale e della progressività del sistema tributario.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione e il funzionamento dei conti correnti fiscali)

1. Anche al fine di sostenere e rilanciare l'economia, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per l'istituzione di una piattaforma informatica, destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali:

a) validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta su agevolazioni fiscali riconosciute;

b) regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

c) prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi specifici per la regolamentazione della cessione dei crediti fiscali)

1. Ai fini del riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri

direttivi specifici:

a) istituzionalizzare e stabilizzare la cessione dei crediti di imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

1) alla cedibilità dei crediti;

2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra pagabili e non pagabili;

3) alla compensabilità con più fattispecie di debenze fiscali e contributive;

b) prevedere meccanismi di autorizzazione e controllo *ex ante* sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza, anche allegando alla medesima istanza la documentazione prevista dalla legge;

c) definire modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato nonché procedure di asseverazione, conformità e verifiche antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;

d) contemplare strumenti di monitoraggio in caso di irregolarità contributiva e fiscale e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per il piano case green)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici:

a) predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere: la classe energetica E entro l'anno 2030 per gli edifici privati ed entro l'anno 2027 per gli edifici pubblici; almeno la classe energetica D entro l'anno 2033 per gli edifici privati ed entro l'anno 2030 per gli edifici pubblici;

b) introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) istituzionalizzazione e stabilizzazione della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli

- autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;
- 2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;
 - 3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
 - 4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;
- b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:
- 1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;
 - 2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;
 - c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 1 ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, al fine di operare una revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 490 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

- a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità dello strumento finanziario;
- b) con riferimento all'imposta sugli strumenti finanziari in derivati, apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo:
 - 1) per i derivati cosiddetti speculativi, quali, tra gli altri, *future*, *covered warrant*, *warrant*, *CFD*, *certificates*, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché la sua commisurazione al valore del contratto;
 - 2) per i derivati *option*, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e non, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti *forex*, sia se stipulati da soggetti istituzionali che privati, una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;
 - 3) per i derivati *short selling*, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione massima sul valore del contratto;
 - 4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta;
 - 5) per i derivati cosiddetti speculativi una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;
- c) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali definire scaglioni di tassazione progressivi al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;
- d) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla

base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

e) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma informatica sulle operazioni finanziarie in derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i contraenti di tali negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati, nonché il nome dell'intermediario finanziario.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione degli incentivi fiscali in favore di start-up e PMI innovative)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione degli incentivi fiscali in favore di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative:

- a) riordino e razionalizzazione della disciplina vigente in materia di incentivi fiscali agli investitori in *start-up* e pmi innovative, coordinando le diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;
- b) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie, anche individuando procedure telematiche unificate e *checklist* documentali univoche, riducendo il rischio di controlli *ex post* e onerosi aggravati documentali per gli operatori;
- c) al fine di potenziare la leva finanziaria, introduzione di misure volte a favorire la raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando nuovi strumenti di finanza alternativa, anche attraverso il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il *crowdfunding* e il *direct lending* e le forme di finanziamento di *private equity* e *venture capital* e altre soluzioni *fintech*;
- d) potenziamento e stabilizzazione degli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il contrasto dell'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

- a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti in ambito OCSE, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale consolidando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica sul territorio di cui all'articolo 162, comma 2, lettera *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;
- b) sulla base della definizione di cui alla lettera a), introdurre nuove forme di imposizione in grado di intercettare l'effettivo valore economico degli innovativi modelli di *business*, caratterizzati dalla dematerializzazione delle attività, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva sul territorio dello Stato da parte di grandi gruppi multinazionali, anche in recepimento dei principi e dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;
- c) in considerazione dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre

2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

- a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;
- b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;
- c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;
- d) stimolare e incentivare la relazione tra Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale.

Art. 17.

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

- 1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento;
- 2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi

possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 18.

(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 8, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante modifiche espresse ai codici o testi unici di settore già vigenti, provvedendo altresì all'aggiornamento periodico degli stessi;

b) accorpare laddove possibile, e coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore;

d) aggiornare con periodicità i testi legislativi e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea; evitare rinvii superflui, assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

f) prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata;

g) rivedere e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei clienti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi alle attività di certificazione dei dichiarativi fiscali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi

possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 19.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

1.2.3. Testo correlato 797-584-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

Nn. 797-584-A

*Relazione orale
Relatrice ZEDDA*

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 31 luglio 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma fiscale (n. 797)

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 1038)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 luglio 2023

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 luglio 2023*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (n. 584)

d’iniziativa dei senatori TURCO, Barbara FLORIDIA, PATUANELLI e CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 2023

del quale la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 797

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.2 (id. a 1.3)

ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Accolto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per l'espressione del parere» sono sostituite dalle seguenti: «per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) al terzo periodo, le parole «dopo l'espressione del parere» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'espressione dell'intesa»;

c) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima.»

1.3 (id. a 1.2)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Accolto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo: le parole "per l'espressione del parere" sono sostituite con "per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 281/1997";

b) terzo periodo: le parole "dopo l'espressione del parere" sono sostituite con "dopo l'espressione dell'intesa";

c) al termine del comma 2 aggiungere "Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima."

1.4

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.

1.0.1 (testo 2)

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 1-bis.

(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.>>

Art. 2

2.1

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;»

2.2

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;»

2.3

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: « a) perseguire primariamente le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, definendo un assetto del sistema tributario stabile e generale, che accompagni l'azione degli operatori economici e restituisca certezza, uniformità e generalità del prelievo su tutte le categorie reddituali;»

2.4

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la crescita economica con le seguenti: lo sviluppo inclusivo e sostenibile.

2.5

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la crescita economica» inserire le seguenti: «, l'inclusione sociale»

2.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole. "e la natalità".

2.7

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e la natalità» con le seguenti: «, la natalità e l'occupazione femminile»

2.8

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «struttura dei tributi e» con le seguenti: «struttura dei tributi e del sistema delle agevolazioni fiscali nonché»

2.9

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «struttura dei tributi» inserire le seguenti: «, il riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette»

2.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: carico fiscale aggiungere le seguenti: a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati.

2.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "trentesimo anno di età" aggiungere le seguenti: "l'occupazione femminile e le politiche di conciliazione".

2.12

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i lavoratori» inserire le seguenti: «, i risparmiatori»

2.13

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale;

2.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurare maggiore progressività, equità ed efficienza al vigente regime di tassazione sulla ricchezza attraverso l'eliminazione e il riordino delle attuali imposte patrimoniali esistenti e l'introduzione di una unica imposta ordinaria sostitutiva sui patrimoni mobiliari e immobiliari fortemente progressiva e con l'individuazione di una franchigia;"

2.15

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) individuare forme alternative in grado di consentire la piena fruizione delle misure fiscali per le famiglie incapienti, eventualmente anche mediante il ricorso a erogazioni dirette;»

2.16

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «contrastare».

2.17

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'anagrafe tributaria» inserire le seguenti: «e all'archivio dei rapporti finanziari».

2.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "anche premiali," aggiungere le

seguenti: "come lo split payment e"

2.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino contrasto di interessi;"

2.20

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante;»

2.21

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili, in armonia con i principi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese;».

2.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) introdurre il divieto di ricorso a qualunque forma di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'Agente della riscossione e a cause speciali di non punibilità per reati tributari, al fine di contenere in futuro il riconoscimento di forme di impunità per l'infedeltà fiscale;"

2.23

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: «e semplificare» con le seguenti: «, semplificare e digitalizzare»

2.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con riferimento alle basi imponibili ed al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;

2.25

GARAVAGLIA, BORGHESI

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: «micro-tributi», inserire le seguenti: «compresa l'imposta di sugli intrattenimenti di cui al punto 2, Allegato A, al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60»

2.26

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «non commerciali» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.»

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

"3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

3-ter) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute;"

2.28

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali;»

2.29

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: « d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967

che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;»

2.30

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;».

2.31

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: «a carico dei contribuenti» inserire le seguenti: «nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali»;

b) dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante un pieno sviluppo della interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;»

2.32

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) la riduzione degli adempimenti dichiarativi, di versamento e degli oneri documentali a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;»

2.33

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria;»

2.34

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;»

2.35

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;«

2.36

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: garantire l'autonomia impositiva degli enti territoriali e.

2.37 (testo 2) [id. a 2.39 (testo 3), 2.40 (testo 3)]

ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6

maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge. 31 dicembre 2009, n. 196".

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68.

2.38

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;»

2.39 (testo 3) [id. a 2.37 (testo 2), 2.40 (testo 3)]

BORGHESI, GARAVAGLIA

Accolto

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge. 31 dicembre 2009, n. 196".

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68.

2.39

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale, in conformità ai principi della giurisprudenza costituzionale relativi alle fattispecie in cui tale perdita di gettito determini un pregiudizio ai suddetti livelli essenziali e anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 19 della legge. 31 dicembre 2009, n. 196".

2.40 (testo 3) [id. a 2.37 (testo 2), 2.39 (testo 3)]

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6

maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge. 31 dicembre 2009, n. 196".

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68.

2.40

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale erogato, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.

2.41

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di cogenerazione, dell'autoconsumo e dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.»

2.42

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: "l'Amministrazione finanziaria", inserire le seguenti: ", gli enti territoriali".

2.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale"

Art. 3

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) promuovere la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE;"

3.2

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introdurre misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso e a garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.»

3.3

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: trasferimento di capitali in Italia aggiungere le seguenti: detenuti legalmente all'estero.

3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento;"

3.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera d-bis), numero 1), dopo le parole: "minima nazionale" aggiungere le seguenti: ", con aliquota pari almeno al 21 per cento,".

3.6

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

e-ter) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;»

3.7

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favorevoli nel medesimo settore economico di riferimento.»

Art. 4

4.1

TURCO, CROATTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:

a) assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato al corretto accertamento e riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

b) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

c) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

d) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto introducendo obblighi di informativa dell'amministrazione finanziaria e diritti di acquisizione documentale del contribuente al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti amministrativi che lo coinvolgono e consentire l'adempimento spontaneo. A tal fine introdurre:

1) l'obbligo generalizzato di tempestiva informativa al contribuente delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini;

2) una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, per consentire la piena conoscenza e consapevolezza degli atti endoprocedimentali, delle attività condotte e dei rilievi emersi.

e) potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite o non conformi alla legge, rafforzando l'istituto dell'interpello, garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contraddittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;

f) incoraggiare, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, l'istituto dell'autotutela al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in termini di efficacia e di efficienza, ma anche al fine di contenere il ricorso al contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini dei contribuenti, ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.

g) valorizzare l'attività del Garante del Contribuente affidandogli un ruolo di mediazione, volto alla concreta ricerca di soluzione condivise con l'amministrazione finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l'effettivo rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. A tal fine:

1) affidare al Garante del Contribuente tutte le questioni in materia tributaria, a prescindere dall'amministrazione che ha emanato l'atto o avviato il procedimento;

2) introdurre una specifica sanzione a carico dell'amministrazione o ente pubblico nel caso in cui non fornisca risposta nel termine previsto dalla legge, graduata in relazione all'entità della pretesa contenuta nell'atto o nel procedimento avviato ed al tempo di ritardo;

h) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare, spesso in modo irreversibile e grave, il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;

i) riformulare con i necessari accorgimenti ed eccezioni le attività di accertamento e di riscossione discendenti dall'applicazione del principio di solidarietà tributaria, al fine di evitare che si verifichi una duplicazione di pagamento, stante la notifica contemporanea dello stesso atto a tutte le parti interessate, nonché di scongiurare che l'Amministrazione finanziaria, per talune tipologie di tributo, rivalendosi sul coobbligato in solido e traslando su questi l'onere delle attività di recupero nei confronti dell'obbligato principale

inadempiente, finisca per provocare un ingiusto danno economico allo stesso coobbligato.».

4.2

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «le cui disposizioni costituiscono» inserire le seguenti: «, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,»

4.3

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;»

4.4

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo;»

4.5

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , e degli atti di indirizzo eventualmente deliberati dalle Camere in materia;.

4.6

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente;»

4.7 (id. a 4.8)

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

4.8 (id. a 4.7)

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;"

4.9

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente: «3) potenziare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione dei servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

4.10

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: subordinare fino a: mediante con la seguente: prevedere.

4.11 (id. a 4.12, 4.13)

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.12 (id. a 4.11, 4.13)

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.13 (id. a 4.11, 4.12)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.14

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), premettere le seguenti parole: «fatta eccezione per i casi di cui al precedente numero 3),»

4.15 (id. a 4.16, 4.17)

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: istanze di interpello aggiungere le seguenti: , diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,.

4.16 (id. a 4.15, 4.17)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: "istanze di interpello" inserire le seguenti: ", diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,".

4.17 (id. a 4.15, 4.16)

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: "istanze di interpello" inserire le seguenti: ", diverse da quelle ordinarie, antiabuso e disapplicative,"

4.18

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento».

4.19

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto

dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

4.20

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provvedere in modo espreso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;"

4.21

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «potenziare» con le seguenti: «rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attuazione del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando» e dopo le parole: «definitività dell'atto» inserire le seguenti: «introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente e conseguente formazione del silenzio assenso».

4.22

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

"i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari, escludendo comunque la soppressione del Garante del contribuente operante presso la direzione delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano al fine di garantire il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la loro lingua."

4.23

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente: "i-bis) semplificare le modalità di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e promuovere il ricorso alle comunicazioni per via telematica, prevedendo che in ciascun atto dell'amministrazione finanziaria sia indicato, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente accertatore o riscossore al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'atto medesimo, introducendo altresì la possibilità per i contribuenti che non siano titolari di propria casella di posta elettronica certificata di avvalersi per l'invio delle relative comunicazioni di altro soggetto munito di casella di posta elettronica certificata da autorizzare per l'invio con delega corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato."

4.24

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente lettera: "i-bis) al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, istituire una "Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria", consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile a tutti in forma gratuita."

Art. 5

5.1

TURCO, CROATTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della no tax area per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;

b) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodula-

zione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

c) a seguito del riordino di cui alla lettera b), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;

d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

f) conservazione del cosiddetto regime forfetario per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la previsione di un regime agevolato di «uscita» dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta;

g) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere delle basi imponibili;

h) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a

cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

5.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma *Isostituire la lettera a), con le seguenti: « a) progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale che preveda:*

1) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi di lavoro e la sua revisione prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua;

2) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'IRES, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale;

a-bis) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o riduzione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.

5.3

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della *no tax area* per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;"

5.4

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo la parola «IRPEF» inserire le seguenti: «accompagnata da una revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

5.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, sostituire le parole da: nel rispetto fino a: aliquote di imposta con le seguenti: a vantaggio dei redditi bassi e medi, prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un si-

stema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile,

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera a), al numero 1.1), premettere il seguente: 01.1) la previsione di detrazioni differenziate per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

b) sopprimere il numero 2).

5.6 (id. a 5.7)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».

5.7 (id. a 5.6)

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».

5.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e dei crediti d'imposta aggiungere le seguenti: destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale riduzione o eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF e.

5.9

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole «alla composizione del nucleo familiare» inserire le seguenti: «con un meccanismo di premialità per il secondo percettore di reddito».

5.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), sostituire le parole: per la crescita dei figli; con le seguenti: per l'accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione;".

5.11

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole «e ai costi sostenuti per la crescita dei figli» inserire le seguenti: «, ad integrazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 32».

5.12

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)»

5.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:

"1.1-*bis*) previsione di un regime fiscale speciale per i nuclei familiari residenti nei comuni montani;"

5.14

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.1) aggiungere il seguente:

«1.1-*bis*) alla previsione, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, dell'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito;».

5.15

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «della casa, in proprietà o locazione,» inserire le seguenti: «anche attraverso il potenziamento e l'introduzione di forme semplificate e di anticipazione del godimento delle vigenti detrazioni d'imposta»

5.16

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), al punto 1.2), dopo le parole «previdenza complementare» inserire le seguenti: «, prevedendo in particolare l'azzeramento dell'aliquota impositiva in fase di maturazione dei versamenti contributivi complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

5.17

SIRONI, CROATTI, TURCO

Respinto

Al comma 1, lettera a) numero 1.3), dopo le parole «nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia» inserire le seguenti: «senza ulteriore consumo di suolo tenendo conto anche delle disposizioni in materia di beni culturali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

5.18

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia e proporzionalità rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, anche al fine di garantire equità nell'accesso e nell'uso di tecnologie e soluzioni necessarie alla transizione energetica e climatica;"

5.19

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1.3) aggiungere il seguente:

«1.3-bis) alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

5.20

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.5), aggiungere, in fine, il seguente:

«1.5-bis) all'età anagrafica, al fine di promuovere il principio di equità generazionale, attraverso una riduzione generale del carico fiscale e il conseguente incremento del reddito netto disponibile per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni non compiuti con un reddito complessivo annuale non superiore a euro 35.000;»

5.21

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, dopo la parola: orizzontale aggiungere le seguenti: , anche attraverso misure volte a limitare l'erosione della base imponibile,.

5.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1) con il seguente:

"2.1) la progressiva elevazione fino al valore di 12.000 euro della soglia di reddito esente da tassazione ed il contestuale riordino degli scaglioni di reddito oltre la stessa, prevedendo un'aliquota del 65 per cento per i redditi di valore superiore a 10 milioni di reddito;"

5.23 (id. a 5.24)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.4)

5.24 (id. a 5.23)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).

5.25

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4), con il seguente: 2.4.) ridurre il carico fiscale IRPEF a partire dai redditi medi e bassi.

5.26

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il numero 2.4) con il seguente: « 2.4) prevedere, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, la reintroduzione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;»

5.27

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: e delle relative addizionali con le seguenti: con esclusione delle relative addizionali.

5.28

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere le parole: sulle retribuzioni corrisposte a titolo straordinario che eccedono una determinata soglia e.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: ferma restando fino alla fine del numero.

5.29

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2.4)), dopo le parole «una determinata soglia» aggiungere le seguenti: «, sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;».

5.30

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole da: ferma restando fino alla fine del numero, con le seguenti: nonché la limitazione del regime forfetario ai soli contribuenti di minori dimensioni.

5.31

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali.

5.32

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2.4) inserire il seguente:

«2.4-bis) l'introduzione, per i redditi inferiori alla soglia di esenzione fiscale di cui al punto 2.1), di un sistema di imposizione negativa, in coordinamento con gli strumenti di welfare esistenti, con la finalità di accrescere l'incentivo all'incremento dell'offerta di lavoro».

5.33

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;»

5.34

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) introdurre, per un periodo limitato di tempo, forme di incentivazione e misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, da applicarsi, per il medesimo periodo, anche ai contribuenti ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.35

TURCO, CROATTI

Respinto

Dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"a-bis) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta,

destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera *c*), ai contribuenti soggetti all'IR-PEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

a-ter) a seguito del riordino di cui alla lettera *a-bis*), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;"

5.36

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le seguenti parole: "riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e".

5.37

SIRONI, CROATTI, TURCO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente» inserire le seguenti «dei servizi eco-sistemici, della biodiversità, e della prevenzione del dissesto idrogeologico».

5.38

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4).

5.39

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) l'individuazione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale per determinare la maggiore redditività dei terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ai fini della determinazione della relativa base imponibile ai fini delle imposte locali;».

5.40

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) per i redditi dei fabbricati prevedere:

1) la loro inclusione nella base imponibile ai fini IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2) una ritenuta d'acconto da trattenere attraverso le piattaforme digitali di intermediazione per i contribuenti che si avvalgono di tale modalità;

3) una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, per periodi di durata inferiore a un mese.

5.42

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: la possibilità di fino alla fine della lettera, con le seguenti: la rimodulazione del regime della cedolare secca al fine di limitarne la fruizione entro un limite massimo di reddito derivante da locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo non superiore complessivamente, per ciascun contribuente, a 120.000 euro annui.

5.43

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: estendere fino alla fine della lettera, con le seguenti: non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione, con canone concordato a prezzo calmierato, a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;

5.44

GARAVAGLIA, BORGHESI

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole da "ove il conduttore" fino alla fine della lettera sono soppresse.

5.45

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , applicando la cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione stipulati in appositi accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni

delle imprese, dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative.

5.46

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Respinto

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «prevedendo, in relazione alla determinazione dei canoni, disposizioni analoghe a quelle previste per le locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

5.47

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di ridurre l'aliquota del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad alloggio o residenza per studenti, assicurando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori;»

5.48

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi."

5.49

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

d-bis) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;».

5.50

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione con le seguenti: mediante la distinta elencazione;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- *al numero 2), sostituire le parole da: comprendendo fino a: impiego del capitale con le seguenti: distintamente per redditi di capitale e redditi finanziari diversi, comprendendo per questi ultimi;*

- *al numero 5) dopo le parole: l'applicazione aggiungere le seguenti: nel caso delle gestioni collettive del risparmio.*

5.51

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con cui la stessa è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;»

5.52

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

"8-bis) la revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative;"

5.53

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 10) inserire il seguente:

«10-bis) parificazione dell'imposizione fiscale sui rendimenti maturati dalle casse di previdenza a quella sui rendimenti maturati dalle forme di previdenza complementare».

5.54

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «dei compensi in natura,» inserire le seguenti: «elevando il limite di detassazione e»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi;»

5.55

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente: 1.4-bis) il rientro dei redditi sottoposti al regime forfetario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria, anche attraverso CAF o intermediari abilitati.

5.56

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, graduale introduzione, a partire dai nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;«

5.57

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per i redditi d'impresa:

1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

2) la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

3) la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

4) la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;"

5.58

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per i redditi d'impresa: 1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale

neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale; 2) l'introduzione di agevolazioni in presenza di investimenti con particolare riferimento a quelli qualificati e di nuove assunzioni, al fine di prevedere una disciplina omogenea al sistema di imposizione dei redditi delle società di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);».

5.59

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 3), sopprimere le parole: nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Art. 6

6.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese:

- 1) gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati;
- 2) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative;
- 3) la formazione;
- 4) le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a-bis).

6.2

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o anche in nuove assunzioni» inserire le seguenti: «, in programmi di formazione per i dipendenti»

6.3

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "attività d'impresa" aggiungere, in fine, le seguenti: "eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costi-

tuenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,"

6.4

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole «lettera a)» con le seguenti «lettere a), a-bis) e a-ter)»

6.5

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro;»

6.6

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto,

tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro;»

6.7

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologica e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro;»

6.8

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di un regime fiscale agevolato per le società di capitali e le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa, individuando, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, specifici requisiti in termini di conseguimento di ricavi, spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente nonché per i compensi eventualmente erogati ai collaboratori e costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, nonché le cause di esclusione e le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività;»

6.9

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento,»

6.10

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «attraverso il potenziamento dell'ammortamento» con le seguenti: «anche attraverso il potenziamento delle agevolazioni connesse all'acquisto di beni strumentali innovativi e alla formazione e specializzazione interna alle imprese, preservando a tal fine lo strumento del credito d'imposta,»

6.11

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

1) revisione del regime delle perdite nel consolidato fiscale, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;

3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite

a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;

4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;».

6.12

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente: d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

6.13

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) introduzione di incentivi fiscali per la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio.

6.14

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) indipendentemente dalla natura giuridica rivestita, la previsione di un regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla forn-

tura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;"

6.15

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) previsione di un regime di premialità fiscale con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e climatica delle imprese relativamente all'innovazione di processi e prodotti e di migliorarne la competitività;<

6.16

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) introduzione di misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;<

6.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della

disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale:

a) l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore patrimoniale mediante un processo estimativo che:

1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

b) la determinazione della rendita per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale di cui alla lettera *a)*:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, la cancellazione dei coefficienti di rivalutazione diversi da quello all'inflazione, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU).

Art. 7

7.1

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia»

7.2

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: normativa dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: garantendo aliquote ridotte in particolare per il «bene casa», per il recupero dei fabbricati esistenti e per le opere e i servizi pubblici,

7.3

GARAVAGLIA, BORGHESI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di maggiore rilevanza sociale» inserire le seguenti: «e ambientale, in coerenza altresì con la disciplina europea in materia di aliquote ridotte applicate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, ivi inclusi il teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui alla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento» con le seguenti: «e sull'energia elettrica».

7.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di contenere l'erosione dell'imposta indotta dall'applicazione di aliquote ridotte.

7.5

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo;»

7.6

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) adeguare le strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;»

7.7

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere un'aliquota IVA agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d'acqua, agli interventi per

stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico;».

7.8

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) rimodulare l'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 e aumentare il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;»

7.9

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introdurre un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessa per chilometro ed eccedente una certa soglia, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni;»

7.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili;

7.11 (id. a 7.12)

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7.12 (id. a 7.11)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole "antiquariato o da collezione" aggiungere, in fine, le seguenti "nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"

7.13

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA ai beni offerti in libera vendita e prodotti nell'ambito di progetti volti al reinserimento lavorativo o all'inclusione sociale, organizzati e/ o gestiti da un ente del Terzo Settore, e riservati a persone in stato di detenzione, a persone con disabilità ovvero a persone in condizioni di fragilità o svantaggio temporanee o permanenti;

7.14

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere per i contribuenti in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente ai termini di versamento dell'Iva riferita agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta, l'applicabilità, ove ritenuta più favorevole, delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;"

7.15

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) prevedere la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici.»

7.16

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) prevedere un unico regime opzionale di determinazione forfettaria dell'imposta per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.»

7.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nel rispetto del benessere animale;"

7.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nei comuni montani;"

7.19

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, armonizzandola a quella prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevedendo la sanzione in misura fissa nell'ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all'imposta di operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché di riduzione della base imponibile, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l'imposta e fatti salvi i casi di frodi, nonché l'ampliamento dei termini per l'emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell'imposta non dovuta.»

7.20

BORGHESI, GARAVAGLIA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) razionalizzare la disciplina IVA sui servizi di teleriscaldamento.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "e sul teleriscaldamento"

7.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a) revisione della tassa di immatricolazione parametrandola al costo del veicolo e alle emissioni di CO₂;

b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo.

7.0.2

TURCO, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7-bis

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a. introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO₂;

b. revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

c. revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

d. revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo."

7.0.3

CANTÙ, BORGHESI, GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7 bis.

(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla

persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 8

8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 8. - (Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponibile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50% dei costi sanitari.

2. Il maggior gettito derivant dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati."

8.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 8-bis. - (Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per

la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di

riferimento;

2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla ridu-

zione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento."

8.0.2

TURCO, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

1) per i derivati cosiddetti «speculativi», quali, tra gli altri, contratti futures, covered warrants, warrants, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

2) per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti «forex», stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione progressiva determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione progressiva sul valore del contratto;

4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta commisurata al tempo dell'investimento;

5) per i derivati cosiddetti «speculativi» una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario."

Art. 9

9.1

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di essi, anche qualora gli stessi siano posti in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali, al fine di evitare doppie imposizioni sui medesimi fabbricati qualora questi siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e successiva alienazione;»

9.2

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), alinea, premettere le parole: «nella prospettiva del definitivo superamento.»

9.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) prevedere l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi forfetari di determinazione del reddito e a regimi cedolari, con l'esclusione dei soli redditi finanziari, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi garantiti dagli enti territoriali;

9.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

9.5

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) in funzione della semplificazione della determinazione del reddito di impresa per i soggetti di minori dimensioni, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio;».

9.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;

9.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.8

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima»

9.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Al comma 1, lettera g), inserire, in fine, il seguente periodo: «La revisione e la razionalizzazione degli incentivi per i soggetti non destinatari della citata direttiva non deve, in ogni caso, determinare incrementi nel livello di tassazione;»

9.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) promuovere la transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi UE e degli impegni sottoscritti nelle conferenze internazionali sul Clima in tema di superamento delle fonti fossili, attraverso:

1) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio immobiliare, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

2) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva rapida riduzione e azzeramento dei sussidi dannosi per l'ambiente, dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, evitando aggravii di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiata alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

3) un aumento del limite in vigore alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

4) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale, favorendo fiscalmente gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio, rispettando il principio della neutralità fiscale, in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.

9.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) elevare, sentita la Conferenza delle Regioni, il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico;"

9.12

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) semplificare e razionalizzare, anche mediante l'introduzione di un'imposta unica, ridotta e interamente sostitutiva, il regime fiscale previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'Aire che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni;

9.13

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in at-

tuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;

9.14

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) promuovere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica di famiglie e imprese nel processo di transizione energetica e climatica;"

9.15

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) revisionare il sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri generali di sistema, le accise e il canone RAI;»

9.16

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti:

"n-bis) rendere coerente la tassazione indiretta dei vettori energetici rispetto al percorso di integrazione dei sistemi energetici come definito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella prospettiva di una progressiva elettrificazione degli usi finali;

n-ter) definire le imposte in un'ottica di programmazione e previsione del gettito in ragione dei cambiamenti degli usi energetici finali dei consumatori;

n-*quater*) prevedere l'esenzione dalla tassazione per favorire la domanda selettiva di prodotti finali anche in relazione alle priorità di strategia industriale e climatica nazionale e europea;

9.17

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-*bis*) predisporre un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici, prevedendo:

1) l'introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) l'introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia.»

9.18

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-*bis*) istituire una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

1) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;

2) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

3) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.»

9.19

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente: «n-bis) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

- 1) alla cedibilità dei crediti;
- 2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;
- 3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;
- 4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;
- 5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;
- 6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.»

9.20

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) definire un quadro normativo programmatico che preveda la possibilità di istituire un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei casi di incremento medio dei risultati

conseguiti dall'impresa nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento, prevedendo altresì:

1) l'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

2) la destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.»

9.21

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: « n-bis) introdurre un limite per i pagamenti in contanti che non superi la soglia di euro 1.000"»

9.22

TURCO, CROATTI

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) revisionare gli incentivi fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative al fine di:

1) razionalizzare la normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli investitori in start-up e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

2) semplificare la normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli ex post e onerosi aggravati documentali per gli operatori;

3) introdurre misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il crowdfunding e il direct lending, e le forme di fi-

nanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;

4) potenziare e stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.»

Art. 10

10.1

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Respinto

Al comma 1, dopo la lett. a), inserire la seguente:

«a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di esse, anche al fine di favorire i soggetti professionali che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare;».

10.2

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi di cui alla lettera a), prevedere la soppressione dell'imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari ed estendere l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le quietanze relative agli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relativi ai redditi di lavoro subordinato anche alle note spese a piè di lista tanto riferite a rapporti di lavoro subordinato quanto a rapporti che danno origine a redditi assimilati al lavoro dipendente o a redditi di lavoro autonomo;"

10.3 (testo 2)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) nell'ambito della semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo di cui alla lettera c), procedere al graduale superamento dell'imposta di bollo per i libri sociali;"

b) sopprimere la lettera h).

10.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.

10.5

DAMIANI, LOTITO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) prevedere l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti immobiliari nell'ambito di operazioni di valorizzazione edilizia".

10.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

10.7

GARAVAGLIA, BORGHESI

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole "185 chilowatt" inserire "e della disciplina delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e 322, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2006, n. 286, e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni a decorrere dal 2034,".

Art. 12

12.1

BIANCOFIORE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi e per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)».

b) conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «e sui consumi» inserire le seguenti: «e per la cura e l'assistenza degli animali da affezione»

c) al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: «i) rimodulare, al fine di giungere ad una progressiva riduzione, le aliquote IVA sui medicinali veterinari e sulle prestazioni veterinarie di diagnosi, intervento medico, identificazione, controllo della riproduzione, cura e riabilitazione degli animali da affezione nonché le aliquote IVA sugli alimenti ad essi destinati e condizionati per la vendita al minuto (pet food)».

12.2

TURCO, CROATTI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere la parola: "teleriscaldamento" e le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";

d) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi;"

e) alla lettera f), sopprimere le parole da "in relazione" fino alla fine della lettera.

12.3

TURCO, CROATTI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";

d) sostituire la lettera d), con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi."

e) alla lettera f), sopprimere le parole da: "in relazione" fino alla fine della lettera.

12.4

SIRONI, TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «l'utilizzo di quelli» inserire le seguenti: «a minor emissioni nocive e»

12.5

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) rendere la fiscalità, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai prodotti energetici, uno strumento coerente ed efficace nel supportare famiglie e imprese nel percorso di decarbonizzazione, efficienza e indipendenza energetica;".

12.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1:

- sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) procedere alla soppressione delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), e alla previsione di agevolazioni per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF).

- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) ricomprendere anche i servizi aerotaxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene;"

12.7

TURCO, CROATTI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

12.0.1

GELMINI, Enrico BORGHI, FREGOLENT, VERSACE

Dichiarato inammissibile

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-*bis*

(I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI)

Articolo 12-*bis*

(*Tributi regionali*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative quali la compartecipazione al gettito dell'IRPEF;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate;

b) razionalizzare i tributi regionali, prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Articolo 12-*ter*

(Tributi locali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, idonei a facilitare e ad accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali e del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spet-

tanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevenendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. In attuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale ripartizione tra lo Stato e i comuni del gettito dell'imposta municipale propria (di seguito IMU) sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente riduzione del sistema dei trasferimenti erariali, la modifica degli altri tributi comunali e la ripartizione del fondo di solidarietà comunale.

12.0.2

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.
(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle re-

gioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.».

12.0.3

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 12 bis

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Co-

stituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

12.0.4

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Assorbito da 18.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis
(Tributi locali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, partecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere

mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato

a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, nonché eventuali ulteriori misure attuative dell'art. 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

12.0.5

TURCO, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la

finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 1 ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

12.0.6

TURCO, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per il piano case green)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici:

a) predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere: la classe energetica E entro l'anno 2030 per gli edifici privati ed entro l'anno 2027 per gli edifici pubblici; almeno la classe energetica D entro l'anno 2033 per gli edifici privati ed entro l'anno 2030 per gli edifici pubblici;

b) introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) istituzionalizzazione e stabilizzazione della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica.

Art. 13

13.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, le parole da: "del contemperamento" fino a "proventi di attività criminosa", sono sostituite dalle seguenti: "che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e contrasto alle dipendenze e la più ampia prevenzione dei fenomeni di illegalità, con particolare riguardo al gioco d'azzardo minorile ed al riciclaggio di proventi di attività criminose."

13.2

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «del contemperamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d'azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose.»

13.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: del contemperamento fino a: sui giochi con le seguenti: della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili.

13.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, le parole da: "del temperamento" fino a: "sui giochi" sono sostituite dalle seguenti: "della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute."

Comma 2 lettera a) le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" sono sostituite dalle seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".

13.5

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile, quali:

1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell'evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;

2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall'azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell'agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;

3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l'acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini.

4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;

5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;

6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;

7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;

8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;

9) introduzione dell'obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;

10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;

11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d'ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;

13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell'offerta;«

13.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, lettera a) le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" sono sostituite dalle seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".

13.7

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lett. a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché introduzione di un controllo preventivo del Ministero della Salute su ogni tipologia di gioco con vincita in denaro al fine di valutarne la pericolosità e proporre i limiti di installazione dei vari giochi."

13.8

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).

13.9

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: "quali scuole e altri luoghi abitualmente frequentati dai soggetti più vulnerabili."

13.11

BIANCOFIORE

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e frequentati da soggetti più vulnerabili;».

13.12 (id. a 13.13)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;»

13.13 (id. a 13.12)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;"

13.14

BIANCOFIORE, SALVITTI

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «relativa sicurezza e controllo», aggiungere le seguenti parole: «nonché con previsione della competenza esclu-

siva, anche rispetto alle singole Regioni, della Conferenza Stato-Regioni nella definizione delle regole relative alla collocazione territoriale dei luoghi di offerta del gioco.».

13.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "nell'offerta di gioco" aggiungere le seguenti: "e dare piena attuazione alle indicazioni contenute nelle relazioni presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolte nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio".

13.16

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco" inserire le seguenti: "e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio,«

13.17

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: «riconoscimento del ruolo giuridico di tutti i soggetti della filiera del gioco pubblico, individuazione dei requisiti morali e professionali per il relativo riconoscimento nonchè»

13.18

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonchè previsione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;"

13.19 (id. a 13.20, 13.21)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lett. e), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza."

13.20 (id. a 13.19, 13.21)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari, volta a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.»

13.21 (id. a 13.19, 13.20)

BIANCOFIORE, SALVITTI

Respinto

Al comma 2, lett. e), dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo:
«Previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.».

13.22

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lett. e) inserire la seguente: «e-bis) l'attività di raccolta del gioco, qualora attribuita a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie per tutti i giochi con vincita in denaro.»

13.23

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: "e i loro punti di offerta del gioco" con le seguenti: "e i soggetti delle rispettive filiere, stabilendo misure contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".

13.24

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: "(payout)" inserire le seguenti: "possibilità di optare per una tassazione basata sul margine netto per i giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in presenza di piani di prevenzione contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".

13.25

TURCO, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lett. h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "destinazione delle entrate erariali derivanti dal gioco con vincita in denaro direttamente alle Regioni e ai Comuni in funzione della provenienza del profitto da destinare al finanziamento di progetti di prevenzione e assistenza contro il gioco d'azzardo."

13.26

BIANCOFIORE, SALVITTI, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lett. h, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «A far data dal 1° gennaio 2024 l'Imposta sugli Intrattenimenti di cui al Dpr 640/72 è soppressa.».

13.27

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

"i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla

frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonomi, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;«

13.28 (id. a 13.29)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Respinto

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza» con le seguenti: «d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza».

13.29 (id. a 13.28)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Respinto

Al comma 2, lettera o), le parole "di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza": sono sostituite dalle seguenti: « d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza».

Art. 14

14.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18.

14.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere gli articoli da 14 a 18

14.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.

14.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere l'articolo 14

14.5

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

14.6

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « in un quadro di reciproca» aggiungere le seguenti: « , effettiva» e sopprimere le parole da: « e di un» fino alla fine.

14.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità,";

- alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;"

14.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità,,.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;

14.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1:

- alla lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità;
- alla lettera c), sostituire le parole: "minore gravità" con le seguenti: "minima entità";
- alla lettera i), sostituire le parole: "nei mesi di agosto e dicembre" con le seguenti: "nel mese di agosto";
- sopprimere la lettera l).

14.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), sostituire le parole: minore gravità con le seguenti: minima entità;

*alla lettera i), sostituire le parole: nei mesi di agosto e dicembre con le seguenti: nel mese di agosto;
sopprimere la lettera l).*

14.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, la lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità".

14.12 (testo 2) [id. a 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.13 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.14 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

TURCO, CROATTI

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.15 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.16 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.17 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2)]

LOTITO, DAMIANI

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.18 (id. a 14.12)

TAJANI, LOSACCO

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e di un graduale superamento con la seguente: anche.

14.19

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

14.20

TAJANI, LOSACCO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

14.21

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:" nel mese di agosto" con le seguenti:" nei mesi di agosto e di dicembre"

14.22

BIANCOFIORE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;».

b) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;».

c) conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

14.23

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: " , prevedendo, in particolare, per i soggetti con partita iva e parti correlate il termine dei versamenti dei redditi al 20 luglio, con maggiorazione 0,40% al 20 agosto"

14.24

PUCCIARELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) semplificare gli adempimenti di versamento per le microimprese, prevedendo la facoltà di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale.

14.25 (testo 2)

LOTITO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale."

14.26

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: minore gravità con le seguenti: minima entità;

14.27

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:" purché non riguardanti versamenti omessi o ritardati"

14.28

NICITA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bollino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istrutto-

ria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti;

14.29

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "con congruo anticipo" con le seguenti:

"con un anticipo non inferiore a 60 giorni"

14.30 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-bis) l'ampliamento delle forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID), ovvero altro strumento di pagamento elettronico;"

14.31

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Accolto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;"

14.32

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: e-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei

redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

14.33

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) incentivare con sistemi premiali i contribuenti che presentino dichiarazioni integrative atte a recepire indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria;».

Conseguentemente, all'articolo 18, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) escludere l'applicazione delle sanzioni per violazioni dei contribuenti derivanti da dichiarazioni integrative presentate sulla base di indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria».

14.34

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo la parola "deleghe" aggiungere le seguenti:

"anche esclusive"

14.35

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzio-

ne e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;«

14.36 (testo 2)

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

" , prevedendo che gli adempimenti possano essere ottemperati anche direttamente via web".

14.37 (testo 2)

LOTITO

Accolto

Al comma 1, dopo lettera g), aggiungere, la seguente:

"g-bis) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;"

14.38 (testo 2)

MENNUNI, ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Accolto

Al comma 1 dopo la lettera g, aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, lo svecchiamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;"

14.39 (testo 2)

TAJANI, LOSACCO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) potenziare il livello di formazione professionale del personale dell'Amministrazione finanziaria nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali applicate alle attività economiche e alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;"

14.40

NICITA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.

14.41 (id. a 14.42)

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i)

14.42 (id. a 14.41)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

14.43

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: « prevedere » fino a: « dell'invio » con le seguenti: « razionalizzare

14.44

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera i), sostituire le parole: "nei mesi di agosto e dicembre" con le seguenti: "nel mese di agosto";*

b) *sopprimere la lettera l).*

14.45

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: nei mesi di agosto e dicembre con le seguenti: nel mese di agosto;

14.46

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l)

14.47

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso l'introduzione di un tasso di interesse in misura unica.»

14.48

TAJANI, LOSACCO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: « m-bis) prevedere che il termine di versamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali coincida con quello della dichiarazione dei redditi"

14.49 (testo 2)

TURCO, CROATTI, BOCCIA, TAJANI, LOSACCO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente: «m-bis) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

14.50

DAMIANI

Ritirato

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"includendo anche il settore delle fiere internazionali".*

14.51

ORSOMARSO, COSENZA, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI,
PATTON, SALVITTI

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;».

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, la lettera g) è abrogata.

14.52

DAMIANI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) definire le procedure amministrative e l'imposta di consumo per l'immissione temporanea sul mercato dei campioni dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentati nell'ambito di fiere internazionali."

14.0.1

TURCO, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)

1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia

digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2) gestione di una piattaforma telematica;

3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;

4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;

2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;

3) le finalità del trattamento;

4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;

5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.»

14.0.2 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Assorbito da 18.0.1 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14 bis.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, partecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, valutando altresì l'opportunità di rivedere gli attuali schemi perequativi, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a. per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b. per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostitu-

zione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 15

15.1 (id. a 15.2, 15.3, 15.4, 15.5)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Procedimenti accertativi, di adesione e compliance».

15.2 (id. a 15.1, 15.3, 15.4, 15.5)

TURCO, CROATTI

Accolto

Sostituire la rubrica con la seguente: (Procedimenti accertativi, di adesione e compliance).

15.3 (id. a 15.1, 15.2, 15.4, 15.5)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Accolto

Sostituire la rubrica con la seguente: "Procedimenti accertativi, di adesione e compliance".

15.4 (id. a 15.1, 15.2, 15.3, 15.5)

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Procedimenti accertativi, di adesione e compliance ».

15.5 (id. a 15.1, 15.2, 15.3, 15.4)

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Accolto

Sostituire la rubrica con la seguente: "(Procedimenti accertativi, di adesione e compliance)"

15.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere l'articolo 15

15.7

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «circoscrivere a specifiche fattispecie, da individuarsi per ragioni oggettive, la possibilità di impiego di meccanismi presuntivi finalizzati alla ricostruzione dell'imponibile e».

15.8

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole:

"fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato"

15.9

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola "congruo" con le seguenti:

"non inferiore a 60 giorni"

15.10

GARAVAGLIA, BORGHESI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) previsione della sospensione dei termini di impugnazione e di esecutività dell'atto impositivo in presenza di istanza di sgravio, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla risposta dell'ente impositore;

15.11

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"2-bis) previsione che le istanze del contribuente siano esaminate da soggetti terzi rispetto a quelli che hanno effettuato la contestazione;".

15.12

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole "a carico dell'ente impositore" aggiungere le seguenti:

", a pena di nullità"

15.13

BORGHESI, GARAVAGLIA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole "di formulare espressa", inserire le seguenti ", specifica e articolata".

15.14 (testo 2)

TUBETTI, CASTELLI, ORSOMARSO, MAFFONI, MELCHIORRE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) rivedere, nel rispetto della normativa unionale e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione Europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2006/112/CE, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione Europea, nonché del regime dei dazi.»

15.15

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole "intelligenza artificiale" aggiungere le seguenti:

" , superando l'accertamento presuntivo"

15.16

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, in particolare garantendo che le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dei prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché delle imprese individuali e delle società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, siano tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;».

15.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f):

- sopprimere i numeri 1.2) e 1.8);

- al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: " , fino alla possibilità di integrale esclusione" fino alle parole: "anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili";

- sopprimere i numeri 1.9.2); 1.9.3); 2);
- b) alla lettera g), sopprimere il numero 2).

15.18

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.2).

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera:

- *sopprimere il numero 1.8);*
- *al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: , fino alla possibilità di integrale esclusione fino alla fine del numero;*
- *sopprimere il numero 1.9.2);*
- *sopprimere il numero 1.9.3);*
- *sopprimere il numero 2);*
- alla lettera g), sopprimere il numero 2).*

15.19

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.2).

15.20 (testo 3) [id. a 15.21 (testo 3), 15.22 (testo 3)]

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto n. 1.3) con il seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria".

15.21 (testo 3) [id. a 15.20 (testo 3), 15.22 (testo 3)]

LOTITO, DAMIANI

Accolto

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria".

15.22 (testo 3) [id. a 15.20 (testo 3), 15.21 (testo 3)]

BORGHESI, GARAVAGLIA

Accolto

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria".

15.23

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Assorbito da 15.20 (testo 3)

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) numero 1), punto 1.3), dopo le parole: «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti: «e della Guardia di finanza»;

b) numero 2), punto 2.4), dopo le parole: «accertamento» aggiungere le seguenti: «anche scaturito da controlli,»;

15.24

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.5), dopo le parole "contraddittorio preventivo" aggiungere le seguenti:

"ed endoprocedimentale".

15.25

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 1, al capoverso numero 1.6), aggiungere, infine, le seguenti parole: "ammettendo in questi casi la compensazione orizzontale dei crediti fiscali;"

15.26 (testo 2) [id. a 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2), 15.29 (testo 2)]

MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

"1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

"1.9.2-bis) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

15.27 (testo 2) [id. a 15.26 (testo 2), 15.28 (testo 2), 15.29 (testo 2)]

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

"1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

"1.9.2-bis) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

15.28 (testo 2) [id. a 15.26 (testo 2), 15.27 (testo 2), 15.29 (testo 2)]

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

"1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

"1.9.2-bis) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

15.29 (testo 2) [id. a 15.26 (testo 2), 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2)]

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

"1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da pro-

fessionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

"1.9.2-*bis*) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

15.30

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Precluso

Al comma 1, lettera f), al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: , fino alla possibilità di integrale esclusione fino alla fine del numero;

15.31

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.9.2);

15.32 (id. a 15.33, 15.34)

LOTITO, DAMIANI

Accolto

Al comma 1, lettera f), punto 1, sostituire il n. 1.9.2) con il seguente:

"1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".

15.33 (id. a 15.32, 15.34)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, lettera f), punto 1, sostituire il n. 1.9.2) con il seguente

"1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".

15.34 (id. a 15.32, 15.33)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera f), il punto 1, sub n. 1.9.2) è sostituito dal seguente

"1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che

hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".

15.35

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Assorbito da 15.34

Al comma 1, lettera f), numero 1.9.2) sostituire le parole «, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele» con le seguenti «, anche specifiche per i reati commessi all'estero» e sopprimere le parole «aderenti al regime di adempimento collaborativo».

15.36

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.9.3);

15.37 (id. a 15.38, 15.39)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

15.38 (id. a 15.37, 15.39)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

15.39 (id. a 15.37, 15.38)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere il numero 2).

15.40 (testo 2) [id. a 15.41 (testo 2), 15.42 (testo 2)]

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera f), al punto 2.1), dopo le parole: "anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione", aggiungere le seguenti: "ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;".

15.41 (testo 2) [id. a 15.40 (testo 2), 15.42 (testo 2)]

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera f), al punto 2.1), dopo le parole: "anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione", aggiungere le seguenti: "ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;".

15.42 (testo 2) [id. a 15.40 (testo 2), 15.41 (testo 2)]

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 2, al capoverso numero 2.1), dopo le parole: "anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione", aggiungere le seguenti: "ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;".

15.43

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 2.1), aggiungere, in fine, le parole: ; ai fini dell'adesione alla definizione biennale il contribuente è sottoposto alle verifiche fiscali e all'attività di accesso e ispezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza volte ad omologare le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione.

15.44

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), n. 2.4), sostituire la parola "documentato" con la seguente:

"dichiarato"

15.45

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera f), n. 2.4), sostituire le parole "a prestabilite soglie ritenute significative" con le seguenti

"in misura significativa rispetto al dichiarato"

15.46 (id. a 15.47, 15.48, 15.49, 15.50)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo il punto 2.4), inserire il seguente: «2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quel-

le in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4);».

15.47 (id. a 15.46, 15.48, 15.49, 15.50)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo il punto 2.4), inserire il seguente:

"2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4);"

15.48 (id. a 15.46, 15.47, 15.49, 15.50)

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso numero 2.4), inserire il seguente:

"2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4);"

15.49 (id. a 15.46, 15.47, 15.48, 15.50)

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

«2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4)»

15.50 (id. a 15.46, 15.47, 15.48, 15.49)

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Ritirato

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso numero 2.4), inserire il seguente:

«2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4)»;

15.51

SALVITTI, BIANCOFIORE

Accolto

Nel comma 1, lettera f), dopo il n. 2), è inserito il seguente:

«3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente n. 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali.».

15.52

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) prevedere che nelle transazioni fiscali di durata superiore a 15 anni, che non hanno comportato una riduzione, al netto di sanzioni e interessi, del debito tributario originario, il contribuente in regola con i pagamenti della

rateizzazione e gli adempimenti fiscali correnti, ottenga al compimento del 15° anno una riduzione del debito tributario di cui sopra;"

15.53

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

"01) la previsione che l'Amministrazione finanziaria prima di emettere l'avviso di accertamento deve valutare la portata degli elementi probatori raccolti per verificare che sussistano ragioni oggettive a fondamento della pretesa impositiva, anche secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;"

15.54 (testo 2)

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera g), n. 1), dopo le parole "e delle scritture contabili" aggiungere le seguenti

"e dei supporti documentali"

15.55 (id. a 15.56, 15.57)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lett. g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: "1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;"

15.56 (id. a 15.55, 15.57)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Accolto

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: "1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;"

15.57 (id. a 15.55, 15.56)

LOTITO, DAMIANI

Accolto

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

"1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;"

15.58

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere il numero 2).

15.59

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera g), n. 3), dopo la parola "reddito" aggiungere la seguente:

"netto"

Art. 16

16.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere l'articolo 16

16.2

TURCO, CROATTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera *b)*, garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguen-

te trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

d) stimolare e incentivare la relazione tra Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale.»

16.3 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 aggiungere il seguente: "8.1) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;"

16.4

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo» con le seguenti «dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli agenti della riscossione degli enti territoriali».

16.5 (testo 2)

LOTITO

Assorbito da 14.30 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), al n.1) premettere il seguente:

"01) l'ampliamento delle forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID);"

16.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a):

- sopprimere i numeri 1) e 5);
- al numero 9), le parole: "verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione".

16.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1) e 5).

16.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- *sopprimere il numero 5);*
- *al numero 9), sostituire le parole da: verificare la conformità fino a: numero 1) con le seguenti: valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione.*

16.9

TAJANI, LOSACCO

Decaduto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: « 1-bis) incentivare la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e gli enti territoriali nelle attività di riscossione dei tributi e di contrasto all'evasione fiscale.»

16.10

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: con possibilità di scarico fino alla fine del numero con le seguenti: solo a condizione che siano state esperite azioni di riscossione che si siano rivelate infruttuose;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- *sopprimere il numero 9.1);*
- *sopprimere il numero 9.2).*

16.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "e con possibilità di scarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili" con le seguenti: "e, con possibilità di scarico anticipato laddove sia accertata la concreta inesigibilità del credito in merito all'assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;"

16.12

PUCCIARELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7), inserire il seguente:

"7-bis) in coerenza con il criterio specifico di cui alla lettera c), una disciplina transitoria che preveda l'allungamento dei piani di rateizzazione di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197."

16.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 9 con il seguente:

"9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di valutare l'efficacia e verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità, esigibilità ed efficacia".

16.14 (testo 2) [id. a 16.15 (testo 2)]

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo la parola: "patrimoniali", aggiungere le seguenti: ", ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso"

16.15 (testo 2) [id. a 16.14 (testo 2)]

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo la parola: "patrimoniali", aggiungere le seguenti: ", ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso"

16.16

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

16.17 (testo 2) [id. a 16.18 (testo 2)]

TURCO, CROATTI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria;»

16.18 (testo 2) [id. a 16.17 (testo 2)]

TURCO, CROATTI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria;»

16.19 (id. a 16.20)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.20 (id. a 16.19)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate, riservando le misure di maggior favore ai contribuenti in oggettiva difficoltà economica."

16.22

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà;

16.23

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, prevedendo un numero massimo di rate a 120 e la possibilità di accedere alla rateazione anche in presenza di esigenze di liquidità autocertificate dai contribuenti».

16.24

CROATTI, TURCO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16.25

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

16.26 (testo 2) [id. a 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

ROMEO, BORGHESI, GARAVAGLIA

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

16.27 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

LOTITO

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

16.28 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

LISEI, ORSOMARSO, MELCHIORRE, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

16.29 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

16.30 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2)]

RONZULLI, LOTITO

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

16.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

16.32

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

16.33

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire:

1) la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

2) l'interoperabilità e la condivisione dei dati tra i due enti, al fine di escludere che alle istanze dei contribuenti possa essere opposta la diversa natura delle attività svolta dagli stessi».

16.34

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire la continuità del servizio della riscossione anche attraverso l'eventuale trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità, salvaguardando la posizione economica, giuridica, contrattuale, e previdenziale delle medesime.».

16.35

TUBETTI, CASTELLI, MELCHIORRE, ORSOMARSO, MAFFONI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, specificando nei decreti legislativi delegati che nel trasferimento delle risorse umane venga salvaguardata la posizione economica complessiva, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime, con particolare riferimento al mantenimento dell'iscrizione al fondo speciale di previdenza obbligatorio del settore, così come attualmente normato».

16.36 (id. a 16.37)

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «con la salvaguardia, della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.»

16.37 (id. a 16.36)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Ritirato

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «, con la salvaguardia della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.».

16.38 (vedi 17.21)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) garantire, con riferimento alla banca dati delle sentenze delle Commissioni tributarie, da implementarsi in esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, garantire che le informazioni non restino ad uso esclusivo dell'Amministrazione finanziaria, consentendone a chiunque il libero e pieno accesso, così da assicurare la parità di condizioni fra le parti in causa del processo tributario;"

16.39

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi, ampliando altresì il ricorso all'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso l'innalzamento ad almeno 5 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ogni anno;"

16.40

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi, ampliando altresì il ricorso all'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 attraverso l'innalzamento ad almeno 5 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ogni anno;"

16.41

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, stabilendo termini perentori per l'erogazione degli stessi, anche differenziati per entità e comunque non superiori a 30, 60 e 90 giorni».

16.42 (id. a 16.43)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) *rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;*"

16.43 (id. a 16.42)

LOTITO, DAMIANI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;".

16.44

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera g), dopo le parole "ai rimborsi" aggiungere, in fine, le seguenti: ", prevedendone l'esecuzione entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza dei termini accertativi;".

16.45

GARAVAGLIA, BORGHESI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis. Prevedere una specifica disciplina dell'espropriazione dei beni mobili registrati da parte dell'ente della riscossione secondo modalità che salvaguardino i casi di beni strumentali all'attività di impresa, stabilendo soglie al di sotto delle quali è inibita l'azione di espropriazione dei beni mobili registrati, nonché una disciplina in materia di ipoteca iscritta sugli stessi beni."

16.46 (id. a 16.47, 16.48)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione;».

16.47 (id. a 16.46, 16.48)

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione."

16.48 (id. a 16.46, 16.47)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione;"»

16.49

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente: «h-bis) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e riscossione dei tributi.»

16.50

TURCO, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente: «h-bis) razionalizzare e uniformare i tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ivi inclusi gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 427, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, determinando il tasso di interesse in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento ovvero in misura corrispondente al tasso legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile ove inferiore al limite del 3 per cento.»

16.51

SIGISMONDI, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, ORSOMARSO, TUBETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 242, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 quater, del Decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti.».».

16.52 (testo 3)

DAMIANI

Ritirato

«b-bis) al fine di promuovere l'impiego di biocarburanti nei trasporti e di favorire il conseguimento dell'obbligo di immissione in consumo di quote minime annuali incrementali stabilito dalle relative disposizioni, ricomprendere i biocarburanti definiti dall'articolo 2 del DM 16 marzo 2023 nel trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del Testo unico approvato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico, sotto l'osservanza delle norme prescritte.»

16.0.1

TURCO, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il contrasto dell'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti in ambito OCSE, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale consolidando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica sul territorio di cui all'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

b) sulla base della definizione di cui alla lettera *a)*, introdurre nuove forme di imposizione in grado di intercettare l'effettivo valore economico degli innovativi modelli di *business*, caratterizzati dalla dematerializzazione delle attività, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva sul territorio dello Stato da parte di grandi gruppi multinazionali, anche in recepimento dei principi e dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

c) in considerazione dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva.»

Art. 17

17.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere l'articolo 17

17.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

17.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

17.4

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

17.5

BIANCOFIORE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) il completamento, entro il 2024, della migrazione sull'applicativo SIGIT WEB

o su altro e più veloce ed efficiente applicativo, di tutte le operazioni per la gestione del contenzioso da parte delle segreterie delle corti di giustizia tributaria;»

17.6 (id. a 17.7)

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, si svolgono in presenza presso la sede della corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;».

17.7 (id. a 17.6)

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono in presenza presso la sede della corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;».

17.8

BIANCOFIORE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) l'introduzione di un sistema automatizzato per l'invio dei link di collegamento alla discussione da remoto alle parti che ne abbiano fatto istanza;».

17.9

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) rivedere le norme sulle spese di giudizio, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo che:

1) gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;

2) in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;

3) il concetto di «lite temeraria» sia introdotto anche a carico dell'ente riscossore, anche con riferimento all'emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessate al contribuente;

4) sia esclusa l'automatica l'applicazione dell'istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro nelle quali il contribuente risulti soccombente;"

17.10 (id. a 17.11)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) "Rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo"

17.11 (id. a 17.10)

LOTITO, DAMIANI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo"

17.12

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione di merito» con le seguenti «entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo».

17.13

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) nelle controversie che ammettono alla procedura di reclamo e mediazione, prevedere che le apposite strutture di cui all'articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 realizzino la concreta scissione degli organi giudicanti;"

17.14

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera e-bis):

"e-bis) prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

17.15

TAJANI, LOSACCO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

17.16

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) disciplinare i requisiti, le condizioni e le incompatibilità atti a garantire l'autonomia l'indipendenza e la professionalità dei magistrati tributari;».

17.17

BIANCOFIORE

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:* «i) prevedere che il pagamento del contributo unificato tributario venga effettuato sulla somma del valore dei singoli atti impugnati;».

b) *conseguentemente, inserire la seguente:* «l) prevedere che, nel caso in cui il ricorrente sia presente in giudizio senza assistenza tecnica, il valore

della causa ai sensi dell'art. 14 comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, venga desunto dalla segreteria dal valore dell'atto impugnato o menzionato nel ricorso».

17.18

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"*h-bis*) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri."

17.19

LOTITO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

"*h-bis*) prevedere un obbligo di motivazione rafforzata in capo alle Corti di Giustizia tributaria che intendano discostarsi, nella propria decisioni, dalle conclusioni raggiunte nel processo penale con sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione quando nel processo tributario si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale."

17.20 (testo 2)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente: «g) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia

e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria.».

17.21 (già 16.38)

GARAVAGLIA

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) Al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche dati della giurisprudenza delle Corti di giustizia tributaria, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;"

17.0.1

GASPARRI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.340, al comma 2-*quinquies* sono aggiunte infine le seguenti parole: "; possono presentare atti societari non notarili su " incarico " dei legali rappresentanti. L' incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."»

Art. 18

18.1 (id. a 18.2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.2 (id. a 18.1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere l'articolo 18

18.3 (testo 3)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente: "valutare la possibilità di non applicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti certificati maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta"

18.3 (testo 2)

GARAVAGLIA, BORGHESI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente: "valutare la possibilità di non applicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta"

18.4 (testo 3) [id. a 18.5 (testo 3), 18.6 (testo 3), 18.20 (testo 3)]

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Accolto

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.5 (testo 3) [id. a 18.4 (testo 3), 18.6 (testo 3), 18.20 (testo 3)]

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.6 (testo 3) [id. a 18.4 (testo 3), 18.5 (testo 3), 18.20 (testo 3)]

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.7 (id. a 18.8, 18.9, 18.10)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Ritirato

Al comma 1, lett. a, nel numero 3):

a) sostituire le parole: «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» con le parole «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate".

18.8 (id. a 18.7, 18.9, 18.10)

BORGHESI, GARAVAGLIA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nel numero 3):

a) sostituire le parole: «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» con le parole «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate".

18.9 (id. a 18.7, 18.8, 18.10)

LOTITO, DAMIANI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nel numero 3):

a) sostituire le parole: «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» con le parole «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate".

18.10 (id. a 18.7, 18.8, 18.9)

SALVITTI, BIANCOFIORE

Ritirato

All'articolo 18, comma 1, lett. a, nel numero 3):

a) *sostituire le parole:* «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» *con le parole* «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate.»;

18.11 (testo 2) [id. a 18.12 (testo 2)]

LOTITO

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

"3-bis) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;"

18.12 (testo 2) [id. a 18.11 (testo 2)]

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

"3-bis) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;"

18.13 (id. a 18.14)

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario introducendo maggiore proporzione tra l'ammontare della sanzione e la gravità della violazione commessa e rideterminando, armonizzandole, le sanzioni applicabili a tutte le violazioni di carattere formale;».

18.14 (id. a 18.13)

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario introducendo maggiore proporzione tra l'ammontare della sanzione e la gravità della violazione commessa e rideterminando, armonizzandole, le sanzioni applicabili a tutte le violazioni di carattere formale;».

18.15 (id. a 18.16, 18.17)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

18.16 (id. a 18.15, 18.17)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.17 (id. a 18.15, 18.16)

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso" aggiungere le seguenti: "previa verifica della complessiva capacità patrimoniale del contribuente e dell'inesistenza di crediti di qualunque genere anche presso terzi."

18.19

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo comunque la punibilità nei casi in cui l'interessato, per altre ragioni, compia azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo quali l'erogazione dividendi, l'incremento di compensi agli amministratori, gli atti di liberalità, il pagamento di spese personali di soci e amministratori di ingente entità e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica che richiedono un determinato livello di solidità patrimoniale.

18.20 (testo 3) [id. a 18.4 (testo 3), 18.5 (testo 3), 18.6 (testo 3)]

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.21 (testo 2)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Accolto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: "4-bis) escludere, in virtù dei principi di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi a indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta;".

18.22

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Respinto

Al comma 1, lettera c), punto 1), aggiungere infine le seguenti parole: «, prevedendo altresì il divieto di elevazione plurima delle sanzioni, al fine di evitare che le stesse assumano valori multipli del tributo;».

18.23

TURCO, CROATTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

18.24

MELCHIORRE, ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, TUBETTI

Ritirato

Al comma 1, alla lettera c) dopo il numero 4, inserire il seguente: «4-bis) rivedere la disciplina dell'imposta di soggiorno, al fine di ridurre le sanzioni in capo al soggetto responsabile del pagamento dei canoni o dei corrispettivi,

con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, anche nell'ambito della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti indicati dalla normativa e dei regolamenti comunali.».

18.25

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Ritirato

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto il Governo osserva anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che l'applicazione delle sanzioni sia collegata alle violazioni dell'adempimento dichiarativo, piuttosto che alle violazioni degli adempimenti ad esso strumentali;

b) rivedere la disciplina sanzionatoria applicabile nel caso di cui alla lettera g-ter) dell'articolo 7, prevedendo in capo al cessionario o al committente la sanzione in misura fissa.".

18.0.1 (testo 2)

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO, MISIANI

Accolto

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

TITOLO III-bis

Fiscalità degli enti locali

Art. 18-bis

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per

la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, partecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevenendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

1-bis. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

18.0.2

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO, MISIANI

Assorbito da 18.0.1 (testo 2)

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

TITOLO III-bis

Fiscalità degli enti locali

Art. 18-bis

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, partecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevenendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

1-bis. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) per le province e le città metropolitane una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale in misura percentuale non inferiore al 10%;

d) inoltre, per le province e le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale.

18.0.3 (testo 2)

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO, MISIANI

Respinto

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

TITOLO III-bis

Tributi regionali

Art. 18-bis

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annual-

mente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

Art. 19

19.1 (id. a 19.2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.2 (id. a 19.1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Respinto

Sopprimere l'articolo 19

19.3

GARAVAGLIA, BORGHESI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «Anche con riferimento alla conversione in euro di tutte le cifre in lire con arrotondamento».

19.4

BORGHESI, GARAVAGLIA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea, evitando richiami normativi non indispensabili e assicurando che ciascuna disposizione normativa sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;».

19.5

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola «codificata» con le seguenti: «al fine di assicurare che il codice rappresenti l'unica fonte legislativa in materia tributaria; il Governo, secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 6 della presente legge, provvede periodicamente a integrare nel Codice eventuali disposizioni tributarie che, all'esito del monitoraggio, risultino contenute in altre fonti di legge».

19.6

TURCO, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri

dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 3-*bis* ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti le parole: «nonché disposizioni in materia di tutela dei dati personali»

Art. 20

020.1

TURCO, CROATTI

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 020

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

020.2

TURCO, CROATTI

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 020

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento.;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

20.1 (id. a 20.2, 20.3)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o i risparmi di spesa.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura.

20.2 (id. a 20.1, 20.3)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, TAJANI, FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: "o i risparmi di spesa."

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura."

20.3 (id. a 20.1, 20.2)

TAJANI, LOSACCO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura.

20.0.1 (testo 2)

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Respinto

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente articolo 20 bis

Art. 20

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, considera la perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle

Province autonome, al fine di valutare gli eventuali conseguenti interventi da adottare nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale nonché tenuto conto dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

20.0.2 (testo 3) [id. a 20.0.3 (testo 3), 20.0.4 (testo 3)]

TESTOR, DREOSTO, SPELGATTI, GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

20.0.3 (testo 3) [id. a 20.0.2 (testo 3), 20.0.4 (testo 3)]

ORSOMARSO, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE, TUBETTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

20.0.4 (testo 3) [id. a 20.0.2 (testo 3), 20.0.3 (testo 3)]

GARAVAGLIA, BORGHESI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

1.2.4. Testo approvato 797 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 797

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 agosto 2023, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo per la riforma fiscale

Delega al Governo per la riforma fiscale

TITOLO I

I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Capo I

PRINCIPI GENERALI E TERMINI

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, il Governo predisporre e trasmette una relazione alla medesima Conferenza.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Principi generali del diritto tributario nazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:

1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;

2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;

c) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:

1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;

2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

- 3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;
- e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
- 1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso;
 - 2) nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;
 - 3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
- f) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112;
- g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:
- 1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
 - 2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;
 - 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;
 - 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
 - 5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009;
 - 6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - 7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

Art. 3.

(Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi generali:

- a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
- b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (*Base erosion and profit shifting*) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea;
- c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile;
- d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso;
- e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
 - 1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
 - 2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;
- f) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e).

Capo II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

- a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
- b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;

c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:

- 1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
 - 2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;
 - 3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
 - 4) subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;
- d) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
- f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;
- g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
- h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;
- i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

TITOLO II

I TRIBUTI

Capo I

LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

a) per gli aspetti generali:

1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

- 1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
- 1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;
- 1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- 1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
- 2) il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare:
 - 2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
 - 2.2) la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
 - 2.3) la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
 - 2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
 - 2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttività;
- 3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;
- 4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;
- b) per i redditi agrari:
 - 1) l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;
 - 2) la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;
 - 3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità

- e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;
- 4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole;
- c) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione;
- d) per i redditi di natura finanziaria:
- 1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprendività della categoria;
- 2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;
- 3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
- 4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;
- 5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;
- 6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
- 7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;
- 8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali;
- 9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;
- 10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;
- f) per i redditi di lavoro autonomo:
- 1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori

individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;

2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:

2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;

2.2) l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (*leasing*) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;

2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;

2.4) la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti;

g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

h) per i redditi diversi:

1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante;

2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;

3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti:

a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi

d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;

d) revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali;

e) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;

3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;

4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

f) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle *holding*, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;

g) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):

a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;

- b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;
- c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
- d) rivedere la disciplina della detrazione per:
 - 1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio *pro rata* di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
 - 2) armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;
 - 3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta;
- e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
- f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;
- g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):

- a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;
- b) provvedere affinché l'intervento di cui alla lettera a) garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;
- c) garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), per tutte le regioni, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell'imposta.

2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione del comma 1 non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Art. 9.

(Ulteriori principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al

decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

l) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:

1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;

1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente;

2) estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;

3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;

4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:

4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria;

4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziari sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziari, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;

5) prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

b) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo:

1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;

d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di cui alla lettera c):

1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi;

e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;

g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

h) rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea;

i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;

l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati;

n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.

Capo II

GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA:

a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di

- fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
- b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;
 - c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
 - d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;
 - e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
 - f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
 - g) rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;
 - h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale:

- a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;
- b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
- c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
- d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

- a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto

dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;

b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;

c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;

d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;

f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.

Capo III

I TRIBUTI REGIONALI E LOCALI

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, è stabilita, a livello nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

- 1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;
- 2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province:

- a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
- b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
- e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;
- f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:
 - 1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;
 - 2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;
 - 3) revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;
- g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di

entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Capo IV

I GIOCHI

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici)

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:

1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;

2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;

3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;

5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;

7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;

b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del

- conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;
- c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;
- d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e *trust* che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i *partner* contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per « *partner* contrattuali » tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto « trasporto valori »);
- e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;
- f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
- g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (*payout*); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;
- i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli

abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;

l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;

m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;

n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;

o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;

p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;

q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

TITOLO III

I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

Capo I

I PROCEDIMENTI

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi

degli enti territoriali:

- a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
- b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;
- c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;
- d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;
- f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico;
- g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;
- h) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati;
- i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
- l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;
- m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;
- n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;
- o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;
- q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
- r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;

b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

c) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;

b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:

1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;

2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;

3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente;

4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000;

c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;

d) introdurre, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli

impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche;

e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonché del regime dei dazi;

f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:

1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;

2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;

3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti;

g) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso:

1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a:

1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;

1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilità, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria;

1.4) prevedere la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;

1.5) introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;

1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;

1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;

1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;

1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare:

- 1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;
- 1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali;
- 1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;
- 1.9.4) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;
- 2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:
- 2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;
- 2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
- 2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
- 2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;
- 3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite *trust*, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali;
- h) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso:
- l) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo

- all'obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti;
- 2) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;
 - 3) la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;
 - 4) la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.

2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attività di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e criteri direttivi non si applicano altresì ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;

2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;

3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso;

4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;

5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1);

6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta;

7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;

8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in

presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;

9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;

10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:

10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente disaccaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;

10.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;

b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria;

c) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;

d) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;

e) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:

1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;

3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore;

f) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;

i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;

l) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 2) e 3), e lettera *d*), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.

3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera *d*), i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;

b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.

4. I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario:

a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria;

b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante:

1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo;

2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;

3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche;

4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;

e) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;

f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

g) prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso

quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;

i) al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;

l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione;

m) disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o soppresses.

Capo II

LE SANZIONI

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali:

a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:

1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del *ne bis in idem*;

2) valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta;

3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale;

4) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni;

5) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;

b) per le sanzioni penali:

1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;

2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;

c) per le sanzioni amministrative:

1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;

2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);

3) prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;

4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi;

5) escludere, in virtù dei principi di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.

2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;

b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:

1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;

2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;

3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;

5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato;

6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;

7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona;

8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;

- 9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
- 10) l'estensione della disciplina attuativa dei principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater.1* e 62-*quinquies* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilità di stabilire adeguate soglie di punibilità, anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali;
- 11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera;
- c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater.1* e 62-*quinquies* del medesimo testo unico;
- d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;
- e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;
- b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:
- 1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
- 2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- 3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
- c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;
- d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-*sexiesdecies*.

TITOLO IV

TESTI UNICI E CODICI

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
- c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
- b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
- c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli

che recano la necessaria copertura finanziaria.

Art. 23.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

1 agosto 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Delega al Governo per la riforma fiscale (797, 584-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.4

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

ORDINI DEL GIORNO

G1.300

ROMEO, BORGHESI, GARAVAGLIA

Il Senato, esaminato il disegno di legge AS 797 recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», premesso che:

l'Inps sta attualmente procedendo alla richiesta di restituzione da parte di amministratori pubblici delle somme percepite come indennità di sostegno al reddito destinata ai lavoratori colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

il decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto infatti l'erogazione da parte dell'INPS di un bonus di 600 euro, per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata;

gli amministratori locali che rientravano nella categoria degli aventi diritto, hanno richiesto e ottenuto il bonus, ma l'INPS sta svolgendo attività di recupero per chi ha ricevuto un'indennità di funzione, anche se di importo molto modesto come nel caso degli amministratori di piccoli comuni;

il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nota il 2 dicembre 2020, nella quale ha ritenuto incompatibile il bonus con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e altre persone titolari di mandati elettorali o incarichi politici, compresi i consiglieri comunali. Molte persone si sono ritrovate pertanto nella situazione di aver diritto ai bonus in quanto colpiti dagli effetti economici della pandemia, ma privati dello stesso perché contemporaneamente hanno incassato somme modeste in conseguenza delle cariche ricoperte;

a fronte delle numerose proteste, con nota n. 1153 del 9 febbraio 2021 il Ministero del Lavoro ha chiarito che non si configurava incompatibilità fra il bonus e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, normalmente di modesta entità, quando non accompagnati da altri emolumenti connessi alla carica;

permane invece tuttora l'incompatibilità del bonus nel caso degli amministratori locali, a prescindere dall'entità degli emolumenti percepiti, anche se le indennità percepite dai sindaci che amministrano piccoli comuni sono veramente modeste a fronte dell'impegno e delle responsabilità e del ruolo fondamentale che rivestono, come dimostrato soprattutto durante il periodo dell'emergenza Covid;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti al fine di non procedere al recupero delle somme percepite come indennità di sostegno al reddito per l'emergenza Covid-19 da parte degli amministratori locali dei piccoli comuni.

G1.301

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",

premesso che:

con l'articolo 4, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione

di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è stato disposto l'aumento dell'indennizzo (FIR) agli azionisti delle banche interessate, dal 30 al 40% del costo di acquisto delle azioni;

parimenti è stato assegnato il termine fino al 31 luglio 2023 per indicare eventuale nuovo IBAN per l'accredito del supplemento di indennizzo; vengono segnalati dagli operatori tempi troppo ristretti per provvedere a tale adempimento (reso possibile solo dal 14 luglio scorso) in quanto parecchi soggetti sono nel frattempo deceduti, altri non rispondono ai solleciti perché in ferie, alcune filiali delle banche sono state chiuse e gli IBAN sono variati,

impegna il Governo:

a valutare, alla luce delle domande pervenute delle istanze richiamate in premessa, di individuare con un prossimo provvedimento legislativo un nuovo termine, in particolare, in relazione ai casi di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

G1.302

BOCCIA, LOSACCO, TAJANI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 797)

Premesso che,

il sistema fiscale italiano è divenuto negli anni sempre più iniquo a causa della progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'imposta progressiva, indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme, caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza rinunciando a qualunque idea di riordino del sistema, consolidando l'assetto corporativo, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti;

l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario ma, al contrario, l'intervento del Governo premia la rendita e nasconde il rischio di vedere ridotti i servizi essenziali sottraendo risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici a partire da sanità, scuola e infrastrutture;

in materia di contrasto all'evasione, la riforma introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo-

mo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

il fisco è un elemento fondamentale del patto con i cittadini ed è entrato in profonda crisi, con regimi di favore e una evasione crescente,

impegna il Governo

a programmare e realizzare, in coincidenza con l'esercizio della delega, una vasta campagna di opinione utilizzando il servizio pubblico radio-televisivo, media tradizionali (giornali, radio, emittenti commerciali) e *new media*, per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'impatto delle diverse forme di evasione ed elusione fiscale sulla tenuta dei servizi pubblici essenziali a partire da sanità, scuola e infrastrutture.

G1.303

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 797)

Premesso che,

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo - un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario - non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «*flat tax*» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la «*flat tax*» è stata

adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di *welfare* di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle «*tax expenditures*» (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di riforma fiscale a tenere in considerazione le seguenti priorità:

a) prevedere che la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 5 sia prioritariamente attuata a vantaggio dei redditi bassi e medi a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati;

b) prevedere che l'eventuale risparmio per il Bilancio dello Stato derivante dal riordino previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità, sia destinato unicamente a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF;

c) prevedere, nell'ambito della revisione delle detrazioni IRPEF, che sia assicurata una differenziazione per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

d) ad assicurare il perseguimento del principio di equità orizzontale nell'ambito della riforma IRPEF, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) n. 2, anche attraverso l'adozione di misure finalizzate a limitare l'erosione della base imponibile dell'imposta che pregiudicherebbe il conseguimento della richiamata equità orizzontale.

EMENDAMENTI

1.0.1 (testo 2)

DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.»

Art. 2

2.1

TURCO, CROATTI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;»

2.2

TURCO, CROATTI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;»

2.3

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) perseguire primariamente le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, definendo un assetto del sistema tributario stabile e generale, che accompagni l'azione degli operatori economici e restituisca certezza, uniformità e generalità del prelievo su tutte le categorie reddituali;»

2.4

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la crescita economica» con le seguenti: «lo sviluppo inclusivo e sostenibile».

2.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la crescita economica» inserire le seguenti: «, l'inclusione sociale»

2.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: «e la natalità».

2.7

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e la natalità» con le seguenti: «, la natalità e l'occupazione femminile»

2.8

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «struttura dei tributi e» con le seguenti: «struttura dei tributi e del sistema delle agevolazioni fiscali nonché»

2.9

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «struttura dei tributi» inserire le seguenti: «, il riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette»

2.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «carico fiscale» aggiungere le seguenti: «a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati».

2.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "trentesimo anno di età" aggiungere le seguenti: "l'occupazione femminile e le politiche di conciliazione".

2.12

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i lavoratori» inserire le seguenti: «, i risparmiatori»

2.13

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale;».

2.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) assicurare maggiore progressività, equità ed efficienza al vigente regime di tassazione sulla ricchezza attraverso l'eliminazione e il riordino delle attuali imposte patrimoniali esistenti e l'introduzione di una unica imposta ordinaria sostitutiva sui patrimoni mobiliari e immobiliari fortemente progressiva e con l'individuazione di una franchigia;»

2.15

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) individuare forme alternative in grado di consentire la piena fruizione delle misure fiscali per le famiglie incapienti, eventualmente anche mediante il ricorso a erogazioni dirette;»

2.16

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «contrastare».

2.17

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'anagrafe tributaria» inserire le seguenti: «e all'archivio dei rapporti finanziari».

2.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «anche premiali,» aggiungere le seguenti: «come lo split payment e».

2.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino contrasto di interessi;».

2.20

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante;»

2.21

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili, in armonia con i principi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese;».

2.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) introdurre il divieto di ricorso a qualunque forma di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'Agente della riscossione e a cause speciali di non punibilità per reati tributari, al fine di contenere in futuro il riconoscimento di forme di impunità per l'infedeltà fiscale;"

2.23

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: «e semplificare» con le seguenti: «, semplificare e digitalizzare»

2.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

"01) all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con riferimento alle basi imponibili ed al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;

2.26

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «non commerciali» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico,»

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

"3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

3-ter) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute;"

2.28

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali;»

2.29

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;»

2.30

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;».

2.31

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: «a carico dei contribuenti» inserire le seguenti: «nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali»;

b) dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante un pieno sviluppo della interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;»

2.32

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) la riduzione degli adempimenti dichiarativi, di versamento e degli oneri documentali a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;»

2.33

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria;»

2.34

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;»

2.35

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;»

2.36

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «garantire l'autonomia impositiva degli enti territoriali e».

2.38

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;»

2.300

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.301

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) applicare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge.»

2.41

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di cogenerazione, dell'autoconsumo e dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.»

2.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le parole: «e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale»

Art. 3

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promuovere la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE;».

3.2

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introdurre misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso e a garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.»

3.3

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «trasferimento di capitali in Italia» inserire le seguenti: «detenuti legalmente all'estero».

3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento;"

3.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «minima nazionale» inserire le seguenti: «, con aliquota pari almeno al 21 per cento,».

3.6

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

e-ter) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;»

3.7

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favorevoli nel medesimo settore economico di riferimento.»

Art. 4

4.1

TURCO, CROATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:

a) assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato al corretto accertamento e riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

b) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

c) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte,

attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

d) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto introducendo obblighi di informativa dell'amministrazione finanziaria e diritti di acquisizione documentale del contribuente al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti amministrativi che lo coinvolgono e consentire l'adempimento spontaneo. A tal fine introdurre:

1) l'obbligo generalizzato di tempestiva informativa al contribuente delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini;

2) una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, per consentire la piena conoscenza e consapevolezza degli atti endoprocedimentali, delle attività condotte e dei rilievi emersi.

e) potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite o non conformi alla legge, rafforzando l'istituto dell'interpello, garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contraddittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;

f) incoraggiare, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, l'istituto dell'autotutela al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in termini di efficacia e di efficienza, ma anche al fine di contenere il ricorso al contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini dei contribuenti, ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.

g) valorizzare l'attività del Garante del Contribuente affidandogli un ruolo di mediazione, volto alla concreta ricerca di soluzione condivise con l'amministrazione finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l'effettivo rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. A tal fine:

1) affidare al Garante del Contribuente tutte le questioni in materia tributaria, a prescindere dall'amministrazione che ha emanato l'atto o avviato il procedimento;

2) introdurre una specifica sanzione a carico dell'amministrazione o ente pubblico nel caso in cui non fornisca risposta nel termine previsto dalla

legge, graduata in relazione all'entità della pretesa contenuta nell'atto o nel procedimento avviato ed al tempo di ritardo;

h) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare, spesso in modo irreversibile e grave, il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;

i) riformulare con i necessari accorgimenti ed eccezioni le attività di accertamento e di riscossione discendenti dall'applicazione del principio di solidarietà tributaria, al fine di evitare che si verifichi una duplicazione di pagamento, stante la notifica contemporanea dello stesso atto a tutte le parti interessate, nonché di scongiurare che l'Amministrazione finanziaria, per talune tipologie di tributo, rivalendosi sul coobbligato in solido e traslando su questi l'onere delle attività di recupero nei confronti dell'obbligato principale inadempiente, finisca per provocare un ingiusto danno economico allo stesso coobbligato.».

4.2

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo le parole: «le cui disposizioni costituiscono» inserire le seguenti: «, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,»

4.3

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;»

4.4

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo;»

4.5

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e degli atti di indirizzo eventualmente deliberati dalle Camere in materia;».

4.6

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente;»

4.7

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

4.9

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) potenziare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione dei servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

4.10

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: «subordinare» fino a: «mediante» con la seguente: «prevedere».

4.11 (id. a 4.12, 4.13)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.12 (id. a 4.11, 4.13)

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.13 (id. a 4.11, 4.12)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.14

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), numero 4), premettere le seguenti parole: «fatta eccezione per i casi di cui al precedente numero 3),»

4.15 (id. a 4.16)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «istanze di interpello» inserire le seguenti: «, diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,».

4.16 (id. a 4.15)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «istanze di interpello» inserire le seguenti: «, diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,».

4.18

TURCO, CROATTI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento».

4.19

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse,

considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

4.20

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provvedere in modo espreso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;"

4.21

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «potenziare» con le seguenti: «rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attuazione del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando» e dopo le parole: «definitività dell'atto» inserire le seguenti: «introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente e conseguente formazione del silenzio assenso».

4.23

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente: "i-bis) semplificare le modalità di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e promuovere il ricorso alle comunicazioni per via telematica"

tica, prevedendo che in ciascun atto dell'amministrazione finanziaria sia indicato, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente accertatore o riscossore al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'atto medesimo, introducendo altresì la possibilità per i contribuenti che non siano titolari di propria casella di posta elettronica certificata di avvalersi per l'invio delle relative comunicazioni di altro soggetto munito di casella di posta elettronica certificata da autorizzare per l'invio con delega corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato."

4.24

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente lettera: "i-bis) al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, istituire una "Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria", consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile a tutti in forma gratuita."

Art. 5

5.1

TURCO, CROATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia

rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della no tax area per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;

b) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

c) a seguito del riordino di cui alla lettera b), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;

d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzio-

namento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

f) conservazione del cosiddetto regime forfetario per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la previsione di un regime agevolato di «uscita» dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta;

g) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere delle basi imponibili;

h) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

5.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1 sostituire la lettera a), con le seguenti: «a) progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale che preveda:

1) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi di lavoro e la sua revisione prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua;

2) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'IRPEF, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale;

a-bis) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o riduzione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.»

5.3

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della *no tax area* per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;».

5.4

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo la parola «IRPEF» inserire le seguenti: «accompagnata da una revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

5.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «aliquote di imposta» con le seguenti: «a vantaggio dei redditi bassi e medi, prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile.»

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera a), al numero 1.1), premettere il seguente: «01.1) la previsione di detrazioni differenziate per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;»

b) sopprimere il numero 2).

5.6 (id. a 5.7)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».

5.7 (id. a 5.6)

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».

5.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e dei crediti d'imposta» inserire le seguenti: «destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale riduzione o eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF e».

5.9

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: «alla composizione del nucleo familiare» inserire le seguenti: «con un meccanismo di premialità per il secondo percettore di reddito».

5.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1), sostituire le parole: «per la crescita dei figli;» con le seguenti: «per l'accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione;».

5.11

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole «e ai costi sostenuti per la crescita dei figli» inserire le seguenti: «, ad integrazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 32».

5.12

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)»

5.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:

«1.1-bis) previsione di un regime fiscale speciale per i nuclei familiari residenti nei comuni montani;».

5.14

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.1) aggiungere il seguente:

«1.1-bis) alla previsione, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, dell'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito;».

5.15

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «della casa, in proprietà o locazione,» inserire le seguenti: «anche attraverso il potenziamento e l'introduzione di forme semplificate e di anticipazione del godimento delle vigenti detrazioni d'imposta»

5.17

SIRONI, CROATTI, TURCO

Al comma 1, lettera a) numero 1.3), dopo le parole «nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia» inserire le seguenti: «senza ulteriore consumo di suolo tenendo conto anche delle disposizioni in materia di beni culturali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

5.18

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia e proporzionalità rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, anche al fine di garantire equità nell'accesso e nell'uso di tecnologie e soluzioni necessarie alla transizione energetica e climatica;»

5.19

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1.3) aggiungere il seguente:

«1.3-bis) alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

5.20

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.5), aggiungere, in fine, il seguente:

«1.5-bis) all'età anagrafica, al fine di promuovere il principio di equità generazionale, attraverso una riduzione generale del carico fiscale e il conseguente incremento del reddito netto disponibile per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni non compiuti con un reddito complessivo annuale non superiore a euro 35.000;»

5.21

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, dopo la parola: «orizzontale» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso misure volte a limitare l'erosione della base imponibile.».

5.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1) con il seguente:

«2.1) la progressiva elevazione fino al valore di 12.000 euro della soglia di reddito esente da tassazione ed il contestuale riordino degli scaglioni di reddito oltre la stessa, prevedendo un'aliquota del 65 per cento per i redditi di valore superiore a 10 milioni di reddito;»

5.23 (id. a 5.24)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4)

5.24 (id. a 5.23)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).

5.25

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4), con il seguente: «2.4.) ridurre il carico fiscale IRPEF a partire dai redditi medi e bassi.»

5.26

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il numero 2.4) con il seguente: «2.4) prevedere, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, la reintroduzione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;»

5.27

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: «e delle relative addizionali» con le seguenti: «con esclusione delle relative addizionali».

5.28

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere le parole: «sulle retribuzioni corrisposte a titolo straordinario che eccedono una determinata soglia e».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: «ferma restando» fino alla fine del numero.

5.29

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera a), numero 2.4)), dopo le parole «una determinata soglia» aggiungere le seguenti: «, sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;».

5.30

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole da: «ferma restando» fino alla fine del numero, con le seguenti: «nonché la limitazione del regime forfetario ai soli contribuenti di minori dimensioni».

5.31

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), aggiungere, in fine, le parole: «, in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali».

5.33

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;»

5.34

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) introdurre, per un periodo limitato di tempo, forme di incentivazione e misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, da applicarsi, per il medesimo periodo, anche ai contribuenti ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.35

TURCO, CROATTI

Dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IR-PEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

a-ter) a seguito del riordino di cui alla lettera a-bis), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;»

5.37

SIRONI, CROATTI, TURCO

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente» inserire le seguenti «dei servizi eco-sistemici, della biodiversità, e della prevenzione del dissesto idrogeologico».

5.38

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4).

5.40

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per i redditi dei fabbricati prevedere:

1) la loro inclusione nella base imponibile ai fini IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2) una ritenuta d'acconto da trattenere attraverso le piattaforme digitali di intermediazione per i contribuenti che si avvalgono di tale modalità;

3) una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, per periodi di durata inferiore a un mese.»

5.42

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «la possibilità di» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «la rimodulazione del regime della cedolare secca al fine di limitarne la fruizione entro un limite massimo di reddito de-

rivante da locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo non superiore complessivamente, per ciascun contribuente, a 120.000 euro annui».

5.43

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «estendere» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione, con canone concordato a prezzo calmierato, a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;».

5.45

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, applicando la cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione stipulati in appositi accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni delle imprese, dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative».

5.46

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «prevedendo, in relazione alla determinazione dei canoni, disposizioni analoghe a quelle previste per le locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

5.47

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di ridurre l'aliquota del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad alloggio o residenza per studenti, assicu-

rando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori;»

5.48

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi."

5.49

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

d-bis) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;».

5.50

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: «prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione» con le seguenti: «mediante la distinta elencazione»;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- *al numero 2), sostituire le parole da: «comprendendo» fino a: «impiego del capitale» con le seguenti: «distintamente per redditi di capitale e redditi finanziari diversi, comprendendo per questi ultimi»;*

- *al numero 5) dopo le parole: «l'applicazione» aggiungere le seguenti: «nel caso delle gestioni collettive del risparmio».*

5.51

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con cui la stessa è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;»

5.52

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) la revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative;».

5.54

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «dei compensi in natura,» inserire le seguenti: «elevando il limite di detassazione e»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del

trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi;»

5.55

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2.4) aggiungere il seguente: «2.4-bis) il rientro dei redditi sottoposti al regime forfetario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria, anche attraverso CAF o intermediari abilitati.»

5.56

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, graduale introduzione, a partire dai nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;»

5.57

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per i redditi d'impresa:

1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate al-

la predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

2) la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

3) la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

4) la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;»

5.59

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera h), numero 3), sopprimere le parole: «nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale».

Art. 6

6.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese:

1) gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati;

- 2) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative;
- 3) la formazione;
- 4) le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno.»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

6.2

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o anche in nuove assunzioni» inserire le seguenti: «, in programmi di formazione per i dipendenti»

6.3

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «attività d'impresa» aggiungere, in fine, le seguenti: «eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.».

6.4

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole «lettera a)» con le seguenti «lettere a), a-bis) e a-ter)»

6.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro;»

6.6

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro;»

6.7

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologica e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro;»

6.8

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di un regime fiscale agevolato per le società di capitali e le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa, individuando, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, specifici requisiti in termini di conseguimento di ricavi, spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente nonché per i compensi eventualmente erogati ai collaboratori e costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, nonché le cause di esclusione e le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività;»

6.9

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento,»

6.10

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «attraverso il potenziamento dell'ammortamento» con le seguenti: «anche attraverso il potenziamento delle agevolazioni connesse all'acquisto di beni strumentali innovativi e alla formazione e specializzazione interna alle imprese, preservando a tal fine lo strumento del credito d'imposta,»

6.12

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera e), sostituire l'alinea con il seguente: «e) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'intro-

duzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:».

6.13

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) introduzione di incentivi fiscali per la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;».

6.14

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) indipendentemente dalla natura giuridica rivestita, la previsione di un regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;"

6.15

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) previsione di un regime di premialità fiscale con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e climatica delle imprese relativamente all'innovazione di processi e prodotti e di migliorarne la competitività;»

6.16

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) introduzione di misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;»

6.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale:

a) l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore patrimoniale mediante un processo estimativo che:

1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

b) la determinazione della rendita per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale di cui alla lettera *a)*:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, la cancellazione dei coefficienti di rivalutazione diversi da quello all'inflazione, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU).»

Art. 7

7.1

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia»

7.2

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «normativa dell'Unione europea,» inserire le seguenti: «garantendo aliquote ridotte in particolare per il «bene casa», per il recupero dei fabbricati esistenti e per le opere e i servizi pubblici,».

7.300

ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di maggiore rilevanza sociale» inserire le seguenti: «e ambientale, in coerenza altresì con la disciplina europea in materia di aliquote ridotte applicate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, ivi inclusi il teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui alla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022»

7.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «nonché al fine di contenere l'erosione dell'imposta indotta dall'applicazione di aliquote ridotte».

7.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo;»

7.6

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) adeguare le strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;»

7.7

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, FREGOLENT

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere un'aliquota IVA agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico;».

7.8

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) rimodulare l'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 e aumentare il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;»

7.9

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introdurre un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessa per chilometro ed eccedente una certa soglia, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni;»

7.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva

dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili;»

7.11

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

7.12

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «antiquariato o da collezione» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

7.13

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA ai beni offerti in libera vendita e prodotti nell'ambito di progetti volti al reinserimento lavorativo o all'inclusione sociale, organizzati e/o gestiti da un ente del Terzo Settore, e riservati a persone in stato di detenzione, a persone con disabilità ovvero a persone in condizioni di fragilità o svantaggio temporanee o permanenti;»

7.14

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) prevedere per i contribuenti in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente ai termini di versamento dell'Iva riferita

agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta, l'applicabilità, ove ritenuta più favorevole, delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;»

7.15

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) prevedere la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici.»

7.16

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) prevedere un unico regime opzionale di determinazione forfettaria dell'imposta per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.»

7.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nel rispetto del benessere animale;».

7.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nei comuni montani;».

7.19

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, armonizzandola a quella prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevedendo la sanzione in misura fissa nell'ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all'imposta di operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché di riduzione della base imponibile, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l'imposta e fatti salvi i casi di frodi, nonché l'ampliamento dei termini per l'emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell'imposta non dovuta.»

7.301

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) razionalizzare la disciplina IVA sui servizi di teleriscaldamento.»

ORDINE DEL GIORNO

G7.300

BERGESIO, BORGHESI, GARAVAGLIA

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale,

premesso che:

l'articolo 7, in particolare, introduce principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

il comma 527, art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha prorogato al 2022 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, in misura non superiore al 9,5 per cento, confermando per il 2022 lo stesso incremento del 2021, rispetto ai valori precedentemente fissati;

alla luce delle difficoltà in cui versa la zootecnia italiana, anche in riferimento alla particolare congiuntura economica, ed in considerazione della forte contrazione dei prezzi pagati agli allevatori del comparto suinicolo, che incide pesantemente sulla redditività delle aziende, da sempre un punto di riferimento delle eccellenze agroalimentari italiane, sarebbe auspicabile un intervento volto a definire un nuovo innalzamento delle percentuali di compensazione Iva;

la diffusione della peste suina africana su tutto il territorio, anche se prontamente contrastata dal Governo, ha inoltre contribuito ad alimentare un clima di profonda incertezza nel mercato delle carni suine, determinando un ulteriore importante calo della competitività del settore;

l'istituzione di un sistema di compensazione organicamente definito, che comporti un aumento delle percentuali certo e duraturo, rappresenterebbe un segnale importante di reale possibilità di uscita dalla crisi, riposizionando il settore su più alti livelli di competitività,

impegna il Governo,

nelle more dell'adozione degli interventi di revisione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ad adottare i necessari atti volti ad un aumento delle percentuali di compensazione iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, che possa assumere nel tempo un carattere stabile e duraturo.

EMENDAMENTI

7.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a) revisione della tassa di immatricolazione parametrandola al costo del veicolo e alle emissioni di CO₂;

b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo.».

7.0.2

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-bis

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime

fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a. introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO₂;

b. revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di co₂/km del mezzo;

c. revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di co₂/km del mezzo;

d. revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di co₂/km del mezzo.».

Art. 8

8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponibile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50% dei costi sanitari.

2. Il maggior gettito derivant dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati.».

8.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal re-

golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.»

8.0.2

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote

relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

1) per i derivati cosiddetti «speculativi», quali, tra gli altri, contratti futures, covered warrants, warrants, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

2) per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti «forex», stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione progressiva determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione progressiva sul valore del contratto;

4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta commisurata al tempo dell'investimento;

5) per i derivati cosiddetti «speculativi» una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario.»

Art. 9

9.1

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di essi, anche qualora gli stessi siano posti in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali, al fine di evitare doppie imposizioni sui medesimi fabbricati qualora questi siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e successiva alienazione;»

9.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi forfetari di determinazione del reddito e a regimi cedolari, con l'esclusione dei soli redditi finanziari, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi garantiti dagli enti territoriali;»

9.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

9.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi

dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;»

9.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.8

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima»

9.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"*g-bis*) promuovere la transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi UE e degli impegni sottoscritti nelle conferenze internazionali sul Clima in tema di superamento delle fonti fossili, attraverso:

1) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio immobiliare, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

2) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva rapida riduzione e azzeramento dei sussidi dannosi per l'ambiente, dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, evitando aggravii di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

3) un aumento del limite in vigore alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

4) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale, favorendo fiscalmente gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio, rispettando il principio della neutralità fiscale, in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO₂ prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.

9.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) elevare, sentita la Conferenza delle Regioni, il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico;"

9.12

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) semplificare e razionalizzare, anche mediante l'introduzione di un'imposta unica, ridotta e interamente sostitutiva, il regime fiscale previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'Aire che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni;»

9.13

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;»

9.14

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) promuovere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica di famiglie e imprese nel processo di transizione energetica e climatica;"

9.15

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) revisionare il sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri generali di sistema, le accise e il canone RAI;»

9.16

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti:

«n-bis) rendere coerente la tassazione indiretta dei vettori energetici rispetto al percorso di integrazione dei sistemi energetici come definito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella prospettiva di una progressiva elettrificazione degli usi finali;

n-ter) definire le imposte in un'ottica di programmazione e previsione del gettito in ragione dei cambiamenti degli usi energetici finali dei consumatori;

n-quater) prevedere l'esenzione dalla tassazione per favorire la domanda selettiva di prodotti finali anche in relazione alle priorità di strategia industriale e climatica nazionale e europea;»

9.17

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) predisporre un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti

dalla normativa dell'Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici, prevedendo:

1) l'introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) l'introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia.»

9.18

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) istituire una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

1) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;

2) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

3) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.»

9.19

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

1) alla cedibilità dei crediti;

2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;

3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;

4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'i-

stanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;

5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;

6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.»

9.20

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) definire un quadro normativo programmatico che preveda la possibilità di istituire un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei casi di incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento, prevedendo altresì:

1) l'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

2) la destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.»

9.21

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

« n-bis) introdurre un limite per i pagamenti in contanti che non superi la soglia di euro 1.000"»

9.22

TURCO, CROATTI

Dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) revisionare gli incentivi fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative al fine di:

1) razionalizzare la normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli investitori in start-up e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

2) semplificare la normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli ex post e onerosi aggravati documentali per gli operatori;

3) introdurre misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il crowdfunding e il direct lending, e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;

4) potenziare e stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.»

Art. 10

10.1

GELMINI, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di esse, anche al fine di favorire i soggetti pro-

fessionali che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare;».

10.2

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi di cui alla lettera a), prevedere la soppressione dell'imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari ed estendere l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le quietanze relative agli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relativi ai redditi di lavoro subordinato anche alle note spese a piè di lista tanto riferite a rapporti di lavoro subordinato quanto a rapporti che danno origine a redditi assimilati al lavoro dipendente o a redditi di lavoro autonomo;"

10.3 (testo 2)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) nell'ambito della semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo di cui alla lettera c), procedere al graduale superamento dell'imposta di bollo per i libri sociali;"*;

b) *sopprimere la lettera h).*

10.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.»

10.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Art. 12

12.300

ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento» con le seguenti: «e sull'energia elettrica».

12.301

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e sul teleriscaldamento».

12.2

TURCO, CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere la parola: "teleriscaldamento" e le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";

d) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in

materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi;"

e) alla lettera f), sopprimere le parole da "in relazione" fino alla fine della lettera.

12.3

TURCO, CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";

d) sostituire la lettera d), con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi."

e) alla lettera f), sopprimere le parole da: "in relazione" fino alla fine della lettera.

12.4

SIRONI, TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'utilizzo di quelli» inserire le seguenti: «a minor emissioni nocive e»

12.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) rendere la fiscalità, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai prodotti energetici,

uno strumento coerente ed efficace nel supportare famiglie e imprese nel percorso di decarbonizzazione, efficienza e indipendenza energetica;"

12.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) procedere alla soppressione delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), e alla previsione di agevolazioni per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF).»

- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ricomprendere anche i servizi aerotaxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene;»

ORDINE DEL GIORNO

G12.300

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AS 797-584-A),

premesso che:

l'articolo 12, come modificato nel corso dell'esame in Commissione Finanze, reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

per effetto delle modifiche approvate in Commissione Finanze, la previsione "con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater*, del Testo unico delle dispo-

sizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" è stata soppressa e conseguentemente collocata nell'articolo 16 relativo ai Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti;

considerato che:

con la finalità di tutela della salute e dell'ambiente, il comma 1 del medesimo articolo 12, alla lettera *d*), dispone che si proceda al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni UE inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

intervenire sui sussidi ambientalmente dannosi significa liberare ingenti risorse che potrebbero essere rimesse in circolazione a favore della transizione energetica (rinnovabili, reti, efficienza, mobilità, bonifiche, ecc.), ma anche per creare benefici per le famiglie e per le imprese, nonché a favore dei Paesi poveri come previsto dal Protocollo di Kyoto;

il taglio e la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi meritano di essere affrontati con efficacia ed efficienza in quanto rappresentano una criticità non solo ambientale, ma anche sociale ed economica,

impegna il Governo:

a definire un cronoprogramma di uscita dai sussidi ambientalmente dannosi e ad aggiornare annualmente il catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli, mettendo in evidenza gli obiettivi di volta in volta raggiunti.

EMENDAMENTI

12.0.5

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 1 ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

12.0.6

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per il piano case green)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici:

a) predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere: la classe energetica E entro l'anno 2030 per gli edifici privati ed entro l'anno 2027 per gli edifici pubblici; almeno la classe energetica D entro l'anno 2033 per gli edifici privati ed entro l'anno 2030 per gli edifici pubblici;

b) introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) istituzionalizzazione e stabilizzazione della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica.»

Art. 13

13.300

TURCO, CROATTI

Sopprimere l'articolo.

13.301

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideter-

minazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.»

13.302

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.303

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.»

13.304

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.»

Art. 14

14.0.300

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

1. Per l'anno 2023, in considerazione degli eventi meteorologici eccezionali e delle calamità naturali che hanno interessato, con diverse modalità, il territorio nazionale, impedendo o rallentando il normale svolgimento delle attività lavorative e professionali, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza alla data del 31 luglio 2023 sono prorogati alla data del 21 agosto 2023, senza applicazione di sanzioni o interessi. La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta. Non si procede al rimborso di quanto già versato.»

Art. 15

15.300 (già 13.1)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole da: "del temperamento" fino a: "proventi di attività criminosa", con le seguenti: "che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e contrasto alle dipendenze e la più ampia prevenzione dei fenomeni di illegalità, con particolare riguardo al gioco d'azzardo minorile ed al riciclaggio di proventi di attività criminose."

15.301 (già 13.2)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «del temperamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d'azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose.»

15.302 (già 13.3)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole da: «del temperamento» fino a: «sui giochi» con le seguenti: «della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili».

15.303 (già 13.4)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole da: "del temperamento" fino a: "sui giochi" con le seguenti: "della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute."

Comma 2 lettera a) sostituire le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" con le seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".

15.304 (già 13.5)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile, quali:

1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell'evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;

2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall'azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell'agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;

3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l'acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini.

4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;

5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;

6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;

7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;

8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;

9) introduzione dell'obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;

10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;

11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d'ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;

13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell'offerta;«

15.305 (già 13.6)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" con le seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".

15.306 (già 13.7)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché introduzione di un controllo preventivo del Ministero della Salute su ogni tipologia di gioco con vincita in denaro al fine di valutarne la pericolosità e proporre i limiti di installazione dei vari giochi."

15.307 (già 13.8)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).

15.308 (già 13.9)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

15.309 (già 13.10)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: "quali scuole e altri luoghi abitualmente frequentati dai soggetti più vulnerabili."

15.310 (già 13.12)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;»

15.311 (già 13.13)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;"

15.312 (già 13.15)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "nell'offerta di gioco" aggiungere le seguenti: "e dare piena attuazione alle indicazioni contenute nelle relazioni

presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolte nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio".

15.313 (già 13.16)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco» inserire le seguenti: «e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio.».

15.314 (già 13.17)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: «riconoscimento del ruolo giuridico di tutti i soggetti della filiera del gioco pubblico, individuazione dei requisiti morali e professionali per il relativo riconoscimento nonché»

15.315 (già 13.18)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché previsione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;"

15.316 (già 13.19)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione

della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza."

15.317 (già 13.20)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari, volta a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.»

15.318 (già 13.22)

TURCO, CROATTI

Al comma, 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) l'attività di raccolta del gioco, qualora attribuita a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie per tutti i giochi con vincita in denaro.»

15.319 (già 13.23)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: "e i loro punti di offerta del gioco" con le seguenti: "e i soggetti delle rispettive filiere, stabilendo misure contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".

15.320 (già 13.24)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: "(payout)" inserire le seguenti: "possibilità di optare per una tassazione basata sul margine netto per i giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, in presenza di piani di prevenzione contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".

15.321 (già 13.27)

TURCO, CROATTI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonome, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;»

Art. 16

16.300 (già 14.1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20.

16.301 (già 14.2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere gli articoli da 16 a 20

16.302 (già 14.3)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere gli articoli 16, 17, 18 e 19.

16.303 (già 14.4)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo.

16.304 (già 14.5)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

16.305 (già 14.6)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in un quadro di reciproca» aggiungere le seguenti: « , effettiva» e sopprimere le parole da:« in vista» fino alla fine.

16.306 (già 14.8)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:« in vista» fino alla fine

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;».

16.307 (già 14.10)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « in vista» fino alla fine.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), sostituire le parole: «minore gravità» con le seguenti: «minima entità»;

alla lettera p), sostituire le parole: «nei mesi di agosto e dicembre» con le seguenti: «nel mese di agosto»;

sopprimere la lettera q).

16.308

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «in vista» fino a: «di affidabilità» con la seguente: «anche».

16.309

LOSACCO, TAJANI

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: " della razionalizzazione e della revisione"

16.310

LOSACCO, TAJANI

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: " e della revisione"

16.311 (già 14.19)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

16.312 (già 14.21)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « nel mese di agosto» con le seguenti: « nei mesi di agosto e di dicembre»

16.313 (già 14.23)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: « , prevedendo, in particolare, per i soggetti con partita IVA e parti correlate il termine dei versamenti dei redditi al 20 luglio, con maggiorazione 0,40% al 20 agosto»

16.314 (già 14.26)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «minore gravità» con le seguenti: «minima entità»;

16.315 (già 14.27)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « purché non riguardanti versamenti omessi o ritardati»

16.316 (già 14.28)

NICITA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bollino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istrutto-

ria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti;»

16.317

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

16.318 (già 14.32)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: g-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

16.319

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) incentivare con sistemi premiali i contribuenti che presentino dichiarazioni integrative atte a recepire indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria;».

16.320

LOSACCO, TAJANI

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: "anche esclusive"

16.321

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: "anche esclusive"

16.322

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche esclusive».

16.323 (già 14.35)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;»

16.324

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera l)

16.325 (già 14.40)

NICITA

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

o-bis) prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.

16.326 (già 14.41)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera p)

16.327 (già 14.42)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

16.328 (già 14.43)

TAJANI, LOSACCO, BOCCIA

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: « prevedere» fino a: « dell'invio» con le seguenti: « razionalizzare».

16.329 (già 14.45)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, alla lettera p), sostituire le parole: «nei mesi di agosto e dicembre» con le seguenti: «nel mese di agosto»;

16.330 (già 14.46)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera q)

16.331 (già 14.47)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso l'introduzione di un tasso di interesse in misura unica.»

16.332

TERNULLO, PAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) estendere l'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.»

16.333

PAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere la non detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di beni o servizi, ivi inclusi spazi pubblicitari, su piattaforme digitali non titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.»

16.0.300 (già 14.0.1)

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)

1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia

digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la

quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2) gestione di una piattaforma telematica;

3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;

4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;

2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;

3) le finalità del trattamento;

4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;

5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.»

Art. 17

17.300 (già 15.6)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo.

17.301 (già 15.7)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «circoscrivere a specifiche fattispecie, da individuarsi per ragioni oggettive, la possibilità di impiego di meccanismi presuntivi finalizzati alla ricostruzione dell'imponibile e».

17.302 (già 15.16)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, in particolare garantendo che le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dei prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché delle imprese individuali e delle società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 27 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, siano tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;».

17.303 (già 15.18)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.2).

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera:

- sopprimere il numero 1.8);*
 - sopprimere il numero 1.9.1);*
 - sopprimere il numero 1.9.2);*
 - sopprimere il numero 1.9.3);*
 - sopprimere il numero 1.9.4)*
 - sopprimere il numero 2);*
- alla lettera h), sopprimere il numero 3).*
-

17.304 (già 15.19)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.2).

17.305

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.3)

17.306

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, alla lettera g), al numero 1.5), sopprimere le seguenti parole:
" ed endoprocedimentale"*

17.307

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere i numeri 1.9.1), 1.9.2) e
1.9.3).*

17.308

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.1)

17.309

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.1)

17.310

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.2)

17.311 (già 15.31)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.2);

17.312

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera g), numero 1.9.2) sostituire le parole «, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele» con le seguenti: «, anche specifiche per i reati commessi all'estero» e sopprimere le parole: «aderenti al regime di adempimento collaborativo».

17.313

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.3)

17.314 (già 15.36)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.4);

17.315 (già 15.37)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

17.316 (già 15.38)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

17.317 (già 15.39)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

17.318 (già 15.43)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera g), numero 2.1), sostituire le parole: « ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili; » con le seguenti: «ai fini dell'adesione alla definizione biennale il contribuente è sottoposto alle verifiche fiscali e all'attività di accesso e ispezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza volte ad omologare le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione».

17.319

LOSACCO, TAJANI

Al comma 1, alla lettera g), al numero 2.4), sopprimere le seguenti parole: " in misura significativa rispetto al dichiarato"

17.320

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera g), numero 2.4), sopprimere le seguenti parole: «in misura significativa rispetto al dichiarato».

17.321

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2.4, sopprimere il seguente numero: "3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente n. 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali."

17.322

LOSACCO, TAJANI

AL comma 1, alla lettera g), sopprimere il seguente numero: «3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite *trust*, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali»

17.323

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

17.324

TAJANI, LOSACCO

AL comma 1, lettera h), numero 1), sopprimere le seguenti parole: " e dei supporti documentali"

17.325

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2)

17.326 (già 15.58)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere il numero 3).

Art. 18

18.300 (già 16.1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo.

18.301 (già 16.2)

TURCO, CROATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecno-

logie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera *b)*, garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

d) stimolare e incentivare la relazione tra Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale.»

18.302

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: "dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli" con le seguenti: "del sistema della riscossione, nazionale e locale, e semplificarlo";

b) al numero 3), sopprimere le parole da: ", ovvero" fino alla fine del medesimo numero.

18.303 (già 16.6)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- sopprimere i numeri 1) e 5);

- al numero 9), sostituire le parole: "verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1)" con le seguenti: "valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione".

18.304 (già 16.7)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1) e 5).

18.305 (già 16.8)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- *sopprimere il numero 5);*
 - *al numero 10), sostituire le parole da: «verificare la conformità» fino a: «numero 1)» con le seguenti: «valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione».*
-

18.306 (già 16.10)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: con possibilità di discarico fino alla fine del numero con le seguenti: solo a condizione che siano state esperite azioni di riscossione che si siano rivelate infruttuose;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- *sopprimere il numero 10.1);*
 - *sopprimere il numero 10.2).*
-

18.307 (già 16.11)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili" con le seguenti: "e, con possibilità di discarico anticipato laddove sia accertata la concreta inesigibilità del credito in merito all'assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;"

18.308

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), al numero 3), sopprimere le parole da: "ovvero di" fino alla fine.

18.309

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il seguente numero: " 9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto"

18.310 (già 16.13)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 9 con il seguente:

"9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di valutare l'efficacia e verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità, esigibilità ed efficacia".

18.311

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere le seguenti parole: "in via tassativa".

18.312 (già 16.16)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da

parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

18.313 (già 16.19)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.314 (già 16.20)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.315 (già 16.22)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà;».

18.316 (già 16.21)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate,

riservando le misure di maggior favore ai contribuenti in oggettiva difficoltà economica."

18.317 (già 16.23)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, prevedendo un numero massimo di rate a 120 e la possibilità di accedere alla rateazione anche in presenza di esigenze di liquidità autocertificate dai contribuenti».

18.318 (già 16.31)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

18.319 (già 16.25)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

18.320

LOTITO

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: «della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari» con le seguenti: «delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della debenza.».

18.321 (già 16.32)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g).

18.322 (già 16.36)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «con la salvaguardia, della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.»

18.323 (già 16.41)

PAITA, FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, stabilendo termini perentori per l'erogazione degli stessi, anche differenziati per entità e comunque non superiori a 30, 60 e 90 giorni».

18.324 (già 16.49)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e riscossione dei tributi;».

ORDINE DEL GIORNO

G18.300

ORSOMARSO, TUBETTI, CASTELLI, MAFFONI, MELCHIORRE

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale;

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza;

considerato che:

al comma 1, la lettera f) prevede che debba essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

la lettera g) precisa che nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), il legislatore delegato è chiamato a garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

impegna il Governo:

nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), a garantire la continuità del servizio della riscossione anche attraverso l'eventuale trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità, salvaguardando la posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime, con particolare riferimento al mantenimento dell'iscrizione al fondo speciale di previdenza obbligatorio del settore, così come attualmente normato.

EMENDAMENTI

18.0.300 (già 16.0.1)

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il contrasto dell'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti in ambito OCSE, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale consolidando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica sul territorio di cui all'articolo 162, comma 2, lettera *f*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

b) sulla base della definizione di cui alla lettera *a)*, introdurre nuove forme di imposizione in grado di intercettare l'effettivo valore economico degli innovativi modelli di *business*, caratterizzati dalla dematerializzazione delle attività, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva sul territorio dello Stato da parte di grandi gruppi multinazionali, anche in recepimento dei principi e dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

c) in considerazione dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva.»

Art. 19

19.300 (già 17.1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo.

19.301 (già 17.2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e h).

19.302 (già 17.3)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).

19.303 (già 17.4)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.304

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e g).

19.305

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere le lettere d),

19.306

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

19.307

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere le lettere e)

19.308

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere le lettere g)

19.309 (già 17.15)

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

19.310 (già 17.20 testo 2)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con la seguente: «l) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Mini-

stero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria.».

Art. 20

20.300 (già 18.1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo.

20.301

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

20.302

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

20.303

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

20.304

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il seguente numero: " 2) valutare la possibilità di non applicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno

crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta."

20.305

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

20.306

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

20.307

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

20.308 (già 18.17)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.309 (già 18.15)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.310 (già 18.16)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.311 (già 18.18)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso" aggiungere le seguenti: "previa verifica della complessiva capacità patrimoniale del contribuente e dell'inesistenza di crediti di qualunque genere anche presso terzi."

20.312 (già 18.19)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenendo comunque la punibilità nei casi in cui l'interessato, per altre ragioni, compia azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo quali l'erogazione dividendi, l'incremento di compensi agli amministratori, gli atti di liberalità, il pagamento di spese personali di soci e amministratori di ingente entità e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica che richiedono un determinato livello di solidità patrimoniale».

20.313 (già 18.22)

FREGOLENT, GELMINI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, VERSACE

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «, prevedendo altresì il divieto di elevazione plurima delle sanzioni, al fine di evitare che le stesse assumano valori multipli del tributo;».

20.314 (già 18.23)

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

20.315

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).

20.316

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).

20.0.300 [già 18.0.3 (testo 2)]

BOCCIA, TAJANI, LOSACCO, MISIANI

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

«TITOLO III-BIS

Tributi regionali

Art. 20-bis

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superiori nelle predette aree la media nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.»

Art. 21

21.300 (già 19.1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Sopprimere l'articolo.

21.301 (già 19.5)

FREGOLENT, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola «codificata» con le seguenti: «al fine di assicurare che il codice rappresenti l'unica fonte legislativa in materia tributaria; il Governo, secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 6 della presente legge, provvede periodicamente a integrare nel Codice eventuali disposizioni tributarie che, all'esito del monitoraggio, risultino contenute in altre fonti di legge».

Art. 22

022.300 (già 020.1)

TURCO, CROATTI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 022

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

022.301 (già 020.2)

TURCO, CROATTI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 020

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine

di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento.;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di cia-

scuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

Art. 23

23.300

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome promuove, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, intese finalizzate a salvaguardare in termini compensativi l'equilibrio dei bilanci delle predette Regioni e Province autonome, anche attraverso l'eventuale riduzione dei rispettivi concorsi agli obiettivi di finanza pubblica. Tali intese sono recepite nei rispettivi ordinamenti finanziari statutari mediante le procedure pattizie eventualmente previste dagli statuti speciali o mediante norme di attuazione;

2-bis. Per le finalità del comma 2 sono attivate procedure monitoraggio e verifica degli effetti finanziari derivanti della revisione del sistema tributario in attuazione della delega di cui all'articolo 1. Tali operazioni sono svolte congiuntamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai competenti uffici finanziari di ciascun ente.;

2-ter. Nelle more di completamento degli adempimenti e delle verifiche previsti dal comma *2-bis*, l'entità degli effetti negativi quantificata dalle Regioni e dalle Province autonome sulla base degli ultimi dati disponibili è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze ed è scomputata dagli accantonamenti o dalle altre misure poste a carico a carico dei medesimi enti a titolo di concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.»

23.301

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.».

COORD.1

LA RELATRICE

Sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente».

Sostituire la rubrica dell'articolo 9 con la seguente: «Ulteriori principi e criteri direttivi».

Sostituire la rubrica dell'articolo 10 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA».

Sostituire la rubrica dell'articolo 11 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale».

Sostituire la rubrica dell'articolo 12 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi».

Sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale».

Sostituire la rubrica dell'articolo 15 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici».

Sostituire la rubrica dell'articolo 16 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi».

Sostituire la rubrica dell'articolo 17 con la seguente: «Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo».

Sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione».

Sostituire la rubrica dell'articolo 19 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario».

Sostituire la rubrica dell'articolo 20 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale».

Sostituire la rubrica dell'articolo 21 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario».

—————

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 28 (pom.) del 13/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 28
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797 (DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE) APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 56 (pom.) del 17/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

LUNEDÌ 17 LUGLIO 2023

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Zedda, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il disegno di legge d'iniziativa governativa è collegato alla legge di bilancio per l'anno 2023-2025 e consta di 20 articoli.

L'articolo 1, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa (comma 1), disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo (commi 2-3) e il meccanismo di slittamento del termine di delega (comma 4), stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare (commi 5) e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi (comma 6).

L'articolo 2 individua i seguenti principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: stimolo della crescita economica e alla natalità, prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti. Si prevede anche un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità e l'applicazione dei principi e criteri direttivi generali di cui alla legge sul federalismo fiscale. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte alcune specificazioni (come ad esempio un esplicito riferimento al principio di progressività) e precisazioni (ossia i soggetti cui deve essere prioritariamente indirizzato il beneficio fiscale).

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, con particolare riferimento all'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, alle raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*base erosion and profit shifting*) contro l'erosione della base imponibile, alla migliore prassi internazionale e alle convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni. Per effetto delle modifiche apportate dalla Camera è stato previsto di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione; si prevede poi di semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*),

rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

L'articolo 4 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente tra i quali, oltre al rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, rilevano specialmente i principi introdotti in materia di interpelli. A seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati le norme dello Statuto dei diritti del contribuente sono qualificate come principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria. Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati inoltre introdotti due principi di delega: il primo diretto a istituire disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il secondo volto a prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente con la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome.

L'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF.

In termini generali si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi (tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione). Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori. Con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, è stata limitata l'applicazione della cd. *flat tax* incrementale, originariamente prevista in via generalizzata dal testo del disegno di legge presentato dal Governo, alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendente e assimilati se riferibili alla percezione della tredicesima mensilità ed è stata altresì prevista l'introduzione della medesima tassazione *flat*, in misura agevolata anche sui premi di produttività. Specifici principi sono previsti per i redditi agrari con l'obiettivo di favorire ed agevolare l'aggiornamento delle classi e qualità di coltura prevedendo, tra l'altro, un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione o di redditi modesti che svolgano attività agricole. Per quanto concerne i redditi dei fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora, è stato precisato nel corso dell'esame presso la Camera, il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni.

Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria rispetto ai quali si prevede la creazione di un'unica categoria reddituale (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi), determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa e assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi (è stato precisato nel corso dell'esame alla Camera che ciò deve avvenire nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta). Viene inoltre prevista l'ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, e iniziative agevolative e di semplificazione con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati.

Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede in particolare: il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo; la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione

degli studi professionali.

Per quanto riguarda i redditi d'impresa, il disegno di legge prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, per favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società e l'assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires. Sono infine contemplati specifici interventi sui cd. redditi diversi.

L'articolo 5 è stato oggetto di diverse modifiche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati: è stato specificato che, nella revisione e riduzione dell'Irpef, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, occorre prendere in considerazione, in particolare, i nuclei familiari in cui sia presente una persona con disabilità. Per quanto riguarda la tutela del bene costituito dalla casa, è stato specificato che tale tutela avviene con riferimento: alla casa in proprietà o in locazione; al miglioramento di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico cui è stato aggiunto l'obiettivo della rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali; è stato previsto che nella medesima revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche l'esecutivo abbia riguardo a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni con oggetto il rischio di eventi calamitosi, nonché volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. È stato chiarito che i redditi di natura finanziaria, nell'impianto di delega, devono essere inclusi nel reddito complessivo. Inoltre, nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici, come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne.

E' stato infine introdotto un principio di delega, con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, diretto a prevedere una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto ed è stato precisato, con riguardo alla tassazione dei collezionisti di opere d'arte, l'esonero dei medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'Ires ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento) infatti, in sostituzione del principio di delega originariamente previsto alla lettera a), si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa; per le imprese che non beneficiano della riduzione come appena descritta, viene introdotta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime. Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili (dalla valutazione degli interessi passivi, della disciplina dei conferimenti di azienda, dal regime di compensazione delle perdite fiscali, all'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa).

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali

(con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d'arte).

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento. L'articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzi tutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società "di comodo", nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati introdotti ulteriori principi di delega: il primo diretto a semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali; il secondo volto a prevedere al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici la semplificazione e la razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni e la previsione della possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, salve alcune eccezioni; il terzo volto a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese; il quarto diretto ad introdurre la disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale. Un ulteriore principio di delega introdotto dalla Camera prevede l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate e occupate all'estero. L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo. In particolare, tra gli altri, interventi si prevede di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile nonché di prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro. Nel corso dell'esame alla Camera è stato introdotto uno specifico principio di delega diretto al riordino delle tasse automobilistiche valutando l'eventuale progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt (cosiddetto superbollo).

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione. Si prevede infine la revisione dell'istituto della controversia doganale.

L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Si prevedono vari principi e criteri direttivi tra i quali la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili e la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente intervenendo inoltre sulle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi. Specifici principi concernono gli adempimenti relativi ai prodotti alcolici e la revisione della disciplina di applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto un principio di delega concernente il divieto di vendita a distanza, transfrontaliera o con approvvigionamento

transfrontaliero ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato dei prodotti da inalazione contenenti nicotina o preparati allo scopo di consentire l'assorbimento di questa sostanza senza inalazione o combustione. È stato previsto, inoltre, che la consegna dei predetti prodotti in ogni caso avvenga esclusivamente presso una rivendita autorizzata di tabacchi scelta dal consumatore al momento dell'acquisto ovvero presso i soggetti autorizzati alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide.

L'articolo 13, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Reca inoltre i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari e dei loro partner commerciali, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati introdotti due principi di delega: il primo volto a prevedere l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; il secondo contenente la previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.

L'articolo 14 contiene undici principi e criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre); interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria; misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria. Sono inoltre individuati due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco.

L'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Le norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio. In particolare, la disposizione delega al Governo il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio in modo omogeneo concedendo anche al contribuente un termine congruo per le eventuali osservazioni, su cui l'ente impositore è tenuto a motivare espressamente in caso di mancato accoglimento delle stesse. Viene previsto, inoltre, il riordino delle norme in materia di analisi delle posizioni di rischio fiscale e l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie digitali (anche supportate dall'intelligenza artificiale), un potenziamento e una semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo (anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime), nonché a introdurre per i soggetti di minori dimensioni la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale. Altre norme sono rivolte ad assicurare una maggiore certezza del diritto tributario anche attraverso la diminuzione degli aggravati degli oneri amministrativi previsti per il contribuente.

L'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza. Oltre a diversi aspetti procedurali si prevede il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con individuazione delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo; la revisione della responsabilità dell'agente della riscossione, oltre alla salvaguardia del credito, all'aggiornamento tecnologico, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento nonché dell'attuale separazione tra Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari con particolare riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, all'implementazione del processo di informatizzazione della giustizia tributaria nonché intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi.

Con l'articolo 18 si prevedono una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali. Obiettivo delle norme è razionalizzare, riparametrare e coordinare il rapporto tra sanzioni amministrative e penali, anche definendo specifici aspetti (ad esempio l'introduzione di uno specifico reato di sottrazione applicabile ai tabacchi lavorati ed ai prodotti ad essi assimilati e i reati doganali).

L'articolo 19 reca la delega per la codificazione della normativa fiscale e detta i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire per un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di testi unici e di un vero e proprio codice tributario.

L'articolo 20 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Anche sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, le norme di delega non comportano oneri immediati per la finanza pubblica. Viceversa la realizzazione della riforma attraverso gli specifici decreti legislativi che il Governo intenderà adottare, qualora comporti dei costi per la finanza pubblica, dovrà trovare copertura secondo modalità specificamente indicate dalla norma medesima.

Il Presidente ricorda che la discussione generale è prevista per la seduta di domani. Alle ore 18 di oggi è programmata la fase istruttoria con lo svolgimento di audizioni.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) giudica estremamente ristretto il tempo programmato dalla Presidenza per esaminare il disegno di legge di delega fiscale, con audizioni in una sola giornata e il termine per gli emendamenti troppo anticipato. La propria parte politica aveva richiesto le audizioni, ma con intento di approfondire le tematiche più rilevanti; viceversa ritiene inutile e poco rispettoso il calendario limitato alla giornata di oggi. Chiede quindi che la Commissione si esprima su tale calendario, come emerso dall'Ufficio di Presidenza, modificando l'iter programmato.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) si associa alla richiesta, anticipando che porterà la questione alla Conferenza dei Capigruppo, chiedendo i motivi di un programma che assegna al Senato solo due settimane. Poiché il Gruppo M5S intende affrontare e approfondire le rilevanti questioni ancora aperte, rinnova la richiesta di modificare il calendario.

Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) ricorda che i Gruppi - sia di Camera che Senato - avevano raggiunto un'intesa a poter modificare una parte del disegno di legge, ma i tempi prefigurati dalla Presidenza negano in radice tale accordo, tenuto conto che la Camera dei deputati ha esaminato il disegno di legge in tre mesi. In aggiunta, rileva criticamente che esponenti di Governo propongono drastiche misure di sanatoria che intervengono proprio sulle parti della riscossione che sarebbero state oggetto di esame in Senato, acuendo l'errore di un esame frettoloso e troppo stringente. A suo parere, i temi di grandissimo rilievo oggetto di analisi vanno esaminati in tempi molto più ampi.

Contesta quindi la decisione assunta e giudica uno strappo inutile e dannoso la chiusura della maggioranza e della Presidenza a modificare il calendario: tale orientamento avrà certamente effetti sul comportamento dell'opposizione e sulla collaborazione tra maggioranza e opposizione. Conclude dichiarando che esaminare in poche settimane il disegno di legge è velleitario e avrà come conseguenza un atteggiamento di duro contrasto da parte della propria parte politica.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (Fdl) invita i Gruppi PD e M5S a rivedere il proprio atteggiamento, ricordando la collaborazione attivata nelle scorse settimane su tematiche di interesse generale, come la riforma degli incentivi. D'altro canto, la collaborazione ha consentito l'approvazione di emendamenti alla Camera dei deputati proposti dall'opposizione.

Dopo un'interlocuzione del senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), il presidente [GARAVAGLIA](#) ricorda che in Ufficio di Presidenza all'atteggiamento critico del Gruppo PD non aveva fatto seguito analogha preclusione da parte del Gruppo M5S sul programma da definire e sulle proposte di audizione da

svolgere. Prende atto della richiesta del senatore Losacco e, in assenza di una specifica proposta di modifica del calendario, preannuncia la votazione del mantenimento del programma, che riassume: svolgimento delle audizioni solo nella giornata odierna, discussione generale nelle sedute di domani, replica della relatrice e del Governo mercoledì e termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per le ore 18 di mercoledì 19.

Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) anticipa che, se la maggioranza conferma il programma, il proprio Gruppo non si ritiene vincolato a concentrare le proposte di modifica alla seconda parte del disegno di legge, come precedentemente concordato.

Posta ai voti, è accolta la proposta di non modificare il calendario, come enunciato dal presidente Garavaglia.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 29 (pom.) del 17/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

LUNEDÌ 17 LUGLIO 2023

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 18,10 alle ore 20,20

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO MAURIZIO VILLANI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR MARIO ANTONELLI, PRESIDENTE NAZIONALE, DEL DOTTOR STEFANO BARTOLI, DIRETTORE GENERALE, E DELLA DOTTORESSA BARBARA TOXIRI, DIRETTORE POLITICHE SINDACALI, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI, DEL DOTTOR ALESSANDRO CANELLI, SINDACO DI NOVARA E DELEGATO ALLA FINANZA LOCALE, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR FRANCESCO ZUECH, RESPONSABILE FISCALE DI CONFIMI INDUSTRIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DELLA DOTTORESSA FRANCESCA BIONDO, DIRETTORE DI FEDERPESCA, DEL DOTTOR FEDERICO RELLA, VICE PRESIDENTE E DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CORPORATE AFFAIRS, DELLA DOTTORESSA ROMINA RAPISARDA E DEL DOTTOR ELIA LOFRANCO, CORPORATE AFFAIRS DI LOGISTA ITALIA, DEL DOTTOR SERGIO CRISTALLO, DIRETTORE CENTRALE COORDINAMENTO NORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR ROLANDO ANTONELLI, RESPONSABILE FISCALE DI CASARTIGIANI, DEL DOTTOR ANDREA TREVISANI, DIRETTORE POLITICHE FISCALI, E DEL DOTTOR ANDREA STABILE, RESPONSABILE AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI, DI CONFARTIGIANATO, E DEL DOTTOR CLAUDIO CARPENTIERI, RESPONSABILE DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI E SOCIETARIE DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797 (DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE, APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI)

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 57 (ant.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023
57ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), ribadendo l'avviso fortemente contrario della propria parte politica sull'organizzazione dei lavori della Commissione, già espresso dal senatore Boccia nella seduta di ieri.

Le tempistiche stringenti previste nel calendario, infatti, stridono fortemente con il notevole lasso di tempo in cui il provvedimento è stato esaminato presso la Camera dei deputati ed appaiono ancora più ingiustificate qualora si tenga conto del fatto che il disegno di legge non riveste carattere di urgenza e non risulta calendarizzato in Assemblea.

Stante quanto precede, domanda quindi un rinvio della discussione ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

I senatori [TURCO](#) (M5S) e [MAGNI](#) (Misto-AVS) si associano alle osservazioni formulate dal senatore Losacco.

Ad avviso del senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) il calendario dei lavori deliberato dalla Commissione nella seduta di ieri assicura alle forze politiche di opposizione un ampio spazio di dibattito, essendo stato effettuato un ciclo di audizioni come da esse richiesto.

L'oratore esprime comunque l'auspicio a che si possa svolgere una discussione approfondita e costruttiva sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, con la piena partecipazione delle forze politiche di opposizione.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, propone di rinviare l'avvio della discussione generale alla seduta pomeridiana, al fine di attendere le risultanze dell'odierna Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, prevista per le ore 12,30. In esito a tali deliberazioni si potrà valutare la conferma o meno dell'*iter* già deliberato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che è in via di assegnazione il disegno di legge n. 584 d'iniziativa del senatore Turco e altri recante delega per la riforma del sistema fiscale.

L'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame del citato disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.3.2.1.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 58 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023
58^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[PATTON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 797, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 584 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 584 del senatore Turco e altri. Stante la stretta connessione della materia oggetto di tale proposta, esso viene abbinato all'esame del disegno di legge governativo.

Comunica inoltre che il presidente Garavaglia sarà presente nella seduta prevista per domani mattina: in quella sede saranno concordate le eventuali modifiche al programma dei lavori, in esito alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

La seduta prevede l'avvio della discussione generale. Chiede se ci sono interventi da parte dei Gruppi. Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori rammentando che la richiesta delle opposizioni in sede di Capigruppo è stata quella di avere tempi più ampi per presentare gli emendamenti, richiesta che è stata accolta anche per la motivazione oggettiva che i tempi assegnati al Senato, pur tenendo conto di una divisione delle materie oggetto di esame concordata dai Gruppi dei due rami del Parlamento, apparivano eccessivamente ridotti. Tenendo conto della disponibilità della Presidenza della Commissione chiede che lo spazio di discussione apertosi circa la programmazione dei lavori consenta alla propria parte politica di richiedere un breve ciclo di audizioni per ascoltare il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e i rappresentanti di ANCI e UPI. La prima audizione si rende assolutamente necessaria per l'esigenza di tutelare lo stesso dalle dichiarazioni di un Ministro, Vice Presidente del Consiglio, che anticipa soluzioni normative molto radicali che attengono alla materia delle discussioni e oggetto di esame della Commissione stessa. È necessario quindi approfondire ulteriormente le tematiche da affrontare anche in un ulteriore Ufficio di Presidenza.

Il presidente [PATTON](#) ricorda comunque l'impegno assunto da tutti i Gruppi a consentire il rispetto del calendario prefigurato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e che ulteriori richieste relative alla programmazione potranno essere utilmente affrontati nella seduta già concordata per domani.

Interviene nuovamente il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) il quale, dichiarando la disponibilità della propria parte politica ad approfondire le rilevanti questioni ancora da esaminare, dichiara dirimente l'accoglimento della proposta di ulteriori audizioni.

Il presidente [PATTON](#) ribadisce che la seduta odierna può essere utilmente dedicata al confronto tra le posizioni dei Gruppi in discussione generale riservando la seduta già convocata per domani per gli

aspetti programmatori.

Condividono tale impostazione il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) e la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), mentre il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) ritiene più lineare rinviare l'esame di merito.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*), assunte come legittime tutte le richieste delle opposizioni, rileva criticamente che tali proposte si appuntano adesso su un ulteriore ciclo di audizioni - per altro già svolte, come chiesto dall'opposizione - mentre in precedenza la richiesta era di rinviare il termine per presentare gli emendamenti. Si esprime quindi in maniera critica circa tale atteggiamento.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) ritiene che l'abbinamento testé disposto per l'esame del disegno di legge n. 584 apra oggettivamente lo spazio per nuovi approfondimenti, concordando anche con la richiesta del senatore Boccia di approfondire le questioni oggetto di dichiarazioni del ministro Salvini.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) interviene invitando l'opposizione a rimanere sulle questioni oggetto del disegno di legge, sottolineando che il confronto tra i Gruppi rispetto alle questioni aperte, fin dalla seduta odierna, sarebbe la migliore testimonianza di un lavoro proficuo, pur nella differenza delle opinioni e degli orientamenti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) giudica opportuna un rinvio della discussione generale, rispondendo alle sollecitazioni del presidente Patton.

Interviene nuovamente sull'ordine dei lavori il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) a giudizio del quale, richiamato il tenore del confronto svolto in Conferenza dei Capigruppo, che ha accolto la richiesta che l'opposizione aveva già formulato ieri e che la maggioranza in Commissione non aveva voluto assecondare, giudica essenziale chiarire che, nel caso di un'approvazione in Senato prima della pausa estiva, l'unico termine oggettivo e comprensibile è quello di varare la legge delega prima della definizione della legge di bilancio. Ritiene opportuno che la prerogativa di programmare i lavori di Commissione sia rimessa all'organismo di programmazione della stessa, ma ribadisce il carattere pregiudiziale, per un lavoro collaborativo e proficuo, dell'accoglimento della richiesta di procedere in tempi rapidi alla programmazione di nuove audizioni. Ritiene infine che dare un ulteriore tempo per l'approfondimento costituisca la base per superare le forzature pregresse, non escludendo pertanto l'obiettivo di lavorare su proposte condivise.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) non condivide la ricostruzione fornita dal senatore Boccia e richiama l'attenzione sulla sensibilità e disponibilità della Presidenza ad evitare votazioni e deliberazioni che la maggioranza era pronta a effettuare sia sulla richiesta del senatore Losacco che in altre circostanze. Ricorda inoltre che le audizioni richieste dall'opposizione si sono già svolte, che i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate hanno già partecipato con un contributo di grande interesse e appropriatezza e giudica quindi preferibile avviare la discussione generale.

Interviene la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) la quale, dopo aver ribadito l'esigenza di avviare la discussione generale una volta chiarito il calendario, anche in relazione al termine della presentazione degli emendamenti, deposita una serie di proposte emendative riferite a tutti gli articoli del disegno di legge governativo, cui seguiranno altri emendamenti in preparazione da parte del Gruppo del Partito Democratico.

Sul carattere della deliberazione non svolta nella seduta antimeridiana circa la richiesta sospensiva avanzata dal senatore Losacco, intervengono nuovamente la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) e il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*). Dopo gli interventi dei senatori [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) e [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale ribadisce l'esigenza di posticipare l'avvio della discussione generale dopo la revisione del calendario, il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) sottolinea che la discussione non può tener conto della novità del disegno di legge presentato dalla propria parte politica.

Il presidente [PATTON](#) specifica che l'abbinamento consente una discussione generale congiunta, cui seguirà la scelta del testo base.

Dopo ulteriori interventi dei senatori [ORSOMARSO](#) (*FdI*) e [BOCCIA](#) (*PD-IDP*), il presidente [PATTON](#) prende atto che la proposta avanzata in apertura di aprire la discussione generale non è stata sostanzialmente accolta. Ribadisce che la seduta già convocata per domani potrà essere dedicata alle valutazioni circa la ridefinizione del calendario, non escludendo l'eventuale convocazione di un

ulteriore Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ritiene opportuno rivedere il termine per la presentazione degli emendamenti già fissato per giovedì alle ore 12 sul disegno di legge n. 674.

Il presidente [PATTON](#) fa presente che tale proposta potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni nella seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 30 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 30
MERCLEDÌ 19 LUGLIO 2023
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo.

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,50

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 797 E 584
RECANTI DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA FISCALE*

1.3.2.1.7. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 59 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 19 LUGLIO 2023
59^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), in esito alla decisione della Conferenza dei Capigruppo di ieri, convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) dà conto delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza, facendo presente che la discussione generale congiunta, reputando opportuno recuperare i tempi non utilizzati nella seduta di ieri per la sospensione richiesta dall'opposizione ma garantendo un ampio dibattito, si svolgerà in due sedute odierne alle ore 13,30 e alle ore 20 e nella seduta antimeridiana di domani alle ore 9,15. Le repliche del relatore e del Governo sono previste per la seduta pomeridiana di domani convocata alle ore 14. Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno già fissato per le ore 18 di oggi è rinviato alle ore 12 di venerdì 21 luglio.

Il senatore [MISIANI](#) (PD-IDP) rinnova la richiesta formulata in Ufficio di Presidenza da rappresentanti della propria parte politica con particolare riferimento all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, anche in seguito alle dichiarazioni del Ministro dei trasporti Salvini, circa l'orientamento di presentare una misura condonistica in materia di riscossione, nonché l'audizione dei rappresentanti di ANCI, UPI e Regioni.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) rinnova la richiesta di audizioni anche sul disegno di legge n. 584.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) ribadisce che la richiesta non può essere accolta avendo la Commissione già svolto un ciclo di audizioni che comprendevano anche i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e

dell'ANCI. Ricorda inoltre che l'abbinamento dell'esame implica una discussione congiunta.

Non registrandosi quindi un consenso sulla proposta di nuovo calendario come già esaminato in sede di Ufficio di Presidenza, preannuncia la votazione dello stesso.

Intervengono brevemente per contestare tale soluzione procedurale i senatori [LOSACCO](#) (PD-IDP) e [MAGNI](#) (Misto-AVS), i quali entrambi giudicano negativamente la chiusura della maggioranza rispetto alle istanze delle opposizioni.

Posta in votazione, la proposta di calendario viene approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI NUOVE SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per ulteriori sedute nella giornata odierna alle ore 13,30 e alle ore 20 e nella giornata di domani alle ore 9,15 e alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.8. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 60 (pom.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023
60ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) dà conto delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza, facendo presente che i Gruppi hanno confermato l'impegno a concludere l'esame in sede referente in tempo utile affinché l'Assemblea lo possa esaminare il 4 agosto come previsto dal calendario di Assemblea. A tal fine si è convenuto di spostare alle ore 18 di venerdì 21 luglio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti e di svolgere quanto prima l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell'Unione delle Province Italiane ad integrazione del ciclo di audizioni già svolte. È stato inoltre confermato lo svolgimento della discussione generale e degli interventi di replica nella giornata di domani, anche con riferimento alle disposizioni recate dal disegno di legge n. 584. Resta confermata quindi la seduta notturna odierna per lo svolgimento eventuale delle citate audizioni.

Prende atto la Commissione.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, comunica che il termine

per presentare ordini del giorno ed emendamenti, precedentemente fissato per il giorno 20 luglio alle ore 12, è prorogato al giorno 27 luglio alle ore 12.
La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.9. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 31 (pom.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 31
MERCLEDÌ 19 LUGLIO 2023
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14,25

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 797 E 584
RECANTI DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA FISCALE*

1.3.2.1.10. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 61 (nott.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 19 LUGLIO 2023
61ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) riferisce sui contenuti del disegno di legge n. 584, facendo presente che esso contiene numerose disposizioni di delega che affrontano tematiche ricomprese anche nella proposta governativa, sia in materia di IRPEF, che di IRES e IRAP, che riscossione.

Ritiene opportuno evidenziare le disposizioni che si differenziano rispetto all'impianto del disegno di legge n. 797, specificando in premessa che la scelta del testo base del Governo potrà consentire di enucleare dal testo presentato dal senatore Turco gli emendamenti ritenuti più validi e sui quali si riserva un ulteriore confronto in sede emendativa.

Ribadisce comunque che si atterrà all'accordo di esaminare questioni non toccate nel corso dell'*iter* alla Camera.

L'articolo 8 reca principi e criteri per trasferire alla fiscalità generale gli oneri di sistema, le accise e il canone RAI: la materia del trattamento degli oneri per i consumi energetici attraverso l'adozione del principio di progressività appare in contrasto con il principio del consumo alla base dell'applicazione delle accise.

L'articolo 9 introduce un criterio di circolazione dei crediti di imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali già bocciato con il superamento della cedibilità dei crediti.

Analoga osservazione per la regolamentazione della cessione dei crediti di cui all'articolo 10.

L'articolo 11 prevede la definizione di un piano case *green* che rinnova il tema delle agevolazioni fiscali sugli immobili che ha già trovato una risposta nei provvedimenti sul superbonus.

Il tema della tassazione dei dati digitali propone una soluzione certamente innovativa ma che non appare ancora matura.

L'articolo 16 in materia di riscossione non si discosta dagli obiettivi enunciati dalla proposta del Governo, che peraltro è più articolata.

La codificazione del diritto tributario è già prevista dalla proposta governativa.

Si riserva di svolgere un'analisi più compiuta in sede di replica.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) preannuncia che nella giornata di domani alle ore 9 e alle ore 9,30 si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti dell'UPI e della Conferenza delle Regioni, come richiesto dalle opposizioni. Ritiene opportuno quindi rinviare l'avvio della discussione generale alla seduta già convocata per domani pomeriggio anticipando la piena disponibilità del vice ministro Leo a partecipare a tale fase procedurale e ad intervenire in replica.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DI DOMANI

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che il senatore Orsomarso ha rassegnato le dimissioni da Segretario. Occorre quindi procedere all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con l'elezione di un Vice Presidente (incarico ricoperto dal compianto e stimato senatore Augello) e di un Segretario. Avverte quindi che nella seduta di domani, convocata alle ore 14, si procederà a tale votazione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,30.

1.3.2.1.11. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 32 (ant.) del 20/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,05

AUDIZIONI DEL DOTTOR MICHELE DE PASCALE, PRESIDENTE DELL'UPI, SINDACO DI RAVENNA E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, DEL DOTTOR ATTILIO FONTANA, PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA E RAPPRESENTANTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 797 E 584 (DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE)

1.3.2.1.12. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 62 (pom.) del 20/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che la Commissione procederà alla elezione di un Vice Presidente, rivolgendo un commosso pensiero alla memoria del senatore Augello. Comunica inoltre di aver ricevuto la comunicazione da parte del senatore Orsomarso di dimissione dall'incarico di Segretario.

La Commissione procederà quindi all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

La Commissione procede all'elezione di un Vice Presidente.

Prendono parte alla votazione i senatori [BOCCIA](#) (PD-IDP), [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az), [BARCAIUOLO](#) (FdI), in sostituzione del senatore Castelli, [CROATTI](#) (M5S), il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), [LOSACCO](#) (PD-IDP), [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), [MAFFONI](#) (FdI), [MELCHIORRE](#) (FdI), [ORSOMARSO](#) (FdI), [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [TAJANI](#) (PD-IDP), [TUBETTI](#) (FdI) e [ZEDDA](#) (FdI).

Risultando 13 voti per il senatore Melchiorre e 1 voto per il senatore Lotito, risulta eletto il senatore Melchiorre.

Elezione di un Segretario

La Commissione procede all'elezione di un Segretario.

Prendono parte alla votazione i senatori [BOCCIA](#) (PD-IDP), [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az), [BARCAIUOLO](#) (FdI), in sostituzione del senatore Castelli, [CROATTI](#) (M5S), il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), [LOSACCO](#) (PD-IDP), [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), [MAFFONI](#) (FdI), [MELCHIORRE](#) (FdI), [ORSOMARSO](#) (FdI), [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [TAJANI](#) (PD-IDP), [TUBETTI](#) (FdI) e [ZEDDA](#) (FdI).

Risultando 11 voti per la senatrice Tubetti e 3 schede bianche, risulta eletta la senatrice Tubetti.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale ricordando che in mattinata si è concluso il ciclo di audizioni con i rappresentanti dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) motiva la scelta della propria parte politica di non partecipare alla discussione generale per la ristrettezza dei tempi assegnati per l'esame, il limitato numero di audizioni

svolte e la mancata attenzione, anche da parte degli auditi, al disegno di legge n. 584 d'iniziativa dei senatori Turco e altri.

Interviene in discussione generale il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), a giudizio del quale l'accelerazione impressa all'*iter* del disegno di legge governativo determina il rischio molto concreto che la parallela riforma dell'autonomia differenziata e la riforma delle province, che impattano in maniera significativa su elementi essenziali della riforma fiscale, vengano esaminati in maniera scollegata e senza apprestare la dovuta attenzione a complessi meccanismi di perequazione del gettito e autonomia finanziaria, creando quindi squilibri e disarmonie nel disegno complessivo. A suo parere infatti il carattere strutturale della riforma delle province e dell'autonomia differenziata, trascurando colpevolmente gli elementi di federalismo fiscale, mostrano con evidenza che la contemporanea disattenzione a tali aspetti anche nella delega fiscale avrà esiti esiziali circa la capacità degli enti di erogare i servizi a legislazione vigente e viepiù rispetto a un eventuale ampliamento delle loro funzioni. Le audizioni svolte in mattinata, prosegue l'oratore, richieste con insistenza dalla propria parte politica, hanno opportunamente messo in luce tali aspetti.

Con particolare riferimento alla finanza regionale, l'eventuale superamento dell'IRAP, in assenza di ben identificati meccanismi di compartecipazione al gettito di altre imposte erariali, rischia di avere pesanti riflessi sulla spesa sanitaria. Infine l'eventuale adozione dell'autonomia differenziata per i comparti della scuola del trasporto pubblico e dell'assistenza alle persone, senza un quadro certo di risorse disponibili, pone una questione grave che il Governo non appare in grado di affrontare.

Nel merito del disegno di legge governativo, fa presente che esso non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle "*tax expenditures*" (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): una scelta di per sé condivisibile, ma di fatto fortemente limitata da un nutrito elenco di agevolazioni da salvaguardare: rimane comunque in campo la critica che un piano di revisione non ben congeniato attui una redistribuzione del reddito in senso contrario al principio di progressività.

Per quanto riguarda l'IRPEF (articolo 5), la riduzione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF - con l'esplicito obiettivo finale di una "*flat tax*" (cioè un'unica aliquota) per tutti i contribuenti - ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche.

Assai discutibile è la revisione della tassazione delle imprese (articolo 6): si introduce una mini-IRES (un'aliquota ridotta sugli utili non distribuiti, con verifica *ex post* dell'impiego in investimenti "qualificati" e in nuove assunzioni), una strada già imboccata nel 2019, ma rapidamente abbandonata per le sue difficoltà applicative. Questa scelta, oltretutto, rischia di sostituire strumenti collaudati e apprezzati come l'ACE (Aiuto alla crescita economica, l'agevolazione per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese) e i crediti d'imposta "Industria 4.0" per gli investimenti delle imprese.

L'articolo 8 prospetta il graduale superamento dell'IRAP, che verrebbe finanziato imponendo una sovrimposta IRES che penalizzerebbe molto le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana.

In materia di procedimento accertativo (articolo 15), la legge delega da una parte teorizza (correttamente) la piena utilizzazione dei dati, il potenziamento dell'analisi del rischio e il ricorso alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale per prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale; dall'altra, introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, e "istituti speciali di definizione". Sarebbe opportuno che il Vice Ministro chiarisca definitivamente l'orientamento del Governo circa l'introduzione di misure condonistiche in qualsiasi forma e modalità. Il giudizio rimane invece sospeso sulle misure di tassazione ambientale: gli obiettivi proposti sono condivisibili e la loro effettiva implementazione andrà verificata concretamente nei decreti attuativi della delega.

Esprime poi un giudizio fortemente critico circa le misure recate in materia di accertamento, sanzioni, giustizia tributaria, contenzioso e riscossione.

Dettaglia poi una serie di proposte emendative che la propria parte politica intende presentare, con particolare riferimento all'imposta sui redditi delle società, il concordato preventivo biennale, la riscossione e il catasto. In merito a tale settore, il Partito Democratico propone una riforma del catasto, con riferimento ai valori di mercato degli immobili, che permette l'eliminazione della giungla dei moltiplicatori esistenti e avviene a parità di gettito (redistribuisce il gettito fra i contribuenti senza aumentare l'onere complessivo).

Conclude chiedendo al rappresentante del Governo di chiarire la portata della delega in materia di contrasto all'evasione e all'erosione IVA, di tassazione dei redditi finanziari e di imposta di successione, preannunciando su tali temi la presentazione di emendamenti.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) esprime una valutazione fortemente critica nelle disposizioni concernenti l'ampliamento dei regimi cedolari e sostitutivi dell'IRPEF contenuti nel disegno di legge delega, con particolare riferimento agli effetti negativi che tali misure hanno sul gettito delle addizionali assegnate agli enti locali. Attesa la contrarietà di principio della propria parte politica sulle imposte sostitutive, ritiene che la cedolare secca sui redditi derivanti dagli affitti degli immobili ad uso residenziale trovava una giustificazione nella esigenza di incidere positivamente sul mercato degli affitti; viceversa la cedolare sui redditi di locazione degli immobili commerciali appare lesiva di un principio equitativo e non correlato ad alcuna esigenza di sostegno degli immobili ad uso strumentale. In alternativa, comunque, il Partito Democratico propone di limitare il regime sostitutivo solo per i canoni concordati, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e le associazioni datoriali rispetto alla locazione degli immobili ad uso commerciale.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI), nell'apprezzare la disponibilità del vice ministro Leo e dopo aver ricordato il lavoro in parte condiviso svolto dalla Camera dei deputati, sottolinea l'ampiezza e la strutturalità della riforma all'attenzione del Parlamento e dà atto al Partito Democratico di partecipare in maniera attiva all'importante processo legislativo in atto. A suo parere, il tema fiscale non può essere trattato in termini ideologici e, pur nella differenza delle sensibilità, deve essere affrontato come una parte essenziale in un radicale movimento di riforma che scardini e superi i fattori di debolezza dell'economia nazionale. Numerosi aspetti, anche relativi alla finanza locale, come suggerito dagli esponenti del Partito Democratico, potranno essere affrontati solo in uno spirito collaborativo, nella consapevolezza della gradualità dell'attuazione della riforma e orientando gli sforzi a rinnovare innanzitutto la macchina fiscale, il rapporto fisco contribuente, la capacità degli enti locali di utilizzare efficacemente le risorse ad essi attribuite.

Interviene nuovamente il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), il quale chiede al Vice Ministro quale *status* avrà ancora l'Agenzia delle entrate in attuazione della riforma e quale valutazione dà delle proposte avanzate dal ministro Salvini rispetto a misure condonistiche e sanatorie di ampio spettro.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) solleva la questione della polemica, a suo parere del tutto infondata, circa la previsione nella delega fiscale, all'articolo 16, di un prelievo forzoso a danno dei contribuenti: chiede al Vice Ministro di fare chiarezza rispetto a tale polemica. A suo parere, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, rappresentata dal presidente Fontana, ha chiesto una piena manovrabilità delle compartecipazioni assegnate alle Regioni, a valle di una decisione del legislatore rispetto a quale imposta sia più adatta rispetto al meccanismo della compartecipazione stessa. Conclude sostenendo che la questione del catasto è stata volutamente esclusa dal novero degli argomenti della delega per una precisa scelta politica, ma ritiene essenziale affrontare con decisione e determinazione, nel capitolo della lotta all'evasione, la tematica dei controlli degli immobili "fantasma".

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) rinuncia all'intervento di replica.

Il vice ministro LEO sottolinea in premessa che la base di elaborazione della proposta governativa è costituita dal disegno di legge delega avanzata nella scorsa legislatura dal ministro Franco e che il lavoro compiuto dalla Camera dei deputati, condotto con spirito collaborativo tra le forze politiche, testimonia la bontà di una scelta ampia e organica di riforma del sistema tributario. Ritiene che la parte sul procedimento, con specifico riguardo al rapporto tra fisco e contribuente in ogni fase, costituisca un settore relevantissimo per adottare misure, senza oneri per le finanze pubbliche, in grado di

rivoluzionare il sistema tributario per quanto riguarda l'accertamento, gli adempimenti, la riscossione e il contenzioso.

Ribadisce quindi la forte sollecitazione a concludere l'*iter* prima della sospensione dei lavori della pausa estiva, per consentire sia l'attuazione della delega per recepire la direttiva sulla *global minimum tax* sia per proseguire nell'attuazione della riforma della giustizia tributaria di cui alla legge n. 130 del 2022, inserita tra gli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza; inoltre ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra di bilancio e occorre dare certezza agli operatori economici su aspetti relevantissimi concernenti qualità e tempistica nella redazione dei bilanci di esercizio.

Sgombra quindi il campo con nettezza da ipotesi di prelievo forzoso a danno dei contribuenti, descrivendo analiticamente le procedure vigenti per il pignoramento presso terzi, in analogia con quanto previsto dal codice di procedura civile, sottolineando l'obiettivo di semplificare le procedure che l'ente creditore può porre in essere, esclusivamente riferite all'accertamento della consistenza dei patrimoni finanziari oggetto dell'azione di pignoramento. A tale fine, descrive analiticamente i diversi istituti finalizzati a recuperare le somme dovute, chiarendo le differenze tra gli stessi e insistendo sulla esigenza che le azioni di pretesa tributaria possano essere attivate con maggiore speditezza, semplicità ed efficacia. In tale prospettiva l'eliminazione della colpa grave, rispetto alle azioni in autotutela dell'amministrazione finanziaria, costituisce una significativa innovazione.

Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), come anticipato in precedenza, chiede una breve sospensione dei lavori, stante il concomitante svolgimento in Assemblea del sindacato ispettivo di interesse per la propria parte politica.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,15.

Il vice ministro LEO riprende il proprio intervento in replica, specificando che la materia dell'autonomia finanziaria degli Enti locali esula dalle disposizioni del disegno di legge delega e che tuttavia potrà essere oggetto di valutazione, pur rammentando la diversità tra la riforma in commento e quelle concernenti l'autonomia differenziata e le province. Per quanto riguarda il superamento dell'IRAP, in linea con quanto già previsto nella delega del Governo Draghi, si prevede una sovrainposta all'IRES che semplifica l'attuale disciplina e non crea disarmonie e penalizzazioni per le imprese: specifica comunque che tale sostituzione avverrà nel rispetto rigoroso del principio di invarianza di gettito.

Per quanto riguarda la mini IRES l'oratore specifica che essa necessariamente coordinata con il recepimento della *global minimum tax*, che riveste particolare complessità e ampiezza. Sul reddito di impresa fa presente che il regime agevolativo potrà essere limitato a fronte di investimenti qualificati e di incremento occupazionale.

Il concordato preventivo biennale costituisce un'innovazione basata innanzitutto sull'ampia mole di informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria - che saranno meglio gestite in futuro grazie all'integrazione della Sogei con la Sose - in grado di interloquire con i contribuenti proponendo livelli di fatturato e imposte predefiniti, restando l'unico obbligo degli adempimenti IVA e dichiarativi: la misura fa parte di un complesso di istituti volti a ridurre con gradualità ma determinazione il *gap* fiscale, unitamente all'adeguamento cooperativo, e alle capacità dell'amministrazione finanziaria di dialogare con i consulenti fiscali in grado di predisporre e certificare il *tax control framework*.

Ulteriori elementi innovativi per contrastare l'evasione fiscale e superare il *gap* fiscale deriveranno dalla possibilità di definire *ex ante* il rischio fiscale e concentrare maggiormente i controlli sui contribuenti effettivamente problematici.

Per quanto riguarda le sanzioni, il Vice Ministro sottolinea l'urgenza di rivedere incisivamente le sanzioni amministrative, avendo come principio guida il criterio della proporzionalità e della riduzione e semplificazione delle stesse, affiancata ad una revisione delle sanzioni accessorie che, in caso di evasione conclamata, appaiono le più efficaci.

In materia di catasto, rivendica la scelta della maggioranza di non intervenire sulla tassazione degli immobili, ma ribadisce la volontà di contrastare, anche con l'utilizzo di tecnologie innovative, i fenomeni evasivi e la mappatura dei cosiddetti "immobili fantasma".

Dopo aver escluso qualsiasi intervento circa il prelievo su cespiti patrimoniali e in materia di successione, si sofferma sulle misure attinenti alla operatività dell'Agenzia delle entrate, con particolare riferimento all'esigenza di intervenire in materia di interpello e all'emanazione di circolari di sistema.

Per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria rivendica la validità delle misure volte ad eliminare la differenza tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, così come il fondamentale superamento del criterio di tassazione sul maturato, ricordando l'approvazione di emendamenti presso la Camera dei deputati dell'opposizione.

In merito a ventilate ipotesi di condono generalizzato dichiara che non sono previste e dà viceversa informazioni circa l'andamento delle procedure di rottamazione sostenendo che il numero delle istanze pervenute all'amministrazione finanziaria ne testimonia la sostanziale validità.

La materia della riscossione sarà interessata dall'introduzione del meccanismo del discarico automatico da parte dell'ente di riscossione e restituzione dei carichi all'ente impositore: specifica che tutte le misure su tale materia tendono ad affrontare in maniera risolutiva la questione a tutti nota del "magazzino" dell'Agenzia, andando ad incidere sui meccanismi che ne incrementano il volume.

Per quanto concerne invece la cedolare secca sugli immobili strumentali e commerciali sottolinea l'obiettivo di favorire una maggiore elasticità del mercato di tale tipo di locazioni.

Dopo aver richiamato la possibilità di uno specifico ordine del giorno in materia di manovrabilità delle aliquote assegnate alla finanza locale, conclusivamente auspica uno spirito di collaborazione tra le forze politiche in grado di assicurare l'obiettivo di terminare l'*iter* del disegno di legge in Senato nei tempi prefissati.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) propone di adottare il disegno di legge n. 797 governativo come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.3.2.1.13. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 63 (ant.) del 25/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge n. 791, facendo presente che il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio.

L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2022 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto all'esercizio 2021. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2022 un valore negativo di circa 129,6 miliardi, con un miglioramento di oltre 58,1 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2021. Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di -201,7 miliardi, il miglioramento è pari a circa 72 miliardi. Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel 2022 a 25,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 90,6 miliardi rispetto al 2021. Tale risultato è determinato da una lieve riduzione delle spese (-12,3 miliardi) e da un aumento delle entrate correnti (+78 miliardi). Il miglioramento è di oltre 81,5 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2022 a -391,4 miliardi, evidenziando un miglioramento di 33 miliardi rispetto al 2021 e di 87,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.

Nel complesso, gli effettivi risultati conseguiti con la gestione 2022 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive. I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 (legge n. 234 del 2021) - che erano stati indicati, rispettivamente, in -203 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare e in -480,347 miliardi per il ricorso al mercato - sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario da diversi provvedimenti di urgenza e ridefiniti, da ultimo, dal decreto-legge n. 176 del 2022 rispettivamente in -251 e -528,347 miliardi di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2022.

A livello di operazioni finali, il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2022 che evidenzia un lieve aumento degli impegni delle spese finali di circa il 2,2 per cento (+18 miliardi) e un aumento degli accertamenti di entrate finali di oltre il 12 per cento (+76,2

miliardi) rispetto all'anno precedente. Anche rispetto alle previsioni definitive, la gestione di competenza del bilancio ha dato come risultati accertamenti per entrate finali in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi) e impegni delle spese finali in diminuzione del 4,8 per cento (-42 miliardi). Dal lato delle entrate, prosegue la relatrice, la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 711,8 miliardi (corrispondenti a quasi il 101 per cento delle previsioni definitive, stimate in 705,2 miliardi). Rispetto all'esercizio 2021, gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento del 12 per cento (+78,3 miliardi), derivante dall'aumento registrato sia per le entrate tributarie (circa +55 miliardi, +10,5 per cento) che per quelle extra-tributarie (+23,4 miliardi, +22,3 per cento), compensato dalla diminuzione delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni (-2,1 miliardi, -29,8 per cento). Anche se confrontate con le previsioni definitive (705,2 miliardi), gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi rispetto al 2021).

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2021-2022 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si sottolinea principalmente l'aumento delle entrate tributarie (+55 miliardi), che si sono attestate a 578,7 miliardi nel 2022, superiori rispetto alla previsione iniziale di bilancio (che indicava entrate tributarie per 565,2 miliardi). Tra queste rilevano le maggiori entrate derivanti dalle imposte sul patrimonio e sul reddito (+31,6 miliardi rispetto al 2021), dalle tasse ed imposte sugli affari (+26,2 miliardi) e dai proventi da lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (+2,1 miliardi), a fronte di un minor gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (-4,9 miliardi). In aumento sono risultate anche le entrate extratributarie, che hanno raggiunto accertamenti pari a oltre 128 miliardi (+23,4 miliardi rispetto al 2021), ben superiori anche rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive. Dopo aver dato analiticamente conto del fenomeno dei residui, fa presente che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Anche in termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2021. Il saldo netto da finanziare è risultato nel 2022 pari a 162,5 miliardi, con un miglioramento di 57,8 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -220,4 miliardi). Il risparmio pubblico, pari a -18,5 miliardi, risulta anch'esso in miglioramento di quasi 90 miliardi rispetto al dato del 2021. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie. Il ricorso al mercato si attesta su di un valore di circa -423,7 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di quasi 34 miliardi) rispetto al 2021. Nel complesso, la gestione di cassa ha dato luogo ad incassi complessivi per 964 miliardi e a pagamenti per 1.081,4 miliardi, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, un aumento sia degli incassi, dello 0,9 per cento, che dei pagamenti, del 3,2 per cento. A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, si registra, in termini di incassi e pagamenti, un miglioramento delle entrate e un aumento delle spese.

Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009): le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento; la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2022 emerge una eccedenza passiva di circa 2.595 miliardi, con un peggioramento di circa 162 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2021. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2021 sul 2020 (-218 miliardi) e nel 2020 sul 2019 (-299 miliardi) ma che non rispecchia il trend degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi.

La relatrice si sofferma infine sulle dichiarazioni di regolarità della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per il 2022, con l'esclusione di alcuni capitoli, di cui specifica le entrate e i volumi.

All'esito dei controlli effettuati la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle Entrate: i capitoli per i quali si sono

ricontrate discordanze fra i dati esposti nel Conto di bilancio del Rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle Amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari (Allegato 1 alla Decisione); i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto nel Conto di bilancio del Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo (Allegato 2 alla Decisione); somme rimaste da versare indicate nella voce "Altri centri di responsabilità", riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 23 al Rendiconto), nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel "da versare competenza" e nel "da versare residui", per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici delle Amministrazioni; delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce "Altri capitoli" (Allegato 24 al Rendiconto).

La relatrice passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 792 di assestamento, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il quale ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento riguarda, con riferimento alle entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, e, con riferimento alle spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute. Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II (Approvazione degli stati di previsione) della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). L'articolo determina, sotto il profilo giuridico, l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'anno finanziario 2023, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei Ministeri approvati con la legge di bilancio 2023. Tali variazioni sono esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge.

Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi definiscono le previsioni assestate per il 2023.

In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio.

Il saldo si attesta su un valore di -203,6 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -200,7 miliardi risultante dalla legge di bilancio.

Il peggioramento del saldo, di circa 3 miliardi complessivi rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto essenzialmente alle variazioni negative determinate per atto amministrativo, circa -2,96 miliardi.

Dà quindi analiticamente conto delle voci che concorrono al miglioramento del dato assestato del saldo netto.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, queste determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,96 miliardi in termini di competenza, determinato dall'incremento delle spese finali di circa 3,2 miliardi, dovuto principalmente - si legge nella Relazione illustrativa - all'attuazione delle riassegnazioni di entrate da cedolino unico disposte con Decreto del Ragioniere generale dello Stato: ne dà un sommario resoconto, indicando le principali variazioni delle entrate tributarie.

Per le entrate extratributarie le variazioni in aumento per 266 milioni di euro sono dovute, principalmente, ai decreti di riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata. Nella Relazione illustrativa si ricorda, inoltre, l'effetto di cui all'art. 3 quinquies del D.L. n. 198/2022, che prevede il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme non utilizzate destinate al credito di imposta per le strutture turistico-ricettive.

In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una lievissima variazione del saldo netto da finanziare in termini di competenza di appena 8 milioni di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a una riduzione delle entrate finali per 361 milioni, determinata dalla evoluzione negativa delle entrate tributarie, e a una proposta di riduzione

delle spese finali per 368 milioni.

Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, per le entrate finali il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 361 milioni, in termini di competenza, rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2023.

In particolare, le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una riduzione di 784 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali, il decremento è frutto di una diminuzione delle imposte indirette, per circa 2,1 miliardi di euro, parzialmente compensata dall'incremento previsto per le imposte dirette rispettivamente per circa 1,3 miliardi.

Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso, un incremento di 423 milioni di euro, dovuto, in particolare, alle entrate derivanti dal settore delle scommesse e dei giochi, principalmente lotterie (+718 milioni), ai maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica (+300 milioni) e ai rimborsi ottenuti dall'Ue per le spese sostenute per i vaccini (+896 milioni). Vanno peraltro considerati i minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022 (-2,7 miliardi) e all'adeguamento delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni di euro).

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2023 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 298 milioni di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 88 milioni e da un aumento delle spese finali per 386 milioni.

In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a circa -256 miliardi. Il peggioramento di 298 milioni rispetto alla previsione di bilancio è dovuto alle variazioni per atto amministrativo (-2,8 miliardi) parzialmente compensate dalle proposte del disegno di legge di assestamento (+2,5 miliardi). Gli altri saldi risultano in miglioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta migliorato di 6,7 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -559,8 miliardi; analogamente, il saldo primario, rispetto ai -174,5 miliardi della previsione iniziale raggiunge l'importo di -171,5 miliardi (-3,1 miliardi). Il risparmio pubblico migliora di 288 milioni, attestandosi a -96,7 miliardi di euro.

Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa rispetto alla previsione iniziale è determinato dall'aumento delle entrate finali di 88 milioni, che riguarda essenzialmente le entrate extratributarie (+251 milioni) compensate in parte dalla riduzione delle entrate tributarie (-161 milioni), e dall'aumento delle spese finali di 386 milioni, dovuto alle variazioni in aumento per atti amministrativi (+3 miliardi) compensate in parte dalle variazioni in riduzione proposte dal disegno di legge di assestamento in esame (-2,7 miliardi).

La proposta di assestamento determina una riduzione delle entrate finali di 144 milioni.

La proposta di riduzione delle entrate riguarda principalmente le entrate tributarie, che recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una diminuzione di 128 milioni di euro in termini di cassa.

Nell'ambito delle tributarie, la riduzione rispetto alle previsioni iniziali deriva da una diminuzione delle imposte dirette di 1,7 miliardi di euro, in termini di cassa, parzialmente compensata da un incremento delle imposte indirette per circa 1,6 miliardi di euro. La variazione alle previsioni di cassa sconta, inoltre, le minori riscossioni a mezzo ruolo già stimate in occasione del documento programmatico di aprile.

Le entrate extratributarie registrano, invece, un miglioramento complessivo rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 251 milioni di euro di cassa. Anche per le entrate extra-tributarie, le variazioni delle previsioni di cassa scontano le riduzioni delle riscossioni a mezzo ruolo derivanti dall'adeguamento alle stime del DEF 2023.

Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di 2 milioni di euro, in termini di cassa, imputabile ad un allineamento alle previsioni elaborate nel documento programmatico dello scorso aprile, relativo alle riscossioni a mezzo ruolo.

Alla fine dell'esercizio 2022, si sono registrati residui attivi per complessivi 235.338 milioni e residui passivi per 193.495 milioni. Con il provvedimento di assestamento si provvede ad aggiornare i residui

attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2022, a seguito della chiusura della gestione dell'esercizio. Le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui attivi finali al 31 dicembre 2022 pari a 235.337 milioni di euro, a fronte dei 265.870 milioni di residui inizialmente presunti nel disegno di legge di bilancio 2023.

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2021, in cui si era invece registrata una decrescita rispetto al 2020 (-4,1%).

Per quanto riguarda le principali variazioni proposte per le entrate tributarie con il disegno di legge di assestamento, aggiornate in coerenza con il quadro macroeconomico illustrato nel DEF 2023 nonché con le più recenti informazioni sugli andamenti effettivi del gettito, esse indicano un decremento complessivo del gettito di competenza, atteso in misura pari a 784 milioni di euro, derivante dalla diminuzione delle imposte indirette per 2.072 milioni di euro, dovuta principalmente al decremento sull'IVA, e dall'aumento delle imposte dirette per 1.288 milioni, collegato ad una previsione più favorevole delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente, dell'autoliquidazione Ires, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fondi per il TFR e dei rendimenti dei fondi di previdenza, e ad una prevista riduzione delle imposte sostitutive sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, sulle plusvalenze ed altri redditi previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nonché dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione e sulle altre forme pensionistiche complementari ed individuali.

In termini di cassa le variazioni scontano le maggiori riscossioni da ruolo, in linea con i tendenziali aggiornati con il DEF 2023, in misura pari a 656 milioni di euro.

Le entrate extra-tributarie aumentano complessivamente di 423 milioni di euro in termini di competenza, mentre solo marginale (-15 milioni) è la riduzione prevista in termini di cassa.

Impattano invece in riduzione in termini di indebitamento (quindi con effetto negativo sul saldo), per 300 milioni di euro, le entrate delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea, a cui corrisponde una equivalente variazione in termini di spesa.

Ulteriori variazioni, che non determinano effetti sull'indebitamento netto, riguardano: in aumento, i rimborsi da parte dell'Unione europea delle spese sostenute per la campagna vaccinale pari a 896 milioni di euro (il cui impatto, in termini di indebitamento netto, è contabilizzato nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa) ed i maggiori introiti inerenti agli interessi attivi maturati sul conto disponibilità pari a 825 milioni di euro, già stimati nel DEF 2023; in diminuzione, i minori versamenti, già stimati nelle previsioni del DEF, connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022, per 2.673 milioni di euro.

Le entrate da alienazione ammortamento e riscossione crediti registrano, infine, una riduzione, in termini di sola cassa, pari a 2 milioni di euro, senza effetti sull'indebitamento netto.

Il complesso delle maggiori entrate con riflessi sull'indebitamento netto ammonta quindi a circa 1 miliardo di euro (tutte riconducibili alle entrate extra-tributarie).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che sono stati presentati 482 emendamenti e 17 ordini del giorno, pubblicati in allegato, che potranno essere illustrati nella seduta di oggi. Comunica inoltre che gli emendamenti 14.20 e 17.0.1 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che il termine per presentare ordini del giorno ed

emendamenti, precedentemente fissato alle ore 12 del 27 luglio, è prorogato alle ore 12 del 3 agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [797,584](#)

G/797/1/6

[Lisei](#), [Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'Agenzia delle entrate è un'agenzia fiscale della pubblica amministrazione italiana dipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze che svolge le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali e alla gestione dei tributi;

la medesima svolge l'importante ruolo di garantire gli adempimenti degli obblighi fiscali da parte dei cittadini contribuenti, svolge inoltre i servizi relativi al catasto, i servizi geotopografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale e alle trascrizioni e iscrizioni in materia di diritti sugli immobili.

considerato che:

le modalità di gestione del contenzioso tributario non sempre sono caratterizzate da una gestione efficiente ed imparziale nel rispetto del principio della parità delle armi. Sono infatti numerosi i casi nei quali nonostante le sconfitte nel primo o nel secondo grado di giudizio l'Agenzia protrae il contenzioso anche a fronte di giurisprudenza consolidata e chiari indirizzi unionali esponendo il contribuente ad inutili aggravii e le casse erariali ad inutili spese derivanti dalle condanne degli uffici al rimborso delle spese di lite;

le modalità interpretative delle normative europee e nazionali dell'Agenzia delle entrate non sempre sono caratterizzate dal principio dell'imparzialità e del buon funzionamento della PA, principi ribaditi di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8716/2021;

nei contenziosi tributari esiste uno squilibrio inusitato fra le parti che costringe i cittadini, anche a fronte di mere affermazioni incapaci di assumere qualità di presunzioni, a dimostrare con grande difficoltà "fatti negativi" e la legittimità dei propri comportamenti;

impegna il Governo:

a valutare modifiche all'attuale normativa che impediscano, come avviene per il procedimento penale, in caso di sconfitta dell'Ente di non ricorrere ai gradi successivi di giudizio o consentire tale ipotesi a limitati casi eccezionali;

a valutare modifiche delle attuali normative che consentano un controllo più stringente del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'operato dell'Agenzia delle Entrate;

a valutare modifiche delle attuali normative che impongano onere probatori più stringenti per le contestazioni dell'Agenzia o che comunque consentano maggiore parità fra accusa e difesa.

G/797/2/6

[Salvitti](#), [Borghese](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale;

premessi che

il citato disegno di legge, composto da 20 articoli distribuiti in cinque titoli, ha come obiettivo la revisione complessiva del sistema fiscale in un'ottica di semplificazione e ridimensionamento della pressione che ormai affligge cronicamente i cittadini italiani;

in quest'ambito, a causa del progressivo innalzamento dell'età media della popolazione, si è posta l'urgenza di risolvere la problematica della doppia imposizione fiscale che colpisce, con maggiore evidenza, coloro che maturano la pensione in Italia e, successivamente, al termine della propria vita lavorativa, trasferiscono la propria residenza all'estero trovandosi a dover sottostare sia alla tassazione dello Stato in cui è stata prestata l'attività lavorativa (nel quale sono stati regolarmente versati i contributi - c.d. "Stato della Fonte"), che a quella prevista dal nuovo Stato di residenza;

considerato che

come emerso dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nel 2021 sono stati prestati all'estero 326.000 trattamenti pensionistici per un ammontare di circa 1,4 miliardi di euro rappresentanti il 2,4% del totale delle pensioni erogate dall'Istituto;

in mancanza di una regolamentazione pattizia, dalla convergenza delle pretese tributarie di più Stati possono sorgere conflitti in materia di potestà impositiva fiscale le cui conseguenze negative ricadono primariamente sui contribuenti;

tra i principi ispiratori e i criteri direttivi generali della delega è espresso all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'obiettivo di «razionalizzare e semplificare il sistema tributario [...]»;

al fine di arginare il problema della doppia imposizione sui redditi pensionistici e non, negli ultimi decenni sono stati sottoscritti plurimi accordi bilaterali con Paesi terzi, sia comunitari come Francia (L. 20/1992) e Germania (L. 459/1992), che extra-comunitari tra i quali a titolo esemplificativo si citano il Brasile (L. 844/1980), l'Argentina (L. 282/1982), l'Ecuador (L. 377/1989), l'Egitto (L. 387/1981) e il Giappone (L. 855/1972);

ritenuto che

arginando i fenomeni di doppia imposizione si vuole evitare di ridurre oltremisura l'importo netto che il contribuente percepisce in modo da non gravare in misura eccessivamente onerosa su una delle fasce più deboli della popolazione, naturalmente caratterizzata da una minore capacità reddituale;

l'attuale Governo ha sempre rivendicato una politica di sostegno a quei connazionali che, pur mantenendo vivo il legame con la madrepatria, nel corso dell'ultimo secolo sono emigrati all'estero, in special modo nei Paesi dell'America Latina;

impegna il Governo

a promuovere la stipula di convenzioni per evitare il fenomeno della doppia imposizione con quei Paesi, in particolare quelli dell'America Latina, con i quali non sono ancora stati sottoscritti.

G/797/3/6

[Murelli](#)

Il Senato,

premessi che:

Il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la revisione del sistema tributario, nonché la semplificazione e il riordino della legislazione vigente;

da qualche anno è stato dematerializzato il processo di approvvigionamento dei prodotti privi di glutine a carico del Servizio sanitario regionale e il buono celiachia cartaceo riconosciuto mensilmente è stato sostituito con un corrispondente valore mensile in formato elettronico. Il credito del buono è gestito quindi in maniera automatizzata e la procedura prevede che ogni mese l'importo residuo non utilizzato non possa essere cumulato alla mensilità successiva;

nell'ottica di agevolare gli acquisti di alimenti senza glutine per i pazienti celiaci si ritiene opportuno prevedere la possibilità di riaccredito dell'eventuale valore residuo del buono su quello del mese successive.

impegna il governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire su tutto il territorio nazionale, a partire dal mese di luglio 2023, che il credito mensile per l'acquisto dei prodotti senza glutine - riconosciuto alle persone celiache con assistenza sanitaria, gestito elettronicamente e da utilizzarsi sia presso le farmacie del territorio sia presso i punti vendita convenzionati - che dovesse risultare residuo nel mese di validità del buono, sarà automaticamente riaccreditato sul valore del buono del mese successivo.

G/797/4/6

[Murelli](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la revisione del sistema tributario, nonché la semplificazione e il riordino della legislazione vigente;

appare indispensabile sostenere l'accesso alle bevande a base vegetale a tutte le fasce di reddito che caratterizzano la popolazione italiana, con specifico riferimento all'IVA applicata alle bevande stesse, per un'armonizzazione del comparto agroalimentare in relazione al fattore comune delle proteine, animali e vegetali;

la medesima esigenza si pone in modo particolare per i soggetti affetti da malattie quali la celiachia in ordine all'obbligo di consumazione di prodotti che non contengono glutine, nonché per gli alimenti a fini medici speciali, ossia quei prodotti alimentari espressamente elaborati o formulati e destinati alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico, destinato all'alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta;

Considerato che:

l'attuale aliquota IVA assegnata alle bevande vegetali porta con sé una visione antidemocratica e discriminatoria del prodotto, non permettendo a tutti i consumatori, reali e potenziali, delle bevande vegetali di accedere a un prodotto che, data la vastità di consumo crescente nel nostro Paese, dovrebbe essere considerato alla pari degli alimenti di largo consumo con aliquota al 10%;

tale considerazione è ancora più valida in ordine all'iva per i prodotti per celiaci e gli alimenti a fini medici;

una simile razionalizzazione dell'IVA permetterà non solo di aumentare l'accesso dei consumatori a una dieta sana, equilibrata e diversificata, come disposto dalla Dieta Mediterranea, bensì anche di rafforzare una crescita ancora più sostenuta di un mercato focalizzato su materie prime fortemente connesse alle distintività produttive nazionali, come noci, semi, oli, cereali integrali, legumi, frutta e verdura, agevolando la strutturazione di una solida filiera agricola e agroalimentare Made in Italy;

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a ridurre l'aliquota IVA al 10% per le bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati nonché per i prodotti senza glutine e gli alimenti a fini medico speciali.

G/797/5/6

[Lotito](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale"

premessi che:

a partire dal 6 luglio 2023 è operativo a tutti gli effetti l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), introdotto dall'articolo 6-*quater* del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), necessario per ricevere comunicazioni con valore legale, quali raccomandate e cartelle esattoriali. A fronte dell'iscrizione, obbligatoria per imprese e professionisti, sono dematerializzate tutte le comunicazioni intercorse con la Pubblica Amministrazione, che vengono inviate via Posta Elettronica Certificata (PEC);

la PEC è il sistema che permette di mandare e-mail con valore legale, equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno e progettata per offrire vantaggi in termini di immediatezza della comunicazione e certezza del contenuto;

l'obbligo di conservare le PEC per 10 anni è da ricondurre agli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile che, al titolare del dato (impresa o organizzazione pubblica) impongono l'obbligo di "conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali dei documenti e delle fatture ricevute e spedite";

la semplice archiviazione delle PEC e dei loro contenuti sui propri dispositivi elettronici o sui server aziendali o su supporto cartaceo o analogico non ne garantisce il valore legale in quanto si tratta di un processo di conservazione non a norma di legge;

ai sensi dell'articolo 43 del CAD gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida AGID sulla formazione e conservazione di tali documenti;

si pone il problema della conservazione e della validità legale dei documenti, prima garantita dalle comunicazioni cartacee,

impegna il Governo:

a emanare specifiche istruzioni ai contribuenti volte a consentire agli stessi l'adozione delle buone pratiche necessarie a conservare in formato legalmente valido le PEC intercorse con le Pubbliche Amministrazioni per il tramite del «domicilio digitale», semplificando gli adempimenti e riducendo i costi a loro carico;

a prevedere che gli operatori privati che offrono il servizio PEC siano tenuti a garantirne la conservazione (o il loro corretto trasferimento ad altro operatore in caso di cessazione per qualunque causa del servizio ovvero sostituzione con altro operatore) dei documenti PEC che rispondano ai requisiti degli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile per il numero di anni prescritto dalla legge.

G/797/6/6

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",
premessi che:

l'articolo 24-*ter* del D.Lgs. 504/93 ("TU Accise"), rubricato "Gasolio Commerciale" prevede: "1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-*bis* della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in

conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3. imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.

5 Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione. 6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro";

considerando la finalità perseguita dall'articolo 39 del D.Lgs. 199/21 - ovvero la promozione della "produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC" - le disposizioni, di cui all'articolo 24-ter del TU Accise devono trovare applicazione anche nel caso di "biocarburanti commerciali", laddove utilizzati come prodotti equivalenti del "gasolio commerciale";

sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'articolo 24-ter del TU Accise anche ai "biocarburanti commerciali", richiamando la definizione di "biocarburanti" contenuta nel recente Decreto dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 marzo 2023;

tale modifica, sotto il profilo finanziario, non determinerebbe aggravio di spesa per lo Stato perché i "biocarburanti commerciali" si sostituirebbero (e non si aggiungerebbero) al "gasolio commerciale" e l'applicazione dell'agevolazione ai "biocarburanti commerciali" sarebbe neutra; inoltre, si eviterebbe il paradosso che lo Stato italiano agevoli fiscalmente l'utilizzo dei carburanti fossili a dispetto dei biocarburanti liquidi sostenibili, in totale contrasto con le finalità, di cui al citato art. 39 del D.Lgs. 199/21,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 504 del 1993, anche ai "biocarburanti commerciali".

G/797/7/6

[Boccia](#), [Losacco](#), [Tajani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 797)

Premesso che,

il sistema fiscale italiano è divenuto negli anni sempre più iniquo a causa della progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'imposta progressiva, indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme, caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza rinunciando a qualunque idea di riordino del sistema, consolidando l'assetto corporativo, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti;

l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario ma, al contrario, l'intervento del Governo premia la rendita e nasconde il rischio di vedere ridotti i servizi essenziali sottraendo risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici a partire da sanità, scuola e infrastrutture;

in materia di contrasto all'evasione, la riforma introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

il fisco è un elemento fondamentale del patto con i cittadini ed è entrato in profonda crisi, con regimi di favore e una evasione crescente,

impegna il Governo

a programmare e realizzare, in coincidenza con l'esercizio della delega, una vasta campagna di opinione utilizzando il servizio pubblico radio-televisivo, media tradizionali (giornali, radio, emittenti commerciali) e *new media*, persensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'impatto delle diverse forme di evasione ed elusione fiscale sulla tenuta dei servizi pubblici essenziali a partire da sanità, scuola e infrastrutture.

G/797/8/6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 797)

Premesso che,

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo - un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario - non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «*flat tax*» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la «*flat tax*» è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di *welfare* di

dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle «*tax expenditures*» (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di riforma fiscale a tenere in considerazione le seguenti priorità:

a) prevedere che la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 5 sia prioritariamente attuata a vantaggio dei redditi bassi e medi a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati;

b) prevedere che l'eventuale risparmio per il Bilancio dello Stato derivante dal riordino previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità, sia destinato unicamente a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF;

c) prevedere, nell'ambito della revisione delle detrazioni IRPEF, che sia assicurata una differenziazione per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

d) ad assicurare il perseguimento del principio di equità orizzontale nell'ambito della riforma IRPEF, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) n. 2, anche attraverso l'adozione di misure finalizzate a limitare l'erosione della base imponibile dell'imposta che pregiudicherebbe il conseguimento della richiamata equità orizzontale.

G/797/9/6

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",
premesso che:

con l'articolo 4, commi 3-bis e 3-quater, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è stato

disposto l'aumento dell'indennizzo (FIR) agli azionisti delle banche interessate, dal 30 al 40% del costo di acquisto delle azioni;

parimenti è stato assegnato il termine fino al 31 luglio 2023 per indicare eventuale nuovo IBAN per l'accredito del supplemento di indennizzo;

vengono segnalati dagli operatori tempi troppo ristretti per provvedere a tale adempimento (reso possibile solo dal 14 luglio scorso) in quanto parecchi soggetti sono nel frattempo deceduti, altri non rispondono ai solleciti perché in ferie, alcune filiali delle banche sono state chiuse e gli IBAN sono variati;

sarebbe quindi certamente opportuno uno slittamento di tale termine, quantomeno fino al 31 agosto,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a disporre uno slittamento del termine per l'indicazione di un nuovo IBAN, alla luce dei tempi eccessivamente ristretti tra l'entrata in vigore della normativa e la scadenza originaria prevista.

G/797/10/6

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 797, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" premesso che:

il testo in esame reca delega al Governo per la riforma fiscale per l'adozione di importanti misure finalizzate a riformare il sistema tributario nazionale;

all'articolo 6, comma 1, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, prevede l'introduzione di una "riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili", oltre che il coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

all'articolo 6, lett. b), si prevede, in alternativa alla riduzione, la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

Considerato che:

l'introduzione di un regime strutturale di aliquota ridotta IRES connessa ad investimenti qualificati - specie nel caso in cui l'istituto debba compensare l'abbandono dell'ACE e, in genere, degli incentivi alla capitalizzazione che hanno svolto, in questi anni, una importante funzione di contrasto alla sottocapitalizzazione endemica delle imprese - non può non esser diretta a tutta la platea delle imprese, senza discriminare tra forme giuridiche e senza pregiudicare soggetti titolari di regimi speciali; in caso contrario l'innovazione sortirebbe effetti di disincentivo agli investimenti per svariate categorie di contribuenti e opererebbe in maniera regressiva e contraria rispetto agli scopi di politica fiscale sottesi all'innovazione;

tra i soggetti che dovrebbero essere considerati in maniera peculiare nel nuovo sistema assumono rilievo gli enti mutualistici o che operano in settori o territori svantaggiati ovvero strategici per la transizione ad un'economia sociale e sostenibile, anche considerando gli obiettivi del piano d'azione per l'economia sociale di cui alla COM(2021)778, Comunicazione della Commissione UE;

in particolare, i soggetti dell'economia sociale (società cooperative, imprese sociali, enti del terzo settore commerciali, fondazioni e associazioni che svolgono attività di impresa), anche se parzialmente esenti, dovranno essere inclusi nel suddetto sistema di incentivazione degli investimenti, in modo da essere accompagnati e spronati, specie in una fase di transizione all'economia digitale e sostenibile e di riassetto del welfare nazionale, anche con riferimento alle attività di interesse generale

ovvero ai servizi per la comunità o il territorio, la ricerca e la formazione, nonché i servizi orientati alla sostenibilità ambientale e sociale;

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a contemplare nelle Norme di attuazione della Delega per la riforma fiscale e tra gli investimenti qualificati di cui al citato articolo 6, lett. a), anche le risorse destinate da società cooperative, imprese sociali ed enti del terzo settore commerciali, all'attività statutaria o al patrimonio indivisibile, con la finalità di utilizzare tali risorse per attività di interesse generale, per lo svolgimento di servizi o attività per la comunità o il territorio, per la ricerca, e la formazione ovvero per servizi orientati alla sostenibilità ambientale e sociale anche se rivolti ai propri soci.

G/797/11/6

[Tubetti](#), [Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame, recante principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto, interviene in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), indicando principi e criteri direttivi specifici che il Governo è chiamato a seguire al fine di una sua revisione;

considerato che:

tale articolo, al comma 1, lettera g), induce il Governo a razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo Settore;

tali enti sono parte essenziale su cui si regge la struttura dell'intero Paese, portatori di valori positivi per la società, le cui attività, perciò, sono da supportare;

diversi tra tali enti hanno come obiettivo quello di sostenere progetti a favore delle aziende sanitarie locali, di famiglie con difficoltà sul piano sanitario e altre attività di volontariato nel medesimo ambito;

considerato inoltre che:

attualmente l'IVA sul materiale sanitario è la medesima sia nel caso di materiale di normale consumo che nel caso di materiale da destinare in donazione;

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la previsione di un regime fiscale per l'imposta sul valore aggiunto differenziato ed agevolato nel caso di compravendita di materiali e dispositivi medici a scopo benefico da parte di enti iscritti al registro del Terzo Settore i quali, tra gli obiettivi, ne prevedono la successiva donazione.

G/797/12/6

[Zaffini](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premessi che,

il provvedimento in esame all'articolo 13, delega il Governo ad attuare, uno o più decreti legislativi per il "riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.";

il riordino di cui in premessa, in base a quanto stabilito al comma 2, lettera h), deve essere tale da garantire il rispetto del criterio direttivo dell'adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo

erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (*payout*); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;"

considerato che:

in base alla normativa vigente, nella riforma del Titolo V della Costituzione si è voluto dare un contenuto "organizzativo", affidando la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, delineando un sistema caratterizzato da un pluralismo di centri di potere e ampliando il ruolo e le competenze delle autonomie locali (art.117 Cost.). Le regioni (ivi comprese quelle più virtuose) si sono trovate, soprattutto con la pandemia, sotto lo stress nella gestione concorrente con lo Stato della tutela della salute, a partire dalla disciplina relativa al bilancio, dimostrando così la difficoltà delle regioni stesse di sostenere una dinamica sanitaria ad alto impatto;

in base all'attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, le forme di finanziamento delle spese LEP sono rappresentate: da entrate proprie delle aziende del SSN (ticket); dalla fiscalità generale delle Regioni (IRAP e addizionale regionale all'IRPEF); dalla compartecipazione delle Regioni all'IVA; dalle quote del fondo perequativo;

fatte salve le regole costituzionali poste a tutela della salute, l'invecchiamento della popolazione e la modifica delle tecnologie sanitarie, coniugate con una analisi dell'evoluzione storica della spesa sanitaria, porterà inevitabilmente a dover rivedere l'attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, con particolare riferimento alle regole del fabbisogno nazionale sanitario in prospettiva e in relazione ai possibili scenari di riforma del finanziamento della sanità, pensando ad un diverso modello di sviluppo e di cura, dentro una nuova idea di sostenibilità, non soltanto economica;

nell'ottica delle dinamiche di crescita della spesa sanitaria e delle possibili politiche necessarie ad individuare nuove forme di finanziamento delle nuove e mutate esigenze di cura e di assistenza,

impegna il governo, a prevedere, in sede di attuazione delle deleghe di cui all'articolo 13, un incremento delle risorse destinate al finanziamento del SSN, mediante:

1) un congruo incremento del PREU e/o del prelievo sulle vincite;

2) l'assegnazione di risorse aggiuntive da reperire mediante l'applicazione di una commissione sulle giocate e sulle scommesse, attualmente non soggette al PREU, effettuate con pagamenti elettronici;

3) un aumento dei canoni di concessione, in particolare dei giochi on line, in funzione dei volumi di raccolta delle giocate e delle scommesse.

G/797/13/6

[Murelli](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa e stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente;

in particolare, l'articolo 13 rinvia, genericamente, al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;

ad oggi l'obbligo di passare per le procedure di omologazione solo attraverso gli Organismi di

verifica identificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta sostanzialmente bloccando l'operatività delle imprese produttrici e/o distributrici degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (video giochi, gru, apparecchi meccanici, elettromeccanici, ecc.) di cui all'articolo 110, comma 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

valutato altresì che:

per l'intero comparto, la fase di omologazione può essere superata ammettendo come unico requisito quello dell'autocertificazione, con la quale gli operatori assumono la responsabilità, anche di carattere penale, per le loro dichiarazioni circa la conformità degli apparecchi alle regole tecniche dettate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

dall'introduzione del meccanismo dell'autocertificazione non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ai fini della sua attuazione,

nell'incontro dello scorso 4 luglio con gli operatori del settore lo stesso Governo ha manifestato l'intenzione di supportare il settore semplificando le procedure amministrative inutili;

impegna il Governo

a riordinare, secondo criteri di maggiore semplicità e trasparenza senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, la disciplina riguardante le procedure per l'importazione, la commercializzazione e l'installazione degli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, introducendo procedure basate su autocertificazione tecnica, attestante la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti.

G/797/14/6

[Mennuni](#), [De Priamo](#), [Scurria](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame concerne i procedimenti di riscossione e di rimborso; considerato che:

per implementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e ai fini semplificatori, il Governo, nell'esercizio della delega, è chiamato ad assumere: una pianificazione annuale delle procedure di recupero; la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento; il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento; la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione; il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse; la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione; l'incremento dell'utilizzo delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi;

considerato inoltre che:

nell'esercizio della delega dovrà essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, in modo da superare l'attuale sistema, contraddistinto da una separazione netta tra l'Agenzia delle entrate - Riscossione, soggetto che svolge l'attività di riscossione, e l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione;

nell'introdurre il nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, il legislatore delegato dovrà garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il trasferimento delle risorse strumentali e umane, senza soluzione di continuità;

impegna il Governo:

a specificare nei decreti legislativi delegati che nel trasferimento delle risorse umane sia salvaguardata la posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime.

G/797/15/6

[Lisei](#), [Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza;

gli obiettivi che si pongono sono quelli di ottenere l'incremento dell'utilizzo delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione e il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento;

le attuali disposizioni prevedono già l'ordine di pagamento diretto ex articolo 72-*bis* DPR 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal legislatore con il d. l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005;

il d. l. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha ampliato la portata applicativa alla generalità dei crediti, e successivamente con d. l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, ha esteso il termine entro cui il terzo è tenuto ad ottemperare all'ordine di pagamento a 60 giorni per tutti i crediti maturati prima della notifica del pignoramento;

considerato che:

il pignoramento ex articolo 72-*bis* d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in ragione dei connotati strutturali, perviene all'attenzione del Giudicante solo in sede di opposizione all'esecuzione promossa del debitore esecutato;

la natura bifasica delle opposizioni endoesecutive è ormai un procedimento consolidato nel nostro ordinamento;

tale procedura ha suscitato nel tempo perplessità anche giurisprudenziali e pronunce discordanti, spesso a causa dell'assenza di direttive che chiariscano gli adempimenti fiscali incombenti sulle parti;

ulteriori perplessità sono sorte tra gli operatori del diritto all'indomani dell'entrata in vigore del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in ordine all'estensione della disciplina della sospensione dei termini per l'introduzione dei procedimenti di esecuzione forzata, anche ai procedimenti esecutivi promossi dall'agente della riscossione;

ritenuto inoltre che:

nel testo non è contenuta alcuna norma che prevede prelievi forzosi dai conti correnti;

l'articolo 16 del provvedimento in esame, in altri termini, prevede al comma 1, lettera d) di potenziare l'attività di riscossione coattiva mediante semplificazione delle azioni cautelari ed esecutive, rapidità dell'azione di recupero e razionalizzazione e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari (punti 1, 2 e 3);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere le opportune iniziative, anche tramite circolari amministrative, volte, in sede applicativa, a chiarire le problematiche di tipo interpretativo di cui in premessa;

adottare provvedimenti che semplifichino i procedimenti anche per il contribuente, garantendo una maggiore certezza della conoscenza del procedimento;

garantire che il potenziamento dell'attività di riscossione coattiva non pregiudichi i diritti garantiti al contribuente;

assicurare che le eventuali azioni volte a permettere una maggiore rapidità delle azioni cautelari ed esecutive non comprimano ulteriormente i diritti e le procedure attualmente tipizzate dal procedimento ex. articoli 72-*bis* e 75-*bis* D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

G/797/16/6

[Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 17 del provvedimento reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari;

la lettera b) dello stesso articolo 17 prevede di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria attraverso la predisposizione di norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una completa digitalizzazione del processo; l'utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali; la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione dell'obbligo di utilizzo di modalità telematiche; la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgano in presenza presso la sede della Corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

G/797/17/6

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame impegna il Governo ad osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali;

considerato che:

occorre effettuare una chiara distinzione, nell'ambito sanzionatorio amministrativo tributario, tra le fattispecie di compensazione di crediti non spettanti o inesistenti;

l'ipotesi, in particolare, di inesistenza dovrebbe sussistere limitatamente ai casi di comportamenti connotati da frodolenza, conformemente a quanto precisato anche da recente giurisprudenza di legittimità;

valutato che:

le sentenze della Corte di Cassazione n. 34444 e 34445, entrambe depositate il 16 novembre 2021, hanno precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, secondo cui si considera inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

devono quindi ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito, ossia la

mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e la non riscontrabilità dell'inesistenza con controlli automatizzati o formali;

a contrario, ne deriva che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante; ritenuto inoltre che:

tale principio è stato recepito anche dalla Cassazione penale con la sentenza n. 7615 del 3 marzo 2022;

la questione assume una precipua importanza in relazione alle misure agevolative, attualmente strutturate nella forma dei crediti di imposta, che presuppongono una - talvolta anche complessa - attività di natura tecnico-valutativa;

l'attuale assetto normativo comporta l'applicazione automatica delle sanzioni per compensazioni di crediti di imposta inesistenti anche nei casi in cui il contribuente possa provare, con adeguata documentazione di supporto, la non sussistenza di alcun intento fraudolento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di osservare, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali, anche l'introduzione di una più rigorosa distinzione normativa tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti.

Art. 1

1.1

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.2

[Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per l'espressione del parere» sono sostituite dalle seguenti: «per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) al terzo periodo, le parole «dopo l'espressione del parere» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'espressione dell'intesa»;

c) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima.»

1.3

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo: le parole "per l'espressione del parere" sono sostituite con "per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 281/1997";

b) terzo periodo: le parole "dopo l'espressione del parere" sono sostituite con "dopo l'espressione dell'intesa";

c) al termine del comma 2 aggiungere "Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima."

1.4

[Tajani](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.

1.0.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede annualmente un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione ai tributi, qualora di competenza ai sensi dei rispettivi statuti speciali, e i tributi propri derivati. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.».

Art. 2

2.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;»

2.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;»

2.3

[Tajani](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: « a) perseguire primariamente le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, definendo un assetto del sistema tributario stabile e generale, che accompagni l'azione degli operatori economici e restituisca certezza, uniformità e generalità del prelievo su tutte le categorie reddituali;»

2.4

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la crescita economica con le seguenti: lo sviluppo inclusivo e sostenibile.

2.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la crescita economica» inserire le seguenti: «, l'inclusione sociale»

2.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole. "e la natalità".

2.7

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e la natalità» con le seguenti: «, la natalità e l'occupazione femminile»

2.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «struttura dei tributi e» con le seguenti: «struttura dei tributi e del sistema delle agevolazioni fiscali nonché»

2.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «struttura dei tributi» inserire le seguenti: «, il riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette»

2.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: carico fiscale aggiungere le seguenti: a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati.

2.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "trentesimo anno di età" aggiungere le seguenti: "l'occupazione femminile e le politiche di conciliazione".

2.12

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i lavoratori» inserire le seguenti: «, i risparmiatori»

2.13

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale;

2.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurare maggiore progressività, equità ed efficienza al vigente regime di tassazione sulla ricchezza attraverso l'eliminazione e il riordino delle attuali imposte patrimoniali esistenti e l'introduzione di una unica imposta ordinaria sostitutiva sui patrimoni mobiliari e immobiliari fortemente progressiva e con l'individuazione di una franchigia;"

2.15

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) individuare forme alternative in grado di consentire la piena fruizione delle misure fiscali per le famiglie incapienti, eventualmente anche mediante il ricorso a erogazioni dirette;»

2.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «contrastare».

2.17

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'anagrafe tributaria» inserire le seguenti: «e all'archivio dei rapporti finanziari».

2.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "anche premiali," aggiungere le

seguenti: "come lo split payment e"

2.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino contrasto di interessi;"

2.20

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante;»

2.21

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili, in armonia con i principi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese;».

2.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) introdurre il divieto di ricorso a qualunque forma di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'Agente della riscossione e a cause speciali di non punibilità per reati tributari, al fine di contenere in futuro il riconoscimento di forme di impunità per l'infedeltà fiscale;"

2.23

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: «e semplificare» con le seguenti: «, semplificare e digitalizzare»

2.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con riferimento alle basi imponibili ed al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;

2.25

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: «micro-tributi», inserire le seguenti: «compresa l'imposta di sugli intrattenimenti di cui al punto 2, Allegato A, al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60»

2.26

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «non commerciali» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico,»

2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

"3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

3-ter) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute;"

2.28

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali;»

2.29

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: « d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;»

2.30

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;».

2.31

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: «a carico dei contribuenti» inserire le seguenti: «nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali»;

b) dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante un pieno sviluppo della

interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;»

2.32

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) la riduzione degli adempimenti dichiarativi, di versamento e degli oneri documentali a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;»

2.33

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria;»

2.34

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;»

2.35

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;«

2.37 (testo corretto)

[Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in

termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

4) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

5) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.»

b) al comma 2, dopo le parole «l'Amministrazione finanziaria» aggiungere le seguenti «, gli enti territoriali».

2.36

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: garantire l'autonomia impositiva degli enti territoriali e.

2.38

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;»

2.39

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.

2.40

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

- 1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- 2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;
- 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;
- 5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;
- 6) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale erogato, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- 7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.

2.41

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di cogenerazione, dell'autoconsumo e dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.»

2.42

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "l'Amministrazione finanziaria", inserire le seguenti: ", gli enti territoriali".

2.43

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale"

Art. 3

3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) promuovere la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE;"

3.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introdurre misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In

relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso e a garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.»

3.3

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: trasferimento di capitali in Italia aggiungere le seguenti: detenuti legalmente all'estero.

3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento;"

3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera d -bis), numero 1), dopo le parole: "minima nazionale" aggiungere le seguenti: ", con aliquota pari almeno al 21 per cento,".

3.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

e-ter) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;»

3.7

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favorevoli nel medesimo settore economico di riferimento.»

Art. 4

4.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:

a) assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato al corretto accertamento e riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

b) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte

dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

c) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

d) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto introducendo obblighi di informativa dell'amministrazione finanziaria e diritti di acquisizione documentale del contribuente al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti amministrativi che lo coinvolgono e consentire l'adempimento spontaneo. A tal fine introdurre:

1) l'obbligo generalizzato di tempestiva informativa al contribuente delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini;

2) una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, per consentire la piena conoscenza e consapevolezza degli atti endoprocedimentali, delle attività condotte e dei rilievi emersi.

e) potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite o non conformi alla legge, rafforzando l'istituto dell'interpello, garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contraddittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;

f) incoraggiare, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, l'istituto dell'autotutela al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in termini di efficacia e di efficienza, ma anche al fine di contenere il ricorso al contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini dei contribuenti, ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.

g) valorizzare l'attività del Garante del Contribuente affidandogli un ruolo di mediazione, volto alla concreta ricerca di soluzione condivise con l'amministrazione finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l'effettivo rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. A tal fine:

1) affidare al Garante del Contribuente tutte le questioni in materia tributaria, a prescindere dall'amministrazione che ha emanato l'atto o avviato il procedimento;

2) introdurre una specifica sanzione a carico dell'amministrazione o ente pubblico nel caso in cui non fornisca risposta nel termine previsto dalla legge, graduata in relazione all'entità della pretesa contenuta nell'atto o nel procedimento avviato ed al tempo di ritardo;

h) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare, spesso in modo irreversibile e grave, il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;

i) riformulare con i necessari accorgimenti ed eccezioni le attività di accertamento e di riscossione discendenti dall'applicazione del principio di solidarietà tributaria, al fine di evitare che si verifichi una duplicazione di pagamento, stante la notifica contemporanea dello stesso atto a tutte le parti interessate, nonché di scongiurare che l'Amministrazione finanziaria, per talune tipologie di tributo, rivalendosi sul coobbligato in solido e traslando su questi l'onere delle attività di recupero nei confronti dell'obbligato principale inadempiente, finisca per provocare un ingiusto danno economico allo stesso coobbligato.».

4.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «le cui disposizioni costituiscono» inserire le seguenti: «, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,»

4.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;»

4.4

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo;»

4.5

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , e degli atti di indirizzo eventualmente deliberati dalle Camere in materia;

4.6

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente;»

4.7 (id. a 4.8)

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

4.8 (id. a 4.7)

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;"

4.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente: «3) potenziare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione dei servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

4.10

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: subordinare fino a: mediante con la seguente: prevedere.

4.11 (id. a 4.12, 4.13)

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.12 (id. a 4.11, 4.13)

[Fregolent, Gelmini, Sbrollini, Scalfarotto, Versace](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.13 (id. a 4.11, 4.12)

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.14

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), premettere le seguenti parole: «fatta eccezione per i casi di cui al precedente numero 3),»

4.15 (id. a 4.16, 4.17)

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: istanze di interpello aggiungere le seguenti: , diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,.

4.16 (id. a 4.15, 4.17)

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: "istanze di interpello" inserire le seguenti: ", diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,".

4.17 (id. a 4.15, 4.16)

[Durnwalder, Unterberger, Spagnolli, Patton](#)

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: "istanze di interpello" inserire le seguenti: ", diverse da quelle ordinarie, antiabuso e disapplicative,"

4.18

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento».

4.19

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

4.20

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provvedere in modo espresso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;"

4.21

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «potenziare» con le seguenti: «rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attuazione del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando» e dopo le parole: «definitività dell'atto» inserire le seguenti: «introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente e conseguente formazione del silenzio assenso».

4.22

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

"i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari, escludendo comunque la soppressione del Garante del contribuente operante presso la direzione delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano al fine di garantire il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la loro lingua."

4.23

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente: "i-bis) semplificare le modalità di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e promuovere il ricorso alle comunicazioni per via telematica, prevedendo che in ciascun atto dell'amministrazione finanziaria sia indicato, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente accertatore o riscossore al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'atto medesimo, introducendo altresì la possibilità per i contribuenti che non siano titolari di propria casella di posta elettronica certificata di avvalersi per l'invio delle relative comunicazioni di altro soggetto munito di casella di posta elettronica certificata da autorizzare per l'invio con delega corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato."

4.24

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente lettera: "i-bis) al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, istituire una "Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria", consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile a tutti in forma gratuita."

Art. 5

5.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della no tax area per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;

b) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

c) a seguito del riordino di cui alla lettera b), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;

d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

f) conservazione del cosiddetto regime forfetario per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la previsione di un regime agevolato di «uscita» dal medesimo, applicabile per due periodi di

imposta;

g) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere delle basi imponibili;

h) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

5.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a), con le seguenti: « a) progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale che preveda:

1) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi di lavoro e la sua revisione prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua;

2) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'IRES, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale;

a-bis) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o riduzione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.

5.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della no tax area per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite

superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;"

5.4

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo la parola «IRPEF» inserire le seguenti: «accompagnata da una revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

5.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), alinea, sostituire le parole da: nel rispetto fino a: aliquote di imposta con le seguenti: a vantaggio dei redditi bassi e medi, prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile,

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera a), al numero 1.1), premettere il seguente: 01.1) la previsione di detrazioni differenziate per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

b) sopprimere il numero 2).

5.6 (id. a 5.7)

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».

5.7 (id. a 5.6)

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».

5.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e dei crediti d'imposta aggiungere le seguenti: destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale riduzione o eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF e.

5.9

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole «alla composizione del nucleo familiare» inserire le seguenti: «con un meccanismo di premialità per il secondo percettore di reddito».

5.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), sostituire le parole: per la crescita dei figli; con le seguenti: per l'accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione;"

5.11

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole «e ai costi sostenuti per la crescita dei figli» inserire le seguenti: «, ad integrazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 32».

5.12

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)»

5.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:

"1.1-bis) previsione di un regime fiscale speciale per i nuclei familiari residenti nei comuni montani;"

5.14

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.1) aggiungere il seguente:

«1.1-bis) alla previsione, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, dell'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito;»

5.15

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «della casa, in proprietà o locazione,» inserire le seguenti: «anche attraverso il potenziamento e l'introduzione di forme semplificate e di anticipazione del godimento delle vigenti detrazioni d'imposta»

5.16

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), al punto 1.2), dopo le parole «previdenza complementare» inserire le seguenti: «, prevedendo in particolare l'azzeramento dell'aliquota impositiva in fase di maturazione dei versamenti contributivi complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

5.17

[Sironi](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a) numero 1.3), dopo le parole «nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia» inserire le seguenti: «senza ulteriore consumo di suolo tenendo conto anche delle disposizioni in materia di beni culturali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

5.18

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia e proporzionalità rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, anche al fine di garantire equità nell'accesso e nell'uso di tecnologie e soluzioni necessarie alla transizione energetica e climatica;"

5.19

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1.3) aggiungere il seguente:

«1.3-bis) alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

5.20

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.5), aggiungere, in fine, il seguente:

«1.5-bis) all'età anagrafica, al fine di promuovere il principio di equità generazionale, attraverso una riduzione generale del carico fiscale e il conseguente incremento del reddito netto disponibile per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni non compiuti con un reddito complessivo annuale non superiore a euro 35.000;»

5.21

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, dopo la parola: orizzontale aggiungere le seguenti: , anche attraverso misure volte a limitare l'erosione della base imponibile.,

5.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1) con il seguente:

"2.1) la progressiva elevazione fino al valore di 12.000 euro della soglia di reddito esente da tassazione ed il contestuale riordino degli scaglioni di reddito oltre la stessa, prevedendo un'aliquota del 65 per cento per i redditi di valore superiore a 10 milioni di reddito;"

5.23 (id. a 5.24)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.4)

5.24 (id. a 5.23)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).

5.25

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4), con il seguente: 2.4.) ridurre il carico fiscale IRPEF a partire dai redditi medi e bassi.

5.26

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il numero 2.4) con il seguente:« 2.4) prevedere, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, la reintroduzione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;»

5.27

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: e delle relative addizionali con le seguenti: con esclusione delle relative addizionali.

5.28

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere le parole: sulle retribuzioni corrisposte a titolo straordinario che eccedono una determinata soglia e.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: ferma restando fino alla fine del numero.

5.29

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2.4)), dopo le parole «una determinata soglia» aggiungere le seguenti: «, sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;».

5.30

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole da: ferma restando fino alla fine del numero, con le seguenti: nonché la limitazione del regime forfetario ai soli contribuenti di minori dimensioni.

5.31

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali.

5.32

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2.4) inserire il seguente:

«2.4-bis) l'introduzione, per i redditi inferiori alla soglia di esenzione fiscale di cui al punto 2.1), di un sistema di imposizione negativa, in coordinamento con gli strumenti di welfare esistenti, con la finalità di accrescere l'incentivo all'incremento dell'offerta di lavoro».

5.33

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;»

5.34

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) introdurre, per un periodo limitato di tempo, forme di incentivazione e misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, da applicarsi, per il medesimo periodo, anche ai contribuenti ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.35

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"a-bis) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

a-ter) a seguito del riordino di cui alla lettera a-bis), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;"

5.36

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le seguenti parole: "riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e".

5.37

[Sironi](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente» inserire le seguenti «dei servizi eco-sistemici, della biodiversità, e della prevenzione del dissesto idrogeologico».

5.38

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4).

5.39

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) l'individuazione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale per determinare la maggiore redditività dei terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ai fini della determinazione della relativa base imponibile ai fini delle imposte locali;».

5.40

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) per i redditi dei fabbricati prevedere:

1) la loro inclusione nella base imponibile ai fini IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2) una ritenuta d'acconto da trattenere attraverso le piattaforme digitali di intermediazione per i contribuenti che si avvalgono di tale modalità;

3) una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, per periodi di durata inferiore a un mese.

5.42

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: la possibilità di fino alla fine della lettera, con le seguenti: la rimodulazione del regime della cedolare secca al fine di limitarne la fruizione entro un

limite massimo di reddito derivante da locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo non superiore complessivamente, per ciascun contribuente, a 120.000 euro annui.

5.43

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: estendere fino alla fine della lettera, con le seguenti: non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione, con canone concordato a prezzo calmierato, a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;

5.44

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera c), le parole da "ove il conduttore" fino alla fine della lettera sono soppresse.

5.45

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , applicando la cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione stipulati in appositi accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni delle imprese, dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative.

5.46

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «prevedendo, in relazione alla determinazione dei canoni, disposizioni analoghe a quelle previste per le locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

5.47

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di ridurre l'aliquota del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad alloggio o residenza per studenti, assicurando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori;»

5.48

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi."

5.49

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

d-bis) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito

personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;».

5.50

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione con le seguenti: mediante la distinta elencazione;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- al numero 2), sostituire le parole da: comprendendo fino a: impiego del capitale con le seguenti: distintamente per redditi di capitale e redditi finanziari diversi, comprendendo per questi ultimi;

- al numero 5) dopo le parole: l'applicazione aggiungere le seguenti: nel caso delle gestioni collettive del risparmio.

5.51

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con cui la stessa è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;»

5.52

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

"8-bis) la revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative;"

5.53

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 10) inserire il seguente:

«10-bis) parificazione dell'imposizione fiscale sui rendimenti maturati dalle casse di previdenza a quella sui rendimenti maturati dalle forme di previdenza complementare».

5.54

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «dei compensi in natura,» inserire le seguenti: «elevando il limite di detassazione e»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi;»

5.55

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente: 1.4-bis) il rientro dei redditi sottoposti al regime forfetario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria. anche attraverso CAF o intermediari abilitati.

5.56

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, graduale introduzione, a partire dai nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;«

5.57

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per i redditi d'impresa:

1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

2) la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

3) la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

4) la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;"

5.58

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per i redditi d'impresa: 1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale; 2) l'introduzione di agevolazioni in presenza di investimenti con particolare riferimento a quelli qualificati e di nuove assunzioni, al fine di prevedere una disciplina omogenea al sistema di imposizione dei redditi delle società di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);».

5.59

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera h), numero 3), sopprimere le parole: nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Art. 6

6.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese:

- 1) gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati;
- 2) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative;
- 3) la formazione;
- 4) le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a-bis).

6.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o anche in nuove assunzioni» inserire le seguenti: «, in programmi di formazione per i dipendenti»

6.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "attività d'impresa" aggiungere, in fine, le seguenti: "eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,"

6.4

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole «lettera a)» con le seguenti «lettere a), a-bis) e a-ter)»

6.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro;»

6.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro;»

6.7

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologica e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro;»

6.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di un regime fiscale agevolato per le società di capitali e le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa, individuando, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, specifici requisiti in termini di conseguimento di ricavi, spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente nonché per i compensi eventualmente erogati ai collaboratori e costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, nonché le cause di esclusione e le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività;»

6.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento,»

6.10

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «attraverso il potenziamento dell'ammortamento» con le seguenti: «anche attraverso il potenziamento delle agevolazioni connesse all'acquisto di beni strumentali innovativi e alla formazione e specializzazione interna alle imprese, preservando a tal fine lo strumento del credito d'imposta,»

6.11

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

1) revisione del regime delle perdite nel consolidato fiscale, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;

3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;

4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;».

6.12

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente: d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

6.13

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) introduzione di incentivi fiscali per la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio.

6.14

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) indipendentemente dalla natura giuridica rivestita, la previsione di un regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;"

6.15

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) previsione di un regime di premialità fiscale con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e climatica delle imprese relativamente all'innovazione di processi e prodotti e di migliorarne la competitività;«

6.16

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) introduzione di misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;«

6.0.1

[Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale:

a) l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore patrimoniale mediante un processo estimativo che:

1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

b) la determinazione della rendita per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che,

con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale di cui alla lettera a):

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, la cancellazione dei coefficienti di rivalutazione diversi da quello all'inflazione, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU).

Art. 7

7.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia»

7.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: normativa dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: garantendo aliquote ridotte in particolare per il «bene casa», per il recupero dei fabbricati esistenti e per le opere e i servizi pubblici,

7.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di maggiore rilevanza sociale» inserire le seguenti: «e ambientale, in coerenza altresì con la disciplina europea in materia di aliquote ridotte applicate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, ivi inclusi il teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui alla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento» con le seguenti: «e sull'energia elettrica».

7.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di contenere l'erosione dell'imposta indotta dall'applicazione di aliquote ridotte.

7.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo;»

7.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) adeguare le strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;»

7.7

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere un'aliquota IVA agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico;».

7.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) rimodulare l'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 e aumentare il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;»

7.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introdurre un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessa per chilometro ed eccedente una certa soglia, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni;»

7.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili;

7.11 (id. a 7.12)

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7.12 (id. a 7.11)

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole "antiquariato o da collezione" aggiungere, in fine, le seguenti "nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"

7.13

[Tajani, Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA ai beni offerti in libera vendita e prodotti nell'ambito di progetti volti al reinserimento lavorativo o all'inclusione sociale, organizzati e/o gestiti da un ente del Terzo Settore, e riservati a persone in stato di detenzione, a persone con disabilità ovvero a persone in condizioni di fragilità o svantaggio temporanee o permanenti;

7.14

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) prevedere per i contribuenti in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente ai termini di versamento dell'Iva riferita agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta, l'applicabilità, ove ritenuta più favorevole, delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;"

7.15

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) prevedere la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici.»

7.16

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) prevedere un unico regime opzionale di determinazione forfettaria dell'imposta per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.»

7.17

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nel rispetto del benessere animale;"

7.18

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nei comuni montani;"

7.19

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, armonizzandola a quella prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevedendo la sanzione in misura fissa nell'ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all'imposta di

operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché di riduzione della base imponibile, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l'imposta e fatti salvi i casi di frodi, nonché l'ampliamento dei termini per l'emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell'imposta non dovuta.»

7.20

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) razionalizzare la disciplina IVA sui servizi di teleriscaldamento.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "e sul teleriscaldamento"

7.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a) revisione della tassa di immatricolazione parametrandola al costo del veicolo e alle emissioni di CO₂;

b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo.

7.0.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7-bis

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a. introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO₂;

b. revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

c. revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

d. revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo."

7.0.3

[Cantù](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7 bis.

(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 8

8.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 8. - (Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponibile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50% dei costi sanitari.

2. Il maggior gettito derivant dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati."

8.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 8-bis. - (Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da

rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per

la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento."

8.0.2

[Turco, Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

1) per i derivati cosiddetti «speculativi», quali, tra gli altri, contratti futures, covered warrants, warrants, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del

relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

2) per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti «forex», stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione progressiva determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione progressiva sul valore del contratto;

4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta commisurata al tempo dell'investimento;

5) per i derivati cosiddetti «speculativi» una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario."

Art. 9

9.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di essi, anche qualora gli stessi siano posti in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali, al fine di evitare doppie imposizioni sui medesimi fabbricati qualora questi siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e successiva alienazione;»

9.2

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera b), alinea, premettere le parole: «nella prospettiva del definitivo superamento,».

9.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) prevedere l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi forfetari di determinazione del reddito e a regimi cedolari, con l'esclusione dei soli redditi finanziari, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi garantiti dagli enti territoriali;

9.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

9.5

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) in funzione della semplificazione della determinazione del reddito di impresa per i soggetti di minori dimensioni, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio;».

9.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;

9.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima»

9.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera g), inserire, in fine, il seguente periodo: «La revisione e la razionalizzazione degli incentivi per i soggetti non destinatari della citata direttiva non deve, in ogni caso, determinare incrementi nel livello di tassazione;»

9.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) promuovere la transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi UE e degli impegni sottoscritti nelle conferenze internazionali sul Clima in tema di superamento delle fonti fossili, attraverso:

1) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio immobiliare, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

2) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva rapida riduzione e azzeramento dei sussidi dannosi per l'ambiente, dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, evitando aggravii di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiare alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

3) un aumento del limite in vigore alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

4) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale, favorendo fiscalmente gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio, rispettando il principio della neutralità fiscale, in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di

compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.

9.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) elevare, sentita la Conferenza delle Regioni, il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico;"

9.12

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) semplificare e razionalizzare, anche mediante l'introduzione di un'imposta unica, ridotta e interamente sostitutiva, il regime fiscale previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'Aire che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni;

9.13

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;

9.14

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) promuovere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica di famiglie e imprese nel processo di transizione energetica e climatica;"

9.15

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) revisionare il sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri generali di sistema, le accise e il canone RAI;»

9.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti:

"n-bis) rendere coerente la tassazione indiretta dei vettori energetici rispetto al percorso di integrazione dei sistemi energetici come definito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella prospettiva di una progressiva elettrificazione degli usi finali;

n-ter) definire le imposte in un'ottica di programmazione e previsione del gettito in ragione dei cambiamenti degli usi energetici finali dei consumatori;

n-quater) prevedere l'esenzione dalla tassazione per favorire la domanda selettiva di prodotti finali anche in relazione alle priorità di strategia industriale e climatica nazionale e europea;

9.17

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) predisporre un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla

prestazione energetica degli edifici, prevedendo:

1) l'introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) l'introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia.»

9.18

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) istituire una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

1) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;

2) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

3) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.»

9.19

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente: «n-bis) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

1) alla cedibilità dei crediti;

2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;

3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;

4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;

5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;

6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.»

9.20

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) definire un quadro normativo programmatico che preveda la possibilità di istituire un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei casi di incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento, prevedendo altresì:

1) l'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

2) la destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.»

9.21

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: « n-bis) introdurre un limite per i pagamenti in contanti che non superi la soglia di euro 1.000"»

9.22

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) revisionare gli incentivi fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative al fine di:

- 1) razionalizzare la normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli investitori in start-up e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;
- 2) semplificare la normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli ex post e onerosi aggravii documentali per gli operatori;
- 3) introdurre misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il crowdfunding e il direct lending, e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;
- 4) potenziare e stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.»

Art. 10

10.1

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo la lett. a), inserire la seguente:

«a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di esse, anche al fine di favorire i soggetti professionali che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare;».

10.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi di cui alla lettera a), prevedere la soppressione dell'imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari ed estendere l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le quietanze relative agli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relativi ai redditi di lavoro subordinato anche alle note spese a piè di lista tanto riferite a rapporti di lavoro subordinato quanto a rapporti che danno origine a redditi assimilati al lavoro dipendente o a redditi di lavoro autonomo;"

10.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) nell'ambito della semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo di cui alla lettera c), procedere al graduale superamento dell'imposta di bollo per i libri sociali;"

10.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.

10.5

[Damiani](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) prevedere l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti immobiliari nell'ambito di operazioni di valorizzazione edilizia".

10.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

10.7

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole "185 chilowatt" inserire "e della disciplina delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e 322, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni a decorrere dal 2034,".

Art. 12

12.1

[Biancofiore](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire **la rubrica dell'articolo** con la seguente: «(Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi e per la cura e l'assistenza degli animali da affezione)».

b) conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «e sui consumi» inserire le seguenti: «e per la cura e l'assistenza degli animali da affezione»

c) al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: «i) rimodulare, al fine di giungere ad una progressiva riduzione, le aliquote IVA sui medicinali veterinari e sulle prestazioni veterinarie di diagnosi, intervento medico, identificazione, controllo della riproduzione, cura e riabilitazione degli animali da affezione nonché le aliquote IVA sugli alimenti ad essi destinati e condizionati per la vendita al minuto (pet food)».

12.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere la parola: "teleriscaldamento" e le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";

d) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi";

e) alla lettera f), sopprimere le parole da "in relazione" fino alla fine della lettera.

12.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), *sopprimere le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;*

b) *sopprimere la lettera b);*

c) alla lettera c), *dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";*

d) *sostituire la lettera d), con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi."*

e) alla lettera f), *sopprimere le parole da: "in relazione" fino alla fine della lettera.*

12.4

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «l'utilizzo di quelli» inserire le seguenti: «a minor emissioni nocive e»

12.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) rendere la fiscalità, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai prodotti energetici, uno strumento coerente ed efficace nel supportare famiglie e imprese nel percorso di decarbonizzazione, efficienza e indipendenza energetica;"

12.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1:

- *sostituire la lettera d), con la seguente:*

"d) procedere alla soppressione delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), e alla previsione di agevolazioni per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF).

- *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

"d-bis) ricomprendere anche i servizi aerotaxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene;"

12.7

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

12.0.1

[Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-*bis*

(I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI)

Articolo 12-*bis*

(*Tributi regionali*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) *rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa*

attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative quali la compartecipazione al gettito dell'IRPEF;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate;

b) razionalizzare i tributi regionali, prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Articolo 12-ter

(Tributi locali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, idonei a facilitare e ad accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali e del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della

proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. In attuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale ripartizione tra lo Stato e i comuni del gettito dell'imposta municipale propria (di seguito IMU) sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente riduzione del sistema dei trasferimenti erariali, la modifica degli altri tributi comunali e la ripartizione del fondo di solidarietà comunale.

12.0.2

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-*bis*.

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni

tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.».

12.0.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 12 bis

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

12.0.4

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Tributi locali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del

federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, nonché eventuali ulteriori misure attuative dell'art. 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

12.0.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 1 ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

12.0.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per il piano case green)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici:

a) predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere: la classe energetica E entro l'anno 2030 per gli edifici privati ed entro l'anno 2027 per gli edifici pubblici; almeno la classe energetica D entro l'anno 2033 per gli edifici privati ed entro l'anno 2030 per gli edifici pubblici;

b) introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) istituzionalizzazione e stabilizzazione della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica.

Art. 13

13.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole da: "del contemperamento" fino a "proventi di attività criminosa", sono sostituite dalle seguenti: "che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e contrasto alle dipendenze e la più ampia prevenzione dei fenomeni di illegalità, con particolare riguardo al gioco d'azzardo minorile ed al riciclaggio di proventi di attività criminose."

13.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «del contemperamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d'azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose.»

13.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: del contemperamento fino a: sui giochi con le seguenti: della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili.

13.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, le parole da: "del contemperamento" fino a: "sui giochi" sono sostituite dalle seguenti: "della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute."

Comma 2 lettera a) le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" sono

sostituite dalle seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".

13.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile, quali:

1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell'evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;

2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall'azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell'agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;

3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l'acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini.

4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;

5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;

6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;

7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;

8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;

9) introduzione dell'obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;

10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;

11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d'ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;

13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell'offerta;«

13.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, lettera a) le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" sono sostituite dalle seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".

13.7

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lett. a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché introduzione di un controllo preventivo del Ministero della Salute su ogni tipologia di gioco con vincita in denaro al fine di valutarne la pericolosità e proporre i limiti di installazione dei vari giochi."

13.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).

13.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: "quali scuole e altri luoghi abitualmente frequentati dai soggetti più vulnerabili."

13.11

[Biancofiore](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e frequentati da soggetti più vulnerabili;».

13.12 (id. a 13.13)

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;»

13.13 (id. a 13.12)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;"

13.14

[Biancofiore](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «relativa sicurezza e controllo», aggiungere le seguenti parole: «nonché con previsione della competenza esclusiva, anche rispetto alle singole Regioni, della Conferenza Stato-Regioni nella definizione delle regole relative alla collocazione territoriale dei luoghi di offerta del gioco.».

13.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "nell'offerta di gioco" aggiungere le seguenti: "e dare piena attuazione alle indicazioni contenute nelle relazioni presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolte nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio".

13.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco" inserire le seguenti: "e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio,«

13.17

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: «riconoscimento del ruolo giuridico di tutti i soggetti della filiera del gioco pubblico, individuazione dei requisiti morali e professionali per il relativo riconoscimento nonchè»

13.18

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonchè previsione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;"

13.19 (id. a 13.20, 13.21)

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lett. e), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza."

13.20 (id. a 13.19, 13.21)

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari, volta a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.»

13.21 (id. a 13.19, 13.20)

[Biancofiore](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, lett. e), dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «Previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.»

13.22

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma, 2, dopo la lett. e) inserire la seguente: «e-bis) l'attività di raccolta del gioco, qualora attribuita a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie per tutti i giochi con vincita in denaro.»

13.23

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: "e i loro punti di offerta del gioco" con le seguenti: "e i soggetti delle rispettive filiere, stabilendo misure contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".

13.24

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: "(payout)" inserire le seguenti: "possibilità di optare per una tassazione basata sul margine netto per i giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in presenza di piani di prevenzione contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".

13.25

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lett. h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "destinazione delle entrate erariali derivanti dal gioco con vincita in denaro direttamente alle Regioni e ai Comuni in funzione della

provenienza del profitto da destinare al finanziamento di progetti di prevenzione e assistenza contro il gioco d'azzardo."

13.26

[Biancofiore](#), [Salvitti](#)

Al comma 2, lett. h, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «A far data dal 1° gennaio 2024 l'Imposta sugli Intrattenimenti di cui al Dpr 640/72 è soppressa.».

13.27

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

"i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonome, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;«

13.28 (id. a 13.29)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza» con le seguenti: «d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza».

13.29 (id. a 13.28)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 2, lettera o), le parole "di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza": sono sostituite dalle seguenti: « d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza».

Art. 14

14.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sopprimere gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18.

14.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sopprimere gli articoli da 14 a 18

14.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sopprimere gli articoli 14, 15, 16 e 17.

14.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo 14

14.5

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

14.6

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:« in un quadro di reciproca» aggiungere le seguenti:« , effettiva» e sopprimere le parole da:« e di un» fino alla fine.

14.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità,";

- alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;"

14.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità,

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;

14.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1:

- alla lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità;

- alla lettera c), sostituire le parole: "minore gravità" con le seguenti: "minima entità";

- alla lettera i), sostituire le parole: "nei mesi di agosto e dicembre" con le seguenti: "nel mese di agosto";

- sopprimere la lettera l).

14.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), sostituire le parole: minore gravità con le seguenti: minima entità;

alla lettera i), sostituire le parole: nei mesi di agosto e dicembre con le seguenti: nel mese di agosto;

sopprimere la lettera l).

14.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, la lettera a), sopprimere le parole: ", in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità".

14.12 (id. a 14.18)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "e di un graduale superamento" con la seguente: "anche".

14.13

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità,», con le seguenti: «in vista della semplificazione e

della revisione degli indici sintetici di affidabilità,».

14.14

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità" con le seguenti: "in vista della revisione e razionalizzazione anche degli indici sintetici di affidabilità".

14.15 (id. a 14.16)

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità" con le seguenti: "in vista della semplificazione anche degli indici sintetici di affidabilità"

14.16 (id. a 14.15)

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità», con le seguenti: «in vista della semplificazione anche degli indici sintetici di affidabilità»

14.17

[Lotito](#), [Damiani](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "della semplificazione e di un graduale superamento" con le seguenti:

"del superamento"

14.18 (id. a 14.12)

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e di un graduale superamento con la seguente: anche.

14.19

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

14.20

[Tajani](#), [Losacco](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

14.21

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: " nel mese di agosto" con le seguenti: " nei mesi di agosto e di dicembre"

14.22

[Biancofiore](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;».

b) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) predisporre, per i soggetti di

minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;».

c) conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

14.23

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: " , prevedendo, in particolare, per i soggetti con partita iva e parti correlate il termine dei versamenti dei redditi al 20 luglio, con maggiorazione 0,40% al 20 agosto"

14.24

[Pucciarelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) semplificare gli adempimenti di versamento per le microimprese, prevedendo la facoltà di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale.

14.25

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) introdurre in linea di principio il diritto del contribuente di ottenere l'esecuzione dei rimborsi fiscali entro un limite temporale massimo a decorrere dalla scadenza dei termini accertativi;«.

14.26

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: minore gravità con le seguenti: minima entità;

14.27

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: " purché non riguardanti versamenti omessi o ritardati"

14.28

[Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bollino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istruttoria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti;

14.29

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "con congruo anticipo" con le seguenti:

"con un anticipo non inferiore a 60 giorni"

14.30

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-bis) consentire la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) per il versamento di tributi, anche locali, soggetti a periodiche comunicazioni da parte dell'ente creditore, ovvero per versamento di somme derivanti dalla notificazione di infrazioni al codice della strada."

14.31

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;".

14.32

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: e-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

14.33

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) incentivare con sistemi premiali i contribuenti che presentino dichiarazioni integrative atte a recepire indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria;».

Conseguentemente, all'articolo 18, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) escludere l'applicazione delle sanzioni per violazioni dei contribuenti derivanti da dichiarazioni integrative presentate sulla base di indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria».

14.34

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera f), dopo la parola "deleghe" aggiungere le seguenti:

"anche esclusive"

14.35

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;«

14.36

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

", prevedendo che gli adempimenti possano essere ottemperati direttamente via web, escludendo l'adozione di software di compilazione, di controllo e di invio da scaricare;".

14.37

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo lettera g), aggiungere, la seguente:

"g-bis) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, prevedendo che lo stesso possa essere utilizzato dal contribuente come archivio di informazioni su cui possa effettuare elaborazioni;".

14.38

[Mennuni](#), [Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Al comma 1 dopo la lettera g, aggiungere la seguente:

g-bis) misure volte ad incentivare, anche in prospettiva garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, lo svecchiamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e

medie imprese.

14.39

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) potenziare il livello di formazione professionale del personale delle Agenzie fiscali nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali applicate alle attività economiche e alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale;

14.40

[Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.

14.41 (id. a 14.42)

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i)

14.42 (id. a 14.41)

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

14.43

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: « prevedere» fino a: « dell'invio» con le seguenti: « razionalizzare

14.44

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera i), sostituire le parole: "nei mesi di agosto e dicembre" con le seguenti: "nel mese di agosto";*

b) *sopprimere la lettera l).*

14.45

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: nei mesi di agosto e dicembre con le seguenti: nel mese di agosto;

14.46

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l)

14.47

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso l'introduzione di un tasso di interesse in misura unica.»

14.48

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: « m-bis) prevedere che il termine di versamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali coincida con quello della dichiarazione dei redditi"

14.49

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente: «m-bis) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese.»

14.50

[Damiani](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"includendo anche il settore delle fiere internazionali".

14.51

[Orsomarso](#), [Cosenza](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater*, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;».*

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, la lettera g) è abrogata.

14.52

[Damiani](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) definire le procedure amministrative e l'imposta di consumo per l'immissione temporanea sul mercato dei campioni dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentati nell'ambito di fiere internazionali."

14.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)

1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

- 1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- 2) gestione di una piattaforma telematica;
- 3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;
- 4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del

trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

- 1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;
 - 2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;
 - 3) le finalità del trattamento;
 - 4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;
 - 5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;
- c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.»

14.0.2

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14 bis.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

- a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
- b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, valutando altresì l'opportunità di rivedere gli attuali schemi perequativi, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
- e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;
- f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto pedepedutiche all'accertamento e

alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, in applicazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, comma 1, nonché eventuali ulteriori disposizioni attuative del predetto articolo 24.

Art. 15

15.1 (id. a 15.2, 15.3, 15.4, 15.5)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Procedimenti accertativi, di adesione e compliance».

15.2 (id. a 15.1, 15.3, 15.4, 15.5)

[Turco](#), [Croatti](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: (Procedimenti accertativi, di adesione e compliance).

15.3 (id. a 15.1, 15.2, 15.4, 15.5)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: "Procedimenti accertativi, di adesione e compliance".

15.4 (id. a 15.1, 15.2, 15.3, 15.5)

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Procedimenti accertativi, di adesione e compliance».

15.5 (id. a 15.1, 15.2, 15.3, 15.4)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: "(Procedimenti accertativi, di adesione e compliance)"

15.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo 15

15.7

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «circoscrivere a specifiche fattispecie, da individuarsi per ragioni oggettive, la possibilità di impiego di meccanismi presuntivi finalizzati all'ricostruzione dell'imponibile e».

15.8

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole:

"fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato"

15.9

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola "congruo" con le seguenti:

"non inferiore a 60 giorni"

15.10

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) previsione della sospensione dei termini di impugnazione e di esecutività dell'atto impositivo in presenza di istanza di sgravio, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla risposta dell'ente impositore;

15.11

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"2-bis) previsione che le istanze del contribuente siano esaminate da soggetti terzi rispetto a quelli che hanno effettuato la contestazione;"

15.12

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole "a carico dell'ente impositore" aggiungere le seguenti:

", a pena di nullità"

15.13

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole "di formulare espressa", inserire le seguenti ", specifica e articolata".

15.14

[Tubetti](#), [Castelli](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#)

All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) introdurre, nel rispetto della normativa comunitaria e delle deliberazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento dei regimi doganali, con particolare riguardo a quanto previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2006/112/CE, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione Europea;»

15.15

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole "intelligenza artificiale" aggiungere le seguenti:
", superando l'accertamento presuntivo"*

15.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, in particolare garantendo che le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dei prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché delle imprese individuali e delle società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 27 luglio 2012, siano tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;».

15.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f):

- sopprimere i numeri 1.2) e 1.8);

- al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: ", fino alla possibilità di integrale esclusione" fino alle parole: "anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili";

- sopprimere i numeri 1.9.2); 1.9.3); 2);

b) alla lettera g), sopprimere il numero 2).

15.18

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicità](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.2).

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera:

- sopprimere il numero 1.8);

- al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: ", fino alla possibilità di integrale esclusione fino alla fine del numero;

- sopprimere il numero 1.9.2);

- sopprimere il numero 1.9.3);

- sopprimere il numero 2);

alla lettera g), sopprimere il numero 2).

15.19

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.2).

15.20 (id. a 15.21, 15.22)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto n. 1.3) con il seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro

conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate".

15.21 (id. a 15.20, 15.22)

[Lotito](#), [Damiani](#)

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate".

15.22 (id. a 15.20, 15.21)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate".

15.23

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) numero 1), punto 1.3), dopo le parole: «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti: «e della Guardia di finanza»;

b) numero 2), punto 2.4), dopo le parole: «accertamento» aggiungere le seguenti: «anche scaturito da controlli.»;

15.24

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.5), dopo le parole "contraddittorio preventivo" aggiungere le seguenti:

"ed endoprocedimentale".

15.25

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1, al capoverso numero 1.6), aggiungere, infine, le seguenti parole: "ammettendo in questi casi la compensazione orizzontale dei crediti fiscali;"

15.26 (id. a 15.27, 15.28, 15.29)

[Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente: «1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.3) aggiungere il seguente: «1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati;».

15.27 (id. a 15.26, 15.28, 15.29)

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1.9.1) con il seguente: «1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;»;

b) dopo il numero 1.9.3) aggiungere il seguente: «1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati;».

15.28 (id. a 15.26, 15.27, 15.29)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1.9), apportare le seguenti modifiche:

a) il numero 1.9.1) è sostituito dal seguente: «1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;»;

b) dopo il numero 1.9.3) è aggiunto infine il seguente: «1.9.4) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati;»

15.29 (id. a 15.26, 15.27, 15.28)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

"1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti

salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.3) inserire il seguente:

"1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati;"

15.30

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera f), al numero 1.9.1), sopprimere le parole da: , fino alla possibilità di integrale esclusione fino alla fine del numero;

15.31

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.9.2);

15.32 (id. a 15.33)

[Lotito](#), [Damiani](#)

Al comma 1, lettera f), punto 1, sostituire il n. 1.9.2) con il seguente:

"1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".

15.33 (id. a 15.32)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera f), punto 1, sostituire il n. 1.9.2) con il seguente

"1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".

15.34

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera f), il punto 1, sub n. 1.9.2) è sostituito dal seguente

"1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".

15.35

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1.9.2) sostituire le parole «, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele» con le seguenti «, anche specifiche per i reati commessi all'estero» e sopprimere le parole «aderenti al regime di adempimento collaborativo».

15.36

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.9.3);

15.37 (id. a 15.38, 15.39)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

15.38 (id. a 15.37, 15.39)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

15.39 (id. a 15.37, 15.38)

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere il numero 2).

15.40

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera f), al punto 2.1), dopo le parole: «anche utilizzando le banche di dati e le nuove

tecnologie a sua disposizione», aggiungere le seguenti: «ovvero sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;».

15.41

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera f), numero 2.1), dopo le parole «tecnologie a sua disposizione» inserire le seguenti «ovvero sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili».

15.42

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera f), numero 2, al capoverso numero 2.1), dopo le parole: "anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione" aggiungere, infine, le seguenti: "nonché sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;".

15.43

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera f), numero 2.1), aggiungere, in fine, le parole: ; ai fini dell'adesione alla definizione biennale il contribuente è sottoposto alle verifiche fiscali e all'attività di accesso e ispezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza volte ad omologare le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione.

15.44

[Lotito](#)

*Al comma 1, lettera f), n. 2.4), sostituire la parola "documentato" con la seguente:
"dichiarato"*

15.45

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera f), n. 2.4), sostituire le parole "a prestabilite soglie ritenute significative" con le seguenti

"in misura significativa rispetto al dichiarato"

15.46 (id. a 15.47, 15.48, 15.49, 15.50)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il punto 2.4), inserire il seguente: «2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4);».

15.47 (id. a 15.46, 15.48, 15.49, 15.50)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il punto 2.4), inserire il seguente:

"2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4);"

15.48 (id. a 15.46, 15.47, 15.49, 15.50)

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso numero 2.4), inserire il seguente:

"2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui

al punto 2.4);"

15.49 (id. a 15.46, 15.47, 15.48, 15.50)

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

«2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4)»

15.50 (id. a 15.46, 15.47, 15.48, 15.49)

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso numero 2.4), inserire il seguente:

«2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4)»;

15.51

[Salvitti](#), [Biancofiore](#)

Nel comma 1, lettera f), dopo il n. 2), è inserito il seguente:

«3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente n. 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali.».

15.52

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) prevedere che nelle transazioni fiscali di durata superiore a 15 anni, che non hanno comportato una riduzione, al netto di sanzioni e interessi, del debito tributario originario, il contribuente in regola con i pagamenti della rateizzazione e gli adempimenti fiscali correnti, ottenga al compimento del 15° anno una riduzione del debito tributario di cui sopra;"

15.53

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

"01) la previsione che l'Amministrazione finanziaria prima di emettere l'avviso di accertamento deve valutare la portata degli elementi probatori raccolti per verificare che sussistano ragioni oggettive a fondamento della pretesa impositiva, anche secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;"

15.54

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera g), n. 1), dopo le parole "e delle scritture contabili" aggiungere le seguenti

"e dei supporti documentali e probanti"

15.55 (id. a 15.56, 15.57)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lett. g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: "1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta,

nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;"

15.56 (id. a 15.55, 15.57)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: "1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;"

15.57 (id. a 15.55, 15.56)

[Lotito](#), [Damiani](#)

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

"1-bis) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, dell'apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;"

15.58

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere il numero 2).

15.59

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera g), n. 3), dopo la parola "reddito" aggiungere la seguente:

"netto"

Art. 16

16.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicità](#)

Sopprimere l'articolo 16

16.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del

servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

d) stimolare e incentivare la relazione tra Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale.»

16.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole «anche con riferimento» aggiungere le seguenti: «alle sanzioni amministrative e».

16.4

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo» con le seguenti «dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli agenti della riscossione degli enti territoriali».

16.5

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera a), al n.1) premettere il seguente:

"01) l'ampliamento delle forme di pagamento;"

16.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a):

- sopprimere i numeri 1) e 5);

- al numero 9), le parole: "verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione".

16.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1) e 5).

16.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- sopprimere il numero 5);

- al numero 9), sostituire le parole da: verificare la conformità fino a: numero 1) con le seguenti: valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione.

16.9

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: «1-bis) incentivare la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e gli enti territoriali nelle attività di riscossione dei tributi e di contrasto all'evasione fiscale.»

16.10

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: con possibilità di discarico fino alla fine del numero con le seguenti: solo a condizione che siano state esperite azioni di riscossione che si siano

rivelate infruttuose;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- *sopprimere il numero 9.1);*
- *sopprimere il numero 9.2).*

16.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili" con le seguenti: "e, con possibilità di discarico anticipato laddove sia accertata la concreta inesigibilità del credito in merito all'assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;"

16.12

[Pucciarelli](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7), inserire il seguente:

"7-bis) in coerenza con il criterio specifico di cui alla lettera c), una disciplina transitoria che preveda l'allungamento dei piani di rateizzazione di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197."

16.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 9 con il seguente:

"9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di valutare l'efficacia e verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità, esigibilità ed efficacia".

16.14 (id. a 16.15)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente numero 9 -bis): "la possibilità di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva dei crediti erariali iscritti a ruolo da oltre ventiquattro mesi, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso."

16.15 (id. a 16.14)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

All'articolo 16, comma 1, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente numero 9 -bis): "la possibilità di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva dei crediti erariali iscritti a ruolo da oltre ventiquattro mesi, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso."

16.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

16.17

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;»

16.18

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria, garantendo che ogni atto sia corredato da adeguata motivazione e che, in caso di motivazione non sufficiente e soccombenza dell'amministrazione finanziaria, sia disposto un supplemento di istruttoria;»

16.19 (id. a 16.20)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.20 (id. a 16.19)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate, riservando le misure di maggior favore ai contribuenti in oggettiva difficoltà economica."

16.22

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà;

16.23

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, prevedendo un numero massimo di rate a 120 e la possibilità di accedere alla rateazione anche in presenza di esigenze di liquidità autocertificate dai contribuenti».

16.24

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16.25

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

16.26

[Romeo](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 3) con il seguente: "3) Razionalizzazione, semplificazione ed efficientamento del sistema nazionale della riscossione, anche mediante l'integrazione e l'interscambio di informazioni tra sistemi".

16.27

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera d), al n.3) sostituire le parole "e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari" con le seguenti:

"della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari in misura complessivamente non superiore alla debenza"

16.28

[Lisei](#), [Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

All'articolo 16, comma 1, lettera d), n. 3, sostituire le parole: "razionalizzazione e l'automazione", con le seguenti: "razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione".

16.29

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera d), punto 3) sostituire le parole: "la razionalizzazione e l'automazione" con le seguenti: "la semplificazione e l'informatizzazione"

16.30

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Al comma 1, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: "e l'automazione".

16.31

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

16.32

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

16.33

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire:

1) la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;

2) l'interoperabilità e la condivisione dei dati tra i due enti, al fine di escludere che alle istanze dei contribuenti possa essere opposta la diversa natura delle attività svolta dagli stessi».

16.34

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire la continuità del servizio della riscossione anche attraverso l'eventuale trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità,

salvaguardando la posizione economica, giuridica, contrattuale, e previdenziale delle medesime.».

16.35

[Tubetti](#), [Castelli](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, specificando nei decreti legislativi delegati che nel trasferimento delle risorse umane venga salvaguardata la posizione economica complessiva, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime, con particolare riferimento al mantenimento dell'iscrizione al fondo speciale di previdenza obbligatorio del settore, così come attualmente normato».

16.36 (id. a 16.37)

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «con la salvaguardia, della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.»

16.37 (id. a 16.36)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «, con la salvaguardia della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.».

16.38

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) garantire, con riferimento alla banca dati delle sentenze delle Commissioni tributarie, da implementarsi in esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, garantire che le informazioni non restino ad uso esclusivo dell'Amministrazione finanziaria, consentendone a chiunque il libero e pieno accesso, così da assicurare la parità di condizioni fra le parti in causa del processo tributario;"

16.39

[Lotito](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi, ampliando altresì il ricorso all'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso l'innalzamento ad almeno 5 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ogni anno;"

16.40

[Lotito](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi, ampliando altresì il ricorso all'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 attraverso l'innalzamento ad almeno 5 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ogni anno;"

16.41

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, stabilendo termini perentori per l'erogazione degli stessi, anche differenziati per entità e comunque non superiori a 30, 60 e 90 giorni».

16.42 (id. a 16.43)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;"

16.43 (id. a 16.42)

[Lotito](#), [Damiani](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;"

16.44

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole "ai rimborsi" aggiungere, in fine, le seguenti: ", prevedendone l'esecuzione entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza dei termini accertativi;"

16.45

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis. Prevedere una specifica disciplina dell'espropriazione dei beni mobili registrati da parte dell'ente della riscossione secondo modalità che salvaguardino i casi di beni strumentali all'attività di impresa, stabilendo soglie al di sotto delle quali è inibita l'azione di espropriazione dei beni mobili registrati, nonché una disciplina in materia di ipoteca iscritta sugli stessi beni."

16.46 (id. a 16.47, 16.48)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione;».

16.47 (id. a 16.46, 16.48)

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione."

16.48 (id. a 16.46, 16.47)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione;"»

16.49

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente: «h-bis) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e riscossione dei tributi.»

16.50

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente: «h-bis) razionalizzare e uniformare i tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse

da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ivi inclusi gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 427, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, determinando il tasso di interesse in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento ovvero in misura corrispondente al tasso legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile ove inferiore al limite del 3 per cento.»

16.51

[Sigismondi](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 242, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti.»».

16.52

[Damiani](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24-ter del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai biocarburanti commerciali, laddove utilizzati come prodotti equivalenti del gasolio commerciale.»

16.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il contrasto dell'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti in ambito OCSE, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale consolidando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica sul territorio di cui all'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

b) sulla base della definizione di cui alla lettera a), introdurre nuove forme di imposizione in grado di intercettare l'effettivo valore economico degli innovativi modelli di *business*, caratterizzati dalla dematerializzazione delle attività, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva sul territorio dello Stato da parte di grandi gruppi multinazionali, anche in recepimento dei principi e dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

c) in considerazione dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva.»

Art. 17

17.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo 17

17.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

17.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

17.4

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

17.5

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) il completamento, entro il 2024, della migrazione sull'applicativo SIGIT WEB o su altro e più veloce ed efficiente applicativo, di tutte le operazioni per la gestione del contenzioso da parte delle segreterie delle corti di giustizia tributaria;»

17.6 (id. a 17.7)

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, si svolgono in presenza presso la sede della corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;».

17.7 (id. a 17.6)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono in presenza presso la sede della corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;».

17.8

[Biancofiore](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) l'introduzione di un sistema automatizzato per l'invio dei link di collegamento alla discussione da remoto alle parti che ne abbiano fatto istanza;».

17.9

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) rivedere le norme sulle spese di giudizio, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo che:

1) gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;

2) in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;

3) il concetto di «lite temeraria» sia introdotto anche a carico dell'ente riscossore, anche con riferimento all'emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessante al contribuente;

4) sia esclusa l'automatica l'applicazione dell'istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro nelle quali il contribuente risulti soccombente;"

17.10 (id. a 17.11)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c -bis) "Rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo"

17.11 (id. a 17.10)

[Lotito](#), [Damiani](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) "rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo"

17.12

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole «nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione di merito» con le seguenti «entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo».

17.13

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) nelle controversie che ammettono alla procedura di reclamo e mediazione, prevedere che le apposite strutture di cui all'articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 realizzino la concreta scissione degli organi giudicanti;"

17.14

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera e -bis):

"e-bis) prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

17.15

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

17.16

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) disciplinare i requisiti, le condizioni e le incompatibilità atti a garantire l'autonomia l'indipendenza e la professionalità dei magistrati tributari;».

17.17

[Biancofiore](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «i) prevedere che il pagamento del contributo unificato tributario venga effettuato sulla somma del valore dei singoli atti impugnati;».*

b) *conseguentemente, inserire la seguente: «l) prevedere che, nel caso in cui il ricorrente sia presente in giudizio senza assistenza tecnica, il valore della causa ai sensi dell'art. 14 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, venga desunto dalla segreteria dal valore dell'atto impugnato o menzionato nel ricorso».*

17.18

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri."

17.19

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

"h-bis) prevedere un obbligo di motivazione rafforzata in capo alle Corti di Giustizia tributaria che intendano discostarsi, nella propria decisioni, dalle conclusioni raggiunte nel processo penale con sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione quando nel processo tributario si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale."

17.20

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "h-bis) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria;"

17.0.1

[Gasparri](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.340, al comma 2-*quinquies* sono aggiunte infine le seguenti parole: "; possono presentare atti societari non notarili su " incarico " dei legali rappresentanti. L' incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."»

Art. 18

18.1 (id. a 18.2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicità](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2 (id. a 18.1)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo 18

18.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:

1-*bis*) disapplicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti creditori con la pubblica amministrazione per importi scaduti pari e sino alla concorrenza del debito d'imposta.

18.4

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole «rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario» inserire le seguenti: «, prevedendo che la mancata condanna o il mancato accertamento abbia efficacia nell'altro processo, nonché».

18.5

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole «rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario» inserire le seguenti: «, prevedendo che la sentenza di assoluzione abbia efficacia per la definizione di quest'ultimo, nonché».

18.6

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) attribuire specifico rilievo ai provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento penale che sanciscano l'irrelevanza penale della fattispecie, l'archiviazione della posizione o l'assoluzione del soggetto coinvolto, anche ai fini dell' valutazione sulla eventuale impossibilità di elevazione del recupero tributario».

18.7 (id. a 18.8, 18.9, 18.10)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lett. a, nel numero 3):

a) sostituire le parole: «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» con le parole «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate».

18.8 (id. a 18.7, 18.9, 18.10)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, lettera a), nel numero 3):

a) sostituire le parole: «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» con le parole «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate».

18.9 (id. a 18.7, 18.8, 18.10)

[Lotito](#), [Damiani](#)

Al comma 1, lettera a), nel numero 3):

a) sostituire le parole: «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» con le parole «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine, ove applicabili, alla loro conformità ai principi contabili, fermi i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate».

18.10 (id. a 18.7, 18.8, 18.9)

[Salvitti](#), [Biancofiore](#)

All'articolo 18, comma 1, lett. a, nel numero 3):

a) *sostituire le parole:* «da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime» *con le parole* «da parte di persone fisiche ad alta capacità contributiva, trust, nonché le imprese che non aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate.»;

18.11

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-bis) introdurre una rigorosa distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti;"

18.12

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) introdurre una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;».

18.13 (id. a 18.14)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario introducendo maggiore proporzione tra l'ammontare della sanzione e la gravità della violazione commessa e rideterminando, armonizzandole, le sanzioni applicabili a tutte le violazioni di carattere formale;».

18.14 (id. a 18.13)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario introducendo maggiore proporzione tra l'ammontare della sanzione e la gravità della violazione commessa e rideterminando, armonizzandole, le sanzioni applicabili a tutte le violazioni di carattere formale;».

18.15 (id. a 18.16, 18.17)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

18.16 (id. a 18.15, 18.17)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.17 (id. a 18.15, 18.16)

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso" aggiungere le seguenti: "previa verifica della complessiva capacità patrimoniale del contribuente e dell'inesistenza di crediti di qualunque genere anche presso terzi."

18.19

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo comunque la punibilità nei casi in cui l'interessato, per altre ragioni, compia azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo quali l'erogazione dividendi, l'incremento di compensi agli amministratori, gli atti di liberalità, il pagamento di spese personali di soci e amministratori di ingente entità e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica che richiedono un determinato livello di solidità patrimoniale.

18.20

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) prevedere che, per i reati che si considerano integrati al superamento di determinate soglie di punibilità di imposta evasa o non versata o di elementi attivi sottratti ad imposizione o passivi inesistenti, l'azione penale possa esercitarsi solo dopo l'accertamento definitivo del dovuto nel processo tributario, ferma la sospensione dei termini di prescrizione di tali reati fino alla data di detto accertamento, nonché la libera valutazione di quest'ultimo da parte del giudice penale ai fini probatori ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del codice di procedura penale».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente «a-bis) prevedere l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 2-bis)» e, al comma 3, dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) prevedere l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 2-bis)».

18.21

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) definire ulteriori ipotesi di non punibilità e circostanze attenuanti, in particolare che tengano conto della obiettiva incertezza della disciplina di riferimento, nonché delle attività poste in essere per riparare il danno cagionato;».

18.22

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Al comma 1, lettera c), punto 1), aggiungere infine le seguenti parole: «, prevedendo altresì il divieto di elevazione plurima delle sanzioni, al fine di evitare che le stesse assumano valori multipli del tributo;».

18.23

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

18.24

[Melchiorre](#), [Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, alla lettera c) dopo il numero 4, inserire il seguente: «4-bis) rivedere la disciplina dell'imposta di soggiorno, al fine di ridurre le sanzioni in capo al soggetto responsabile del pagamento dei canoni o dei corrispettivi, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, anche nell'ambito della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti indicati dalla normativa e dei regolamenti comunali.».

18.25

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto il Governo osserva anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere che l'applicazione delle sanzioni sia collegata alle violazioni dell'adempimento dichiarativo, piuttosto che alle violazioni degli adempimenti ad esso strumentali;
- b) rivedere la disciplina sanzionatoria applicabile nel caso di cui alla lettera g-ter) dell'articolo 7, prevedendo in capo al cessionario o al committente la sanzione in misura fissa."

18.0.1

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

TITOLO III-bis

Fiscalità degli enti locali

Art. 18-bis

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

- a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
- b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
- e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

1-bis. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, in applicazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, comma 1, nonché eventuali ulteriori disposizioni attuative del predetto articolo 24.

18.0.2

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

TITOLO III-*bis*

Fiscalità degli enti locali

Art. 18-*bis*

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e

delle Province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

1-bis. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle

province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

c) per le province e le città metropolitane una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale in misura percentuale non inferiore al 10%;

d) inoltre, per le province e le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale.

18.0.3

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

TITOLO III-bis

Tributi regionali

Art. 18-bis

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per

abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.

Art. 19

19.1 (id. a 19.2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2 (id. a 19.1)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sopprimere l'articolo 19

19.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «Anche con riferimento alla conversione in euro di tutte le cifre in lire con arrotondamento».

19.4

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea, evitando richiami normativi non indispensabili e assicurando che ciascuna disposizione normativa sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;».

19.5

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola «codificata» con le seguenti: «al fine di assicurare che il codice rappresenti l'unica fonte legislativa in materia tributaria; il Governo, secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 6 della presente legge, provvede periodicamente a integrare nel Codice eventuali disposizioni tributarie che, all'esito del monitoraggio, risultino contenute in altre fonti di legge».

19.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti

nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 3-bis ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti le parole: «nonché disposizioni in materia di tutela dei dati personali»

Art. 020

020.1

Turco, Croatti

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 020

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

020.2

Turco, Croatti

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 020

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento.;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o

successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

Art. 20

20.1 (id. a 20.2, 20.3)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o i risparmi di spesa.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura.

20.2 (id. a 20.1, 20.3)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: "o i risparmi di spesa."

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura."

20.3 (id. a 20.1, 20.2)

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura.

20.0.1 (id. a 20.0.2)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.».

20.0.2 (id. a 20.0.1)

[Testor](#), [Dreosto](#), [Spelgatti](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.21 (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione"

2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo

1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.»

20.0.3 (id. a 20.0.4)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.20-*bis*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.»

20.0.4 (id. a 20.0.3)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.20 bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione".

1.3.2.1.14. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 64 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 26 LUGLIO 2023
64ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 12.7 è stato ritirato e che l'emendamento 2.37 è stato fascicolato come testo corretto.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, auspicando che in tale fase procedurale i Gruppi possano concentrare la loro attenzione sugli emendamenti giudicati di maggiore rilevanza.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.4, volto a rafforzare la procedura di esame degli schemi di decreto legislativi in caso di non accoglimento da parte del Governo delle osservazioni recate dal parere delle Commissioni parlamentari.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) interviene illustrando l'emendamento 2.9 e dando per illustrati tutti i restanti emendamenti presentati dalla propria parte politica.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) illustra congiuntamente gli emendamenti 2.11 e 2.13, volti a rendere più incisive le disposizioni ai fini del sostegno dell'occupazione femminile e lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e si passa agli emendamenti relativi all'articolo 3.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.2, mentre il senatore [TURCO](#) (M5S) si sofferma sull'emendamento 3.6, dandosi per illustrati tutti i restanti emendamenti.

In relazione all'articolo 4 interviene la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) che si sofferma in particolare sull'emendamento 4.10.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 4 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) chiede alla Presidenza e alla maggioranza di registrare la collaborazione dell'opposizione che ha acconsentito all'avvio della fase illustrativa pur in assenza della relatrice, auspicando che il vice ministro Leo possa analizzare compiutamente gli emendamenti illustrati, che rappresentano le proposte emendative di maggior

interesse per i Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la momentanea assenza della relatrice è determinata da una contestuale presenza in un'altra Commissione e dà atto dello spirito di collaborazione dei Gruppi di opposizione, sottolineando l'impegno della Commissione su un provvedimento di tale rilevanza.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 5.2 che contiene una proposta alternativa rispetto alla revisione dell'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) proposta dal Governo, volta a introdurre nell'ordinamento italiano il sistema di aliquota continua, maggiormente rispettosa del principio di progressività e, allo stesso tempo, a eliminare gli effetti negativi di un regime a scaglioni e ad aliquote fisse.

Prosegue poi illustrando gli emendamenti 5.25 e 5.26 e soffermandosi sull'emendamento 5.30 che interviene sull'introduzione generalizzata del regime forfettario. Un ulteriore emendamento, 5.45, limita l'applicazione della cedolare secca agli immobili di natura non residenziale, mentre l'emendamento 5.50 è volto a evitare fenomeni diffusi di evasione fiscale.

Interviene il senatore [TURCO](#) (*M5S*) il quale illustra l'emendamento 5.18, motivando il particolare interesse che la propria parte politica assegna a tale proposta emendativa. Prosegue illustrando l'emendamento 5.35 volto a introdurre il principio di una progressione decrescente al crescere del reddito delle deduzioni e detrazioni.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) segnala la rilevanza dell'emendamento 5.22 che, da un lato, incrementa il limite dell'applicazione della *no-tax area* e contestualmente eleva al 65 per cento l'aliquota sui redditi superiori ai 10 milioni di reddito.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra congiuntamente l'emendamento 6.1 che reca una proposta alternativa rispetto alla cosiddetta miniIres e l'emendamento 6.0.1. che introduce tra gli oggetti della delega anche la revisione del catasto dei fabbricati.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 6.5. e 6.6. di particolare interesse poiché introducono forme di agevolazione per le imprese che realizzano impianti di energia da fonti rinnovabili ovvero che hanno un rapporto tra gli stipendi dei propri dipendenti non superiore a 1 su 50 dal più alto in grado.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti e si passa agli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 7.1 e 7.0.2, concernente l'introduzione di una delega per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli emendamenti 7.3 e 7.20, preannunciando in riferimento a tale emendamento l'eventuale trasformazione in un ordine del giorno, e un ulteriore emendamento aggiuntivo (7.0.3), concernente il regime IVA (Imposta sul valore aggiunto) sulle presentazioni di chirurgia estetica, richiamando l'attenzione sui molteplici risvolti relativi agli interventi con finalità mediche.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra congiuntamente gli emendamenti 7.2, 7.4, 7.13, volti a meglio specificare l'applicazione di aliquote ridotte in materia di IVA.

Dando per illustrati i restanti emendamenti si passa all'articolo 8 con l'intervento del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) che sottolinea la rilevanza degli emendamenti 8.1 e 8.0.1, specificando la netta contrarietà della propria parte politica alla soppressione dell'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) e comunque all'esigenza di finanziare la sanità e il *welfare*. L'emendamento aggiuntivo introduce invece i principi e i criteri direttivi per la revisione del catasto.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 8.0.2 volto a prevedere la delega per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie, sottolineando la rilevanza di un criterio di tassazione decrescente al tempo di detenzione degli strumenti finanziari oggetto di tassazione.

In riferimento all'articolo 9 la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra congiuntamente gli emendamenti 9.3 e 9.6, il primo dei quali è riferito all'addizionale locale e regionale sui redditi immobiliari sottoposti a regimi sostitutivi dell'IRPEF.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra congiuntamente gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 9.15 e 9.17

Da ultimo il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma e sottolinea la rilevanza dell'emendamento 9.21.

I restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati e si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10. Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 10.5.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 10.2 e 10.3, il primo dei quali è volto a prevedere la soppressione dell'imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 10.4, volto ad aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Non essendo presentati emendamenti all'articolo 11, si passa all'articolo 12, in merito al quale il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento aggiuntivo 12.0.5 volto a prevedere la delega per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso.

In riferimento all'articolo 13 interviene il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), il quale, rinunciando ad illustrare analiticamente i numerosi emendamenti presentati dalla propria parte politica, invita la maggioranza ad un'analisi complessiva dell'esigenza di riequilibrare il rapporto tra la tutela dei soggetti più fragili rispetto al gioco compulsivo, il contrasto alle attività illegali e il gettito erariale derivante dal settore dei giochi.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*), con l'assenso dei presentatori, aggiunge la firma all'emendamento 13.26.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 13.3 dopodiché gli emendamenti 13.5 e 13.20 vengono illustrati dal senatore [TURCO](#) (*M5S*).

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra congiuntamente gli emendamenti 14.5 e 14.6 rilevando la contrarietà della propria parte politica al superamento degli indici sintetici di affidabilità.

L'emendamento 14.32, invece, di particolare rilevanza per il Partito Democratico, insiste sulla alternatività dei modelli precompilati di dichiarazione dei redditi per i titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni, rispetto al cosiddetto concordato preventivo.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) sollecita l'attenzione dei rappresentati del Governo sull'emendamento 14.27 che illustra motivando il particolare interesse della propria parte politica a tale proposta emendativa. Con analoghe finalità aggiunge la firma all'emendamento 14.43.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) illustra l'emendamento 14.30, volto a semplificare il versamento dei tributi soggetti a periodiche comunicazioni ovvero delle somme derivanti dalla notificazione di infrazioni al codice della strada.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra analiticamente il contenuto degli emendamenti 14.9 e 14.34, giudicando essenziale definire principi di delega volti a dare certezza ai contribuenti nei rapporti con il fisco.

Dopo che il senatore [TURCO](#) (*M5S*) ha illustrato l'emendamento 14.0.1, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 15 in merito al quale, il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), illustra analiticamente gli emendamenti 15.8, 15.9, 15.12, 15.15, 15.45 e 15.52, ribadendo l'opportunità di rafforzare la certezza del diritto, limitare il potere di interpretazione dell'amministrazione finanziaria e introdurre forme di premialità per i contribuenti in regola con i pagamenti dei piani di rateizzazione.

Dopo che il senatore [TURCO](#) (*M5S*) ha illustrato l'emendamento 15.16, intervengono il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sull'emendamento 15.17 e la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) sugli emendamenti 15.18, 15.19 e 15.43.

Su richiesta della relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) i rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 15.46, 15.47, 15.48 e 15.50.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che nella seduta pomeridiana proseguirà la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti agli altri articoli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.15. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 65 (pom.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 26 LUGLIO 2023
65^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Freni.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha esaminato gli emendamenti ed espresso, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1, 020.2: tali emendamenti sono pertanto dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione sulle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1, 20.0.2, il cui esame resta sospeso.

Dà quindi conto della presentazione degli emendamenti 10.3 (testo 2) e 17.20 (testo 2) (pubblicati in allegato), che saranno trasmessi alla Commissione bilancio ai fini del prescritto parere.

Prende atto la Commissione.

Si prosegue quindi con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 16.45, che prevede una specifica disciplina relativa al fermo amministrativo delle autovetture al fine di superare la disciplina vigente, estremamente complessa e -conseguentemente- fonte di lentezze ed inefficienze burocratiche che si traducono, in concreto, in evidenti danni per l'erario.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si riserva di invitare i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 16.14 e 16.15.

Si riserva, altresì, di estendere la medesima valutazione ad ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), nel precisare che l'attuale fase procedurale è limitata alla sola illustrazione degli emendamenti, osserva che l'emendamento 16.15 interviene su una tematica particolarmente delicata, che richiederebbe, per contro, opportuni approfondimenti di merito. Auspica pertanto un confronto sull'orientamento preannunciato dalla relatrice.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sugli emendamenti 16.20 e 16.22. Nel dettaglio, il primo sopprime l'istituto della rateizzazione a 10 anni previsto dalla lettera c) del comma 1, mentre il secondo mira a rendere più stringenti le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione, subordinandole ad una verifica contestuale delle condizioni di difficoltà economica.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) pone in evidenza l'emendamento 16.18, volto a tutelare il contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria prevedendo che ogni atto

(in particolare nel caso di ricorsi posti in essere dall'Agenzia delle entrate a fronte di una sentenza di primo grado ad essa non favorevole), sia debitamente motivato.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 16 vengono quindi dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 17.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sottolinea i contenuti delle proposte 17.3 (soppressiva dei riferimenti che rinviano a definizioni generali), e 17.4 (mirante, tramite un intervento soppressivo, al contenimento dei tempi delle controversie).

Le restanti proposte riferite all'articolo 17 sono quindi date per illustrate.

Si passa successivamente all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 18.

Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 18.19, volto a mantenere la punibilità nei casi in cui l'interessato compia specifiche azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo. La proposta rappresenta altresì una valida alternativa nel caso della mancata approvazione dell'emendamento 18.16, soppressivo della lettera b) del comma 1.

L'oratore pone quindi in evidenza gli emendamenti 18.0.1 e 18.0.3. In particolare, la prima proposta reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle provincie, riprendendo le osservazioni formulate dall'ANCI e dall'UPI in sede di Conferenza unificata. Il secondo emendamento, invece, reca principi e criteri direttivi in materia di tributi regionali, recependo a sua volta le osservazioni formulate dalle Regioni ed istituendo un fondo perequativo volto ad assicurare copertura integrale ai livelli essenziali delle prestazioni.

Relativamente all'emendamento 18.0.3, il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) osserva che, anche se la proposta è inammissibile in esito al parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la materia trattata appare di indubbio interesse e pertanto suscettibile di ulteriore approfondimento.

Dopo aver dato per illustrata la proposta 18.8, l'oratore procede quindi ad illustrare brevemente l'emendamento 18.3, volto ad aiutare i contribuenti che vantano crediti nei confronti della Pubblica amministrazione.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 18 vengono quindi dati per illustrati.

Si procede all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 19.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) si esprime in maniera profondamente critica sull'intero articolo, in quanto le previsioni in esso contenute risultano connotate da eccessiva genericità. In ragione di ciò, l'emendamento 19.1 ne propone, coerentemente, la soppressione integrale.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) si sofferma sull'emendamento 19.6, volto ad introdurre un portale unico in materia di dati personali e a prevedere un'aliquota del 2 per cento a carico delle imprese che presentino un fatturato annuo superiore a 500.000 euro.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi l'emendamento 19.3, che, nella futura codificazione della materia tributaria, invita a tenere conto della conversione in euro di tutte le cifre in lire con arrotondamento. Illustra poi anche l'emendamento 19.4.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 19 vengono dati per illustrati.

Si passa infine all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) pone l'accento sull'emendamento 20.3, volto ad impedire l'introduzione di misure riduttive della spesa pubblica a fini di copertura finanziaria.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) illustra quindi gli emendamenti 020.1 e 020.2, entrambi finalizzati ad introdurre un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese, pur prendendo atto delle inammissibilità in esito al parere della Commissione bilancio.

Nel dettaglio, la proposta 020.1 prevede, come criterio direttivo, il tener conto di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento, mentre l'emendamento 020.2 prende in considerazione un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 20, e aggiuntivi allo stesso, vengono dati per illustrati.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) constata che si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti al

disegno di legge n. 797.

Dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana già convocata per domani, giovedì 27 luglio, alle ore 9, potranno già iniziare le votazioni sugli emendamenti, propone di anticipare al termine dei lavori dell'Assemblea la seduta pomeridiana, anch'essa già convocata per domani alle ore 19.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [797, 584](#)

Art. 10

10.3 (testo 2)

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) nell'ambito della semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo di cui alla lettera c), procedere al graduale superamento dell'imposta di bollo per i libri sociali;"

b) sopprimere la lettera h).

Art. 17

17.20 (testo 2)

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente: «g) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria.»

1.3.2.1.16. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 66 (ant.) del 27/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023
66^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata presentata la riformulazione dell'ordine del giorno G/797/12/6 (testo 2) e che gli emendamenti 1.0.1 e 18.0.3 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Propone quindi di iniziare le votazioni degli emendamenti a partire dall'articolo 14. Per quanto riguarda i primi 13 articoli, ad eccezione degli emendamenti attinenti alle questioni del federalismo fiscale di interesse sia per la maggioranza che per le opposizioni, propone una bocciatura tecnica di tutti gli emendamenti, in modo che possano essere ripresentati per l'esame in Assemblea, fermo restando le trasformazioni in ordini del giorno dopo il ritiro. L'alternativa sarebbe viceversa il ritiro di tutti gli emendamenti, su invito della relatrice, ma tale soluzione non consentirebbe la ripresentazione delle proposte di modifica in Aula.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente, che ringrazia, in quanto tale opzione consente anche alle opposizioni di riproporre alcuni emendamenti per l'esame in Assemblea.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) si associa alle considerazioni della senatrice Fregolent.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) apprezza la possibilità di ripresentare alcuni emendamenti circoscritti in Aula sulla prima parte del provvedimento, che contiene alcuni degli aspetti più critici.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che in ogni caso saranno accantonate tutte le proposte di modifica riferite al tema dei tributi degli enti locali, in particolare gli identici 1.2 e 1.3 e l'emendamento 2.37.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) chiede di accantonare anche l'emendamento 2.42, che è coerente con la questione degli enti locali, per un approfondimento.

Sono accantonati gli emendamenti 12.0.2 e 12.0.4.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni, i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 13 sono quindi respinti.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 14.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli identici 14.1 e 14.2, nonché sugli emendamenti 14.3, 14.4 e 14.5. Propone di accantonare l'emendamento 14.6, di cui proporrà una riformulazione. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 e 14.11.

Propone di accantonare gli emendamenti da 14.12 a 14.18, per una unica riformulazione. Il parere è contrario sugli emendamenti 14.19, 14.21, 14.22, 14.23 e 14.24. Propone di accantonare l'emendamento 14.25, di cui proporrà una riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 14.26 e 14.27. Anche gli emendamenti 14.28, 14.29 e 14.30 sono da accantonare per una proposta di riformulazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento 14.31 e contrario sugli emendamenti 14.32 e 14.33. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 14.34 e contrario sull'emendamento 14.35.

Propone quindi l'accantonamento, per una riformulazione, degli emendamenti 14.36, 14.37, 14.38 e 14.39. Esprime parere contrario sull'emendamento 14.40 e sugli identici 14.41 e 14.42, nonché sugli emendamenti 14.43, 14.44, 14.45, 14.46 e 14.47.

Invita i proponenti a trasformare l'emendamento 14.48 in un ordine del giorno. Esprime parere favorevole sull'emendamento 14.49 e propone di accantonare gli emendamenti 14.50 e 14.52. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 14.51 e contrario sull'emendamento 14.0.1. Infine, chiede di accantonare l'emendamento 14.0.2.

Il vice ministro LEO esprime parere conforme a quello della relatrice. Quanto all'emendamento 14.48, precisa che, pur essendo condivisibile nel merito, in quanto effettivamente vi è una sfasatura temporale tra il versamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e la dichiarazione dei redditi, è preferibile trasformarlo in un ordine del giorno, impegnando il Governo a reperire le necessarie coperture con la prossima legge di bilancio.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), accogliendo l'invito della relatrice e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 14.48 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) chiede di conoscere subito i testi delle riformulazioni proposte dalla relatrice.

La relatrice [ZEDDA](#) (Fdi) precisa che, non appena saranno pronti, i testi saranno inviati anche per posta elettronica ai rispettivi proponenti, per le opportune valutazioni.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che i proponenti dovranno comunicare entro le ore 12 se intendono accettare le proposte di riformulazione, da inviare poi alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) chiede di accantonare l'emendamento 14.51 per un ulteriore approfondimento, al fine di valutare l'opportunità di aggiungere la firma.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 14.51.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma agli emendamenti del senatore Magni, impossibilitato a partecipare alla seduta per altri impegni istituzionali.

Gli emendamenti identici 14.1 e 14.2 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 14.3, 14.4 e 14.5.

L'emendamento 14.6 è accantonato.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 e 14.11.

Gli emendamenti identici 14.12 e 14.18, nonché gli emendamenti 14.13 e 14.14, gli identici 14.15 e 14.16 e l'emendamento 14.17 sono accantonati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 14.19, 14.21, 14.22, 14.23 e 14.24 sono respinti.

L'emendamento 14.25 è accantonato.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 14.26 e 14.27 sono respinti.

Gli emendamenti 14.28, 14.29 e 14.30 sono accantonati.

Posto ai voti, l'emendamento 14.31 è approvato.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.32 e 14.33.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 14.34.

Posto ai voti, l'emendamento 14.35 è respinto.

Gli emendamenti 14.36, 14.37, 14.38 e 14.39 sono accantonati.

Posto ai voti, l'emendamento 14.40 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 14.41 e 14.42 sono respinti.

In esito a distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 14.43, 14.44, 14.45, 14.46 e

14.47.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'emendamento 14.49 è molto simile all'emendamento 14.39, precedentemente accantonato.

Il vice ministro LEO precisa che è condivisibile l'obiettivo di potenziare la formazione professionale del personale delle Agenzie fiscali, purché i due testi siano riformulati aggiungendo la precisazione «senza nuovi e maggiori oneri per le finanze pubbliche».

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi i proponenti degli emendamenti 14.39 e 14.49 a riformularli nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 14.50, 14.51 e 14.52.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 14.51.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento 14.0.1, auspicando un'ulteriore valutazione da parte del Governo.

Il vice ministro LEO assicura che effettuerà un ulteriore approfondimento, anticipando peraltro il proprio orientamento contrario.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 14.0.1.

L'emendamento 14.0.2 è accantonato.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che, se fossero comunicate subito le proposte di riformulazione, si potrebbe concludere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, soprattutto qualora le modifiche da apportare siano di carattere lessicale o comunque meramente formale.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che le proposte saranno inviate a breve dalla relatrice e i proponenti potranno così valutarle con la giusta ponderazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [797, 584](#)

G/797/12/6 (testo 2)

[Zaffini](#), [Berrino](#), [Cantù](#), [Mancini](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Satta](#), [Silvestro](#), [Zullo](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Orsomarso](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che,

il provvedimento in esame all'articolo 13, delega il Governo ad attuare, uno o più decreti legislativi per il "riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.";

il riordino di cui in premessa, in base a quanto stabilito al comma 2, lettera h), deve essere tale da garantire il rispetto del criterio direttivo dell'adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (*payout*); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;"

considerato che:

in base alla normativa vigente, nella riforma del Titolo V della Costituzione si è voluto dare un contenuto "organizzativo", affidando la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, delineando un sistema caratterizzato da un pluralismo di centri di potere e ampliando il ruolo e

le competenze delle autonomie locali (art.117 Cost.). Le regioni (ivi comprese quelle più virtuose) si sono trovate, soprattutto con la pandemia, sotto lo stress nella gestione concorrente con lo Stato della tutela della salute, a partire dalla disciplina relativa al bilancio, dimostrando così la difficoltà delle regioni stesse di sostenere una dinamica sanitaria ad alto impatto;

in base all'attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, le forme di finanziamento delle spese LEP sono rappresentate: da entrate proprie delle aziende del SSN (ticket); dalla fiscalità generale delle Regioni (IRAP e addizionale regionale all'IRPEF); dalla compartecipazione delle Regioni all'IVA; dalle quote del fondo perequativo;

fatte salve le regole costituzionali poste a tutela della salute, l'invecchiamento della popolazione e la modifica delle tecnologie sanitarie, coniugate con una analisi dell'evoluzione storica della spesa sanitaria, porterà inevitabilmente a dover rivedere l'attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, con particolare riferimento alle regole del fabbisogno nazionale sanitario in prospettiva e in relazione ai possibili scenari di riforma del finanziamento della sanità, pensando ad un diverso modello di sviluppo e di cura, dentro una nuova idea di sostenibilità, non soltanto economica;

nell'ottica delle dinamiche di crescita della spesa sanitaria e delle possibili politiche necessarie ad individuare nuove forme di finanziamento delle nuove e mutate esigenze di cura e di assistenza,

impegna il governo, a prevedere, in sede di attuazione delle deleghe di cui all'articolo 13, un incremento delle risorse destinate al finanziamento del SSN, mediante:

1. un congruo incremento del PREU e/o del prelievo sulle vincite;
2. l'assegnazione di risorse aggiuntive da reperire mediante l'applicazione di una commissione sulle giocate e sulle scommesse, attualmente non soggette al PREU, effettuate con pagamenti elettronici;
3. un aumento dei canoni di concessione, in particolare dei giochi on line, in funzione dei volumi di raccolta delle giocate e delle scommesse.

Art. 1

1.0.1 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 1-bis.

(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.>>

Art. 18

18.0.3 (testo 2)

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

TITOLO III-bis

Tributi regionali

Art. 18-bis

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

1.3.2.1.17. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 67 (pom.) del 27/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023
67ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)**

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Freni.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate dalla relatrice Zedda le proposte di riformulazione in testi 2 riferite ai seguenti emendamenti: 2.39, 2.40, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.25, 14.29, 14.30, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.49, 14.0.2, 15.9, 15.14, 15.20, 15.21, 15.22, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.40, 15.41, 15.42, 15.54, 16.3, 16.5, 16.14, 16.15, 16.17, 16.18, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.52, 18.3, 18.11, 18.12, 18.20, 18.21, 18.0.1, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 e 20.0.4 (pubblicate in allegato). Sono inoltre state presentate le proposte di riformulazione in testi 3 riferite ai seguenti emendamenti: 18.4, 18.5 e 18.6 (pubblicate in allegato).

Dà quindi conto del parere odierno della Commissione bilancio, relativo a emendamenti già accantonati e riformulati, avvertendo che l'esame resta sospeso su alcune proposte emendative, che si intendono dunque accantonate.

Il parere del GOVERNO è favorevole su tutte le summenzionate proposte di riformulazione.

La senatrice **FREGOLENT** (*Az-IV-RE*) chiede ragguagli in ordine all'emendamento 18.4, ritenuto di particolare importanza dalla sua parte politica.

Il vice ministro LEO fa presente che l'emendamento 18.4 è tutt'ora oggetto di valutazione da parte del Governo.

Dopo alcuni brevi interventi sull'ordine dei lavori dei senatori **BOCCIA** (*PD-IDP*) e **LOTITO** (*FI-BP-PPE*), il presidente **GARAVAGLIA** avverte che si passerà alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14 precedentemente accantonati e oggetto di proposte di riformulazione.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) e il senatore **LOSACCO** (*PD-IDP*) esprimono perplessità in merito alle proposte di riformulazione relative agli emendamenti 14.6 e 14.18.

Il vice ministro LEO sottolinea l'utilità delle riformulazioni proposte, al fine di una maggiore chiarezza delle procedure di accertamento.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) ritiene di non accogliere le proposte di riformulazione relative agli emendamenti 14.6 e 14.18.

Con il parere contrario della relatrice **ZEDDA** (*FdI*) e del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 14.6, che la Commissione respinge.

I rispettivi proponenti accolgono le riformulazioni proposte relativamente agli emendamenti 14.12,

14.13, 14.14, 14.15, 14.16 e 14.17 (in testo identico).

I testi 2 conseguenti sono quindi posti congiuntamente in votazione, risultando accolti.

L'emendamento 14.18 risulta di conseguenza precluso.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) accetta di riformulare in un testo 2 l'emendamento 14.25, nel senso proposto.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 14.28 e fa presente di non intendere accogliere la riformulazione proposta.

È quindi posto in votazione l'emendamento 14.25 (testo 2), che è approvato.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 14.28, che risulta respinto.

Su sollecitazione del senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), il vice ministro LEO sostiene la congruità della riformulazione proposta dell'emendamento 14.29.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) insiste nel mantenere la proposta emendativa nella formulazione originaria.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) e il vice ministro LEO esprimono infine parere favorevole sull'emendamento 14.29, che, posto ai voti, è accolto.

La riformulazione dell'emendamento 14.30 è accolta dal presidente [GARAVAGLIA](#).

Posto in votazione, l'emendamento 14.30 (testo 2) è accolto. È assorbito quindi l'emendamento 16.5.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) accetta le riformulazioni proposte relativamente agli emendamenti 14.36 e 14.37.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 14.36 (testo 2) e 14.37 (testo 2) sono approvati.

È posto ai voti e approvato l'emendamento 14.38 (testo 2).

Sull'emendamento 14.39 ha la parola la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*), che accoglie la riformulazione proposta.

L'emendamento 14.39 (testo 2) è quindi posto in votazione, risultando approvato.

La riformulazione proposta in ordine all'emendamento 14.49 è accolta dal senatore [CROATTI](#) (*M5S*).

All'emendamento 14.49 (testo 2) aggiungono quindi la firma il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*), la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) e il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*).

La Commissione approva quindi l'emendamento 14.49 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) segnala l'eventualità di coordinare i testi testé accolti.

All'emendamento 14.51, sul quale il parere della relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) e del GOVERNO è favorevole, aggiunge la firma il senatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

Messo in votazione, l'emendamento 14.51 risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala l'opportunità di coordinare tale testo con le lettere g) e h) dell'articolo 12, suggerendo un coordinamento da apportare in redazione del testo.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 14.50, 14.52 e 14.0.1.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 14.0.1.

Sono ritirati gli emendamenti 14.50 e 14.52.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) accoglie la riformulazione proposta dell'emendamento 14.0.2.

L'emendamento 14.0.2 (testo 2) viene quindi accantonato.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in senso favorevole agli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.24, 15.32, 15.33, 15.34, 15.45, 15.51, 15.55, 15.56 e 15.57. Esprime parere contrario sugli emendamenti 15.6, 15.7, 15.8, 15.12, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.25, 15.30, 15.31, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.44, 15.52, 15.53, 15.58 e 15.59. Invita al ritiro degli emendamenti 15.10, 15.11, 15.13, 15.49.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Su proposta della relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) è quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 15.20, 15.21, 15.22, 15.23.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 15.49.

Si intendono quindi ritirati tutti gli emendamenti sottoscritti dai senatori dei Gruppi di maggioranza sui quali il parere della relatrice e del Governo non è favorevole.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) accetta di riformulare l'emendamento 15.14 nel senso proposto.

Sono posti congiuntamente in votazione e approvati gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 15.6 e 15.7.

E' ritirato l'emendamento 15.8.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) non accoglie la riformulazione proposta in merito all'emendamento 15.9.

Posto in votazione, l'emendamento 15.9, sul quale la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) e il vice ministro LEO si esprimono favorevolmente, è approvato.

Sono ritirati gli emendamenti 15.10 e 15.11.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) interviene brevemente a sostegno della presentazione degli emendamenti 15.12 e 15.15.

Il vice ministro LEO motiva la contrarietà precedentemente espressa riguardo a tali proposte.

Sono ritirati gli emendamenti 15.12 e 15.13.

L'emendamento 15.14, riformulato in un testo 2, posto in votazione, è approvato.

E' ritirato l'emendamento 15.15.

Con votazioni separate, la Commissione respinge gli emendamenti 15.16 e 15.17.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.18, finalizzato a circoscrivere le possibilità di accesso all'adempimento collaborativo.

Il vice ministro LEO rileva che la formulazione del disegno di legge è funzionale ad agevolare il controllo sui gruppi da parte dell'amministrazione finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 15.18 è respinto.

Successivamente la Commissione respinge la proposta emendativa 15.19.

L'emendamento 15.24 è quindi posto in votazione e approvato.

In risposta a una sollecitazione del senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), il vice ministro LEO motiva la contrarietà riferita alla proposta 15.25.

L'emendamento 15.25 è quindi ritirato dal senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*).

I rispettivi proponenti accettano le riformulazioni proposte relativamente agli emendamenti 15.26, 15.27, 15.28 e 15.29.

Gli emendamenti 15.26 (testo 2), 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2) e 15.29 (testo 2) sono posti in votazione congiuntamente e approvati. Risulta precluso di conseguenza l'emendamento 15.30.

L'emendamento 15.31, posto successivamente in votazione, è respinto.

La Commissione approva gli emendamenti 15.32, 15.33 e 15.34, posti congiuntamente in votazione, risulta quindi assorbito l'emendamento 15.35.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 15.36.

Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 15.37, 15.38 e 15.39.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione voto favorevole, sottolineando l'attuale rischio di un eccessivo indebolimento delle attività ispettive.

Il vice ministro LEO ribadisce la contrarietà riguardante tali proposte, mettendo in evidenza la necessità di adottare nuovi modelli di accertamento.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) specifica che vi sono ulteriori proposte emendative sulla stessa materia.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene a sua volta per dichiarazioni di voto favorevole, richiamando le motivazioni espresse dal senatore Boccia.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 15.37, 15.38 e 15.39.

Sono riformulati nei rispettivi testi 2 gli emendamenti 15.40, 15.41 e 15.42, successivamente posti in votazione congiunta e approvati.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 15.43.

E' ritirato l'emendamento 15.44.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti 15.45 e 15.51.

Sono ritirati gli emendamenti 15.52 e 15.53.

E' ritirato dalla senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) l'emendamento 15.49.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) accetta di riformulare nel senso proposto l'emendamento 15.54.

L'emendamento 15.54 (testo 2) è quindi messo ai voti e approvato.

Sono altresì approvati gli emendamenti 15.55, 15.56 e 15.57, posti congiuntamente in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento 15.58.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) richiama brevemente le finalità alla base dell'emendamento 15.59.

Il sottosegretario FRENI motiva il parere di contrarietà precedentemente espresso.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 15.59.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18.15.

Si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.6, 16.7, 16.8, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.16, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.39, 16.40, 16.41, 16.44, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49 e 16.0.1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.4 e sugli identici emendamenti 16.42 e 16.43.

Subordina quindi il proprio parere favorevole sugli emendamenti 16.3, 16.5, 16.14, 16.15, 16.17 e 16.18 a delle riformulazioni, che vengono accettate dai rispettivi proponenti (16.3 (testo 2), 16.5 (testo 2), 16.14 (testo 2), 16.15 (testo 2), 16.17 (testo 2) e 16.18 (testo 2), pubblicati in allegato).

Con riferimento alle proposte 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29 e 16.30 osserva che il proprio parere potrebbe essere favorevole a patto che essi siano tutti riformulati nel seguente testo: "All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3)la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore"".

Con riferimento, invece, agli emendamenti 16.45 e 16.52 invita i rispettivi proponenti a considerare l'opportunità di ritirarli.

Propone infine di accantonare l'emendamento 16.9.

Il vice ministro LEO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) ricorda incidentalmente che l'emendamento 16.38 è stato riferito all'articolo 17 e sarà pertanto votato in quella sede come emendamento 17.21.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) dichiara di non accettare la riformulazione proposta dalla relatrice sull'emendamento 16.25, insistendo per la votazione del testo originario.

Posti separatamente ai voti, previa verifica del numero legale, sono respinti gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Con distinte votazioni, sono invece approvate le proposte 16.3 (testo 2) e 16.4.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) fa presente che l'emendamento 16.5 (testo 2) non sarà posto in votazione in quanto assorbito dalla precedente approvazione della proposta 14.30, di identico tenore.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 16.6, 16.7 e 16.8 sono respinti.

Su proposta del presidente [GARAVAGLIA](#), la Commissione delibera invece l'accantonamento dell'emendamento 16.9.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 16.10, 16.11, 16.12 e 16.13 sono respinti.

Interviene il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*), ponendosi problematicamente sul contenuto degli emendamenti 16.14 (testo 2) e 16.15 (testo 2), e domandando al Governo delucidazioni sul punto.

Il vice ministro LEO fornisce i chiarimenti richiesti, osservando che il testo mira a consentire all'ente impositore di potersi avvalere, per il recupero del credito, anche di un concessionario privato, selezionato con apposita procedura di gara.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) osserva che gli emendamenti in questione, qualora approvati, potrebbero configurare un potere eccessivamente arbitrario in capo agli enti impositori.

Dissente il vice ministro LEO, ribadendo che il concessionario privato sarebbe comunque selezionato attraverso una specifica procedura concorsuale.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 16.14 (testo 2) e 16.15

(testo 2).

La proposta 16.16 viene respinta.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 16.17 (testo 2) e 16.18 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono invece respinti gli identici emendamenti 16.19 e 16.20.

Con separate votazioni, sono successivamente respinte anche le proposte 16.21, 16.22, 16.23, 16.24 e 16.25, non avendo accolto la proposta di riformulazione la senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*).

Gli emendamenti 16.26, 16.27, 16.28, 16.29 e 16.30 sono riformulati dai rispettivi proponenti nel testo precedentemente indicato dalla relatrice (16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2) e 16.30 (testo 2)).

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara invece di non accettare la medesima riformulazione relativamente all'emendamento 16.27, recante la sua firma. Ciò in quanto risulterebbe concordata con il Governo un'ulteriore variazione del testo, che aggiungerebbe, in fine, le seguenti parole: "in misura complessivamente non superiore alla debenza".

Sarebbe pertanto il nuovo testo integrato a dover costituire l'oggetto della votazione.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) ricorda che in sede di programmazione dei lavori era stato concordato di non procedere a ulteriori riformulazioni dei testi rispetto a quelle proposte dalla relatrice e che, sino ad ora, le forze politiche di opposizione si sono scrupolosamente attenute a quanto convenuto. Qualora fosse ammessa, nel caso di specie, tale possibilità, ciò darebbe pertanto luogo a gravi sperequazioni e potrebbe altresì influenzare il buon andamento del prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario FRENI osserva che l'ulteriore riformulazione richiamata dal senatore Lotito appare comunque necessaria, stante l'obiettivo necessità di porre un limite agli automatismi presenti nella procedura dei pignoramenti preventivi posta in essere dall'Agenzia delle entrate. L'introduzione del limite della debenza, inoltre, porrebbe la disciplina in linea con i principi generali contenuti nel Codice di procedura civile.

Ad avviso del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) la questione sarebbe invece di natura squisitamente politica.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), nel riconoscere l'approccio costruttivo tenuto sino ad ora dalle forze politiche di opposizione, propone di procedere, nell'attuale sede, alla votazione della riformulazione proposta dalla relatrice, che potrebbe poi essere seguita dalla presentazione di uno specifico ordine del giorno volto a recepire l'integrazione menzionata dal senatore Lotito. Un'ulteriore possibilità sarebbe quella di presentare uno specifico emendamento in Assemblea, sempre volto a recepire la medesima integrazione.

Dissente il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) osservando che un'ulteriore riformulazione di emendamenti potrebbe trovare spazio anche nella presente sede.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) insiste sulla propria proposta.

Il vice ministro LEO osserva che l'eventuale accoglimento di un ordine del giorno potrebbe, peraltro, costituire una valida premessa politica ai fini dell'approvazione di uno specifico emendamento presentato in Assemblea.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) si associa alle osservazioni del Vice ministro.

Preso atto delle risultanze del dibattito, il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) accetta infine la riformulazione proposta dalla relatrice sull'emendamento 16.27 (16.27 (testo 2), pubblicato in allegato).

I senatori [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) e [ORSOMARSO](#) (*FdI*) presentano inoltre l'ordine del giorno G/797/18/6 (pubblicato in allegato), cui aggiunge la propria firma anche il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*).

Posti congiuntamente ai voti, sono infine approvati gli identici emendamenti 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2) e 16.30 (testo 2).

Con separate votazioni, sono respinte le proposte 16.31, 16.32 e 16.33.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) si pone problematicamente sull'avviso contrario formulato dalla relatrice sulle proposte 16.34 e 16.35, che apparivano, invece, condivisibili.

Il vice ministro LEO osserva che le proposte, qualora approvate, darebbero luogo ad una inopportuna

fusione di trattamenti differenziati producendo rilevanti problemi pratici.

Gli emendamenti 16.34 e 16.35 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto a recepire il contenuto delle proposte.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 16.36, osserva che sia l'impianto complessivo dell'articolo 16, sia le riformulazioni proposte dalla relatrice su alcuni cruciali emendamenti (come, ad esempio, il 16.29, il 16.38 ed il 16.15), configurano, nei fatti, un sostanziale (ed inopportuno) incentivo all'evasione fiscale.

Posto ai voti, l'emendamento 16.36 viene respinto.

L'emendamento 16.37 viene invece ritirato dai rispettivi proponenti.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 16.39, 16.40 e 16.44.

L'emendamento 16.41 viene respinto.

Successivamente, vengono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 16.42 e 16.43.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), apprezzate le circostanze, ritira l'emendamento 16.45, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno volto a recepirne il contenuto.

Vengono altresì ritirati dai rispettivi proponenti anche gli emendamenti 16.46, 16.47 e 16.48.

La Commissione respinge l'emendamento 16.49.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) presenta un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 16.52 (16.52 (testo 2), pubblicato in allegato).

Su proposta del presidente [GARAVAGLIA](#), la Commissione delibera quindi il momentaneo accantonamento dell'emendamento 16.52 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.1 è respinto.

Si passa quindi all'esame e alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 17.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.8, 17.9, 17.13, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19 e 17.20 (testo 2).

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.10 e 17.11 (di identico tenore), 17.12, 17.14 e 17.21 (già 16.38).

Invita da ultimo i proponenti a trasformare gli identici emendamenti 17.6 e 17.7 in ordini del giorno.

Il vice ministro LEO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 sono respinti.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta 17.4, stigmatizza la posizione di chiusura assunta dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza di fronte alle proposte di modifica formulate dalle opposizioni sull'articolo 17, plasticamente rappresentata dal parere contrario espresso dalla relatrice sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.

Anche nell'ambito della materia tratta dall'articolo in questione, peraltro, il Governo e le forze politiche di maggioranza risultano orientate ad un eccessivo garantismo (con contestuale incentivo all'evasione fiscale), come attestato dal parere favorevole espresso dalla relatrice sugli emendamenti 17.10 e 17.11.

La Commissione respinge l'emendamento 17.4

L'emendamento 17.5 viene ritirato dal proponente.

I senatori [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) e [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) accolgono l'invito della relatrice e ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 17.6 e 17.7, preannunciandone la trasformazione in specifici ordini del giorno.

Sono altresì ritirate dai rispettivi proponenti le proposte 17.8 e 17.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 17.10 e 17.11.

È approvato, altresì, l'emendamento 17.12.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 17.13.

È quindi posto ai voti e approvato emendamento 17.14.

Con separate votazioni, sono successivamente respinti gli emendamenti 17.15 e 17.16.

Sono quindi ritirate dai rispettivi proponenti le proposte 17.17, 17.18 e 17.19.

Preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta, il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) domanda

delucidazioni in ordine al parere contrario formulato dalla relatrice sull'emendamento 17.20 (testo 2). Il vice ministro LEO fornisce le delucidazioni richieste, precisando che la terzietà e l'indipendenza dei giudici tributari risultano già garantite.

Posto ai voti, l'emendamento 17.20 (testo 2) viene respinto.

Viene infine approvato l'emendamento 17.21 (già em. 16.38).

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.22, 18.23, 18.24 e 18.25.

Propone quindi l'accantonamento, ai fini di ulteriori approfondimenti, degli emendamenti 18.4, 18.5 e 18.20.

Invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli identici emendamenti 18.13 e 18.14.

Si riserva quindi di rendere noti i propri orientamenti sugli emendamenti 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3 in un momento successivo.

Subordina infine il proprio parere favorevole sugli emendamenti 18.3, 18.11, 18.12 e 18.21 a delle riformulazioni, che vengono accolte dai proponenti (18.3 (testo 2), 18.11 (testo 2), 18.12 (testo 2) e 18.21 (testo 2), pubblicati in allegato).

Il vice ministro LEO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma agli emendamenti del senatore Magni, impossibilitato a partecipare alla seduta per altri impegni istituzionali.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli identici emendamenti 18.1 e 18.2.

Viene quindi approvato l'emendamento 18.3 (testo 2).

Gli emendamenti 18.4, 18.5 e 18.6 sono accantonati.

Gli emendamenti 18.7, 18.8, 18.9 e 18.10 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Sono invece poste congiuntamente ai voti ed approvate le identiche proposte 18.11 (testo 2) e 18.12 (testo 2).

Accogliendo l'invito della relatrice, sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 18.13 e 18.14.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 18.15, 18.16 e 18.17.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 18.18 e 18.19.

L'emendamento 18.20 viene invece accantonato.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 18.21 (testo 2).

Con distinte votazioni, gli emendamenti 18.22 e 18.23 sono respinti.

Gli emendamenti 18.24 e 18.25 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) ed il presidente [GARAVAGLIA](#) invitano il senatore Boccia a riformulare l'emendamento 18.0.1, espungendo la lettera c) del secondo comma.

Ciò, infatti, potrebbe consentirne la votazione, con contestuale assorbimento degli emendamenti 12.0.4 (a prima firma del senatore Orsomarso) e 14.0.2 (a prima firma del presidente Garavaglia), di identico tenore e precedentemente accantonati, oltre che dell'emendamento 18.0.2.

Si associa il vice ministro LEO.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 18.0.1 (testo 2) (pubblicato in allegato).

L'emendamento 18.0.1 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato, con contestuale assorbimento delle proposte 12.0.4, 14.0.2 e 18.0.2.

Viene infine accantonata, in attesa del parere della Commissione Bilancio, la proposta 18.0.3.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2, 19.5 e 19.6.

Invita quindi i proponenti a trasformare gli emendamenti 19.3 e 19.4 in ordini del giorno.

Il vice ministro LEO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 19.1 e 19.2.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira le proposte 19.3 e 19.4, preannunciando la presentazione di ordini del giorno volti a recepirne il contenuto.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 19.5.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) constata che non è possibile proseguire con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20, in quanto la Commissione Bilancio non ha ancora espresso su di esse il prescritto parere.

Appreziate le circostanze, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani, venerdì 28 luglio, alle ore 9.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [797,584](#)

Art. 2

2.39 (testo 2)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

All'articolo 2, comma ,1 lettera g), aggiungere il seguente numero 6)

"all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale, in conformità ai principi della giurisprudenza costituzionale relativi alle fattispecie in cui tale perdita di gettito determini un pregiudizio ai suddetti livelli essenziali e anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 19 della legge. 31 dicembre 2009, n. 196".

2.40 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

All'articolo 2, comma ,1 lettera g), aggiungere il seguente numero 6)

"all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale, in conformità ai principi della giurisprudenza costituzionale relativi alle fattispecie in cui tale perdita di gettito determini un pregiudizio ai suddetti livelli essenziali e anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 19 della legge. 31 dicembre 2009, n. 196".

Art. 14

14.12 (testo 2) [id. a 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Tajani](#), [Fregolent](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.13 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.14 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]

[Turco](#), [Croatti](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.15 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2)]
[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.16 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.17 (testo 2)]
[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.17 (testo 2) [id. a 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2)]
[Lotito](#), [Damiani](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità", con le seguenti: " in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità".

14.25 (testo 2)
[Lotito](#)

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale."

14.28 (testo 2)
[Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale."

14.29 (testo 2)
[Lotito](#)

Ritirato

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "con congruo anticipo" con le seguenti:
"con un anticipo, di norma, non inferiore a 60 giorni"*

14.30 (testo 2)
[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-bis) l'ampliamento delle forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID), ovvero altro strumento di pagamento elettronico;"

14.36 (testo 2)

[Lotito](#)

Accolto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

" , prevedendo che gli adempimenti possano essere ottemperati anche direttamente via web".

14.37 (testo 2)

[Lotito](#)

Accolto

Al comma 1, dopo lettera g), aggiungere, la seguente:

"g-bis) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;".

14.38 (testo 2)

[Mennuni](#), [Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Accolto

Al comma 1 dopo la lettera g, aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, lo svecchiamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;".

14.39 (testo 2)

[Tajani](#), [Losacco](#)

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) potenziare il livello di formazione professionale del personale dell'Amministrazione finanziaria nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali applicate alle attività economiche e alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;".

14.49 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente: «m-bis) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

14.0.2 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Assorbito da 18.0.1 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14 bis.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, valutando altresì l'opportunità di rivedere gli attuali schemi perequativi, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

- a. per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;
- b. per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale,

anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 15

15.9 (testo 2)

[Lotito](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola "congruo" con le seguenti:

"di norma non inferiore a 60 giorni".

15.14 (testo 2)

[Tubetti](#), [Castelli](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#)

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) rivedere, nel rispetto della normativa unionale e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione Europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2006/112/CE, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione Europea, nonché del regime dei dazi.»

15.20 (testo 2)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto n. 1.3) con il seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili".

15.21 (testo 2)

[Lotito](#), [Damiani](#)

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili".

15.22 (testo 2)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili".

15.26 (testo 2) [id. a 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2), 15.29 (testo 2)]

[Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

"1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco

affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

"1.9.2-*bis*) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

15.27 (testo 2) [id. a 15.26 (testo 2), 15.28 (testo 2), 15.29 (testo 2)]

[Lotito](#)

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

"1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

"1.9.2-*bis*) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

15.28 (testo 2) [id. a 15.26 (testo 2), 15.27 (testo 2), 15.29 (testo 2)]

[Garavaglia, Borghesi](#)

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

"1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

"1.9.2-*bis*) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai

principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

15.29 (testo 2) [id. a 15.26 (testo 2), 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2)]

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

"1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.2) aggiungere il seguente:

"1.9.2-bis) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

15.40 (testo 2) [id. a 15.41 (testo 2), 15.42 (testo 2)]

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Accolto

Al comma 1, lettera f), al punto 2.1), dopo le parole: "anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione", aggiungere le seguenti: "ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;"

15.41 (testo 2) [id. a 15.40 (testo 2), 15.42 (testo 2)]

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Accolto

Al comma 1, lettera f), al punto 2.1), dopo le parole: "anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione", aggiungere le seguenti: "ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;"

15.42 (testo 2) [id. a 15.40 (testo 2), 15.41 (testo 2)]

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Accolto

Al comma 1, lettera f), numero 2, al capoverso numero 2.1), dopo le parole: "anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione", aggiungere le seguenti: "ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;"

15.54 (testo 2)

[Lotito](#)

Accolto

Al comma 1, lettera g), n. 1), dopo le parole "e delle scritture contabili" aggiungere le seguenti

"e dei supporti documentali"

Art. 16

16.3 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 aggiungere il seguente: "8.1) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;"

16.5 (testo 2)

[Lotito](#)

Assorbito da 14.30 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), al n.1) premettere il seguente:

"01) l'ampliamento delle forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID);"

16.14 (testo 2) [id. a 16.15 (testo 2)]

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo la parola: "patrimoniali", aggiungere le seguenti: ", ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso"

16.15 (testo 2) [id. a 16.14 (testo 2)]

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo la parola: "patrimoniali", aggiungere le seguenti: ", ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso"

16.17 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#)

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria;"

16.18 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#)

Assorbito da 16.17 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria;"

16.26 (testo 2) [id. a 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

[Romeo](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione

stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

16.27 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

[Lotito](#)

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

16.28 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

[Lisei](#), [Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

16.29 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.30 (testo 2)]

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

16.30 (testo 2) [id. a 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2)]

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Accolto

All'articolo 16, comma 1, lettera d), sostituire il n. 3 con il seguente: "3) la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore".

16.52 (testo 2)

[Damiani](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) applicare, al fine di promuovere l'impiego di biocarburanti nei trasporti e di favorire il conseguimento dell'obbligo di immissione in consumo di quote minime annuali incrementali stabilito dalle relative disposizioni, il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico, sotto l'osservanza delle norme prescritte, nel senso di ricomprendere anche i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.»

Art. 18

18.3 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente: "valutare la possibilità di non applicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta"

18.4 (testo 3) [id. a 18.5 (testo 3), 18.6 (testo 3), 18.20 (testo 3)]

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.4 (testo 2)

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "individuando, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, le situazioni in cui, nei soli casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.5 (testo 3) [id. a 18.4 (testo 3), 18.6 (testo 3), 18.20 (testo 3)]

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.5 (testo 2)

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "individuando, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, le situazioni in cui, nei soli casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.6 (testo 3) [id. a 18.4 (testo 3), 18.5 (testo 3), 18.20 (testo 3)]

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.6 (testo 2)

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "individuando, in coerenza con i principi generali

dell'ordinamento, le situazioni in cui, nei soli casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.11 (testo 2) [id. a 18.12 (testo 2)]

[Lotito](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

"3-bis) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;"

18.12 (testo 2) [id. a 18.11 (testo 2)]

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

"3-bis) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;"

18.20 (testo 2)

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "individuando, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, le situazioni in cui, nei soli casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

18.21 (testo 2)

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Accolto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: "4-bis) escludere, in virtù dei principi di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi a indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta;"

18.0.1 (testo 2)

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Accolto

Dopo il TITOLO III aggiungere il seguente:

TITOLO III-bis

Fiscalità degli enti locali

Art. 18-bis

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città metropolitane e

delle Province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, pure mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

1-bis. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in

sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 20

20.0.1 (testo 2)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Respinto

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente articolo 20 bis

Art. 20

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, considera la perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, al fine di valutare gli eventuali conseguenti interventi da adottare nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale nonché tenuto conto dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

20.0.2 (testo 2)

[Testor](#), [Dreosto](#), [Spelgatti](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente articolo 20 bis

Art. 20

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, considera la perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, al fine di valutare gli eventuali conseguenti interventi da adottare nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale nonché tenuto conto dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

20.0.3 (testo 2)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente articolo 20 bis

Art. 20

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di

coordinamento della finanza pubblica, considera la perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, al fine di valutare gli eventuali conseguenti interventi da adottare nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale nonché tenuto conto dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

20.0.4 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente articolo 20 bis

Art. 20

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, considera la perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, al fine di valutare gli eventuali conseguenti interventi da adottare nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale nonché tenuto conto dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

1.3.2.1.18. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 68 (ant.) del 28/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

VENERDÌ 28 LUGLIO 2023

68^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 2.37 (testo 2), 2.39 (testo 3), 2.40 (testo 3), 15.20 (testo 3), 15.21 (testo 3), 15.22 (testo 3), 18.3 (testo 3), 18.20 (testo 3), 20.0.2 (testo 3), 20.0.3 (testo 3) e 20.0.4 (testo 3), pubblicate in allegato.

In attesa di poter valutare il parere della Commissione bilancio, invita il relatore a formulare il parere sugli emendamenti accantonati in precedenza.

La Commissione conviene.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.2 e 1.3. In merito agli emendamenti all'articolo 2 accantonati, si riserva di attendere il parere della Commissione bilancio. Propone, viceversa, parere contrario sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), considerando il merito della materia, già assorbito dalle proposte emendative approvate in relazione all'articolo 20.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.42, 12.0.2 e sugli identici emendamenti 15.20 (testo 2), 15.21 (testo 2) e 15.22 (testo 2).

In relazione all'emendamento 15.23, evidenzia come esso si debba intendere assorbito a seguito delle precedenti riformulazioni.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 16.9, mentre invita il proponente al ritiro dell'emendamento 16.52 (testo 3) o in alternativa alla sua riformulazione in ordine del giorno.

Esprime, altresì, parere favorevole su una riformulazione dell'emendamento 18.4 (testo 2), nonché sugli identici 18.5 (testo 2), 18.6 (testo 2) e 18.20 (testo 2).

Con riferimento all'emendamento 18.0.3 (testo 2), esprime parere favorevole purché il testo venga riformulato in modo conforme all'emendamento 12.0.2.

Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 20.0.1 (testo 2) e sugli identici 20.0.2 (testo 2), 20.0.3 (testo 2) e 20.0.4 (testo 2).

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) evidenzia come a suo giudizio la proposta di riformulazione testé suggerita dalla relatrice in relazione all'emendamento 18.0.3 (testo 2) risulti inaccettabile, giacché finalizzata ad espungere dal testo il riferimento all'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore di territori con minore capacità fiscale per

abitante. Evidenzia come nelle more dell'approvazione delle riforme in discussione, come quella sull'autonomia differenziata, oltre che sulla delega alla riforma fiscale, occorra salvaguardare il principio relativo a meccanismi perequativi per evitare che alcune regioni siano costrette ad innalzare in modo eccessivo i tributi regionali al fine di garantire la copertura integrale dei servizi ai cittadini. A suo giudizio, la difficoltà da parte del Governo di accettare questo principio fondamentale fa venire meno qualunque possibilità di reale confronto con l'opposizione. Preannuncia, pertanto, la possibilità che il proprio Gruppo di appartenenza abbandoni l'Aula della Commissione, come forma di dissenso rispetto all'operato dell'esecutivo.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) sottolinea come non vi sia alcuna intenzione da parte della maggioranza di minare l'unità nazionale attraverso le misure in discussione. La costruzione di un nuovo Stato attraverso le riforme in esame deve condurre a una migliore responsabilità gestionale. Suggerisce in ogni caso al Governo di riconsiderare l'inclusione di tale principio, come suggerito dal collega Boccia, al fine di salvaguardare il dialogo con la minoranza.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) evidenzia come il mancato accoglimento del principio, illustrato dal collega Boccia, palesi l'intenzione del Governo di acconsentire all'innalzamento del livello dei servizi erogati attraverso l'aumento dei tributi locali.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dei rispettivi orientamenti, avverte che passerà alla votazione degli emendamenti.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) accetta la riformulazione con riferimento all'emendamento 18.4 (testo 2), che ricomprende anche gli emendamenti 18.5 (testo 2), 18.6 (testo 2) e 18.20 (testo 2). Posto ai voti, l'emendamento 18.4 (testo 3), è approvato.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) non accetta la riformulazione proposta dalla relatrice con riferimento all'emendamento 18.0.3 (testo 2), che, posto ai voti, risulta respinto.

Su richiesta del senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) il [PRESIDENTE](#) dà conto dei voti espressi, con 9 voti contrari e 8 favorevoli.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.2 è approvato.

Come preannunciato, il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) conferma che il Gruppo del Partito Democratico non partecipa al seguito dei lavori della Commissione, abbandonando l'aula.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è giunto il parere della Commissione bilancio, che mette immediatamente in distribuzione.

Messo in votazione, l'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.3, risulta approvato.

Messo in votazione, l'emendamento 1.0.1 (testo 2) è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti 2.37, 2.39 (testo 2), 2.40 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia come questi emendamenti siano soggetti a riformulazione in conseguenza del parere formulato dalla 5ª Commissione.

Con i pareri favorevoli della relatrice e del Governo, sono posti in distinte votazioni gli emendamenti 2.37 (testo 2), 2.39 (testo 3) e l'identico 2.40 (testo 3), che risultano approvati.

Posto ai voti, l'emendamento 2.42 è approvato.

Con riferimento all'emendamento 15.20 (testo 2), agli identici [15.21 \(testo 2\)](#) e [15.22 \(testo 2\)](#) e all'emendamento 15.23, il [PRESIDENTE](#) evidenzia come il parere della Commissione bilancio imponga una loro parziale riformulazione.

Con i pareri favorevoli della relatrice e del Governo, l'emendamento 15.20 (testo 3), come riformulato ai sensi del parere della Commissione bilancio, pubblicato in allegato, posto in votazione risulta approvato.

Risultano altresì approvati gli identici emendamenti 15.21 (testo 3) e 15.22 (testo 3) e assorbito l'emendamento 15.23.

L'emendamento 16.9 risulta decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 16.52 (testo 3), preannunciando la sua trasformazione in ordine del giorno. Evidenzia, al riguardo, come tale emendamento fosse finalizzato a chiarire l'esistenza di diverse tipologie di biocarburanti, aspetto che, a suo giudizio, meriterebbe una più puntuale precisazione dal punto di vista normativo, anche in considerazione della diversità di

accise applicabili. Per tale ragione, anticipa l'intenzione di ripresentare la medesima proposta emendativa nel corso dell'esame di futuri provvedimenti legislativi.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 020.1, 020.2, sui quali la Commissione bilancio ha rivisto il parere.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia come, con riferimento all'emendamento 18.3, il parere della Commissione bilancio imponga una parziale riformulazione. Conseguentemente, l'emendamento 18.3 (testo 3), con il parere favorevole della relatrice e del Governo, posto ai voti, risulta approvato.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) non accoglie la riformulazione dell'emendamento 20.0.1 (testo 2), che è respinto.

Successivamente sono posti congiuntamente ai voti, identici, gli emendamenti 20.0.2 (testo 3), 20.0.3 (testo 3) e 20.0.4 (testo 3), che risultano approvati.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FRENI propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/797/1/6.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) accetta la riformulazione e l'ordine del giorno G/797/1/6, posto ai voti, risulta approvato.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) fa propri gli ordini del giorno G/797/7/6 e G/797/8/6.

Il sottosegretario FRENI dichiara di accogliere gli ordini del giorno: previa riformulazione sul G/797/1/6 (testo 2) (pubblicato in allegato), G/797/2/6, previa riformulazione sul G/797/6/6 (testo 2) (pubblicato in allegato), G/797/7/6, G/797/8/6, previa riformulazione sul G/797/11/6 (testo 2) (pubblicato in allegato), G/797/14/6, G/797/15/6, G/797/17/6, G/797/18/6, G/797/19/6, G/797/20/6, G/797/21/6, G/797/22/6, G/797/23/6 e G/797/24/6. Esprime, viceversa, parere contrario sugli ordini del giorno G/797/3/6, G/797/4/6, G/797/5/6, G/797/9/6, G/797/10/6, G/797/13/6 e G/797/16/6.

Con riferimento all'ordine del giorno G/797/12/6, accoglie la riformulazione in un testo 3 (pubblicato in allegato).

I proponenti non insistono per la votazione.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) preannuncia la trasformazione degli emendamenti 16.34 e 16.35 in ordini del giorno, in vista dell'esame in Assemblea.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), che preannuncia il voto contrario del proprio gruppo di appartenenza, non solo in relazione al merito del provvedimento, ma soprattutto in ragione della forzatura esercitata dalla maggioranza, che ha imposto un esame accelerato del provvedimento in Senato, al punto da configurare una sorta di monocameralismo di fatto, non solo nell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ma anche in quello di disegni di legge di particolare rilevanza, come nel caso della delega in esame. A suo giudizio, le tematiche in discussione avrebbero meritato un esame più sereno e più attento. Stigmatizza altresì il fatto che l'esecutivo non ha valutato con sufficiente attenzione le proposte modificative formulate dal suo Gruppo, in particolar modo in materia di digitalizzazione ed extraprofitti. Preannuncia peraltro la presentazione di nuove proposte emendative in Assemblea.

Il vice ministro LEO esprime il proprio ringraziamento per la fattiva collaborazione dimostrata dalle forze politiche presenti in Commissione, le quali, pur nelle diverse sensibilità, hanno contribuito al buon andamento dei lavori. L'urgenza dettata dalla necessità di attuare rapidamente le riforme in discussione ha purtroppo imposto tempistiche stringenti.

La Commissione conferisce a maggioranza il mandato alla relatrice Zedda a riferire favorevolmente sul disegno di legge 797, già approvato dalla Camera dei deputati, con le modifiche accolte, autorizzandola ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e con contestuale proposta di assorbimento del testo del disegno di legge n. 584.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [797, 584](#)

G/797/1/6 (testo 2)

[Lisei](#), [Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S.797):

premessi che:

l'Agenzia delle entrate è un'agenzia fiscale della pubblica amministrazione italiana dipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze che svolge le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali e alla gestione dei tributi;

la medesima svolge l'importante ruolo di garantire gli adempimenti degli obblighi fiscali da parte dei cittadini contribuenti, svolge inoltre i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale e alle trascrizioni e iscrizioni in materia di diritti sugli immobili.

Considerato che:

le modalità di gestione del contenzioso tributario non sempre sono improntate a criteri di celerità ed alla necessità di non alimentare oltremisura il contenzioso, attesa la presenza di casi nei quali nonostante le pronunce sfavorevoli in primo e secondo grado di giudizio per la presenza di giurisprudenza consolidata, l'Agenzia continua a protrarre il contenzioso con inutili aggravii sia per il contribuente che per le casse erariali, attese le spese derivanti dalle condanne degli uffici al rimborso delle spese di lite;

nei contenziosi tributari, anche per la presenza di numerosi ipotesi di presunzioni e di inversioni dell'onere probatorio, diventa a volte particolarmente difficoltoso per i contribuenti comprovare la legittimità dei propri comportamenti;

impegna il Governo:

in conformità alla prassi giurisprudenziale, a valutare modifiche perché sia prestata maggiore attenzione dall'Amministrazione, in caso di sua sconfitta nei primi due gradi di giudizio, all'effettiva convenienza di proporre ricorso in Cassazione, salvo limitati casi eccezionali;

a valutare modifiche tese a realizzare, in sede di convenzione con le Agenzie fiscali, un più stringente rapporto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

a valutare modifiche delle attuali normative che consentano maggiore parità fra accusa e difesa.

G/797/6/6 (testo 2)

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",

premessi che:

l'articolo 24-ter del D.Lgs. 504/93 ("TU Accise"), rubricato "Gasolio Commerciale" prevede: "1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3. imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.

5 Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione. 6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro";

considerando la finalità perseguita dall'articolo 39 del D.Lgs. 199/21 - ovvero la promozione della "produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC" - le disposizioni, di cui all'articolo 24-ter del TU Accise devono trovare applicazione anche nel caso di "biocarburanti commerciali", laddove utilizzati come prodotti equivalenti del "gasolio commerciale";

l'articolo 3-quinquies del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, estende ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio il trattamento specifico e le agevolazioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 a favore del gasolio commerciale;

al fine di promuovere l'impiego di biocarburanti nei trasporti e di favorire il conseguimento dell'obbligo di immissione in consumo di quote minime annuali incrementali stabilito dalle relative disposizioni, occorrerebbe ricomprendere i biocarburanti definiti dall'articolo 2 del DM 16 marzo 2023 nel trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del Testo unico approvato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico, sotto l'osservanza delle norme prescritte,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa.

G/797/11/6 (testo 2)

[Tubetti](#), [Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame, recante principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto, interviene in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), indicando principi e criteri direttivi specifici che il Governo è chiamato a seguire al fine di una sua revisione;

considerato che:

tale articolo, al comma 1, lettera g), induce il Governo a razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo Settore;

tali enti sono parte essenziale su cui si regge la struttura dell'intero Paese, portatori di valori positivi per la società, le cui attività, perciò, sono da supportare;

diversi tra tali enti hanno come obiettivo quello di sostenere progetti a favore delle aziende sanitarie locali, di famiglie con difficoltà sul piano sanitario e altre attività di volontariato nel medesimo ambito;

considerato inoltre che:

attualmente l'IVA sul materiale sanitario è la medesima sia nel caso di materiale di normale consumo che nel caso di materiale da destinare in donazione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la previsione di un regime fiscale per l'imposta sul valore aggiunto differenziato ed agevolato nel caso di compravendita di materiali e dispositivi medici a scopo benefico da parte di enti iscritti al registro del Terzo Settore i quali, tra gli obiettivi, ne prevedono la successiva donazione.

G/797/12/6 (testo 3)

[Zaffini](#), [Berrino](#), [Cantù](#), [Mancini](#), [Minasi](#), [Murelli](#), [Satta](#), [Silvestro](#), [Zullo](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Orsomarso](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premessi che,

il provvedimento in esame all'articolo 13, delega il Governo ad attuare, uno o più decreti legislativi per il "riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contenimento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.";

il riordino di cui in premessa, in base a quanto stabilito al comma 2, lettera h), deve essere tale da garantire il rispetto del criterio direttivo dell'adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;"

considerato che:

in base alla normativa vigente, nella riforma del Titolo V della Costituzione si è voluto dare un

contenuto "organizzativo", affidando la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, delineando un sistema caratterizzato da un pluralismo di centri di potere e ampliando il ruolo e le competenze delle autonomie locali (art.117 Cost.). Le regioni (ivi comprese quelle più virtuose) si sono trovate, soprattutto con la pandemia, sotto lo stress nella gestione concorrente con lo Stato della tutela della salute, a partire dalla disciplina relativa al bilancio, dimostrando così la difficoltà delle regioni stesse di sostenere una dinamica sanitaria ad alto impatto;

in base all'attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, le forme di finanziamento delle spese LEP sono rappresentate: da entrate proprie delle aziende del SSN (ticket); dalla fiscalità generale delle Regioni (IRAP e addizionale regionale all'IRPEF); dalla compartecipazione delle Regioni all'IVA; dalle quote del fondo perequativo;

fatte salve le regole costituzionali poste a tutela della salute, l'invecchiamento della popolazione e la modifica delle tecnologie sanitarie, coniugate con una analisi dell'evoluzione storica della spesa sanitaria, porterà inevitabilmente a dover rivedere l'attuale assetto del sistema di finanziamento del SSN, con particolare riferimento alle regole del fabbisogno nazionale sanitario in prospettiva e in

relazione ai possibili scenari di riforma del finanziamento della sanità, pensando ad un diverso modello di sviluppo e di cura, dentro una nuova idea di sostenibilità, non soltanto economica;

nell'ottica delle dinamiche di crescita della spesa sanitaria e delle possibili politiche necessarie ad individuare nuove forme di finanziamento delle nuove e mutate esigenze di cura e di assistenza,

impegna il governo, a prevedere, in sede di attuazione delle deleghe di cui all'articolo 13, un incremento delle risorse destinate al finanziamento del SSN mediante un adeguato riordino della disciplina delle entrate complessive dall'attività di raccolta del gioco che, in particolare, consegua un aumento dei canoni di concessione, specie dei giochi on line, in funzione dei volumi di raccolta delle giocate e delle scommesse e un adeguato contrasto alle forme di gioco attuato mediante utilizzo di criptovalute ovvero altre forme di pagamento non contemplate nei circuiti di controllo esistenti.

G/797/18/6

[Lotito](#), [Orsomarso](#), [Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",

premesso che:

l'articolo 16 (Procedimenti di riscossione e rimborso) al comma 1, lettera d), indica, tra i criteri per la delega, il potenziamento dell'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione,

impegna il Governo

a prevedere che il pignoramento dei rapporti finanziari non ecceda complessivamente la misura della debenza.

G/797/19/6

[Garavaglia](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo di emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando a tal fine principi e criteri direttivi generali;

il disegno di legge, in particolare, all'articolo 16, reca principi e criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, prevedendo tra gli altri la revisione della responsabilità dell'agente della riscossione oltre alla salvaguardia del credito, all'aggiornamento tecnologico e al progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento;

in tale contesto appare necessario revisionare la vigente disciplina del fermo dei beni mobili registrati da parte dell'agente della riscossione secondo modalità più efficaci a salvaguardare da un lato

il credito erariale e dall'altro i beni strumentali dell'attività d'impresa;

impegna il Governo

a rivedere la vigente disciplina del fermo dei beni mobili registrati, per semplificare e rendere più efficace l'azione di recupero da parte dell'agente della riscossione, salvaguardando nel contempo i beni strumentali dell'attività d'impresa.

G/797/20/6

[Garavaglia](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo di emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando a tal fine principi e criteri direttivi generali;

il disegno di legge, in particolare, all'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo

Iva, terzo settore, importazione di opere d'arte);

in particolare nell'ambito della razionalizzazione del numero e la misura delle aliquote IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, la delega prevede di realizzare una tendenziale omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni e servizi simili, che siano meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale

sicuramente nell'ambito delle esigenze di maggior rilevanza sociale rientrano a pieno titolo le esigenze ambientali, sicuramente meritevoli di usufruire di un regime agevolato;

impegna il Governo

ad estendere, nell'ambito della razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea ed in particolare nell'ambito della generale revisione dei beni e servizi meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale, il regime di aliquote ridotte applicate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale e ambientale, ivi inclusi il teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui alla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022

G/797/21/6

[Garavaglia](#)

Il Senato, premesso che:

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo di emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando a tal fine principi e criteri direttivi generali;

il disegno di legge, in particolare all'articolo 19, reca una delega per la codificazione della normativa fiscale e detta i principi e criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire per il riordino organico delle disposizioni regolanti il sistema fiscale attraverso la redazione di testi unici e di un codice tributario;

in tale contesto appare quantomai opportuno che il linguaggio utilizzato risponda a canoni di chiarezza e autosufficienza espressiva, limitando solo ai casi strettamente necessari il ricorso alla tecnica della redazione del testo normativo mediante richiami ad altre norme, e facendo ricorso alla possibilità, già prevista per legge, di inserire arrotondamenti degli importi espressi in decimali;

impegna il Governo

nel riordino organico delle disposizioni regolanti il sistema fiscale attraverso la redazione di testi unici e di un codice tributario ad avvalersi di un linguaggio rispondente a canoni di chiarezza e

autosufficienza espressiva, limitando solo ai casi strettamente necessari il ricorso alla tecnica della redazione del testo normativo mediante richiami ad altre norme, e facendo ricorso alla possibilità, già prevista per legge, di inserire arrotondamenti degli importi espressi in decimali.

G/797/22/6

[Garavaglia](#)

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo di emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando a tal fine principi e criteri direttivi generali;

il disegno di legge, in particolare, all'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi specifici per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento;

in particolare si rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, la definizione di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito

risulta inoltre diffondersi un nuovo e preoccupante fenomeno elusivo costituito dalla pratica del gioco mediante ricorso a criptovalute ovvero altre forme di pagamento non contemplate nei circuiti di controllo esistenti

appare allora ancora più funzionale ad un efficace controllo e contrasto del gioco illecito che la definizione dei piani annuali di controllo avvenga anche d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri oltre che del Corpo della Guardia di Finanza»

impegna il Governo

a prevedere che la definizione di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito anche con riferimento alle forme di gioco attuato mediante utilizzo di criptovalute ovvero altre forme di pagamento non contemplate nei circuiti di controllo esistenti, avvenga con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

G/797/23/6

[Garavaglia](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo di emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando a tal fine principi e criteri direttivi generali;

il disegno di legge, in particolare, all'articolo 14 contiene undici principi e criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre); interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi

dell'amministrazione finanziaria; misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria. Sono inoltre individuati due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco;

in particolare appare particolarmente idoneo a semplificare gli obblighi dichiarativi e di versamento dei contribuenti prevedere che il termine di versamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali coincida con quello della dichiarazione dei redditi, in modo da concentrare gli adempimenti nello stesso periodo;

impegna il Governo

a prevedere che il termine di versamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali coincida con quello della dichiarazione dei redditi, anche eventualmente nella prossima legge di bilancio

G/797/24/6

[Lotito](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (A.S. 797);

premesso che l'articolo 17 del provvedimento detta specifici criteri direttivi per la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

considerato, in particolare, il comma 1, lettera b) n. 4 concernente "la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza";

impegna il Governo:

a prevedere che detta revisione sia riferita, in particolare, al regime per le udienze web monocratiche e per quelle di trattazione dell'istanza cautelare e dell'appello cautelare dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado

Art. 2

2.37 (testo 2) [id. a 2.39 (testo 3), 2.40 (testo 3)]

[Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge. 31 dicembre 2009, n. 196".

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68.

2.39 (testo 3) [id. a 2.37 (testo 2), 2.40 (testo 3)]

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge. 31 dicembre 2009, n. 196".

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68.

2.40 (testo 3) [id. a 2.37 (testo 2), 2.39 (testo 3)]

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del

2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge. 31 dicembre 2009, n. 196".

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68.

Art. 15

15.20 (testo 3) [id. a 15.21 (testo 3), 15.22 (testo 3)]

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il punto n. 1.3) con il seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria".

15.21 (testo 3) [id. a 15.20 (testo 3), 15.22 (testo 3)]

[Lotito](#), [Damiani](#)

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria".

15.22 (testo 3) [id. a 15.20 (testo 3), 15.21 (testo 3)]

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, lettera f), il punto n. 1.3) è sostituito dal seguente:

"1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria".

Art. 18

18.3 (testo 3)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente: "valutare la possibilità di non applicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti certificati maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta"

18.20 (testo 3) [id. a 18.4 (testo 3), 18.5 (testo 3), 18.6 (testo 3)]

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 2, dopo le parole "rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario" inserire le seguenti: "prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi"

Art. 20

20.0.2 (testo 3) [id. a 20.0.3 (testo 3), 20.0.4 (testo 3)]

[Testor](#), [Dreosto](#), [Spelgatti](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

20.0.3 (testo 3) [id. a 20.0.2 (testo 3), 20.0.4 (testo 3)]

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

20.0.4 (testo 3) [id. a 20.0.2 (testo 3), 20.0.3 (testo 3)]

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023**

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 17 e 18 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati i disegni di legge in titolo e preso atto, per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, delle variazioni introdotte per l'anno finanziario 2023 nei programmi di spesa di interesse della tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e nei programmi di spesa della tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno), propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento in oggetto reca una delega al Governo per la revisione complessiva del sistema tributario;
- i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dagli articoli da 2 a 18;
- la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro i termini temporali definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
- altresì, l'articolo 19 prevede: una delega al Governo per la redazione di testi unici in materia fiscale, delega da esercitare in termini temporali più stretti rispetto a quella prevista per la riforma del sistema

tributario; un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di un codice (successivamente ai decreti legislativi inerenti alla riforma, ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi);
- per il complesso delle deleghe summenzionate, l'articolo 20 reca le relative disposizioni finanziarie; considerato peraltro che, con riguardo alla ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni, i principi e criteri direttivi sono riconducibili alla materia del "sistema tributario e contabile dello Stato" rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge oggetto di conversione - nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - si compone di una serie di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di rafforzare o semplificare gli interventi in materia energetica ovvero di rafforzare le misure per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas sui consumatori e sulle imprese;

considerato, peraltro, che:

- gli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge in esame riguardanti, rispettivamente, norme sugli enti territoriali e sulla tempestiva attuazione del PNRR sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quest'ultimo provvedimento;

- l'articolo 3-bis del decreto-legge in commento, in materia di contrasto all'aumento dei prezzi dei beni energetici, traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato l'emendamento 1.100 approvato nella seduta del 12 luglio scorso, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 88 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) sottolinea di aver chiesto la rimessione del disegno di legge in sede plenaria per evidenziare l'orientamento nettamente contrario del Partito democratico sul disegno di legge in esame, che non solo non affronta i già numerosi problemi esistenti, quali lo squilibrio del carico fiscale a carico di dipendenti e pensionati e l'evasione fiscale, ma compie scelte destinate perfino ad aumentare iniquità e inefficienze. A tale proposito, sottolinea il processo di cedolarizzazione del prelievo IRPEF, in violazione del principio di pari tassazione a parità reddito e con l'obiettivo finale della *flat tax*.

La scelta del Governo di effettuare condoni fiscali, a suo avviso, è aggravata dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla stessa Presidente del Consiglio, che finiscono per incoraggiare parte dei contribuenti a considerare il dovere verso il fisco come derogabile o addirittura eludibile. Ritiene infatti opportuno tenere presenti gli allarmi sul calo del gettito IVA sollevati da attenti osservatori come Carlo Cottarelli e Federico Fubini, che è particolarmente grave in un Paese ad elevato debito pubblico, come l'Italia, perché sottrae allo Stato le risorse per attuare interventi di riduzione della pressione fiscale e politiche sociali.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

La senatrice **GELMINI** (*Az-IV-RE*) anticipa un voto favorevole sulla proposta di parere, in linea con l'orientamento già espresso alla Camera dei deputati. Ritiene apprezzabili, infatti, gli interventi di revisione delle *tax expenditures*, di modifica delle aliquote IRPEF, di superamento dell'IRAP e di riforma dell'IVA, che peraltro erano già stati prefigurati dal Governo Draghi.

A suo avviso, con il disegno di legge in esame, lungi dal proporre condoni fiscali, si favorisce semmai l'accelerazione delle procedure di riscossione.

Altresì, vengono recepiti diversi principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), richiamandosi alle considerazioni del senatore Parrini, critica le dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, seppure espresse probabilmente a fini propagandistici, influenzano negativamente i costumi dei cittadini. Ne è prova evidente che il direttore dell'Agenzia delle entrate si è sentito in dovere di precisare che il contrasto all'evasione non riveste finalità persecutorie ma rappresenta uno strumento a favore dei contribuenti onesti. Annuncia quindi un voto contrario.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel concordare con le considerazioni dei senatori Parrini e Maiorino, rimarca la evidente distanza tra l'orientamento della propria parte politica e le proposte del Governo in materia fiscale, in particolare sulla cosiddetta "tassa piatta", che viola il principio di progressività dell'imposizione fiscale. Dichiara pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri (Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LISEI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto in base al quale la disposizione di cui alla lettera v) dell'articolo 3, comma 1, che individua tra i compiti dell'istituenda Commissione quello di "verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza", debba intendersi non come verifica della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) esprime dubbi sulla opportunità della istituzione di una Commissione che, di fronte al dramma della pandemia, abbia la finalità di ricostruire le presunte responsabilità del Ministro della salute e le scelte del Governo di allora. Ritiene che forse si è dimenticata la portata storica di un evento che ha trovato impreparato il mondo intero e che ha dimostrato l'importanza di investire nel sistema sanitario nazionale, colmando le disparità territoriali, in modo da garantire livelli di servizio uniformi e di buona qualità.

Nel ribadire un senso di amarezza, auspica che, nel corso dei suoi lavori, la commissione di inchiesta non si presti a strumentalizzazioni politiche, ma venga utilizzata per prevenire futuri casi di criticità nella gestione sanitaria, come quelle verificatesi anche in una regione in genere all'avanguardia come la Lombardia.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che sarebbe utile indagare sulle modalità con cui è stata affrontata l'emergenza Covid, considerato l'elevato numero di morti, per non ripetere gli errori eventualmente commessi nel caso che, malauguratamente, dovesse ripresentarsi una situazione analoga.

Tuttavia, proprio per queste finalità conoscitive, sarebbe opportuno estendere l'approfondimento anche alle responsabilità delle diverse Regioni e dei rispettivi sistemi sanitari. Dal momento che l'ambito di indagine è stato invece ristretto al solo operato statale, deve dedursi che il vero obiettivo del disegno di legge è solo quello di screditare la maggioranza politica di allora.

Nel rilevare una difficoltà interpretativa nello schema di parere, rappresenta che andrebbe modificata per via emendativa la lettera v) dell'articolo 3, comma 1.

In ogni caso, annuncia un voto contrario.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) esprime un giudizio nettamente negativo sul disegno di legge in esame, ritenendo che la commissione d'inchiesta non abbia realmente finalità di approfondimento, ma sia soltanto uno strumento politico contro la maggioranza di allora, con finalità elettoralistiche, per dare un riscontro al movimento contrario alla vaccinazione anti Covid sulla base di teorie palesemente antiscientifiche. Ciò risulta evidente, a suo avviso, dalla rinuncia alla possibilità di indagare sull'operato soprattutto di alcune Regioni, di diverso orientamento politico, le cui scelte sono state probabilmente una delle ragioni delle debolezze della risposta del sistema sanitario verso l'emergenza pandemica.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che sia inopportuno, da un punto di vista giuridico, mettere in discussione la dichiarazione dello stato di emergenza per il Covid, giustificato invece proprio dalla assoluta impreparazione di un sistema sanitario nazionale già al collasso per la mancanza di risorse economiche e umane, di fronte a un virus sconosciuto e in assenza di adeguate dotazioni sanitarie, nonché terapie e vaccini per affrontarlo.

Il relatore [LISEI](#) (*FdI*), nel replicare al senatore De Cristofaro, sottolinea che non vi è alcuna identificazione fra il disegno di legge in esame e le tesi di chi rifiutava di vaccinarsi. L'esigenza di approfondimento sulla gestione sanitaria recepisce invece anche le istanze di coloro che hanno manifestato effetti avversi dopo la somministrazione del siero.

Accogliendo la proposta della senatrice Maiorino, propone di sostituire dalle parole: "debba intendersi" fino alla fine, con le seguenti: «debba intendersi, limitatamente alle parole "decretazione d'urgenza", non come verifica e valutazione della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi».

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra l'affare assegnato concernente la terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentata alle Camere il 7 giugno 2023, per le parti di competenza della Commissione affari costituzionali, chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite politiche dell'Unione europea e bilancio.

Segnala che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Il documento in esame si articola in due Sezioni.

La Prima Sezione è suddivisa in 8 capitoli.

Il capitolo 1 illustra le principali caratteristiche del Piano italiano, la sua genesi e composizione, evidenziandone l'articolazione e i profili di complessità.

Il capitolo 2 illustra i Piani degli altri Stati membri, fornendo termini di confronto.

Il capitolo 3 dà conto dei risultati raggiunti nel secondo semestre del 2022, rilevanti per l'erogazione della terza rata dei finanziamenti europei - pari a 19 miliardi di euro - rispetto ai quali è ancora in corso la valutazione della Commissione europea, a seguito delle interlocuzioni con il Governo italiano su alcune misure e del conseguente prolungamento della fase di valutazione dell'effettivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi da conseguire nella seconda metà del 2022.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione affari costituzionali, segnala che, nel secondo semestre del 2022, molte delle misure per la transizione digitale sono entrate nella fase attuativa. In particolare, è stato conseguito il completamento dell'infrastruttura del Polo strategico

nazionale (PSN), destinata a ospitare i dati e i servizi strategici delle amministrazioni pubbliche; dal 17 ottobre 2022 è attiva la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Con riferimento alla cybersicurezza, è stata istituita la nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sono stati adottati i regolamenti relativi all'organizzazione, al funzionamento, al personale e alla contabilità dell'Agenzia; è stata altresì approvata dal Comitato interministeriale per la cybersicurezza la strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 ed è stata definita l'architettura dei servizi. Sempre nell'ambito delle misure relative alla transizione digitale, è stata prevista l'istituzione di un Ufficio per la trasformazione digitale, dotato di un pool temporaneo di risorse con competenze tecnologiche, e la costituzione di una nuova società (NewCo) per lo svolgimento di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici.

Nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, entro dicembre 2022 il PNRR ha previsto l'entrata in vigore delle misure a completamento degli interventi di semplificazione definiti dal decreto-legge n. 77 del 2021, con l'adozione di tutti gli atti delegati e della normativa secondaria necessaria all'efficace attuazione delle semplificazioni introdotte per facilitare l'attuazione del PNRR (M1C1-57). Nei mesi successivi all'adozione del decreto, sono stati varati tutti i provvedimenti attuativi necessari (11 provvedimenti). In particolare, il Ministero dell'interno ha adottato due decreti relativi, rispettivamente, alle modalità di integrazione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) delle liste elettorali e all'aggiornamento dei servizi resi disponibili dalla ANPR stessa.

Il capitolo 4 analizza i traguardi e gli obiettivi con scadenza nel primo semestre 2023 e le azioni in corso per conseguirli.

In particolare, per migliorare la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni locali tramite il passaggio al *cloud*, il primo traguardo consiste nell'aggiudicazione dei bandi pubblici per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale (Comuni, scuole, enti sanitari locali) per la raccolta e la valutazione dei piani di migrazione al *cloud* (M1C1-125). Al riguardo, sono stati pubblicati diversi avvisi pubblici per la concessione di contributi *lump sum* (ossia forfettari) per la realizzazione dei piani di migrazione al *cloud* sulla base dei "modelli" per la classificazione dei dati e per la presentazione dei piani di migrazione (previsti dal Regolamento AGID emanato il 15 dicembre 2021) rilasciati il 18 gennaio 2022 dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD).

Complessivamente, al 30 aprile 2023, risultano approvati oltre 14.000 piani delle pubbliche amministrazioni locali e non si segnalano particolari criticità. Nell'ambito della digitalizzazione della Guardia di Finanza, al fine di abilitare la Guardia di Finanza a sfruttare i *big data* per espandere i propri strumenti di contrasto alla criminalità economica, (M1C1-11)124, lo scorso novembre è stato sottoscritto l'"Accordo Quadro Servizi applicativi in ottica *cloud* e PMO - Ordine diretto", per un importo di 5 milioni di euro, che consentirà di acquisire servizi professionali per l'analisi di dati, di sviluppo di nuove applicazioni *software*, sviluppo ed evoluzione in *co-working* e supporto specialistico finalizzati alla progettazione dell'architettura dei dati e alla scrittura degli algoritmi dell'unità di Big data analysis. Allo stato, non si riscontrano criticità attuative che possano pregiudicare il raggiungimento dei prossimi obiettivi.

Il capitolo 5 illustra lo stato di attuazione finanziaria del Piano.

Il capitolo 6 evidenzia gli interventi normativi effettuati, in particolare con il decreto-legge n. 13 del 2023, e descrive la nuova governance del Piano.

Il capitolo 7 contiene un'analisi delle difficoltà per l'attuazione del Piano e individua tutte le misure caratterizzate da uno o più dei seguenti quattro elementi di debolezza: 1) aumento dei costi e/o scarsità di materiali; 2) squilibrio offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del settore produttivo; 3) difficoltà normative, amministrative e gestionali; 4) refusi ed errori di traduzione dei documenti recanti gli obiettivi, problematiche connesse alla rendicontazione e ai criteri di verifica delle misure.

Il capitolo 8 presenta le proposte di revisione del PNRR necessarie ad affrontare le criticità emerse in fase di attuazione e le nuove misure che il Governo intende proporre in attuazione dell'iniziativa

REPowerEU (sull'efficientamento energetico) che prevede la possibilità di modificare i Piani nazionali con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili russi.

La Seconda Sezione, a cura delle singole Amministrazioni titolari delle riforme e degli investimenti del PNRR, illustra lo stato e le modalità di attuazione delle singole misure.

Considerando il prefinanziamento di 24,9 miliardi (agosto 2021) e le prime due rate di 21 miliardi ciascuna (erogate, rispettivamente, il 13 aprile e il 9 novembre 2022), finora la Commissione europea ha erogato all'Italia 66,9 miliardi di euro (28,95 miliardi di sovvenzioni e 37,94 miliardi di prestiti) nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

A fine dicembre 2022, il Governo italiano ha inviato alla Commissione la richiesta di pagamento della terza rata del PNRR, considerando raggiunti tutti gli obiettivi e traguardi previsti per il secondo semestre 2022. La decisione della Commissione sull'erogazione della rata di finanziamento connessa a tale semestre, pari a 19 miliardi di euro, sarà assunta al termine dell'iter di valutazione previsto dalle procedure europee, attualmente ancora in corso.

Ricorda poi che il Piano si articola in sei missioni che rappresentano aree tematiche di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute).

Al loro interno, le missioni sono divise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano in linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnalano le riforme e gli investimenti che afferiscono alla Missione 1, Componente 1, riguardanti: procedure di acquisto di servizi ICT (Information and Communication Technologies) per la pubblica amministrazione; supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali; applicazione del principio del cloud first e dell'interoperabilità; servizi digitali e cittadinanza digitale; cybersicurezza.

Tra gli investimenti che riguardano la Missione 2, nell'ambito della Componente 2, rilevano gli investimenti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco, gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana e in piani urbani integrati, mentre, nella Componente 4, si segnalano gli investimenti per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, nonché per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico.

Infine, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, si segnalano gli investimenti relativi al servizio civile universale e al sistema di certificazione della parità di genere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di giovedì 13 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella precedente seduta, si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore **CATALDI** (M5S) illustra gli emendamenti all'articolo 8, soffermandosi in particolare sugli aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2 che, per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, istituiscono un Fondo perequativo, con la relativa dotazione finanziaria, destinato alle

Regioni con minore capacità fiscale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 8.5, che propone di modificare la previsione dell'invarianza di spesa, facendo salvi i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei LEP sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.

Con l'emendamento 8.8, si ribadisce che l'applicazione di ciascuna intesa è subordinata all'attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

Infine, l'emendamento 8.11 stabilisce che, nella determinazione dei fabbisogni *standard*, non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.

La finalità delle proposte di modifica in esame è quella di evitare che i divari territoriali attualmente esistenti siano cristallizzati, come accadrebbe in base alla previsione di invarianza di spesa, di cui appunto all'articolo 8 del disegno di legge in esame.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la previsione sull'invarianza di spesa condiziona l'impianto del provvedimento. A suo avviso, se si vuole superare il criterio della spesa storica occorre definire i LEP per tutti i diritti civili e sociali, e non soltanto per quelli oggetto di autonomia differenziata, e per tutte le Regioni, anche quelle che non richiedono l'autonomia differenziata, evitando di pregiudicare l'entità delle risorse di bilancio statale da destinare ai diversi territori. Ricorda, in particolare, che la necessità dei fabbisogni è destinata a mutare nel tempo, come sottolineato sia da Svimez sia dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso delle audizioni.

Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 8, quindi, insistono sul meccanismo di perequazione. Si sofferma, a tale proposito, sull'emendamento 8.13.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce il principio per cui ulteriori margini di autonomia possono essere riconosciuti alle regioni che ne fanno richiesta solo nel caso che non abbiano effetti disgregativi della coesione nazionale. A tal fine, è importante che, prima di deliberare, la Commissione abbia a disposizione tutti gli elementi informativi necessari. Per questo motivo ritiene particolarmente grave il rifiuto del presidente del Comitato per la definizione dei LEP a essere auditato.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita nuovamente la designazione da parte del Governo di un candidato a presidente dell'ISTAT, in sostituzione del professor Blangiardo. Sottolinea l'importanza dell'Istituto per il funzionamento dell'apparato statale, tuttora privo di una guida su cui le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate a pronunciarsi con l'espressione di un parere vincolante a maggioranza qualificata. Nel ritenere che l'assenza di tale nomina sia sintomatica di arroganza e sciattezza, chiede al ministro Calderoli di sensibilizzare il Consiglio dei ministri su tale questione.

Il ministro CALDEROLI precisa che il Fondo perequativo è già stato istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011; tuttavia, la relativa attuazione è stata rinviata al 2027 dai vari governi succedutisi negli ultimi anni, ferma restando la possibilità di un anticipo nell'attivazione del Fondo medesimo al verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, la perequazione è già in atto attraverso i residui fiscali, con un riequilibrio a favore delle otto Regioni che registrano un residuo fiscale positivo e quindi hanno minore capacità fiscale, in modo che possano comunque garantire i servizi.

Quanto alle considerazioni della senatrice Valente, ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica, in assenza della quale il disegno di legge non avrebbe potuto essere presentato alle Camere.

Inoltre, assicura che la definizione dei LEP sarà prevista per tutte le Regioni, comprese quelle che non abbiano richiesto l'autonomia differenziata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, per colmare le disuguaglianze territoriali, occorre prevedere interventi perequativi non solo per i diritti civili e sociali, ma anche per le dotazioni infrastrutturali. A questo fine, l'emendamento 9.26 prevede incentivi fiscali per le imprese che investono nelle Regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e della crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, mentre l'emendamento 9.27, attraverso

l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, propone di scorporare la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa in modo proporzionale.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea che, con l'emendamento 9.29, si tenta di accrescere il ruolo del Parlamento, prevedendo che il Governo riferisca sull'attuazione delle misure perequative anche alle Camere, oltre che alla Conferenza Unificata.

L'emendamento 9.7, invece, è volto a rafforzare il meccanismo di delega per l'attuazione della perequazione, in modo da renderla più stringente.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) illustra alcuni emendamenti che intendono evitare conseguenze negative a seguito dell'attuazione dell'autonomia differenziata, a carico delle Regioni a statuto speciale, con particolare riguardo per le Regioni insulari. Gli emendamenti 9.18 e 9.19 prevedono quindi che si tenga conto della finalità di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infraregionali, e che la perequazione infrastrutturale sia destinata, rispettivamente, alle Regioni a statuto speciale e alle Regioni insulari.

Inoltre, l'emendamento 9.11 fa espresso riferimento alla disposizione recentemente inserita all'articolo 119 della Costituzione, che prevede la rimozione degli squilibri economici e sociali e gli svantaggi derivanti dall'insularità, tenendo conto delle relative specificità.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si sofferma sull'emendamento 9.34, che prevede un maggior coinvolgimento del Parlamento, stabilendo che il Governo informi i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni, secondo le norme dei propri Regolamenti.

Illustra quindi l'emendamento 9.24, in cui si ribadisce il principio di equità nell'utilizzo delle risorse. L'emendamento 9.6 propone una formulazione alternativa dell'articolo 9, per assicurare una maggiore efficacia in materia di misure perequative con riferimento alle materie non coinvolte nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) paventa il rischio che la collocazione dell'articolo 9 sulle misure perequative dopo l'articolo 8 sulle clausole finanziarie sia sintomatica di un'impostazione per cui l'attuazione dell'autonomia differenziata verrà effettuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, subordinando invece l'attuazione delle misure perequative all'individuazione di ulteriori risorse.

Tale impostazione - oltre a comportare il problema di quale possa essere l'esito delle misure perequative in assenza delle necessarie risorse finanziarie - rischia poi di confliggere con l'ordine logico previsto dalla Carta costituzionale.

Tutto ciò evidenzia la discutibilità della forza giuridica dello strumento perequativo.

Altresì, evidenzia la tendenza ad ancorare la spesa ai soli diritti sociali, dimenticando come anche i diritti di libertà e i diritti civili siano garantiti non solo dall'astensione della pubblica autorità, ma anche da interventi attivi e bisognosi di finanziamento, come, per esempio, la presenza della forza pubblica o l'illuminazione degli assi viari.

Da ultimo, ricollegandosi alle dimissioni di quattro autorevoli giuristi dal Comitato per la determinazione dei LEP, ribadisce la necessità che la definizione dei LEP debba essere garantita per il complesso delle funzioni svolte da tutti i livelli territoriali di governo.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, alla luce degli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame, relativi, rispettivamente, alla determinazione dei LEP e al successivo trasferimento di funzioni con le relative risorse, l'articolo 9 è volto ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, come condizione *ex ante* rilevante per la valutazione delle *performance*. Infatti, se si riscontra la necessità di risorse aggiuntive, non si può procedere all'intesa, ma occorre prevedere una revisione dei fabbisogni. D'altro canto, bisogna tenere conto della opportunità di un'attuazione graduale dell'autonomia differenziata, sollecitata anche dalla Banca d'Italia, soprattutto per assicurare la determinazione dei livelli essenziali nelle Regioni che non chiedono ulteriori forme di autonomia.

Valutando quindi gli articoli 4 e 9 in combinato disposto, a suo avviso, occorre verificare se la perequazione è relativa alle risorse o al risultato. Ritiene a tale riguardo che proprio questo

meccanismo dinamico spesa-risultato, proposto con l'emendamento 9.20, consenta una maggiore gradualità, tutelando, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Il ministro CALDEROLI, nel ricordare come l'elaborazione materiale dell'articolo 9 sia frutto della collaborazione con il ministro Fitto, sottolinea come l'ordine dell'articolato del disegno di legge sia speculare rispetto all'ordine dell'articolato del Titolo V, Parte II, della Costituzione.

Relativamente alle considerazioni del senatore Nicita, ribadisce le argomentazioni formulate in precedenza sulle misure di perequazione previste dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

Infine, reitera la disponibilità del Governo ad apportare interventi migliorativi nel corso della fase emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna convocata alle ore 20 di oggi non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento in oggetto reca una delega al Governo per la revisione complessiva del sistema tributario;
 - i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dagli articoli da 2 a 18;
 - la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, con la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi entro i termini temporali definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6;
 - altresì, l'articolo 19 prevede: una delega al Governo per la redazione di testi unici in materia fiscale, delega da esercitare in termini temporali più stretti rispetto a quella prevista per la riforma del sistema tributario; un'ulteriore delega al Governo per l'adozione di un codice (successivamente ai decreti legislativi inerenti alla riforma, ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi);
 - per il complesso delle deleghe summenzionate, l'articolo 20 reca le relative disposizioni finanziarie, considerato peraltro che, con riguardo alla ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni, i principi e criteri direttivi sono riconducibili alla materia del "sistema tributario e contabile dello Stato" rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 803

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge oggetto di conversione - nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento - si compone di una serie di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di rafforzare o semplificare gli interventi in materia energetica ovvero di rafforzare le misure per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas sui consumatori e sulle imprese, considerato, peraltro, che:
- gli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge in esame riguardanti, rispettivamente, norme sugli enti territoriali e sulla tempestiva attuazione del PNRR sono stati abrogati dalla legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, perché confluiti in disposizioni di quest'ultimo provvedimento;
- l'articolo 3-*bis* del decreto-legge in commento, in materia di contrasto all'aumento dei prezzi dei beni

energetici, traspone nel provvedimento in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto in base al quale la disposizione di cui alla lettera v) dell'articolo 3, comma 1, laddove individua tra i compiti dell'istituenda Commissione quello di "verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle relative proroghe nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza" debba intendersi, limitatamente alle parole "decretazione d'urgenza", non come verifica e valutazione della legittimità dei decreti-legge, bensì come verifica e valutazione relativa ad altri atti normativi.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 96 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

96ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(797-584-A) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo.)

Il **PRESIDENTE** avverte che la Presidenza del Senato ha richiesto il parere alla Commissione sul provvedimento in titolo, relativamente alle modifiche apportate dalla 6a Commissione in sede referente e con riguardo ai profili richiamati dall'articolo 40, comma 2, del Regolamento.

Auspica che, in futuro, venga garantito un maggiore spazio di approfondimento per l'esame dei profili di competenza di provvedimenti di tale rilevanza.

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Presidente anche con riguardo alla valutazione relativa alla prassi del ricorso eccessivo ai decreti-legge, per di più esaminati da un solo ramo del Parlamento.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

Interviene, ai sensi, dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

Interviene il professor Pasquale STANZIONE, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori SISLER (FdI), RASTRELLI (FdI) e il PRESIDENTE ai quali replica il professor STANZIONE.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Stanzione per il suo intervento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 luglio.

Interviene nel dibattito preliminare alla stesura del documento finale dell'indagine a nome del suo Gruppo, la senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) che sottolineando l'ampiezza e l'interesse delle audizioni svolte, dalle quali è stato possibile ricavare moltissimi elementi informativi, rileva, anzitutto come da molti auditi siano state segnalate lacune normative nel complesso sistema delle intercettazioni. In primo luogo quella del sequestro di *smartphone* e *computer* che, non rientrando nel codice di rito nella

normativa sulle intercettazioni possono essere sequestrati senza le garanzie previste, invece, per le comunicazioni telefoniche o ambientali. In questo settore, lo sviluppo tecnologico ha infatti cambiato i connotati del concetto di comunicazione e all'interno di questi dispositivi si trovano ormai moltissime informazioni che, appunto, con la comunicazione hanno una stretta connessione e di cui va tenuto conto. Altro tema sottolineato in molte audizioni è l'utilizzo dell'archivio delle intercettazioni anche per la custodia di dati telematici rilevati a altri strumenti. Altresì è stata sottolineata la necessità di migliorare la procedura per l'individuazione dei dati rilevanti a fini processuali e dei dati che invece debbono rimanere riservati in quanto privi di rilievo processuale. Una questione sulla quale il documento si dovrà poi soffermare è quello riguardante il tema dei presupposti delle richieste di intercettazioni connessi alle richieste di proroghe delle medesime. Dichiaro poi di condividere l'opinione espressa dal senatore Zanettin in relazione alle cosiddette "intercettazioni a strascico", rispetto alle quali la più volte citata sentenza Cavallo (Corte di cassazione, sezioni unite, n. 51 del 2020) può rappresentare un buon punto di partenza per eventuali modifiche normative. Anche il rafforzamento della tutela delle comunicazioni telefoniche del difensore con il proprio assistito è questione sulla quale la Commissione dovrà aprire un *focus* nella stesura del documento finale avendo riguardo anche ai suggerimenti indicati dai rappresentanti delle Camere penali. Un tema, certamente più articolato, sul quale tuttavia appare indispensabile una riflessione, è quello dei protocolli per la certificazione delle aziende che operano le intercettazioni su mandato delle procure. Poiché dalle audizioni è scaturita la difficoltà di far svolgere questa attività, peraltro delicatissima, ad apparati dello Stato e dunque la difficoltà a superare la gestione privata di queste operazioni, ritiene che almeno una regolamentazione su un più complessivo controllo di queste società sia indispensabile. Altro tema rilevato nelle audizioni è quello delle traduzioni degli interpreti nel caso di intercettazioni di soggetti stranieri che si esprimono attraverso lingue o dialetti di difficile traduzione. Anche questo è un tema sottolineato nelle audizioni e che gli operatori del settore chiedono di affrontare. Si dichiara infine convinta che, dato il grande lavoro svolto dalla Commissione, il documento adeguatamente congegnato e contenente anche profili di riepilogo di tutto quello che le audizioni hanno messo in luce, potrà fornire spunti, sul piano della legislazione, non solo in questo momento ma anche per il futuro. Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2", già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato, assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 10a e composto da 7 articoli.

L'articolo 1 del provvedimento istituisce per l'intera XIX Legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, col compito di accertare le misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che sia composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo presente in almeno in un ramo del Parlamento.

L'articolo 3 definisce in maniera puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, che riguardano i diversi aspetti della gestione - anche con riferimento ad eventuali responsabilità - della fase

dell'emergenza epidemiologica da SARS CoV-2 da parte delle autorità nazionali.

Di specifico interesse della Commissione giustizia sono in particolare le disposizioni che disciplinano i poteri ed i limiti della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti (articoli 4 e 5).

Con riferimento ai poteri ed ai limiti della Commissione, l'articolo 4 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (commi 1 e 2). Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti la Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (articolo 4, comma 3). Limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o quello bancario; per il segreto di Stato si applica la legge n. 124 del 2007 mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (articolo 4, comma 4). L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione, che, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, ha la facoltà di ottenere copie di atti e documenti processuali relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ovvero altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti anche da parte delle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha altresì facoltà di ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, che non può tuttavia essere opposto alla Commissione medesima (articolo 5, commi 1 e 3). La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto (articolo 5, comma 2) ma può in ogni caso stabilire quali atti e documenti non debbano comunque essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti altre istruttorie o inchieste in corso (articolo 5, comma 4).

L'articolo 6 prevede infine il vincolo del segreto, sanzionato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, per i componenti la Commissione e per il personale, anche con riferimento alla diffusione di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Per le parti di specifica competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone di esprimere un parere non ostativo.

Interviene nel dibattito, preannunciando la presentazione di un parere alternativo a quello non ostativo avanzato dal relatore, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che sottolinea le numerose criticità della proposta normativa. Ritiene innanzi tutto assolutamente carente il campo di indagine della Commissione d'inchiesta perché sono state escluse le Regioni che, come è noto, hanno cogestito con il Governo il periodo dell'emergenza pandemica dati i poteri che la Costituzione conferisce a questi soggetti in materia di sanità. Vi sono inoltre una serie di profili di dubbia costituzionalità, come quelli della verifica dell'urgenza dei decreti legge che il Governo ha adottato nel periodo dell'emergenza, che non sembrerebbero spettare ad una Commissione parlamentare d'inchiesta. Rinvia quindi al parere, pubblicato in allegato, per le ragioni della contrarietà che il suo Gruppo esprime sull'approvazione del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto dei senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore che risulta pertanto approvata, risultando quindi precluso il parere alternativo proposto dalla senatrice Lopreiato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", d'iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 6a e composto da 20 articoli.

Di specifica competenza della Commissione Giustizia risulta il Titolo II del disegno di legge, relativo a Procedimenti e Sanzioni.

L'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Le

norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio a pena di nullità, secondo quanto già previsto all'articolo 4, comma 1, lettera *f*) con riguardo alla delega per la revisione dello statuto del contribuente. Inoltre, con riguardo alle competenze della Commissione giustizia viene in rilievo il comma 1, lettera *f*), n. 1.9.2) in cui si prevede che il legislatore delegato, nell'introdurre misure per incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, potenzi gli effetti premiali dell'adesione al regime dell'adempimento collaborativo attraverso un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e misure specifiche di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie con particolare riguardo al reato di dichiarazione infedele e n. 2) in cui si prevede la possibilità per i soggetti di minori dimensioni di introdurre il concordato preventivo biennale.

Si segnala poi l'articolo 17 che disciplina i principi e i criteri direttivi per la revisione dei procedimenti del contenzioso tributario. Di particolare rilievo, per le parti di competenza della Commissione, è la lettera *c*) dell'articolo 1 nella quale si dispone la modificazione dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. In particolare, viene consentito al ricorrente di proporre opposizione all'esecuzione (articolo 615, comma 2, del codice di procedura civile) e opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 del codice di procedura civile) davanti al giudice tributario, ma solo nell'evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia è poi l'articolo 18, riguardante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Il comma 1 dell'articolo 18 delinea principi e reca criteri direttivi per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali (lettera *a*), per le sanzioni penali (lettera *b*) e per le sanzioni amministrative (lettera *c*).

Riguardo agli aspetti comuni alle sanzioni tributarie amministrative e penali, nella lettera *a*) vengono posti tre obiettivi. Il primo obiettivo è di pervenire ad una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem*. Il secondo obiettivo è la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti: si tratta cioè di armonizzare i termini di estinzione per beneficiare della non punibilità o delle attenuanti con l'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale. Il terzo obiettivo consiste nella previsione che le sanzioni siano ridotte di entità o del tutto escluse, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

La lettera *b*), che fissa criteri e principi da adottare per le sole sanzioni penali, individua due criteri direttivi. Il primo di essi è di dare specifico rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili. Il secondo criterio direttivo è di dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

La lettera *c*), contiene quattro criteri direttivi relativamente alle sanzioni amministrative. Il n. 1 della lettera *c*) individua come criterio quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurre il carico e allinearle agli *standard* di altri Paesi europei. Il n. 2 della lettera *c*) individua come criterio direttivo dell'intervento governativo quello di assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni. Quest'ultima finalità viene esplicitamente collegata ad una revisione dell'istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni che risulti coerente con quanto previsto al precedente numero 1). Il n. 3) stabilisce che la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sia inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni. Inoltre, si prevede una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

Il comma 2 dell'articolo 18 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi (decreto legislativo n. 504 del 1995).

La lettera *a*) del comma 2 prefigura una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale. Gli obiettivi della razionalizzazione sono una maggiore semplificazione e una maggiore coerenza con i principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte.

La lettera *b*) del comma 2 è interamente dedicata all'introduzione di un nuovo illecito, denominato sottrazione, relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi. L'illecito si configura anche se la sottrazione viene solamente tentata ma non viene compiuta. Mediante l'innovazione recata dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 18 si avrà una disciplina sanzionatoria specifica e a carattere organico che riguarderà espressamente ed esclusivamente il mancato assolvimento dell'accisa, a prescindere dal luogo di provenienza e/o di produzione del prodotto in oggetto.

La lettera *b*) numeri da 1 a 11, prevede, con riferimento alla nuova fattispecie di illecito, che siano determinate: le pene detentive, che vanno da un minimo di due anni ad un massimo di cinque, essendo tuttavia previste soglie di non punibilità, al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, e riduzioni per i casi meno gravi; le circostanze aggravanti in linea con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; le fattispecie associative, le quali sono punibili con pene più severe le quali vanno da tre a otto anni di reclusione (coordinandola con l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale); la confisca delle cose che sono oggetto dell'illecito nonché di quelle che servono o furono destinate a commetterlo; le confische del prezzo, del prodotto o del profitto del reato oppure, quando le prime sono impossibili, le confische di somme di denaro, beni o altre utilità al soggetto condannato, anche per interposta persona, per un valore equivalente; l'affidamento in custodia di beni sequestrati diversi dal denaro; le disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

È previsto altresì un coordinamento tra la normativa da introdurre e l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale che delinea i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e telecomunicazioni. (Va altresì ricordato che la lettera *e*) del comma primo dell'articolo 266 del codice di procedura penale consente le intercettazioni per i delitti di contrabbando).

I suddetti principi e criteri direttivi relativi al nuovo illecito di sottrazione (compiuta o tentata) saranno applicati anche a prodotti diversi dal tabacco ma fiscalmente equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali (per l'individuazione di tali prodotti equiparabili, il riferimento normativo è agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del testo unico). Se i prodotti alternativi non contengono nicotina, possono aversi sanzioni amministrative invece che penali. Si prevede inoltre che sia disposta l'abrogazione delle disposizioni della citata legge n. 907 del 1942 e della legge n. 27 del 1951, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, che risultano superate a seguito dell'introduzione delle nuove norme recate dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 18.

La lettera *c*) del comma 2 risponde all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita. Le violazioni sui tabacchi lavorati e sugli altri prodotti cui si riferisce lettera *c*) saranno ricondotte all'interno del testo unico delle accise.

La lettera *d*) applica, per i reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni, concernenti i tabacchi lavorati e i prodotti fiscalmente equiparabili ad essi, la cosiddetta "confisca per sproporzione", prevista dal vigente articolo 240-*bis* del codice penale. Si tratta della confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

La lettera *e*) del comma 2 introduce nella disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise.

Saranno applicate sanzioni amministrative, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito.

L'oggetto del comma 3 è la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale. Il comma è suddiviso in quattro lettere. Ai sensi della lettera *a*) del comma 3, la revisione, innanzi tutto, dovrà coordinare la disciplina dell'illecito introdotta con il comma 2, lettera *b*), con la disciplina del contrabbando di tabacchi contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale anche in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico delle leggi doganali. Di conseguenza saranno comminabili contestualmente sia le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni doganali, sia quelle riguardanti il mancato assolvimento dell'accisa, la quale in occasione di un'importazione irregolare diventa esigibile. In base alla lettera *b*), si prevede il riordino della disciplina sanzionatoria del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci che entrano in Italia o ne escono ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 79 e dell'articolo 82 del Codice Doganale dell'Unione Europea. In particolare, si prevede la razionalizzazione delle fattispecie sanzionatorie penali e la revisione delle sanzioni amministrative per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasione indicati dall'articolo 42 del Codice Doganale dell'Unione. Inoltre si prevede la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

La lettera *c*) prescrive un riordino e una revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, avuto riguardo sia alle fattispecie illecite di natura penale che di natura amministrativa, con precipuo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Con la revisione saranno introdotte soglie di punibilità, sanzioni minime o sanzioni proporzionali rispetto all'ammontare del tributo evaso ovvero alla gravità della condotta.

La lettera *d*) riprende il tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e ribadisce l'intenzione di intervenire mediante integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sull'articolo 25-*sexdecies*, comma 3, di quest'ultimo, che è dedicato al contrabbando e alle sanzioni per contrastarlo. Per effetto dell'integrazione, nelle ipotesi di mancato pagamento di diritti di confine dovuti il cui importo ammonti a più di centomila euro, alle sanzioni interdittive già previste si aggiungeranno l'interdizione dall'esercizio delle attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e commissioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Si segnalano, infine, le seguenti norme di interesse della Commissione: l'articolo 9 che tra i principi di delega della riforma prevede, al comma 1 lettera *d*), il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici ed in particolare la semplificazione della disciplina di bilancio prevista dal codice civile per le imprese di minori dimensioni nonché l'articolo 13, riguardante la disciplina dei giochi che al comma 2, lettera *d*) per contrastare il gioco illegale prevede l'estensione della disciplina antimafia alle procedure concessorie in tutti i gradi della filiera per soggetti interessati da questa attività.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(349) ROMEO e altri. - Norme in materia di delinquenza minorile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento in esame mancano ancora due audizioni da svolgere in sede informale e che gli altri auditi hanno già messo a disposizione dei senatori della Commissione le memorie delle audizioni.

Chiede pertanto come si intenda procedere ovvero iniziare la discussione generale oppure attendere anche le ultime due audizioni, posto che non sarà sempre possibile svolgerle nelle prossime due settimane.

La Commissione conviene sull'opportunità di concludere il ciclo di audizioni prima di passare alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore, senatore Potenti, ha illustrato il disegno di legge. Chiede pertanto si vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 25 luglio alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bise 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore, senatore Potenti, ha illustrato il disegno di legge. Chiede pertanto si vi siano interventi in discussione generale.

La Commissione chiede di rinviare la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sul provvedimento si sono sostanzialmente svolte tutte le audizioni informali richieste dai Gruppi e che le memorie degli auditi sono a disposizione di tutti i senatori della Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) interviene per sottolineare come la maggioranza degli auditi abbiano convenuto sul fatto che la riforma operata dal precedente Governo non sia riuscita ad incidere adeguatamente, con il nuovo sistema di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura, sul ruolo svolto dalle correnti della magistratura giudicate a volte molto negativamente, altre volte come espressione di una libertà culturale e associativa che non può essere soppressa. Il tema centrale con il quale il disegno di legge a sua firma si deve confrontare è la compatibilità con l'articolo 104 della Costituzione del sorteggio temperato che il suo disegno di legge propone. Su questo tema le opinioni sono ovviamente divergenti ma molti dei professori di diritto costituzionale che la Commissione ha avuto modo di audire hanno sostenuto che il sistema proposto è ampiamente compatibile con la Costituzione ed è, sostanzialmente, rimasto l'unico sistema ancora non sperimentato per limitare o, più precisamente, cercare di attenuare il peso delle correnti che molti danni ha fatto alla magistratura e alla sua percezione nel Paese. Ferma restando la libertà di associazione dei magistrati che ritiene un elemento di ricchezza culturale non sopprimibile, giudica tuttavia negativamente il fatto che questo sistema elettivo conduca, in realtà a carriere precostituite proprio per come è strutturato. I magistrati eletti in seno al Consiglio superiore della magistratura quasi sempre devono rispondere ai propri elettori più che alle esigenze di amministrazione dell'organo nel quale sono eletti. Il sorteggio temperato che il disegno di legge in esame propone certamente non eliminerà completamente il problema del correntismo ma potrà, se non altro, temperare il sistema in modo che anche magistrati indipendenti dal sistema correntizio possano contribuire al funzionamento di un importante organo di rilevanza costituzionale come il Consiglio superiore della magistratura.

Il **PRESIDENTE** ricorda incidentalmente come in alcune audizioni anche di magistrati si sia fatta una condivisibile distinzione tra correntismo culturalmente accettabile e cattivo correntismo determinato esclusivamente alla gestione del potere all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Il senatore **RASTRELLI** (*FdI*) sottolinea anzitutto come il percorso intrapreso dalla Commissione, con l'ampia platea di audizioni svolte, abbia valorizzato i lavori fin qui svolti e abbia messo in luce come il carrierismo abbia, in realtà, soppiantato il correntismo di carattere culturale trasformandoli in una tecnica di lottizzazione spartitoria delle carriere dei magistrati. Il "caso Palamara", ampiamente descritto dai *media*, ha rappresentato plasticamente questa realtà e mostrato come il correntismo senza alcuna idealità sia diventato pernicioso per tutta la magistratura. Pur senza volersi arrogare il diritto di dare al disegno di legge patenti di costituzionalità rispetto all'articolo 104 sottolinea che da molte audizioni è scaturito un giudizio positivo sulla compatibilità del sorteggio temperato con il dettato costituzionale ed è probabilmente l'unico metodo elettorale rimasto per provare a scardinare assetti di potere non più accettabili. Le modifiche apportate al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura dal precedente Governo non hanno sortito, da ultimo, gli effetti sperati, pertanto, il metodo proposto dal disegno di legge rappresenta davvero l'ultima *ratio* del legislatore per affermare la possibilità che qualche candidatura indipendente possa arrivare all'elezione in seno all'organo. Molti costituzionalisti auditi hanno sostanzialmente convalidato questo percorso normativo, adesso la scelta è squisitamente politica, nella consapevolezza che reazioni negative andranno messe in conto. Si dichiara infatti convinto che i magistrati nella loro grande maggioranza debbano essere difesi e le loro associazioni dovrebbero condividere questo obiettivo. Auspica pertanto che sul disegno di legge si proceda nel massimo coordinamento con il Governo per individuare un percorso condiviso per la sua approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DEL COMITATO RISTRETTO SULLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA E NUOVA CONVOCAZIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che, in considerazione dell'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, la seduta del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di geografia giudiziaria, già convocata al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Propone pertanto di convocare la seduta del Comitato giovedì, 20 luglio, al termine dell'Ufficio di Presidenza delle ore 9,15.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE LOPREIATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La 2ª Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2»,

premessi che:

disegno di legge in esame stabilisce che il perimetro d'azione della Commissione d'inchiesta riguardi la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito precipuo di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

rientra tra i poteri attribuiti alla Commissione, lo svolgimento di indagini, la valutazione dell'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, anche nelle fasi iniziali e

successive della pandemia;

considerato che:

tra i compiti assegnati alla commissione di inchiesta vi sono anche quelli di: valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico; stimare e valutare l'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi e sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19; accertare l'entità e valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica e verificarne l'utilizzazione e l'efficacia;

è di tutta evidenza come, nell'assetto costituzionale vigente che assegna alle Regioni le competenze in materia sanitaria, le suddette attività non possano non coinvolgere anche l'operato delle regioni; ogni eventuale quadro fattuale ricostruito da codesta Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati neanche menzionati dal disegno di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute;

tale scelta appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma anche non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale. Ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria quanto per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali. Sul punto si segnala la capacità in mano alle Regioni relativamente all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;

nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi; istituire, pertanto, una commissione d'indagine senza gli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

dubbi sorgono, in tal senso, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e dagli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato dei diversi Governi che si sono succeduti in costanza di pandemia ingenerando un vero e proprio atto d'accusa;

a giudicare dal nutrito e circostanziato elenco di poteri e compiti attribuiti alla Commissione - alcuni dei quali di pertinenza minima o nulla con gli obiettivi di indagine - dalla legge istitutiva, dubbi sorgono circa la reale volontà della maggioranza proponente di utilizzare il prezioso istituto dell'inchiesta parlamentare per rispondere davvero alle reali esigenze sottese ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione;

rilevato che:

nella percezione pubblica, la locuzione «Gestione dell'emergenza epidemiologica», non definendo né il perimetro temporale, né i soggetti coinvolti dall'inchiesta, nei fatti include il periodo dal 31 gennaio 2020 ad oggi, e - soprattutto - coinvolge tutti i soggetti (Governo, regioni, aziende sanitarie, comuni, etc.) e riguarda tutti i processi decisionali (politici, organizzativi, gestionali, amministrativi, clinici); è utile ricordare, infatti, che nel periodo sopra considerato si sono avvicendati tre Governi (Conte II, Draghi e Meloni) di cui solo i primi due durante il periodo dello Stato di emergenza (31/01/2020-31/03/2022) ovvero il Governo Conte II per 379 giorni e il Governo Draghi per 411 giorni; l'evoluzione della pandemia durante il Governo Conte II ha visto il susseguirsi di due ondate e l'avvio della campagna vaccinale. Con il Governo Draghi è proseguita la campagna vaccinale e si sono

verificate cinque ulteriori ondate. Infine, durante il Governo Meloni è proseguita la campagna vaccinale, in particolare relativamente alla somministrazione di quarte e quinte dosi; come rilevato in sede di audizione di esperti, molteplici sono anche le criticità insite negli stessi compiti attribuiti alla commissione d'inchiesta. Preliminarmente, alcuni compiti hanno una fattibilità minima o nulla per varie ragioni: dati assenti, insufficienti o di scarsa qualità; impossibilità di definire relazioni causa-effetto; complessità dei raffronti con altri paesi; elevato grado di soggettività del giudizio. Vi è, quindi, un'imprescindibile difficoltà di esprimere *ex post* giudizi su decisioni determinate da una situazione di emergenza mai sperimentata in passato; non vi sono allo stato attuale ancora evidenze probatorie che possano essere considerate eventualmente insufficienti o contraddittorie, tali da giustificare l'intervento della commissione d'inchiesta; sul punto vi è anche da segnalare che il tribunale dei ministri ha archiviato le posizioni dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia in Val Seriana. I giudici hanno accolto la richiesta di archiviazione "perché il fatto non sussiste", sposando la linea della Procura di Brescia che aveva sollevato una serie di ragioni e di fatto che hanno smontato l'ipotesi accusatoria dei colleghi di Bergamo. Secondo i giudici, "non è configurabile il reato di epidemia colposa in forma omissiva in quanto la norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogeni e quindi la responsabilità per omesso impedimento di un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire risulta incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia"; valutato che:

alla lettera g) dell'articolo 3 erroneamente si attribuiscono alla così detta *task force*, istituita presso il Ministero della salute, compiti completamente diversi da quelli effettivi, ovvero l'essere "incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus" in luogo "del compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e di supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità" come, del resto, si evince dall'atto relativo al suo insediamento; appare quantomeno fuorviante quanto previsto alla lettera v) del medesimo articolo 3 laddove si estende il potere della commissione di inchiesta alla verifica di legittimità dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza. Controllo che ovviamente non è di competenza di una commissione di inchiesta bensì del Presidente della Repubblica ovvero del vaglio di legittimità della Corte Costituzionale. Un eventuale approvazione del disegno di legge senza l'espunzione di tale norma potrebbe creare i presupposti per un eventuale giudizio di costituzionalità;

le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente - sfruttando la maggioranza numerica nell'organo- su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

al contrario, le commissioni di inchiesta dovrebbero assumere una impostazione «mite» dei loro poteri, derivante da un lato dall'oggetto delle loro indagini - quelle materie di «pubblico interesse» che dovrebbero collocarsi (costitutivamente) fuori dalla logica maggioranza-opposizione - e, dall'altro, dai criteri che sottostanno alla loro composizione, per le ragioni esposte in premessa, si esprime parere contrario.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 80 (ant.) del 25/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023

80ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(227) Maria Cristina CANTU' e altri. - Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria

(726) Sandra ZAMPA e altri. - Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 227, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 726, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 227, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'omogeneità della materia, propone di proseguire l'esame del disegno di legge n. 227, congiuntamente con il disegno di legge n. 726.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, condivide la proposta di congiunzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di bilancio, che delega il Governo alla riforma fiscale. Il provvedimento consta di 20 articoli. L'articolo 1, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi, decreti legislativi di revisione del sistema tributario, adottati nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, e sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 18.

L'articolo 2 individua i principi generali di delega, tra cui che la riforma sia diretta a produrre uno stimolo della crescita economica e della natalità, la prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, una riduzione del carico fiscale, una semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, un trattamento favorevole per le persone con disabilità e l'applicazione dei principi e criteri direttivi generali di cui alla legge sul federalismo fiscale.

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi relativi agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, con particolare riferimento all'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, alle raccomandazioni dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nell'ambito del progetto BEPS (*base erosion and profit shifting*) contro l'erosione della base imponibile, alla migliore prassi internazionale e alle convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni. Per effetto

delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati è stato previsto di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 che stabilisce un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. Si prevede poi di semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

L'articolo 4 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente. L'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), per la sua graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e del graduale raggiungimento di un'aliquota unica, tenendo conto di alcuni elementi tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa, della salute e dell'istruzione. Con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, la cosiddetta *flat tax* incrementale, originariamente prevista in via generalizzata dal disegno di legge, è stata limitata agli straordinari superiori a una determinata soglia, alla tredicesima e ai premi di produttività. Inoltre, la cedolare secca è stata estesa agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'IRES (Imposta sui redditi delle società) ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento) infatti, in sostituzione del principio di delega originariamente previsto alla lettera a), si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. Il secondo prevede incentivi fiscali sui predetti investimenti, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento e della maggiorazione della deducibilità dei relativi costi.

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA (Imposta sul valore aggiunto), prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta, anche al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), indicando le priorità di attuazione dell'intervento.

L'articolo 9 prevede principi di semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa, degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio. Sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società "di comodo", nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati introdotti ulteriori principi di delega, volti anche a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, nonché a favorire la permanenza e il rientro in Italia di studenti ivi formati.

L'articolo 10 specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo.

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione.

L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano o di

gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili e la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente intervenendo inoltre sui sussidi ambientalmente dannosi. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto un principio di delega concernente il divieto di vendita a distanza di prodotti da inalazione contenenti nicotina e che la consegna di tali prodotti in ogni caso avvenga esclusivamente presso una rivendita autorizzata di tabacchi ovvero presso i soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide.

L'articolo 13, reca i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, anche a tutela dei soggetti più vulnerabili e alla prevenzione e cura della patologia da gioco.

L'articolo 14 contiene undici principi e criteri direttivi relativi alla revisione generale dei procedimenti dell'amministrazione finanziaria e degli adempimenti dei contribuenti, in un'ottica di semplificazione.

L'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la semplificazione dell'attività di accertamento nei confronti dei contribuenti.

L'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, con il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina e dei processi tributari, con particolare riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, all'implementazione del processo di informatizzazione della giustizia tributaria nonché intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi.

Con l'articolo 18 si prevedono principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

L'articolo 19 delega al riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici per la codificazione della normativa fiscale e detta i principi e i criteri direttivi.

Infine, l'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie, rinviando al momento della redazione dei decreti legislativi per la quantificazione e la copertura degli eventuali oneri sulla finanza pubblica e per la valutazione degli effetti sulla pressione fiscale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale dà attuazione alla direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, che abroga la direttiva 2009/50/CE.

La direttiva, aggiornando i requisiti e le esistenti procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno, ha l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati.

Il decreto in esame novella a tal fine il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e si compone di due articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica i requisiti oggettivi di accesso previsti all'articolo 27-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con le nuove disposizioni, possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati che posseggano, in alternativa: un titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente del Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello *post* secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni; i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente

all'esercizio di professioni regolamentate; una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le lettere *b)*, *c)* e *d)* modificano e abrogano talune disposizioni del comma 3, che individua le categorie di stranieri cui non si applicano le disposizioni in oggetto.

Le lettere *e)*, *f)* e *g)* innovano il comma 5, concernente gli allegati alla domanda di nulla osta al lavoro che il datore di lavoro presenta allo sportello unico dell'immigrazione, aggiornandolo alle disposizioni della direttiva.

La lettera *h)* aggiunge due nuovi commi, il comma *5-bis* e il comma *5-ter*, i quali prevedono che, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, egli non sia tenuto a dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 e, in deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non sia tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

La lettera *i)* abroga il comma 7.

La lettera *l)* modifica il comma 8, prevedendo che, qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto tramite sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al lavoratore straniero altamente qualificato sia rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

La lettera *m)* aggiunge i commi *11-bis* e *11-ter*, che aggiornano il campo delle "annotazioni" della Carta blu UE al fine di includere sia i beneficiari di protezione internazionale, sia coloro in possesso delle competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883.

La mancanza, alternativamente, delle condizioni previste al comma 5, lettere *b)* e *c)*, o di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato costituisce un'ulteriore ipotesi di mancato rilascio del permesso (lettera *n)*); in tali casi, si specifica che qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, rispettando il principio di proporzionalità (lettera *o)*).

La lettera *p)* riduce a dodici mesi il termine previsto dal comma 13, concernente l'arco temporale entro il quale il lavoratore altamente qualificato è vincolato a esercitare attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stata rilasciato il titolo di soggiorno.

La lettera *q)* introduce i commi *13-bis* e *13-ter*, secondo i quali il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE e può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo.

La lettera *r)* riduce ai primi dodici mesi il termine, di cui al comma 15, che limita l'accesso al mercato del lavoro.

La lettera *s)* aggiunge al comma 16 la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti, nonché la possibilità del rilascio contestuale del titolo di soggiorno al lavoratore altamente qualificato e ai suoi familiari, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva.

La lettera *t)* sostituisce il comma 17, il quale prevede ora che lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità possa fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni.

Infine, la lettera *u)* aggiunge i commi *18-bis*, *18-ter* e *18-quater*, relativi ai compiti dei Ministeri competenti, ovvero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno e del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni su requisiti e procedure per ottenere una Carta blu UE, le comunicazioni obbligatorie annuali alla Commissione europea, lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), in sostituzione della senatrice Murelli, relatrice, introduce l'esame del disegno di legge di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, e del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.

In particolare, gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge di rendiconto espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, con entrate complessive pari a circa 1.018 miliardi di euro, spese per quasi 1.103 miliardi e un disavanzo della gestione di competenza di circa 85 miliardi di euro.

L'articolo 4 espone la complessiva situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2022, un disavanzo di 441,4 miliardi di euro.

L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati nel 2022 prelevamenti dal "Fondo di riserva per le spese impreviste".

L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2022, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano attività per un totale di circa 1.041,3 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.636 miliardi, con una eccedenza passiva di 2.595 miliardi di euro.

L'articolo 7 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2022 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto all'esercizio 2021 e in particolare del saldo netto da finanziare, dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali (ovvero entrate e spese complessive al netto dell'accensione di prestiti), che presenta nel 2022 un valore negativo di circa 129,6 miliardi, con un miglioramento di oltre 58,1 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2021.

I limiti massimi fissati dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato, come ridefiniti da ultimo con il decreto-legge n. 176 del 2022, rispettivamente in 251 e 528,35 miliardi di euro in termini di competenza, sono stati rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2022.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, esso provvede ad aggiornare, per l'anno 2023, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa, in relazione al quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza 2023, nonché agli andamenti di bilancio e di finanza pubblica, e alle ulteriori esigenze di gestione, rispetto a quanto già considerato nella legge di bilancio per il triennio 2023-2025, segnalate dalle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio finanziario in corso.

In particolare, l'articolo 1 (articolo unico) introduce nella legge di bilancio per l'anno 2023 (legge n. 197 del 2022) le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge.

Nella tabella n. 2, relativa al MEF, nell'ambito della Missione n. 4 "l'Italia in Europa e nel mondo" si prevede: una riduzione dello stanziamento di 1,24 miliardi di euro, a valere sul capitolo relativo alle risorse proprie RNL (reddito nazionale lordo), derivante da un incremento del gettito delle risorse proprie tradizionali, della risorsa IVA e della risorsa basata sulla plastica, nonché per la revisione delle basi imponibili degli anni precedenti e per il *surplus* registrato nel bilancio UE 2022; una riduzione di 300 milioni di euro nell'ambito delle somme da versare a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE, tenuto conto dell'andamento dei dati registrati nei primi mesi dell'anno e delle previsioni della Commissione europea; una riduzione di circa 10,4 milioni di euro, nell'ambito del fondo per il

recepimento della normativa europea, determinata da atti normativi già emanati; un aumento di circa 7,2 milioni di euro per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE.

I provvedimenti in titolo non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle 11,45.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 81 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

81ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione, svoltasi in Ufficio di Presidenza della 4ª Commissione nella giornata di ieri, martedì 25 luglio, nell'ambito dell'esame congiunto degli atti COM (2023) 208 (Servizi di sicurezza gestiti) e COM (2023) 209 (Rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza), è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ([COM\(2023\) 234 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che mira a individuare strumenti efficaci per contrastare il fenomeno della corruzione, il cui costo per l'economia dell'Unione europea (UE) è stimato in 120 miliardi di euro all'anno.

La proposta intende aggiornare il vigente quadro giuridico europeo in materia di lotta contro la corruzione, per tener conto dell'evoluzione dei quadri giuridici internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

L'obiettivo è garantire che tutte le forme di corruzione siano perseguibili penalmente in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di tali reati e che questi ultimi siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La proposta comprende anche misure per prevenire la corruzione conformemente alle norme internazionali, oltre che per agevolare la cooperazione transfrontaliera.

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). L'articolo 83, paragrafo 1, TFUE individua nella corruzione uno dei reati che presentano una particolare dimensione transnazionale. Esso autorizza il legislatore europeo a stabilire le norme minime necessarie relative alla definizione della corruzione deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, e quindi con voto a maggioranza qualificata in Consiglio. L'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), fornisce la base giuridica per misure volte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o

autorità omologhe degli Stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la corruzione è un fenomeno transnazionale, che investe tutte le società e le economie. Adottare misure esclusivamente a livello nazionale o anche di Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbe effetti insoddisfacenti.

La Commissione europea ritiene che la proposta sia rispettosa anche del principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per prevenire e combattere in maniera efficiente la corruzione e rispettare gli obblighi e le norme internazionali, in particolare per quanto riguarda la criminalizzazione della corruzione.

La proposta in esame consta di 30 articoli.

L'articolo 2 stabilisce la definizione di "beni", in relazione ai reati di corruzione di cui agli articoli da 7 a 13, e di "persona giuridica", in relazione all'obbligo di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche, di cui all'articolo 16. Il concetto di "funzionario pubblico" si basa sulle definizioni di cui alla convenzione del 1997 e alla direttiva (UE) 2017/1371. Si afferma però esplicitamente che tale concetto si estende anche alle persone che lavorano in Paesi terzi, organizzazioni internazionali, comprese le istituzioni dell'Unione europea, nonché in tribunali nazionali e internazionali. La proposta di direttiva impiega un'unica definizione di "funzionario pubblico" che è applicabile a tutti i reati di corruzione da essa contemplati.

Gli articoli da 3 a 6 mirano a prevenire la corruzione mediante programmi di istruzione e ricerca, con la partecipazione della società civile e di organizzazioni non governative. Ciò impone agli Stati membri di dotarsi o di disporre di organismi che, nei propri ordinamenti giuridici nazionali, siano specializzati nella prevenzione e nella repressione della corruzione. Tali organismi devono essere indipendenti, disporre di sufficienti risorse umane, finanziarie, tecniche e tecnologiche, nonché dei poteri necessari per esercitare le proprie mansioni. È inoltre necessaria la formazione anticorruzione delle autorità competenti, così come la formazione per i funzionari pubblici.

Gli articoli 7 e 8 definiscono la corruzione nei settori pubblico e privato e stabiliscono che questa condotta, se commessa intenzionalmente, sia punibile come reato.

L'articolo 11 mira a definire l'abuso di ufficio nei settori pubblico e privato e stabilisce che questa condotta o l'inazione sia punibile come reato se intenzionale.

L'articolo 15 definisce le sanzioni e le misure relative alle persone fisiche. La proposta fissa per la sanzione massima una soglia minima compresa fra quattro e sei anni, a seconda della gravità del reato, aumentando con ciò le sanzioni vigenti per la corruzione a livello di Unione europea. La proposta stabilisce un certo numero di sanzioni supplementari che le autorità competenti dovrebbero essere in grado di imporre a persone condannate per corruzione.

L'articolo 16 definisce la responsabilità delle persone giuridiche e impone agli Stati membri di escludere che tale responsabilità possa essere fatta valere in alternativa a quella delle persone fisiche. Il successivo articolo 17 stabilisce un elenco di sanzioni e misure, non necessariamente di natura penale, come l'esclusione temporanea o permanente dagli appalti pubblici.

L'articolo 19 impone agli Stati membri di prendere misure perché siano revocati i privilegi e le immunità da indagini e azione penale, concessi ai sensi del diritto nazionale per i reati di cui alla direttiva.

L'articolo 21 fissa per i termini di prescrizione una durata minima compresa tra otto e quindici anni, a seconda della gravità del reato.

L'articolo 22 impone alle autorità nazionali competenti di garantire alle persone che collaborano alle indagini la protezione, il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto dei procedimenti penali.

La proposta in esame prevede inoltre, all'articolo 24, la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione nella lotta contro la corruzione.

La proposta è attualmente all'esame di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, 4 delle quali ne hanno già completato l'iter, senza sollevare criticità. Il termine di scadenza delle otto settimane è fissato al 26 luglio 2023.

La Camera dei deputati ha formulato, nella giornata del 19 luglio, un parere motivato, in cui ha contestato la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Per la Camera dei deputati, richiamando testualmente le sue valutazioni, "la proposta in esame esorbita dalla base giuridica richiamata a suo fondamento [l'articolo 83 del TFUE] nella misura in cui essa disciplina reati ulteriori rispetto a quello di corruzione in senso stretto, privi peraltro del requisito della transnazionalità, relativamente ai quali l'UE - si afferma - non ha la competenza ad adottare norme di armonizzazione".

Inoltre, "anche laddove si volesse ritenere che la disciplina di fattispecie criminose ulteriori rispetto alla corruzione in senso stretto sia riconducibile all'articolo 83 del TFUE, la proposta risulterebbe palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà e con quella di proporzionalità. Ciò in quanto essa detta, senza che sia dimostrata la necessità ed il valore aggiunto dell'intervento a livello unionale, una disciplina pervasiva che incide profondamente su normative, quali quelle contenute nei codici penali e di procedura penale, che tengono conto delle specificità dei sistemi, dei dati statistici e delle culture giuridiche, economiche e sociali, nonché dell'ordinamento costituzionale e delle Pubbliche amministrazioni di ciascuno Stato membro. Peraltro, le norme di armonizzazione non si limitano alla definizione dei reati e delle relative sanzioni ma investono in modo ultroneo anche la disciplina dei termini di prescrizione nonché le circostanze aggravanti ed attenuanti".

Un ulteriore parere motivato è stato espresso dal Parlamento svedese, il quale ritiene che la disposizione sulle sanzioni accessorie, che impedisce ad una persona fisica che è stata condannata per tali reati di candidarsi a cariche elettive o di accedere ad impieghi pubblici, è in contrasto con il principio di sussidiarietà. Secondo il *Riksdag* svedese, simili sanzioni accessorie, in base al principio di sussidiarietà, devono essere regolamentate dagli Stati membri.

Il 21 luglio 2023 è stata trasmessa la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, redatta dal Ministero della giustizia, di cui si fa riserva di dare conto successivamente. Si anticipa che la relazione dubita del pieno rispetto del principio di sussidiarietà con riferimento alla norma sull'abuso d'ufficio, mentre osserva che potrebbe risultare non conforme al principio di sussidiarietà né al principio di attribuzione l'opzione della Commissione europea di estendere l'esercizio della competenza legislativa dell'UE in diritto penale fino a incidere sulle disposizioni che regolano lo svolgimento del processo democratico nelle elezioni nazionali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **MATERA** (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di bilancio, che delega il Governo alla riforma del sistema tributario.

Richiama, in particolare, gli articoli 3, 7, 9 e 16, che dettano criteri specifici di delega relativi, rispettivamente, agli aspetti internazionali e sovranazionali, alla revisione dell'IVA (Imposta sul valore aggiunto), alla fiscalità di vantaggio alle imprese del Mezzogiorno e alla revisione del sistema nazionale della riscossione.

Dà quindi conto degli emendamenti e in particolare di quelli riferiti ai predetti articoli, e propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice **ROJC** (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo di appartenenza, ritenendo che il provvedimento non produca una riforma equa del sistema fiscale, posto che riduce la progressività dell'imposizione e tutela maggiormente i redditi elevati.

Difettano inoltre misure per sostenere la sanità e la scuola e manca altresì qualsiasi riferimento alla riforma del catasto, sollecitata anche dalla Commissione europea. Lamenta infine la scarsa attenzione all'evasione.

Il **PRESIDENTE** pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(790) Deputato MOLINARI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri (Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Ricorda, al riguardo, che, nel marzo 2022, il Parlamento europeo ha istituito la "Commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro" (COVI), che ha esaminato l'impatto della pandemia sui sistemi sanitari e la campagna di vaccinazione, come anche le conseguenze socioeconomiche più ampie, gli effetti sullo Stato di diritto e sulla democrazia e la risposta internazionale alla pandemia.

Ricorda inoltre che il 12 luglio scorso, su proposta di tale Commissione, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui ha inteso rispondere alle aspettative dei cittadini di rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari nazionali e la competitività dell'Unione europea, nonché di garantire un accesso equo alla salute per tutti, come espresso nelle proposte 8(3), 8(4), 8(6), 10(2) e 12(12) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, e che l'azione futura dell'Unione europea (UE) verterà su quattro ambiti principali: salute, democrazia e diritti fondamentali, aspetti sociali ed economici e risposta globale alla pandemia, ed avrà tra le proposte di maggiore impatto: il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione europea in tema di medicinali, la trasparenza nelle attività di appalto congiunto e un maggiore controllo parlamentare a livello sia europeo che nazionale sul ricorso alle leggi di emergenza.

Evidenzia quindi i compiti della Commissione d'inchiesta, come definiti dall'articolo 3 del disegno di legge, tra i quali alcuni anche di rilevanza europea e ritiene che il provvedimento non presenti profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ritiene di dubbia legittimità l'attribuzione alla Commissione di inchiesta del compito di verificare anche i provvedimenti adottati dai Governi. Ritiene poi evidente la sfida che lo Stato ha dovuto affrontare nel gestire la pandemia, anche in relazione alle spese per la sanità, che vanno considerate non solo semplice spesa pubblica, ma un investimento sul futuro.

Ritiene al riguardo necessario, soprattutto dopo l'esperienza del Covid-19, rilanciare la sanità nazionale, anziché stabilire una Commissione d'inchiesta con la sola finalità di giudicare politicamente i Governi precedenti. Al contrario, invece, la gestione della pandemia ha dimostrato che il sistema sanitario ha retto, nonostante il sottofinanziamento, per l'impegno del personale sanitario.

Lamenta anche come l'esclusione delle regioni dall'ambito di intervento della Commissione sia scarsamente comprensibile e dimostri invece come la vera finalità della sua istituzione sia solo quella di colpire gli avversari politici, senza alcun interesse per la tenuta del sistema sanitario su tutto il territorio nazionale.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) conviene sulle premesse contenute nel parere illustrato dalla Relatrice, ma resta scettico sulla rispondenza dell'attività della Commissione alle direttrici indicate, rischiando facilmente di cadere in un giudizio non più tecnico ma politico. Evidenzia, inoltre, come le conoscenze del fenomeno pandemico al momento dell'insorgenza del Covid-19 fossero estremamente limitate e che solo con il passare del tempo è maturata una conoscenza più diffusa.

Ritiene, peraltro, importante valorizzare i lavori della Commissione COVI del Parlamento europeo, per perseguire il coordinamento sovranazionale ed assicurare la fase di prevenzione dalle pandemie,

che non può prescindere da un'efficace collaborazione tra gli Stati membri.

Per questi motivi preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) stigmatizza il ruolo che si intende attribuire alla Commissione di inchiesta, che rischia di essere un tribunale politico. Ritiene altresì censurabile la mancata inclusione delle regioni nell'ambito di indagine, anche in considerazione del loro ruolo nella sanità, e il mancato coinvolgimento anche del periodo corrispondente all'esperienza del Governo Draghi.

Sottolinea infine come l'Italia sia stato il primo Paese chiamato a dover gestire il fenomeno pandemico, da ritenersi per sua natura straordinario, senza alcun riferimento ad esperienze pregresse.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) esprime la sua adesione al parere come impostato dalla Relatrice e non condivide i motivi di preoccupazione espressi nella discussione. Ricorda le numerose Commissioni d'inchiesta sui più vari temi e ritiene quasi un atto dovuto l'istituzione di una Commissione su un fenomeno che ha sconvolto così fortemente la nazione e il mondo intero.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide le considerazioni del senatore Scurria, ritenendo l'istituzione della Commissione effettivamente un atto dovuto nei confronti dei cittadini e del personale sanitario coinvolti nella pandemia e nelle cure ai malati, per imparare dagli eventuali errori commessi e per istituire procedure emergenziali, utili per possibili futuri fenomeni analoghi.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto, sul decreto legislativo in titolo, concernente i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e i diritti dei relativi familiari.

Ricorda che la direttiva ridefinisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi, con l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati.

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo apporti le corrispondenti modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e propone di formulare osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia che alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, che ridefinisce i requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, il riferimento al requisito di un'anzianità di esperienza professionale di livello paragonabile a un titolo di istruzione superiore di livello terziario, non sia da individuare con l'attestazione di un'istruzione superiore, o qualificazione professionale post-secondaria, di durata biennale, ma triennale, come specificato all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2012/1883, corrispondente almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 dell'EQF.

Inoltre propone di rilevare, sotto il profilo redazionale, che occorrerebbe specificare, nella novella di cui alla lettera *u*) dell'articolo 1, comma 1, che l'allegato I a cui si fa riferimento, contenente l'elenco delle professioni equivalenti ai titoli d'istruzione superiore ai fini della domanda di Carta blu UE, è l'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, e che nella premessa dello schema occorre correggere l'anno della legge n. 127 del 2022, erroneamente indicato in 2021.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) chiede di poter rinviare il voto sulle osservazioni, anche per consentire gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo, pubblicato

in allegato al resoconto, sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda quindi il parere non ostativo reso il 21 giugno 2023 sul testo del disegno di legge, in cui, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, veniva richiamata - a livello costituzionale - la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni e - a livello di legge ordinaria - la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (c.d. fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle regioni (c.d. fase discendente).

Ritiene, quindi, che gli emendamenti presentati non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di rinviare il voto sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di bilancio, che delega il Governo alla riforma del sistema tributario;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi di delega relativi agli aspetti internazionali e sovranazionali, con riferimento all'adeguamento ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza europea in materia tributaria, nonché a recepire la direttiva (UE) 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, in linea con le raccomandazioni dell'OCSE sull'imposizione minima globale, contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili all'estero (*base erosion and profit shifting - BEPS*);

- l'articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per la revisione dell'IVA, riguardanti i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione delle esenzioni, in conformità ai criteri posti dalla normativa europea, nonché la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote dell'imposta, secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi simili, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale, e la riduzione dell'IVA per l'importazione di opere d'arte, in attuazione della direttiva (UE) 2022/542 che modifica la direttiva IVA, da estendere anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

- l'articolo 9 detta altri principi e criteri direttivi, tra cui la revisione della fiscalità di vantaggio alle imprese, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nonché la promozione dello sviluppo economico del Mezzogiorno e coesione territoriale, semplificando il sistema di agevolazioni fiscali per gli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;

- l'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, tra cui il discarico automatico delle quote non riscosse, al quinto anno successivo a quello dell'affidamento, salva la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'UE relative ai dazi doganali; considerato in particolare gli emendamenti riferiti ai predetti articoli;

valutato che il disegno di legge e i relativi emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La 4ª Commissione,
esaminato per i profili di competenza il disegno di legge recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, come approvato dalla Camera dei deputati;
considerate le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2020 finalizzate a limitare la diffusione del virus, a fornire attrezzature mediche, promuovere la ricerca scientifica ed affrontare le conseguenze socioeconomiche della pandemia;
considerato che, nel marzo 2022, il Parlamento europeo ha istituito la "Commissione speciale sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro" (COVI);
ricordato che la Commissione speciale, attraverso un processo approfondito di consultazioni, ha esaminato l'impatto della pandemia sui sistemi sanitari e la campagna di vaccinazione, come anche le conseguenze socioeconomiche più ampie, gli effetti sullo Stato di diritto e sulla democrazia e la risposta internazionale alla pandemia;
ricordato altresì che la Commissione speciale ha adottato, il 12 luglio 2023, una risoluzione con la quale il Parlamento europeo ha inteso rispondere alle aspettative dei cittadini di rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari nazionali e la competitività dell'Unione europea, nonché di garantire un accesso equo alla salute per tutti, come espresso nelle proposte 8(3), 8(4), 8(6), 10(2) e 12(12) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa;
considerato che l'azione futura verterà su quattro ambiti principali: salute, democrazia e diritti fondamentali, aspetti sociali ed economici e risposta globale alla pandemia ed avrà tra le proposte di maggiore impatto: il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione europea in tema di medicinali, la trasparenza nelle attività di appalto congiunto e un maggiore controllo parlamentare a livello sia europeo che nazionale sul ricorso alle leggi di emergenza;
considerati i compiti della Commissione d'inchiesta, come definiti dall'articolo 3 del disegno di legge, tra i quali alcuni anche di rilevanza europea;
rilevato quindi che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, concernente i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente qualificato nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea e i diritti dei relativi familiari;
considerato che la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, in base al meccanismo di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), scadrà il 18 ottobre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione;
considerato che la direttiva ridefinisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi, con l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell'Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la Carta blu UE;
valutato che lo schema di decreto legislativo apporta le corrispondenti modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha dato attuazione alla precedente direttiva 2009/50/CE,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, che ridefinisce i requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, introducendo, tra l'altro, in alternativa al possesso di determinati titoli di istruzione, anche l'ipotesi del possesso di una determinata anzianità di esperienza professionale, di livello paragonabile a un titolo di istruzione superiore di livello terziario, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni. Al riguardo, si rileva che la direttiva oggetto di recepimento richiede una durata almeno triennale, anziché biennale, e corrispondente almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 dell'EQF. Si consideri, pertanto, l'opportunità di una valutazione dei suddetti profili della novella;

sotto il profilo redazionale, si segnala che occorrerebbe specificare, nella novella di cui alla lettera *u*) dell'articolo 1, comma 1, che l'allegato I a cui si fa riferimento, contenente l'elenco delle professioni equivalenti ai titoli d'istruzione superiore ai fini della domanda di Carta blu UE, è l'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, e che nella premessa dello schema occorre correggere l'anno della legge n. 127 del 2022, erroneamente indicato in 2021.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 4ª Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 615, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

ricordato il parere non ostativo reso sul testo del disegno di legge, in cui, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, veniva richiamata - a livello costituzionale - la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni e - a livello di legge ordinaria - la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (c.d. fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (c.d. fase discendente);

valutato che gli emendamenti presentati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 101 (ant.) del 20/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, per i profili di quantificazione, rileva che le disposizioni ivi previste si limitano a definire nel dettaglio l'iter procedimentale per l'attuazione della delega, stabilendo, al tempo stesso, i contenuti delle relazione tecnica di accompagnamento degli schemi di decreto attuativi della delega e prevedendo che questi dovranno essere preliminarmente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si prevede altresì che il Governo possa procedere all'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati. L'iter procedurale si uniforma nei lineamenti essenziali a quanto previsto dalla legge di contabilità, allorché si sia in presenza di dispositivi di delega concernenti materie di particolare complessità.

Sul punto, va infatti richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, proprio allorché ci si trovi in presenza di dispositivi di delega concernenti materie di particolare ed intrinseca "complessità". In tal caso la legge prevede che la relazione tecnica completa di tutti gli elementi sia redatta all'atto della emanazione degli schemi attuativi, ragion per cui la relazione tecnica annessa disegno di legge delega in esame non può che fornire elementi di sintesi per una valutazione degli effetti finanziari del riordino, essendo ivi previsti i soli criteri e principi da seguire nell'attuazione della delega.

Quanto ai profili di copertura, evidenzia che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, dai decreti legislativi di attuazione della delega non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non dovranno derivare incrementi della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

Segnala poi che il meccanismo di copertura, strutturato su più livelli procedurali, si interseca con un vincolo ulteriore e innovativo rispetto alla disciplina di contabilità vigente - sebbene già richiamato in termini analoghi in provvedimenti nelle scorse legislature - volto ad impedire che dall'attuazione delle deleghe possano comunque derivare incrementi della pressione tributaria, ottenuta rapportando l'ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali, da un lato, e il PIL, dall'altro. Tutto ciò premesso, osserva che le relazioni tecniche che accompagneranno gli schemi di decreto attuativi della delega dovranno essere debitamente corredate della stima dell'impatto sulla pressione fiscale a legislazione vigente, alla quale il Governo dovrà attenersi, sia allorché sia

dimostrata l'invarianza della stessa all'esito del singolo provvedimento sia nell'eventualità che quest'ultimo ne determini anche solo temporaneamente il peggioramento. In tal caso, dovrebbe quanto meno evidenziarsi il percorso che, per effetto dei successivi decreti legislativi, dovrebbe assicurarne il rientro verso un valore non superiore a quello di riferimento, al netto ovviamente degli effetti derivanti da provvedimenti legislativi estranei all'esercizio della delega nel frattempo eventualmente intervenuti. In relazione all'articolo 2, comma 2, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla prevista istituzione di tavoli tecnici con le organizzazioni e rappresentanze sociali presso la Presidenza del consiglio dei ministri, ai cui fabbisogni la medesima Amministrazione dovrà necessariamente provvedere avvalendosi delle sole risorse finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, per i profili di quantificazione, posto che le disposizioni in esame prevedono dei requisiti di conformità che il Governo dovrà osservare nell'attuazione della delega, evidenzia che le norme stabiliscono che il riordino dovrà consentire l'adeguamento alle migliori pratiche nel rispetto degli obblighi assunti dall'Italia conformandosi agli standard di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza eurounitaria in materia tributaria (lettera a), nonché garantire la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (base *erosion and profit shifting*), prevedendo, in linea con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, una revisione organica della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, coordinandola con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (lettere b e c). La riforma, inoltre, potrà promuovere l'introduzione di forme di agevolazione fiscale che favoriscano gli investimenti e i trasferimenti di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano, assicurando, in ogni caso, il rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato, nonché dei principi in tema di concorrenza fiscale non dannosa (lettera d). Riguardo alle integrazioni inserite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura alla Camera, pur convenendo con la relazione tecnica, relativamente alla lettera *d-bis*) (ora lettera e) in merito alla circostanza che la misura ivi prevista, introducendo la previsione di un'aliquota "minima" di effettiva di tassazione per ciascun tributo, sembrerebbe foriera di determinare effetti positivi sul gettito, al momento non quantificabili in ragione del carattere ancora generale della disposizione, sarebbe comunque utile fornire sin da ora almeno un quadro di sintesi dei possibili effetti di maggiore gettito ipotizzabili. In tal senso, si conviene con la relazione tecnica che una valutazione "puntuale" sarà possibile, in sede di decretazione legislativa, nell'ambito della complessiva revisione della tassazione del reddito d'impresa.

In relazione agli articoli da 4 a 19, che recano l'illustrazione dei principi e criteri direttivi specifici oggetto della delega, per i profili di quantificazione rileva, come risulta dalla relazione tecnica, che non è possibile, allo stato, effettuare una puntuale valutazione degli effetti finanziari che deriveranno dalla relativa attuazione, posto che sarà necessario valutare le scelte che saranno concretamente operate, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 8, la cui neutralità finanziaria è espressamente prevista dal dettato normativo che prevede il superamento dell'IRAP attraverso la nuova sovrainposta all'IRES. In particolare, la relazione tecnica afferma, tra l'altro, che:

- con riferimento all'articolo 4, inerente alla revisione della disciplina in materia di diritti del contribuente, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, dall'attuazione delle previsioni normative ivi previste non derivino effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate, tenuto conto che vengono enunciati principi generali che non sono suscettibili di modificare la struttura dei singoli tributi;

- con riferimento all'articolo 5, in materia di revisione dell'IRPEF, sotto il profilo strettamente finanziario, i criteri relativi all'imposta personale sui redditi appaiono ancora indefiniti e non consentono di effettuare una puntuale valutazione in termini di gettito. Inoltre, con riferimento all'articolo 6, recante norme di delega concernenti la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la relazione tecnica assicura che la copertura di eventuali effetti "negativi"

per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame, previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, avrà luogo alla luce delle determinazioni riguardanti la misura delle aliquote e la specificazione dei regimi e delle discipline relative ai singoli istituti oggetto di revisione adottati in sede attuativa, e dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dall' articolo 20;

- in relazione all'articolo 7, recante norme di delega in tema di revisione della normativa sull' IVA, la relazione tecnica certifica che la copertura di eventuali effetti "negativi" per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame, una volta quantificati in base alla relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del provvedimento, dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20;

- quanto all'articolo 8, recante la delega in tema di revisione della disciplina dell'IRAP, la relazione tecnica evidenzia che sugli aspetti di natura finanziaria la neutralità dell'intervento della delega è espressamente prevista dal dettato normativo; pertanto, si stima che esso non sia suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate;

- con riferimento all'articolo 9, in merito alla delega in tema di "altre disposizioni" la relazione tecnica assicura che, stante l'impossibilità, allo stato, di quantificarne l'impatto in ragione del carattere generale, la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini delle eventuali minori entrate che dovessero emergere dalle relazioni tecniche afferenti ai decreti attuativi, da redigersi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20;

- relativamente all'articolo 10, concernente la delega in tema di imposta di registro, di bollo e altre imposte indirette, la relazione tecnica assicura che in merito agli aspetti di natura finanziaria, previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alla luce delle determinazioni riguardanti la misura delle aliquote e la specificazione dei regimi e delle discipline relative ai singoli istituti oggetto di revisione assunte in sede attuativa, la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20;

- in relazione all'articolo 14, comma 1, in materia di adempimenti tributari, le misure ivi previste appaiono incrementare il livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari (*compliance*), con conseguenti effetti positivi sul gettito. Tuttavia, non è possibile effettuare, allo stato, una puntuale valutazione degli effetti finanziari, giacché sarà necessario valutare le scelte che verranno concretamente operate in sede di attuazione della legge delega;

- con riferimento all'articolo 17, in materia di contenzioso tributario, tenuto conto della genericità delle disposizioni, allo stato, non è possibile una puntuale valutazione degli effetti di gettito, posto che le scelte che verranno operate in sede di attuazione della legge delega saranno determinanti per stimarne l'impatto finanziario.

Quanto, infine, all'articolo 19, prende atto della assicurazione della relazione tecnica per cui dall'attuazione dei criteri di delega non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività necessarie saranno svolte dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nella relazione tecnica si rappresenta la necessità di effettuare la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento e la neutralità degli adempimenti a carico delle Amministrazioni interessate al momento della puntuale definizione delle misure da introdurre con l'adozione dei decreti legislativi.

Sull'articolo 20, circa i profili inerenti al dispositivo di copertura finanziaria, osserva che questo provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal provvedimento in esame individuando una pluralità di meccanismi volti ad assicurare la compensazione dei relativi effetti finanziari. In tal senso, se il comma 1 ribadisce che dall'attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, né un incremento della pressione fiscale tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente, il comma 2 precisa poi che - stante la complessità della materia trattata e l'impossibilità di procedere, già in questa fase, alla determinazione degli eventuali effetti finanziari dei singoli decreti attuativi - la relazione tecnica annessa a ciascuno schema di decreto dovrà evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche con riguardo agli effetti sui tributi degli enti territoriali, con una formulazione leggermente diversa dall'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale si prevede che la RT allegata a ciascuno schema indicherà l'impatto sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale.

Il successivo comma 3 dell'articolo 20, prevede che, nell'ipotesi in cui uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno ovvero mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio per l'anno 2021, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, alla loro copertura finanziaria si provvederà al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Ad ulteriore integrazione di tale modalità di copertura finanziaria, si prevede che agli oneri derivanti dall'adozione dei decreti attuativi potrà provvedersi anche mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame, che sono trasmessi alle Camere prima di quelli recanti nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che i decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entreranno in vigore solo contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

Infine, quanto alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, di cui si prevede l'utilizzo ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, si rammenta che tale disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della riforma fiscale, con una dotazione iniziale di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023, di cui una quota non inferiore a 5 miliardi di euro e non superiore a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2022 destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia. A tale proposito, nel Documento di economia e finanza 2023 il Governo ha evidenziato che le risorse destinate al Fondo in questione, in conseguenza delle maggiori entrate permanenti derivanti dal contrasto all'evasione nel periodo 2018-2019, ammontano a circa 1,4 miliardi di euro e che le stesse sono state già utilizzate per il finanziamento delle misure di riduzione della pressione tributaria e contributiva previste dall'ultima legge di bilancio.

In relazione a quanto rappresentato, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 64.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) richiama l'illustrazione già svolta del provvedimento, evidenziando che, alla luce della nota depositata dal Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, impegnandosi a fornirla in una prossima seduta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della odierna seduta plenaria è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 102 (nott.) del 25/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023

102ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente CALANDRINI dichiara conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano ai rispettivi interventi di replica, riservandosi di poter prendere la parola nel corso della discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dell'esame dei disegni di legge in esame.

La Commissione prende atto.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Lotito a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente.

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Gelmetti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo presentato dal Governo, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la

promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.2 (testo 2), sia con riferimento alla costituzione di un comitato tecnico scientifico per l'elaborazione del bando di concorso, sia con riguardo all'eventuale riconoscimento di premialità, e la compatibilità con l'autorizzazione di spesa prevista al capoverso 2-*bis* della lettera *a*) del comma 1.

L'emendamento 1.11 dispone l'ampliamento della platea dei possibili beneficiari di una apposita insegna metallica con relativo diploma, a titolo onorifico senza assegni, attribuibile nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della legge 30 marzo 2004 n. 92, di 172.508 euro per l'anno 2004. Considerato tuttavia che tale autorizzazione di spesa è relativa all'anno 2004, appare opportuno acquisire dal Governo informazioni in merito all'entità e alla disponibilità di tali risorse in bilancio.

Segnala infine che l'approvazione dell'emendamento 1.100 del relatore recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio in occasione del parere reso sul nuovo testo unificato NT2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sui profili finanziari degli emendamenti in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti in esame.

La proposta di parere messa ai voti risulta approvata all'unanimità.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che:

con riguardo all'articolo 2, comma 2, quanto all'estensione, operata al comma 2, dei soggetti ammessi a partecipare ai tavoli tecnici previsti per la predisposizione dei decreti legislativi delegati, rivolta a includere anche le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni sindacali, oltre alle associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, viene rappresentato che la disposizione ha carattere procedurale e non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che ai predetti componenti non spettano emolumenti, compensi ovvero gettoni di presenza ovvero rimborsi, comunque denominati, a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 3, in relazione alla lettera *e*), si evidenzia che la misura, introducendo un'aliquota minima effettiva di tassazione, è foriera di determinare effetti positivi al momento non quantificabili in ragione del carattere ancora generale della disposizione: una valutazione finanziaria puntuale sarà possibile, in sede di decretazione legislativa, nell'ambito della complessiva revisione della tassazione del reddito d'impresa. In merito alla lettera *f*), viene osservato che una stima della disposizione sarà possibile soltanto in sede di attuazione della delega quando verranno definiti i dettagli dell'intervento prospettato dal principio in esame: viene quindi rammentato che la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione

delle previsioni normative in esame, una volta quantificati in base alla relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento, dovrà essere assicurata ai sensi del successivo articolo 20;

con riguardo all'articolo 4, in merito all'istituzione del Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, viene fatto presente che l'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato nel criterio di delega, atteso che all'atto della istituzione del richiamato Garante nazionale del contribuente viene contestualmente soppresso il Garante del contribuente operante presso ogni Direzione regionale delle entrate e Direzione delle entrate delle province autonome di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

con riguardo agli articoli 5, 6, 7 e 10, viene rappresentato che la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame, previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alla luce delle determinazioni riguardanti la misura delle aliquote e la specificazione dei regimi e delle discipline relative ai singoli istituti oggetto di revisione adottati in sede attuativa, dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20;

con riguardo all'articolo 8, in merito agli aspetti di natura finanziaria viene evidenziato che la neutralità dell'intervento è espressamente prevista dal dettato normativo: pertanto, si stima che esso non sia suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate;

con riguardo all'articolo 9, in relazione alla semplificazione e razionalizzazione delle modalità di liquidazione e tassazione del reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società (lett. f), viene evidenziato che dalla disposizione non derivano effetti in termini di aggravamento delle attività di controllo, con particolare riguardo alla correttezza dei criteri di imputazione dell'attività svolta dal soggetto in situazione liquidatoria;

con riguardo all'articolo 17, viene osservato che, in linea generale, le misure di deflazione del contenzioso ivi previste possono determinare effetti finanziari insuscettibili, allo stato, di stima, in quanto, a fronte di minori entrate (derivanti dall'abbattimento delle somme dovute), andrebbero considerate le maggiori entrate conseguenti alla maggiore propensione all'adempimento e alla diminuzione delle liti, oltre alla possibile realizzazione o accelerazione di incassi di difficile recupero in esito al contenzioso. In ogni caso, allo stato, tenuto conto della genericità delle disposizioni, non è possibile una puntuale valutazione degli effetti di gettito: le scelte che verranno operate in sede di attuazione della legge delega saranno, pertanto, determinanti per stimarne l'impatto finanziario;

con riguardo all'articolo 19, viene stimato che dall'attuazione dei criteri di delega non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività necessarie saranno svolte dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo avviso conforme alla relatrice.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene per chiedere alcuni chiarimenti in particolare sull'articolo 3 del provvedimento, nonché su una serie di disposizioni tra cui cita gli articoli 17 nonché gli articoli 5, 6 e 10 del provvedimento, chiedendo precisazioni alla rappresentante del Governo e alla relatrice rispetto ai contenuti della proposta di parere illustrata. Sottolinea infatti come nel provvedimento in esame non vengano individuati con certezza gli oneri connessi alla riforma prevista dalla delega fiscale, atteso che non si è al momento in grado da parte del Governo di sistemare i suddetti oneri. Evidenzia tuttavia come il profilo della probabile determinazione di nuovi o maggiori oneri connessi al provvedimento risulti un piano da tenere distinto rispetto all'elemento della stima degli oneri stessi. Ne derivano forti criticità in ordine al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, poiché si rinvia del tutto la disamina della stima dei costi connessi alla riforma fiscale. Si sofferma poi sul tema della sostituzione dei garanti regionali con un garante a livello nazionale, punto su cui occorrerebbe

specificare in modo stringente che ciò debba avvenire ad invarianza di spesa. A tale riguardo, aggiunge inoltre considerazioni critiche in ordine alla aleatorietà dei profili di riduzione delle liti e dei contenziosi. Conclude esprimendo quindi forti critiche sull'assenza di stime in relazione all'esame del provvedimento, nonché sulla indeterminatezza attuale rispetto agli effetti che si potrebbero produrre ad esito della riforma fiscale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per esprimere la propria posizione di netta contrarietà rispetto all'impostazione del provvedimento di delega fiscale, che parte da un'idea di fisco nemico dei cittadini, idea del tutto da contrastare. La riforma fa ricadere gli oneri del finanziamento sempre sui medesimi soggetti, tra cui cita i pensionati e i lavoratori dipendenti, mentre si omette del tutto la necessaria lotta all'evasione. Sottolinea il rischio di effetti negativi dell'impostazione del provvedimento in termini di coesione sociale, preannunciando il proprio voto contrario.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) interviene esprimendo la posizione contraria del proprio Gruppo sul provvedimento all'esame. Ne evidenzia in particolare gli aspetti critici connessi all'ambiguità e alla contraddittorietà dei diversi punti del provvedimento, in particolare legati all'iniquità delle misure. Sottolinea infatti come la *flat tax* favorisca il ceto ricco, e non coloro che pagano le imposte, criticando quindi il provvedimento, che favorisce dinamiche di evasione e prefigura la convenienza dell'adesione a meri provvedimenti di condono fiscale. Sottolinea come il progetto di riforma non riduce le tasse sui contribuenti, bensì continua a tassare i fattori di produzione, legati al lavoro e al mondo delle imprese, laddove invece occorrerebbe ridurre la pressione fiscale. La riforma inoltre non interviene in materia di tassazione degli *extra* profitti, dell'economia digitale né in materia di tassazione delle rendite finanziarie, tutti settori sui quali si dovrebbe invece intervenire. Richiama i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica sul provvedimento, soffermandosi sul tema della mancanza di copertura dei interventi previsti, elemento particolarmente critico.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per evidenziare il carattere di delega legislativa del provvedimento all'esame, ben chiarito dalla proposta di parere già illustrata, per cui si rimanda alla puntuale quantificazione con riferimento ai decreti attuativi, che dovranno essere bollinati dalla Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia come il provvedimento riprenda un lavoro trasversale tra le parti politiche svolto nella scorsa Legislatura sul tema della riforma fiscale, per cui parte da una ampia base largamente condivisa. Evidenzia peraltro come nell'attuale situazione economica e finanziaria non vi sarebbero margini per una maggiore tassazione sulle rendite finanziarie, attesa la ridotta possibilità di profitti reali, erosi di fatto dall'alta inflazione. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere illustrata.

La sottosegretaria SAVINO, in ordine ad alcuni dubbi evidenziati nel corso del dibattito, chiarisce che nell'articolo 20, che reca disposizioni finanziarie, si prevede che qualora i decreti-legge attuativi receranno nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione interna, si provvederà ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, individuando quindi le apposite risorse.

Non essendovi altri interventi, Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

Si passa quindi all'esame gli emendamenti.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.2 e 1.3, che intervengono sulle prerogative delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo che, qualora il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa in Conferenza unificata, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo ha l'obbligo di relazione alla medesima Conferenza unificata. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.39, con particolare riguardo al n. 6), e dell'emendamento 2.40, con particolare riguardo al n. 6).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli effetti

finanziari dell'emendamento 5.16.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 12.0.1, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1) del capoverso "Art.12-bis", 12.0.2, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1), e 12.0.3, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.25. Comporta maggiori oneri la proposta 13.26.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.50 e 16.51.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.0.3, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 19.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 020.1 e 020.2. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analoga a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti, al fine di acquisire i necessari elementi dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di aggiornamento della relazione tecnica che viene acquisita e resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,30.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

103ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.2 e 1.3, che intervengono sulle prerogative delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo che, qualora il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa in Conferenza unificata, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo ha l'obbligo di relazione alla medesima Conferenza unificata. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.39, con particolare riguardo al n. 6), e dell'emendamento 2.40, con particolare riguardo al n. 6).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 5.16.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 12.0.1, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1) del capoverso "Art.12-bis", 12.0.2, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1), e 12.0.3, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.25. Comporta maggiori oneri la proposta 13.26.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.50 e 16.51.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.0.3, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 19.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 020.1 e 020.2. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analoga a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sulle proposte 1.2 e 1.3, che, avendo carattere procedurale, non determinano effetti finanziari, mentre conviene con la Commissione sull'onerosità dell'emendamento 1.0.1.

Formula quindi un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1, 020.2, 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1, 20.0.2. Non ha invece osservazioni da formulare sull'emendamento 12.0.2.

Sui restanti emendamenti, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo in relazione alle proposte 20.1 e 20.2, volte a evitare interventi politicamente ultronei rispetto al quadro della riforma fiscale e pericolosi per la coesione sociale.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la valutazione contraria deriva dal fatto che l'esclusione di misure di riduzione della spesa a fini di copertura introduce elementi di rigidità nel meccanismo previsto dall'articolo 20 per assicurare la neutralità finanziaria dei decreti delegati. Inoltre, la proposta rende più problematico il taglio delle spese fiscali, che dovrebbero rappresentare la principale fonte di copertura della riforma.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) replica che, in realtà, le cosiddette *tax expenditures* non rappresentano maggiori spese ma minori entrate.

Ricorda, al riguardo, che il vice ministro Leo ha pubblicamente dichiarato che si farà fronte ai costi della riforma fiscale principalmente mediante il taglio delle spese fiscali, mentre non ha fatto riferimento a coperture tramite risparmi di spesa.

Ritiene pertanto che la posizione assunta oggi dal Governo costituisca una novità significativa dal punto di vista politico.

Il sottosegretario FRENI ribadisce che gli emendamenti in questione rischiano di inficiare il bilanciamento del meccanismo di copertura individuato per il provvedimento in esame e verificato dalla relazione tecnica.

Interviene la senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) per chiedere l'accantonamento dell'esame della proposta 20.0.2, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) chiede, in tal caso, di accantonare altresì le proposte 20.1 e 20.2.

In assenza di obiezioni, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1 e 020.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione sulle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2, il cui esame resta sospeso."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sugli identici

emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.22 (testo 2), nonché sugli identici 2.18 (testo 2) e 2.27 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli identici emendamenti 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si valutino i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità delle identiche proposte 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)] e 4.79 [già 7.8 (testo 2)].

Non vi sono osservazioni sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), identica a 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), identica a 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2) e 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), identica a 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2) e 4.37 (testo 2). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare sulle identiche proposte 5.1 (testo 2) e 5.2 (testo 2). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 6.1 (testo 2), sugli identici 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.53 (testo 2), nonché sul 6.100 [già 2.30 (testo 2)]. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI, con riferimento agli analoghi emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2), 2.33 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.

In relazione agli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, chiede l'accantonamento dell'esame, risultando ancora in corso l'istruttoria.

Sulle restanti proposte non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *f*), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure»".

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2), 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)], 4.79 [già 7.8 (testo 2)], 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2), 6.100 [già 2.30 (testo 2)], 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54."

La proposta, con l'avviso favorevole del GOVERNO, è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(403\) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù](#)

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-Psd'Az*) domanda se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai chiarimenti chiesti sul disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è in via di completamento, confidando di

poter dare riscontro alle richieste nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo se vi sono novità sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI risponde che gli approfondimenti sono ancora in corso.

Il presidente [CALANDRINI](#) rinnova la sollecitazione al Governo a completare l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 104 (pom.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

104ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario FRENI rileva che, al fine di superare alcune criticità relative al testo in esame, è necessario riformulare con apposite condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alcune disposizioni del testo di cui dà lettura, depositando una nota del Governo che viene altresì resa disponibile.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), alla luce delle condizioni prospettate dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:](#)

all'articolo 2:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "dal Dipartimento per lo sport" fino a: "Ministero dell'istruzione e del merito" con le seguenti: "dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A.," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP)";

b) al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: "non statali" con le seguenti: "paritarie", e sopprimere le parole: "di primo grado", ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole: "regolamento di cui al comma 5," con le seguenti: "decreto di cui al comma 5";

c) al comma 5, sostituire le parole: "Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità"; sostituire le parole: "per la partecipazione" con le seguenti: "le modalità di partecipazione" e sostituire le parole: "nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili" con le seguenti: "prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una

sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*."

d) al comma 6, sopprimere le parole: "di primo grado";

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: "di primo grado", e al comma 3, sostituire le parole: "regolamento di cui all'articolo 2, comma 5", con le seguenti: "decreto di cui all'articolo 2, comma 5"; all'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere le parole: "di primo grado" e al comma 5, sostituire le parole: "diversamente abili", con le seguenti: "con disabilità";

- all'articolo 3:

a) al comma 1, sostituire le parole: "rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A." con le seguenti: "rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni di volta in volta competenti, che possano dare un supporto ai predetti fini.";

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione alle attività della Commissione di cui al presente articolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.";

- all'articolo 4:

a) al comma 1, sostituire le parole: "e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado" con le seguenti: "e fino all'ultimo anno della scuola secondaria";

b) al comma 5, dopo le parole: "assicurano la partecipazione", inserire le seguenti: ", su base volontaria," e sostituire le parole: "diversamente abili ad attività sportive loro specificatamente dedicate" con le seguenti: "con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure»;

- dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Misure di prevenzione sanitaria)

In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato;

- sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art. 5

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.

4. Per le attività connesse allo svolgimento dei Nuovi Giochi della gioventù di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6."

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere illustrata.

La Commissione approva.

(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, comma 12, andrebbe indicata l'entità dell'anticipazione finanziaria e la sua effettiva disponibilità presso la CSEA, nonché assicurata la sua restituzione nel corso del presente anno, atteso che altrimenti si registrerebbero effetti sui saldi, poiché la CSEA rientra nel comparto delle pubbliche amministrazioni. Riguardo l'articolo 4, comma 2-*bis*, aggiunto in prima lettura, andrebbe confermato che la facoltà ivi prevista, su istanza motivata degli interessati, di portare a termine i procedimenti possa essere attuata dalle Amministrazioni senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Relativamente l'articolo 6, comma 3, circa i profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica andrebbe confermata la stima degli effetti ipotizzati sui saldi di finanza pubblica che risultano concentrati sul solo 2023. Peraltro l'ultimo periodo del comma 3 prevede che le somme attribuite e non assegnate restino nelle disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi. Circostanza, quest'ultima, di cui andrebbe confermata la coerenza con l'impatto della spesa interamente scontato nel 2023. In riferimento all'articolo 10 andrebbe confermata l'assenza di effetti negativi sulle entrate fiscali considerato che l'esenzione disposta in forma espressa assume carattere più rigido rispetto alle situazioni di fatto iscritte nei tendenziali di spesa. Circa l'articolo 12 andrebbe confermato che le domande riferite all'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale relative agli indennizzi alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022 non rechino richieste di importo superiore a quelle rimodulate dal provvedimento. Riguardo l'articolo 18 in merito all'estensione dell'ambito territoriale delle zone marchigiane colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 e oggetto degli interventi di protezione civile già finanziati a legislazione vigente, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe fornita una quantificazione degli interventi necessari per i nuovi territori citati dalla RT e chiarito se le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato risultano idonee con riguardo al maggior ambito territoriale di intervento. Per quanto concerne l'articolo 20, comma 4-*ter*, occorre valutare se l'utilizzo della quota libera dell'avanzo non possa pregiudicare le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Relativamente all'articolo 20-*ter*, comma 10, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del Fondo Unico Giustizia e del Fondo per esigenze indifferibili, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse ai fini della copertura dei fabbisogni previsti dalla normativa vigente. Circa l'articolo 20-*septies*, alla luce della clausola invarianza, andrebbe assicurato che i comuni dispongano di risorse

adeguate, considerato che dell'elenco di cui all'allegato 1 fanno parte anche molti piccoli comuni. Inoltre, posto che il comma 6 prevede la dematerializzazione delle procedure, con l'utilizzo di piattaforme informatiche, andrebbero chiariti i relativi oneri e le risorse che verranno utilizzate per realizzare tali strutture informatiche. Per l'articolo 21, commi 1 e 2, pur prendendo atto che la riassegnazione dei proventi alla spesa fa salve le entrate iscritte a bilancio nell'anno 2023, andrebbe chiarito se tali vendite "straordinarie", potendo determinare un'anticipazione delle dismissioni ordinariamente programmate, non siano suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio anche per gli anni successivi al 2023. Inoltre, andrebbero richieste assicurazioni in merito alle conseguenze che potrebbero derivare dalla vendita di beni già in uso presso pubbliche amministrazioni al verificarsi di inderogabili esigenze operative tali da pregiudicare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo, a causa della necessità di provvedere all'acquisto di nuovi beni, in sostituzione di quelli venduti, o di richiedere dotazioni aggiuntive di bilancio. Relativamente all'articolo 22, comma 3, lettera *b*), posto che ivi provvede a compensare parte degli oneri alla corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa relativa al contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, andrebbe confermato che l'autorizzazione ivi richiamata, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, rechi le necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto, nonché assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa prevista dalla normativa vigente per il 2023.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare al più presto l'aggiornamento della relazione tecnica. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nell'odierna seduta e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.3 (testo 2) e 17.20 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analoga a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

- dopo l'articolo 3, sia aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.».

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere del relatore. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana già convocata per domani, giovedì 27 luglio 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 105 (ant.) del 27/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023
105ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione di merito ha terminato i lavori sul provvedimento in titolo senza conferire il mandato al relatore. Pertanto nella seduta odierna la Commissione bilancio si esprimerà in sede consultiva direttamente all'Assemblea.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) richiama sinteticamente i rilievi già formulati nella seduta pomeridiana di ieri in sede di parere all'8ª Commissione.

Ribadisce quindi la richiesta al Governo dell'aggiornamento della relazione tecnica.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, con cui si intendono fornite le risposte ai rilievi della Commissione.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) formula quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del Governo, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Savino se vi siano elementi di risposta sugli emendamenti accantonati e sulle riformulazioni trasmesse dalla Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi, fornisce ragguagli sull'organizzazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 106 (pom.) del 27/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023
106ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice MENNUNI (Fdl) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni pervenute fino alle ore 14 del 27 luglio, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.3 (testo 2), 14.6 (testo 2), 14.12 (testo 2), identico a 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2) e 14.18 (testo 2), 14.25 (testo 2), identico a 14.28 (testo 2), 14.29 (testo 2), 14.30 (testo 2), 14.36 (testo 2), 14.37 (testo 2), 14.38 (testo 2), 14.39 (testo 2), 14.49 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 15.9 (testo 2), 15.14 (testo 2), 15.26 (testo 2), identico a 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2), 15.29 (testo 2), 15.40 (testo 2), identico a 15.41 (testo 2) e 15.42 (testo 2), 15.54 (testo 2), 16.3 (testo 2), 16.5 (testo 2), 16.14 (testo 2), identico a 16.15 (testo 2), 16.17 (testo 2), identico a 16.18 (testo 2), 16.25 (testo 2), identico a 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2) e 16.30 (testo 2), 16.52 (testo 2), 17.20 (testo 2), 17.21 (già 16.38), 18.3 (testo 2), 18.11 (testo 2), identico a 18.12 (testo 2), nonché 18.21 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari delle identiche proposte 15.20 (testo 2), 15.21 (testo 2) e 15.22 (testo 2), nella parte in cui è soppresso il riferimento ai poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.0.3 (testo 2), che sembra presentare profili di onerosità. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analoghi a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.2. Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo su tutti gli emendamenti non oggetto di rilievi da parte della Commissione. Chiarisce, invece, in ordine alle proposte 15.20 (testo 2), 15.21 (testo 2) e 15.22 (testo 2), come il testo originario della disposizione all'esame specificava che restavano i poteri di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate. Al riguardo, chiarisce che il venir meno di tale dicitura non comporta il venir meno del potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, che resta fermo anche in assenza di uno specifico richiamo nella formulazione del testo.

Chiarisce quindi l'assenza di impatti finanziari delle riformulazioni in esame, fermo restando che, qualora la Commissione lo ritenesse opportuno, si potrebbe ulteriormente specificare tale dicitura con un'apposita condizione da rendere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ribadisce comunque come, anche in assenza di una dizione a tale riguardo, non viene meno il quadro delineato dalla normativa in materia, che prevede il potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), dopo aver richiamato la complessità della normativa che impone, soprattutto in un provvedimento di delega fiscale, diciture specifiche e non affette da indeterminazione, si sofferma sulle riformulazioni inerenti alle proposte da 15.26 a 15.29, chiedendo chiarimenti in ordine a quali soggetti siano deputati ai controlli finanziari previsti, chiedendo altresì al Sottosegretario di chiarire tale elemento.

Il sottosegretario FRENI chiarisce come gli emendamenti richiamati dalla senatrice Lorenzin incidano sulla questione della riduzione dei tempi di accertamento, non toccando tuttavia la questione dei soggetti legittimati al controllo. Evidenzia comunque come eventuali criticità inerenti alle formulazioni in rilievo possano essere risolte facendo fermi i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. Ribadisce comunque l'assenza di perdite di gettito connesse alle riformulazioni in parola. Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare taluni elementi di scarsa chiarezza della dicitura proposta al rappresentante del Governo, laddove si prevede nelle riformulazioni all'esame l'introduzione di una mera possibilità in ordine ai controlli, risultando tale previsione indeterminata. Il sottosegretario FRENI evidenzia a tale riguardo come la previsione di una possibilità risulta già presente nel testo base, mentre la sola modifica proposta con le riformulazioni in esame riguarda il venire meno dell'espresso riferimento ai controlli. A tale riguardo propone di accantonare le proposte 15.20 (testo 2), 15.21 (testo 2) e 15.22 (testo 2). Chiede altresì l'accantonamento degli emendamenti 18.0.3 (testo 2), 20.1, 20.2, 20.3, 1.0.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.2, in quanto le stesse sono tuttora oggetto di un approfondimento, al fine di pervenire a testi condivisi che possano superare profili di criticità.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni pervenute fino alle ore 14 del 27 luglio, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 10.3 (testo 2), 14.6 (testo 2), 14.12 (testo 2), 14.13 (testo 2), 14.14 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.17 (testo 2), 14.18 (testo 2), 14.25 (testo 2), 14.28 (testo 2), 14.29 (testo 2), 14.30 (testo 2), 14.36 (testo 2), 14.37 (testo 2), 14.38 (testo 2), 14.39 (testo 2), 14.49 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 15.9 (testo 2), 15.14 (testo 2), 15.26 (testo 2), 15.27 (testo 2), 15.28 (testo 2), 15.29 (testo 2), 15.40 (testo 2), 15.41 (testo 2), 15.42 (testo 2), 15.54 (testo 2), 16.3 (testo 2), 16.5 (testo 2), 16.14 (testo 2), 16.15 (testo 2), 16.17 (testo 2), 16.18 (testo 2), 16.25 (testo 2), 16.26 (testo 2), 16.27 (testo 2), 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2) e 16.30 (testo 2), 16.52 (testo 2), 17.20 (testo 2), 17.21 (già 16.38), 18.3 (testo 2), 18.11 (testo 2), 18.12 (testo 2) e 18.21 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 15.20 (testo 2), 15.21 (testo 2), 15.22 (testo 2), 18.0.3 (testo 2), 20.1, 20.2, 20.3, 1.0.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.2".

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere illustrata. Evidenzia, a tale riguardo, come, nel parere già espresso sugli emendamenti già sottoposti alla Commissione, sia stato formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta emendativa 020.1, in materia di tassazione degli extraprofiti, che pure non aveva elementi di criticità rispetto ad effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica. A fronte di ciò, il parere proposto in data odierna propone l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 14.0.2 (testo 2), su cui formula invece osservazioni critiche anche sul piano della opportunità politica. Tale proposta, infatti, introduce nuovi principi e criteri direttivi nella delega fiscale, rompendo un accordo di natura politica sui limitati profili che dovessero essere oggetto di modifica nel corso dell'esame presso il Senato. Formula quindi rilievi critici per la posizione assunta dalle forze di maggioranza, formulando peraltro specifici rilievi in ordine alla mancanza di coerenza circa i rilievi finanziari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulati in sede di parere sugli emendamenti rilevando scarsa coerenza su tale profilo.

Il sottosegretario FRENI rileva come la critica formulata dal senatore Patuanelli attenga a posizioni politiche, non rilevando tuttavia ai fini dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dopo gli interventi dei senatori [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) e Elena [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), volti a chiedere chiarimenti in ordine al previsto andamento dei lavori, il PRESIDENTE chiarisce come il parere illustrato riguardi i soli testi pervenuti prima della seduta odierna, fatta salva la possibilità da

parte della Commissione in sede di merito di predisporre ulteriori riformulazioni, che dovranno essere sottoposte per il parere alla Commissione bilancio, in un'apposita seduta, da convocare in base ai lavori della Commissione 6a.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), esprimendo una posizione contraria sulla proposta di parere illustrata, formula in particolare forti perplessità in ordine agli emendamenti 16.5 (testo 2), nonché 16.14 (testo 2) e 16.15 (testo 2), atteso che tali riformulazioni incidono sul funzionamento del sistema fiscale e pongono forti criticità in ordine a possibili effetti finanziari negativi. In particolare, la proposta 16.15 (testo 2) non chiarisce chi siano i soggetti privati che eserciteranno le funzioni ivi previste, con quali requisiti, non risultando affatto credibile che non si determineranno effetti sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI chiarisce come, sul piano metodologico, i criteri di valutazione degli effetti finanziari degli emendamenti alla delega fiscale, adottati dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, nonché i criteri valutativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, fanno riferimento al quadro di copertura delineato dal disegno di legge delega. In particolare, la delega prevede che ciascun decreto legislativo attuativo dovrà risultare autonomamente coperto, sul piano finanziario, e ciascun decreto legislativo medesimo risulterà oggetto di verifica sul piano dell'onerosità. Da tale quadro deriva che sono stati considerati onerosi i soli emendamenti recanti norme con una onerosità diretta, rilevante quindi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre tutte le altre disposizioni emendative, anche potenzialmente onerose in sede di attuazione, dovranno essere coperte e verificate in sede di adozione dei decreti legislativi.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), prendendo atto dei chiarimenti del Sottosegretario, sottolinea comunque la centralità del tema dei provvedimenti di delega legislativa, che nell'ordinamento sono volti a dettare quadri chiari e di semplificazione, non già prevedendo disposizioni potenzialmente foriere di minori entrate. Osserva, al riguardo, come nel provvedimento di delega non vi siano disposizioni di condoni in senso diretto, mentre taluni emendamenti all'esame prefigurano la produzione di effetti finanziari negativi, e non risultano di semplificazione bensì si prestano ad interpretazioni dubbie e suscettibili di effetti sulla finanza pubblica. In particolare, le proposte già oggetto di dibattito pongono un tema centrale di indeterminatezza delle disposizioni, che crea preoccupazioni e forti criticità rispetto al quadro configurato dalla delega.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per osservare come la spiegazione fornita dal Sottosegretario in ordine alla metodologia adottata per la valutazione dell'onerosità degli emendamenti non risulti affatto congruente con i criteri sinora adottati dalla Commissione bilancio. In particolare, sottolinea come se risultano da considerare onerosi e meritevoli di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le sole proposte foriere di oneri diretti, non risultavano allora gli elementi per l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 020.1, su cui invece la Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi della norma costituzionale. Critica quindi la mancanza di un criterio di coerenza nell'espressione dei pareri sui profili finanziari.

Dopo un intervento del sottosegretario FRENI teso ad evidenziare come il citato emendamento sugli extraprofiti sia stato valutato estraneo al corpo della delega e per questo oggetto di un parere contrario, ricorda che il parere contrario sulla proposta 020.1 è stato reso tuttavia ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non essendovi altri interventi il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata. La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) evidenzia come sia stata preannunciata per la giornata odierna una conferenza stampa del Ministro Fitto sul tema delle modifiche al PNRR. Ricorda come a tale riguardo sono previste per la giornata 1° agosto le comunicazioni del Ministro sul PNRR. Evidenzia come il quadro normativo, in particolare l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, imponga al Governo di inviare formalmente al Parlamento la documentazione relativa al Piano medesimo al

fine di consentire al Parlamento di esprimersi sulle modifiche medesime.

Chiede quindi al Presidente di attivarsi formalmente nei confronti del Ministro al fine di garantire che sia previamente trasmessa agli organi parlamentari la documentazione inerente tali annunciate modifiche, così da consentire ai gruppi parlamentari di disporre degli atti dovuti, non risultando prefigurabile un mero ascolto delle comunicazioni del Ministro su un tema di tale rilevanza.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta del senatore Patuanelli, ricordando che il Ministro si era impegnato in sede di audizione a fornire un quadro completo delle suddette modifiche, mentre tutt'ora non vi è stata alcuna informativa di tipo formale nei confronti del Parlamento.

Il PRESIDENTE preannuncia che si attiverà al fine di richiedere elementi a tale riguardo, finalizzati a poter disporre di tutti i necessari elementi in vista delle comunicazioni del Ministro.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) nel prendere atto dei chiarimenti del Presidente, manifesta alla Presidenza altresì l'esigenza di un più chiaro quadro sull'andamento dei lavori in relazione al provvedimento della delega fiscale.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che si è in attesa di una unitaria formulazione su alcuni degli emendamenti accantonati, risultando ancora in corso taluni approfondimenti. Resta ferma la possibilità che possono pervenire ulteriori riformulazioni tuttora in elaborazione.

La senatrice [PAITA](#) (*Az-IV-RE*) interviene per evidenziare come il provvedimento di delega sia stato oggetto di un'ampia discussione presso la Camera dei deputati, in un largo arco di tempo, mentre si era concordato un esame più concentrato presso il Senato, nel presupposto che venissero accolti alcuni punti posti all'attenzione anche dalle forze di opposizione. Formula quindi rilievi critici sul fatto che tale presupposto non risulti sino ad ora essere stato rispettato da parte del Governo e delle forze di maggioranza, soprattutto con riguardo a talune proposte della propria parte politica, per cui invita il Sottosegretario alla massima attenzione circa un necessario segnale di attenzione a tali proposte, in relazione al prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario FRENI, dopo aver evidenziato come i rilievi sull'andamento dei lavori attengano a profili da esaminare nella sede della Commissione di merito, sottolinea come sia ancora in corso l'istruttoria su talune possibili riformulazioni, che dovranno necessariamente essere sottoposte alla Commissione bilancio, per cui si riserva di acquisire un quadro più chiaro dell'andamento dei lavori.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.

Il PRESIDENTE chiarisce che, alla luce degli elementi acquisiti dal Governo, le riformulazioni da esaminare potranno essere oggetto di una seduta nella giornata di domani mattina, per cui sarà convocata una apposita seduta alle ore 10, al fine di poter disporre dei testi su cui esprimere il relativo parere.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, venerdì 28 luglio, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 107 (ant.) del 28/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

VENERDÌ 28 LUGLIO 2023

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 27 luglio nonché le ulteriori riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulle identiche proposte 2.39 (testo 2) e 2.40 (testo 2). Segnala poi l'opportunità di valutare i profili finanziari delle identiche proposte 15.20 (testo 2), 15.21 (testo 2) e 15.22 (testo 2), nella parte in cui è soppresso il riferimento ai poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate. Rileva inoltre che non vi sono osservazioni sull'emendamento 16.52 (testo 3).

Segnala inoltre che non vi sono osservazioni sulle proposte 18.4 (testo 2), 18.4 (testo 3), 18.5 (testo 2), 18.5 (testo 3), 18.6 (testo 2) e 18.6 (testo 3). Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 18.0.3 (testo 2), che sembra presentare profili di onerosità. Rileva quindi che occorre valutare i profili finanziari delle proposte [20.1 \(analoga a 20.2\)](#) e [20.3. Comportano invece maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.1 \(testo 2\), 20.0.1 e 20.0.2.](#)

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle identiche proposte 20.0.1 (testo 2), 20.0.2 (testo 2), 20.0.3 (testo 2) e 20.0.4 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI esprime sulle proposte 2.39 (testo 2) e 2.40 (testo 2) un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è altresì condizionato ad una riformulazione in ordine alle proposte 20.0.1 (testo 2), 20.0.2 (testo 2), 20.0.3 (testo 2) e 20.0.4 (testo 2) in un testo di cui dà altresì lettura, volto a superare i profili di criticità dei testi base dei rispettivi emendamenti; formula il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.1, analoga a 20.2, 20.3., 1.0.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.2.

Rileva che non vi sono profili finanziari sulla proposta 18.0.3 (testo 2).

A rettifica del parere già espresso, chiarisce inoltre che il parere del Governo è non ostativo, ad esito di una più approfondita valutazione dei profili finanziari, sulle proposte 020.1 e 020.2, in materia di tassazione degli extraprofiti, richiamando i rilievi svolti dal senatore Patuanelli. In ordine alla proposta 18.3 (testo 2), chiarisce che è altresì necessario condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo all'inserimento, dopo la parola crediti, della specificazione "certificati", che si aggiunge al testo all'esame. Non vi sono rilievi finanziari su tutte le restanti proposte all'esame, tranne che sulle proposte [15.20 \(testo 2\)](#), [15.21 \(testo 2\)](#) e [15.22 \(testo 2\)](#) su cui si

riserva un ulteriore approfondimento.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla proposta 18.0.3 e relativa riformulazione, con particolare riferimento alla lettera *b*), evidenziando come vada chiarito il principio per cui in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, che non sono solo i territori del sud ma anche le aree interne e disagiate, sia previsto un meccanismo di garanzia per la copertura integrale dei LEP nei termini ivi stabiliti. Chiede in particolare al rappresentante del Governo di chiarire la posizione dell'Esecutivo sulla previsione, trattandosi di un principio su cui occorre, già nella fase attuale, una chiarezza di posizione da parte dell'Esecutivo stesso.

Il sottosegretario FRENI, rinviando alla trattazione in sede di merito presso la 6ª Commissione dei profili di scelta sui temi in rilievo e sul profilo dei tributi regionali, si riserva comunque di poter chiarire la posizione del Governo sul punto specifico posto all'attenzione dal senatore Boccia.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di chiarire, nella sede attuale e per i profili finanziari presso la Commissione bilancio, l'assenza di rilievi da parte del Governo sullo specifico punto della lettera *b*) della proposta 18.0.3 e relativa riformulazione, occorrendo non rinviare tale chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario FRENI evidenzia come, ad esito di un ulteriore approfondimento, non vi siano rilievi sul piano finanziario in ordine alla proposta 18.0.3 (testo 2), segnalata dal senatore Boccia. In ordine alle proposte [15.20 \(testo 2\)](#), [15.21 \(testo 2\)](#) e [15.22 \(testo 2\)](#) rileva poi che non vi sono profili finanziari, atteso che i poteri di controllo, come già evidenziato nella precedente seduta, restano in capo all'amministrazione finanziaria anche senza un'espressa dicitura a riguardo.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per evidenziare il proprio rammarico per il parere espresso dal rappresentante del Governo in ordine alle proposte 15.20 (testo 2), 15.21 (testo 2) e 15.22 (testo 2), trattandosi, come già evidenziato nella precedente seduta, di previsioni che sollevano molte perplessità, in quanto indeterminate e che rischiano di prestarsi a discrezionalità interpretativa. Invita quindi il Governo a valutarne con attenzione una riformulazione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), nel condividere pienamente i rilievi e la posizione espressa dalla senatrice Lorenzin, sottolinea l'esistenza di eccessivi margini di discrezionalità rispetto alla formulazione di tali proposte emendative, che recano principi di delega di carattere del tutto indeterminato.

Il sottosegretario FRENI, alla luce dei rilievi formulati, propone quindi di riformulare le proposte emendative in rilievo, apponendo un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare che restano fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 16.52 (testo 3), 18.4 (testo 2), 18.4 (testo 3), 18.5 (testo 2), 18.5 (testo 3), 18.6 (testo 2), 18.6 (testo 3) e 18.0.3 (testo 2).

Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 1.0.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.2.

Sugli emendamenti 2.39 (testo 2) e 2.40 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: "Al comma 1, sostituire la lettera *g*) con la seguente:

"*g*) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

- 1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *t*) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- 2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;
- 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196";

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

Sulle proposte 15.20 (testo 2), 15.21 (testo 2) e 15.22 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria".

In ordine alle proposte 20.0.1 (testo 2), 20.0.2 (testo 2), 20.0.3 (testo 2) e 20.0.4 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: "Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 20-*bis*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

A rettifica del parere reso il 27 luglio scorso, sull'emendamento 18.3 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato all'inserimento, dopo le parole: "soggetti che hanno crediti" della seguente: "certificati".

A rettifica del parere reso il 21 luglio scorso, il parere è non ostativo sulle proposte 020.1 e 020.2."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere così illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, ad esito delle richieste avanzate nella seduta di ieri, ha provveduto a contattare gli uffici del ministro Fitto, ponendo all'attenzione la richiesta di documentazione al Parlamento inerente alle modifiche del PNRR, in vista delle comunicazioni del ministro previste per la giornata di martedì 1° agosto 2023.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

1.4.2.4.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 109 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

109ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, il cui esame è stato accantonato nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

Il sottosegretario FRENI illustra una riformulazione inerente alla proposta 2.52, nonché agli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.60, 4.61 e 6.54, a cui è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'avviso di nulla osta del Governo.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 26 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto»".

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(797- 584- A) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo condizionato, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso alla Commissione di merito, sulla proposta 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari della proposta 14.0.300, che posticipa i termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.332, analogo al 7.0.3, su cui è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 alla Commissione di merito. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 23.300 e 23.301.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva in primo luogo la necessità di alcune riformulazioni sul testo A del provvedimento. Evidenzia in particolare la necessità di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo con riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera a), al fine di riformularne il numero 2), con un testo di cui dà lettura. In ordine al testo dell'articolo 16, comma 1, propone altresì una diversa formulazione della lettera m) segnalando tuttavia che tale riformulazione corrisponde ad una condizione da rendere, ad avviso del Governo, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, inerendo ad una riformulazione del testo che non rileva strettamente ai sensi della citata norma costituzionale. Rileva altresì come una riformulazione debba essere valutata, altresì mediante una condizione senza il richiamo espresso all'articolo 81 della Costituzione, in ordine all'articolo 17, comma 1, lettera g), dando lettura di una diversa formulazione del numero 1.9.1). Propone inoltre di rendere un'osservazione volta a valutare, per esigenze di coordinamento del testo, la riformulazione della lettera s) dell'articolo 16, di cui dà altresì lettura. Evidenzia come, conseguentemente, possa essere soppressa, al medesimo articolo 16, la lettera n).

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) chiede alcuni chiarimenti al Governo in ordine alla formulazione di alcune condizioni senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che, laddove vi sia una condizione priva del richiamo all'articolo 81 della Costituzione, il Governo intende sottolineare l'esigenza di una riformulazione, sebbene non sussistano gli elementi per un richiamo in senso stretto all'articolo 81 della Costituzione, anche al fine di rispettare taluni rilievi emersi dal dibattito in Commissione sull'uso appropriato del richiamo alla citata norma costituzionale. Sottolinea invece l'esigenza, posta dalla Ragioneria Generale dello Stato, del richiamo alla citata disposizione costituzionale per quanto riguarda la riformulazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 2).

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) interviene per evidenziare come, a fronte della posizione chiarita dal Governo, occorre attenersi al richiamo all'articolo 81 della Costituzione nei soli casi in cui ciò sia richiesto ai fini del rispetto dei profili finanziari connessi alla citata disposizione della Costituzione. Non essendovi altri interventi sul testo, si passa all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice. Aggiunge inoltre che è necessario riformulare la proposta 18.320, con un testo di cui dà lettura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Dopo un intervento del senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), volto ad evidenziare, con riguardo alla proposta 18.320, come le procedure di pignoramento non possano eccedere il complesso della debenza, dovendosi specificare il riferimento complessivo alle procedure in rilievo nonché in riferimento al capitale, agli interessi, nonché ad ogni relativo accessorio, al fine di una corretta riformulazione del testo, il sottosegretario FRENI specifica il tenore della riformulazione della proposta, chiarendo il riferimento al vincolo di non eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo.

Non essendovi ulteriori interventi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica:

- all'articolo 20, comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per importi pari e

sino alla concorrenza del debito di imposta;"

Il parere non ostativo è altresì condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 16, comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: "m) prevedere misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;"

- all'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente: "1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;"

Il parere è reso inoltre con la seguente osservazione:

si valuti, per esigenze di coordinamento del testo, di sostituire all'articolo 16, comma 1, la lettera s) con la seguente: "s) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; conseguentemente sopprimere, al medesimo comma 1 dell'articolo 16, la lettera n).

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 2), 14.0.300, 16.332, 23.300 e 23.301.

Sull'emendamento 18.320, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera e), numero 3, sostituire le parole: "della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari," con le seguenti: "delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) dà la parola ai Commissari per le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere già illustrata.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per ribadire i rilievi critici già ampiamente sollevati nel corso dell'esame del provvedimento. Sottolinea come il tema dell'autonomia differenziata, anche alla luce delle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella proposta di parere illustrata dal relatore, andrebbe affrontato in modo del tutto diverso, approfondendo i profili di finanza pubblica con l'esame del quadro complessivo degli effetti della riforma. Ricorda come la propria parte politica abbia richiesto più volte lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva al fine di esaminare compiutamente i costi di questa riforma, definita a costo zero, ma che appare del tutto non sostenibile da parte dei diversi livelli di Governo del paese. Cita in particolare il tema della spesa sanitaria, dove si registrano perdite per 15 miliardi dovute all'inflazione, che già gravano sulle casse delle Regioni, ponendosi un rilevante tema di non sostenibilità della compartecipazione delle Regioni.

La Commissione bilancio avrebbe dovuto disporre di dati, da sottoporre all'esame dei parlamentari, su tali rilevanti profili. Sottolinea inoltre la non avvenuta costituzione degli organismi bicamerali attinenti

ai profili degli affari regionali e del federalismo fiscale, per cui si pone un tema di mancato esame nelle sedi appropriate del provvedimento. Conclude evidenziando come risulti del tutto indefinito il quadro degli effetti finanziari del disegno di legge, mentre costituiva un obbligo morale nei confronti dei cittadini approfondire il quadro della sostenibilità finanziaria della riforma, per cui preannuncia il voto contrario sul provvedimento.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato la disponibilità garantita dal Presidente per più congrui tempi di esame del parere sul testo, si sofferma su una condizione contenuta nel parere riferita all'esame anche da parte delle Commissioni parlamentari sui profili finanziari. Rileva a riguardo l'opportunità di riformulare il tenore della condizione, laddove si prevede anche il coinvolgimento delle Commissioni competenti sui profili finanziari, in un senso rafforzativo delle prerogative degli esami parlamentari. Richiama inoltre il tema dei termini temporali per l'espressione del parere parlamentare sui decreti attuativi, profilo che risulta da approfondire anche al fine di un ampliamento dei suddetti termini. Sottolinea come la propria parte politica risulti del tutto insoddisfatta sulla questione della determinazione dei LEP, la cui individuazione andrebbe completata proprio al fine di definire il profilo degli oneri sulla finanza pubblica. Sottolinea che non è stato possibile svolgere un'istruttoria a riguardo in sede di Commissione bilancio, elemento che pone un tema di forte criticità e indeterminatezza degli effetti della riforma. Si sofferma poi sul tema della compartecipazione, evidenziando come non risulti chiarito il modo in cui avverrà il riparto fra tutti i territori in termini di finanza pubblica. Richiama il tema dei tributi locali e la criticità dell'espressione di un parere in Commissione bilancio senza il previo approfondimento dei citati profili e dei necessari dati di finanza pubblica, preannunciando il voto contrario della propria parte politica ed evidenziando ancora una volta l'aleatorietà connessa al progetto di riforma rispetto alla tenuta del sistema paese.

La senatrice [PAITA](#) (*Az-IV-RE*), associandosi ai ringraziamenti per il Presidente per i tempi garantiti per l'esame del parere, sottolinea come il parere stesso introduca una serie di condizioni e osservazioni di natura apprezzabile rispetto al testo iniziale. Ricorda come la propria parte politica non abbia una posizione ideologica sul tema dell'autonomia, evidenziando tuttavia come permangano criticità, poiché non sono stati svolti i necessari approfondimenti anche in termini di analisi dei dati sulle ricadute sui conti pubblici. Dichiarando quindi di condividere i rilievi mossi da altre forze di opposizione, preannunciando che la propria parte politica non esprimerà il voto favorevole sul provvedimento, nonostante taluni passi avanti contenuti nella proposta di parere.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda come la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimere un parere su una proposta da lungo tempo in esame. Evidenzia come le condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e le osservazioni formulate siano il frutto di una lunga mediazione e costituiscano il risultato di un ampio lavoro svolto, a garanzia di tutte le parti. Preannuncia quindi il voto favorevole sul parere proposto.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola al Ministro per una breve precisazione che, con l'assenso dei Commissari, non riapre la discussione, chiarisce al senatore Manca come la formulazione della condizione inerente all'esame da parte delle Commissioni parlamentari per i profili finanziari risulti volta in realtà a non escludere il parere delle Commissioni di merito, in termini quindi rafforzativi delle prerogative dell'esame parlamentare.

Il ministro CALDEROLI interviene dichiarando in primo luogo di condividere il rilievo mosso dal senatore Manca, potendosi specificare la condizione inerente all'espressione del parere parlamentare sia con riferimento alle Commissioni di merito, sia in riferimento alle Commissioni competenti per i profili finanziari a fini di chiarezza e garanzia. Soffermandosi sugli altri temi emersi dal dibattito, richiama elementi di quantificazione che delineano la linearità del provvedimento anche sul piano dei profili finanziari. Si sofferma inoltre sul tema della fiscalità degli enti territoriali, richiamando peraltro quanto previsto nel disegno di legge recante la delega fiscale, attualmente all'esame del Parlamento, evidenziando una comune direzione in tal senso nei provvedimenti in esame. Riprendendo taluni dei rilievi emersi nel corso della discussione, rileva altresì come il tema del federalismo fiscale potrà essere affrontato nell'ottica di un percorso verso l'autonomia.

Alla luce dei chiarimenti emersi, il PRESIDENTE propone quindi di riformulare il parere già

illustrato, illustrando una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 1, comma 2, viene ribadito che il disegno di legge subordina l'attribuzione di ulteriori funzioni nelle materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e costi e fabbisogni *standard*; con riferimento all'articolo 2, viene rappresentato che, attraverso il riferimento agli organi parlamentari, si intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione di quali siano i predetti organi; con riferimento all'articolo 3, viene rappresentato che la mancata specificazione delle Commissioni competenti intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione degli organi competenti; con riferimento all'articolo 4, comma 1, viene confermato che la quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rimessa alla competenza della Commissione paritetica di cui al comma 5, dovrà obbligatoriamente tenere conto dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, come determinati in attuazione del disegno di legge in titolo, per le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e delle risorse a legislazione vigente per le restanti materie o ambiti di materie; in relazione all'articolo 5, comma 1, con riferimento alla Commissione paritetica Stato-Regione, viene confermato che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la regione richiedente e che, in base anche a quanto evidenziato nella relazione tecnica, in favore dei componenti della stessa è esclusa la corresponsione di qualsiasi indennità, diaria, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Viene inoltre confermato che al funzionamento della predetta Commissione si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Circa la preoccupazione di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali nell'ipotesi di massiccio trasferimento di funzioni in favore di un consistente numero di regioni, viene ritenuto che sul punto non possa essere operata una valutazione *ex ante*, che prescindendo dalla concreta individuazione delle funzioni e delle regioni interessate. Viene ribadito che, in ogni caso, il comma 2 dell'articolo 5 precisa che il finanziamento delle funzioni trasferite è assicurato attraverso la compartecipazione a uno o più tributi erariali nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia, tenuto conto che il numero di funzioni oggetto di trasferimento è limitato in base a quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, che circa il 70 per cento della compartecipazione IVA delle Regioni a statuto ordinario è già destinato alla copertura del fabbisogno sanitario, viene sostenuto che la previsione generale di una compartecipazione al gettito di tributi erariali, tra cui l'IRPEF, che rappresenta il principale tributo in termini di gettito, sembra poter far venire meno il rischio di eventuali incapienze.

Con riguardo alla eventualità che le regioni con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale possano avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive, viene rappresentato che non può essere effettuata alcuna valutazione *ex ante*. Viene quindi affermato che ciascuna valutazione in termini di impatto potrà essere svolta solo al momento della definizione dei LEP e delle risorse finanziarie occorrenti e sulla base delle singole iniziative regionali. In ogni caso, la diversa distribuzione territoriale della base imponibile dei tributi erariali che saranno compartecipati potrebbe essere colmata mediante l'attribuzione a ciascuna regione richiedente di aliquote di compartecipazione al gettito di tributi erariali di entità differente.

Con riguardo all'incidenza del ciclo economico sul gettito del tributo erariale, che a sua volta influenza le risorse attribuite mediante compartecipazione, si fa preliminarmente presente che l'articolo 5 disciplina esclusivamente le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, ossia in modo tale che il trasferimento di funzioni sia neutrale per lo Stato e per le Regioni sulla base del quadro economico-finanziario noto al momento del trasferimento stesso. Ciò posto, occorre valutare la possibilità di un richiamo esplicito nelle intese al rispetto del dettato previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012 - laddove, nello

specifico, prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7 del disegno di legge in esame attribuisce alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, il compito di procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio, in quanto, così come avviene per il finanziamento del sistema sanitario nazionale, il meccanismo di finanziamento delle funzioni trasferite deve assicurare, in coerenza con le decisioni della giurisprudenza costituzionale, le risorse necessarie allo svolgimento dei servizi nel rispetto dei LEP.

Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, viene ribadito che la finalità del ricorso alle compartecipazioni è quello di assicurare alle regioni interessate dalle intese il finanziamento delle funzioni trasferite nel limite necessario ad assicurare i relativi LEP: pertanto, eventuali margini di manovrabilità per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP, potranno essere eventualmente recuperati dalle singole regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle regioni. Viene poi affermato che la criticità in tema di ridotto margine di manovrabilità può essere positivamente superata tenendo conto del fatto che le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono espressamente previste dall'articolo 119, comma 2, della Costituzione il quale dispone, da un lato, che le regioni "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri", in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dall'altro "dispongono di compartecipazioni" al gettito di "tributi erariali riferibile al loro territorio": le compartecipazioni rappresentano, quindi, uno strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato. Viene, infine, osservato che l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie Regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna Regione; con riferimento all'articolo 6, viene evidenziato che, come indicato all'articolo 1, la finalità principale del provvedimento resta quella di assicurare la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, viene rappresentato che l'attribuzione di funzioni da parte delle regioni agli enti locali andrà necessariamente correlato al trasferimento delle relative risorse; con riferimento all'articolo 7, viene confermato che alle attività di verifica e monitoraggio su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei LEP, si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 7, viene condivisa l'esigenza che l'informativa degli esiti della valutazione annuale della Commissione Paritetica ivi prevista sia trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento. Circa la richiesta di chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria della stessa Commissione, si ritiene che la valutazione finanziaria in parola debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'Intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. In altri termini, non potrebbe in ogni caso avere corso una revisione delle risorse conseguente alla verifica delle Commissioni paritetiche che determini maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, senza il previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie con specifico provvedimento normativo, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 196 del 2009; con riferimento all'articolo 8, viene richiamato preliminarmente quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 4; viene inoltre segnalato che, ai sensi della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, la determinazione dei LEP "deve avvenire nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente". Da quanto sopra richiamato emerge, pertanto, che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra

regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da Regioni. In tal senso, il comma 3 dell'articolo 8 va interpretato non in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale, con conseguente eventuale revisione dei meccanismi di riparto delle risorse.

Circa, infine, quanto rappresentato in ordine alla possibilità che, in presenza di un massiccio trasferimento di funzioni riferibili ai LEP e nell'impossibilità di ridurre la spesa per i LEP nelle altre regioni non differenziate, si verifichi l'insorgenza di oneri aggiuntivi da coprire debitamente, e le voci di spesa su cui lo Stato potrebbe agire per individuare possibili risparmi, da utilizzare a copertura, sarebbero in numero inferiore rispetto a quelle precedenti al trasferimento, viene richiamata l'attenzione sulla circostanza che l'eventuale impossibilità di riduzione delle voci di spese non discenderebbe dal trasferimento delle funzioni, quanto dalla determinazione dei LEP e riguarderebbe l'intero territorio nazionale. Alla luce della ridefinizione del quadro della Governance economica europea e delle relative regole fiscali, viene rappresentato che occorrerà integrare il disegno di legge con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle regioni ad autonomia differenziata, come già previsto per le altre regioni (ivi incluse quelle a statuto speciale); con riferimento all'articolo 9, viene confermato che la disposizione riveste carattere programmatico e ricognitivo e che, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, e viene condivisa l'opportunità di estendere l'obbligo informativo ivi previsto anche al Parlamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- in relazione all'articolo 3, comma 2, su ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi richiamato, sia espressamente previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
- in relazione all'articolo 5, comma 1, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
- in relazione all'articolo 5, comma 2, sia inserito un esplicito richiamo al rispetto, nell'intesa, di quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, laddove prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 7, comma 5, si rappresenta che la valutazione degli oneri finanziari ivi prevista debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio;
- all'articolo 7, comma 5, ultimo periodo, si valuti di prevedere che l'informativa della Commissione paritetica degli esiti della valutazione annuale degli oneri finanziari venga trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento;
- con riguardo all'articolo 8, in relazione alla ridefinizione del quadro della governance economica europea e delle relative regole fiscali, si rappresenta l'esigenza di integrare il provvedimento in esame con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle regioni ad autonomia differenziata;
- all'articolo 9, comma 2, si valuti di prevedere che l'obbligo informativo del Governo nei confronti della Conferenza unificata abbia come destinatario anche il Parlamento."

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata dalla Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata venerdì 4 agosto 2023, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.5. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023
54ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 giugno nella quale, ricorda il presidente [DE CARLO](#), è stato adottato il disegno di legge n. 413 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Fa presente quindi che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 3 ordini del giorno e 103 emendamenti al testo base, pubblicati in allegato. Segnala infine che l'emendamento 17.1 è stato riformulato in un testo 2 e, su richiesta del Gruppo M5S, è stato ricollocato all'articolo 2 e rinumerato 2.39 (già 17.1 testo 2).

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Pareri alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 791. Parere favorevole sul disegno di legge n. 792)

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sui disegni di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione.

Ricorda innanzitutto che le previsioni iniziali per il bilancio 2022 sono venute a modificarsi nel corso dell'anno, dando luogo a previsioni definitive di entrata e di spesa pari, rispettivamente, a 1.196 e 1.155 miliardi di euro in termini di competenza e a 1.219 e 1.179 miliardi di euro in termini di cassa. Le previsioni iniziali hanno subito variazioni a seguito dell'adozione di svariati provvedimenti che complessivamente hanno modificato il differenziale fra entrate e spese, portandolo, a livello di previsioni definitive, a incrementarsi di 40 miliardi di euro per la competenza e a 39 miliardi per la cassa.

Osserva poi che, con riferimento alle spese per missione, a seguito di tali variazioni, la principale voce nell'ambito di competenza della 9a Commissione riguarda "competitività e sviluppo delle imprese" (2,7 per cento delle spese complessive in termini di competenza e 3,73 in termini di cassa) seguita da "ricerca e innovazione" (0,44 per cento del totale) e dalle spese relative ad "agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (0,20 per cento).

Riguardo al disegno di legge di assestamento 2023, dà conto, in primo luogo, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che recava in origine 19.204.617.821 euro di spese di competenza, 19.568.173.360 euro di autorizzazioni di cassa e 2.243.018.659 euro di residui presunti. Specifica che tali previsioni vengono a modificarsi per effetto delle variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2023 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame. Nel complesso, i residui vengono incrementati di 1.504.231.769 euro, per un ammontare totale di 3.747.250.428 euro (il 90 per cento dei quali è relativo a spese in conto capitale); le spese di competenza vengono aumentate di 217.865.635 euro, per un totale di 19.422.483.456 euro, mentre le autorizzazioni di cassa sono incrementate di 429.375.616 euro fino a 19.997.548.976 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge in esame riguardano principalmente il programma "Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale", nell'ambito della missione "Comunicazioni" (per l'82 per cento) e il programma di vigilanza sulle società, nell'ambito della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" (per l'11 per cento).

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rammenta che lo stesso recava in origine 2.556.501.716 euro di spese di competenza, 2.666.968.916 euro di autorizzazioni di cassa e 366.572.575 euro di residui presunti. Rispetto a tali previsioni, per effetto delle variazioni derivanti da atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame, i residui vengono incrementati di 1.004.800.215 euro, per un ammontare totale di 1.371.372.783 euro (il 97 per cento dei quali è relativo a spese in conto capitale); le spese di competenza e di cassa vengono aumentate entrambe di 5.608.569 euro, per un totale, rispettivamente, di 2.562.110.285 e 2.672.577.485 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge in esame riguardano principalmente gli "Interventi a favore del settore ippico", nell'ambito del programma "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione" (per il 49 per cento) e la "gestione comune dei beni e servizi", nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (per il 41 per cento).

Per quanto concerne, infine, lo stato di previsione del Ministero del turismo, evidenzia che lo stesso recava in origine 421.213.978 euro di spese di competenza, 422.260.836 euro di autorizzazioni di cassa e 1.046.858 euro di residui presunti. Rispetto a tali previsioni, per effetto delle variazioni derivanti da atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame, i residui vengono incrementati di 417.075.003 euro, per un ammontare totale di 418.121.854 euro (il 70 per cento dei quali è relativo a spese correnti); le spese di competenza vengono aumentate di 46.580.557 euro, per un totale di 467.794.535 euro, mentre le autorizzazioni di cassa sono incrementate di 64.448.226 euro fino a 486.709.062 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge di assestamento riguardano per la quasi totalità il programma "Promozione dell'offerta turistica italiana".

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) invita il relatore a formulare una proposta di parere sui provvedimenti in titolo.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale su ciascun provvedimento, la Commissione approva, con distinte votazioni, le due proposte di parere favorevole del relatore.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4ª e 5ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio, nella quale è stata svolta la relazione illustrativa. Il **PRESIDENTE**, alla luce dell'andamento dei lavori nella sede di merito, propone di rinviare alla settimana successiva l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **ANCOROTTI (FdI)** riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, specificando che il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente (articolo 4).

Dà conto, quindi, dell'articolo 6, recante i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. Evidenzia che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'IRES ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento) infatti si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa; per le imprese che non beneficiano della riduzione come appena descritta, viene introdotta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime. Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili (dalla valutazione degli interessi passivi, della disciplina dei conferimenti di azienda, dal regime di compensazione delle perdite fiscali, all'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa).

Passa poi all'articolo 7, che reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d'arte).

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento.

L'articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzi tutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società "di comodo", nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi. Al riguardo, l'articolo 9, comma 1, lettera g), menziona tra i principi e criteri direttivi specifici della delega al Governo la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022; inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, lettera h), definisce quale principio e criterio direttivo la revisione della fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni

fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea. In ultima analisi, l'articolo 9, comma 1, lettera i), cita il principio di favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali.

Osserva che i suddetti principi e criteri hanno margini di intersezione con il disegno di legge n. 571, all'esame della Commissione, nell'ambito del quale è stato approvato l'emendamento 1.100 del relatore, che include, nella revisione operata dal provvedimento, anche gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, individua i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo.

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione. Si prevede infine la revisione dell'istituto della controversia doganale.

Fa cenno, infine, all'articolo 12, recante i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nonché all'articolo 13, il quale, nel disciplinare i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento appena illustrato.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di porre in votazione la proposta di parere favorevole del relatore nella seduta odierna, qualora i Gruppi di opposizione non intendano presentare schemi di parere alternativi rispetto a quello del relatore.

I senatori [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) e [MARTELLA](#) (PD-IDP) intervengono sull'ordine dei lavori, condividendo la proposta del Presidente.

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, chiarisce che tale contrarietà si fonda sia su una valutazione di non equità delle misure recate dal disegno di legge in discussione sia sulla convinzione che le disposizioni in esame siano carenti dal punto di vista delle misure di lotta all'evasione fiscale.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [DE CARLO](#) (FdI), relatore, riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10ª Commissione.

Precisa che il provvedimento è volto a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (articolo 1).

In base all'articolo 2, la Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati e svolge una molteplicità di compiti, elencati all'articolo 3. Per quanto di interesse, segnala le seguenti attività della Commissione: svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure

adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2; verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della *task-force* incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto; verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative; valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica; verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni, individuandone le cause e le eventuali responsabilità; indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale e durante la pandemia, individuandone le cause e le eventuali responsabilità; verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali e valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti.

Fa menzione, infine, degli articoli 4, 5 e 6, i quali attengono, rispettivamente, ai poteri della Commissione, all'acquisizione di atti e documenti e all'obbligo del segreto, nonché dell'articolo 7, concernente l'organizzazione interna.

Anticipa conclusivamente una proposta di parere favorevole sul provvedimento illustrato.

Interviene in discussione generale la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale, dopo aver manifestato la condivisione del proprio Gruppo, in linea di principio, per la costituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, esprime tuttavia contrarietà sulla impostazione del progetto di istituzione della Commissione in discussione.

Dichiara, a nome del proprio Gruppo, che tale impostazione appare inopportuna, offensiva, poco rispettosa, e intesa a formulare accuse contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Giuseppe Conte e contro il Ministro della salute *pro tempore* Roberto Speranza.

Ritiene, inoltre, che l'ambito di indagine della Commissione non sia sufficientemente definito dalle disposizioni in discussione. Contesta, altresì, il mancato coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dell'inchiesta.

Preannuncia, infine, il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) domanda l'orientamento della Commissione circa la possibilità di votare nella seduta odierna, salvo che i Gruppi non intendano rinviare a domani.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) chiede il rinvio della votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che ha avuto inizio oggi il ciclo di audizioni informali sui provvedimenti in titolo, dopo l'audizione del ministro Urso della settimana scorsa.

Avverte quindi che tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) segnala che l'ordine del giorno della settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. [803](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico), approvato dalla Camera dei deputati, per rendere un parere urgente alla 8ª Commissione.

Propone all'uopo di convocare una nuova seduta al termine della seduta in corso.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [413](#)

G/413/1/9

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (A.S. 413),

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, il pane fresco assurge a patrimonio culturale nazionale, frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni nazionali;

il detto patrimonio, dunque, oltre ad essere valorizzato, deve anche essere adeguatamente impiegato, evitando forme di spreco;

considerato che:

solo nel territorio nazionale, ogni anno, finiscono nella spazzatura circa 149 chili di cibo *pro capite*. In tal senso, le perdite e gli sprechi avvengono a diversi livelli della catena di distribuzione, dalla produzione al consumo finale;

nello specifico, per quanto concerne i prodotti da forno, in Italia, su settantaduemila quintali di pane complessivamente prodotti, circa tredicimila si trasformano in rifiuti dei punti vendita della grande distribuzione;

valutato che:

alla luce dei nuovi orientamenti economico-produttivi e sociali, un'attenzione particolare deve essere riservata al riutilizzo di alimenti particolarmente deperibili come, ad esempio, il pane;

grazie alla progressiva introduzione di nuovi processi produttivi, ciò che convenzionalmente è considerato un residuo può essere proficuamente utilizzato. Ne è un esempio l'impiego del pane non di giornata quale ingrediente per la produzione di birra,

impegna il Governo a:

promuovere strategie di riutilizzo virtuoso del pane e dei prodotti da forno nonché di beni particolarmente deperibili, volte ad assicurare una sensibile riduzione dei fenomeni di spreco alimentare e degli impatti negativi che ne derivano.

G/413/2/9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita

del pane" (A.S. 413),

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame, è denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche;

considerato che:

specie negli ultimi anni, il settore del grano, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole crollo del valore. Componenti che - unitamente alla crisi climatica in atto - limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

secondo quanto diffuso dai principali canali informativi di riferimento, il 29 marzo 2023 il prezzo del "grano duro fino" alla Borsa Merci di Foggia, la provincia maggiore produttrice di questo cereale in Italia, è crollato di ben 30 euro sulla precedente seduta del 15 marzo scorso, pervenendo a 390 euro alla tonnellata sui minimi e a 395 euro sui massimi;

al riguardo, le associazioni di categoria in campo agricolo hanno evidenziato che, in assenza di opportuni interventi, gli agricoltori dovranno vendere in perdita, senza ricavare nemmeno i costi di produzione. Altra nefasta eventualità sarebbe quella di abbandonare la produzione stessa per mancanza di redditività;

considerato che:

più in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i piccoli produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

si impegna il Governo a:

sostenere efficacemente gli operatori della filiera del grano - produttori, stoccatore, mugnai e pastai - che, attualmente, stanno subendo una crisi senza precedenti;

promuovere nelle competenti sedi europee ogni misura utile ad attenuare gli effetti negativi derivanti dalle attuali oscillazioni dei mercati, incoraggiando l'adozione di meccanismi di sostegno aventi carattere di indifferibilità a beneficio degli anzidetti operatori della filiera del grano;

stante il descritto quadro, attivarsi con celerità per rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

adottare ogni misura volta a valorizzare la produzione di grano nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica.

G/413/3/9

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (A.S. 413),

premesso che:

l'articolo 15 chiarisce che si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come "*Made in Italy* 100 per cento";

in tal senso, la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari nazionali rappresenta un importante obiettivo da perseguire, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione;

considerato che:

sin dall'infanzia, il cibo incide in maniera significativa sulla salute, non solo perché gli alimenti possono veicolare agenti infettanti e sostanze tossiche ma, soprattutto, perché una corretta alimentazione può contrastare e ridurre efficacemente la comparsa di molte malattie cronico degenerative;

la ristorazione collettiva scolastica costituisce una parte importante dell'alimentazione di tantissimi bambini e ragazzi. Secondo le attuali tendenze e con la diversa organizzazione degli orari, il numero di pasti consumati nelle strutture scolastiche è destinato a crescere;

il pane rappresenta un alimento basilare della dieta mediterranea unitamente alla pasta, alla frutta e alla verdura,

impegna il Governo a:

nel generale perseguimento di elevati livelli di sicurezza alimentare, promuovere, nelle mense scolastiche, il consumo di pane fresco di qualità proveniente da filiera corta, contenendo i passaggi di ordine commerciale riferiti alla catena di distribuzione e sostenendo il legame con il territorio e la conoscenza dei connessi sapori tipici e tradizioni gastronomiche.

Art. 1

1.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Lo Stato, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea vigenti, promuove azioni finalizzate allo sviluppo, alla modernizzazione e all'evoluzione tecnologica dell'attività di panificazione, delle imprese operanti nel settore e dei processi produttivi, nonché alla corretta informazione a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.».

Art. 2

2.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, sostituire le parole «il lievito di cui all'articolo 9, comma 1,» con le seguenti: «i prodotti impiegabili per la lievitazione di cui agli articoli 9 e 10».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Pasta acida essiccata)

1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente articolo.».

2.2

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva».

2.3

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «congelamento», inserire la seguente: «prolungato»;*

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «È permessa un'interruzione dovuta alla fermentazione prolungata o ad altre tecniche di raffreddamento che non superi le 72 ore;».*

2.4

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento» inserire la seguente: «prolungato».

2.5

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e ad altri trattamenti con effetto conservante».

2.6

[Paroli](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e ad altri trattamenti con effetto conservante».

2.7

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e ad altri trattamenti con effetto conservante».

2.8

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».

2.9

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».

2.10

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «"pane di pasta madre"», inserire le seguenti: «e "pane alla pasta acida"»;*

b) *sopprimere le parole: «e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti».*

2.11

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, lettera c):

a) *al primo periodo, sostituire le parole «pane con pasta madre» con le seguenti: «pane con pasta madre e lieviti»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole «pane fresco con pasta madre» con le seguenti: «pane fresco con pasta madre e lieviti».*

2.12

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «e articolo 10».

2.13

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».

2.14

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.15

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

2.16

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,».

2.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il pane ottenuto da una cottura parziale, non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi per la vendita diretta recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente in aggiunta alle modalità di conservazione e alla data di scadenza, la denominazione di "pane" completata dalla dicitura "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle modalità della stessa.»

2.18

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».

2.19

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il pane ottenuto "per completamento di cottura" da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente confezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di "pane" completata dalla dicitura "ottenuto per completamento di cottura di prodotto parzialmente cotto" e riportante la durata di conservazione.»

2.20

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 7, dopo le parole: «della specificazione» inserire le seguenti: «della specie e della varietà».

2.21

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 7, dopo le parole: «della specificazione» inserire le seguenti: «della varietà».

2.22

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».

2.23

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 8, dopo le parole «dalla menzione» inserire le seguenti: «della percentuale».

2.24

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».

2.25

La Relatrice

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero a pezzo con indicazione del peso minimo garantito.».

2.26

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o a pezzo con peso minimo garantito.».

2.27

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pane può essere altresì venduto a pezzo purché vengano indicati la pezzatura minima garantita per il prezzo stabilito nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa pezzatura.».

2.28

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.».

2.30 [già 17.1 (testo 2)]

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

All'articolo 2, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.29

[Franceschelli](#), [Martella](#)

All'articolo 2, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 3

3.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 4

4.1

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 e del tipo 00 è denominato «pane di farina di grano tenero».»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacinate di semola o semolato è denominato «pane di semola di grano duro».

4.2

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato "pane al" seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato;»

4.3

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 5, sostituire le parole «Il pane prodotto con farina integrale» con le seguenti: «Il pane prodotto con farina derivante dalla macinazione dei chicchi interi».

Art. 5

5.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-bis) semi, quali ad esempio semi di lino, zucca, girasole;

h-ter) erbe e spezie, quali ad esempio cumino, finocchio;

h-quater) frutta, quale ad esempio noci, nocciole, uva sultanina.»

5.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) frutta secca o semi».

5.4

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.5

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «deve contenere», con le seguenti: «può contenere».

5.6

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Sopprimere il comma 6.

5.7

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «di ingredienti di cui ai commi 3 e 5» *con le seguenti:* «di strutto e di olio di oliva ed oli vegetali».

Art. 6

6.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita l'aggiunta di spezie, erbe aromatiche o semi.».

6.2

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 7

7.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».

Art. 8

8.1

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per il pane preconfezionato è possibile utilizzare un film microforato per garantirne la fragranza. Al momento della vendita il pane preconfezionato è esposto in uno scomparto appositamente riservato.»

Art. 9

9.1

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcool» aggiungere la seguente: «etilico»;

b) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

9.2

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcool» aggiungere la seguente: «etilico»;

b) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

9.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcool» aggiungere la seguente: «etilico»;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

9.4

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti limitatamente alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».*

9.5

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».

Art. 10

10.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Paste acide)

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

10.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Pasta acida essiccata)

1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente articolo.».

10.3

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».

10.4

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' altresì consentito l'utilizzo di pasta acida essiccata.».

10.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane di qualità, come definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere utilizzata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio riferibile al panificio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Pane di qualità)

1. Sono denominati "pane di qualità" i tipi di pane tradizionali tipici locali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata. Possono altresì avvalersi della denominazione di "pane di qualità" i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.»

Art. 11

11.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Pane di qualità)

1. Sono denominati "pane di qualità" i tipi di pane tradizionali tipici locali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata. Possono altresì avvalersi della denominazione di "pane di qualità" i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.».

11.2

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;*
- b) *al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;*
- c) *al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».*

11.3

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;*
- *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».*
- *dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.
2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

11.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sostituire le parole «delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «delle associazioni maggiormente rappresentative della realtà produttiva territoriale del tipo di pane tradizionale tipico locale».

11.5

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, requisiti e documentazione, comprensiva del disciplinare di produzione, necessari ai fini del riconoscimento regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del comma 1."».

Art. 12

12.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» inserire le seguenti: «nella stessa sede dell'azienda» e sostituire le parole: «dalla lavorazione delle» con la seguente: «dalle».

12.2

[Paroli](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

- «3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione

e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991 n. 287 se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione.»

12.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione.»

12.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991 n. 287 se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione.»

12.5

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 3, dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «o acquistati presso terzi», e dopo le parole: «per il consumo immediato» inserire le seguenti: «sul posto.»

12.6

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.»

12.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il pane fresco deve essere venduto in buste di carta oppure in imballaggi compostabili e biodegradabili. È altresì consentita la vendita di pane in contenitori ovvero in buste riutilizzabili forniti dal consumatore.

4-ter. Gli esercizi di cui al presente articolo devono dotarsi di apparecchi elettronici per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura del pane che emettono etichette in materiale compostabile e biodegradabile. Gli esercenti possono consumare le scorte di materiali per l'etichettatura diversi da quelli previsti dal presente comma, nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

12.8

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto», con le seguenti: «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

12.9

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.»

12.10

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 6, dopo le parole: «degli altri generi», inserire le seguenti: «e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».

12.11

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «e muniti di copertura a chiusura»;

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentito vendere il pane a pezzo con peso garantito ed esposizione del prezzo al chilogrammo.».

12.12

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 7, sostituire le parole «e muniti di copertura a chiusura» con le seguenti: «, garantendo la copertura integrale del prodotto sfuso in essi contenuto.».

12.13

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «muniti di copertura a chiusura,» con la seguente: «comunque.».

12.14

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «muniti di copertura a chiusura,» con le seguenti: «comunque.».

12.15

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 7, dopo le parole «a chiusura» inserire le seguenti: «, anche di tipo flessibile e in materiale traspirante.».

12.16

La Relatrice

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

12.17

[Durnwalder](#)

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

12.18

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura.»;

b) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. È obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria in materiali compostabili e biodegradabili, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle norme in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

12.19

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura.»

12.20

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

8-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

8-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

Art. 13

13.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «o dalla provincia autonoma»;*
- b) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «e le province autonome».*

13.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 4, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e promuovono forme di incentivazione alla partecipazione alle predette attività».

13.3

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le imprese già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nei commi 4 e 5 del presente articolo.».

13.4

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».

13.5

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni»;*
- b) *alla lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni»;*

c) alla lettera c), sopprimere le parole: «o da analogo organo della provincia autonoma» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore»;

d) alla lettera d), sopprimere le parole: «ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».

13.6

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno;»

13.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.»

Art. 14

14.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole «, i prodotti» inserire le seguenti: «relativi alla panificazione».

Art. 15

15.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Vi rientrano anche i prodotti denominati "Indicazione Geografica Protetta" (IGP).»

15.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 3, dopo le parole «made in Italy,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

15.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di valorizzare l'attività di panificazione italiana e di incentivare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, il reddito derivante dall'esercizio dell'attività di panificazione svolta con le modalità di cui al comma 1 è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 56-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Tavolo di consultazione)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane, di seguito denominato "Tavolo di

consultazione permanente" che:

- a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;
- b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;
- c) su istanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, o da un suo delegato. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

- a) due dirigenti designati dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e due dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro del turismo;
- b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;
- c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo di consultazione permanente rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministro.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo di consultazione permanente è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero delle imprese e del *made in Italy*».

15.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane *made in Italy*", di seguito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 16

16.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È istituita la "Festa del pane", al fine di celebrare l'importanza di tale cibo tradizionale, quale prodotto identitario della cultura italiana e nutrimento basilare dell'alimentazione umana, nonché al fine di contrastare i relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione.»;*

b) *al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: «orientate alle finalità di cui al comma 1».*

16.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È istituita la "Festa del pane", al fine di celebrare l'importanza di tale cibo tradizionale, quale prodotto identitario della cultura italiana e nutrimento basilare dell'alimentazione umana.»;*

b) *al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: «in raccordo con le finalità di cui al comma 1».*

16.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo le parole «rispettive competenze,» inserire le seguenti: «anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore,».

16.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sensibilizzazione al contrasto dei relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione.».

16.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di contrasto ai relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione.».

16.6

[Marti](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito adotta i provvedimenti necessari affinché, in occasione della Festa di cui al comma 1, le scuole, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte alla valorizzazione del pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni dei territori e patrimonio culturale nazionale da tutelare.»

16.0.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Celebrazione della Festa del pane negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Festa del pane di cui all'articolo 16, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla valorizzazione del pane anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.».

Art. 17

17.1 (testo 2)

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva, gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 10 dell'articolo 2.

17.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro

1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva, gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 18

18.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 94 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITA', LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (Fdl) riepiloga i contenuti fondamentali del disegno di legge in esame per la revisione complessiva del sistema tributario.

Nell'ambito dei profili della disciplina di delega di competenza della Commissione, l'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), menziona, nell'ambito dei principi e criteri direttivi inerenti all'imposizione sui redditi delle persone fisiche, la progressività e la prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, con particolare riguardo a parametri specifici.

Il numero 2) della medesima lettera a) reca il criterio del graduale perseguimento dell'equità orizzontale, ponendo principi e criteri specifici concernenti i redditi di lavoro e di pensione.

La successiva lettera d) concerne la revisione dell'imposizione sui redditi di natura finanziaria, con riguardo alla revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari e dei redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti privati di previdenza obbligatoria.

La lettera e) prevede la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Riguardo all'imposizione tributaria sulle attività lavorative, l'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede, nell'ambito della revisione della disciplina della residenza fiscale, anche la valutazione della possibilità di adeguamento delle norme all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, mentre l'articolo 9, comma 1, lettera n), prevede l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati.

Con riferimento ad alcuni profili relativi alle politiche sociali intervengono la lettera d), numero 3), e la lettera f) dell'articolo 2, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lettera g), prevede la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore; l'articolo 9, comma 1, lettera l), prevede la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto

dei principi di solidarietà e sussidiarietà. La successiva lettera *m*) prevede il completamento e la razionalizzazione delle misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

Quanto alla parte della delega concernente il superamento dell'IRAP, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 8 reca il principio di salvaguardia del finanziamento del fabbisogno sanitario.

In conclusione, il relatore si riserva di predisporre uno schema di parere favorevole con un'osservazione riguardante la possibilità di un potenziamento delle agevolazioni per spese sanitarie, utile allo scopo di consentire il ricorso alle cure nel settore privato, di contrastare la ricerca di cure all'estero, nonché di contrastare l'evasione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) auspica la presenza di un richiamo all'auspicabile aumento della soglia delle agevolazioni relative alle spese veterinarie.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente rispetto a quanto prospettato dal relatore, in considerazione dell'alto valore della tracciabilità delle spese per le prestazioni sanitarie e per le cure veterinarie, richiamando inoltre l'opportunità di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sanitarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per l'approfondimento dei temi di cui all'atto in titolo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame, richiamando tuttavia l'opportunità di evitare una dilatazione eccessiva dei tempi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Discussione e rinvio)

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) segnala inizialmente il nuovo paradigma di riferimento per la cura e il controllo delle patologie oculari cronico-degenerative alla base del disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto dell'articolo 1, che delinea le finalità del disegno di legge, mentre l'articolo 2 dispone che i centri di riferimento di cui all'articolo 4 debbano definire il piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato e i relativi monitoraggi.

L'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome approvino il Piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative.

Il successivo articolo 4 reca disposizioni in merito ai flussi informativi delle reti per le patologie oculari cronico-degenerative e l'articolo 5 detta misure per assicurare l'assistenza farmaceutica e garantire l'immediata disponibilità dei farmaci.

L'istituzione del Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative è oggetto dell'articolo 6.

L'articolo 7 riguarda la formazione continua del personale medico specialistico e di assistenza ospedaliera territoriale.

L'articolo 8 attribuisce funzioni al Ministero della salute in materia di trasmissione delle conoscenze acquisite, educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione. Infine, l'articolo 9 dispone in ordine alle modalità di finanziamento.

In conclusione propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) condivide la proposta di svolgimento di audizioni. Segnala inoltre il tema dell'adeguamento delle terapie chirurgiche, grazie a un maggior ricorso alle modalità ambulatoriali, in

quanto idoneo ad alleggerire i carichi gravanti sulle strutture.

Fa quindi presente che l'avvio della discussione del disegno di legge pare contraddire la scelta, condivisa dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di non procedere alla trattazione di proposte legislative concernenti singole patologie, motivo per cui si è scelto di non procedere all'incardinamento dei disegni di legge sull'epilessia.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) fa osservare che invero il disegno di legge in discussione riguarda in realtà una pluralità di forme patologiche differenti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) auspica un impegno deciso nel senso della valorizzazione della prevenzione primaria quale mezzo di rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva della sanità pubblica.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) propone di trasmettere le segnalazioni riguardanti i soggetti da audire entro il termine delle ore 12 di giovedì 27 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mazzella, Guidolin, Pirro, Camusso, Furlan, Zambito, Zampa e Magni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Esame e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di dare per acquisite le fasi della trattazione già svolte precedentemente in sede redigente.

La Commissione conviene.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) specifica l'assenza di contrarietà della propria parte politica rispetto all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende connesse alla gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2.

Un'analisi corretta della questione non può peraltro prescindere da un approfondimento riguardante l'operato delle regioni, considerato il loro ruolo decisivo in materia di gestione del sistema sanitario delineato dal vigente testo della Costituzione. E' inoltre consigliabile particolare accortezza nella valutazione della questione della decretazione d'urgenza, con riguardo alle prerogative proprie, in tale ambito, del Presidente della Repubblica.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) ribadisce l'atteggiamento generale del proprio Gruppo già manifestato dal senatore Mazzella.

Riguardo al disegno di legge in esame, giudica poco comprensibile la mancanza di previsioni concernenti il pur necessario approfondimento del ruolo delle regioni durante la crisi pandemica. In particolare, solleva molti dubbi la politica degli accreditamenti di strutture sanitarie in mancanza di idonee garanzie riguardo la sicurezza e l'igiene.

La scelta compiuta dalla regione Veneto di destinare risorse all'acquisto e alla destinazione di mascherine non a norma è, infine, ulteriormente sintomatica dell'opportunità di disporre di previsioni volte a una comprensione completa dell'operato delle amministrazioni regionali.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), nel ricordare la specifica proposta avanzata dalla propria parte politica nella scorsa legislatura, pone in evidenza l'opportunità di prestare le dovute forme di attenzione al ruolo svolto dalle regioni durante l'emergenza pandemica. L'impostazione del disegno di legge in esame pare piuttosto avere valenza meramente politica, in quanto sottrae spazi di intervento alla magistratura, mentre gli interventi auspicabili dovrebbero essere piuttosto volti a migliorare la medicina territoriale, i servizi di igiene e prevenzione e le capacità di reazione contro eventuali rischi di nuovi fenomeni pandemici.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) richiama lo sforzo compiuto dalle parti sociali durante la pandemia, resa più grave dalla precedente scelta di privare il Paese delle produzioni di dispositivi di protezione e di apparecchiature per le terapie.

Il disegno di legge in trattazione pare avere invece natura divisiva, risultando poco compatibile con lo spirito di coesione dimostrato nelle fasi più difficili della crisi, con il risultato di compromettere le basi per la predisposizione di strumenti di tutela della salute pubblica idonei a proteggere la collettività in caso di nuove minacce pandemiche. A tale riguardo, riterrebbe invece auspicabile il potenziamento dei presidi sanitari territoriali. La scelta di non includere le regioni nell'ambito di svolgimento dell'inchiesta è inoltre sintomatica della volontà di non procedere a un'analisi realmente concreta e pertanto utile in prospettiva futura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023 (n. 50)

(Parere al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 2022, n. 285. Esame e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) specifica che lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per il 2023 della quota delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata a quindici comuni individuati dall'articolo 1 della [legge 28 agosto 1997, n. 285](#).

Lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000, mentre la quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a 28,794 milioni di euro ed è oggetto di specifica disciplina legislativa, riguardante anche i criteri di riparto. L'articolo 2 reca previsioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettuate dai comuni.

Il successivo articolo 3 contempla disposizioni dettagliate sulla programmazione, da parte dei comuni riservatari, dell'utilizzo delle risorse oggetto di riparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che è stato assegnato per l'esame in sede consultiva il disegno di legge n. 803, di conversione del decreto-legge n. 57, approvato dalla Camera dei deputati. L'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è pertanto integrato di conseguenza.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che la seduta pomeridiana di domani, prevista per le ore 13, avrà luogo alle ore 14, compatibilmente con i lavori di Aula.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni informali svolte sui disegni di legge nn. 524, 623 e 727 sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.6.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 95 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 19 LUGLIO 2023
95ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ZULLO](#) (FdI), con riguardo ai profili di competenza, segnala l'articolo 3-*septies* del decreto-legge n. 57, volto a qualificare come attività di interesse generale svolta dagli enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 791. Parere favorevole sul disegno di legge n. 792)

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulle parti di competenza dei disegni di legge in titolo, che dà conto in primo luogo delle variazioni allo stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Successivamente segnala le variazioni concernenti le parti di competenza dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze. Evidenzia quindi le variazioni riguardanti lo stato di previsione del ministero della Salute, anche con riferimento alla dotazione di residui.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole su entrambi i disegni di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, è posta in votazione la proposta di parere sul disegno di legge n. 791, che è approvata in maggioranza.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere relativa al disegno di legge n. 792.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) esprime una valutazione nettamente sfavorevole sul disegno di legge in esame. Il suo contenuto è infatti tale da premiare la rendita, creare una serie di regimi fiscali di favore e penalizzare i lavoratori dipendenti e pensionati, che già forniscono gran parte del gettito IRPEF.

Risulta invece sostanzialmente incentivata l'evasione, di entità peraltro già enorme, con notevoli rischi relativamente al bisogno di finanziamento del sistema sanitario. Del resto, l'attuazione della riforma prospettata sarebbe sostenibile solo per mezzo di una riduzione consistente della spesa pubblica. Il disegno di legge in esame non interviene invece sui reali punti di debolezza del sistema tributario, determinando un aumento delle aree di iniquità e inefficienza.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) esplicita l'atteggiamento di contrarietà del proprio Gruppo riguardo al disegno di legge in titolo, che a suo avviso favorisce l'evasione e risulta sostanzialmente iniquo, in quanto non apporta alcuna soluzione alla questione dello sbilanciamento del carico fiscale, gravante di fatto, in buona parte, sul lavoro dipendente.

Lo schema di parere presentato, per quanto per qualche aspetto apprezzabile, risulta del tutto insufficiente rispetto ai difetti del provvedimento, per cui il Gruppo voterà in senso contrario.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritiene che un intervento di riforma della materia tributaria dovrebbe seguire un'impostazione del tutto differente, puntando sul principio di progressività e prevedendo di conseguenza un aumento degli scaglioni. Un'ulteriore priorità consisterebbe in una diversa ripartizione dei carichi tributari, in modo da recuperare risorse dalle categorie che attualmente hanno la possibilità di evadere gli obblighi tributari. Sono inoltre criticabili i messaggi provenienti dalla maggioranza in favore di provvedimenti di condono, che incoraggiano ulteriore evasione fiscale, mentre sarebbe fortemente utile prevedere un'imposizione adeguata sugli extraprofiti di taluni settori industriali, nel presupposto che gli squilibri nel sistema tributario pongono a rischio la possibilità di finanziamento della sanità.

Preannuncia pertanto voto contrario.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) specifica che gli obiettivi fondamentali della proposta di riforma in esame consistono nella semplificazione, nell'abbassamento graduale della pressione tributaria e nel riequilibrio del sistema, così da costituire un fattore di stimolo della crescita.

In particolare, il disegno di riforma comporterà un'effettiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari, con conseguente diminuzione dei costi gestionali. Sono inoltre previsti benefici per tutte le categorie, comprese quelle del lavoro dipendente e i pensionati, la semplificazione dell'imposizione sugli immobili e la revisione dell'IRAP, oltre al superamento degli studi di settore.

Nel dichiarare infine il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere, segnala l'opportunità dell'abbassamento dell'imposizione IVA sulle bevande vegetali, il cui consumo è sempre più comune in conseguenza della diffusione delle intolleranze alimentari.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che sono pervenuti i pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) critica l'impostazione del provvedimento in esame, la quale non tiene

conto della natura diffusa delle responsabilità nella gestione dell'emergenza pandemica e trascura particolarmente il ruolo delle regioni, che pure hanno responsabilità fondamentali relativamente al settore sanitario. Diversamente, nelle fasi più critiche le parti sociali hanno dimostrato notevoli capacità di risposta, riuscendo a concordare forme di collaborazione idonee a garantire la continuità della produzione in condizioni di maggiore sicurezza.

Il progetto di istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta è quindi contraddistinto da finalità meramente politiche e non è pertanto condivisibile.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) ritiene che sarebbe stato utile procedere piuttosto alla creazione di una commissione indipendente, quale strumento idoneo a comprendere il funzionamento del Servizio sanitario nazionale durante l'emergenza e a individuare di conseguenza i possibili miglioramenti. Il disegno di legge in esame, invece, trascura le archiviazioni disposte dalla magistratura per i casi in cui sono state effettuate verifiche da parte dell'autorità giudiziaria e non può che avere l'effetto di determinare nuove lacerazioni, consistendo in un tentativo di fornire una nuova interpretazione della fase storica trascorsa, senza tenere conto delle capacità di solidarietà e di reazione dimostrate dal sistema.

La finalità reale del provvedimento consiste quindi nel dare luogo a una sorta di processo politico. Ciò è reso evidente, tra l'altro, dall'intenzione di limitare l'ambito dell'inchiesta a una sola parte degli attori istituzionali coinvolti, come risulta dal caso delle regioni. Il rischio conseguente è il ripetersi di esperienze di tipo analogo già verificatesi in passato, che, in assenza di riscontri attendibili, hanno avuto l'unico esito di colpire la reputazione di avversari politici. A tale riguardo, conclusivamente rimarca che la sua parte politica non ha mai inteso servirsi delle istituzioni per simili fini strumentali. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797

La 10ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di valutare l'introduzione di un'ampia fascia di detraibilità e/o deducibilità in relazione alle spese mediche, odontoiatriche e veterinarie.

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 22 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

22^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame congiunto.

Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente MATERA (FdI), relatore, illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole)

Il relatore MAFFONI (FdI) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

(Parere alla 1a e 10a riunite ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

La relatrice VERSACE (Az-IV-RE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SUGLI AASS 797 e 584

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AC 1038), presentato dal Governo il 23 marzo 2023, sono state trasmesse in data 15 maggio;

l'articolo 1 del disegno di legge conferisce al Governo una delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Ai sensi del comma 2, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione devono essere corredati della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione;

secondo l'AIR, "in base a quanto disposto dall'articolo 1, non sono previste particolari forme di

controllo e di monitoraggio" e "non si rinvergono aspetti di particolare priorità che richiedano un monitoraggio in fase di attuazione dell'intervento. In ogni caso, si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato, tra l'altro, attraverso la riduzione degli adempimenti fiscali che gravano sui contribuenti, un miglior dialogo tra amministrazione finanziaria e cittadini, nonché attraverso la misurazione della diminuzione dell'elusione e dell'evasione fiscale"; la previsione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti legislativi appare essenziale al fine di valutare l'impatto della riforma fiscale;

la legge di contabilità e finanza pubblica prevede la presentazione al Parlamento, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, per la cui redazione il Governo si avvale della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (art. 10-bis.1, commi 1 e 3, della legge n. 196 del 2009), nonché di un rapporto programmatico sulle spese fiscali (art. 10-bis, comma 5-bis, della legge n. 196 del 2009) e di un rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. I contenuti delle relazioni e dei rapporti menzionati andrebbero aggiornati con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la specificazione dell'articolo 2, comma 4, secondo cui il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali appare pleonastica, anche in considerazione dell'assenza di un apposito presidio procedimentale che ne assicuri l'operatività;

gli articoli da 4 a 21 fanno riferimento agli ambiti di intervento delle deleghe per le quali si indicano i principi e criteri direttivi: occorre, tuttavia, modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 per renderli omogenei rispetto a quelli degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, mediante un intervento emendativo di coordinamento formale;

le modalità di redazione dell'articolo 23 non appaiono del tutto appropriate rispetto alla funzione specifica della clausola di salvaguardia che, secondo la Corte costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 191 del 2017), è quella di limite generale all'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui la clausola è contenuta in caso di contrasto con gli statuti e con le relative norme di attuazione. Con particolare riferimento al comma 1, la clausola dovrebbe, dunque, essere riformulata in modo da tenere conto del fatto che il disegno di legge reca principi e criteri direttivi per l'esercizio di deleghe legislative da parte del Governo e che, pertanto, l'applicabilità deve essere valutata con riguardo alle disposizioni dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

con riguardo ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, fa riferimento all'implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale al fine di prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale. In proposito, l'espressione "ricorso alle tecnologie digitali", che ricorre poco prima allo stesso numero, è sufficiente a orientare il legislatore delegato e non è necessaria la specificazione ultronea "anche basate sull'intelligenza artificiale";

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 5, richiama correttamente l'utilizzo delle tecniche per la redazione dei testi legislativi, in particolare la novella e l'abrogazione espressa, precisando che il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti attuativi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati e le altre leggi dello Stato;

l'articolo 21 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi che realizzino un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di testi unici, nonché la delega per la codificazione della materia tributaria. L'iniziativa appare utile a semplificare il sistema

tributario e a migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, e con esse la certezza dei rapporti giuridici, oltre che l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
ritiene opportuno prevedere, in fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo, un sistema di monitoraggio dell'attuazione e lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto delle misure recate dai decreti;
invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, nonché del rapporto programmatico sulle spese fiscali e del rapporto annuale sulle spese fiscali con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
ritiene opportuno modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 alla stregua degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, esplicitando che l'oggetto degli articoli consiste nei principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi nei rispettivi ambiti di intervento;
invita a riformulare il comma 1 dell'articolo 23, stabilendo che le disposizioni del disegno di legge e quelle dei decreti legislativi emanati in sede di attuazione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 826

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
nel preambolo le condizioni di straordinaria necessità e urgenza che impongono, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'adozione di misure volte a "fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023" sono evidenziate "con particolare riferimento alle ondate di calore" che hanno interessato il Paese. Tuttavia, agli articoli 1 e 2 è utilizzata l'espressione "fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore"; in questo modo, l'applicabilità delle disposizioni in questione è estesa al verificarsi di altre tipologie di eventi climatici avversi;
nel preambolo è parimenti evidenziata l'esigenza straordinaria e urgente di disporre modalità e termini per la graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (proroga del termine per il versamento del Contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico), nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023 (proroga del termine per il versamento del *pay-back* sui dispositivi medici, in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018);
l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche e che le intese possano essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Tale disposizione, da un lato, non reca una disciplina immediatamente applicabile e, dall'altro, delinea lo svolgimento di attività che rientrano nelle competenze istituzionali dei due Dicasteri;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

le misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno un contenuto omogeneo e rispondente alle finalità indicate in premessa. Coerente con le ulteriori finalità indicate nel preambolo risultano le disposizioni dell'articolo 4, relative alla proroga del termine per il versamento del Contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e alla proroga del termine per il versamento del *pay-back* sui dispositivi medici;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 829

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli 13, 14, 15, 16, 19, 22 e 23, sono state trasmesse dal Governo in data 13 luglio 2023;

in relazione alla possibilità stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge di prevedere, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli anche a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli stessi è utile che siano disposti in base a un modello di analisi del rischio;

con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, è apprezzabile e coerente con un percorso integrato di valutazione la scelta, illustrata nell'AIR, di prevedere che i dati raccolti nella fase di monitoraggio siano oggetto di studio e di analisi in sede di predisposizione della verifica d'impatto della regolamentazione che verrà approntata, sulla base di indicatori dell'efficacia dell'intervento normativo specificamente individuati, per rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva delle misure adottate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate dal preambolo nell'esigenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonché misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, il provvedimento appare riconducibile alle distinte finalità indicate nel preambolo del decreto-legge;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il decreto-legge contiene una disposizione di interpretazione autentica (articolo 1, comma 4), alla quale, a seguito delle modifiche apportate nella fase di conversione, si sono aggiunte altre tre disposizioni di analogo tenore (articoli 1-*bis*, 16-*bis*, 36-*bis*). Benché gli interventi normativi di questo tipo abbiano il fine di eliminare le incertezze interpretative, e conseguentemente applicative, è opportuno prevenire tali incertezze nell'esercizio della funzione legislativa, adottando disposizioni conformi ai canoni di chiarezza, semplicità e precisione e il più possibile aderenti alla volontà del legislatore;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

raccomanda l'adozione di disposizioni conformi ai canoni di chiarezza, semplicità e precisione e il più

possibile aderenti alla volontà del legislatore.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 95 del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

95a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 96 del 3 agosto 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).

Si dà lettura del processo verbale.

TERNULLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)

(584) TURCO ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 10,10)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 797

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 797, approvato dalla Camera dei deputati, e 584.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, gentili colleghi, componenti del Governo, nella giornata di oggi l'Aula si appresta ad esaminare il disegno di legge (Atto Senato n. 797) recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», di iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio per l'anno 2023-2025, che è stato presentato in data 23 marzo 2023, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 12 luglio 2023.

Il disegno di legge in esame, modificato in sede referente dalla 6a Commissione del Senato, consta di 23 articoli, distribuiti in cinque titoli.

Negli articoli dall'1 al 4 troviamo i principi generali e la riforma dello statuto del contribuente: questi compongono il titolo I.

Agli articoli 1-3, il titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega. All'articolo 4 troviamo i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello.

Andando nel particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e i criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa (comma 1), disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativi (commi 2 e 3) e il meccanismo di slittamento del termine di delega (comma 4), stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare (comma 5) e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi (comma 6).

L'articolo 2 individua i seguenti principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: stimolo della crescita economica e alla natalità; prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale; razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti. Si prevede anche un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità e l'applicazione dei principi e criteri direttivi generali di cui alla legge sul federalismo fiscale.

Nel corso dell'esame in sede referente al Senato si attribuisce al Governo, nella predisposizione dei decreti delegati, il compito di assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali, di cui alla legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42), al decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province e per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale, con riguardo agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, con particolare riferimento all'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale agli *standard* di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

L'articolo 4 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, tra i quali, oltre al rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, rilevano specialmente i principi introdotti in materia di interpelli.

Il titolo II, che va dall'articolo 5 all'articolo 15, riguarda i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolata in tre capi: al capo I, agli articoli da 5 a 8, troviamo le imposte sui redditi, IVA e Irap e l'articolo 9 nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia. Al capo II, agli articoli dal 10 al 12, troviamo tutte le altre imposte indirette. Al capo III, articoli dal 13 al 14, troviamo i tributi regionali e locali. Al capo IV troviamo l'articolo 15 concernente la disciplina dei giochi.

Nello specifico, l'articolo 5 contiene i principi e criteri direttivi in materia di Irpef. In termini generali si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tener conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi. Si prevede inoltre il graduale proseguimento dell'equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto e la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori.

Specifici principi sono previsti per i redditi agrari, con l'obiettivo di favorire ed agevolare l'aggiornamento delle classi e qualità di coltura, prevedendo tra l'altro un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione e di redditi modesti che svolgono attività agricole.

Per quanto concerne i redditi da fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello adibito qualora - è stato precisato nel corso dell'esame presso la Camera - il conduttore sia un esercente, un'attività d'impresa di arti o di professioni.

Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria, rispetto ai quali si prevede la creazione di un'unica categoria reddituale, determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa, assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi.

Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile, salvaguardando specifiche finalità. Per quanto riguarda il lavoro autonomo e nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede in particolare il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo conseguiti, l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali nonché di quelli ad uso promiscuo, la riduzione delle ritenute operate sui compensi nel caso in cui si avvalga di dipendenti e collaboratori, la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Per quanto riguarda i redditi d'impresa, il disegno di legge prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria per favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito della società e l'assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinata dall'Ires.

Sono infine contemplati specifici interventi sui cosiddetti redditi diversi.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'Ires ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento), infatti, in sostituzione del principio di delega originariamente previsto alla lettera *a*), si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell'aliquota dell'Ires nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa; per le imprese che non beneficiano della riduzione come appena descritta, viene introdotta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.

Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili.

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento.

L'articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzitutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società "di comodo", nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi.

L'articolo 10 specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo.

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione.

L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Si prevedono vari principi e criteri direttivi tra i quali la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto.

L'articolo 14, introdotto al Senato, stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso un consolidamento dell'autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale, una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

L'articolo 15, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Reca inoltre i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

L'articolo 16, passando al titolo III, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato e contiene i principi e i criteri direttivi generali relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari, anche relativamente ai tributi degli enti territoriali.

L'articolo 17, anche questo modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento.

Mancherebbero alcuni articoli ma ho concluso, Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Zedda, se lo ritiene necessario può consegnare il testo della relazione perché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

Sul 43° anniversario della strage di Bologna

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Gentili senatrici e senatori, desideravo ricordare esattamente ora, alle 10,25, il 43° anniversario - che come sapete ricorre oggi - del vile attentato terroristico che la mattina del 2 agosto del 1980 colpì al cuore la città di Bologna e l'Italia intera (e forse non solo).

Quel giorno, esattamente a quest'ora, intorno alle 10,25, un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d'attesa della stazione di Bologna, causando 85 vittime e oltre 200 feriti.

Quelle immagini drammatiche di devastazione, di sangue e di disperazione sono ancora oggi scolpite nel profondo della nostra memoria; immagini che non dobbiamo e non vogliamo dimenticare perché la memoria è il collante della nostra identità. Nulla è più vigliacco e nemico della civiltà di un attentato fatto da chi proditoriamente, nascondendo la mano, colpisce cittadini innocenti, uomini, donne e bambini, che quel giorno cercavano un inizio di estate, magari felice, e hanno trovato invece una ingiusta morte.

Tramandare la memoria affinché non venga mai meno l'amore per quei valori di libertà e democrazia che sono scolpiti nella nostra Costituzione è un impegno che non possiamo, non vogliamo e non

dobbiamo trascurare. Un impegno di verità e conoscenza che dobbiamo a tutte le vittime del terrorismo, in relazione al quale ritengo fondamentale proseguire anche in questa legislatura l'importante opera di desecretazione degli atti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, che hanno indagato su molte tragiche pagine del nostro passato, al fine di rimuovere ogni ombra, ogni dubbio e ogni interrogativo ancora aperto. Va doverosamente ricordata la definitiva verità giudiziaria che ha attribuito alla matrice neofascista la responsabilità di questa strage.

Desidero inoltre rivolgere un pensiero alle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi e del terrorismo che ringrazio per l'instancabile opera di sensibilizzazione.

In questa giornata, che è una giornata di memoria, ma anche di dolore e di condivisione, è però importante ricordare l'orgoglio, il coraggio e la determinazione con cui tutta la Nazione non si è mai - ripeto mai - piegata al ricatto della paura e, unita, ha sconfitto il terrorismo, contrapponendo alla barbara violenza delle bombe la forza della giustizia e della democrazia.

Nel rinnovare ai familiari delle vittime della strage di Bologna e di tutte le vittime del terrorismo, nessuna esclusa, la mia profonda e sincera vicinanza e il mio commosso pensiero, invito l'Assemblea, esattamente nel momento in cui nel 1980 quella tragica bomba esplodeva a Bologna, a osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 797 e 584 (ore 10,27)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lisei. Ne ha facoltà.

LISEI (*FdI*). Signor Presidente, rivolgo anzitutto un ringraziamento al Governo, al vice ministro Leo, perché con questa delega fiscale stiamo imboccando la strada giusta, la strada della semplificazione, della razionalizzazione degli adempimenti, delle maggiori garanzie per i cittadini per un miglior contraddittorio, diritto d'accesso, autotutela e gradualità dei versamenti, per il raggiungimento della strada della collaborazione, della fiducia e della maggiore chiarezza.

Una delega del resto che non mi pare abbia ricevuto particolari critiche dagli osservatori del settore o dagli operatori, dai tributaristi e da chi davvero conosce il settore del fisco, a parte la CGIL, che non mi sembra una nota organizzazione di fiscalisti e tributaristi o a parte le "renzate" che inventano prelievi forzosi inesistenti. (*Applausi*).

D'altronde siamo un po' abituati alle renzate: abbiamo scoperto che Renzi lavora anche ad agosto, ma ci sarebbe piaciuto vederlo lavorare anche nei mesi precedenti, quando noi eravamo tra i più presenti nelle Commissioni. Sono renzate, ormai ci siamo abituati.

A mio avviso, il presente disegno di legge delega, oltre ad avere ricevuto il plauso di tanti operatori, onora più che altro il lavoro e il sacrificio di tanti cittadini italiani, l'impegno con cui tanti cittadini italiani cercano di avere un rapporto positivo col fisco, il sudore di chi si alza alle 4 del mattino, solleva una saracinesca e sa che tutti gli anni deve lavorare almeno per metà dell'anno per pagare le tasse. D'altro canto, non tutti abbiamo la fortuna di lavorare per società del lusso con sede in Delaware, non tutti abbiamo la fortuna di trovare dei soldi nella cuccia del cane, non tutti abbiamo la fortuna di avere commesse milionarie vendendo armi (*Applausi*). Questo non è il quadro degli italiani: gli italiani sono persone che cercano di portare avanti la loro piccola impresa.

Bisogna anche interrompere una falsa rappresentazione per la quale chiunque non paghi le tasse è un evasore e quella per cui chiunque non paghi le tasse è un lavoratore autonomo. Mi spiego: chi non ha i soldi per pagare le tasse perché la sua azienda è in difficoltà ma ha fatto la dichiarazione, per me non è un evasore; chi ha commesso errori formali nella compilazione della modulistica, ma non ha il dolo di aver voluto evadere le tasse e quando gli arriva la cartella la paga, non è un evasore; chi riceve una cartella dall'Agenzia delle entrate non è automaticamente un evasore, perché sarebbe come dire che chi è indagato dalla procura della Repubblica è automaticamente un criminale. (*Applausi*). Sono contento di quanto previsto dal presente disegno di legge delega, perché noi non possiamo criminalizzare un popolo che non è evasore ma ha incontrato una serie di difficoltà, di errori o anche perché l'Agenzia delle entrate, che ha fatto degli accertamenti che erano legittimi per il recupero dell'evasione ma non erano fondati, poi vince il contenzioso.

Dico questo perché lo spirito con il quale ho depositato il mio ordine del giorno va in questa direzione: nessuno vuole che ci sia più evasione e nessuno è dalla parte degli evasori. Dico anche che non tutti sono evasori: non possiamo pensare che tutti i lavoratori autonomi siano la fonte dell'evasione (*Applausi*), perché sappiamo tutti che è un fenomeno trasversale e presente anche nel lavoro dipendente. Infatti, il lavoratore dipendente che chiede che non gli venga emessa una fattura per un intervento fatto a casa per risparmiare l'IVA è un evasore tanto quanto chi quella fattura non la emette. L'evasione è trasversale in tutti i settori della vita pubblica, purtroppo è una parte del sistema contro cui dobbiamo lottare.

Non possiamo poi pensare di recuperare il rapporto col contribuente raccontandogli la favola che paghiamo tutti per pagare meno. Questa favola è smentita da tutti i dati, perché nonostante il *tax gap* si sia ridotto nel corso degli anni, passando dal 6,2 per cento del 2014 al 4,1 per cento del 2019, nonostante ci sia stata un'ulteriore riduzione e il recupero dell'evasione sia stato importante, la pressione fiscale è aumentata nel tempo, quindi abbiamo pagato di più, i cittadini italiani hanno pagato di più, ma le tasse sono aumentate. È dunque giusto recuperare un rapporto col fisco che sia equilibrato e l'ordine del giorno che ho presentato e che è stato accolto va anche in questa direzione.

Il lavoro dell'Agenzia delle entrate deve infatti essere subordinato e verificato attentamente e cristallizzato in quello che fa il Ministero dell'economia e delle finanze. Chiediamo semplicemente che l'Agenzia delle entrate operi con maggior rigore rispetto a quello che dice il Ministero. È inutile nascondere che il processo tributario non sia, fino ad oggi, un processo nel quale le parti siano uguali, perché non è assolutamente così. Un processo equo è un processo nel quale l'onere probatorio dell'accusa è stringente. Nel corso del tempo, si è cercato di rendere più stringente l'onere probatorio dello Stato rispetto a degli accertamenti induttivi o presuntivi, che erano particolarmente invasivi. Un processo equo è anche un processo nel quale chi si difende può difendersi ed esercitare pienamente i propri diritti.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 10,35)

(Segue LISEI). Ciò che ho provato a cristallizzare nell'ordine del giorno deriva dal fatto che l'Agenzia delle entrate e lo Stato spesso adottano la pratica di continuare ad appellare, anche dopo tanti gradi di giudizio, sentenze che sono loro sfavorevoli. È vero che il 76 per cento dei ricorsi vede la vittoria del fisco, ma è altrettanto vero che ci sono molte persone che magari non fanno ricorso. È altrettanto vero che, per la ragione che ho detto prima, il processo tributario non è un processo nel quale le parti sono completamente pari all'interno del giudizio.

Posso raccontare delle storie che, per me, sono vere e proprie persecuzioni del fisco. Sono andato a lavare la macchina a Bologna: il proprietario del mio autolavaggio ha subito un accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, secondo la quale consumava più acqua delle automobili che dichiarava. Ha portato all'Agenzia delle entrate i dati tecnici del proprio macchinario, dimostrando che consumava più acqua di quelle che aveva preso in considerazione l'Agenzia delle entrate, ma non c'è stato verso. Ha fatto ricorso alla commissione tributaria, ha vinto il primo grado e ha vinto il secondo grado. La Cassazione ha però annullato con rinvio al primo grado, ha rivinto il primo grado e ha rivinto il secondo grado. Ha chiesto la pace fiscale, perché non ne poteva più, ma gli è stata negata, perché non aveva vinto tutti i gradi del giudizio, perché aveva perso in Cassazione e quindi è ancora pendente il giudizio della Cassazione. Parliamo di vent'anni, nei quali le aziende sono state completamente bloccate, nonostante avessero vinto diversi gradi di giudizio (*Applausi*), da contenziosi tributari che potevano essere risolti magari con attività di *compliance* o con attività che sono previste all'interno di questa delega.

Questa è la ragione che ho cristallizzato nell'ordine del giorno e per cui bisognerebbe anche ragionare - visto che il contribuente paga i suoi avvocati e, per entrare all'interno del contenzioso tributario, anticipa anche una parte della somma contestata - sul fatto che l'Agenzia delle entrate o lo Stato possono perdere il primo grado, e va bene, possono perdere il secondo grado, e va bene, ma un processo verso un cittadino deve avere un termine. Un cittadino non può essere tenuto in scacco o avere l'azienda in scacco per vent'anni, perché ci sono continui ricorsi. È chiaro infatti che il cittadino paga il suo avvocato. Allora credo che, anche rispetto a questo, ci debba essere un maggiore controllo,

per rendere meno odioso e recuperare il rapporto tra fisco e contribuente, che consentirebbe, come indica questo disegno di legge delega, di recuperare l'evasione prima che emerga, prima dell'attività dell'Agenzia delle entrate. È anche in questa direzione che vanno le proposte di razionalizzazione delle aliquote e in questa direzione va il disegno di legge al nostro esame. È questa una delle ragioni per le quali questa delega credo sarà molto apprezzata. È chiaro che ci sarà un lavoro importante per darle forma, perché poi, quando si entra nel dettaglio, ovviamente tutto diventa più complicato. Quello che credo sia importante, oggi, è recuperare il rapporto di fiducia e una sana collaborazione tra cittadino e fisco, in modo che i cittadini paghino più volentieri il fisco e i cittadini che sbagliano ricevano giustamente delle sanzioni che siano proporzionate alla condotta che commettono. Anche questa direzione è giusta.

È chiaro, infatti, che chi ha sbagliato, non per dolo, ma per colpa, a volte si trova a pagare sanzioni assurde e spropositate. Io sono reo, in quanto ho ricevuto una cartella esattoriale. Ad esempio, non io personalmente, ma una persona a me vicina aveva dichiarato due metri quadri di casa in meno di quella che doveva dichiarare, per errori datati, relativi alla metratura della casa. È arrivato, giustamente, l'accertamento, che risale indietro nel tempo fino a cinque anni, con l'applicazione della sanzione a tutti gli anni. Alla fine, per poche centinaia di euro di omissione, magari frutto di un mero errore, ci si trova a pagare una sanzione spropositata.

Sono tanti questi casi e noi dobbiamo quindi anche comprendere dove c'è il dolo, dove c'è la vera evasione, dove c'è la vera volontà di dichiarare meno per imbrogliare il fisco e dove magari ci sono semplicemente errori dovuti anche a... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...che dovrebbe essere migliorato,

PRESIDENTE. Senatore Lisei, la invito a concludere.

LISEI *(Fdl)*. Signor Presidente, concludo senz'altro, esprimendo il mio ringraziamento al signor Ministro, al signor Vice Ministro e al MEF. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tajani. Ne ha facoltà.

[TAJANI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, approfitto per salutare in Aula il vice ministro Leo e il sottosegretario Freni, con cui abbiamo condiviso, come opposizioni, un percorso di confronto sempre leale da parte nostra in queste settimane. Sono certa che non sfugga loro, così come non sfugge a noi e a nessuno in quest'Aula, quanto sia centrale, per la qualità del patto sociale che regge la nostra democrazia e la nostra Repubblica, la discussione che oggi facciamo intorno ai temi della delega fiscale. Non si tratta di un argomento di natura tecnica, bensì di un argomento fondante il patto sociale tra cittadini e istituzioni e tra categorie di cittadini.

È indubbio, infatti, che un sistema fiscale sia la cartina di tornasole della capacità di un Paese e di una democrazia di produrre equità sociale, redistribuzione e parità di condizioni in partenza. È altrettanto indubbio che il nostro sistema abbia bisogno di una profonda revisione per rispondere al dettato costituzionale che ci indica, appunto, equità, giustizia, progressività fiscale e certezza del diritto.

Purtroppo per il Paese, la delega che oggi discutiamo si muove in direzione opposta a questi principi. Sui grandi *vulnus* del nostro sistema fiscale (penso alla fuga dall'Irpef di intere categorie di contribuenti, all'evasione *monster* che non appare in altri Paesi europei, all'incertezza e all'arbitrarietà dei rapporti tra il fisco e il contribuente) voi state mettendo il carico, perché, con le vostre dichiarazioni e anche con l'ultimo intervento, state minando la fiducia dei contribuenti e dei cittadini nei confronti delle istituzioni, anche fiscali.

Il Governo, di fronte a questi temi, sta proponendo ricette inadeguate, se non sbagliate, ispirate all'idea, che noi troviamo gravemente eversiva rispetto al rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, che le tasse siano un sopruso, se non addirittura un pizzo estorto dalle istituzioni ai cittadini. *(Applausi)*.

Signor Presidente, non è sfuggito all'opinione pubblica e nemmeno a noi, evidentemente, che il percorso di questa delega sia stato costellato da dichiarazioni improprie sui temi fiscali di diversi esponenti del Governo, che quotidianamente hanno ostacolato o orientato, a seconda dei punti di vista, il lavoro del vice ministro Leo, con messaggi esplicitamente riferiti a futuri condoni o a sanatorie, che hanno incoscientemente messo a rischio misure di recupero fiscale che sono tuttora in atto.

Penso, in particolare, alla rottamazione *quater*, rispetto al cui *iter* anche il MEF ha fatto trapelare

esplicita preoccupazione. In economia, signor Presidente, il Vice Ministro sa e mi può insegnare che le aspettative di norme future sono in grado di produrre effetti sul gettito attuale, reale. Ne abbiamo testimonianza proprio in questi giorni, con i dati che evidenziano un crollo del gettito dell'IVA.

È tutto frutto di un percorso che noi abbiamo ritenuto sbagliato, anche nel metodo, caratterizzato da un modo improprio e irresponsabile di gestire una delega così delicata.

Anziché porre rimedio alla fuga dall'Irpef con il suo corretto sistema di progressività, la delega, da una parte, accentua il carattere frammentario del sistema fiscale, con la proliferazione di regimi sostitutivi e cedolari e, dall'altra, non abbandona l'orizzonte per noi assolutamente iniquo e sbagliato della *flat tax*, un modo per fare parti uguali tra diseguali, quella che, secondo la famosa massima di don Milani, è la peggiore delle ingiustizie. (*Applausi*).

Oggi l'Irpef viene pagata per l'85 per cento dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, due categorie che, mi pare di capire, non siano propriamente centrali nel vostro disegno di governo.

Proprio per riprendere il tema dell'equità orizzontale, di cui pure la delega parla - anche se ne parla soltanto - se noi oggi confrontassimo diverse categorie di contribuenti a parità di reddito (poniamo 50.000 euro), scopriremmo che un lavoratore dipendente pagherebbe un onere contributivo 1,6 volte più alto di quello di un percettore di dividendi, due volte superiore a quello di chi dà in affitto i propri immobili, ricevuti magari per trasmissione familiare, con la cedolare secca e 2,8 volte maggiore di quello di un professionista in regime forfettario.

La diminuzione delle aliquote, che voi indicate come orizzonte della delega, premia anche all'interno di queste categorie i redditi più alti, senza nulla redistribuire a quelli più bassi, mentre noi abbiamo proposto un sistema completamente diverso, con un'aliquota continua, secondo il modello tedesco, più equo, progressivo e consonante con il dettato costituzionale.

Come se non bastasse, la delega contribuisce a questa ingiustizia, guardandosi bene dal ridurre i regimi di tassazione separata o cedolare, ma, al contrario, aggiungendone altri. Penso, in particolare, all'estensione della cedolare secca agli immobili strumentali: da ex amministratrice locale che ha gestito per tanti anni una delega delicata come quella del commercio in una grande città come Milano, questa misura mi risulta particolarmente incomprensibile e odiosa per due ordini di ragioni. La prima ha a che fare proprio con l'equità e la vitalità del sistema del commercio di vicinato e di prossimità; l'altra ha a che fare con la riduzione della base imponibile per le addizionali comunali e regionali.

Signor Presidente, signor Vice Ministro, le nostre città hanno bisogno di mantenere accese le luci dei piccoli commercianti, degli artigiani e degli operatori economici di prossimità e di vicinato, che oggi sono strozzati da affitti troppo alti per i loro negozi e i loro immobili, che spesso chiudono per questa ragione. (*Applausi*).

La misura che voi proponete va tutta a vantaggio dei proprietari immobiliari e niente redistribuisce o condivide con i piccoli operatori che rendono vive le nostre città e risulta del tutto incomprensibile perché abbiate rigettato la nostra proposta emendativa su questo tema.

In conclusione, vengo a un altro aspetto estremamente critico dell'impostazione della delega. L'insieme delle misure previste, compresa quella sulla cedolare secca, contribuiscono al risultato di ridurre il gettito per enti locali e Regioni, soggetti erogatori di servizi essenziali per i cittadini, che rischiano di dover sostenere il peso di questi servizi con risorse proprie o, peggio, con nuove tasse a livello locale. E nemmeno può bastare a rimediare al danno l'approvazione dell'emendamento da noi proposto, che provava e prova a salvaguardare la finanza degli enti locali, secondo i suggerimenti giunti da ANCI e UPI attraverso la Conferenza unificata, mentre resta assai grave - come altri ribadiranno dopo di me - la bocciatura del nostro emendamento sulla fiscalità delle Regioni, che molto dice dell'*impasse* in cui il Governo si è infilato in materia di autonomia differenziata.

Infine, non si può tacere su come la maggioranza in Commissione abbia notevolmente peggiorato la disciplina proposta dal Governo in materia di riscossione.

Nel nostro Paese l'evasione - non lo devo ricordare al Vice Ministro in quest'Aula - sfiora annualmente i 100 miliardi di euro, anno più anno meno.

Abbiamo una propensione all'evasione dell'Irpef da parte del lavoro autonomo e di impresa vicino al 70 per cento; l'IVA è più evasa solo in quattro Paesi dell'area europea. Eppure, oltre ai pessimi segnali

che abbiamo richiamato, gli emendamenti approvati dalla maggioranza in Commissione prevedono incomprensibili scudi penali per le dichiarazioni infedeli e sconti per gli evasori. Quale messaggio state dando al Paese, ma anche all'Europa, su un tema che ci vede costantemente sotto osservazione anche dai nostri *partner* europei a livello internazionale?

Signor Presidente, non posso fare a meno di rilevare in questa sede, in questi giorni in cui centinaia di famiglie hanno perso il sussidio contro la povertà di poche centinaia di migliaia di euro attraverso un irritante SMS, il doppiopesismo con cui il Governo tratta i poveri e chi ha sbagliato o ha voluto sbagliare nella compilazione della dichiarazione dei redditi (*Applausi*): il guanto di velluto per chi sottrae risorse alla collettività e il pugno di ferro verso i più bisognosi e i più poveri.

Se non vi fosse solo una questione di equità e di giustizia, vi sarebbe comunque un grave tema di sostenibilità per le finanze dello Stato. La Ragioneria generale dello Stato ha già manifestato la sua preoccupazione sulle coperture di questo provvedimento. Facciamo nostra questa preoccupazione, in un momento in cui la crescita del Paese - com'è noto - non è quella che ci saremmo aspettati o avremmo desiderato. Io sono certa che questo argomento troverà sensibile il vice ministro Leo, che è anche guardiano dei conti e della sostenibilità dello Stato, oltre che promotore di questa delega.

Quindi, Presidente, spero ci siano le condizioni e la possibilità di tornare su questi temi alle Camere, come noi abbiamo chiesto in altri emendamenti, perché vigileremo su equità e su sostenibilità del provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mennuni. Ne ha facoltà.

[MENNUNI](#) (*FdI*). Signor Presidente, vice ministro Leo, Sottosegretari, onorevoli senatori, sono veramente onorata di poter dissertare oggi su questo intervento così rilevante, perché il Governo, in soli nove mesi - e credo che questo sia un elemento di orgoglio per tutti noi - è riuscito a porre le basi di un'importante riforma strutturale, necessaria, a lungo attesa, mantenendo così fede agli impegni presi con gli italiani.

La riforma fiscale è necessaria per porre rimedio al difetto del nostro modello tributario, caratterizzato da una pressione impositiva fra le più alte delle Nazioni OCSE, un sistema sanzionatorio sproporzionato, complessità e incertezze normative. Il nostro sistema tributario, d'altronde, risale all'epocale riforma degli anni Settanta, alla legge delega n. 825 del 1971. I successivi interventi hanno introdotto elementi di novità, ma senza la sistematicità di una vera riforma (il governo Prodi nel 1997, il governo Berlusconi nel 2003 e il governo Renzi nel 2014). In mezzo a tutto ciò si è collocata una pletera di misure di dettaglio e di interventi affastellati, che hanno reso più complesso il nostro sistema tributario, poi con interventi suppletivi della giurisprudenza.

La riforma del sistema fiscale costituisce un elemento chiave del programma di questo Governo, volto al rilancio strutturale dell'Italia sul piano economico e sociale. Il disegno di legge individua fra i principali obiettivi di carattere generale l'impulso alla crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e l'individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese. Si tratta di misure necessarie, da un lato, a semplificare, la giungla normativa italiana, incubo di contribuenti ed operatori del settore, e, dall'altro, a modernizzare ed efficientare il comparto fiscale, contribuendo a ristabilire un corretto e positivo rapporto fra Stato e cittadino, tra fisco e contribuente.

Ritengo inoltre di dover sottolineare come questa riforma dia inizio a un'inversione copernicana del rapporto fra Stato e impresa, eliminando l'impostazione ideologica propria di molti Esecutivi precedenti, che vedevano nelle imprese e nel professionista soggetti portati naturalmente all'evasione, con la presunzione di entrate e guadagni a loro carico. Al contrario, noi riteniamo che chi offre lavoro e produce ricchezza vada non colpevolizzato *a priori*, ma semmai aiutato a svolgere la propria attività. (*Applausi*).

Questo disegno di legge delega si concentra su tre direttrici fondamentali: la certezza del diritto, la semplificazione del sistema e la lotta all'evasione. Quante sono state le modifiche normative? Più di 1.200 in tema di imposte sui redditi e solo 500 in materia di IVA. Abbiamo poi il tema importante dell'International accounting standards board, che viene comunque rispettato. Non tocchiamo principi contabili, ma intendiamo dare regole certe al loro utilizzo.

Sul versante internazionale, vi è l'adeguamento delle norme interne alla giurisprudenza comunitaria, all'OCSE, al fine di attirare nuovi investimenti esteri e quindi svolgere il famoso *reshoring*, tutto con lo scopo di portare in tempi rapidi un quadro normativo più chiaro ed omogeneo e testi unici con l'obiettivo, tanto anelato, di una codificazione di tutta la materia tributaria.

La seconda direttrice sulla quale si è lavorato e si lavorerà è la semplificazione. Immaginate che un contribuente, per compilare la propria dichiarazione, deve leggere mille pagine di istruzioni - penso che solo «Guerra e pace» dell'edizione Mondadori ne abbia di più (*Applausi*) - in quanto i vari modelli sono composti da 140 pagine del 730, 350 pagine del modello dei redditi delle persone fisiche, 250 pagine del modello dei redditi delle società di persone e 300 pagine del modello dei redditi delle società di capitali. Colleghe, è necessaria una semplificazione? Crediamo di sì.

Abbiamo poi il tema della lotta all'evasione fiscale, che è un'altra direttrice. Credo che forse una piccola autoanalisi sarebbe necessaria da parte dei Governi che ci hanno preceduto, perché il *tax gap* è sempre rimasto invariato: dagli anni Novanta ad oggi, è sempre oscillato - un collega senatore vedo che oscilla la testa, poi ascolterò con interesse il suo intervento, ma questi sono dati inoppugnabili - tra i 75 e 100 miliardi di euro. Noi crediamo che il lavoro debba rispondere a una logica di prevenzione anziché di azione, come sempre si è fatto, *ex post*. La delega abbraccia tutti i contributi: l'Irpef, l'Ires, l'IVA, l'IRAP. Si prevede una revisione dell'intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da raggiungere gradualmente l'obiettivo di un'equità orizzontale attraverso l'individuazione di un'unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo, a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando in particolare l'equiparazione fra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione. Si prevede inoltre il riconoscimento della deducibilità - il Vice Ministro ricorderà quanto abbiamo trattato il tema anche in seno a Roma Capitale, quando era un nostro autorevole assessore al bilancio - anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, nonché la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA, al fine di semplificare le misure previste per l'accesso e l'applicazione.

Onorevoli senatori, vorrei anche rivolgere un ringraziamento per il proficuo e concentrato impegno che è stato profuso dai Presidenti e dai relatori delle Commissioni impegnate, che hanno apportato qualificanti innovazioni al testo. Ad esempio, con le forze di opposizione si è ragionato su un'imposta agevolata sui premi di produttività.

Con i sindacati si è ragionato sulla revisione della *flat tax* incrementale allineandola alla tredicesima mensilità e agli straordinari. Penso al principio del contribuente professionista - e qui mi rivesto dei panni di ex amministratrice di un ente locale, perché rammento la forza e la veemenza con le quali imprenditori e professionisti si rivolgevano a noi in quanto consiglieri comunali e amministratori locali - ossia di non applicare sanzioni o interessi per mancati versamenti su imposte dei redditi regolarmente dichiarati ai soggetti che hanno crediti certificati nei riguardi della pubblica amministrazione per importi pari e fino alla concorrenza del debito d'imposta: è un principio assolutamente fondamentale.

Ebbene, noi proseguiamo nella nostra azione all'insegna delle parole d'ordine che abbiamo citato - la certezza, la semplificazione e la lotta all'evasione - tenendo sempre presente che vi sono sicuramente gli equilibri di finanza pubblica da preservare, ma con una direttrice chiara, che è il sostegno alla nostra economia, che vuol dire crescita, sostegno alle famiglie, ai giovani, ai lavoratori e alle imprese; quella crescita è rivolta anche a un tasso di natalità drammatico, il peggiore dall'Unità d'Italia in poi, pari a 395.000 nati: è bene quindi che tale elemento sia presente in questa legge delega. Agiremo determinati nella direzione della riduzione della pressione fiscale, restituendo sempre maggiore fiducia alla nostra amata Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, parto da una considerazione. Questa delega fiscale che la maggioranza si accinge a votare ovviamente parte da un dato, ovvero che non è stato accettato nessun emendamento sostanziale delle opposizioni, ma la cosa più significativa è che si tratta di una delega fiscale che non ha visto un confronto con le parti sociali. Questo elemento dovrebbe richiederci un ragionamento, visto che i lavoratori e i dipendenti

rappresentano il 40 per cento dei contribuenti, ma portano alle casse dello Stato oltre l'80 per cento delle risorse, e ciò significa che ad avere titolo a discutere di questo tema dovrebbero essere principalmente le parti sociali, che quindi dovrebbero essere tenute presenti. Di questa delega, invece, è stata data solo un'informazione alle parti sociali e non solo alla CGIL, come ho sentito dire, ma in generale anche a CISL e UIL, quindi all'insieme del sindacato, che aveva e ha una piattaforma unitaria sul tema del fisco.

Avete deciso invece di assecondare una cultura ormai diffusa nel Paese, secondo la quale bisogna fare i furbi e non pagare le tasse, perché avete inculcato un ragionamento secondo cui l'Agenzia delle entrate e il fisco intervengono in modo invasivo nei confronti del contribuente. Peccato che, come ho detto prima, l'80 per cento della contribuzione provenga da lavoratori dipendenti e pensionati, soggetti per i quali la tassazione avviene alla fonte del reddito.

Penso che sia giusto pagare le tasse, non so se sia impopolare dirlo, ma il problema è a cosa servano le tasse. Se si vuole che il Paese abbia una coesione sociale, la sanità pubblica universale, un sistema pensionistico di un certo tipo, possibilità di intervento sulle necessità dei cittadini come la casa a basso costo, è necessario che vengano pagati i tributi.

In questo caso, i tributi, così come prevede la Costituzione, dovrebbe essere pagati in modo proporzionale a seconda del reddito.

L'introduzione della *flat tax* è uno schiaffo a questo principio di progressività. Chi più ha, infatti, più dovrebbe contribuire, così dice la Costituzione. Noi invece introduciamo un meccanismo che prevede i condoni e non solo si aggiunge un altro condono ai dodici già fatti, ma addirittura se ne prevede uno preventivo non perseguibile, senza di fatto l'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

In sostanza, incentivate l'evasione. Questo è il dato. Voi, con questa proposta, incentivate l'evasione fiscale nei confronti di chi può ovviamente farlo. Ripeto invece che i lavoratori dipendenti e i pensionati questa cosa non possono farla, perché sono tassati alla fonte e lo sono in modo superiore a tutte le altre rendite, come già detto dalla senatrice Tajani. Pensiamo ad esempio a chi ha una casa su un terreno che può affittare o a chi può avere un diritto di successione oppure un reddito da capitale. Tutto questo non lo tassate, com'è ovvio, e non fate lo sforzo di tassare gli extraprofitti. Insisto su questa cosa: non i profitti, ma gli extraprofitti, che sono ovviamente un elemento che in questi anni è aumentato in molte stratificazioni della società, non solo nelle imprese del settore energetico, ma anche in quelle del settore farmaceutico, bancario e quant'altro. Bisognerebbe quindi andare in questa direzione.

Vediamo poi anche un altro grande pericolo. Ad esempio, è stato approvato un articolo che considero molto pericoloso da questo punto di vista. Mi riferisco all'articolo 14, sul quale è stato presentato e approvato un emendamento che in sostanza introduce un sistema di federalismo fiscale. Se venisse applicato così come delineato, mi chiedo chi pagherebbe la sanità pubblica nazionale e chi contribuirebbe allo Stato a livello centrale. Se infatti ognuno, a seconda delle proprie condizioni, pagherà la propria tassa, che in questo caso sarà stratificata e diversificata, altro che coesione sociale, le differenze nel Paese aumenteranno a dismisura.

Nello stesso tempo, come dicevo prima, noi abbiamo bisogno di avere delle risorse. Oggi molti servizi non sono finanziati. Penso al trasporto pubblico locale, ma non solo; penso alla sanità (nel DEF si è previsto che sostanzialmente si diminuisca gradualmente la copertura alla sanità, passando dal 6,9 al 6,1-6,2 per cento del PIL). Ciò si fa nel momento in cui avremmo bisogno invece di più risorse, perché abbiamo bisogno infatti di costruire una sanità di prossimità. Stiamo altresì discutendo delle case di comunità, di sanità, di prossimità e di intervenire sulla prevenzione. Con quali soldi si realizzerà tutto questo? Questo è il dato fondamentale. Le tasse servono per fare i servizi nei confronti delle persone e quindi sostanzialmente ad andare in questa direzione.

Non è possibile continuare a scaricare sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, perché ciò non funziona. Ad esempio, nell'anno 2020, l'Irpef è stata versata da 41 milioni di soggetti, di cui 21,3 milioni di lavoratori dipendenti, 13,5 milioni di pensionati e 2 milioni di altri soggetti. Come ho spiegato prima, però, l'80 per cento proviene dal lavoro dipendente.

In sostanza, a mio avviso, voi introducete un concetto sbagliato, che rischia di far aumentare

notevolmente l'evasione e l'elusione.

Abbiamo detto e scritto dappertutto, c'è scritto anche nei documenti del Governo, che ci sono circa 100 miliardi di evasione e di elusione. Io penso che una riforma fiscale dovrebbe aggredire questo dato, affrontare e ridurre questi fenomeni: invece, col provvedimento in esame, noi li incentiviamo, se un contribuente che può evadere sa di non essere neanche perseguibile; inoltre, se si sviluppa un concetto per cui in sostanza si dice che è tutto un magna magna e che quindi è bene non pagare le tasse, si introduce una cultura, a mio e nostro avviso, estremamente sbagliata.

Per queste ragioni, bisognava invertire quindi sull'impostazione sull'aliquota fiscale e presentare una proposta di legge, come abbiamo cercato di fare con gli emendamenti, volta a introdurre grande progressività e aumentare gli scaglioni: anziché parlare di *flat tax* a due scaglioni, bisognerebbe introdurne sette. Faccio un esempio banale: se tra due cittadini con redditi di 20.000 e 30.000 euro c'è un solo scaglione di mezzo, la differenza nella tassazione non è di poco conto, ma del 33 per cento. Pertanto, avere gradini molto bassi, come una volta era permesso, consente a chi ha meno di pagare meno e chi ha di più di pagare di più. Per fare questo, però, bisogna introdurre una scala in cui si arriva almeno al 65-70 per cento, come nella proposta che noi abbiamo cercato di avanzare innalzando l'aliquota marginale di esenzione da 10.000 a 12.000 euro e introducendo un'aliquota al 75 per cento per far pagare i redditi alti. Ovviamente voi l'avete respinta, perché per voi non valgono i lavoratori dipendenti e i pensionati, che devono continuare a pagare; voi siete i difensori degli evasori, di quelli che eludono il fisco e delle grandi compagnie che possono guadagnare e fare extraprofitti.

Per questa ragione, voteremo contro il presente disegno di legge di delega fiscale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, tredici mesi fa, il 22 giugno 2022, la Camera aveva già concluso l'esame di un disegno di legge delega di riforma del fisco; certo, era il disegno di legge delega di un altro Esecutivo, di un Governo di unità nazionale, ma era anche il frutto di un'alleanza trasversale fra forze politiche diverse e spesso distanti, che però avevano trovato un punto di vista in comune su molti principi. Sappiamo come sono andate le cose: le forze politiche che poi sono risultate vincitrici alle elezioni hanno impedito che l'*iter* parlamentare si concludesse; nonostante ciò, larga parte di quel disegno di legge è stata traslata all'interno di questo disegno di legge di delega. Il primo dato che mi sento di osservare è che il Paese ha perso un anno di tempo per ragioni di puro tornaconto politico. Quel disegno di legge di delega poteva completare il suo *iter* sotto questo Governo, ma in questo caso avremmo i decreti attuativi e discuteremmo di questo, anziché tornare al tema della legge delega. (*Applausi*). Questo non è stato tanto un danno per l'opposizione, ma per il Paese, per le imprese e per le famiglie.

Nonostante tutto quello che è accaduto, noi proviamo ad avere una logica oggettiva e a non utilizzare la lente dell'ideologia, quindi quello che è accaduto non ci impedisce di guardare con obiettività ai contenuti del provvedimento che siamo chiamati a votare. Certo, è strano che da parte di una forza di opposizione ci sia questa capacità di andare oltre le ideologie, di non dire un no preconcepito ed entrare nel merito, ma questo è il nostro modo di interpretare il ruolo di opposizione.

Noi continuiamo a pensare che semplificare il fisco sia una necessità e un'urgenza (*Applausi*) e che questo sia il modo più efficace per combattere l'evasione.

Forse è l'unico modo, perché tutti i proclami nella lotta all'evasione hanno prodotto un nulla di fatto. La necessità di riformare il fisco è quindi un fatto ineludibile, che vogliamo condividere anche dai banchi dell'opposizione. Sappiamo però che il Governo è chiamato a un banco di prova importante, che non è quello di oggi, quello cioè di approvare una legge delega, ma è quello di fare in modo che i principi contenuti al suo interno producano risultati. (*Applausi*). Attendiamo quindi il Governo alla prova della semplificazione delle aliquote Irpef, della necessità di rivedere le *tax expenditures*, di superare gradualmente l'IRAP, di riformare la tassazione dei redditi finanziari, di razionalizzare le aliquote IVA, avvicinando i bilanci civilistico e fiscale, cosa che purtroppo ad oggi non è ancora avvenuta, e di dare anche finalmente concretezza ai principi dello statuto del contribuente, che credo sia la legge più calpestata della storia (*Applausi*), perché sono anni che è entrata in vigore, ma è rimasta lettera morta.

Come Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope abbiamo fortemente voluto la concretizzazione dello statuto del contribuente e il rispetto di quei principi e ci siamo battuti anche per la loro costituzionalizzazione, perché riteniamo che quella sia forse l'unica strada per fare in modo che quei principi diventino realtà e quindi si ricostruisca un rapporto di fiducia tra lo Stato e il cittadino, tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate. Questo però ancora non è accaduto: evidentemente, la maggioranza ha altre priorità.

Devo però riconoscere al vice ministro Leo e al Governo nel suo complesso che un fatto apprezzabile è avvenuto: per una volta, non siamo di fronte ad un monocameralismo di fatto. C'è stata un'apertura significativa alle modifiche parlamentari nelle Commissioni, alla Camera dei deputati prima, ma anche, parzialmente, al Senato. Questo credo sia un fatto positivo, perché vuol dire che non c'è solo un monocameralismo di fatto e non ci sono solo le questioni di fiducia sui decreti blindati, ma un altro mondo è possibile. Tenere in considerazione questo, nel prosieguo dell'attività di Governo, credo faccia bene alla politica e al ruolo del Parlamento e possa far bene anche al Governo.

Come Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope abbiamo lavorato alla Camera dei deputati, ma anche al Senato, e grazie al nostro lavoro sono state introdotte alcune modifiche significative: dalle agevolazioni per i giovani alla detassazione dei premi di produttività, dalla riduzione dell'Ires per gli utili che vengono destinati a forme di partecipazione agli utili stessi da parte dei dipendenti, alla mensilizzazione del pagamento delle imposte per gli autonomi, alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative ai tavoli che saranno istituiti per l'emanazione dei decreti delegati. Credo che queste misure siano significative. Qui al Senato ci siamo battuti per un'altra misura alla quale teniamo molto: il principio secondo il quale, se si è assolti con sentenze irrevocabili perché il fatto non sussiste nel processo penale, questo deve fare stato anche nel processo tributario. (*Applausi*). È una norma di civiltà che, insieme alle maggiori tutele previste per il contribuente nella fase del contenzioso, ci consegna un'amministrazione fiscale non più nemica dei cittadini e delle imprese.

Tengo quindi a precisare che il nostro voto favorevole nasce da questa coerenza e dal fatto che i principi di delega sono sostanzialmente quelli individuati dal Governo Draghi. Apprezziamo l'apertura del Governo rispetto alle modifiche che abbiamo introdotto con il lavoro di Commissione.

Tengo però a precisare che il nostro voto positivo, signor vice Ministro, non è una cambiale in bianco. La legge delega disegna una cornice, ma adesso starà al Governo riempirla e non è un'impresa di poco conto. Non siamo particolarmente ottimisti, perché la coperta è corta e i nodi arriveranno al pettine.

C'è un problema di risorse, un problema che comincerà a manifestarsi già con la prossima legge di bilancio e non tutto si potrà magicamente risolvere. Noi vogliamo credere che su queste tematiche, piuttosto che inseguire bandierine elettorali, proverete ad essere seri e coerenti con il mandato che vi ha dato il Parlamento.

Spiace che su questo tema, ancora una volta, l'opposizione abbia posizioni differenti. Noi preferiamo, alla ideologia, entrare nel merito e dare un'apertura di credito su una delega che avevamo costruito, avevamo concorso a definire. Spero che il Governo, nell'attuazione della delega, non ci faccia pentire di questo voto. Sarebbe un torto non a noi, ma al Paese.

Vice ministro Leo, noi davvero attendiamo il Governo alla prova dei fatti, all'attuazione della delega. Non raccontiamo al Paese che con questa legge delega abbiamo ridotto le tasse, perché non è ancora avvenuto. Oggi, però, grazie a questa delega voi siete delle condizioni di poterlo fare. Fate dunque sentire la vostra voce attraverso i provvedimenti e non solo gli *slogan*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

[CASTELLONE \(M5S\)](#). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, non giriamoci intorno: questa legge delega non abbasserà le tasse per i cittadini e per le imprese di mezzo euro. Del resto, lo dimostrano i tanti diversivi che avete utilizzato durante questi giorni e nelle ultime settimane di discussione.

L'ultimo, quello che abbiamo ascoltato dal ministro Salvini, propone un condono delle cartelle esattoriali fino a 30.000 euro: un fuoco d'artificio, l'ennesimo, come sempre, per nascondere una delega che tutto ha in mente, fuorché alleviare le condizioni di lavoratori e imprese.

Del resto, in questa direzione vanno interpretati anche i vagoni che avete aggiunto in corso d'opera a questa sgangherata locomotiva fiscale: la depenalizzazione della dichiarazione infedele per chi opta per l'adempimento collaborativo con l'amministrazione finanziaria, anche in presenza di comportamenti dolosi; l'estensione dello stesso adempimento collaborativo alle persone fisiche che hanno redditi oltre il milione di euro, anche se non stabiliscono la residenza in Italia, ma si limitano ad agire nel nostro Paese per interposta persona o attraverso un *trust*.

Non c'è che dire, colleghi: è proprio la situazione in cui versa la maggior parte dei contribuenti italiani, preoccupati di far gestire le loro risorse che superano il milione di euro da un *trust*. (*Applausi*).

Andate a raccontarlo alle 170.000 famiglie che avete liquidato con un SMS, cancellando il reddito di cittadinanza. Andate a raccontare loro che, mentre cancellavate l'unica forma di sostegno e di sostentamento che avevano, voi stavate approvando emendamenti per tutelare chi, comodamente dall'estero, fa gestire milioni di euro a un *trust*. (*Applausi*). Per ironia della sorte, *trust* vuol dire fiducia, quella stessa fiducia che voi state tradendo senza troppi ripensamenti.

Io mi chiedo come pensiate di recuperare i 100 miliardi di evasione fiscale, se continuate a far passare il messaggio che le tasse siano pizzo di Stato. Questa delega non abbassa le tasse di mezzo euro, perché non ha risorse a disposizione; perché, ancora una volta, questo Governo dimostra di non avere il coraggio di prendere le risorse lì dove ci sono.

Se la riforma fiscale deve avvenire ad invarianza di gettito, è chiaro anche a un bambino che, per abbassare le tasse ai lavoratori, al ceto medio, alle famiglie ed alle imprese, servono risorse. E l'Esecutivo cosa fa? Non trova niente di meglio che riproporre il taglio delle spese fiscali: sempre la solita chimera della storia fiscale italiana.

Peraltro, lo stesso Governo, rendendosi conto dell'ennesima sparata, dice che, ovviamente, non si possono tagliare tutte le spese fiscali. Quindi, non si tagliano le spese fiscali fondamentali come le detrazioni sanitarie, le detrazioni per l'istruzione dei figli, per gli interessi passivi sulle rate dei mutui. Quindi, sul piatto resta davvero ben poco.

Prima ho ascoltato dire da un collega di maggioranza che nessuno ha criticato questa delega fiscale: davvero resto sbalordita ogni volta che provate a manipolare la realtà in questo modo. (*Applausi*).

Vi chiedo: «Eravate presenti nelle Commissioni in cui si tenevano le audizioni?». Noi sì e in quelle audizioni abbiamo sentito le tante perplessità da Banca d'Italia, dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Corte dei conti. C'è stato anche un appello di fiscalisti guidati dall'ex presidente della Corte costituzionale Franco Gallo, che hanno espresso perplessità contro questa delega fiscale. Come si fa a dire che non ci sono perplessità?

In realtà in questa delega vengono fuori nuovamente la pavidità dell'Esecutivo e la vostra subalternità alle *lobby*. Noi abbiamo fatto una controproposta, che abbiamo depositato come proposta alternativa, perché eravamo già certi che dei nostri emendamenti non ne sarebbe stato accolto nemmeno uno. Nella nostra proposta di delega fiscale abbiamo suggerito di abbassare le tasse ai ceti medi e bassi, ai pensionati, alle piccole imprese, e di recuperare risorse lì dove si sono generate enormi ricchezze e disuguaglianze, prima durante la pandemia, poi con la guerra. Abbiamo proposto di andare a tassare quindi gli extraprofiti, l'economia digitale e le transazioni finanziarie ad alta frequenza, tutte cose che voi non avete il coraggio di fare.

Mi chiedo come possa essere definita moderna una delega fiscale che, per esempio, non fa alcun cenno all'economia digitale. Voi state utilizzando gli stessi strumenti arrugginiti di venti anni fa: il concordato preventivo biennale e la *flat tax* erano già presenti nella proposta di delega fiscale dell'ex ministro Tremonti vent'anni fa, nei primi anni 2000. La *flat tax* però non si è mai vista, perché - com'è andata a finire anche allora - non si può fare perché iniqua e fiscalmente insostenibile. Quanto al concordato preventivo, anche all'epoca fu un buco nell'acqua, con pochissime adesioni che premiarono pochissime imprese. Sono vent'anni quindi che proponete le stesse identiche ricette senza mettere la testa fuori da questo palazzo e rendervi conto che fuori c'è un mondo che drammaticamente è cambiato. (*Applausi*).

Eppure, provate a presentare tutto come una svolta epocale con toni trionfalistici, come quando stappavate le bottiglie di *champagne* di fronte alla previsione di una crescita del PIL al 2023 del +1 per

cento, senza poi ammettere che lo stesso Fondo monetario ha certificato un rallentamento e un crollo del ritmo di crescita del PIL: due giorni fa, infatti, vi è arrivata la doccia fredda con il PIL che, nel secondo trimestre del 2023, è in discesa. Non serviva del resto la sfera di cristallo per capire che un Governo dell'austerità, che punta solo ai tagli, sta dilapidando tutta l'eredità di crescita che noi vi abbiamo lasciato (*Applausi*). Nel 2021 e nel 2022 il Paese è cresciuto dell'11 per cento. Voi, però, avete tagliato tutti gli investimenti, avete tagliato il superbonus, Transizione 4.0 e ci avete riconsegnato alla stagnazione.

Avete tagliato anche la spesa pubblica: davvero mi chiedo come possiate avere enfatizzato l'incremento di qualche miliardo del Fondo sanitario nazionale nella legge di bilancio, quando poi nello stesso DEF avete scritto nero su bianco che la spesa sanitaria su PIL passa dal 7,4 per cento del 2020 al 6,2 per cento del 2025, vale a dire meno di quello che si investiva prima della pandemia. È stata infatti pubblicata puntualmente nei giorni scorsi un'inchiesta sulla stampa che stima in 15 miliardi di euro nel 2024 la mancanza di risorse che andrà a gravare proprio sul Servizio sanitario nazionale a causa dell'inflazione.

Passo brevemente all'inadeguatezza che avete dimostrato nella gestione del PNRR: ieri abbiamo ascoltato il ministro Fitto nella sua difesa lunare dei ritardi che ci sono sulla terza e la quarta rata. Ha detto che la Commissione europea ha accettato alcune modifiche, come se questo fosse un bollino di assoluzione per i ritardi e le incapacità che avete accumulato. Ancora una volta avete dimostrato che eravate sì pronti, ma solo ai proclami elettorali. (*Applausi*).

Non ci rassicura nemmeno che i 16 miliardi di euro di progetti defianziati verranno recuperati nei fondi di coesione, perché lo stesso Ministro poi si è trovato costretto a dire che nulla è deciso, perché è ancora in corso una trattativa con l'Europa. E il Servizio studi della Camera ha pubblicato un *dossier* in cui si stigmatizza proprio l'assenza di risorse certe per finanziare questi progetti del PNRR.

Colleghi, in conclusione, anche questa delega fiscale dimostra che il Governo non ha coraggio, non ha visione, non ha nulla sul piatto. Non ha alcuna ricetta per far crescere il Paese, perché sul piatto di questo Governo c'è solo un vuoto: c'è il baratro in cui state facendo precipitare il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghesi. Ne ha facoltà.

BORGHESI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, finalmente dopo molti anni siamo riusciti a gettare le basi per un fisco più leggero, meno oppressivo, più vicino ai contribuenti e alle imprese, più razionale e più amico.

Grazie al disegno di legge delega che andremo ad approvare, il Governo, seguendo i principi contenuti nella delega, nei prossimi mesi avrà l'opportunità di cambiare radicalmente il rapporto tra fisco e cittadini ed eliminare l'odiosa percezione di un sistema fiscale troppo opprimente, a volte irrazionale o addirittura punitivo.

Il lavoro che è stato fatto - di cui ringrazio il vice ministro Leo, il sottosegretario Freni, il presidente Garavaglia e la Commissione tutta - è stato molto puntuale e ha prodotto un testo che va nella direzione giusta. Dopo troppi anni servivano semplificazione e razionalizzazione. Al di là degli *slogan* e delle frasi fatte che ho sentito prima, ci sono misure concrete che verranno attuate tramite questa delega che i cittadini e le imprese aspettano da decenni.

Grazie a questa delega ci sarà una razionalizzazione delle aliquote Irpef - è bene chiarirlo - e ci stiamo avvicinando a quello che è il nostro modello di *flat tax*: le quattro aliquote verranno diminuite possibilmente a tre, poi a due e così via. Quindi, si tratta di un percorso di razionalizzazione che porterà anche a una diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Già da novembre del 2023 potremmo avere il tanto sospirato e auspicato superamento del secondo acconto delle imposte di novembre, che verrà trasformato in un versamento delle imposte a partire da gennaio del 2024, che potrà essere rateizzato. Forse, per la prima volta in questo Paese, si pagheranno le tasse ad anno concluso e a reddito percepito e non su acconti e redditi che devono ancora essere incassati.

Si passerà gradualmente a un'abolizione di quelli che erano gli studi di settore, che qualcuno aveva detto di aver abolito, ma di cui aveva solo cambiato nome chiamandoli ISA (Indici sintetici di affidabilità). Tramite questa delega si arriverà al graduale superamento anche degli ISA. Ci sarà anche l'abolizione dell'IRAP, tassa assolutamente odiosa e irrazionale che veniva pagata anche da chi non

aveva redditi e da chi era in perdita. Solo, quindi, tutte misure concrete che verranno attuate nei prossimi mesi grazie all'approvazione di questa delega.

Servirà poi anche il superamento della ritenuta d'acconto, che oggi viene pagata al 20 per cento: ci sarà la possibilità che questa venga ridotta e via via anche annullata. Ci sarà una rimodulazione delle aliquote IVA, più razionale a seconda delle tipologie dei beni di consumo.

Ci sarà uno sfoltimento della giungla dei *bonus* e delle deduzioni (un difetto tipicamente italiano). Verrà poi introdotta una *flat tax* per le tredicesime e gli straordinari. Sono tutte misure concrete che vanno nella direzione di semplificare e ridurre il carico fiscale ai cittadini e alle imprese.

A proposito di imprese, parliamo anche di Ires: ci sarà la possibilità di introdurre maggiori detrazioni per i beni strumentali e maggiori detrazioni per le assunzioni, in maniera tale che di fatto l'aliquota Ires sarà inferiore al 24 per cento che oggi le imprese pagano. Un altro dato che mi piace sottolineare: a differenza della bozza di delega che era stata affrontata con il precedente Governo, qui non si parla di catasto e di aumenti di tasse sulla casa. Si tratta di un altro risultato che direi essere ottimo, in quanto questa delega getta i presupposti per diminuire le tasse e non per aumentarle.

Oltre a una diminuzione di un carico fiscale che è effettivamente eccessivo, ci saranno anche una razionalizzazione e una semplificazione degli adempimenti fiscali: partiamo oggi con un dato di circa 1.500 scadenze annue fiscali e penso che sia troppo. Arrivano cartelle esattoriali ogni mese dell'anno, a Ferragosto e a Natale, e anche qui ci sarà una razionalizzazione di tutto il sistema. Ci saranno delle sanzioni ridotte per puri errori formali, cosa che in questo momento non avviene. È passato finalmente il principio per cui chi denuncia regolarmente il reddito ma non riesce a pagare non è un evasore; quindi, il fisco dovrebbe andargli incontro aumentando la rateizzazione e dandogli, quindi, la possibilità di riuscire a mettersi in regola per i redditi che ha denunciato in maniera chiara e trasparente.

Oggi ci troviamo pertanto di fronte all'approvazione di un testo che è assolutamente positivo. Era una promessa elettorale del Governo e di tutto il centrodestra. Il Governo ci ha lavorato e nell'arco di pochissimi mesi siamo giunti al testo in esame che oggi mi auguro verrà approvato - sarà certamente così - dal Senato. Nei prossimi mesi ci troveremo di fronte a una serie di decreti attuativi che andranno nella direzione delle misure che ho appena citato e che sicuramente produrranno un nuovo rapporto tra il fisco e i cittadini, tra il fisco e l'impresa; un nuovo rapporto che non si baserà più su una sensazione di prevaricazione o comunque sulla percezione di un fisco punitivo, ma di un fisco collaborativo che chiede il giusto, non pretende centinaia di adempimenti, semplifica la vita e cerca di stare più vicino alle imprese, alle famiglie, a tutti i cittadini.

Ringrazio quindi nuovamente il Governo e la Commissione che hanno lavorato per produrre il testo in esame. Sono più che mai convinto che grazie a questa delega finalmente - ripeto, dopo troppi anni - assisteremo a un cambiamento che definirei epocale e che va nella direzione giusta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Losacco. Ne ha facoltà.

[LOSACCO \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, oggi discutiamo di una legge che conferisce al Governo un perimetro particolarmente ampio di intervento sulla materia fiscale. Tornando indietro nel tempo, solo il secondo Governo Berlusconi - lo diceva poco fa la presidente Castellone - quello che aveva promesso di riformare l'IRPEF attraverso due aliquote, rispettivamente del 22 e del 33 per cento, si era dotato di un campo di gioco così grande, ma ricordiamo tutti com'è finita.

Prima di entrare nel merito, penso che un'analisi onesta del sistema tributario non possa che partire da tre elementi. Il primo: le enormi sacche di evasione ed elusione fiscale, quelle che sottraggono alla collettività 100 miliardi l'anno, sono ben fotografate dal fatto che l'85 per cento dell'IRPEF proviene ed è esclusivamente sulle spalle dei pensionati e dei lavoratori dipendenti.

Il secondo elemento è la mancanza di equità orizzontale del nostro sistema di tassazione, per cui sul lavoratore dipendente pesa un dovere contributivo che è 1,6 volte più alto di quello di un percettore di dividendi; due volte superiore rispetto a chi dà in affitto i propri immobili con cedolare secca; 2,8 volte maggiore di quello di un professionista in regime forfettario. A complicare il quadro vi è il ginepraio di 626 diverse forme di detrazioni e deduzioni che incidono sui bilanci dello Stato per 125 miliardi l'anno: misure che - è bene ricordarlo - solo in 19 casi producono sconti superiori al miliardo di euro e

che in più della metà dei casi interessano non più di 30.000 contribuenti, prefigurandosi quindi come veri e propri abiti sartoriali per microcategorie.

La questione della mancata equità orizzontale è stata acuita quest'anno dall'estensione della *flat tax*. A parità di reddito, un lavoratore dipendente versa al fisco 8.000 euro in più di un lavoratore autonomo che aderisce a questo regime fiscale. Fortunatamente, sul discorso della *flat tax* incrementale che presentava degli enormi problemi in termini di gettito fiscale, avete parzialmente corretto la rotta.

Il terzo elemento è una pressione fiscale ancora troppo alta sul lavoro per redditi medio-bassi per coloro i quali provano a fare innovazione e, quindi, provano ad aumentare la competitività del nostro sistema produttivo.

A nostro avviso, erano questi gli elementi sui quali bisognava lavorare: un radicale riordino delle detrazioni e un nuovo slancio nella lotta all'evasione; il tutto con l'obiettivo di restituire al fisco e quindi ai cittadini elementi di equità e giustizia sociale. È in questo segno che il Partito Democratico ha formulato le proposte: una revisione organica dell'Irpef nel segno della progressività, con un sistema ad aliquota continua come in Germania; facoltà diversamente mensili al posto dell'acconto e saldo per i soggetti ISA e precompilata per imprese e autonomi al posto di un concordato preventivo, su cui dirò meglio dopo; e ancora: la sostituzione della mini-Ires, con rafforzamento e stabilizzazione degli incentivi esistenti a partire dalla super ACE e dal superammortamento; incentivi per il reinserimento in Italia di attività produttive localizzate all'estero; il mantenimento dell'IVA ridotta per l'acquisto della prima casa e per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente. Sono tutte proposte volte a rendere il fisco più vicino ai cittadini che pagano, a quelli che hanno difficoltà a pagare, ma sempre partendo dal presupposto che i comportamenti e le pratiche fraudolente non sono in alcun modo tollerabili. (*Applausi*).

Invece, la strada che il Governo ha intrapreso va in tutt'altra direzione. Il Parlamento ha discusso questo provvedimento mentre all'opinione pubblica, nel pieno delle scadenze fiscali, si offrivano messaggi pericolosi e ambigui, come quello sulle tasse come pizzo di Stato, sulla necessità di porre fine a tutti i contenziosi sotto i 30.000 euro. Su questa premessa ideologica la strada scelta dall'Esecutivo non segue un disegno organico, ma tratteggia un quadro a macchia di leopardo, che antepone una logica corporativa al bisogno di equità, che dissemina il percorso di una serie di scappatoie per eludere il fisco. Si introducono norme che alterano la dinamica tra fisco e contribuenti, offrendo agli evasori e agli elusori la possibilità di giocare con l'erario, sanando le proprie posizioni un attimo prima che il fisco se ne accorga. Ci troviamo così davanti a un condono preventivo, a un auto-condono permanente; un primitivismo fiscale - come l'ha chiamato Rino Formica - in cui si rinuncia all'opportunità tecnologica per individuare con certezza la posizione fiscale di ogni contribuente e si opta per la contrattazione con l'imposta da pagare fissata per mezzo di un negoziato tra l'erario e il contribuente. (*Applausi*).

Tutto questo avviene dopo che in meno di un anno si è data vita a dodici sanatorie, alcune anche particolarmente fantasiose, come quella sulle criptovalute, e altre particolarmente odiose, come la depenalizzazione di omesso versamento di IVA superiore a 250.000 euro. Non dimentichiamo l'aumento del tetto del contante, del tentativo di cancellare le sanzioni sui POS, dell'ordine del giorno portato da Fratelli d'Italia in Commissione sull'inappellabilità delle sentenze di primo grado sfavorevoli all'Agenzia delle entrate, quando più del 75 per cento delle sentenze passate in giudicato vede lo Stato vincere e recuperare milioni di euro sottratti alla collettività.

Oltre a questo, però, l'altro punto è l'anima corporativa di una riforma che sclerotizza e cristallizza l'idea di un regime fiscale diverso per ogni categoria di reddito: la *flat tax* per gli autonomi; un'imposta progressiva per i dipendenti e pensionati; un'imposta specifica per i possessori degli immobili; un'altra per i redditi finanziari; un sistema di concordato fiscale con predeterminazione dell'imposta per le piccole e medie imprese; un'imposta soggetta ad agevolazioni per società ed enti sottoposti all'IRES. È una scelta frutto di una visione elettoralistica del Paese che lo incentiva a organizzarsi in corporazione al fine di ottenere ascolto ai propri interessi; il tutto a discapito dell'interesse generale che richiede, invece, una visione unitaria e il superamento di logiche particolaristiche. (*Applausi*).

Paradigmatica in questo senso è la bocciatura della nostra proposta, a prima firma del nostro

capogruppo Francesco Boccia, di inserire un fondo di perequazione nell'accordo di riordino dei tributi regionali che garantisca i LEP, con il divieto di finanziare i servizi alle persone, con l'aumento di tributi regionali fino al superamento della soglia della media della pressione fiscale nazionale.

Il senso della nostra proposta era chiaro: in relazione all'autonomia differenziata i LEP si finanziano con la finanza centrale e comunque con il fondo di perequazione e non con nuove imposte regionali; un principio di assoluto buon senso su cui si è consumato uno scontro tutto interno alla maggioranza, dove alla fine ha vinto la Lega, dimostrando ancora una volta il vero scopo dell'autonomia differenziata.

Si potrebbe continuare ancora, Presidente, ma io credo che il dato politico, il pericolo di questa riforma sia proprio qui: il fisco non come l'infrastruttura su cui far viaggiare il diritto alla salute, all'istruzione, ai servizi pubblici, ma come un'entità cattiva da guardare in cagnesco; l'evasione non come una forma di sottrazione ai propri doveri, ma come un atto di legittima difesa. La coesione sociale è come un inutile ostacolo rispetto al massimo beneficio individuale. E il tutto avviene mentre si chiude la porta in faccia a 3 milioni di lavoratori poveri che attendono il salario minimo. Si notifica con un SMS a 169.000 nuclei familiari la revoca del reddito di cittadinanza. Si definanziano i progetti del PNRR che più impattano proprio sulle periferie e sul disagio sociale. Si tratta di un manifesto politico che perlomeno, Presidente, ha il dono della chiarezza: contro i poveri, gli onesti e soprattutto contro il Mezzogiorno, dalla parte dei furbetti e di un'idea regressiva dello Stato, non più chiamato a combattere, ma a certificare e semmai a favorire le diseguaglianze sociali e territoriali.

Tutto questo merita la nostra più convinta opposizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orsomarso. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO (*FdI*). Signor Presidente, gentili colleghi, vice ministro Leo, ho ascoltato a sprazzi il dibattito di questa mattina. Il Vice Ministro ha parlato tanto in queste settimane, anche attraverso i media e nelle Commissioni, agli italiani. E mi pare di capire, al di là della tecnicità, che ci sono diverse riforme che il Governo sta provando ad intestarsi in questo mondo nuovo, in questo momento nuovo, dove nonostante tutto l'Italia sta andando molto bene. Abbiamo discusso del solco di questa riforma complessiva con i colleghi, non ultimo con il collega del PD che mi ha preceduto, che parlano di Mezzogiorno. Io vengo dal profondo Mezzogiorno e conosco bene i dati economici e i limiti dell'organizzazione orizzontale e verticale dello Stato.

L'autonomia differenziata e la riforma della giustizia non vanno in secondo piano rispetto a quella che è la vera grande riforma. Io ringrazio il vice ministro Leo e il sottosegretario Freni per una - ricordo che per me è la prima volta nel Parlamento italiano - riforma scritta dal Parlamento italiano, scritta da un parlamentare, da una figura che sta al posto giusto. Non sempre i Ministri nella storia della Repubblica lo sono stati con competenza rispetto a quello che il tema dell'interesse nazionale e della nostra coesione sociale, civile, economica e anche politica.

Sugli appunti presi al volo, vorrei sottolineare con grande serenità anche il contributo delle minoranze: in questa sede ovviamente ognuno fa la propria parte, ma alla Camera e poi in Commissione hanno dato un contributo di idee e anche di preoccupazione.

Gli aspetti fondamentali di questa riforma sono tre. Innanzitutto il tema non è quello del picco nel pagamento delle tasse, ma con il provvedimento in esame si tenta finalmente di armonizzare tutte le rendite finanziarie. Un aspetto fondamentale di questa riforma riguarda gli incentivi per l'assunzione dei giovani, come abbiamo provato a fare anche modificando gli incentivi alle imprese in un altro provvedimento all'esame del Senato. Vi è poi anche il tema - ce lo richiede l'Europa, non possiamo essere europeisti a sprazzi - di una riforma che dia più fiducia per attrarre in questo Paese anche le multinazionali, che non amiamo particolarmente, insieme ai temi della giustizia e dell'organizzazione orizzontale e verticale.

Ovviamente il vice ministro Leo con grande responsabilità non dà numeri puntuali rispetto a questa riforma che complessivamente riguarderà il contenzioso, quindi l'accertamento e tutto quello che ha spiegato bene, l'opera di *compliance* e soprattutto il concordato preventivo biennale. Tutto ciò restituisce il senso di una nuova organizzazione tributaria complessiva che dà il senso di equità e sostenibilità e, quindi, di uno Stato che non è nemico di chi sostiene l'esistenza degli italiani. La

prospettiva, che non so se si riuscirà a mettere in campo nell'arco di cinque anni, è quella del quoziente familiare alla francese e della *flat tax*. Ma è ovvio che si tratta di una riforma epocale che porterà dei risultati in base alle prospettive economiche del Paese. Non a caso il Vice Ministro parla della possibilità in autunno, quando arriverà la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, di capire i numeri, anche rispetto alle tre aliquote nuove che accompagneranno il futuro economico di questo Paese.

Pensiamo quindi a un sistema fiscale semplice, veloce ed equo. I costi della riforma nella prima fase riguardano accertamento, contenzioso a riscossione e vanno in una direzione, specie quando si parla di Mezzogiorno. In questo momento evito di fare ragionamenti sul piano tecnico, che sono stati approfonditi e misurati, anche perché il Governo ha affrontato questa riforma complessiva insieme all'Associazione nazionale dei Comuni italiani, alle Province, alle Regioni, anche per quanto riguarda il tema del fondo di perequazione e la capacità impositiva regionale, che era la preoccupazione legittima posta con puntualità in Commissione dal Capogruppo del Partito Democratico.

Ritengo però che ci serva coraggio nell'immaginare una cosa attesa da cinquant'anni e che non può essere più essere rinviata, collega Boccia - mi rivolgo direttamente a lei, non per il tramite della Presidenza - e che si inserisce anch'essa in una valutazione complessiva. Siamo alla vigilia della ridefinizione del patto di stabilità in Europa, che non è non è secondario, e sarebbe opportuno strutturare un consenso unanime di chi paga le tasse in questo Paese.

Secondo me, alcune volte descriviamo il dato dei circa 100 miliardi di evasione registrati in questo Paese peggio di come è. I dati che ci arrivano da studi generici e generali non testimoniano un'Italia che esiste e resiste a uno Stato complicato; basti pensare alle tante pagine delle dichiarazioni. In una sola parola, è opportuno semplificare l'approccio del contribuente, delle famiglie, delle imprese verso l'IRES.

Lo dico anche rispetto alla polemica dei giorni passati di chi parla di irresponsabilità e negli ultimi anni ha costruito un consenso politico spiegando a chi ha al lavoro ragazzi ventenni, trentenni e quarantenni che magari potevano avere un sussidio e abitare a casa. Forse l'unico intervento condivisibile del senatore Renzi che ho ascoltato in questi giorni è quello in cui ha parlato di un provvedimento che mette in campo un sindacato serio come la CISL e di far partecipare i lavoratori agli utili.

Va in questa direzione l'ipotesi per cui chi lascia nelle imprese risorse, che riguarderanno investimenti e più lavoro, paga meno tasse. Ovviamente siamo di parte, ma voglio sottolineare l'aspetto nuovo di un'Italia che sta al passo con il resto d'Europa. E ciò è legato anche al disegno di legge capitali, che domani licenzieremo coi finanziamenti, perché l'attrattiva dell'Italia rispetto agli investitori nazionali e internazionali non regge rispetto alle complessità. I dati ci dicono che quest'anno pagheremo circa 100 miliardi di euro sul debito pubblico, il 50 per cento in più rispetto al 2022. Immaginiamo che, attraverso un fisco equo, più vicino e amico, una quota parte possa essere recuperata da una maggiore funzionalità dello Stato.

Nel modo più semplice possibile ho provato a spiegare gli effetti che i vari provvedimenti - credo che il primo sarà all'inizio dell'anno, vice ministro Leo - potranno districare, nel mettere a terra le diverse formule e ambizioni, con le tre nuove aliquote e tutto quello che in questa riforma è stato trattato e discusso. Ho provato a parlare pensando a chi ci guarda da casa, spiegando agli italiani che uno Stato si regge insieme e, quindi, anche con il contributo di chi ha una *Weltanschauung* diversa dalla nostra. Il collega Monti in passato parlava di tasse belle, dicendo che è bello pagare le tasse. Nessuno però si appresta con un sentimento piacevole a pagare le tasse. Crediamo che pagare le tasse sarà ritenuto giusto da imprese, cittadini e famiglie nel momento in cui lo Stato riuscirà a restituire, con una nuova organizzazione, velocità e modernità e quando i nostri figli, con uno Stato che recupera di più a livello tributario, potranno avere fiducia nel futuro.

Guardiamo al Mezzogiorno: siamo in Parlamento e dobbiamo fare i deputati nazionali. Molto spesso si parla del Sud che viene descritto come "non ancora Nord", non conoscendolo. Vale quello che ha detto il ministro Fitto nei giorni scorsi, parlando del PNRR. Al Sud ci sono tante risorse dell'obiettivo convergenza, ma mancano le imprese, non ci sono imprese. Ho fatto l'assessore regionale, e posso dire

che avevamo più risorse delle potenziali imprese. Allora, con le zone economiche speciali (ZES), la ZES unica nel Mezzogiorno e con tutto quello che il Governo sta provando a mettere insieme, bisogna dire alle imprese nazionali e internazionali che c'è un pezzo d'Italia, quel "non ancora Nord", che però è Sud, a cui guardare con grande interesse. C'è un pezzo d'Italia, collega Boccia, in cui molti Comuni del Mezzogiorno raccolgono circa il 40 per cento del pagamento su alcuni tributi locali, come quelli relativi all'acqua o ai rifiuti. Bisogna essere attrezzati a essere classe dirigente. Mi stupisce che oggi alcuni sindaci, che dovrebbero conoscere i provvedimenti dello Stato, si sveglino, avendo anche assessori alle politiche sociali, senza essere preparati a ricevere tutti i fuoriusciti dal sistema del reddito di cittadinanza, che devono essere accolti e accompagnati, al di là della comunicazione dell'INPS. Questa visione complessiva ci porterà ad avere uno Stato più veloce, uno Stato più equo nella raccolta della tassazione e tutti contribuiremo meglio, immaginando che questo percorso è giusto, perché alle diverse latitudini avremo più investimenti; per cui la parte più interessante è anche attrarre quei capitali esteri che hanno guardato... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ORSOMARSO *(Fdl)*. Per quanto riguarda la giustizia civile e amministrativa, è ovvio che anche per queste ci saltano a piè pari, ci guardano con grande diffidenza e si è andati a investire finanche in Africa, dove il piano Mattei, unito alla nuova tassazione italiana, rappresenta la nuova frontiera di un'Italia, che noi che veniamo dal Sud proviamo a guardare in positivo, rovesciata.

Quindi, grazie del buon lavoro, vice ministro Leo. Il contributo penso sia positivo e in dichiarazione di voto i colleghi esprimeranno il voto del nostro partito. Grazie per la sua chiarezza e per le spiegazioni migliori delle nostre date in queste settimane a tutti gli italiani e al mondo delle imprese, che penso su questo abbiano già espresso piena fiducia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La relatrice non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[LEO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i rappresentanti delle forze parlamentari presenti in quest'Aula. Il lavoro che è stato fatto non è di una parte politica, seppure una parte politica abbia creato la struttura portante di questo provvedimento, ma c'è stata condivisione su tanti punti con le forze di opposizione.

Io mi sono permesso di definire questo un provvedimento epocale. Consentitemi di dire che così è, perché questa è una riforma che era attesa da tantissimi anni, dagli anni Settanta, quando un provvedimento analogo fu messo a terra da studiosi del calibro di Bruno Visentini, di Cesare Cosciani, di Gino De Gennaro. Fu un provvedimento che segnò una svolta, nel passaggio da una economia di tipo agricolo ad un'economia di tipo industriale. E questo lo si fece grazie soprattutto a un intervento in materia fiscale che ridisegnò i tributi. Come ricorderete, fu introdotta l'IVA in luogo dell'IGE e furono introdotti tributi personali in luogo dei tributi reali.

Noi abbiamo tentato di fare la stessa operazione, che abbiamo strutturato in quattro parti, perché non vogliamo neanche essere tacciati come quelli che vogliono creare problemi alla finanza pubblica. Abbiamo organizzato questa delega fiscale in quattro aree. Una prima area che riguarda i principi, quelli di diritto interno e quelli di diritto internazionale. Poi vi è lo statuto del contribuente che, come ha ricordato chi mi ha preceduto, è uno dei capisaldi della nostra materia. Noi siamo favorevoli a che lo statuto dei contribuenti diventi norma di rango costituzionale, ma non possiamo negarci un aspetto fondamentale, cioè che servono i tempi tecnici per fare ciò: i passaggi parlamentari ed un eventuale *referendum*.

Quindi, abbiamo fatto in modo di dire che in questa delega lo statuto del contribuente deve rappresentare una sorta di pre-legge a tutto il sistema tributario che contiene i principi generali cui devono ispirarsi anche tutte le altre disposizioni di legge. Lo abbiamo fatto nella piena consapevolezza di dare al legislatore degli elementi affinché egli non si discosti dai principi fondamentali: mi riferisco soprattutto al legittimo affidamento del contribuente, alla certezza del diritto e alla semplificazione.

Proprio sulla certezza del diritto noi abbiamo speso tanti interventi. Se voi leggete, come avrete fatto, il testo della delega, vedrete che abbiamo posto l'accento sul rendere molto più confidente il sistema

tributario per i contribuenti, per gli addetti ai lavori e per la stessa amministrazione finanziaria. Pensate che, in materia di imposte sui redditi, dal 1986, quando fu introdotto il testo unico delle imposte sui redditi, sono intervenute 1.200 modifiche. In materia di IVA, sono intervenute 500 modifiche.

È possibile immaginare che questo sistema sia molto attrattivo per gli investitori esteri? È stato detto che qui si vogliono favorire i soggetti che vengono dall'estero ed i *trust*: ma nulla di tutto questo noi vogliamo fare. Un soggetto estero, un soggetto non residente in Italia, che porta ricchezza in Italia e vuole fare investimenti in Italia, deve avere regole certe. Se non vi sono regole certe, infatti, tale soggetto si guarda bene dal venire in Italia, ma resta all'estero.

Pertanto, noi non vogliamo assolutamente favorire privati che vogliono costituire *trust*, ma fare in modo che un soggetto privato, che viene in Italia per fare investimenti in Italia, creare occupazione ed acquistare immobili, trovi regole semplici. Questo è l'obiettivo che si intende perseguire con questa delega. La semplificazione.

La collega Mennuni ha prima puntualmente ricordato la Babele di istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi: oltre mille pagine. È possibile riuscire a districarsi in questo magma assolutamente ingestibile della materia tributaria? Ecco perché noi dobbiamo intervenire. Lo dobbiamo fare nell'interesse del Paese, nell'interesse dei cittadini, nell'interesse di tutti.

L'altro tema su cui tanto si discute è quello della lotta all'evasione.

Siamo consapevoli - e questo sin dal 1980 - che abbiamo un *tax gap* (quindi la differenza tra quello che è il reddito che risulta dai dati di economia nazionale e il reddito dichiarato) che oscilla tra i 75 e i 100 miliardi di euro. Si può dire, quindi, che è stata fatta lotta all'evasione nel corso del tempo, dal 1990 al 2021, perché nel 2022 dobbiamo dare atto all'Agenzia delle entrate che è stato fatto un recupero importante anche se, nonostante ciò, abbiamo sempre questo differenziale.

Come si deve intervenire, se non cambiando rotta sull'accertamento? E come dobbiamo cambiare rotta? Dobbiamo farlo pensando che, con riguardo ai soggetti di minori dimensioni - vale a dire le imprese minori, le partite IVA e chi rientra nei vecchi studi di settore - non solo siamo in grado di individuarli puntualmente, ma siamo in grado di individuarne puntualmente il reddito.

Prima un collega ha ricordato Rino Formica, dicendo che qui si fanno cose che si sono fatte in passato. Chi vi parla era al Ministero delle finanze, quando c'era il ministro Formica: da allora ad oggi è passato tanto di quel tempo che oggi abbiamo la tecnologia, abbiamo l'informatica. Abbiamo circa 2,2 miliardi di fatturazioni elettroniche; abbiamo le dichiarazioni precompilate; abbiamo l'intelligenza artificiale e l'analisi predittiva. Siamo in grado di dire millimetricamente al contribuente Maurizio Leo: «Questo è il suo reddito e, fermi restando gli adempimenti IVA, se lo dichiari e quindi accetti la proposta che ti fa l'amministrazione finanziaria, per due anni starai tranquillo».

Questo è il cambio di rotta nella lotta all'evasione, questo è il modo di contrastare i famosi 75-100 miliardi che rappresentano un fardello per la nostra economia.

Perché non dire alle imprese di maggiori dimensioni che, se monitorano il rischio fiscale e fanno il cosiddetto *tax control framework*, per cui dichiarano esattamente - e l'amministrazione finanziaria lo va a vedere - le loro possibilità di rischio fiscale, in quel caso possono stare tranquille, perché lo Stato va loro incontro quali contribuenti collaborativi. Questo è il cambio di rotta nell'accertamento.

Se facciamo questo, riusciamo veramente a combattere e ad abbattere l'enorme ammontare di evasione fiscale. Diversamente, potremmo stare per anni a discutere di lotta all'evasione, come si è fatto dagli anni Novanta a oggi, ma non si abatterà mai questo importante carico che abbiamo.

C'è poi un altro tema. Non abbiamo agito certamente con strabismo, favorendo il mondo del lavoro autonomo rispetto a quello del lavoro dipendente. Se leggiamo bene i testi normativi, per quanto riguarda la parte del reddito da lavoro dipendente diciamo che vogliamo mettere assolutamente sullo stesso piano il dipendente e il lavoratore autonomo. Come lo facciamo? Innanzitutto sulla *no tax area*: eleviamo la *no tax area* del dipendente, portandola a livello del pensionato, per esempio. Ovviamente dobbiamo andare oltre, però è necessario trovare e reperire le risorse.

Vogliamo dire che, se il dipendente ha certe spese che sono obiettivamente sostenute (penso alle spese per la mobilità, per la formazione), queste devono essere dedotte integralmente nella determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Abbiamo detto che, se vengono fatte delle erogazioni liberali da parte del datore di lavoro al lavoratore dipendente - già lo abbiamo fatto nella legge di bilancio - possiamo elevare il tetto a 3.000 euro, dando quindi maggiori risorse in mano ai lavoratori dipendenti.

Lo stesso abbiamo fatto per la tredicesima mensilità: se la tredicesima mensilità, soprattutto per le fasce più deboli, viene assoggettata a una tassazione più mite e quindi non a una tassazione progressiva, consentirà un potenziamento dei consumi. Ovviamente il soggetto che ha redditi da lavoro dipendente più bassi non terrà in tasca le risorse che ha risparmiato con la fiscalità, ma sicuramente le userà per comprare regali per i figli, per la famiglia e via dicendo.

Quindi, le immetterà in un circuito virtuoso. Infatti il soggetto che venderà questi beni pagherà IVA e pagherà imposte sui redditi. Ecco come pensiamo di cambiare anche il reddito di lavoro dipendente, per gli straordinari che eccedono una certa soglia e per i premi di produttività. Non ci si può tacciare di guardare con favore ad un'area della nostra economia e di non guardare con altrettanto favorevole al mondo del lavoro dipendente.

Vi è poi un altro tema che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione, che è quello della riscossione. Oggi abbiamo - l'ha ricordato il direttore dell'Agenzia delle entrate - 1.153 miliardi di carico presso l'Agenzia delle entrate-riscossione e questo carico si alimenterà sempre di più. Se non mettiamo mano a questo settore, non riusciamo a venirne fuori. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che se viene affidato il carico dall'ente impositore all'Agenzia delle entrate-riscossione e nei cinque anni successivi, nonostante gli sforzi fatti dall'Agenzia delle entrate, queste somme non si riscuotono, allora le si devono restituire all'ente impositore, perché si tratta di soggetti falliti, deceduti e via dicendo. Non si può lasciare in piedi questa situazione che è abnorme. Ecco come vogliamo orientarci: vogliamo rivedere il sistema del contenzioso. Questo ce lo dice l'Europa; ci stiamo muovendo nella logica di seguire quello che ci viene detto dall'OCSE, dal Fondo monetario internazionale e dall'Europa.

L'altro tema riguarda il contenzioso tributario, su cui sto insistendo e ringrazio tutti voi che avete avuto la sensibilità di capire l'urgenza di questo provvedimento, perché uno dei tasselli fondamentali del PNRR è rappresentato dalla riforma del contenzioso. Nella passata legislatura si è fatto abbastanza con la legge n. 130 del 2022, ma l'Europa ci dice che dobbiamo spingere di più e accelerare sulla riduzione del carico del contenzioso. Tutti questi elementi noi li abbiamo inseriti tra i criteri direttivi della delega.

Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero ringraziare anche il Gruppo delle Autonomie per aver presentato l'emendamento 23.300, una proposta che guarda con particolare interesse alle Regioni a statuto speciale. Noi non possiamo accoglierlo, ma saremo sicuramente favorevoli a valutare la possibilità, nella prossima legge di bilancio, di inserire delle indicazioni in questi termini.

Chiudo ringraziando ancora una volta tutti i rappresentanti delle forze parlamentari e penso che tutti insieme stiamo scrivendo una pagina veramente importante nella storia economica di questo Paese.

(Applausi).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente e del Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 797, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.4.

Sugli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice sull'emendamento.

Esprimo favorevole sugli ordini del giorno G1.300 e G1.301. Sull'ordine del giorno G1.302 esprimo parere favorevole, previa esclusione delle premesse, quindi soltanto relativamente all'impegno. Sull'ordine del giorno G1.303 esprimo parere favorevole con l'esclusione delle premesse e

limitatamente agli impegni *a)*, *b)* e *d)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.300 e G1.301 non verranno posti ai voti.

Chiedo al senatore Boccia se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.302, avanzata dal Governo.

BOCCIA *(PD-IDP)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne chiede le votazione?

BOCCIA *(PD-IDP)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.302, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Tajani, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.303?

TAJANI *(PD-IDP)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne chiede le votazione?

TAJANI *(PD-IDP)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.303, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.0.1 (testo 2) è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.1 chiediamo di preservare la centralità fiscale dello Stato. Con riferimento a tutta una serie di articoli che poi seguiranno, noi ravvisiamo un rischio di sostenibilità sociale nel momento in cui il Governo svuota con una serie di provvedimenti l'impatto dell'Irpef sulle entrate dello Stato e trasferisce competenze agli enti territoriali, andando così a defanziare le entrate complessive dello Stato. Con questo emendamento - lo ripeto - chiediamo di preservare la centralità fiscale dello Stato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

FRENI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.16.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, il Governo propone di ridurre l'evasione fiscale e noi, con l'emendamento 2.16, più che ridurre l'evasione fiscale la vorremmo contrastare con qualunque strumento e con qualunque modalità e quindi chiediamo, nell'ambito di questa proposta, che il Governo sostituisca la parola «riduzione» con la parola «contrasto». A parole, si dice di voler contrastare l'evasione fiscale, ma oggi con questa riforma il Governo attesta di non voler contrastare l'evasione fiscale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 2.20 chiediamo innanzitutto la diffusione dei pagamenti elettronici, anche perché è proprio di questi giorni la conclusione di un protocollo tra ABI e i servizi elettronici di pagamento. Chiediamo quindi, al fine di contrastare l'evasione fiscale, un maggiore ricorso ai pagamenti elettronici con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante, anche in considerazione del fatto che, in virtù di questo accordo tra ABI e servizi elettronici, anche i pagamenti al di sotto dei 30 euro potranno scontare dei costi minori per i commercianti. Oggi disponiamo dunque di tutti gli strumenti per favorire, anche sul piano economico, la diffusione dei POS e quindi dei pagamenti elettronici. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dal senatore

Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, al fine di favorire lo sviluppo del terzo settore, con l'emendamento 2.26 proponiamo l'istituzione delle imprese cosiddette di comunità, anche per contrastare i fenomeni di spopolamento economico soprattutto nei piccoli centri urbani.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.29, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, in merito all'emendamento 2.30, noi vorremmo un rafforzamento di tutta la digitalizzazione del sistema tributario. Vorrei ricordare che solo nel 2019, quando nel corso del Governo Conte II introducemmo, confermammo e prorogammo la fatturazione elettronica, molte forze di centrodestra erano addirittura contrarie all'introduzione della digitalizzazione delle fatture commerciali.

Oggi noi apprezziamo questo strumento che ha contribuito al recupero di oltre 20 miliardi di evasione fiscale nell'anno 2021-2022. Quindi noi chiediamo un rafforzamento della digitalizzazione di tutto il sistema tributario. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.31, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.33, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.34, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.35, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.36, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.38, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.301, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.41.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 2.41 noi chiediamo al Governo di favorire lo sviluppo delle energie sostenibili e in genere della sostenibilità. Chiediamo altresì una maggiore detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno delle produzioni di energia da fonti rinnovabili e degli impianti di autoconsumo dei processi produttivi di energia.

Insistiamo sul tema con una serie di emendamenti che poi caratterizzano il seguito di questo articolo 2.
(Applausi).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.41, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.43, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ZEDDA](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[FRENI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1,

presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 3.7 chiediamo l'eliminazione graduale di tutte le agevolazioni ambientalmente dannose, anche allo scopo di raggiungere gli obiettivi europei delle emissioni zero.

Con questo e con altri emendamenti chiediamo pertanto che tutte le agevolazioni ambientalmente dannose siano progressivamente eliminate. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[FRENI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 4.1 intendiamo revisionare lo Statuto dei diritti del contribuente, innanzitutto nel senso di rafforzare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato e il diritto di difesa del contribuente. Vorremmo inoltre che venisse meglio circoscritto l'utilizzo dei dati personali del contribuente, dando la possibilità allo stesso di verificare periodicamente le informazioni contenute nelle diverse banche dati dell'Agenzia delle entrate e degli uffici tributari.

Nello stesso tempo vorremmo incoraggiare un uso migliore del contraddittorio tra Agenzia delle entrate e contribuente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento in esame vorremmo introdurre un obbligo a carico degli uffici dell'Agenzia delle entrate, in merito all'informativa necessaria al contribuente per verificare anomalie o rischi di evasione fiscale, in modo tale da consentire un uso preventivo degli strumenti a disposizione dell'Agenzia, a favore dei contribuenti, che avrebbero così la possibilità e la facilità di interloquire e di risolvere queste anomalie. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11, identico agli emendamenti 4.12 e 4.13.

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 4.13 chiediamo di sopprimere l'assurda norma volta ad istituire un interpello a pagamento, che va ad inficiare i rapporti di collaborazione e quindi

quel principio a parole tanto caro al Governo. Con l'introduzione di questo interpello a pagamento si trasforma l'Agenzia delle entrate in un vero e proprio CAF a pagamento, in cui i servizi richiedono il pagamento di un contributo. Per noi questa norma è veramente un'assurdità e ne chiediamo la soppressione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dai senatori Tajani e Losacco, identico agli emendamenti 4.12, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori, e 4.13, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dai senatori Tajani e Losacco, identico all'emendamento 4.16, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.24.

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, in merito all'emendamento 4.24, noi chiediamo, al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, di istituire, oltre al codice che poi verrà riaggiornato, una "Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria", consultabile attraverso il sito *web* del Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile a tutti in forma gratuita. Questo per favorire poi la consultazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

[TURCO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 5.1, noi siamo contrari a questo svuotamento della progressività dell'Irpef che il Governo attua andando a ridurre ulteriormente gli scaglioni di reddito e quindi le aliquote fiscali da tre a due, ma anche per tutta una serie di micro imposte sostitutive proporzionali, non progressive, che introduce nella riforma fiscale.

Nell'ambito di questo emendamento, noi esprimiamo la contrarietà a questa intenzione del Governo, oltre a chiedere quella di innalzare la soglia della *no tax area* dei redditi da lavoro dipendente fino a 12.000 euro. Inoltre, confermiamo una maggiore progressività e gradualità delle aliquote Irpef.

(Applausi).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

[TAJANI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TAJANI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, desidero solo ribadire la nostra contrarietà all'introduzione di forme di semplificazione delle aliquote che vanno verso la *flat tax*. Questo emendamento contiene il cuore della nostra proposta, che prevede invece un sistema di tassazione duale, per cui i redditi da lavoro vengono tassati secondo una Irpef progressiva continua sul modello tedesco, mentre gli altri redditi vanno verso altre forme di tassazione.

Siamo altresì contrari, come già detto in discussione generale, alla proliferazione di cedolari e imposte sostitutive e questo emendamento ribadisce questo principio in delega. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Calenda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6, identico all'emendamento 5.7.

[TURCO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,44)

TURCO (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 5.6 noi chiediamo la soppressione di alcune parole. Per l'ennesima volta il Governo entra in contraddizione, perché mentre nega di voler introdurre la *flat tax*, parla della prospettiva di utilizzare l'aliquota unica. Quindi, qui abbiamo una manifesta confusione della proposta del Governo.

Quindi, non solo chiediamo la soppressione nella prospettiva dell'imposta unica, ma ravvisiamo che anche in questa prospettiva, che è irrealizzabile - così come peraltro già ribadito anche dalla Ragioneria generale dello Stato che ha ravvisato l'assenza di copertura finanziaria per l'introduzione da ultimo della tassa unica sui premi di produttività dei lavoratori e sulle indennità aggiuntive - l'introduzione di una *flat tax* determini il rischio di mancanza di sostenibilità finanziaria per le entrate e per le coperture finanziarie. Inoltre, la stessa introduzione della *flat tax* minaccia anche la sostenibilità sociale, perché nell'articolo 20 della stessa riforma, dato che il Governo ha introdotto e chiede l'invarianza finanziaria, a questo punto l'unico modo per soddisfare questa prospettiva, che non è una certezza, ma è indeterminata, è legato al taglio dello Stato sociale, che peraltro il Governo ha già introdotto con diverse forme nella legge di bilancio e da ultimo proprio con il taglio dei percettori del reddito di cittadinanza occupabili, oltre ai tagli sugli investimenti (vedasi Transizione 4.0), nonché i tagli sulla sanità in rapporto al PIL e ad altre misure a sostegno dello Stato sociale.

Noi intravediamo dunque un grande rischio per la conservazione di quello Stato sociale che ha fatto grande l'Italia in tutti questi decenni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dai senatori Turco e Croatti, identico all'emendamento 5.7, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.10, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.14, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.18, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dal senatore Calenda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.20.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 5.20 chiediamo al Governo la massima attenzione per le future generazioni e di introdurre, al fine di promuovere il principio di equità generazionale che molto spesso dimentichiamo, delle forme di agevolazione per i giovani tra i trentasei e i trentotto anni con un reddito complessivo fino a 35.000 euro, al fine di sostenere, all'ingresso nel mondo del lavoro e delle imprese, delle forme di agevolazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.21, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.22.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, con l'emendamento 5.22, essendo contrari alla tassa piatta, proponiamo l'elevazione della *no-tax area* a 12.000 euro e l'introduzione di una progressività fino al 65 per cento per i redditi sopra i 10 milioni. Questo è il cuore della nostra proposta.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.22, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.23, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, identico all'emendamento 5.24, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.25, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.26, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.27, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.30, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.31, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.33, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.34, presentato dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.35.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signora Presidente, con riferimento all'emendamento 5.35, dato che tra i principi ispiratori di questa riforma vi è quello della semplificazione, noi chiediamo la reintroduzione del *cashback* sanitario, in modo tale da consentire, innanzitutto ai contribuenti, in tema di detrazioni delle spese sanitarie, la possibilità di vedere accreditate sul conto corrente le detrazioni fiscali.

In questo modo effettuiamo anche una vera lotta all'evasione fiscale, dato che sulle spese sanitarie c'è molta evasione da recuperare che si nasconde. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.35, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.37.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, intervengo semplicemente per spiegare che la finalità di questo emendamento è la prevenzione di eventuali contrasti interpretativi specificando, in relazione alla tutela

dell'ambiente, il riferimento ai servizi eco-sistemici, alla biodiversità e in particolare alla prevenzione del rischio idrogeologico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.37, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.38, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.40, presentato dalla senatrice Tajani e altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.41, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.42.

TAJANI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 5.42 e successivi ribadiscono quanto abbiamo affermato in discussione generale, ovvero la nostra contrarietà all'estensione della cedolare secca sugli immobili strumentali *tout court*. Quindi gli emendamenti propongono una serie di correttivi volti a redistribuire questo vantaggio fiscale non solo a favore dei proprietari degli immobili, favorendo in questo modo la rendita, ma anche degli affittuari in alcuni casi. L'idea è quella di incentivare anche il piccolo commercio e gli operatori più minuti, quindi sia l'emendamento 5.42 sia i nostri emendamenti successivi riferiti all'articolo 5 vanno letti in questo senso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.42, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.43, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.45, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.46, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.47, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.48, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.49, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.50, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.51, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.52, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.54.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 5.54 poniamo al Governo un problema, ovvero come adeguare i salari al mutato potere di acquisto della moneta e quindi al tema dell'inflazione. Chiediamo in quest'ottica l'introduzione di meccanismi di adeguamento dei salari all'inflazione che oggi sta erodendo il potere di acquisto soprattutto dei lavoratori che non hanno la possibilità di avere un aumento sulle tariffe orarie. Dato che è ad oggi ferma alla Camera una nostra proposta in tema di salario minimo legale, con questo emendamento chiediamo che comunque venga introdotto un sistema di adeguamento salariale al diverso potere di acquisto della moneta. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.54, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.55, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.56, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.57, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.59, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori

ad illustrare.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, con l'emendamento 6.1 ricordiamo al Governo che esistono anche le imprese e che esistono anche strumenti fiscali incentivanti. Il tema è quello noto anche come superammortamento. Proponiamo la sostituzione del comma a) con una riformulazione e la conseguente soppressione del punto b). Ciò significa che suggeriamo che la legge delega dovrebbe prevedere strumenti incentivanti per gli incrementi netti sia del patrimonio, sia dell'occupazione che deriva da contratti a tempo indeterminato, nonché la stabilizzazione dei crediti di imposta con priorità alle piccole imprese, in particolare per gli investimenti qualificati nei nuovi beni strumentali e che riguardino i tre pilastri, cioè la transizione ecologica, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo e la formazione, soprattutto laddove riguardi il Mezzogiorno. Non comprendiamo le ragioni per le quali il Governo si dimentica delle imprese e non aderisca invece a questa formulazione che in qualche modo amplia la formulazione prevista nel testo A della legge. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore, anzi la relatrice, e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[ZEDDA](#), relatrice. Signor Presidente, va bene "relatore".

PRESIDENTE. No, per me va bene "relatrice". Prego.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

[FRENI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Calenda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.5.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 6.5 noi chiediamo al Governo di ridurre l'aliquota IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente, andando a riconoscere un credito d'imposta in modo tale che l'agevolazione venga destinata alla realizzazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, oltre a politiche attive del lavoro.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.5, presentato dai senatori Turco e Croatti, fino alle parole «a beneficio delle».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dai senatori

Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.9, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.12, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.13, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.14, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.15, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.16, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione delle proposte 7.300 e 7.301, che invito a ritirare.

Mi rimetto invece al parere del Governo sull'ordine del giorno G7.300.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice per quanto riguarda gli emendamenti.

Quanto all'ordine del giorno G7.300, il parere è favorevole a condizione che venga riformulato inserendo le parole: «a valutare l'opportunità di». Per chiarezza rileggo la riformulazione proposta del

primo periodo dell'impegno: «impegna il Governo, nelle more dell'adozione degli interventi di revisione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, a valutare l'opportunità di adottare...».

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, vorrei solo confermare il ritiro dell'emendamento 7.300, così come chiesto dalla relatrice e dal Governo.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signora Presidente, a questo punto facciamo nostro l'ordine del giorno G7.300, perché lo riteniamo meritevole di sostegno e di presentazione, in quanto ha ad oggetto la revisione dell'imposta sul valore aggiunto nel senso che propone di adottare i necessari atti volti ad aumentare le compensazioni dell'IVA applicabile agli animali, specie bovini e suini, in modo tale da consentire alle imprese di poter usufruire di queste agevolazioni e di poterle compensare.

[PRESIDENTE](#). Senatore Turco, visto che il senatore Romeo era intervenuto per ritirare l'emendamento 7.300, ho avuto il dubbio che lei in realtà stesse parlando di quello. Visto che è stata proposta una riformulazione dell'ordine del giorno G7.300 lei non può farlo suo, a meno che non venga ritirato.

TURCO (M5S). Signora Presidente, si tratta di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno, però, non è stato ritirato, ne è stata proposta una riformulazione. Intanto il proponente deve dirci se intende accettare la riformulazione e nel caso lei può aggiungere la sua firma.

Senatore Bergesio, accetta la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G7.300?

[BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, attraverso l'ordine del giorno G7.300 noi segnaliamo una necessità importante. In un momento di grave difficoltà e di carenza di liquidità da parte delle aziende agricole, soprattutto di quelle zootecniche, che sono fondamentali, chiediamo di recuperare con la compensazione IVA quanto esse perdono per via dell'inflazione e dei rincari dei mutui a causa dell'aumento dei tassi di interesse. In questo senso ringrazio i rappresentanti del Governo, il vice ministro Leo e il sottosegretario Freni, per la loro attenzione.

L'ordine del giorno G7.300 è propedeutico ad un'azione congiunta, che spero non sia solo della maggioranza, in vista della legge di bilancio per arrivare a una vera compensazione IVA, lasciando qualche risorsa in più per i costi che in questi ultimi tempi sono aumentati.

Accettiamo pertanto la riformulazione proposta dal Governo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Turco, intende aggiungere la firma all'ordine del giorno G7.300, nel testo così riformulato?

TURCO (M5S). Signora Presidente, la aggiungo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.300 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Calenda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dai senatori Tajani e Losacco, sostanzialmente identico all'emendamento 7.12, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.14, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.16, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.17, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «che operano».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.18.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.19, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Sull'emendamento 7.301 è stato formulato un invito al ritiro, che viene accolto dai proponenti. L'emendamento 7.301 è pertanto ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.0.1

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, il mio intervento riguarda in realtà l'emendamento 7.0.2, che potrebbe però essere precluso dalla mancata approvazione dell'emendamento 7.0.1.

Con questo emendamento, noi chiediamo una riforma in merito all'imposizione fiscale delle autovetture e delle flotte aziendali. Da una parte, chiediamo l'introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo dei veicoli e sulle emissioni di CO₂; dall'altra, chiediamo anche la revisione della deducibilità fiscale del costo delle autovetture aziendali, parametrize sempre all'emissione di CO₂ e al chilometraggio percorso dai mezzi, in modo tale da facilitare e da favorire il chilometro zero.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, fino alle parole «di decarbonizzazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.2.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Signor Presidente, con l'emendamento 8.0.1 noi proponiamo sostanzialmente di intervenire sul catasto, dando una riformulazione totale alla questione catastale. Se, infatti, si vuole affrontare il problema di equità dal punto di vista fiscale, vi è da affrontare anche il problema del valore degli immobili, visto che l'Italia è un Paese dove le proprietà immobiliari sono molto diffuse.

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, con riferimento all'articolo 8, con l'emendamento 8.0.2, noi chiediamo uno spostamento della tassazione dai fattori della produzione, ovvero lavoro e imprese, su tre aspetti sui quali oggi si accumula la ricchezza, ovvero gli extraprofiti, l'economia digitale e le transazioni finanziarie, soprattutto quelle speculative, introducendo il principio della tassazione decrescente al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto di transazione, in modo tale da favorire la stabilità dell'investimento.

[PRESIDENTE](#). Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[ZEDDA](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[FRENI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Collegli, per consentire la convocazione delle Commissioni, in particolare di quelle impegnate nell'esame dei decreti-legge in calendario, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 15,34).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 15,34)

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[TAJANI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, i nostri emendamenti all'articolo 9 sono tutti volti a contrastare il proliferare delle imposte sostitutive, in particolare per gli effetti negativi che hanno sulle addizionali di Comuni e Regioni. Chiediamo quindi, con le nostre proposte emendative che anche le imposte sostitutive possano contribuire al gettito degli enti locali che, come abbiamo visto, sono fortemente penalizzati dalla delega.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[ZEDDA](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

[FRENI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto sia sull'emendamento 9.10 che sull'emendamento 9.11. Con il primo, in tema di transizione ecologica e di interventi di

rigenerazione urbana, si propone di dare certezza alle famiglie e alle imprese sulla tassazione e quindi sul credito d'imposta, favorendo questo processo. Con il secondo proponiamo un aumento di tassazione nei confronti delle aziende che sfruttano le acque per produrre l'acqua minerale, perché sotto questo aspetto siamo fermi a molti anni fa e quindi è necessario aumentare le quote. Da una parte, quindi, si intende favorire chi affronta in modo positivo la transizione ecologica e dall'altra chi guadagna sul terreno dell'acqua pubblica deve pagare di più.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.12, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.13, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.14, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.15, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.16, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.17, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.18, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.19, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.20, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.21, presentato dalla

senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.22, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Gelmini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3 (testo 2), presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 12.300 e 12.301. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.300, presentato dal senatore Romeo e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 12.301, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 12.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.6, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G12.300.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signora Presidente, sull'ordine del giorno G12.300 mi rimetto al Governo.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.300 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito ora la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi 12.0.5 e 12.0.6.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.5, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.6, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[IRTO](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 13.301 che, al pari dell'emendamento 13.303, chiede che l'attivazione di un fondo per equativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, per garantire la copertura integrale dei LEP, avvenga senza che il livello dei tributi delle zone più svantaggiate del Paese superi la media nazionale.

Abbiamo proposto questi emendamenti per chiedere che il livello dei tributi dei territori con meno capacità fiscale non superi il livello medio nazionale di tassazione, perché ci preoccupa il fatto che le Regioni con meno capacità fiscale dovranno alzare le tasse per garantire i servizi pubblici ed è inaccettabile che per gli stessi servizi i cittadini al Sud debbano sostenere una pressione fiscale più alta

rispetto ad altre zone del Paese. Un emendamento di questo tipo è volto a garantire la giustizia sociale, per evitare che si determini una disparità di trattamento.

Tra l'altro, prendiamo atto con stupore che alcuni colleghi di Fratelli d'Italia prima in Commissione e questa mattina in Aula si dicevano favorevoli a questo emendamento, salvo poi accettare supinamente le decisioni della Lega. Questi emendamenti vogliono anche essere un'occasione di libertà e di dignità per senatori, affinché possiamo aiutare le Regioni e i territori che stanno più indietro e non spaccare l'Italia, come volete fare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

FRENI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.300, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.301, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.302, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.303.

TURCO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per evidenziare che l'emendamento 13.304 sarebbe precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento in esame.

Con tale emendamento chiediamo l'istituzione di un fondo di perequazione per l'attivazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), al fine di non danneggiare tutti quei territori con minore capacità fiscale per abitante, a seguito dell'eventuale riforma dell'autonomia differenziata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.303, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori, fino alle parole «media nazionale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.304.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un unico emendamento, dichiarato inammissibile.

Procediamo pertanto alla votazione dell'articolo 14.

MANCA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 14.0.300, su cui mi è parso di capire ci sia una questione di ammissibilità. Ci tengo però a farlo, a maggior ragione dopo l'informativa di ieri, per noi molto inadeguata, del ministro Musumeci, che si è limitato ad una difesa di parte dell'operato svolto, senza dare nessuna indicazione su misure concrete per sostenere le

famiglie e le imprese dei numerosi territori che purtroppo hanno subito calamità naturali rilevanti: direi di parlare dell'intero Paese. L'emendamento, che è stato dichiarato inammissibile, e personalmente non ne comprendo le ragioni, è invece particolarmente rilevante, perché mira ad introdurre una proroga delle scadenze di diversi adempimenti fiscali che interessano il lavoro e l'impresa, spostandoli dal 31 luglio al 21 agosto.

Su tale questione, anche pubblicamente, erano emersi grandi consensi da parte anche di forze politiche della maggioranza, che si erano da subito precipitate a garantire ai cittadini che ci sarebbe stata una proroga degli adempimenti fiscali.

Invece, in quest'Aula, continuiamo ad assistere ad un silenzio incomprensibile, soprattutto perché vengono a mancare le risorse per dimostrare la vicinanza e l'attenzione dello Stato nei confronti delle famiglie e delle imprese colpite dalle calamità. (*Applausi*). Non ci accontentiamo del nulla.

Con questo emendamento avremmo dimostrato che lo Stato è vicino ai cittadini e invece la maggioranza continua a lavorare in maniera molto distante dai problemi reali delle imprese, favorendo ponti per gli evasori e dimenticandosi del lavoro e dell'impresa. Così si rallentano gli investimenti pubblici e privati e si porta l'Italia in recessione. Porterete anche questa responsabilità insieme alla disattenzione che avete nei confronti dell'Italia che lavora e produce. (*Commenti. Applausi*).

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento, sottolineando quanto ha appena detto il collega che mi ha preceduto: è una situazione veramente drammatica quella che sta vivendo la nostra Regione. Ieri il ministro Musumeci è venuto a parlare e penso che la linea politica del MoVimento 5 Stelle sia stata espressa in maniera forte.

In questo provvedimento si sarebbero potuti utilizzare ampi spazi per inserire il tema: chiedo al Governo di fare un'attenta riflessione prima di proseguire su questa linea. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, desidero solo dire che la finalità dell'emendamento può essere assolutamente condivisa. Ci mancherebbe altro!

Il problema è che questo non è lo strumento adeguato. (*Commenti*). Lo sappiamo benissimo, colleghi: avete fatto quest'emendamento perché volete fare un comunicato stampa dicendo che vi hanno bocciato la possibilità di trovare le risorse (*Applausi*). E poi mi venite a dire anche che non è strumentale? Abbiate almeno il coraggio di far finta di niente! In una legge delega mettiamo la proroga di alcuni interventi di beneficio o meno?

La Presidente del Consiglio dei ministri è stata chiara: gli interventi e le proroghe necessari saranno fatti con provvedimenti *ad hoc*, non certo in una legge delega. Che però abbiate bisogno di fare un comunicato stampa la dice lunga sullo stato di salute dell'opposizione in questo momento nel nostro Paese. Siete messi davvero, davvero male. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, avevo già deciso di sottoscrivere questo emendamento, ma a maggior ragione, dopo l'intervento del collega Romeo, lo firmo due volte. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, mi rivolgo lei e, per suo tramite, ai colleghi della maggioranza: in occasione dell'esame dei vari decreti terremoto nella passata legislatura, ricordo le forze di opposizione chiedere a gran voce provvedimenti *standard* in caso di emergenze a seguito di calamità naturali come i terremoti, per non iniziare sempre daccapo in tali situazioni.

Ora, quando c'è una situazione d'emergenza, è ovvio che i tributi dei liberi professionisti sono quelli. Quindi, avere una cornice all'interno della quale scrivere nero su bianco, prima che l'emergenza succeda, cosa accadrà nel caso in cui si verifichi, mi sembra non speculazione politica, ma intelligenza politica. (*Applausi*).

Dopodiché, non vogliamo inserirlo in questo disegno di legge? Ma dove lo metteremo? Il decreto cosiddetto alluvioni non era il posto giusto, perché c'era l'emergenza; nel decreto siccità nemmeno, perché non era quella l'emergenza (*Applausi*). Abbiamo la possibilità di fare una legge cornice, ma no, non è neanche quello il posto. Non so. Sarà la legge di bilancio quella giusta? Sarà troppo tardi. (*Applausi. Commenti*).

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei solo ricordare ai colleghi che, con la passione che gli è propria, il senatore Manca ha focalizzato il suo intervento - com'era giusto che fosse - sulle popolazioni colpite dalle calamità, che sono tante e versano nelle condizioni che tutti conoscete. Ma questo era un emendamento da delega fiscale - come il vice ministro Leo sa - perché non si riferisce a un intervento *una tantum*, senatore Romeo.

Noi chiedevamo - come facevano anche gli ordini professionali e tutte le associazioni di tributaristi italiani - di spostare per sempre quel termine al 21 agosto 2023, senza l'applicazione di sanzioni o interessi, e lo sapete. Lo sapete così bene che i giornali specializzati in Italia erano pieni di interviste a esponenti della maggioranza che garantivano che sarebbe avvenuto già durante la discussione in Commissione finanze.

Peccato, però, che l'emendamento sia stato ritirato. Noi lo dobbiamo ripresentato in Aula e faccio ancora fatica a capire perché sia inammissibile, perché qui stiamo parlando della definizione di una scadenza non solo per quest'anno, ma per sempre. Ovviamente il rappresentante del Governo ora ci spiegherà quali sono le ragioni per le quali non è intervenuto. Ma di fatto la maggioranza si è assunta la responsabilità di non andare incontro a chi chiedeva legittimamente lo spostamento delle scadenze tributarie. (*Applausi*).

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo a nome del mio Gruppo solo per chiedere di poter sottoscrivere l'emendamento 14.0.300.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[LEO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, ringrazio per gli interventi, ma penso sia opportuno fare un po' di chiarezza sul tema.

Abbiamo una situazione contingente in ordine alla quale siamo assolutamente d'accordo a rimettere in termini tutti i contribuenti e i professionisti che li assistono che non hanno potuto osservare gli adempimenti. A tale riguardo c'è stato un comunicato stampa del MEF nel quale è stato detto che la remissione in termini potrà essere fatta non appena avremo perimetrato bene l'ambito delle zone colpite dalle calamità. Questa è la situazione contingente.

La situazione a regime quale sarà? Abbiamo un testo che rivede tutto il calendario degli adempimenti perché - come abbiamo detto - assistiamo oggi a una situazione un po' a macchia di leopardo, perché i versamenti possono essere fatti a una certa data, le dichiarazioni a novembre. Abbiamo detto di rivedere tutto il calendario degli adempimenti e di riportare le lancette indietro. Diciamo che la modulistica deve essere predisposta sessanta giorni prima rispetto al momento in cui bisognerà effettuare gli adempimenti; poi bisognerà fare la modulistica e in quel contesto ci faremo sicuramente carico delle situazioni in cui si verificano eventi calamitosi. Questa è la situazione.

Per la vicenda contingente c'è già un impegno del Governo nel dire che, non appena avremo il quadro di riferimento, rimetteremo in termini i soggetti che non hanno potuto osservare gli adempimenti. Per il futuro sicuramente ne terremo conto in sede di decreti legislativi. (*Applausi*).

[TURCO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 14.0.300. Ricordo al Vice Ministro che il Governo non ha rinviato - così come è stato sempre fatto - le scadenze dei versamenti di luglio ad agosto senza sanzioni e senza interessi. Lo voglio ricordare proprio in relazione a quello che stava dicendo sulla risistemazione delle scadenze.

PRESIDENTE. Colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 14.0.300, vorrei chiarire che non parliamo di un'inammissibilità dichiarata dalla Presidenza, ma ai sensi del parere contrario espresso dalla 5a Commissione *ex* articolo 81 della Costituzione: trattandosi di un disegno di legge collegato, l'emendamento diventa dunque inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNI *(Misto-AVS).* Signor Presidente, intervengo su questo emendamento, ma ce ne sono altri sullo stesso tema.

Si parla di entrare attraverso il gioco e ciò che noi proponiamo negli emendamenti da noi presentati è di tenere conto del fatto che molto spesso, pensando di recuperare quattrini attraverso i giochi, spendiamo nel frattempo molti soldi perché si tratta di persone che hanno patologie e dipendenza dal gioco. Bisogna stare attenti e, dunque, intervenire e prevenire.

In secondo luogo, c'è un'infiltrazione mafiosa in questo ambito, che bisogna attenzionare.

In sostanza gli emendamenti a nostra firma tendono a porre dei vincoli e a richiamare l'attenzione sulla questione della salute, da una parte, e sul fatto di controllare la presenza di infiltrazioni mafiose, dall'altra.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZEDDA, *relatrice.* Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 15.

FRENI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Esprimo parere conforme a quella della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.300, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «di salute».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.301.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.302, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, fino alle parole «di salute».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.303.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.304, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.305, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.306, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.307, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.308, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.309, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.310, presentato dai senatori Turco e Croatti, identico all'emendamento 15.311, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.312, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.313, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.314, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.315, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.316, presentato dai senatori Turco e Croatti, sostanzialmente identico all'emendamento 15.317, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.318, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.319, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.320, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.321, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[TAJANI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, questo articolo, che ha assorbito l'ex articolo 14, si dedica al tema della riscossione. Noi ci siamo pronunciati in Commissione più volte in maniera assolutamente contraria al superamento degli ISA.

In particolare vorrei illustrare l'emendamento 16.306, in cui proponiamo per i soggetti che hanno indici sintetici di affidabilità fiscale il superamento del meccanismo di acconto e saldo con un versamento mensile, che dal nostro punto di vista agevolerebbe questo tipo di contribuenti premiandoli per l'affidabilità.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 16.332. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16.500 e 16.501. Esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 16. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G16.333, nato dal ritiro dall'emendamento 16.333 da parte del senatore Paroli e dalla sua trasformazione appunto in ordine del giorno.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.300, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, fino alle parole «articoli 16,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 16.301 a 16.303.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.304, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.305, presentato dalla senatrice Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.306, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, fino alle parole «*fino alla fine*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 16.307.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.308, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.309, presentato dai senatori Losacco e Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.310, presentato dai senatori Losacco e Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.311, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.312, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.313, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.314, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.315, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.316, presentato dal senatore Nicita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.317, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.318, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.319, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.320, presentato dai senatori Losacco e Tajani, identico agli emendamenti 16.321, presentato dai senatori Tajani e Losacco, e 16.322, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.323, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.324, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.500, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.325, presentato dal senatore Nicita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.326, presentato dai senatori Tajani e Losacco, identico all'emendamento 16.327, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.328, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.329, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.330, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.331, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.501, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 16.332 è inammissibile.

L'emendamento 16.333 è stato trasformato nell'ordine del giorno G16.333 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16, che si intende illustrato e sul quale invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.300, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.500. Il parere sugli altri emendamenti è contrario.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è conforme a

quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.300, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.301, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.302, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 17.303, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, fino alle parole «*il numero 1.2.*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 17.304.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.305, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.306, presentato dai senatori Losacco e Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.307, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.308, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, identico all'emendamento 17.309, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.500, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.310, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, identico all'emendamento 17.311, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.312, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.313, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.314, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.315, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico agli emendamenti 17.316, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, e 17.317, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.318, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.319, presentato dai senatori Losacco e Tajani, identico all'emendamento 17.320, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.321, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 17.322, presentato dai senatori Losacco e Tajani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.323, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.324, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.325, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.326, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), relatrice. Signor Presidente, sull'ordine del giorno mi rimetto al rappresentante del Governo. Sugli emendamenti, i pareri sono tutti contrari, tranne che per l'emendamento 18.320, se riformulato come segue: «Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: «della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari» con le seguenti: «delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio, sino all'effettivo soddisfo».

[PRESIDENTE](#). Il proponente accetta la riformulazione proposta?

[LOTITO](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[FRENI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice, ivi incluso, ovviamente, il tenore testuale della riformulazione proposta.

Il parere sull'ordine del giorno 18.300 è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.300, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.301, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.302, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.303, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «*numeri 1*)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 18.304 e 18.305.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.306, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.307, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.308, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.309, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.310, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.311, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.312, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.313, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 18.314, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.315, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.316, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.317, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.318, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.319, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.320 (testo 2), presentato dal senatore Lotito.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.321, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.322, presentato dalla senatrice Tajani e dal senatore Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.323, presentato dalla senatrice Paita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.324, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.300 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.300, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.300, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.301, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «*le lettere a*)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 19.302 e 19.303.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.304, presentato dai senatori Tajani e Losacco, fino alle parole «*le lettere d*)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 19.305 e 19.306.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.307, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.308, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.309, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.310, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20, ad eccezione dell'emendamento 20.500, sul quale il parere è favorevole.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice e, segnatamente, è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 20.500, sul quale il parere è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.300, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 20.301, presentato dai senatori Tajani e Losacco, fino alle parole «*numeri 2*»).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 20.302 e 20.303.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.304, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.500, presentato dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.305, presentato dai senatori Tajani e Losacco, identico all'emendamento 20.306, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.307, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.308, presentato dai senatori Turco e Croatti, identico agli emendamenti 20.309, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e all'emendamento 20.310, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.311, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.312, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.313, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.314, presentato dai senatori Turco e Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.315, presentato dai senatori Turco e Croatti, identico all'emendamento 20.316, presentato dai senatori Tajani e Losacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.0.300.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signora Presidente, il Governo ha espresso parere contrario e anche il relatore si è espresso negativamente sull'emendamento 20.0.300, che prevede l'aggiunta di un articolo volto ad istituire un fondo perequativo in favore dei territori con maggiore capacità fiscale per abitante, al fine di garantire il superamento di disuguaglianze che potrebbero mettere a rischio l'effettiva tutela dei livelli essenziali delle prestazioni nei territori svantaggiati.

Vorrei che il Governo, o almeno un esponente della maggioranza, ci dicesse in che modo il Governo intende garantire in tutto il territorio nazionale, a tutti i cittadini, l'effettivo accesso ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera *m*), dell'articolo 117 della Costituzione. (*Applausi*). Questa domanda non suoni come retorica, perché noi, mentre siamo in Aula a discutere della delega fiscale, siamo anche in Commissione impegnati a discutere un disegno di legge che vorrebbe anteporre l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, cioè l'autonomia differenziata, all'effettiva e piena realizzazione di quanto previsto dall'articolo 117, cioè la piena ed effettiva tutela dei livelli essenziali. (*Applausi*). Di fronte alle nostre ripetute critiche in ordine a questa inversione logica e anche di fronte alle perplessità che hanno sollevato giuristi come Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Pajno, noi non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

In questo caso capita che il Governo dia anche parere negativo ad un emendamento che vorrebbe dire che comunque bisogna reperire le risorse per far sì che in tutta Italia siano davvero garantiti questi livelli essenziali.

Se questo emendamento non va bene e se il Governo, come ci sentiamo dire in Commissione, vuole garantire effettivamente l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ci potreste dire in Aula dove pensate di reperire le risorse? (*Applausi*). In che modo pensate di dare attuazione all'articolo 119? In che modo voi garantite che prima si attuino i livelli essenziali e dopo, eventualmente, si proceda ad assicurare forme di autonomia differenziata?

Ripeto, non sono domande retoriche, perché vanno al cuore di uno dei passaggi fondamentali di questa tornata legislativa. Il combinato disposto di una riforma fiscale che vorrebbe ridurre la capacità di spesa dello Stato e l'attuazione di un'autonomia differenziata che antepone la differenziazione alla piena attuazione dei livelli essenziali rischia davvero di compromettere l'unità del Paese e l'effettivo esercizio di diritti fundamentalissimi. (*Applausi*).

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo tema è stato affrontato anche in Commissione e anche in quella sede è stato chiarito che non bisogna mescolare necessariamente i due piani. Il tema dell'autonomia verrà opportunamente affrontato a tempo debito con i tempi e gli approfondimenti necessari. Oggi stiamo parlando di una delega fiscale che, tra l'altro, ha affrontato in maniera molto approfondita ciò che riguarda il finanziamento degli enti territoriali, approvando tantissimi emendamenti; avrete avuto modo di vederli anche nei documenti che arrivano da suggerimenti delle Regioni, dei Comuni, delle Province. Quindi si è fatto anche un grande lavoro su questo aspetto.

Il tema dei LEP sappiamo che esiste da tempo, quindi bisogna distinguere due piani. Il fatto che una differenziazione nel nostro Paese esiste e che storicamente non è stata affrontata non necessariamente impatta nell'immediato sulla finanza pubblica; impatterà solo nel momento in cui verranno fatti i calcoli esatti. Ma questo non ha niente a che vedere con i meccanismi generali di finanziamento di Comuni, Province e Regioni, che sono stabiliti perfettamente dalla Costituzione. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo per chiedere di poter sottoscrivere, da parte mia e del Gruppo, l'emendamento 20.0.300.

[TURCO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (*M5S*). Signor Presidente, anche noi chiediamo di sottoscrivere questo emendamento come

Gruppo.

Faccio alcune considerazioni. Innanzitutto, poiché stiamo trattando di una delega fiscale, ci saremmo attesi dal Governo la risoluzione ad una serie di problematiche in tema di autonomia differenziata. Innanzitutto, in questa delega fiscale non c'è menzione del come andare a finanziare l'autonomia differenziata e i livelli essenziali delle prestazioni. Inoltre, non si va a determinare il fabbisogno finanziario. In tema di fondi di perequazione, non vengono definiti i criteri di determinazione né lo stanziamento di alcuna risorsa. Rimangono infine irrisolti i temi relativi soprattutto ai residui attivi che potranno essere determinati a seguito dell'assegnazione di prestazioni alle Regioni.

Per tutte queste ragioni chiediamo di sottoscrivere questo emendamento e lo sosteniamo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.300, presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[LEO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.300, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.301, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti a premettere articoli all'articolo 22, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 022.300, presentato dai senatori Turco e Croatti, fino alle parole «incremento medio».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 022.301.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti dichiarati inammissibili.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento COORD.1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, ci accingiamo a votare un provvedimento che è stato definito epocale da molti, fra i quali il nostro Presidente del Consiglio e il nostro Vice Ministro e in effetti è un provvedimento che va ad impostare una nuova percezione del fisco da parte degli italiani e un nuovo metodo nel rapporto che si deve instaurare tra contribuente e fisco. Questo non era mai accaduto nei cinquant'anni di deleghe fiscali precedenti a questa, che inaugura quindi una percezione completamente opposta. Si può parlare di tanti argomenti, si può scendere nello specifico di tanti provvedimenti che andranno a modificare essenzialmente il rapporto tra il contribuente e il fisco, ma penso che la cosa più importante sia il cambio di rapporto tra fisco e contribuente.

Non ci sarà più il fisco che ti convoca, ma ci sarà un fisco che viene a casa tua. È un rapporto completamente diverso, collaborativo rispetto a quello che è stato fino ad oggi non tanto per i provvedimenti, quanto per la percezione da parte della popolazione. Questo è l'elemento più importante e fondamentale.

In effetti il provvedimento al nostro esame si basa su alcune parti principali. La parte dei principi: si è fatto riferimento allo statuto del contribuente che sappiamo benissimo avrebbe un percorso legislativo completamente diverso, avrebbe bisogno di più tempo. Il fatto però di citarlo all'interno della delega fiscale fa capire l'importanza che noi attribuiamo a questo statuto del contribuente, in modo tale che esso sia al centro dell'azione del fisco. Esso rappresenta un elemento fondamentale perché diventa principio generale e fondamentale del rapporto fisco-contribuente.

La semplificazione è un elemento fondamentale importantissimo in modo tale da poter sfuggire a quella miriade e miriade di norme e cavilli che fino ad ora hanno inchiodato e rallentato non solo l'azione del contribuente, ma anche quella delle imprese e delle aziende che magari dall'estero volevano venire sul nostro territorio. La mancanza di certezza di quelle che fossero le regole e la miriade di provvedimenti presenti spaventavano gli investitori tanto da indurli a non venire in Italia.

Si alleggerisce quindi il sistema e si consente di uscire dalla palude tributaria di provvedimenti che c'è stata fino ad ora in questo Paese.

E ancora la lotta all'evasione; va cambiata la lotta all'accertamento che quindi deve essere fatta in maniera completamente diversa. Partiamo da un presupposto: non tutti sono evasori. (*Applausi*). Una persona che dichiara quali sono i balzelli che dovrebbe pagare e poi non riesce a farlo non è un evasore, ma una persona che non è riuscita a pagare. (*Applausi*). Un fisco che sia accanto al contribuente e che possa aiutarlo e sostenerlo nel pagare quello che giustamente deve pagare allo Stato è un fisco che ti sta accanto e che tu non vedi più come nemico. Il fatto di poter pagare le tasse distribuite su una annualità in maniera diversa, il fatto di non pagare più l'anticipazione e di poterlo fare in maniera rateale, partendo dal primo gennaio dell'anno successivo, sono tutti quanti provvedimenti che vanno in tal senso. Cosa accade infatti a molte aziende? Accade che magari potenzialmente hanno delle somme disponibili, ma esistono periodi e momenti di carattere di crisi di carattere finanziaria, per cui è vero che a chiusura dell'anno ci sarebbe stato utile, ma in quel momento specifico non vi è la disponibilità economica per andare incontro alle scadenze in essere.

Dunque, il fatto che ci sia collaborazione tra fisco e contribuente per poter trovare la soluzione e pagare ciò che è dovuto ed è giusto da parte del contribuente penso sia un atteggiamento importantissimo.

Vi sono soprattutto tanti semplici e diretti provvedimenti che consentono la crescita e lo sviluppo di questo Paese. È stato fatto prima riferimento alle zone ZES. Abbiamo infatti una parte dell'Italia che può essere trasformata e valorizzata in maniera assoluta e fondamentale; realizzare dei provvedimenti normativi che consentano defiscalizzazione per chi va a investire su quei territori significa creare su di essi ricchezza. La ricchezza da parte dello Stato, poi, qual è? Quella fondamentale di mettere in circolo la moneta. Dare la possibilità di far rimanere in tasca ai cittadini delle risorse da spendere nella vita

quotidiana incide sui consumi, sulla capacità di spesa delle singole famiglie, come anche delle imprese. È necessario perciò tentare di mettere in moto questo volano, questo circolo virtuoso in modo tale da poter avere certamente un fisco più equo, intervenendo anche attraverso quelli che sono gli scaglioni contributivi, così da poterli ridurre e riportare verso il basso. Così facendo si amplierebbe la platea delle fasce più deboli di cittadini con la possibilità di avere a disposizione una maggiore liquidità da spendere e mettere in circolo, creando così ricchezza, pagando tutti un po' di meno, ma pagando tutti quanti.

In questo modo noi riusciremo anche a velocizzare lo sviluppo del nostro Paese e a far sì che il rapporto tra fisco e contribuente sia più collaborativo e vissuto in maniera completamente diversa da come è stato finora, e questo è molto importante.

Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo già largamente espresso la nostra opinione nella discussione generale e con gli emendamenti che ho cercato di illustrare, tuttavia vorrei iniziare il mio intervento con una domanda: a cosa serve il fisco? Quale deve essere la sua funzione? A cosa mirano i principi costituzionali di progressività del sistema tributario e di capacità contributiva? A me sembra chiaro il dovere di concorrere alle spese pubbliche richiamato negli articoli 2 e 3 della Costituzione secondo il principio di solidarietà e di uguaglianza di tutti i cittadini dello Stato italiano.

La funzione principale del fisco è per noi il superamento delle disuguaglianze e la solidarietà sociale. Le disuguaglianze nel nostro Paese sono aumentate e, dopo la crisi energetica e pandemica, hanno aggravato l'ingiustizia sociale, che era già enorme. Secondo il rapporto Oxfam, la pandemia ha aumentato le disuguaglianze, mentre i 40 italiani più ricchi posseggono oggi l'equivalente della ricchezza netta del 30 per cento degli italiani più poveri, cioè di 18 milioni di persone: 40 persone detengono una ricchezza pari a quella di 18 milioni di italiani. All'inizio 2021 la ricchezza netta complessiva dei miliardari italiani ammontava a 185 miliardi di euro, mostrando un incremento di valore del 56 per cento dal primo mese della pandemia, pari a 66 miliardi di euro. È vero, infatti, che l'Italia è uno dei Paesi al mondo con il debito pubblico più alto, ma è anche vero che è uno dei Paesi con la maggiore ricchezza privata. Ciò significa che per decenni sono state socializzate le perdite e privatizzate le ricchezze: questo è il problema. Il dato vero è che in questi anni hanno pagato sempre di più i lavoratori dipendenti e i pensionati.

La delega non interviene per riequilibrare questo squilibrio, non tocca le basi imponibili che in questo momento sono tassate in maniera diffusa e poco progressiva, anzi fa esattamente il contrario. Ma c'è di più: la valutazione della capacità contributiva dovrebbe essere considerata secondo la situazione complessiva del patrimonio del contribuente, invece non è così. Questo tema riguarda da vicino anche la mobilità sociale, perché molto spesso chi gode di condizioni più favorevoli ha maggiore mobilità sociale, mentre chi sta peggio regredisce sempre di più nella possibilità di cambiare la propria condizione materiale di partenza.

È evidente che in questo contesto un ruolo fondamentale sarebbe da assegnare alla lotta all'evasione fiscale. I dati ci dicono che la crescita del Paese è soffocata da un'enorme evasione fiscale, ma la questione del contrasto a tale fenomeno viene affrontata in modo del tutto inadeguato, anzi in qualche modo l'evasione viene premiata. Nella delega si prevede l'utilizzo di nuove tecnologie, ma non si capisce bene a quale contribuente dovrebbero essere applicate, dal momento che a quanto pare, stando a quanto c'è scritto, sarebbero esclusi i soggetti che accedono al concordato biennale preventivo, che quindi addirittura non sarebbero perseguibili. Pertanto si impedisce di intervenire sull'evasione.

In un Paese nel quale l'evasione fiscale si attesta a 100 miliardi di euro, dei quali 15 miliardi sono ascrivibili alle evasioni internazionali dei grandi gruppi, non si può sentir parlare di evasione di necessità. Non si può sentir parlare di quello che ho sentito prima, ovvero del fatto che bisogna essere vicini al contribuente che non è in condizioni di pagare. Allora cosa dovrebbero dire i pensionati e i lavoratori dipendenti, che invece sono tassati alla fonte? (*Applausi*).

In questo caso si incentiva, sostanzialmente, ad evadere. L'abbiamo detto in discussione generale e ne abbiamo tenuto conto all'interno degli emendamenti, perché questa è l'impostazione: si dice, sostanzialmente, che chi più evade, più evaderà. In sostanza a pagare rimarranno solo i pensionati e i lavoratori dipendenti: diciamolo chiaramente. Definire preventivamente in un accordo quale debba essere l'ammontare delle imposte da versare, o l'imponibile da considerare, significa dare per scontato che c'è l'evasione fiscale e arrendersi agli evasori. Questo state facendo, onorevoli colleghi! D'altronde avete già prodotto 12 condoni nella legge di bilancio e si arriverebbe così a una sorta di condono preventivo, nonché ad un vero e proprio condono penale. Il risultato è un incentivo ad evadere.

Questa impostazione è completamente sbagliata, a nostro avviso, e andrebbe totalmente ribaltata. La strada maestra deve essere quella di fare invece i controlli e punire gli evasori. L'unico meccanismo premiale deve essere rivolto ai contribuenti onesti, che assolvono il proprio dovere con il fisco, proprio come fanno i lavoratori dipendenti e i pensionati. Fatemelo dire: la *flat tax* riduce il numero delle aliquote. Sono scelte che avvantaggiano soprattutto i redditi alti e altissimi, perché se un contribuente ha un reddito alto, pagava il 43 per cento, e l'aliquota viene diminuita al 30 per cento, lo capisce anche un bambino che pagherà di meno, mentre i lavoratori dipendenti e i pensionati continuano a pagare: paga Pantalone, come si usa dire. Occorrerebbe fare il contrario, introdurre invece un meccanismo, come abbiamo proposto nei nostri emendamenti, di progressività molto ravvicinata, quindi con degli scalini molto bassi, per favorire i redditi da pensione e da lavoro dipendente. Questo è il modo per dare un peso significativo anche alle retribuzioni e per favorire la retribuzione dei lavoratori e dei pensionati.

Lo ripeto: il provvedimento in esame crea anche delle difficoltà al bilancio dello Stato. Come si fa a pensare di rispondere alle esigenze di aumentare la spesa pubblica in funzione del problema della casa, del problema della mobilità sostenibile, del problema della sanità, come si fa a pensare alla coesione sociale? Certo, potreste fare come avete fatto con il reddito di cittadinanza, risolvendo con un SMS. Eppure avevate detto che prima avreste dovuto dar loro un lavoro. Come dicevamo, però, per dare un lavoro, bisogna prima crearlo. Per dare un lavoro alle persone bisogna crearlo dove le persone ci sono, mentre voi avete solo scaricato queste persone sugli enti locali. Avete mandato un SMS con cui avete tolto il reddito di cittadinanza, dicendo loro di rivolgersi ai servizi sociali del Comune, che daranno loro una risposta. Questa è una ammissione di incapacità del Governo di rispondere a un problema di coesione sociale, perché non si fa in questo modo: o si offre un lavoro oppure ci si assume la responsabilità di dare una risorsa e un reddito a questi lavoratori e lavoratrici, senza scaricarli in quella direzione. Invece continuate a portare avanti questa idea di disincentivare le tasse, che porta a questo tipo di politica. D'altronde, diciamolo fino in fondo: un'idea razzista c'è e ve lo dico con franchezza. In particolare, la difficoltà nel trovare lavoro c'è nel Mezzogiorno, ma si continua a pensare che quelle persone non abbiano voglia di lavorare. Questa è l'idea di molti di voi nella maggioranza: arrangiatevi e fate quello che volete! Lo Stato vi scarica: al massimo andate dai Comuni. Questa è l'idea che avevate trenta anni fa, che avevate dieci anni fa e l'avete ancora oggi. Per questa ragione, i senatori di Alleanza Verdi e Sinistra voteranno contro il disegno di legge delega al nostro esame. (*Applausi*).

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signore e signori del Governo, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge di delega sulla riforma fiscale è il secondo tentativo in due anni di corrispondere agli impegni che l'Italia si è assunta in sede di approvazione del PNRR, posto che la riforma è stata indicata come di accompagnamento. Anche la raccomandazione della Commissione europea e l'opinione sul programma di stabilità 2023 sottolineano l'importanza di semplificare il sistema tributario, di aumentare gli incentivi al lavoro e di rafforzare la *compliance*, mantenendo la progressività del sistema.

L'ultima vera riforma fiscale italiana risale agli anni Settanta: era calibrata sulle esigenze della società di allora, sotto il profilo dei modelli sia familiari sia economici; vi lavorarono personalità come Bruno Visentini, Cesare Cosciani e Gino De Gennaro. Nel 1972 si abbandonò l'imposta generale sulle entrate (IGE) ed entrò in vigore l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Nel 1973 entrarono in vigore le

disposizioni comuni in materia di accertamento, sulle agevolazioni tributarie e sulla riscossione delle imposte sul reddito, fino al complessivo riordino delle imposte sui redditi avvenuto con il testo unico del 1986.

Da quel momento, si susseguirono diversi interventi di manutenzione: nel 1992 entrarono in vigore le disposizioni sul processo tributario e nel 1997 fu abrogata l'imposta locale sui redditi (Ilor) e fu introdotta l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Vennero poi introdotte alcune correzioni alla disciplina dell'IVA e venne anche riscritta quella relativa alle riorganizzazioni aziendali.

Nel 2003-2004 ci furono interventi mirati all'introduzione dell'imposta sui redditi delle società (Ires), in luogo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), e dal 2015 si è avviato il processo di adeguamento del sistema tributario alle regole internazionali ed europee.

Complessivamente, parliamo di oltre 1.200 interventi in materia di imposte sui redditi e di oltre 500 in materia di IVA, che hanno fatto perdere coerenza e anche intellegibilità, prestando il fianco ad elusioni e facendo esplodere il numero dei contenziosi tributari, gestiti da una magistratura non dedicata, che ha visto approvata la necessaria riforma solo nel 2022.

Negli ultimi anni, il livello della pressione fiscale è divenuto uno dei più alti dell'area dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la struttura delle imposte sulle persone fisiche ha perso equità, alterando il sistema di tassazione originario, determinandone una notevole frammentazione.

Una svolta strutturale era quindi necessaria: durante la scorsa legislatura, il Governo Draghi e le Commissioni finanze di Camera e Senato hanno svolto un serio lavoro, che ha portato all'approvazione - in Consiglio dei ministri prima e alla Camera dei deputati poi - di un disegno di legge di delega fiscale.

In questa riedizione del disegno di legge fiscale, molti dei principi di delega sono stati ripresi tali e quali: penso al principio di alleggerimento della pressione fiscale e di semplificazione della struttura dell'imposta, alla revisione e all'alleggerimento delle deduzioni e detrazioni d'imposta, alla revisione della tassazione dei redditi finanziari, con il conseguente superamento della suddivisione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Penso ancora all'abrogazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e al conseguente diverso finanziamento del sistema sanitario nazionale, con addizionali e sovrainposte, che dovrà essere attentamente studiato per non indebolire il già precario equilibrio della sanità italiana. Penso anche alla semplificazione della struttura dell'Ires, con il superamento delle variazioni fiscali e quindi l'avvicinamento del bilancio fiscale a quello civilistico. Penso anche alla possibilità per gli autonomi di versare le imposte dirette mensilmente, abolendo così l'applicazione della ritenuta d'acconto, ed anche all'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) per le società di persone, introducendo con questa nuova imposta proporzionale il superamento dell'attuale sistema di tassazione degli utili per trasparenza sui soci.

È stata inoltre confermata la soppressione delle microtasse e confermata la priorità di un riordino di tutta la normativa tributaria dei testi unici.

Quest'ultimo riordino è dettato dalla consapevolezza che l'Italia, secondo i dati della Banca mondiale, risulta essere 128° Paese al mondo quanto a semplicità fiscale.

Anche in materia di riscossione, l'impostazione della delega fiscale del Governo Draghi viene mantenuta, ribadendo principi di delega quali l'orientamento al risultato nell'attività di riscossione, la simmetria degli interessi tra quelli che lo Stato applica e quelli dovuti ai contribuenti e il superamento della distinzione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione. Resta prioritaria la più efficace gestione del magazzino fiscale, che oggi ha un controvalore di cartelle non riscosse pari a oltre 1.000 miliardi.

Diverse dal Governo Draghi sono invece le modalità di prevenzione dell'elusione e dell'evasione, rispetto alle quali il Governo Meloni cede alla propaganda con dei principi delega piuttosto laschi sul concordato preventivo biennale e sulla *cooperative compliance*.

Per il sistema sanzionatorio è stato riproposto il criterio della proporzionalità, in linea con i meccanismi adottati, sia in sede Europea, sia in sede internazionale e come richiesto dalla Corte costituzionale. Quanto all'attuale sproporzione basti pensare, ad esempio, che in materia di IVA l'Italia

applica sanzioni che oscillano dal 120 al 240 per cento, mentre in Europa ci si attesta sul 60 per cento. La proporzionalità e la certezza del diritto devono tornare a essere garantiti al contribuente, così come la piena applicazione dello statuto del contribuente, che nemmeno con questa occasione ha potuto assumere il rango costituzionale.

Nella seconda parte della delega, dal punto di vista delle autonomie speciali è apprezzabile, ancorché riformulato, che il Governo in sede di conversione abbia recepito l'emendamento che prevede come, in sede di attuazione della delega fiscale, sia garantita l'invarianza del gettito spettante alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome, confermando lo strumento giuridico dell'intesa. Rispetto invece all'emendamento del Gruppo Per le Autonomie sulla clausola di salvaguardia, non è stato accolto in maniera integrale, ripiegando su una formulazione assai debole.

Prendiamo comunque positivamente atto delle dichiarazioni e delle rassicurazioni del vice ministro Leo rispetto alle autonomie speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli aggiornamenti di cui da questo punto di vista si potrà tenere conto in sede di stesura del prossimo bilancio.

In conclusione, da un lato vi è la necessità di avviare una transizione verso un sistema fiscale che favorisca la crescita economica, che rispetti il criterio dell'equità orizzontale, che riduca sensibilmente la pressione fiscale, nonché l'elusione e l'evasione fiscale e che sia più rispettoso dei rapporti tra fisco e contribuente; dall'altro, la realizzazione della riforma, con particolare riferimento alla razionalizzazione delle imposte, è subordinata alla disponibilità di risorse di cui, né nel DEF 2023, né nel rendiconto approvato la scorsa settimana, c'è conferma. Tale disponibilità va prioritariamente ricercata in una ricomposizione del prelievo, nel contrasto all'evasione fiscale e nella riduzione delle spese, perché la riforma dovrà realizzarsi nel rispetto della solidità dei conti pubblici e della sostenibilità del debito nel medio e lungo termine. *(Applausi)*.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il paradosso di questa discussione è che le forze politiche che hanno sostenuto il Governo Draghi, che è la matrice identificativa di questo disegno di legge delega, lo rinnegano e si schierano addirittura con un atteggiamento contrario a tale disegno di legge.

Le forze politiche che hanno assunto dal Governo Draghi le coordinate fondamentali di questo provvedimento lo spacciano per proprio.

Noi di Italia Viva siamo una forza politica a cui piace raccontare la verità ai cittadini e, se ci riusciamo, ci piace anche avere un minimo di coerenza rispetto all'impostazione dei governi che abbiamo sostenuto. Anzi, vorrei dire con precisione che noi abbiamo voluto quel Governo, mandando a casa il Governo Conte, e rivendichiamo la bontà di quella scelta. Ne rivendichiamo anche le battaglie più difficili, quelle che hanno aperto anche discussioni interne, per cercare di migliorare il fisco in questo Paese.

È la ragione per la quale oggi noi ci schieriamo da una parte coerente: a favore di questo disegno di legge delega, consapevoli che nasce nell'impostazione dal Governo Draghi e lo dimostra - anche se magari non vorrà essere tirato in mezzo - la presenza del ministro Giorgetti. Non capiamo per quale motivo, da un lato, si voglia raccontare questo come un provvedimento che nasce solo dal Governo Meloni, ma non capiamo nemmeno per quale motivo chi stava dalla parte del Governo Draghi oggi rinneghi l'impostazione di questo disegno di legge delega.

La seconda cosa che voglio dire è che il vice ministro Leo ha fortemente cercato di coinvolgere le forze dell'opposizione e gliene voglio dare atto, perché ha saputo ascoltare e lavorare con sapiente collaborazione. Per quanto riguarda la sottoscritta è la prima volta che collaboro con il vice ministro Leo. Siccome in questo Governo non è presente sempre una capacità di ascolto puntuale dell'opposizione, penso che oggi gliene dobbiamo dare atto *(Applausi)* e penso che anche il risultato del voto che portiamo sia, da questo punto di vista, giustamente il frutto di tale capacità di ascolto.

Noi d'altronde, con grande serietà, abbiamo cercato di migliorare l'impostazione della legge delega. Abbiamo esteso le semplificazioni e il rafforzamento del sistema della riscossione nazionale anche ai

sistemi di riscossione dei tributi locali, superando ripetizioni e offrendo ai Comuni una capacità operativa maggiore. Spesso sento parlare dei Comuni, ma il tema della riscossione nei Comuni piccoli è spesso un problema molto serio, perché si deve scegliere se internalizzare il servizio o esternalizzarlo, ma spesso non ci sono nemmeno le risorse umane sufficienti per fare un lavoro puntuale. Quindi, da questo punto di vista, siamo orgogliosi di aver avuto un occhio di riguardo in favore di quelle realtà, anche piccole, che faticano a recuperare risorse, a proposito di lotta all'evasione e a proposito di capacità di dare risposte a realtà territoriali piccole.

Abbiamo precisato che nella proposta di concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate dovrà tenere conto del caso in cui il contribuente sia soggetto ISA, così da definire i margini di discrezionalità che possono diventare vessatori per i contribuenti. Abbiamo chiesto una revisione e una razionalizzazione complessiva degli indici sintetici di affidabilità (ISA); abbiamo chiesto l'introduzione del divieto per l'Agenzia delle entrate di sanzionare il contribuente che aveva corretto una propria dichiarazione dei redditi sulla base di indicazioni elaborate dall'erario; abbiamo chiesto l'introduzione di un principio secondo cui, se c'è un processo penale che accerta determinati fatti di rilievo tributario, in caso di assoluzione del contribuente imputato, tale esito positivo, deve valere anche per il processo tributario. Poi abbiamo chiesto un passo verso il federalismo fiscale, in un'ottica di modernizzazione del Paese, che rimane comunque un obiettivo centrale per noi.

Ecco il modo e la postura con la quale ci siamo approcciati a un provvedimento il cui perimetro di fondo era stato costruito dal Governo Draghi, ma che necessitava di alcune correzioni. Tra queste correzioni vi è il tema del prelievo forzoso, per evitare che questo Governo, dopo aver raccontato che non avrebbe mai messo le mani nelle tasche degli italiani, si approcciasse con una logica sbagliata anche a questo tema.

Questo è il vero racconto di ciò che è avvenuto, il resto è propaganda e a noi non interessa.

Rimane però un punto politico e lo dico al Governo in modo molto chiaro, ovviamente attraverso di lei, signora Presidente. Si può anche riformare il fisco e fare in modo che sia più amico dei cittadini: lo si deve fare cercando di superare anche logiche politiche che sono figlie del passato. Mi diceva prima la collega Fregolent quanta difficoltà per liberi professionisti, avvocati e commercialisti ci sia stata dopo la fase del Covid, anche nella città dalla quale viene lei, a causa delle obiettive difficoltà economiche che il Paese ha vissuto, ma anche per l'appesantimento burocratico che queste categorie hanno subito. Quindi è del tutto illogico contrapporre il mondo delle partite IVA al mondo dei dipendenti pubblici: abbiamo un'esigenza complessiva di dare al ceto medio di questo Paese una risposta unitaria, forte, ragionevole (*Applausi*) e il più possibile coerente. In questo momento si possono anche fare tutti gli interventi ritenuti opportuni sul piano dell'alleggerimento fiscale e della revisione della normativa, ma questo Governo va stimolato da questo punto di vista e non nel dire no alla legge delega sul fisco; occorre inchiodare il Governo attualmente in carica a ciò che è necessario fare in questo momento per aiutare il ceto medio.

Abbiamo un'inflazione che cresce, abbiamo un aumento delle spese in tutte le direzioni. Questo Governo ha fatto i proclami sui tagli delle accise e poi le ha aumentate: questa è la verità dei fatti e non è possibile negarlo (*Applausi*). Allora dobbiamo chiedere di essere molto seri sulle questioni che interessano davvero la vita degli italiani. L'ho detto nei giorni scorsi e torno a ripeterlo anche oggi, non perché sia un mio assillo, ma perché lo ritengo il problema numero uno del Paese: occorrono interventi seri sul tema dei servizi e della sanità. Questo è il tema che abbiamo di fronte, quindi ben venga il fatto di intervenire con provvedimenti che ridisegnano il sistema, ma poi il cuore del problema lo avrete in autunno ed è la legge di bilancio, la capacità di evitare che per i cittadini ci siano aumenti di tasse, il dare risposte serie sulle questioni delle accise, il fatto di continuare a sostenere l'economia e l'industria. Anche da questo punto di vista - perché poi si torna sempre lì - senza una crescita adeguata il Paese non potrà redistribuire nulla. In questo momento anche sul piano anche delle politiche industriali non vedo una capacità di visione lungimirante da parte del Governo.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,35)

(Segue PAITA). Noi, con grande serietà, oggi facciamo un atto di fiducia nei confronti di una revisione che ha obiettivamente dei pregi, anche delle ombre, ma tante luci e nella quale ci ritroviamo

per aver fatto all'interno del Governo Draghi un lavoro che rivendichiamo. Ma voi all'autunno dovrete arrivare con risposte serie nei confronti del Paese, altrimenti non ci saranno alcuna legge delega, alcun intervento sul fisco in grado di sostituire un'assenza di visione strategica sul Paese e una capacità di guardare agli italiani soprattutto con un occhio di riguardo e una capacità di recupero del potere d'acquisto da parte del ceto medio. (*Applausi*).

[LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTITO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, intervengo per fare una dichiarazione di voto sulla posizione di Forza Italia in merito alla delega fiscale di cui stiamo discutendo e che sarà un elemento innovativo per questo Paese, perché era dagli anni Settanta che non si metteva a mano, se non attraverso una serie di interventi *spot* di superfetazione di norme, al sistema fiscale. Il disegno di legge al nostro esame è un tassello fondamentale del programma di Governo. Per Forza Italia si può certamente dire che la riforma fiscale è la stessa ragione sociale. Il presidente Berlusconi ha sempre avuto al centro della sua idea di Stato quella di un fisco amico del cittadino, a misura di impresa e a tutela del bene primario degli italiani: la casa.

Il suo *slogan* era - e continua ad essere, in quanto le sue idee continuano a vivere - meno tasse sulla casa, meno tasse su chi lavora e meno tasse sulle imprese.

Questa riforma articola in modo molto netto un'idea di fisco a misura del cittadino e del contribuente. Meno tasse non significa, però, meno entrate fiscali, che sono necessarie e fondamentali per sostenere i servizi dello Stato a favore dei cittadini, ma vuol dire un carico fiscale più equo, che premia la crescita e la produttività, cioè un fisco che contribuisca alla prosperità delle famiglie, allo sviluppo delle imprese, alla creazione di posti di lavoro e all'espansione dell'economia e del benessere nazionali. Di conseguenza, insieme alla crescita del prodotto interno lordo, potrà realizzarsi anche una graduale riduzione della pressione fiscale, che rimane il nostro principale obiettivo.

Nel merito del disegno legge, bisogna innanzitutto ricordare che questo è un collegato alla legge di bilancio 2023-2025. Questa circostanza comporta non solo che esso sia parte del programma di riforme del Governo, ma altresì che dai provvedimenti attuativi della delega, cioè gli appositi decreti delegati, siano attesi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica probabilmente già a partire dal 2024. Viene infatti rivisto il sistema tributario nel suo complesso, attraverso principi e criteri direttivi generali, stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e individuando le norme da abrogare. Si tratta quindi di una delega che intende superare sia le riforme precedenti, sia la stratificazione normativa in materia fiscale che prosegue dagli anni Settanta. Il vero cambio di paradigma di questa riforma fiscale è nell'idea che lo Stato possa attuare accordi preventivi con i contribuenti sulla base dei quali programmare l'imposizione fiscale. Questo nuovo approccio, rivolto soprattutto alle categorie produttive, prevede un adempimento collaborativo che consente al contribuente di gestire, misurare e controllare il proprio rischio fiscale. Il rischio fiscale può essere certificato dai commercialisti e dai professionisti a questo abilitati e prevede sia una riduzione di due anni sui tempi di prescrizione degli accertamenti, sia l'esclusione delle sanzioni amministrative, quindi è un grande vantaggio per la collettività. Per questa ragione vengono perfezionati e razionalizzati anche gli indici di affidabilità fiscale. Il risultato sarà attivato da intese tra i contribuenti e il fisco, finalizzate ad adottare delle proposte di tassazione possibile. Noi siamo felici che questi principi siano stati approvati dalla Commissione finanze del Senato, la quale mi onoro di rappresentare in qualità di Capogruppo del partito di Forza Italia e nella quale ci siamo battuti per alcuni emendamenti, fra cui l'ultimo approvato oggi in Aula, che è stato fondamentale, in quanto abbiamo evitato la duplicazione dell'imposizione nei momenti dell'azione coattiva, che prima - è vero - era fino alla concorrenza del debito, ma facendo più procedure sullo stesso debito si duplicavano i pignoramenti. Questo ha segnato una nuova e concreta svolta rispetto alla tassazione del lavoro autonomo, ma bisogna rilevare che il Parlamento ha esaminato in modo ampio e completo tutti gli aspetti della riforma, avvalendosi dell'esperienza delle categorie professionali e imprenditoriali, che sono state ascoltate attentamente sia alla Camera che al Senato.

La Camera in prima lettura ha modificato il testo del Governo, il Senato lo ha ulteriormente integrato e

migliorato. Ora si prevede l'approvazione definitiva del disegno di legge prima della chiusura estiva, come ben sapete. I prossimi mesi serviranno quindi a scrivere i dettagli dei decreti previsti dalla delega. Certamente siamo convinti che si tratti di principi volti a introdurre un fisco più giusto, ma l'intenzione e gli effetti sono ovviamente anche quelli di limitare l'evasione e i contenziosi fiscali. Finora infatti l'accertamento e la repressione hanno dimostrato di non riuscire a generare nuove entrate consistenti, ma al contrario hanno creato presso l'Agenzia delle entrate un gigantesco magazzino di crediti non riscossi di circa 1.100 miliardi di euro. Siamo convinti che i principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega saranno largamente condivisi dai cittadini italiani, perché ormai è ineludibile mettere in campo un sistema fiscale capace di stimolare la crescita economica. È necessario, proprio attraverso il sistema fiscale, porre in atto tutti gli strumenti per agevolare la creazione di una famiglia, per favorire la natalità, per alleviare la disabilità. Pertanto era ed è fondamentale razionalizzare e semplificare l'intero sistema fiscale, facilitando un migliore rapporto tra cittadini e Stato. Cittadini e Stato devono stare sullo stesso piano e al cittadino devono essere dati gli strumenti e i tempi per difendere le proprie ragioni. È inoltre diventato irrimandabile il tema della riduzione della mole di adempimenti delle dichiarazioni e dei versamenti per i contribuenti. Sapete infatti che fino ad oggi si sono verificati dei problemi con i moduli che venivano prodotti dall'Agenzia delle entrate che richiedevano al singolo cittadino il ricorso al commercialista, costando probabilmente più quest'ultimo che non l'adempimento fiscale.

Solo con un fisco più amico, prevedendo e limitando l'evasione, si può ridurre il carico fiscale medio sui cittadini. Rimane inalterato il criterio della progressività dell'imposizione fiscale: principio sancito dalla nostra Costituzione.

In Senato è stata introdotta anche una nuova fiscalità degli enti territoriali, con un'attenzione particolare alle fonti di finanziamento dei Comuni e delle Regioni, in attuazione del cosiddetto federalismo fiscale. Gli enti del territorio devono poter programmare e gestire le proprie risorse con certezza, posto che sono i livelli di governo che devono dare le risposte più immediate ai cittadini attraverso i propri servizi.

La delega prevede inoltre una graduale riduzione dell'Irap fino al suo completo superamento, mentre l'Ires, l'imposta sulle società, annuncia anche una riduzione di aliquota per le imprese che investono i propri utili o effettuano nuove assunzioni. Si tratta di un segnale, di un chiaro incentivo agli imprenditori ad investire i propri utili nella propria impresa attraverso dei premi evidenti alla crescita dimensionale aziendale e a chi crea posti di lavoro.

Il fisco viene inoltre riformato anche rispetto agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, evitando forme di erosione e di elusione fiscale oggi consentite dall'applicazione di diverse discipline. Il fatto di avere collaborazione anche con il fisco di altre nazioni e creare un'omogeneità di trattamento è utile per evitare l'elusione fiscale.

Al centro della riforma sta quindi il cittadino, che viene ad avere un ruolo paritario rispetto allo Stato, posto che è prevista anche la completa revisione dello statuto dei diritti del contribuente.

Allo stesso tempo viene rinforzato l'obbligo di motivare e documentare gli atti impositivi e vengono valorizzati i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Proprio in questo senso è stato disciplinato anche l'istituto della consulenza giuridica, ben distinto dall'interpello, che avrà i propri presupposti, procedure ed effetti sugli atti fiscali.

Viene inoltre istituita la nuova figura del garante nazionale del contribuente, operativa in ogni direzione delle entrate regionali e delle Province autonome. Proprio nel rispetto dei principi della progressività viene ridisegnata la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, l'imposta sui redditi delle persone a carico dei cittadini, verso una *no tax area* unica per le diverse categorie di contribuenti.

La riforma mette inoltre mano al sistema delle agevolazioni, cosiddette spese fiscali, che prevede un articolato sistema di detrazioni e deduzioni. Questa verrà attuata con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare, alla tutela del bene casa, della salute, dell'istruzione e delle disabilità. Per quanto riguarda gli immobili, i redditi fabbricati vedono l'estensione della cedolare secca anche ai redditi da fabbricati adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora il conduttore sia un esercente, un'attività di impresa o di arti o professioni. Sono previsti anche principi e criteri direttivi

per i redditi di natura finanziaria, per i quali è prevista la creazione di un'unica categoria reddituale. Il valore di questi redditi viene determinato sulla base del principio di cassa, al fine di garantire la compensazione tra componenti positive e negative, limitando ovviamente gli spazi di elusione ed erosione dell'imposta. Sono previste forme di agevolazione e semplificazione sui rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari, che sono anche un importante forma di risparmio e per gli enti previdenziali privati.

Viene inoltre prevista la possibilità di adottare una tassazione sostitutiva d'imposta sui redditi e l'addizionale applicabile ai redditi finanziari. È prevista infine la razionalizzazione delle aliquote IVA che grava sui consumi.

L'obiettivo finale è arrivare a una codificazione, a una semplificazione a favore del contribuente di tutte le norme di carattere fiscale.

Per concludere siamo in presenza di una riforma ben studiata e ben scritta che, oltre a segnare un nuovo rapporto tra cittadino e Stato, può segnare un punto di svolta per lo sviluppo economico del Paese. Una riforma che noi di Forza Italia voteremo convintamente e che dedichiamo al presidente Silvio Berlusconi, colui che per primo ha voluto fortemente un sistema fiscale basato sulla centralità e la premialità del contribuente. (*Applausi*).

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, annuncio sin d'ora il nostro voto contrario alla proposta di legge in materia fiscale perché diversamente dal progetto di riforma depositato dal MoVimento 5 Stelle, quello della maggioranza non persegue la redistribuzione della ricchezza, non riduce di un euro le tasse sul lavoro e sulle imprese, non sostiene lo sviluppo economico e indebolisce lo stato sociale.

Ringrazio comunque per l'impegno e la disponibilità profusa il vice ministro Leo. So che siamo lontani da quel tenore e da quello spirito dell'ultima vera riforma, la riforma Visentini del 1974.

La vostra non è una riforma organica del fisco, ma un insieme caotico e confuso di misure (*Applausi*) che, nonostante le enunciazioni di principio, in realtà non farà altro che rendere il nostro sistema tributario più complesso, frammentato, iniquo e non sostenibile.

Diverse, pertanto, sono le contraddizioni e le ambiguità del disegno di legge in esame e proverò a sintetizzarne alcune. Viene enunciato il principio di equità orizzontale in base al quale, a parità di reddito, ognuno dovrebbe pagare le stesse imposte, ma introducete una serie di imposte sostitutive, andando a frammentare il sistema tributario con una serie di microimposte proporzionali, peraltro in presunta violazione del principio costituzionale della capacità contributiva. Il risultato sarà che forse ogni contribuente, in relazione alle diverse tipologie di reddito, pagherà un'imposta come capita. In questo modo accelerate la cosiddetta fuga dall'Irpef, con i conseguenti rischi inevitabili di sostenibilità del sistema fiscale.

Viene poi enunciato il principio di progressività ed equità del sistema tributario, ma nei fatti la progressività diventa sempre più un miraggio e finisce per essere applicata solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, i soli che ormai sostengono il gettito Irpef. (*Applausi*). La riforma fiscale finisce quindi per tassare il lavoro e favorirà il ceto più ricco grazie alle molteplici *flat tax*, che risultano inique, irrealizzabili, insostenibili, tanto che da più parti ormai vengono definite *flop tax*.

Viene inoltre dichiarata la riduzione della pressione fiscale, ma - come dicevo - non la riducete neanche di un euro, tanto è vero che, all'articolo 20, si parla di invarianza finanziaria, affermando che la riforma fiscale non deve comportare maggiori oneri per le casse dello Stato. Di conseguenza, se introdurrete quel sistema di tasse piatte, sarete costretti a tagliare lo stato sociale e anche gli investimenti, come peraltro avete già fatto nella legge di bilancio, escludendo i percettori del reddito di cittadinanza occupabili, non rivalutando le pensioni del ceto medio, riducendo la spesa sanitaria, per l'istruzione, la ricerca e per gli investimenti. (*Applausi*).

La stessa relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato ha già denunciato la mancata copertura finanziaria della sbandierata tassazione piatta sui premi di produttività e sulle altre indennità del lavoro.

La riforma, inoltre, non sposta neanche di un euro la tassazione dai normali fattori della produzione, ovvero lavoro e imprese, alle nuove forme di ricchezza, quali quelle rinvenienti dall'economia digitale, dalle rendite finanziarie e dagli extraprofiti inaspettati legati ad eventi straordinari. Su questi tre temi abbiamo proposto una serie di emendamenti, come quello teso a realizzare una piattaforma unica del dato digitale, per arrivare ad una giusta tassazione dell'economia del *web*, nella consapevolezza che oggi lo sfruttamento dei dati digitali costituisce sempre più il nuovo petrolio da cui si generano ricchezze mai viste prima. Abbiamo anche proposto una tassazione progressiva sulle rendite finanziarie, inversamente proporzionale alla durata dell'investimento, in modo da contrastare la speculazione e favorire gli investimenti stabili. Abbiamo altresì proposto una tassazione strutturale degli extraprofiti imprevedibili ed emergenziali, in modo tale da destinare queste risorse ad affrontare le difficoltà e sostenere i cittadini in difficoltà.

Nessuna di queste proposte è stata accolta dal Governo, che invece si è preoccupato bene di fare un altro regalo a quelle imprese energetiche che hanno fatto profitti, anzi extra-profitti, nel periodo dell'emergenza energetica. Oltre ad aver dimenticato il recupero del gettito fiscale di una norma scritta male durante il Governo Draghi, addirittura nel cosiddetto decreto-legge caldo avete fatto un altro regalo a queste imprese, perché avete rinviato la scadenza del pagamento del contributo di solidarietà sugli extra-profitti, che dovevano essere pagati entro il 30 giugno, spostandola entro il 30 novembre, senza interessi e sanzioni. Vi siete dimenticati degli alluvionati, visto che proprio oggi avete bocciato un emendamento, in cui avete negato la possibilità di rinviare le scadenze fiscali, così come non avete accettato la proposta dei dottori commercialisti, che sono in difficoltà, che vi hanno chiesto di spostare la scadenza dal 31 luglio al 30 agosto, come sempre è avvenuto, e non avete accettato questo emendamento (*Applausi*). Quindi, anche in questa occasione il Governo si conferma debole con i forti e forte con i deboli.

In tema poi di equità, di redistribuzione e di riduzione della pressione fiscale, temi a voi sconosciuti, abbiamo proposto un innalzamento della *no tax area* per i redditi fino a 12.000 euro e una riduzione per sostenere gli aumenti salariali più bassi nelle grandi imprese, la cosiddetta norma Olivetti, volta a parametrare il salario più povero al salario del *manager* più alto in grado, ma anche questa, nel rapporto di uno a 50, ce l'avete bocciata. Considerate che oggi questo rapporto, in molte grandi aziende, anche italiane, arriva ad essere di uno a 600. Sul tema della semplificazione, abbiamo fatto una serie di proposte: anche qui fate una serie di reclami, ma senza concrete risposte in termini di scadenze fiscali e di recuperabilità delle detrazioni fiscali. Sul tema, abbiamo proposto per l'ennesima volta il *cashback* fiscale per favorire e semplificare la vita dei cittadini, ma anche questa proposta è stata bocciata.

Avete poi reso persino complessa l'unica tassa piatta esistente per le società di capitali, ovvero l'Ires, introducendo una sovraimposta in sostituzione dell'IRAP, che genererà ulteriori iniquità, perché verrà pagata solo dalle società di capitali, con conseguente aggravamento della pressione fiscale nei loro confronti. La complessità che persiste in questa proposta di legge costringerà molti contribuenti a fare ricorso alle istanze di interpello: peccato che le avete rese a pagamento. Quindi, oltre ad un problema di iniquità, che poi produrrà tutta una serie di effetti sulla sostenibilità fiscale e sociale, vi è poi un altro tema che voglio evidenziare, quello della sostenibilità sociale minacciata dal decentramento della centralità fiscale alle Regioni, per effetto dell'autonomia differenziata.

Infine, signor Presidente, vorrei soffermarmi sul tema del contrasto all'evasione fiscale: onorevoli colleghi, parlate di pace fiscale, ma la vostra pace fiscale è solo per gli evasori. Non siete stati contenti degli oltre 11 condoni della legge di bilancio. In questa riforma, in questo disegno di legge delega, sono annoverati altri condoni. In particolare, viene introdotto lo scudo penale preventivo, legalizzando l'evasione per necessità e riconoscendo persino un abbuono economico per i salvati all'illegalità fiscale. Inoltre, ponete uno *stop* alle sanzioni penali tributarie connesse al reato di infedele dichiarazione per chi collabora e inventate l'evasione collaborativa. Infine, prevedete anche l'interruzione del procedimento tributario in caso di assoluzione in quello penale, cancellando quindi il principio del doppio binario e, a questo punto, riducendo il potere accertativo dell'Agenzia delle entrate, basato sulla presunzione semplice. Sono quindi ben 16 i condoni fiscali, perché oggi stesso la

relatrice ha presentato l'ennesimo condono.

Vado alle conclusioni, signor Presidente. L'unica vera riforma fiscale, tanto attesa dai cittadini, è quella che riduce le tasse. Voi questa promessa l'avete tradita per l'ennesima volta: avete avuto una grande occasione di ridurle con questa riforma, ma non le riducete. Per ridurre la pressione fiscale, occorre che tutti paghino le tasse, recuperandole da chi non le paga, scoraggiando l'evasione fiscale, colpendo i grandi capitali e tassando l'economia digitale e la speculazione economica e finanziaria.

È per questo che vi invitiamo a leggere le parole di Rousseau: «La democrazia esiste laddove non c'è nessuno così ricco da comprare un altro e nessuno così povero da vendersi».

Con questa riforma fiscale voi professate la cosiddetta Magna Charta del 1215, con la quale i *lord* inglesi imposero al Re d'Inghilterra la tassazione concordata. (*Applausi*).

[GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatrici, colleghi senatori, ovviamente la Lega voterà a favore di questa delega fiscale.

Colgo innanzi tutto l'occasione per ringraziare il vice ministro Leo, il ministro Giorgetti, il sottosegretario Freni e tutti i membri della Commissione che hanno lavorato con impegno per chiudere questo lavoro in tempi ragionevolmente brevi, ma anche con grande impatto.

Si è parlato molto della riforma fiscale, soprattutto in relazione alle aliquote Irpef e alle tasse alle imprese. È giustissimo, perché va bene diminuire le imposte, in particolare al ceto medio e alle aziende, che devono essere competitive con le altre.

Qui al Senato però abbiamo affrontato tutt'altra parte - e questo è stato fatto benissimo alla Camera - in particolare la questione degli enti locali, che direi che è stata chiusa molto bene - finalmente si può avviare positivamente il federalismo fiscale - e il cuore del sistema fiscale (cioè come funziona; anzi, in realtà come non funziona). Il sistema fiscale infatti non funziona da anni, e mi spiego.

A cosa serve il fisco? Serve a incassare risorse dai cittadini per erogare servizi, e questa è la riscossione. Per farlo, però, serve anche calcolare quanto si deve pagare, e questo è l'accertamento. Ebbene, non funzionano né la riscossione né l'accertamento, ma questo non da adesso, bensì da anni (*Applausi*), e mi spiego.

In primo luogo, vi è la riscossione: il magazzino fiscale - ossia il totale delle tasse e delle imposte non pagate - valeva 820 miliardi a fine 2018; oggi sono 1.153 miliardi. È aumentato enormemente, perché ogni anno aumentava con Governi di tutti i colori. Quindi, non vi è la volontà politica di non incassare le tasse (*Applausi*). Semplicemente, il sistema non funziona.

Faccio un esempio per capirci, perché in questo magazzino c'è di tutto: ci sono le multe, come le famose buste verdi che abbiamo tutti; più di 22 milioni di cittadini sono dentro il magazzino fiscale e, quindi, ci sono tutti, tolti i nonni e i nipotini. Ma qualcuno pensa veramente che i 420 milioni «a bilancio» della Città metropolitana di Roma verranno mai incassati? Ovviamente no, ma si tengono semplicemente a magazzino, altrimenti ci sono problemi di bilancio. Questo però non è un mancato incasso, ma è una patologia.

Passiamo all'altro tema: funziona l'accertamento, il modo con il quale si calcolano le imposte? Per il lavoratore dipendente è facile, perché c'è la busta paga. Per le partite IVA e le imprese, invece, non è immediato: bisogna prima calcolare quanto devono pagare. Peccato che, quando il contribuente fa ricorso, una volta su due vince, vale a dire che il 50 per cento delle volte ha ragione il cittadino e ha torto lo Stato. Si tratta, tuttavia, di un dato infinitamente sottostimato perché, prima di fare ricorso, uno guarda quanto costa la cartella e quanto costa il ricorso: se costa meno la cartella, si paga e non si fa ricorso. Anche l'accertamento, quindi, non funziona.

Prendendo atto di questo, nella delega fiscale sono state proposte delle importanti riforme veramente strutturali. Partiamo dalla riscossione: c'è il discarico automatico dopo cinque anni; il che vuol dire che, dopo cinque anni, se un ente locale, lo Stato, non è stato in grado di incassare, quella cartella non esiste più. Qualcuno dirà che così non va bene, ma non funziona così: la cartella esattoriale è come il latte, dopo un po' semplicemente scade e la butti via (*Applausi*), perché costa di più incassare quel poco che forse si riuscirà ad avere di quello che effettivamente si incassa. Non bisogna allora arrivare a

far scadere il latte.

Tra l'altro, facendo un banale calcolo, tolti i defunti, i falliti, gli errori e via dicendo, dei 1.153 miliardi quelli che si potrebbero veramente incassare sono 70-100 miliardi.

L'operazione fa finalmente chiarezza, ma ciò vuol dire che tutti devono darsi da fare per essere più efficienti.

Prendiamo il caso degli enti locali: se un ente locale non svaluta a bilancio le multe o la tassa sui rifiuti non incassabile, poi si trova con un buco di bilancio e questo alla fine non va bene, è polvere sotto il tappeto. Bisogna poi vedere che c'è una correlazione netta fra enti che vanno in predissesto e poi in dissesto: noi dobbiamo evitare questo.

Non è un caso che, per esempio, abbiamo approvato due misure proprio su questi punti. Mi riferisco innanzitutto alla possibilità per chi vuole, su base volontaria, di domiciliare in banca le tasse locali oppure di pagarle con la carta di credito, come facciamo per una miriade di servizi. Vi chiederete chi mai lo farà. In Lombardia, con il buon Roberto Maroni, che ricordiamo con piacere (*Applausi*), anni fa abbiamo fatto la domiciliazione del bollo auto; chi vuole può pagarlo direttamente sul conto corrente, con uno sconto del 15 per cento. Sapete qual è la novità? La Regione Lombardia incassa più di prima, nonostante lo sconto del 15 per cento. Questa è la dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che i cittadini vogliono pagare le tasse, basta far diventare tutto semplice ed efficace. (*Applausi*).

Faccio un secondo esempio: le multe, la busta verde. Come funziona oggi? Arriva a casa il postino e, se non si è a casa, mette l'avviso nella cassetta della posta. Quando guardi la cassetta, ti accorgi che devi andare in posta. Logicamente la gente normalmente lavora tutta la settimana e va in posta il sabato; nel frattempo è successo però che sono passati giorni e si è perso il 30 per cento di sconto. Allora anche in questo caso - in passato è stato approvato ed è una cosa buona e giusta - per chi vuole, ed è il 99 per cento dei cittadini italiani - santa pace, chi non vuole pagare le multe può fare ricorso oppure gli arriverà la cartella - si può usare la carta di credito e automaticamente, dopo trenta giorni, la multa è pagata con lo sconto del 30 per cento. Non è difficile, rendiamo le cose semplici. (*Applausi*).

Veniamo all'altro tema: l'accertamento.

Abbiamo visto prima che l'attuale sistema non funziona. Per i lavoratori dipendenti - è chiaro e l'abbiamo detto - è più semplice. Per i lavoratori dipendenti si va a dare una mano, per esempio detassando la tredicesima, poi abbassando le aliquote Irpef. Ma, sull'accertamento e su come si calcolano le imposte vi è un'enorme semplificazione: l'attuale sistema ha delle falle e allora noi cambiamo radicalmente. Facciamo una cosa semplice: ci fidiamo dei cittadini italiani. Dividiamo le aliquote in tre fasce. La prima fascia (*flat tax*) è fino a 85.000 euro: è facile, c'è la fattura elettronica, non scappa più niente, il fisco ha tutti i dati; fino a 85.000 euro il 15 per cento: toglie i costi, paghi quello e finisce lì, tutto semplice e veloce, tant'è che, da quando c'è, lo Stato incassa di più nell'ambito di questa fascia di cittadini. (*Applausi*).

Poi, per le aziende un po' più grandi c'è il concordato preventivo: l'impresa o il professionista deve dire quanto pensa di fatturare nei prossimi due anni; stretta di mano Stato-contribuente; se fatturi di più, buon per te; se fatturi di meno, peggio per te. E' semplice. Ma noi ci fidiamo dei nostri contribuenti e delle nostre imprese (*Applausi*).

Spero di aver chiarito in questi pochi minuti la filosofia di questa riforma, sulla parte importante che è il funzionamento del sistema fiscale. Semplicemente noi vogliamo un sistema che, anziché pensare alle grida manzoniane che finora non hanno funzionato, e regole cervelotiche sempre più complicate che finora non hanno funzionato, pensiamo alla semplicità e alla fiducia. Questa è la riforma che vuole la Lega. Se ci sono semplicità e fiducia, lo Stato può e deve esigere rigore. (*Applausi*).

[BOCCIA \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, noi pensiamo che il dibattito che si è svolto nella giornata di oggi sia la sintesi più cruda e più vera di quanto siano lontane le posizioni sull'idea di fisco in Italia tra i principali Gruppi parlamentari e, quindi, tra i principali partiti.

Pensiamo, signor Presidente, che sia stata un'occasione persa. Pensiamo, ascoltando ora il presidente Garavaglia, che le parti siano molto lontane, e non tanto per la propaganda fisiologica che ogni Gruppo

ha messo nel dibattito in Commissione e in Aula, ma proprio perché c'è una visione completamente diversa di qual è la funzione del fisco e di qual è la funzione dello Stato, quando deve tutelare quel recipiente di vimini. Signor ministro Giorgetti, *fiscus* era un recipiente di vimini dentro il quale c'erano monete dello Stato e, non monete dei singoli che pensano di tutelare se stessi indipendentemente dal ruolo che lo Stato riveste. (*Applausi*).

Quello che noi abbiamo sentito qui oggi dà il senso del fatto che questa delega fiscale racchiude tutti i motivi per cui destra e sinistra sono sedute dalla parte opposta di quest'Aula. Abbiamo due visioni diverse dopo questo dibattito inconciliabile. Voglio ricordare sommessamente alla senatrice Paita, che addirittura ha scomodato Draghi. Non penso che Draghi potesse mai parlare così pensando allo Stato e ai contribuenti. Ne converrà con me il Vice Ministro dell'economia: il sacrificio che il fisco deve cagionare deve essere uguale per ogni contribuente, perché questo è scolpito nella nostra Costituzione. Il fisco deve cagionare il medesimo sacrificio ad ogni contribuente, che non è la *flat tax*. Io non penso che al presidente Draghi potesse mai venire in mente una frase infelice come «pizzo di Stato», senatrice Paita. (*Applausi*).

Noi non c'eravamo con questo concetto di fisco.

E voglio dirlo al presidente Garavaglia, che è firmatario dei principali emendamenti che hanno portato questa delega ad essere, più che una delega fiscale - e mi dispiace perché riconosco l'impegno e i sacrifici fatti dal vice ministro Leo e dal sottosegretario Freni - una delega in bianco agli elusori e agli evasori. E' una delega in bianco a chi pensa che l'Agenzia delle entrate sia non un pezzo dello Stato, ma un nemico dello Stato e dei cittadini italiani. (*Applausi*). È andata in onda questa roba in Commissione finanze. Non è andato in onda un tentativo di costruire una intelaiatura legata alla trasformazione della società che viviamo, al tempo della società digitale, al tempo dell'intelligenza artificiale, al tempo del mondo aperto e senza confini, al tempo in cui l'Europa fa fatica a far le battaglie contro alcuni paradisi fiscali (cosa che noi dovremmo fare e pretendere).

Anziché questo, che cosa abbiamo fatto? In pochi giorni - e sottolineo pochi giorni - si è rotto, signor Ministro dell'economia, il rapporto di fiducia tra maggioranza e opposizione. Quando si fa un patto politico e si dice che la delega fiscale si tratta nei due rami del Parlamento nello stesso modo, con gli stessi tempi e si dividono le parti della delega fiscale in maniera uguale, se poi però viene tradito perché la delega resta tre mesi a Montecitorio e due settimane - solo grazie alla mediazione della Presidenza altrimenti sarebbe rimasta qui quattro giorni - al Senato, è evidente che vengono meno le ragioni che portano i Gruppi parlamentari di opposizione a fidarsi non del merito, ma del metodo. E quando viene meno questo, diventa difficile confrontarsi poi nel merito.

Voglio andare su aspetti che sono fondamentali per noi. Penso che mai come in questa vicenda - ed è del motivo per il quale voteremo contro questa delega al Governo - il Governo ha strizzato l'occhio a quelli che vengono chiamati con benevolenza "tartassati", che ma in realtà sono furbetti. Non sono italiani ostaggio dell'Agenzia delle entrate, come ha ripetuto più volte il vice presidente Salvini. Tra l'altro, non sapevamo - l'abbiamo scoperto nel dibattito in Commissione finanze - che il vice presidente Salvini avesse anche la delega al fisco. Guarda caso, le cose che ha anticipato il vice *premier* Salvini - lo dico soprattutto ai colleghi della prima forza politica di maggioranza, Fratelli d'Italia - sono tutte state trasformate in emendamenti che sono passati. Lo aveva anticipato con due o tre settimane di anticipo. Addirittura la delega era a Montecitorio quando il Vice Presidente del Consiglio aveva anticipato alcune misure.

Vogliamo ricordarvi che, se alla fine di questo percorso ad un certo punto le risorse inevitabilmente verranno meno, a pagare non saranno i ricchi. E lo dico al senatore Orsomarso con il quale abbiamo condiviso una parte consistente del confronto. I ricchi possono pagarsi i servizi quando e come vogliono. Noi abbiamo detto più volte che avremmo dato la nostra disponibilità a entrare nel merito di una mediazione che doveva costruire un ponte - quello vero, non il ponte sullo Stretto - tra la delega fiscale e l'autonomia differenziata. Ci avete detto di no. Ci avete detto che non era possibile. Ci avete detto addirittura - è l'ultimo passaggio andato in scena in Aula durante le dichiarazioni a margine degli emendamenti - che questo passaggio non era possibile perché, in realtà, non ci sono le condizioni per garantire sul disegno di legge delega e sull'autonomia l'impegno dello Stato di intervenire con un

fondo di perequazione.

Ministro Calderoli, so che lei fa un lavoro di *back office* nel nostro Parlamento e ci riesce anche bene, ma questo è il Parlamento e lei in questo momento è componente autorevole del Governo. Io le voglio sconsigliare, a nome del Gruppo Partito Democratico, di continuare a fare *mobbing* nei confronti dei Presidenti di Commissione, perché a un certo punto finisce anche la pazienza dei senatori. (*Applausi*). Le consigliamo di fare con correttezza il suo lavoro e poi di confrontarsi in ogni Commissione - come è giusto che sia - sul merito. Abbiamo tentato di costruirlo, questo ponte, signor Presidente, ma non ci siamo riusciti e non per la mancanza di volontà del vice ministro Leo, ma perché a un certo punto l'ordine arrivato dal Governo è stato di non discutere di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - voglio dirlo soprattutto agli eletti nel Mezzogiorno e nelle aree interne - di Mezzogiorno e di fondo di perequazione, perché non è possibile. Avete respinto l'emendamento nel quale chiedevamo, signor Ministro dell'economia, che non aumentasse la pressione fiscale attraverso i tributi regionali per coprire trasporto pubblico locale, scuola, sanità e assistenza. E, se questo dovesse accadere, sarà un tradimento all'unità nazionale. (*Applausi*). In quest'Aula avete respinto l'emendamento che chiedeva semplicemente il rispetto di un principio, e cioè che nella delega fiscale ci fosse la certezza dell'impegno del Governo a istituire un fondo di perequazione che finanziasse dal centro i livelli essenziali delle prestazioni. È arrivato un no secco, immotivato e incomprensibile che aumenterà la divisione nel Paese non solo tra Nord e Sud, ma anche tra le aree più ricche e le aree interne, tra le aree più sviluppate che hanno più servizi e le aree di montagna. E il costo lo pagheremo tutti, perché in quelle aree vivono 12 milioni di italiani che non hanno meno diritti di chi vive nelle aree più sviluppate e più ricche del Paese. (*Applausi*).

Signor Presidente, in conclusione, sulla pace fiscale presunta abbiamo espresso il nostro giudizio di netta contrarietà e lo abbiamo fatto sapendo che sullo sfondo non ci ritroveremo alcuna pace fiscale, ma un *patchwork* fatto di condoni, scudi fiscali, facilitazioni a chi non ha pagato. Voglio solo ricordare - penso che abbiamo bisogno di rispetto - che oltre alle italiane e agli italiani di cui vi siete occupati, per la verità una minoranza, ci sono 16 milioni di pensionati che non avranno alcun beneficio da questa riforma fiscale. Ci sono 18 milioni di lavoratori dipendenti che ogni giorno contribuiscono ai servizi sociali di questo Paese. Ci sono gli autonomi, tra quei sette milioni, presidente Garavaglia, che, quando arriva quella busta verde, pagano puntualmente e non chiedono né di rottamarla, né di prendere tempo. (*Applausi*). Ci sono tanti imprenditori che non hanno paradisi fiscali, che investono, pagano le imposte puntualmente e chiedono al Governo solo servizi pubblici migliori. (*Applausi*).

[MELCHIORRE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELCHIORRE (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge delega per la riforma fiscale è uno dei provvedimenti senza dubbio più importanti del Governo Meloni, probabilmente dell'intera legislatura. Il testo che ci accingiamo a votare rappresenta, infatti, un caposaldo imprescindibile dell'azione del Governo, finalizzato a sostenere il sistema Paese, le famiglie e le imprese attraverso una riduzione degli adempimenti fiscali e delle aliquote dell'Irpef e dell'Ires, il superamento dell'IRAP e la revisione degli attuali 226 crediti d'imposta. (*Applausi*).

Il lavoro svolto in prima lettura dai colleghi della Camera dei deputati e successivamente, in queste settimane, al Senato, rappresenta un risultato ambizioso che ha contribuito a migliorare ulteriormente il testo approvato lo scorso marzo dal Consiglio dei ministri.

Presidente Boccia, è una rivoluzione fiscale che l'Italia attende da cinquanta anni. (*Applausi*). Lei aveva quasi quattro anni quando c'è stata l'ultima riforma. Sono passati cinquanta anni. L'ultima legge risale al 1971, periodo in cui - come ha spesso ricordato il vice ministro professor Leo - l'impostazione normativa adottata dal legislatore fiscale era contemplata sulla base di un codice civile che dettava poche regole, privo di un organismo italiano di contabilità. Oggi - ripeto dopo cinquanta anni - grazie a questo Governo e a questa maggioranza, finalmente si mette mano ad un impianto normativo ormai vecchio, che ad oggi - senatore Menia - non può più evidentemente soddisfare le esigenze dei cittadini e dello Stato che col tempo sono palesemente cambiate. Ci troviamo di fronte a una svolta necessaria per il Paese, una promessa fatta agli elettori che realizziamo solo dopo pochi mesi dall'insediamento

del Governo Meloni (*Applausi*), con il lavoro fattivo del Parlamento. Per anni sulla questione fisco abbiamo assistito a molti, moltissimi proclami, ma a pochi fatti; ogni Governo che ha preceduto questo Esecutivo ha proclamato grandi iniziative e un'infinità di dati, numeri e parole, alle quali quasi mai sono seguiti fatti.

Ecco, oggi abbiamo dei fatti di cui parlare. Oggi possiamo affermare che si è fatto un ottimo lavoro, una riforma fiscale e nuove regole per un fisco più semplice, sensato e in grado di garantire il funzionamento della macchina statale, senza indebolire le imprese e il sistema produttivo, e soprattutto che vede il contribuente come soggetto attivo e non vessato. Questo è il fisco che delinea la legge delega in esame. (*Applausi*).

Vediamo però analiticamente quali saranno in maniera concreta, tangibile e reale le misure che da decenni le famiglie e le imprese italiane attendono innanzitutto attraverso la riduzione in maniera generalizzata del prelievo che grava su di loro, in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Le nuove regole vanno nella direzione di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni, instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti, secondo le esigenze dei cittadini e delle imprese. (*Applausi*).

L'attuale ordinamento fiscale non è certo una novità: è tra più complicati del mondo e non lo dice solo la Banca mondiale, ma lo dicono i cittadini e le imprese che dovrebbero occuparsi dei loro *core business* e non invece dei continui, ripetuti e infiniti adempimenti burocratici e fiscali.

Era pertanto assolutamente necessario dopo decenni fare un po' di ordine, razionalizzare, accorpare e rendere più leggibile e comprensibile l'intricato sistema tributario italiano. Questo è il punto di partenza che ha voluto il Governo Meloni e in particolare il vice ministro Leo, che ringrazio così come hanno fatto tutti quanti i colleghi che mi hanno preceduto (*Applausi*), per riorganizzare l'intero impianto delle norme tributarie del Paese, per arrivare finalmente anche a una diversa visione del rapporto tra fisco e contribuente.

È stato rivisto anche l'intero sistema sanzionatorio con la riduzione delle pene pecuniarie e tributarie per allinearle agli *standard* di altri Paesi europei, con interventi mirati anche sul fronte del contrasto all'evasione i cui numeri sono allarmanti. Abbiamo ancora una *tax gap* che va dai 75 ai 100 miliardi di euro, che impongono di non abbassare la guardia.

Come richiesto anche dall'OCSE, il disegno di legge delega interviene attraverso il concordato preventivo biennale con una sorta di patto con i contribuenti, anche grazie alla tecnologia, alle banche dati interoperabili e all'aiuto dell'intelligenza artificiale.

È bene ricordare che in questa delega ci sono non condoni (*Applausi*), ma accordi preventivi per migliorare il rapporto tra il cittadino e il fisco. Il principio da cui siamo partiti per impostare la delega è che non esiste un occhio di riguardo per un comparto piuttosto che per un altro, che si tratti lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di lavoro d'impresa. L'obiettivo della diminuzione complessiva del carico fiscale che questo Governo di centrodestra finalmente realizzerà è sempre perseguito tenendo a mente gli equilibri di finanza pubblica da preservare.

Con questa riforma fiscale il sistema diventerà più europeo, a differenza della cosiddetta controriforma presentata dai colleghi della sinistra, che prevede più tasse per tutti, per i redditi impresa e del lavoro. (*Applausi*). Per la prima volta in cinquant'anni si pagheranno le tasse non più in anticipo, ma ad anno concluso e reddito guadagnato. Nella campagna elettorale della scorsa estate avevamo promesso agli elettori un fisco più equo, meno ostile verso i cittadini e meno opprimente per le imprese e così è fatto. (*Applausi*).

La riforma fiscale è la fotografia di questo Esecutivo, il risultato di una visione economica e sociale che ha cominciato a dare i suoi frutti già con l'approvazione della legge di bilancio, come rilevano anche gli istituti indipendenti. Il PIL italiano è in netto miglioramento rispetto alla previsione, segnando un più 0,9 per cento e nel 2023 può chiudere con un aumento dell'1,2 per cento. Questi dati sono sotto gli occhi di tutti. (*Applausi*). Nonostante il periodo particolarmente difficile per l'Europa, con l'inflazione che avanza e l'economia globale che frena, l'Italia cresce più di Francia e Germania e un dato del genere non si vedeva da decenni. Lo *spread*, cavallo di battaglia della sinistra,

dell'opposizione - ovviamente solo quando è all'opposizione - oggi oggettivamente non desta preoccupazione: non a caso, la fiducia di famiglie e imprese verso questo Esecutivo è fortemente in aumento; i titoli di Stato sono una fonte di risparmio e di investimento; le famiglie hanno ripreso a credere nel futuro della nostra Nazione, investendo i loro risparmi. (*Applausi*). Questo, colleghi, avviene solo grazie al Governo Meloni.

Le opposizioni puntavano ad un altro caso *spread*, al giudizio negativo delle agenzie di *rating*, al fallimento delle nostre iniziative, al blocco delle rate del PNRR. Purtroppo chi non ha idee cerca di farsi spazio screditando il lavoro degli altri, ma gli italiani sanno bene a chi hanno affidato il loro futuro. Questa è la differenza: c'è chi tifa per il Paese e chi non lo fa. Noi tifiamo per l'Italia. (*Applausi*). In questi mesi tutti gli sforzi sono stati concentrati nel restituire credibilità e solidità ad una Nazione che per anni è stata bistrattata; con i Governi precedenti per molto tempo si è navigato a vista, ma finalmente ora esiste una rotta che non si lascia ingannare dalle luci incerte di navi lontane che passano, ma che, attraverso la forza delle nostre idee, ci porterà verso mari sicuri. Questa è la dimostrazione che, se l'Italia è governata con consapevolezza, può ritornare ad essere la grande Nazione che è sempre stata.

Per questi motivi sono onorato di poter annunciare convintamente il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Avanti tutta! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

[LEO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, vorrei solo ringraziare tutti i Gruppi parlamentari per il proficuo lavoro svolto e in particolare il presidente Garavaglia e gli Uffici, perché hanno prestato una importante collaborazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 797, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 584.

La Conferenza dei Capigruppo è convocata immediatamente, per valutare il prosieguo dei nostri lavori.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 19,38*).

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la discussione generale del decreto-legge concernente organizzazione della pubblica amministrazione, sport e Giubileo avrà luogo domani, a partire dalle ore 9,30.

Come già preannunciato, seguirà la già annunciata posizione della questione di fiducia da parte del Governo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, con dibattito limitato alle sole dichiarazioni di voto. Seguirà la chiama, presumibilmente intorno alle ore 12.

Restano confermati gli altri argomenti già previsti dal calendario, vale a dire l'esame del decreto-legge concernente la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e, domani, alle ore 15,30, l'informativa del Ministro del lavoro sul reddito di cittadinanza.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che i lavori delle Commissioni riprenderanno a partire da lunedì 4 settembre, ferma restando la possibilità di convocarsi anche in precedenza, in relazione a situazioni di urgenza connesse con le materie di propria competenza.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 5 settembre, alle ore 16,30, per la discussione generale di ratifiche di accordi internazionali ed eventuale seguito di argomenti non conclusi, con votazioni a partire dalla seduta di mercoledì 6 settembre.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha deliberato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 6 settembre 2023:

Giovedì	3	agosto	h. 9,30	-	Disegno di
---------	---	--------	---------	---	------------

Venerdì	4	"	h. 10 (se necessaria)	legge n. 829 - Decreto-legge n. 7 5 , Organizzazione p u b b l i c a amministrazione, sport e Giubileo (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 21 agosto</i>) - Disegno di legge n. 826 - Decreto-legge n. 98, Tutela dei lavoratori in c a s o d i e m e r g e n z a climatica (<i>scade il 26 settembre</i>) - Informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul reddito di cittadinanza (giovedì 3, ore 15,30)
Lunedì	7 agosto		h. 12 (se necessaria)	- Eventuale seguito argomenti n o n conclusi

Le Commissioni riprenderanno i propri lavori lunedì 4 settembre, ferma restando la possibilità di convocarsi anche in precedenza in relazione a situazioni di urgenza connesse con le materie di propria competenza.

Martedì	5 settembre		h. 16,30	- Discussione generale di Ratifiche di a c c o r d i internazionali
Mercoledì	6	"	h. 10- 20	- Seguito d e l l a discussione di Ratifiche di accordi internazionali - Eventuale s e g u i t o

			argomenti non conclusi
--	--	--	---------------------------

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 829
(Decreto-legge n. 75, Organizzazione pubblica amministrazione,
sport e Giubileo)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 826
(Decreto-legge n. 98, Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ALUISIO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALUISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole colleghe, negli ultimi mesi ho avuto l'opportunità di visitare alcuni istituti di detenzione della Campania, un'esperienza che mi ha toccato profondamente, portandomi a riflettere sulla complessità del sistema carcerario e sulla sua effettiva funzione di preparazione al reinserimento sociale. Durante gli incontri con i detenuti ho avuto modo di ascoltare le loro storie, i loro rimpianti, le loro speranze. Mi hanno aperto il loro cuore con una sincerità disarmante, mettendo in luce la complessità delle loro vicende personali, fatte spesso di un passato difficile e di scelte sbagliate, a causa di circostanze avverse o di mancanza di opportunità. Sono soprattutto uomini giovani e meno giovani animati da un profondo desiderio di redenzione e di una seconda possibilità, intenti a fare progressi significativi nel percorso di recupero.

Le visite nelle carceri mi hanno spinto a riflettere sul ruolo del sistema giudiziario e sulla necessità di promuovere una giustizia equa e proporzionata, che sappia anche tutelare i diritti dei detenuti. Il carcere racchiude in sé un duplice mandato: quello della custodia certo, ma soprattutto quello della rieducazione come opportunità sia per la riabilitazione e il reinserimento, sia per la stessa messa in sicurezza della nostra società. Mi chiedo: stiamo facendo abbastanza per offrire effettivamente una seconda possibilità ai detenuti italiani? La risposta è no.

Non nascondo l'emozione che ho provato ascoltando la storia di un uomo condannato per reati secondari, che desiderava assistere alla comunione del proprio figlio ed era in attesa di un permesso che stentava ad arrivare, perché mancava il magistrato di sorveglianza.

Onorevoli colleghi e colleghe, vi è una carenza di magistrati che pregiudica qualsiasi risposta alle esigenze e alle domande dei soggetti sottoposti a misure detentive e ne rallenta il percorso riabilitativo, lasciandoli spesso intrappolati nel circuito della devianza. Inoltre, viene disattesa l'applicazione delle misure alternative di detenzione, differenziate in base alla tipologia di reato commesso, fondamentale per l'attivazione di percorsi concreti di risocializzazione. Gli stessi permessi sono parte integrante del programma di trattamento dei detenuti, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro, come espressamente rimarcato dalla Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.

Per questo motivo ritengo che il Ministro della giustizia abbia il dovere politico e morale di stanziare fondi aggiuntivi già dalla prossima legge di bilancio per incrementare gli organici dei magistrati di sorveglianza, così da tutelare i diritti dei detenuti e garantire un clima più sereno negli istituti di detenzione. Sia chiaro: non è una questione di bandiera politica, ma di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo, una sfida a cui questo Governo di centrodestra deve dare risposte concrete in tempi rapidi. *(Applausi)*.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, questa mattina, davanti alla stazione di Bologna, per tre volte è suonata la sirena di treno per ricordare una delle più orrende stragi che hanno insanguinato l'Italia e che provocò 85 morti e 200 feriti, persone normali di un'Italia quotidiana che ricordiamo tutti con dolore e affetto.

Un ricordo personale. Tra i morti c'era anche un ragazzo di Terni, aveva ventiquattro anni, era laureato al DAMS e aspettava un treno: Sergio Secci, un carissimo amico, viaggi e vacanze insieme, sogni condivisi di ragazzi, sogni che Sergio lasciò lì, insieme alla sua vita.

Tanti, troppi sono stati in questi anni depistaggi e complicità, però molte verità giudiziarie sono state raggiunte. Ad oggi sono stati condannati in via definitiva come esecutori materiali i terroristi neofascisti del NAR Fioravanti, Mambro, Luigi Ciavardini e, con altra sentenza precedente, un altro esponente nero come Gilberto Cavallini. Condannati definitivamente per attività di depistaggio sono stati il capo della P2 Gelli, il faccendiere Pazienza e ufficiali dei servizi segreti. Recentemente la corte d'assise di Bologna ha condannato all'ergastolo un altro neofascista, Paolo Bellini, considerato tra i mandanti.

La strage di Bologna fu compiuta dentro una strategia di destabilizzazione della democrazia, con reti di complicità interne e internazionali, con massonerie e perfino pezzi dello Stato. Era la strategia della tensione, inaugurata il 12 dicembre 1969 con piazza Fontana, poi con piazza della Loggia e l'Italicus. I Gelli e gli Ortolani furono attori fondamentali di questa strategia nera ed eversiva.

Questa mattina a Bologna, insieme al senatore Bazoli, eravamo alla manifestazione e lì i familiari e il loro presidente Bolognesi hanno chiesto di nuovo piena affermazione di giustizia e verità, senza vecchi e nuovi depistaggi. Su tutte è risuonata la voce del presidente Mattarella, che ha parlato di matrice neofascista e di ignobili depistaggi. Lo stesso ha detto il presidente della Camera Fontana e anche il presidente del Senato La Russa - con cui non manchiamo di polemizzare quando secondo noi ce n'è bisogno - diamo atto di aver pronunciato parole appropriate in questa occasione e su temi delicati come questo.

Infine, però, proprio perché i Presidenti delle due Camere hanno pronunciato parole appropriate, esprimiamo sconcerto per il silenzio della Presidente del Consiglio, che non ha voluto, saputo, potuto pronunciarle, quelle parole: la strage di Bologna fu una strage neofascista. *(Applausi)*.

Sarà per questo che anche altri Ministri che, come Piantedosi, pure stavano a Bologna, sono stati silenti e reticenti.

È molto grave per noi che la maggioranza alla Camera abbia votato una mozione anch'essa omissiva e reticente e di fatto depistante, respingendo quella del PD e di altre forze che chiedevano una cosa: si lascino lavorare gli uffici giudiziari nelle condizioni di autonomia totale, in modo da pronunciare

sentenze definitive senza ingerenze, come per esempio le immancabili, inconsistenti piste palestinesi o con improbabili Commissioni di inchiesta parlamentari che sembrano fatte apposta per depistare. Aggiungo un'ultima cosa. Per noi non può e non deve essere permesso a nessuno di occultare responsabilità, riscrivendo persino la storia, sia quella sulla strage di Bologna che quella sulla strage di Ustica. Questo Paese ha già pagato troppo con le stragi e nessuno può pensare di colpirlo ancora al cuore: sarebbe come spargere sale su ferite aperte che possono essere rimarginate solo con quelle due parole risuonate questa mattina alle 10,25 davanti alla stazione di Bologna: verità e giustizia. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 3 agosto 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 3 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,49*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per la riforma fiscale ([797](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

I PRINCIPI GENERALI E I TEMPI DI ATTUAZIONE

Capo I

PRINCIPI GENERALI E TERMINI

Art. 1.

Approvato

(*Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti

necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, il Governo predispone e trasmette una relazione alla medesima Conferenza.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.4

[Tajani](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicità](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

G1.300

[Romeo](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Accolto

Il Senato, esaminato il disegno di legge AS 797 recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», premesso che:

l'Inps sta attualmente procedendo alla richiesta di restituzione da parte di amministratori pubblici delle somme percepite come indennità di sostegno al reddito destinata ai lavoratori colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

il decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto infatti l'erogazione da parte dell'INPS di un bonus di 600 euro, per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata;

gli amministratori locali che rientravano nella categoria degli aventi diritto, hanno richiesto e ottenuto il bonus, ma l'INPS sta svolgendo attività di recupero per chi ha ricevuto un'indennità di funzione, anche se di importo molto modesto come nel caso degli amministratori di piccoli comuni;

il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nota il 2 dicembre 2020, nella quale ha ritenuto incompatibile il bonus con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e altre persone titolari di mandati elettorali o incarichi politici, compresi i consiglieri comunali. Molte persone si sono ritrovate pertanto nella situazione di aver diritto ai bonus in quanto colpiti dagli effetti economici della pandemia, ma privati dello stesso perché contemporaneamente hanno incassato somme modeste in conseguenza delle cariche ricoperte;

a fronte delle numerose proteste, con nota n.1153 del 9 febbraio 2021 il Ministero del Lavoro ha chiarito che non si configurava incompatibilità fra il bonus e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, normalmente di modesta entità, quando non accompagnati da altri emolumenti connessi alla carica;

permane invece tuttora l'incompatibilità del bonus nel caso degli amministratori locali, a prescindere dall'entità degli emolumenti percepiti, anche se le indennità percepite dai sindaci che amministrano piccoli comuni sono veramente modeste a fronte dell'impegno e delle responsabilità e del ruolo fondamentale che rivestono, come dimostrato soprattutto durante il periodo dell'emergenza Covid,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti al fine di non procedere al recupero delle somme percepite come indennità di sostegno al reddito per l'emergenza Covid-19 da parte degli amministratori locali dei piccoli comuni.

G1.301

[Zanettin](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",
premessi che:

con l'articolo 4, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è stato disposto l'aumento dell'indennizzo (FIR) agli azionisti delle banche interessate, dal 30 al 40% del costo di acquisto delle azioni;

parimenti è stato assegnato il termine fino al 31 luglio 2023 per indicare eventuale nuovo IBAN per l'accredito del supplemento di indennizzo;

vengono segnalati dagli operatori tempi troppo ristretti per provvedere a tale adempimento (reso possibile solo dal 14 luglio scorso) in quanto parecchi soggetti sono nel frattempo deceduti, altri non rispondono ai solleciti perché in ferie, alcune filiali delle banche sono state chiuse e gli IBAN sono variati,

impegna il Governo:

a valutare, alla luce delle domande pervenute delle istanze richiamate in premessa, di individuare con un prossimo provvedimento legislativo un nuovo termine, in particolare, in relazione ai casi di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

G1.302

[Boccia](#), [Losacco](#), [Tajani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Fregolent](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 797)

Premesso che,

il sistema fiscale italiano è divenuto negli anni sempre più iniquo a causa della progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'imposta progressiva, indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme, caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza rinunciando a qualunque idea di riordino del sistema, consolidando l'assetto

corporativo, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti;

l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario ma, al contrario, l'intervento del Governo premia la rendita e nasconde il rischio di vedere ridotti i servizi essenziali sottraendo risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici a partire da sanità, scuola e infrastrutture;

in materia di contrasto all'evasione, la riforma introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

il fisco è un elemento fondamentale del patto con i cittadini ed è entrato in profonda crisi, con regimi di favore e una evasione crescente,

impegna il Governo

a programmare e realizzare, in coincidenza con l'esercizio della delega, una vasta campagna di opinione utilizzando il servizio pubblico radio-televisivo, media tradizionali (giornali, radio, emittenti commerciali) e *new media*, per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'impatto delle diverse forme di evasione ed elusione fiscale sulla tenuta dei servizi pubblici essenziali a partire da sanità, scuola e infrastrutture.

G1.303

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 797)

Premesso che,

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo - un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario - non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «*flat tax*» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la «*flat tax*» è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di *welfare* di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle «*tax expenditures*» (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquinà dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di riforma fiscale a tenere in considerazione le seguenti priorità:

a) prevedere che la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 5 sia prioritariamente attuata a vantaggio dei redditi bassi e medi a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati;

b) prevedere che l'eventuale risparmio per il Bilancio dello Stato derivante dal riordino previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità, sia destinato unicamente a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF;

c) prevedere, nell'ambito della revisione delle detrazioni IRPEF, che sia assicurata una differenziazione per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

d) ad assicurare il perseguimento del principio di equità orizzontale nell'ambito della riforma IRPEF, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) n. 2, anche attraverso l'adozione di misure finalizzate a limitare l'erosione della base imponibile dell'imposta che pregiudicherebbe il conseguimento della richiamata equità orizzontale.

1.0.1 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Inammissibile

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Principi generali del diritto tributario nazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:
- a) fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;
 - b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso:
 - 1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;
 - 2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;
 - c) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
 - d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:
 - 1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;
 - 2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;
 - 3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà;
 - e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo:
 - 1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso;
 - 2) nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;
 - 3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
 - f) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112;
 - g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:
 - 1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
 - 2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;
 - 3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;
 - 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
 - 5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del

2009;

6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere *d*) ed *e*). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

EMENDAMENTI

2.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;»

2.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;»

2.3

[Tajani](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) perseguire primariamente le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, definendo un assetto del sistema tributario stabile e generale, che accompagni l'azione degli operatori economici e restituisca certezza, uniformità e generalità del prelievo su tutte le categorie reddituali;»

2.4

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la crescita economica» con le seguenti: «lo sviluppo inclusivo e sostenibile».

2.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la crescita economica» inserire le seguenti: «, l'inclusione sociale»

2.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: «e la natalità».

2.7

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e la natalità» con le seguenti: «, la natalità e l'occupazione femminile»

2.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «struttura dei tributi e» con le seguenti: «struttura dei tributi e del sistema delle agevolazioni fiscali nonché»

2.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «struttura dei tributi» inserire le seguenti: «, il riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette»

2.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «carico fiscale» aggiungere le seguenti: «a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati».

2.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "trentesimo anno di età" aggiungere le seguenti: "l'occupazione femminile e le politiche di conciliazione".

2.12

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i lavoratori» inserire le seguenti: «, i risparmiatori»

2.13

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale;».

2.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) assicurare maggiore progressività, equità ed efficienza al vigente regime di tassazione sulla ricchezza attraverso l'eliminazione e il riordino delle attuali imposte patrimoniali esistenti e l'introduzione di una unica imposta ordinaria sostitutiva sui patrimoni mobiliari e immobiliari fortemente progressiva e con l'individuazione di una franchigia;»

2.15

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) individuare forme alternative in grado di consentire la piena fruizione delle misure fiscali per le famiglie incapienti, eventualmente anche mediante il ricorso a erogazioni dirette;»

2.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «contrastare».

2.17

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'anagrafe tributaria» inserire le seguenti: «e all'archivio dei rapporti finanziari».

2.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «anche premiali,» aggiungere le seguenti: «come lo split payment e».

2.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino contrasto di interessi;».

2.20

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante;»

2.21

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o

intangibili, in armonia con i principi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese;».

2.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) introdurre il divieto di ricorso a qualunque forma di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'Agente della riscossione e a cause speciali di non punibilità per reati tributari, al fine di contenere in futuro il riconoscimento di forme di impunità per l'infedeltà fiscale;"

2.23

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: «e semplificare» con le seguenti: «, semplificare e digitalizzare»

2.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

"01) all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con riferimento alle basi imponibili ed al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;

2.26

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «non commerciali» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico,»

2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

"3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

3-ter) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute;"

2.28

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali;»

2.29

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;»

2.30

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;».

2.31

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, dopo le parole: «a carico dei contribuenti» inserire le seguenti: «nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali»;*

b) *dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante un pieno sviluppo della interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;»*

2.32

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) la riduzione degli adempimenti dichiarativi, di versamento e degli oneri documentali a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;»

2.33

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria;»

2.34

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;»

2.35

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;»

2.36

[Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «garantire l'autonomia impositiva degli enti territoriali e».

2.38

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;»

2.300

[Boccia, Tajani, Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.301

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) applicare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge.»

2.41

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di cogenerazione, dell'autoconsumo e dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.»

2.43

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale»

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi generali:

- a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
- b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (*Base erosion and profit shifting*) nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea;
- c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile;
- d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso;
- e) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:
 - 1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
 - 2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la

violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

f) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e).

EMENDAMENTI

3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promuovere la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE;».

3.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introdurre misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso e a garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.»

3.3

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «trasferimento di capitali in Italia» inserire le seguenti: «detenuti legalmente all'estero».

3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento;"

3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «minima nazionale» inserire le seguenti: «, con aliquota pari almeno al 21 per cento,».

3.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

e-ter) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;»

3.7

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favorevoli nel medesimo settore economico di riferimento.»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 4.

Approvato

(Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;

b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;

c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:

1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;

2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;

3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;

4) subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;

d) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;

f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;

g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

EMENDAMENTI

4.1

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:

a) assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato al corretto accertamento e riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

b) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

c) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

d) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto introducendo obblighi di informativa dell'amministrazione finanziaria e diritti di acquisizione documentale del contribuente al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti amministrativi che lo coinvolgono e consentire l'adempimento spontaneo. A tal fine introdurre:

1) l'obbligo generalizzato di tempestiva informativa al contribuente delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini;

2) una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, per consentire la piena conoscenza e consapevolezza degli atti endoprocedimentali, delle attività condotte e dei rilievi emersi.

e) potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite o non conformi alla legge, rafforzando l'istituto dell'interpello, garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contraddittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;

f) incoraggiare, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, l'istituto dell'autotutela al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in

termini di efficacia e di efficienza, ma anche al fine di contenere il ricorso al contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini dei contribuenti, ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.

g) valorizzare l'attività del Garante del Contribuente affidandogli un ruolo di mediazione, volto alla concreta ricerca di soluzione condivise con l'amministrazione finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l'effettivo rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. A tal fine:

1) affidare al Garante del Contribuente tutte le questioni in materia tributaria, a prescindere dell'amministrazione che ha emanato l'atto o avviato il procedimento;

2) introdurre una specifica sanzione a carico dell'amministrazione o ente pubblico nel caso in cui non fornisca risposta nel termine previsto dalla legge, graduata in relazione all'entità della pretesa contenuta nell'atto o nel procedimento avviato ed al tempo di ritardo;

h) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare, spesso in modo irreversibile e grave, il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;

i) riformulare con i necessari accorgimenti ed eccezioni le attività di accertamento e di riscossione discendenti dall'applicazione del principio di solidarietà tributaria, al fine di evitare che si verifichi una duplicazione di pagamento, stante la notifica contemporanea dello stesso atto a tutte le parti interessate, nonché di scongiurare che l'Amministrazione finanziaria, per talune tipologie di tributo, rivalendosi sul coobbligato in solido e traslando su questi l'onere delle attività di recupero nei confronti dell'obbligato principale inadempiente, finisca per provocare un ingiusto danno economico allo stesso coobbligato.».

4.2

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «le cui disposizioni costituiscono» inserire le seguenti: «, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,»

4.3

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;»

4.4

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo;»

4.5

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e degli atti di indirizzo eventualmente deliberati dalle Camere in materia;».

4.6

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente;»

4.7

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

4.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) potenziare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione dei servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;»

4.10

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: «subordinare» fino a: «mediante» con la seguente: «prevedere».

4.11

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.12

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Id. em. 4.11

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.13

[Turco](#), [Croatti](#)

Id. em. 4.11

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

4.14

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), premettere le seguenti parole: «fatta eccezione per i casi di cui al precedente numero 3),»

4.15

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «istanze di interpello» inserire le seguenti: «, diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,».

4.16

[Turco, Croatti](#)

Id. em. 4.15

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «istanze di interpello» inserire le seguenti: «, diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,».

4.18

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento».

4.19

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

4.20

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provvedere in modo espresso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;"

4.21

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «potenziare» con le seguenti: «rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attuazione del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando» e dopo le parole: «definitività dell'atto» inserire le seguenti: «introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un

provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente e conseguente formazione del silenzio assenso».

4.23

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente: "i-bis) semplificare le modalità di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e promuovere il ricorso alle comunicazioni per via telematica, prevedendo che in ciascun atto dell'amministrazione finanziaria sia indicato, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente accertatore o riscossore al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'atto medesimo, introducendo altresì la possibilità per i contribuenti che non siano titolari di propria casella di posta elettronica certificata di avvalersi per l'invio delle relative comunicazioni di altro soggetto munito di casella di posta elettronica certificata da autorizzare per l'invio con delega corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato."

4.24

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente lettera: "i-bis) al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, istituire una "Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria", consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile a tutti in forma gratuita."

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO II

I TRIBUTI

Capo I

LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

a) per gli aspetti generali:

1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;

1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;

1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di

eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

2) il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare:

2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

2.2) la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;

2.3) la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;

2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttività;

3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;

4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;

b) per i redditi agrari:

1) l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;

2) la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;

4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole;

c) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione;

d) per i redditi di natura finanziaria:

1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprensività della categoria;

2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da

- qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;
- 3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
 - 4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;
 - 5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione;
 - 6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
 - 7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;
 - 8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali;
 - 9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;
 - 10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;
- f) per i redditi di lavoro autonomo:
- 1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;
 - 2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:
 - 2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;
 - 2.2) l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (*leasing*) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;

2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;

2.4) la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti;

g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

h) per i redditi diversi:

1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante;

2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;

3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

EMENDAMENTI

5.1

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della no tax area per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;

b) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle

deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

c) a seguito del riordino di cui alla lettera b), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;

d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

f) conservazione del cosiddetto regime forfetario per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la previsione di un regime agevolato di «uscita» dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta;

g) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere delle basi imponibili;

h) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

5.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera a), con le seguenti: «a) progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale che preveda:

1) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi di lavoro e la sua revisione prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua;

2) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'IRES, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale;

a-bis) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o riduzione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.»

5.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:

1) innalzare la soglia della no tax area per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;

2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;

3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;».

5.4

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 1) dopo la parola «IRPEF» inserire le seguenti: «accompagnata da una revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

5.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «nel rispetto» fino a: «aliquote di imposta» con le seguenti: «a vantaggio dei redditi bassi e medi, prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile,»

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera a), al numero 1.1), premettere il seguente: «01.1) la previsione

di detrazioni differenziate per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;»

b) sopprimere il numero 2).

5.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».

5.7

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Id. em. 5.6

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica».

5.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e dei crediti d'imposta» inserire le seguenti: «destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale riduzione o eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF e».

5.9

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: «alla composizione del nucleo familiare» inserire le seguenti: «con un meccanismo di premialità per il secondo percettore di reddito».

5.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1), sostituire le parole: «per la crescita dei figli;» con le seguenti: «per l'accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione;».

5.11

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole «e ai costi sostenuti per la crescita dei figli» inserire le seguenti: «, ad integrazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 32».

5.12

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)»

5.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:

«1.1-bis) previsione di un regime fiscale speciale per i nuclei familiari residenti nei comuni montani;».

5.14

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il punto 1.1) aggiungere il seguente:

«1.1-bis) alla previsione, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, dell'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con reddito non superiore al secondo scaglione di reddito;».

5.15

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «della casa, in proprietà o locazione,» inserire le seguenti: «anche attraverso il potenziamento e l'introduzione di forme semplificate e di anticipazione del godimento delle vigenti detrazioni d'imposta»

5.17

[Sironi](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) numero 1.3), dopo le parole «nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia» inserire le seguenti: «senza ulteriore consumo di suolo tenendo conto anche delle disposizioni in materia di beni culturali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

5.18

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia e proporzionalità rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, anche al fine di garantire equità nell'accesso e nell'uso di tecnologie e soluzioni necessarie alla transizione energetica e climatica;»

5.19

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1.3) aggiungere il seguente:

«1.3-bis) alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

5.20

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.5), aggiungere, in fine, il seguente:

«1.5-bis) all'età anagrafica, al fine di promuovere il principio di equità generazionale, attraverso una riduzione generale del carico fiscale e il conseguente incremento del reddito netto disponibile per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni non compiuti con un reddito complessivo

annuale non superiore a euro 35.000;»

5.21

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, dopo la parola: «orizzontale» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso misure volte a limitare l'erosione della base imponibile.»

5.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1) con il seguente:

«2.1) la progressiva elevazione fino al valore di 12.000 euro della soglia di reddito esente da tassazione ed il contestuale riordino degli scaglioni di reddito oltre la stessa, prevedendo un'aliquota del 65 per cento per i redditi di valore superiore a 10 milioni di reddito;»

5.23

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4)

5.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 5.23

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).

5.25

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4), con il seguente: «2.4.) ridurre il carico fiscale IRPEF a partire dai redditi medi e bassi.»

5.26

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il numero 2.4) con il seguente: «2.4) prevedere, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, la reintroduzione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;»

5.27

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: «e delle relative addizionali» con le seguenti: «con esclusione delle relative addizionali».

5.28

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere le parole: «sulle retribuzioni corrisposte a titolo straordinario che eccedono una determinata soglia e».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: «ferma restando» fino alla fine

del numero.

5.29

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2.4)), dopo le parole «una determinata soglia» aggiungere le seguenti: «, sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;».

5.30

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole da: «ferma restando» fino alla fine del numero, con le seguenti: «nonché la limitazione del regime forfetario ai soli contribuenti di minori dimensioni».

5.31

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), aggiungere, in fine, le parole: «, in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali».

5.33

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;»

5.34

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) introdurre, per un periodo limitato di tempo, forme di incentivazione e misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, da applicarsi, per il medesimo periodo, anche ai contribuenti ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.35

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

a-ter) a seguito del riordino di cui alla lettera a-bis), graduale trasformazione, senza oneri

aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;».

5.37

[Sironi](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente» inserire le seguenti «dei servizi eco-sistemici, della biodiversità, e della prevenzione del dissesto idrogeologico».

5.38

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4).

5.40

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per i redditi dei fabbricati prevedere:

1) la loro inclusione nella base imponibile ai fini IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2) una ritenuta d'acconto da trattenere attraverso le piattaforme digitali di intermediazione per i contribuenti che si avvalgono di tale modalità;

3) una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, per periodi di durata inferiore a un mese.»

5.42

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «la possibilità di» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «la rimodulazione del regime della cedolare secca al fine di limitarne la fruizione entro un limite massimo di reddito derivante da locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo non superiore complessivamente, per ciascun contribuente, a 120.000 euro annui».

5.43

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «estendere» fino alla fine della lettera, con le seguenti:

«non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione, con canone concordato a prezzo calmierato, a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;».

5.45

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, applicando la cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione stipulati in appositi accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni delle imprese, dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative».

5.46

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «prevedendo, in relazione alla determinazione dei canoni, disposizioni analoghe a quelle previste per le locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

5.47

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di ridurre l'aliquota del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad alloggio o residenza per studenti, assicurando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori;»

5.48

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi."

5.49

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

d-bis) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;».

5.50

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: «prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione» con le seguenti: «mediante la distinta elencazione»;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- al numero 2), sostituire le parole da: «comprendendo» fino a: «impiego del capitale» con le seguenti: «distintamente per redditi di capitale e redditi finanziari diversi, comprendendo per questi ultimi»;

- al numero 5) dopo le parole: «l'applicazione» aggiungere le seguenti: «nel caso delle gestioni collettive del risparmio».

5.51

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con cui la stessa è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;»

5.52

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) la revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative;».

5.54

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «dei compensi in natura,» inserire le seguenti: «elevando il limite di detassazione e»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi;»

5.55

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2.4) aggiungere il seguente: «2.4-bis) il rientro dei redditi sottoposti al regime forfetario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria. anche attraverso CAF o intermediari abilitati.»

5.56

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, graduale introduzione, a partire dai nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, di vantaggi di

natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;»

5.57

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per i redditi d'impresa:

1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

2) la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

3) la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

4) la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;»

5.59

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicità](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 3), sopprimere le parole: «nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti:

a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera a), per le imprese

che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;

d) revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali;

e) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

- 1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;
- 2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
- 3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;
- 4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

f) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle *holding*, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;

g) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.

EMENDAMENTI

6.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese:

- 1) gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati;
- 2) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative;
- 3) la formazione;
- 4) le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno.»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

6.2

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o anche in nuove assunzioni» inserire le seguenti: «, in programmi di formazione per i dipendenti»

6.3

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «attività d'impresa» aggiungere, in fine, le seguenti: «eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,».

6.4

[Calenda, Gelmini, Lombardo, Versace, Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole «lettera a)» con le seguenti «lettere a), a-bis) e a-ter)»

6.5

[Turco, Croatti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro;»

6.6

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro;»

6.7

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologica e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro;»

6.8

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di un regime fiscale agevolato per le società di capitali e le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa, individuando, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, specifici requisiti in termini di conseguimento di ricavi, spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente nonché per i compensi eventualmente erogati ai collaboratori e costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, nonché le cause di esclusione e le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività;»

6.9

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento,»

6.10

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «attraverso il potenziamento dell'ammortamento» con le seguenti: «anche attraverso il potenziamento delle agevolazioni connesse all'acquisto di beni strumentali innovativi e alla formazione e specializzazione interna alle imprese, preservando a tal fine lo strumento del credito d'imposta,»

6.12

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire l'alinnea con il seguente: «e) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:».

6.13

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) introduzione di incentivi fiscali per la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;».

6.14

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) indipendentemente dalla natura giuridica rivestita, la previsione di un regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali le

attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;"

6.15

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) previsione di un regime di premialità fiscale con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e climatica delle imprese relativamente all'innovazione di processi e prodotti e di migliorarne la competitività;»

6.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) introduzione di misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;»

6.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicità](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale:

a) l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore patrimoniale mediante un processo estimativo che:

1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

b) la determinazione della rendita per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale di cui alla lettera a):

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, la cancellazione dei coefficienti di rivalutazione

diversi da quello all'inflazione, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU).»

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):

a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;

b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;

c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;

d) rivedere la disciplina della detrazione per:

1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio *pro rata* di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;

2) armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;

3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta;

e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;

g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia»

7.2

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «normativa dell'Unione europea,» inserire le seguenti: «garantendo aliquote ridotte in particolare per il «bene casa», per il recupero dei fabbricati esistenti e per le opere e i servizi pubblici,».

7.300

[Romeo](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di maggiore rilevanza sociale» inserire le seguenti: «e ambientale, in coerenza altresì con la disciplina europea in materia di aliquote ridotte applicate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, ivi inclusi il teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui alla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022».

7.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «nonché al fine di contenere l'erosione dell'imposta indotta dall'applicazione di aliquote ridotte».

7.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo;»

7.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) adeguare le strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;»

7.7

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#), [Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere un'aliquota IVA agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico;».

7.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) rimodulare l'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 e aumentare il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;»

7.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introdurre un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessa per chilometro ed eccedente una certa soglia, a carico di chi

acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni;»

7.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili;»

7.11

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

7.12

[Turco](#), [Croatti](#)

Sost. id. em. 7.11

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «antiquariato o da collezione» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

7.13

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA ai beni offerti in libera vendita e prodotti nell'ambito di progetti volti al reinserimento lavorativo o all'inclusione sociale, organizzati e/o gestiti da un ente del Terzo Settore, e riservati a persone in stato di detenzione, a persone con disabilità ovvero a persone in condizioni di fragilità o svantaggio temporanee o permanenti;»

7.14

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) prevedere per i contribuenti in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente ai termini di versamento dell'Iva riferita agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta, l'applicabilità, ove ritenuta più favorevole, delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542;»

7.15

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) prevedere la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle

modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici.»

7.16

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) prevedere un unico regime opzionale di determinazione forfettaria dell'imposta per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.»

7.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) **previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano** nel rispetto del benessere animale;».

7.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nei comuni montani;».

7.19

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, armonizzandola a quella prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevedendo la sanzione in misura fissa nell'ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all'imposta di operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché di riduzione della base imponibile, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l'imposta e fatti salvi i casi di frodi, nonché l'ampliamento dei termini per l'emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell'imposta non dovuta.»

7.301

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) razionalizzare la disciplina IVA sui servizi di teleriscaldamento.»

G7.300

[Bergesio](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:

l'articolo 7, in particolare, introduce principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

il comma 527, art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha prorogato al 2022 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, in misura non superiore al 9,5 per cento, confermando per il 2022 lo stesso incremento del 2021, rispetto ai valori precedentemente fissati;

alla luce delle difficoltà in cui versa la zootecnia italiana, anche in riferimento alla particolare congiuntura economica, ed in considerazione della forte contrazione dei prezzi pagati agli allevatori del comparto suinicolo, che incide pesantemente sulla redditività delle aziende, da sempre un punto di riferimento delle eccellenze agroalimentari italiane, sarebbe auspicabile un intervento volto a definire un nuovo innalzamento delle percentuali di compensazione Iva;

la diffusione della peste suina africana su tutto il territorio, anche se prontamente contrastata dal Governo, ha inoltre contribuito ad alimentare un clima di profonda incertezza nel mercato delle carni suine, determinando un ulteriore importante calo della competitività del settore;

l'istituzione di un sistema di compensazione organicamente definito, che comporti un aumento delle percentuali certo e duraturo, rappresenterebbe un segnale importante di reale possibilità di uscita dalla crisi, riposizionando il settore su più alti livelli di competitività,

impegna il Governo,

nelle more dell'adozione degli interventi di revisione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ad adottare i necessari atti volti ad un aumento delle percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, che possa assumere nel tempo un carattere stabile e duraturo.

G7.300 (testo 2)

[Bergesio](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:

l'articolo 7, in particolare, introduce principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

il comma 527, art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha prorogato al 2022 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, in misura non superiore al 9,5 per cento, confermando per il 2022 lo stesso incremento del 2021, rispetto ai valori precedentemente fissati;

alla luce delle difficoltà in cui versa la zootecnia italiana, anche in riferimento alla particolare congiuntura economica, ed in considerazione della forte contrazione dei prezzi pagati agli allevatori del comparto suinicolo, che incide pesantemente sulla redditività delle aziende, da sempre un punto di riferimento delle eccellenze agroalimentari italiane, sarebbe auspicabile un intervento volto a definire un nuovo innalzamento delle percentuali di compensazione Iva;

la diffusione della peste suina africana su tutto il territorio, anche se prontamente contrastata dal Governo, ha inoltre contribuito ad alimentare un clima di profonda incertezza nel mercato delle carni suine, determinando un ulteriore importante calo della competitività del settore;

l'istituzione di un sistema di compensazione organicamente definito, che comporti un aumento delle percentuali certo e duraturo, rappresenterebbe un segnale importante di reale possibilità di uscita dalla crisi, riposizionando il settore su più alti livelli di competitività,

impegna il Governo,

nelle more dell'adozione degli interventi di revisione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, a valutare l'opportunità di adottare i necessari atti volti ad un aumento delle percentuali di

compensazione iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, che possa assumere nel tempo un carattere stabile e duraturo.

7.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a) revisione della tassa di immatricolazione parametrandola al costo del veicolo e alle emissioni di CO₂;

b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo.».

7.0.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.7-bis

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a. introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO₂;

b. revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di co₂/km del mezzo;

c. revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di co₂/km del mezzo;

d. revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di co₂/km del mezzo.».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP):

- a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;
- b) provvedere affinché l'intervento di cui alla lettera a) garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;
- c) garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), per tutte le regioni, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell'imposta.

2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione del comma 1 non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

EMENDAMENTI

8.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponibile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50% dei costi sanitari.

2. Il maggior gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati.».

8.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei

documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.»

8.0.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

- 1) per i derivati cosiddetti «speculativi», quali, tra gli altri, contratti futures, covered warrants, warrants, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;
 - 2) per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti «forex», stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione progressiva determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;
 - 3) per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione progressiva sul valore del contratto;
 - 4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta commisurata al tempo dell'investimento;
 - 5) per i derivati cosiddetti «speculativi» una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;
- d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;
- e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;
- f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario.»

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Altre disposizioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
 - 1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
 - 1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;
 - 1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente;
 - 2) estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale;
 - 3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del

codice civile;

4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente:

4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria;

4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziari sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziari, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice;

5) prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

b) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo:

1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati;

d) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di cui alla lettera c):

1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi;

e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;

g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

h) rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,

privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea;

i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;

l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati;

n) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.

EMENDAMENTI

9.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di essi, anche qualora gli stessi siano posti in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali, al fine di evitare doppie imposizioni sui medesimi fabbricati qualora questi siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e successiva alienazione;»

9.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi forfetari di determinazione del reddito e a regimi cedolari, con l'esclusione dei soli redditi finanziari, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi garantiti dagli enti territoriali;»

9.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

9.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la

decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;»

9.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima»

9.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) promuovere la transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi UE e degli impegni sottoscritti nelle conferenze internazionali sul Clima in tema di superamento delle fonti fossili, attraverso:

- 1) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio immobiliare, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;
- 2) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva rapida riduzione e azzeramento dei sussidi dannosi per l'ambiente, dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, evitando aggravii di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;
- 3) un aumento del limite in vigore alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;
- 4) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale, favorendo fiscalmente gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio, rispettando il principio della neutralità fiscale, in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.

9.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) elevare, sentita la Conferenza delle Regioni, il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico;"

9.12

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) semplificare e razionalizzare, anche

mediante l'introduzione di un'imposta unica, ridotta e interamente sostitutiva, il regime fiscale previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'Aire che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni;»

9.13

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;»

9.14

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) promuovere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica di famiglie e imprese nel processo di transizione energetica e climatica;"

9.15

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) revisionare il sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri generali di sistema, le accise e il canone RAI;»

9.16

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti:

«n-bis) rendere coerente la tassazione indiretta dei vettori energetici rispetto al percorso di integrazione dei sistemi energetici come definito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella prospettiva di una progressiva elettrificazione degli usi finali;

n-ter) definire le imposte in un'ottica di programmazione e previsione del gettito in ragione dei cambiamenti degli usi energetici finali dei consumatori;

n-quater) prevedere l'esenzione dalla tassazione per favorire la domanda selettiva di prodotti finali anche in relazione alle priorità di strategia industriale e climatica nazionale e europea;»

9.17

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) predisporre un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici, prevedendo:

1) l'introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) l'introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia.»

9.18

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) istituire una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

- 1) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;
- 2) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;
- 3) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.»

9.19

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

- 1) alla cedibilità dei crediti;
- 2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;
- 3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;
- 4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;
- 5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;
- 6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.»

9.20

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) definire un quadro normativo programmatico che preveda la possibilità di istituire un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei casi di incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento, prevedendo altresì:

- 1) l'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;
- 2) la destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.»

9.21

[Tajani](#), [Losacco](#), [Boccia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

« n-bis) introdurre un limite per i pagamenti in contanti che non superi la soglia di euro 1.000"

9.22

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) revisionare gli incentivi fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative al fine di:

1) razionalizzare la normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli investitori in start-up e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

2) semplificare la normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli ex post e onerosi aggravii documentali per gli operatori;

3) introdurre misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il crowdfunding e il direct lending, e le forme di finanziamento di private equity e venture capital e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;

4) potenziare e stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.»

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Art. 10.

Approvato

(Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall'IVA)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA:

a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;

b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;

c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;

d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;

f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;

g) rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;

h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

EMENDAMENTI

10.1

[Gelmini](#), [Fregolent](#), [Versace](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di esse, anche al fine di favorire i soggetti professionali che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare;».

10.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"*a-bis*) nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi di cui alla lettera a), prevedere la soppressione dell'imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari ed estendere l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le quietanze relative agli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relativi ai redditi di lavoro subordinato anche alle note spese a piè di lista tanto riferite a rapporti di lavoro subordinato quanto a rapporti che danno origine a redditi assimilati al lavoro dipendente o a redditi di lavoro autonomo;"

10.3 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

*a) dopo la lettera c), inserire la seguente : "*c-bis*) nell'ambito della semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo di cui alla lettera c), procedere al graduale superamento dell'imposta di bollo per i libri sociali;"*;

b) sopprimere la lettera h).

10.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «*d-bis*) aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.»*

10.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Revisione della disciplina doganale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri

direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale:

- a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;
- b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
- c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
- d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

- a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
- b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;
- c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;
- d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;
- e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;
- f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.300

[Romeo](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento» con le seguenti: «e sull'energia elettrica».

12.301

[Borghesi, Garavaglia](#)

Sost. id. em. 12.300

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e sul teleriscaldamento».

12.2

[Turco, Croatti](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere la parola: "teleriscaldamento" e le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";

d) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi;"

e) alla lettera f), sopprimere le parole da "in relazione" fino alla fine della lettera.

12.3

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere le parole da: "promuovendo" fino alla fine della lettera;

b) sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), dopo la parola: "ambiente" aggiungere, in fine, le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili";

d) sostituire la lettera d), con la seguente: "d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi."

e) alla lettera f), sopprimere le parole da: "in relazione" fino alla fine della lettera.

12.4

[Sironi, Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'utilizzo di quelli» inserire le seguenti: «a minor emissioni nocive e»

12.5

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) rendere la fiscalità, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai prodotti energetici, uno strumento coerente ed efficace nel supportare famiglie e imprese nel percorso di decarbonizzazione, efficienza e indipendenza

energetica;".

12.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) procedere alla soppressione delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), e alla previsione di agevolazioni per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF).»

- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ricomprendere anche i servizi aerotaxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene;»

G12.300

[Sironi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AS 797-584-A),

premessi che:

l'articolo 12, come modificato nel corso dell'esame in Commissione Finanze, reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

per effetto delle modifiche approvate in Commissione Finanze, la previsione "con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater*, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" è stata soppressa e conseguentemente collocata nell'articolo 16 relativo ai Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti;

considerato che:

con la finalità di tutela della salute e dell'ambiente, il comma 1 del medesimo articolo 12, alla lettera d), dispone che si proceda al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni UE inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

intervenire sui sussidi ambientalmente dannosi significa liberare ingenti risorse che potrebbero essere rimesse in circolazione a favore della transizione energetica (rinnovabili, reti, efficienza, mobilità, bonifiche, ecc.), ma anche per creare benefici per le famiglie e per le imprese, nonché a favore dei Paesi poveri come previsto dal Protocollo di Kyoto;

il taglio e la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi meritano di essere affrontati con efficacia ed efficienza in quanto rappresentano una criticità non solo ambientale, ma anche sociale ed economica,

impegna il Governo:

a definire un cronoprogramma di uscita dai sussidi ambientalmente dannosi e ad aggiornare annualmente il catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli, mettendo in evidenza gli obiettivi di volta in volta raggiunti.

12.0.5

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 1 ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

12.0.6

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per il piano case green)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri

direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici:

a) predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere: la classe energetica E entro l'anno 2030 per gli edifici privati ed entro l'anno 2027 per gli edifici pubblici; almeno la classe energetica D entro l'anno 2033 per gli edifici privati ed entro l'anno 2030 per gli edifici pubblici;

b) introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) istituzionalizzazione e stabilizzazione della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica.»

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

I TRIBUTI REGIONALI E LOCALI

Art. 13.

Approvato

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, è stabilita, a livello nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

EMENDAMENTI

13.300

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.301

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#), [Irto](#) (*)

Respinto

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56".

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.302

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.303

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.»

13.304

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.»

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province:

- a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
- b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
- e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;
- f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:
 - 1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane, un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

EMENDAMENTO

14.0.300

[Boccia](#), [Tajani](#), [Losacco](#) (*)

Inammissibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis

1. Per l'anno 2023, in considerazione degli eventi meteorologici eccezionali e delle calamità naturali che hanno interessato, con diverse modalità, il territorio nazionale, impedendo o rallentando il normale svolgimento delle attività lavorative e professionali, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza alla data del 31 luglio 2023 sono prorogati alla data del 21 agosto 2023, senza applicazione di sanzioni o interessi. La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta. Non si procede al rimborso di quanto già versato.»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Manca, Croatti, Magni, Turco, Paita e i restanti componenti del Gruppo AZ-IV-RE.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo IV

I GIOCHI

Art. 15.

Approvato

(*Giocchi*)

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del temperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:

1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;

2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;

3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;

5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;

7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;

b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;

c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;

d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e *trust* che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di

- gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i *partner* contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per « *partner* contrattuali » tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto « trasporto valori »);
- e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;
- f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
- g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (*payout*); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;
- i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;
- l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;
- m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;

- n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;
- o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;
- p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;
- q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

EMENDAMENTI

15.300

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire le parole da : "del temperamento" fino a: "proventi di attività criminosa", con le seguenti : "che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e contrasto alle dipendenze e la più ampia prevenzione dei fenomeni di illegalità, con particolare riguardo al gioco d'azzardo minorile ed al riciclaggio di proventi di attività criminose."

15.301

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «del temperamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d'azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose.»

15.302

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire le parole da: «del temperamento» fino a : «sui giochi» con le seguenti: «della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili».

15.303

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: "del temperamento" fino a: "sui giochi" con le seguenti: "della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute."

Comma 2 lettera a) sostituire le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" con le seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".

15.304

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile, quali:

1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell'evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;

2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall'azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell'agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;

3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l'acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini.

4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;

5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;

6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;

7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;

8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;

9) introduzione dell'obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;

10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;

11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d'ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;

13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell'offerta;«

15.305

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile" con le seguenti: "a prevenire e contrastare i disturbi da gioco d'azzardo, le dipendenze ad essi connesse e il gioco minorile".

15.306

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché introduzione di un controllo preventivo del Ministero della Salute su ogni tipologia di gioco con vincita in denaro al fine di

valutarne la pericolosità e proporre i limiti di installazione dei vari giochi."

15.307

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).

15.308

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

15.309

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: "quali scuole e altri luoghi abitualmente frequentati dai soggetti più vulnerabili."

15.310

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;»

15.311

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 15.310

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;"

15.312

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "nell'offerta di gioco" aggiungere le seguenti: "e dare piena attuazione alle indicazioni contenute nelle relazioni presentate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolte nella 17a e 18a legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio".

15.313

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco» inserire le seguenti: «e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17ª e 18ª legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio.».

15.314

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: «riconoscimento del ruolo giuridico di tutti i soggetti della filiera del gioco pubblico, individuazione dei requisiti morali e professionali per il relativo riconoscimento nonché»

15.315

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché previsione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;"

15.316

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari finalizzata a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza."

15.317

[Turco, Croatti](#)

Sost. id. em. 15.316

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di una normativa specifica inerente i rapporti tra le aziende della filiera del gioco e gli istituti bancari, volta a coniugare una più veloce attuazione della finalità di antiriciclaggio con la sostenibilità delle aziende e la garanzia di conservazione dei contratti di conto corrente, salvi i casi di insolvenza.»

15.318

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma, 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) l'attività di raccolta del gioco, qualora attribuita a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie per tutti i giochi con vincita in denaro.»

15.319

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: "e i loro punti di offerta del gioco" con le seguenti: "e i soggetti delle rispettive filiere, stabilendo misure contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".

15.320

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: "(payout)" inserire le seguenti: "possibilità di optare per una tassazione basata sul margine netto per i giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in presenza di piani di prevenzione contro il gioco d'azzardo e la ludopatia".

15.321

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonome, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;»

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO III

I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI

Capo I

I PROCEDIMENTI

Art. 16.

Approvato nel testo emendato

(Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

- a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
- b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;
- c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità;
- d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono;
- f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico;
- g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;
- h) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati;
- i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
- l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;
- m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- n) potenziare il livello di formazione professionale del personale dell'Amministrazione finanziaria nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali applicate alle attività economiche e alle attività di contrasto

- alle frodi e all'evasione fiscale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- o) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;
- p) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- q) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;
- r) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
- s) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;
- b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- c) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

EMENDAMENTI

16.300

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20.

16.301

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Precluso

Sopprimere gli articoli da 16 a 20

16.302

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Precluso

Sopprimere gli articoli 16, 17, 18 e 19.

16.303

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.304

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

16.305

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in un quadro di reciproca» aggiungere le seguenti: « , effettiva» e sopprimere le parole da:« in vista» fino alla fine.

16.306

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:« in vista» fino alla fine.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;».

16.307

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:« in vista» fino alla fine.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), sostituire le parole: «minore gravità» con le seguenti: «minima entità»;

alla lettera p), sostituire le parole: «nei mesi di agosto e dicembre» con le seguenti: «nel mese di agosto»;

sopprimere la lettera q).

16.308

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «in vista» fino a: «di affidabilità» con la seguente: «anche».

16.309

[Losacco](#), [Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: " della razionalizzazione e della revisione"

16.310

[Losacco](#), [Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: " e della revisione"

16.311

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

16.312

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « nel mese di agosto» con le seguenti: « nei mesi di agosto e di dicembre»

16.313

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: « , prevedendo, in particolare, per i soggetti con partita IVA e parti correlate il termine dei versamenti dei redditi al 20 luglio, con maggiorazione 0,40% al 20 agosto»

16.314

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «minore gravità» con le seguenti: «minima entità»;

16.315

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « purché non riguardanti versamenti omessi o ritardati»

16.316

[Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bollino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istruttoria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti;»

16.317

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

16.318

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: g-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

16.319

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) incentivare con sistemi premiali i contribuenti che presentino dichiarazioni integrative atte a recepire indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria;».

16.320

[Losacco](#), [Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: "anche esclusive"

16.321

[Tajani](#), [Losacco](#)

Id. em. 16.320

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: "anche esclusive"

16.322

[Turco](#), [Croatti](#)

Id. em. 16.320

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche esclusive».

16.323

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;»

16.324

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

16.500

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) prevedere misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;».

16.325

[Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

o-bis) prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.

16.326

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera p)

16.327

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Id. em. 16.326

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

16.328

[Tajani](#), [Losacco](#), [Boccia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: « prevedere » fino a: « dell'invio » con le seguenti: « razionalizzare ».

16.329

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera p), sostituire le parole: « nei mesi di agosto e dicembre » con le seguenti: « nel mese di agosto »;

16.330

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera q)

16.331

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , attraverso l'introduzione di un tasso di interesse in misura unica. »

16.501

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente: « s) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »; conseguentemente sopprimere, al medesimo comma 1 dell'articolo 16, la lettera n).

16.332

[Ternullo](#), [Paroli](#)

Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) estendere l'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica. »

16.333

[Paroli](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G16.333

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere la non detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di beni o servizi, ivi inclusi spazi pubblicitari, su piattaforme digitali non titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.»

G16.333 (già em. 16.333)

[Paroli](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",
premessi che:

l'articolo 7 recante "Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto",
prevede al comma 1, lettera d), anche la revisione della disciplina della detrazione dell'imposta stessa;

da molti anni in sede europea si studia come costringere i colossi del *web* come Google o
Amazon, che spaziano dall'*e-commerce* alla pubblicità *online*, a pagare la giusta proporzione di tasse;

nel nostro Paese, con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014 - si era
realizzato un primo tentativo di tassazione dei prodotti digitali. In particolare, l'articolo 1, comma 33,
della predetta legge vietava a imprese e professionisti di acquistare servizi pubblicitari *online* da
aziende che non fossero munite di partita IVA italiana;

tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, recante "Disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche";

con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), è stata introdotta l'imposta sui
servizi digitali nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di
gruppo, realizzano congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non
inferiore a euro 750.000.000 e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel
territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000;

la *web tax* all'italiana ha ottenuto nei primi tre anni risultati deludenti: è stato incassato dallo
Stato poco meno di un miliardo di euro, sommando il gettito del 2020, 2021 e 2022;

il dato relativo all'anno 2022 (aggiornato al 20 luglio del 2023) ha previsto un gettito da 390
milioni. Un gettito generato per 8 euro su 10 da imprese straniere, e - tra le varie voci che danno luogo
all'imposizione (pubblicità *online*, servizi di intermediazione tra utenti, trasmissione dati degli utenti) -
principalmente dal canale pubblicitario;

il risultato del 2022 (anno di dichiarazione 2023) è superiore di 92 milioni di euro rispetto
all'anno precedente, quasi un terzo. E a sua volta si confronta con i 240 milioni dell'anno ancora prima;

è però dall'Irlanda, dove hanno sede molte multinazionali del *web*, che arriva il gettito
maggiore, quasi 130 milioni. Nel complesso l'80 per cento dell'imposta dichiarata è riconducibile a
soggetti non residenti;

il sistema finanziario italiano si trova nelle condizioni di dover scontare l'IVA sui prodotti
acquistati *online* da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria
italiana, pur non incassando l'imposta dal soggetto venditore, in questo caso le piattaforme digitali,

impegna il Governo:

a prevedere in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), la non
detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di beni o servizi, ivi inclusi spazi
pubblicitari, su piattaforme digitali non titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana.

16.0.300

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)

1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

- 1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- 2) gestione di una piattaforma telematica;
- 3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;
- 4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

- 1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;
- 2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;
- 3) le finalità del trattamento;
- 4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;
- 5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.»

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Procedimento accertativo , di adesione e di adempimento spontaneo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti;

b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:

- 1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;
- 2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;
- 3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente;

- 4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000;
- c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
- d) introdurre, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche;
- e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d) , della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonché del regime dei dazi;
- f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:
- 1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
 - 2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
 - 3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti;
- g) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso:
- 1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a:
 - 1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
 - 1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti di ammissibilità, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
 - 1.3) introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria;
 - 1.4) prevedere la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime;
 - 1.5) introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo;
 - 1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;
 - 1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti;
 - 1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali

non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime;

1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare:

1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

1.9.2) l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b) , delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali;

1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

1.9.4) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;

2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:

2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;

2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;

3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite *trust*, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali;

h) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso:

- 1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti;
 - 2) la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote;
 - 3) la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine;
 - 4) la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attività di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e criteri direttivi non si applicano altresì ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale.

EMENDAMENTI

17.300

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.301

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «circoscrivere a specifiche fattispecie, da individuarsi per ragioni oggettive, la possibilità di impiego di meccanismi presuntivi finalizzati all'ricostruzione dell'imponibile e».

17.302

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, in particolare garantendo che le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dei prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché delle imprese individuali e delle società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 27 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, siano tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;».

17.303

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.2).

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera:

- *sopprimere il numero 1.8);*
 - *sopprimere il numero 1.9.1);*
 - *sopprimere il numero 1.9.2);*
 - *sopprimere il numero 1.9.3);*
 - *sopprimere il numero 1.9.4)*
 - *sopprimere il numero 2);*
- alla lettera h), sopprimere il numero 3).*

17.304

[Tajani](#), [Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.2).

17.305

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.3).

17.306

[Losacco](#), [Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera g), al numero 1.5), sopprimere le seguenti parole: " ed endoprocedimentale"

17.307

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere i numeri 1.9.1), 1.9.2) e 1.9.3).

17.308

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.1)

17.309

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Id. em. 17.308

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.1).

17.500

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:
«1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;».

17.310

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.2)

17.311

[Tajani](#), [Losacco](#)

Id. em. 17.310

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.2);

17.312

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1.9.2) sostituire le parole «, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele» con le seguenti: «, anche specifiche per i reati commessi all'estero» e sopprimere le parole: «aderenti al regime di adempimento collaborativo».

17.313

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.3)

17.314

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1.9.4);

17.315

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

17.316

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Id. em. 17.315

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

17.317

[Turco](#), [Croatti](#)

Id. em. 17.315

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

17.318

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 2.1), sostituire le parole: « ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili; » con le seguenti: «ai fini dell'adesione alla definizione biennale il contribuente è sottoposto alle verifiche fiscali e all'attività di accesso e ispezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza volte ad omologare le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione».

17.319

[Losacco](#), [Tajani](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera g), al numero 2.4), sopprimere le seguenti parole: " in misura significativa rispetto al dichiarato"

17.320

[Turco](#), [Croatti](#)

Id. em. 17.319

Al comma 1, lettera g), numero 2.4), sopprimere le seguenti parole: «in misura significativa rispetto al dichiarato».

17.321

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2.4, sopprimere il seguente numero: "3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente n. 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali."

17.322

[Losacco](#), [Tajani](#)

Sost. id. em. 17.321

AL comma 1, alla lettera g), sopprimere il seguente numero: «3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali»

17.323

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

17.324

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

AL comma 1, lettera h), numero 1), sopprimere le seguenti parole: " e dei supporti documentali"

17.325

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

AL comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2)

17.326

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere il numero 3).

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato nel testo emendato

(Procedimenti di riscossione e di rimborso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:

a) incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso:

- 1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;
 - 2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;
 - 3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso;
 - 4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione;
 - 5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1);
 - 6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta;
 - 7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;
 - 8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;
 - 9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto;
 - 10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:
 - 10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;
 - 10.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento;
- b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria;
- c) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi;
- d) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate;

- e) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:
- 1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - 2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;
 - 3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore;
- f) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;
- g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità;
- h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;
- i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione;
- l) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicurino un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera d), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020.
3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d), i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
 - b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta.
4. I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

18.300

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.301

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

d) stimolare e incentivare la relazione tra Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale.»

18.302

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: "dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e semplificarli" con le seguenti: "del sistema della riscossione, nazionale e locale, e semplificarlo";*

b) *al numero 3), sopprimere le parole da: ", ovvero" fino alla fine del medesimo numero.*

18.303

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni :

- *sopprimere i numeri 1) e 5);*

- *al numero 9), sostituire le parole: "verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1)" con le seguenti: "valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione".*

18.304

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1) e 5).

18.305

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- *sopprimere il numero 5);*

- al numero 10), sostituire le parole da: «verificare la conformità» fino a: «numero 1)» con le seguenti: «valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione».

18.306

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: con possibilità di discarico fino alla fine del numero con le seguenti: solo a condizione che siano state esperite azioni di riscossione che si siano rivelate infruttuose;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

- sopprimere il numero 10.1);

- sopprimere il numero 10.2).

18.307

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili" con le seguenti: "e, con possibilità di discarico anticipato laddove sia accertata la concreta inesigibilità del credito in merito all'assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;"

18.308

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 3), sopprimere le parole da: "ovvero di" fino alla fine.

18.309

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il seguente numero: " 9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto"

18.310

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 9 con il seguente:

"9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di valutare l'efficacia e verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di economicità, esigibilità ed efficacia".

18.311

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere le seguenti parole: "in via tassativa".

18.312

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati

personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;»

18.313

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.314

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Id. em. 18.313

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.315

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà;».

18.316

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate, riservando le misure di maggior favore ai contribuenti in oggettiva difficoltà economica."

18.317

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, prevedendo un numero massimo di rate a 120 e la possibilità di accedere alla rateazione anche in presenza di esigenze di liquidità autocertificate dai contribuenti».

18.318

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

18.319

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

18.320

[Lotito](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: «della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari» con le seguenti: «delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della debenza.»

18.320 (testo 2)

[Lotito](#)

Approvato

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: «della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari» con le seguenti: «delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo.»

18.321

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g).

18.322

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «con la salvaguardia, della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.»

18.323

[Paita](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, stabilendo termini perentori per l'erogazione degli stessi, anche differenziati per entità e comunque non superiori a 30, 60 e 90 giorni».

18.324

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e riscossione dei tributi;».

G18.300

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Castelli](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale;
premessi che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza;

considerato che:

al comma 1, la lettera f) prevede che debba essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto

che svolge le attività di riscossione;

la lettera g) precisa che nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), il legislatore delegato è chiamato a garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità,

impegna il Governo:

nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera f), a garantire la continuità del servizio della riscossione anche attraverso l'eventuale trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità, salvaguardando la posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime, con particolare riferimento al mantenimento dell'iscrizione al fondo speciale di previdenza obbligatorio del settore, così come attualmente normato.

18.0.300

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il contrasto dell'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti in ambito OCSE, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale consolidando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica sul territorio di cui all'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

b) sulla base della definizione di cui alla lettera a), introdurre nuove forme di imposizione in grado di intercettare l'effettivo valore economico degli innovativi modelli di *business*, caratterizzati dalla dematerializzazione delle attività, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva sul territorio dello Stato da parte di grandi gruppi multinazionali, anche in recepimento dei principi e dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

c) in considerazione dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva.»

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Procedimenti del contenzioso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario:

a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria;

b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante:

1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del

processo;

2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;

3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche;

4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;

e) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;

f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

g) prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;

i) al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;

l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione;

m) disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati e dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o sopresse.

EMENDAMENTI

19.300

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.301

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e h).

19.302

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).

19.303

[Tajani, Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.304

[Tajani, Losacco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e g).

19.305

[Tajani, Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere d),

19.306

[Tajani, Boccia, Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

19.307

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere e)

19.308

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere g)

19.309

[Tajani, Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

19.310

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con la seguente: «l) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria.».

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

LE SANZIONI

Art. 20.

Approvato nel testo emendato

(Sanzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti

territoriali:

a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:

- 1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del *ne bis in idem*;
- 2) valutare la possibilità di non applicare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti certificati maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta;
- 3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale;
- 4) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni;
- 5) introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti;

b) per le sanzioni penali:

- 1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;
- 2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;

c) per le sanzioni amministrative:

- 1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;
- 2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);
- 3) prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;
- 4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi;
- 5) escludere, in virtù dei principi di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.

2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte;
- b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al

pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:

- 1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi;
 - 2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;
 - 3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;
 - 4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;
 - 5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato;
 - 6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto;
 - 7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona;
 - 8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;
 - 9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
 - 10) l'estensione della disciplina attuativa dei principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilità di stabilire adeguate soglie di punibilità, anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali;
 - 11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera;
- c)* la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del medesimo testo unico;
- d)* l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;
- e)* l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a)* il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera *b)* del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico;
- b)* il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti

diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo:

- 1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
 - 2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - 3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
- c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta;
- d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-*sexiesdecies*.

EMENDAMENTI

20.300

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.301

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

20.302

[Tajani](#), [Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

20.303

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

20.304

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il seguente numero: " 2) valutare la possibilità di non applicare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta."

20.500

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) valutare la possibilità,

fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta;».

20.305

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

20.306

[Turco](#), [Croatti](#)

Id. em. 20.305

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

20.307

[Tajani](#), [Losacco](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

20.308

[Turco](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.309

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Id. em. 20.308

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.310

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Id. em. 20.308

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.311

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso" aggiungere le seguenti: "previa verifica della complessiva capacità patrimoniale del contribuente e dell'inesistenza di crediti di qualunque genere anche presso terzi."

20.312

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenendo comunque la punibilità nei casi in cui l'interessato, per altre ragioni, compia azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo quali l'erogazione dividendi, l'incremento di compensi agli amministratori, gli atti di liberalità, il pagamento di spese personali di soci e amministratori di ingente entità e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica che richiedono un determinato livello di solidità patrimoniale».

20.313

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Versace](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «, prevedendo altresì il divieto di elevazione plurima delle sanzioni, al fine di evitare che le stesse assumano valori multipli del tributo;».

20.314

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

20.315

[Turco, Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).

20.316

[Tajani, Losacco](#)

Id. em. 20.315

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).

20.0.300

[Boccia, Tajani, Losacco, Misiani \(*\)](#)

Respinto

*Dopo il **TITOLO III** aggiungere il seguente:*

«TITOLO III-bis

Tributi regionali

Art. 20-bis

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n.68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 d.lgs 68/2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

b) prevedere nell'ambito della revisione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, di cui alla lettera a), l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire che la copertura integrale dei LEP avvenga senza che il livello dei tributi superi nelle predette aree la media nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 e 5 e all'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore De Cristofaro e i restanti componenti del Gruppo Misto-AVS, e il senatore Turco e i restanti componenti del Gruppo M5S.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO IV

TESTI UNICI E CODICI

Art. 21.

Approvato

(Testi unici e codificazione della materia tributaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;

c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;

c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

EMENDAMENTI

21.300

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicità](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

21.301

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola «codificata» con le seguenti: «al fine di assicurare che il codice rappresenti l'unica fonte legislativa in materia tributaria; il Governo, secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 6 della presente legge, provvede periodicamente a integrare nel Codice eventuali disposizioni tributarie che, all'esito del monitoraggio, risultino contenute in altre fonti di legge».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 21 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

EMENDAMENTI

022.300

[Turco, Croatti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 022

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a

quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

022.301

[Turco, Croatti](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 020

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento.;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.»

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI

23.300

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Inammissibile

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome promuove, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, intese finalizzate a salvaguardare in termini compensativi l'equilibrio dei bilanci delle predette Regioni e Province autonome, anche attraverso l'eventuale riduzione dei rispettivi concorsi agli obiettivi di finanza pubblica. Tali intese sono recepite nei rispettivi ordinamenti finanziari statutari mediante le procedure pattizie eventualmente previste dagli statuti speciali o mediante norme di attuazione;

2-bis. Per le finalità del comma 2 sono attivate procedure monitoraggio e verifica degli effetti finanziari derivanti della revisione del sistema tributario in attuazione della delega di cui all'articolo 1. Tali operazioni sono svolte congiuntamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai competenti uffici finanziari di ciascun ente.;

2-ter. Nelle more di completamento degli adempimenti e delle verifiche previsti dal comma 2-bis, l'entità degli effetti negativi quantificata dalle Regioni e dalle Province autonome sulla base degli ultimi dati disponibili è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze ed è scomputata dagli accantonamenti o dalle altre misure poste a carico a carico dei medesimi enti a titolo di concorso al

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.».

23.301

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

COORD.1

La Relatrice

Approvata

Sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente».

Sostituire la rubrica dell'articolo 9 con la seguente: «Ulteriori principi e criteri direttivi».

Sostituire la rubrica dell'articolo 10 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA».

Sostituire la rubrica dell'articolo 11 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale».

Sostituire la rubrica dell'articolo 12 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi».

Sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale».

Sostituire la rubrica dell'articolo 15 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici».

Sostituire la rubrica dell'articolo 16 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi».

Sostituire la rubrica dell'articolo 17 con la seguente: «Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo».

Sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione».

Sostituire la rubrica dell'articolo 19 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario».

Sostituire la rubrica dell'articolo 20 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale».

Sostituire la rubrica dell'articolo 21 con la seguente: «Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale ([584](#))

ARTICOLI DA 1 A 19

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e dallo Statuto dei contribuenti, nonché del diritto dell'Unione europea e internazionale, tenendo conto dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;
- b) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;
- c) sviluppare strategie per favorire la crescita economica basate sul riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette, tutelando maggiormente i redditi da lavoro e il risparmio;
- d) stimolare la crescita economica e l'inclusione sociale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte, del sistema delle agevolazioni fiscali e la riduzione del carico fiscale sui redditi delle piccole e medie imprese e delle fasce di contribuenti più fragili;
- e) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno delle energie rinnovabili, di impianti di cogenerazione e autoconsumo, dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente;
- f) contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso il miglioramento dei rapporti sinergici con altre autorità nazionali, europee e internazionali, la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari, il potenziamento dell'analisi del rischio mediante il ricorso alle tecnologie digitali, ai pagamenti elettronici e digitali, alla riduzione dell'utilizzo del contante, alle soluzioni di intelligenza artificiale, alle elaborazioni e alle interconnessioni tra le banche dati per individuare situazioni di rischio potenziale da sottoporre a controllo, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; potenziare le misure di contrasto all'economia digitale sommersa, mediante il superamento del concetto fisico di stabile organizzazione e l'introduzione di forme innovative di tassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di *asset* economici intangibili;
- g) razionalizzare, semplificare, unificare e digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:
 - 1) agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;
 - 2) al pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
 - 3) ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni tra le amministrazioni dello Stato e con altre autorità pubbliche europee e internazionali.
 - 4) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;
 - 5) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento a quelli connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo, alla riduzione delle tempistiche di rimborso, prevedendo anche, in alternativa alla fruizione dell'agevolazione nella dichiarazione dei

redditi, alla fruizione anticipata della stessa al momento del sostenimento tracciato, con mezzi elettronici o digitali, della relativa spesa, alla trasferibilità dei crediti fiscali e di erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra contribuenti e Stato;

6) al sistema sanzionatorio, rivedendone l'intero impianto di fondo secondo principi di giustizia tributaria, gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, al fine da garantire un valido strumento di contrasto all'evasione e senza effetti vessatori nei confronti del contribuente, definendo e distinguendo in maniera più appropriata, anche mediante l'eliminazione delle infrazioni formali e di modesta rilevanza rispetto alle finalità perseguite, le tipologie di violazioni fiscali e le corrispondenti sanzioni;

7) all'unificazione e all'integrazione delle diverse norme e regole in materia fiscale e tributaria, al fine di semplificare e favorire la chiarezza e la certezza del diritto nel tempo e nello spazio ed evitare così la ridondanza normativa;

8) alla trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di una piattaforma nazionale dei dati personali, in modo tale da permettere a ciascuno di verificare ed eventualmente correggere autonomamente errori ed attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con gli uffici provinciali, al fine di prevenire l'evasione fiscale, favorire l'adempimento spontaneo, potenziare gli strumenti collaborativi e deflattivi ed evitare procedure di accertamento gravose per il contribuente;

9) alla disciplina fiscale applicabile agli enti del Terzo settore e agli enti non commerciali, al fine di delineare un quadro normativo chiaro, completo, organico, univoco, unitario e coerente con i principi di mutualità, solidarietà e sussidiarietà, volto a individuare la materia imponibile, le modalità di tassazione, le esenzioni e il coordinamento con la disciplina civilistica;

h) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;

i) potenziare forme e modalità di collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, promuovendo l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria anche nei casi di definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini per i contribuenti nei medesimi casi, rafforzando lo strumento dell'interpello preventivo nella prospettiva di contenere il ricorso al contenzioso tributario, di prevenire le condotte non conformi alla legge nonché di orientare il contribuente nell'applicazione delle norme tributarie;

l) intensificare le attività di specializzazione e di formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali, anche e soprattutto con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli di *business*;

m) potenziare i momenti di incontro con i contribuenti e i professionisti, per favorire la collaborazione e il confronto per la soluzione delle problematiche legate alle richieste, alle comunicazioni di irregolarità, agli avvisi di liquidazione o agli inviti alla *compliance* trasmessi dall'Agenzia delle entrate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito e, ove pertinente, l'impatto in termini di tributi locali, e corredati altresì della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione

del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 7 e 8, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

6. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Revisione dello Statuto dei diritti del contribuente)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria:

a) assicurare il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato al corretto accertamento e riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento;

b) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria a casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

c) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

d) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto introducendo obblighi di informativa dell'amministrazione finanziaria e diritti di acquisizione documentale del contribuente al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti amministrativi che lo coinvolgono e consentire l'adempimento spontaneo. A tal fine introdurre:

1) l'obbligo generalizzato di tempestiva informativa al contribuente delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini;

2) una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, per consentire la piena conoscenza e consapevolezza degli atti endoprocedimentali, delle attività condotte e dei rilievi

emersi.

- e) potenziare gli strumenti di prevenzione del rischio di condotte illecite o non conformi alla legge, rafforzando l'istituto dell'interpello, garantendo il mantenimento della gratuità della procedura, del contraddittorio preventivo e dell'adempimento collaborativo;
- f) incoraggiare, in ossequio al principio del contraddittorio e della buona fede, l'istituto dell'autotutela al fine di migliorare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente in termini di efficacia e di efficienza, ma anche al fine di contenere il ricorso al contenzioso tributario, introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, estendendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio e la sospensione dei termini di impugnazione o la rimessione in termini dei contribuenti, ampliando le possibilità di ricorso all'autotutela nei casi di definitività del provvedimento in presenza di manifesta illegittimità dell'atto o infondatezza della pretesa tributaria.
- g) valorizzare l'attività del Garante del Contribuente affidandogli un ruolo di mediazione, volto alla concreta ricerca di soluzione condivise con l'amministrazione finanziaria che riescano a garantire la giustizia in materia fiscale e l'effettivo rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. A tal fine:
 - 1) affidare al Garante del Contribuente tutte le questioni in materia tributaria, a prescindere dall'amministrazione che ha emanato l'atto o avviato il procedimento;
 - 2) introdurre una specifica sanzione a carico dell'amministrazione o ente pubblico nel caso in cui non fornisca risposta nel termine previsto dalla legge, graduata in relazione all'entità della pretesa contenuta nell'atto o nel procedimento avviato ed al tempo di ritardo;
- h) assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria al fine di evitare che potenziali irregolarità di condotta degli uffici o misure preventive adottate possano danneggiare, spesso in modo irreversibile e grave, il contribuente già nella fase istruttoria e d'indagine;
- i) riformulare con i necessari accorgimenti ed eccezioni le attività di accertamento e di riscossione discendenti dall'applicazione del principio di solidarietà tributaria, al fine di evitare che si verifichi una duplicazione di pagamento, stante la notifica contemporanea dello stesso atto a tutte le parti interessate, nonché di scongiurare che l'Amministrazione finanziaria, per talune tipologie di tributo, rivalendosi sul coobbligato in solido e traslando su questi l'onere delle attività di recupero nei confronti dell'obbligato principale inadempiente, finisca per provocare un ingiusto danno economico allo stesso coobbligato.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

- a) rimodulazione delle aliquote IRPEF, del numero e dell'ampiezza degli scaglioni di reddito imponibile secondo criteri volti a garantire che sia rispettato il principio costituzionale della progressività e della capacità contributiva per il raggiungimento dell'equità fiscale prevedendo di:
 - 1) innalzare la soglia della *no tax area* per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e per le pensioni minime fino a 1.000 euro mensili;
 - 2) individuare una aliquota d'imposta ridotta sui redditi minimi rientranti nello scaglione più basso e un'aliquota d'imposta ordinaria progressiva sui redditi medio-alti rientranti negli scaglioni intermedi e di un ulteriore contributo percentuale da aggiungere all'aliquota d'imposta progressiva dei redditi ricadenti nell'ultimo scaglione e su ogni 10.000 euro incrementali di reddito rispetto al limite superiore dell'ultimo scaglione individuato;
 - 3) garantire la progressività e la graduale diminuzione delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'imposta ordinaria IRPEF;
- b) riordino e potenziamento, con progressione decrescente al crescere del reddito, delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

- 1) della progressività al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;
 - 2) della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela della salute e del bene casa, all'istruzione, alla formazione universitaria e all'efficienza energetica, nonché dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera c), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;
 - c) a seguito del riordino di cui alla lettera b), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare le tempistiche di rimborso e di migliorare la percezione del beneficio a questi concesso dalla norma agevolativa, fermo restando il limite della capienza fiscale;
 - d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;
 - e) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo l'inclusione graduale ad imposizione progressiva sul reddito personale dei regimi cedolari e dei redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;
 - f) conservazione del cosiddetto regime forfetario per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la previsione di un regime agevolato di « uscita » dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta;
 - g) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere delle basi imponibili;
 - h) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del cuneo fiscale e contributivo sui redditi da lavoro)

1. Ai fini della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 3, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, e ai principi e criteri direttivi specifici disposti dal citato articolo 3, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del cuneo fiscale e contributivo sui redditi da lavoro:

- a) rendere progressivi i contributi previdenziali, riducendo l'aliquota contributiva per indennità vecchiaia e superstiti (IVS), nel caso di rapporto di lavoro dipendente, dall'attuale 33 per cento ad almeno il 20 per cento per i primi 8.700 euro di retribuzione;
- b) ridefinire la ripartizione della quota contributiva tra datore di lavoro e lavoratore dipendente;
- c) stabilire il salario massimo di applicazione della riduzione contributiva, nella misura di almeno 25.000 euro;
- d) allineare le aliquote contributive per indennità vecchiaia e superstiti previste per la gestione dei lavoratori parasubordinati a quelle dei lavoratori dipendenti;
- e) potenziare la detassazione e decontribuzione del valore dei beni e servizi erogati ai lavoratori dipendenti nell'ambito di piani di *welfare* aziendale, provvedendo al riordino e alla razionalizzazione della disciplina vigente.

2. Gli interventi normativi disposti per attuare la revisione del cuneo fiscale previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e della tassazione del reddito d'impresa:

- a) semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;
- b) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;
- c) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;
- d) introduzione di una IRES ridotta da determinarsi in misura tale da garantire un differenziale sull'aliquota ordinaria non inferiore a 4 punti percentuali, a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti di imposta trasferibili, ad incremento del lavoro altamente qualificato;
- e) istituzione di una mini IRES, da determinarsi in misura tale da garantire un differenziale sull'aliquota ordinaria non inferiore a 8 punti percentuali, a beneficio delle grandi imprese che mantengono un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale all'aumento dei salari minimi o all'incremento delle politiche attive per il lavoro;
- f) riconoscimento di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in interventi di digitalizzazione dei processi aziendali, di ammodernamento tecnologico, impianti altamente tecnologici, innovativi, di energia rinnovabile o in efficienza energetica, riciclo dei materiali e in politiche attive del lavoro;
- g) nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, eliminazione dei sussidi fiscali ambientalmente dannosi a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi specifici per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai fini della revisione del sistema di imposizione sul reddito d'impresa di cui all'articolo 5, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti:

a) garantire, in ogni caso, il finanziamento del fabbisogno sanitario e assicurare, altresì, un gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario, ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione anche automatica di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;

b) evitare aggravii di qualsiasi tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della presente legge.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il miglioramento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

a) razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e alla misura delle aliquote per tipologia di bene o prestazione, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta, garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i titolari di impresa, arte e professione soggetti a fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali, tenuti dall'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici;

c) adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi specifici per il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri di sistema, delle accise e del canone RAI)

1. Ai fini della revisione complessiva del sistema fiscale, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri di sistema delle accise e del canone RAI:

a) estensione del principio di progressività dell'imposta agli oneri di sistema, alle accise e al canone di abbonamento alla RAI-Radiotelevisione italiana;

b) rispetto del principio dell'equità fiscale e della progressività del sistema tributario.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione e il funzionamento dei conti correnti fiscali)

1. Anche al fine di sostenere e rilanciare l'economia, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per l'istituzione di una piattaforma informatica, destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali:

- a) validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta su agevolazioni fiscali riconosciute;
- b) regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;
- c) prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi specifici per la regolamentazione della cessione dei crediti fiscali)

1. Ai fini del riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) istituzionalizzare e stabilizzare la cessione dei crediti di imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:
 - 1) alla cedibilità dei crediti;
 - 2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra pagabili e non pagabili;
 - 3) alla compensabilità con più fattispecie di debenze fiscali e contributive;
- b) prevedere meccanismi di autorizzazione e controllo *ex ante* sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza, anche allegando alla medesima istanza la documentazione prevista dalla legge;
- c) definire modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato nonché procedure di asseverazione, conformità e verifiche antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;
- d) contemplare strumenti di monitoraggio in caso di irregolarità contributiva e fiscale e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per il piano case green)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici:

- a) predisposizione di un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere: la classe energetica E entro l'anno 2030 per gli edifici privati ed entro l'anno 2027 per gli edifici pubblici; almeno la classe energetica D entro l'anno 2033 per gli edifici privati ed entro l'anno 2030 per gli edifici pubblici;
- b) introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) istituzionalizzazione e stabilizzazione della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea sulla prestazione energetica.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione di un portale unico aggregato dei dati personali e l'introduzione della tassa unica di possesso)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati alla raccolta e alla gestione strutturata e consapevole dei dati personali, nonché alla regolamentazione di una tassa di possesso dei dati digitali a carico delle aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali:

a) istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, raccolti utilizzando il codice fiscale di ciascun cittadino, garantendo l'accesso al portale, che ne conserva traccia, a ciascun interessato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo, avuto riguardo che:

1) le imprese operanti nell'economia digitale trasmettano i dati sensibili di ciascun contribuente in loro possesso di ciascun contribuente all'Agenzia nazionale per la cybersicurezza indicando, tra gli altri: i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento; le modalità di acquisizione dei dati e del consenso; le finalità del trattamento; il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento; i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

2) ciascun soggetto a cui i dati personali sono riferiti abbia possibilità di accedere alla piattaforma al fine di dare autorizzazione all'utilizzo dei propri dati digitali o provvedere alla cancellazione totale o parziale dei medesimi dati;

3) le imprese interessate all'accesso e all'utilizzo dei dati e delle informazioni sensibili presenti nel PAU ne facciano richiesta motivandone la finalità: esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; gestione di una piattaforma *web*; invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di beni o servizi; per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

4) sia garantito al soggetto interessato l'esercizio del diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione al trattamento dei dati, anche se precedentemente concessa;

b) individuazione degli elementi della tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale, avuto riguardo a:

1) attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento;

2) previsione di un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare;

c) destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 1 ad un fondo previdenziale per i lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, al fine di operare una revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 490 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità dello strumento finanziario;

b) con riferimento all'imposta sugli strumenti finanziari in derivati, apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo:

1) per i derivati cosiddetti speculativi, quali, tra gli altri, *future*, *covered warrant*, *warrant*, *CFD*, *certificates*, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché la sua commisurazione al valore del contratto;

2) per i derivati *option*, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e non, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti *forex*, sia se stipulati da soggetti istituzionali che privati, una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) per i derivati *short selling*, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una

tassazione massima sul valore del contratto;

4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta;

5) per i derivati cosiddetti speculativi una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

c) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali definire scaglioni di tassazione progressivi al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

d) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

e) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma informatica sulle operazioni finanziarie in derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i contraenti di tali negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati, nonché il nome dell'intermediario finanziario.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione degli incentivi fiscali in favore di start-up e PMI innovative)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione degli incentivi fiscali in favore di *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative:

a) riordino e razionalizzazione della disciplina vigente in materia di incentivi fiscali agli investitori in *start-up* e pmi innovative, coordinando le diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

b) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie, anche individuando procedure telematiche unificate e *checklist* documentali univoche, riducendo il rischio di controlli ex post e onerosi aggravati documentali per gli operatori;

c) al fine di potenziare la leva finanziaria, introduzione di misure volte a favorire la raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando nuovi strumenti di finanza alternativa, anche attraverso il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il *crowdfunding* e il *direct lending* e le forme di finanziamento di *private equity* e *venture capital* e altre soluzioni *fintech*;

d) potenziamento e stabilizzazione degli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il contrasto dell'evasione fiscale e la tassazione dell'economia digitale:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti in ambito OCSE, rafforzare le misure di contrasto all'economia digitale consolidando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica sul territorio di cui all'articolo 162, comma 2, lettera *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potenziando il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;

b) sulla base della definizione di cui alla lettera a), introdurre nuove forme di imposizione in grado di intercettare l'effettivo valore economico degli innovativi modelli di *business*, caratterizzati dalla dematerializzazione delle attività, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva sul territorio dello Stato da parte di grandi gruppi multinazionali, anche in recepimento dei principi e dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

c) in considerazione dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

d) stimolare e incentivare la relazione tra Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale.

Art. 17.

(Delega al Governo per l'istituzione del contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi al fine di istituire un contributo straordinario di solidarietà sugli extra profitti delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo straordinario di solidarietà a carico delle grandi imprese, che tenga conto:

1) di un incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa, nei tre periodi di imposta antecedenti, almeno pari al 75 per cento;

2) dell'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

b) destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti,

previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 18.

(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 8, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante modifiche espresse ai codici o testi unici di settore già vigenti, provvedendo altresì all'aggiornamento periodico degli stessi;

b) accorpare laddove possibile, e coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore;

d) aggiornare con periodicità i testi legislativi e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea; evitare rinvii superflui, assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

f) prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata;

g) rivedere e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei clienti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi alle attività di certificazione dei dichiarativi fiscali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 19.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 797.

Allegato B

Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 797 e 584

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 797 e 584 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica:

- all'articolo 20, comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su

redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta;».

Il parere non ostativo è altresì condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 16, comma 1, sostituire la lettera *m*) con la seguente; "*m*) prevedere misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese;"; "all'articolo 17, comma 1, lettera *g*), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente: "1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;". Il parere è reso inoltre con la seguente osservazione:

si valuti, per esigenze di coordinamento del testo, di sostituire all'articolo 16, comma 1, la lettera *s*) con la seguente: "*s*) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; conseguentemente sopprimere, al medesimo comma 1 dell'articolo la lettera *n*).

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 2), 14.0.300, 16.332, 23.300 e 23.301.

Sull'emendamento 18.320, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera *e*), numero 3, sostituire le parole: "della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari," con le seguenti: "delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 797 e 584

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AC presentato dal Governo il 23 marzo 2023, sono state trasmesse in data 15 maggio; l'articolo 1 del disegno di legge conferisce al Governo una delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Ai sensi del comma 2, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione devono essere corredati della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione;

secondo l'AIR, "in base a quanto disposto dall'articolo 1, non sono previste particolari forme di controllo e di monitoraggio" e "non si rinvengono aspetti di particolare priorità che richiedano un monitoraggio in fase di attuazione dell'intervento. In ogni caso, si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato, tra l'altro, attraverso la riduzione degli adempimenti fiscali che gravano sui contribuenti, un miglior dialogo tra amministrazione finanziaria e cittadini, nonché attraverso la misurazione della diminuzione dell'elusione e dell'evasione fiscale"; la previsione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti legislativi appare essenziale al fine di valutare l'impatto della riforma fiscale;

la legge di contabilità e finanza pubblica prevede la presentazione al Parlamento, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di un rapporto sui risultati conseguiti in

materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, per la cui redazione il Governo si avvale della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (art. 10-*bis*.1, commi 1 e 3, della legge n. 196 del 2009), nonché di un rapporto programmatico sulle spese fiscali (art. 10-*bis*, comma 5-*bis*, della legge n. 196 del 2009) e di un rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. I contenuti delle relazioni e dei rapporti menzionati andrebbero aggiornati con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi; sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la specificazione dell'articolo 2, comma 4, secondo cui il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali appare pleonastica, anche in considerazione dell'assenza di un apposito presidio procedimentale che ne assicuri l'operatività;

gli articoli da 4 a 21 fanno riferimento agli ambiti di intervento delle deleghe per le quali si indicano i principi e criteri direttivi: occorre, tuttavia, modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 per renderli omogenei rispetto a quelli degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, mediante un intervento emendativo di coordinamento formale;

le modalità di redazione dell'articolo 23 non appaiono del tutto appropriate rispetto alla funzione specifica della clausola di salvaguardia che, secondo la Corte costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 191 del 2017), è quella di limite generale all'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui la clausola è contenuta in caso di contrasto con gli statuti e con le relative norme di attuazione. Con particolare riferimento al comma 1, la clausola dovrebbe, dunque, essere riformulata in modo da tenere conto del fatto che il disegno di legge reca principi e criteri direttivi per l'esercizio di deleghe legislative da parte del Governo e che, pertanto, l'applicabilità deve essere valutata con riguardo alle disposizioni dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

con riguardo ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 1, fa riferimento all'implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale al fine di prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale. In proposito, l'espressione "ricorso alle tecnologie digitali", che ricorre poco prima allo stesso numero, è sufficiente a orientare il legislatore delegato e non è necessaria la specificazione ultronea "anche basate sull'intelligenza artificiale";

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 5, richiama correttamente l'utilizzo delle tecniche per la redazione dei testi legislativi, in particolare la novella e l'abrogazione espressa, precisando che il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti attuativi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati e le altre leggi dello Stato;

l'articolo 21 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi che realizzino un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di testi unici, nonché la delega per la codificazione della materia tributaria. L'iniziativa appare utile a semplificare il sistema tributario e a migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, e con esse la certezza dei rapporti giuridici, oltre che l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno prevedere, in fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo, un sistema di monitoraggio dell'attuazione e lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto delle misure recate dai decreti;

invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, nonché del rapporto programmatico sulle spese fiscali e del

rapporto annuale sulle spese fiscali con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi;
sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene opportuno modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 alla stregua degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, esplicitando che l'oggetto degli articoli consiste nei principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi nei rispettivi ambiti di intervento;
invita a riformulare il comma 1 dell'articolo 23, stabilendo che le disposizioni del disegno di legge e quelle dei decreti legislativi emanati in sede di attuazione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Integrazione alla relazione orale della senatrice Zedda sui disegni di legge nn. 797 e 584

L'articolo 18 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.

Tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere si segnalano: una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell'economia e delle finanze-MEF; il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse; la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico; la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione; la determinazione dei criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo.

La riforma dovrà prevedere, inoltre, l'incremento dell'utilizzo delle più evolute tecnologie e la portabilità dei sistemi, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento.

La delega dovrà altresì essere esercitata per superare l'attuale separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.

L'articolo 19, come modificato in sede referente al Senato, reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari.

Con l'articolo 20, modificato in sede referente al Senato, si impegna il Governo ad osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Il titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione nel solo articolo 21.

L'articolo 21 reca la delega per la codificazione della normativa fiscale e detta i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire per un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di testi unici e di un vero e proprio codice tributario.

Il titolo V negli articoli 22 e 23 contiene le disposizioni finanziarie e finali (articolo 22) e la clausola di salvaguardia (articolo 23).

L'articolo 22 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Anche sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, le norme di delega non comportano oneri immediati per la finanza pubblica. Viceversa la realizzazione della riforma attraverso gli specifici decreti legislativi che il Governo intenderà adottare, qualora comporti dei costi per la finanza pubblica, dovrà trovare copertura secondo modalità specificamente indicate dalla norma medesima.

L'articolo 23, con un emendamento a mia firma approvato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, prevede:

al comma 1 che le disposizioni consegnate dal provvedimento in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

al comma 2 in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, promuove intese nel rispetto dei principi in materia di copertura finanziaria delle leggi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 797:

sull'articolo 8, la senatrice Mennuni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla proposta di coordinamento COORD.1, i senatori Fina e Verducci avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Damiani, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fina, Giacobbe, La Pietra, Lombardo, Mancini, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rubbia, Scurria, Segre, Silvestro, Sisto e Zambito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la senatrice Cristina Tajani, in sostituzione della senatrice Annamaria Furlan, dimissionaria.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la senatrice Giulia Cosenza, in sostituzione della senatrice Simona Petrucci, dimissionaria.

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione i senatori: Berrino, Bizzotto, Croatti, De Cristofaro, De Poli, Delrio, Gelmetti, Menia, Pirro e Rosso.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del medesimo Comitato i deputati: Caparvi, Carmina, Caroppo, Gadda, Giaccone, La Porta, Matteoni, Messina, Ricciardi, e Scarpa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Cantalamessa Gianluca

Interventi urgenti in tema di incendi boschivi (831)

(presentato in data 01/08/2023);

senatore Balboni Alberto

Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e al codice penale in materia di affidamento condiviso (832)

(presentato in data 01/08/2023);

Ministro del turismo

Ministro delle imprese e del made in Italy

Ministro della giustizia

Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Ministro della cultura

Disciplina della professione di guida turistica (833)

(presentato in data 02/08/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Dep. Varchi Maria Carolina ed altri

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano (824)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.887 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.342, C.1026)

(assegnato in data 02/08/2023).

In sede referente

2^a (Giustizia) e 10^a (Sanità e lavoro)

Sen. Lopreato Ada ed altri

Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori (813)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 02/08/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - con i relativi allegati - sull'attività della Cassa Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 241).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la Relazione analitica sull'attività svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLXXIX*, n. 1).

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 28 luglio 2023, ha inviato il seguente documento: "Segnalazione al Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la revisione della normativa in materia di comunicazione politica e di accesso ai mezzi di informazione".

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 240).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 2 agosto 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2023) 424 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto

dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 2 agosto 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Mozioni

[VERDUCCI](#), [BOCCIA](#), [PATUANELLI](#), [DE CRISTOFARO](#), [UNTERBERGER](#), [SCALFAROTTO](#), [ALFIERI](#), [DELRIO](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [CRISANTI](#), [CUCCHI](#), [FINA](#), [FLORIDIA Aurora](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MAGNI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [SPAGNOLLI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [VERSACE](#) - Il Senato,

premessi che:

il 3 febbraio 2016, in un fosso lungo l'autostrada che collega Il Cairo ad Alessandria nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti, è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulio Regeni, rapito il 25 gennaio dello stesso anno;

il giovane ricercatore italiano aveva già lavorato a Il Cairo per l'UNIDO e aveva svolto per un anno ricerche per conto della società privata di analisi politiche Oxford Analytica. Nel 2016 stava conseguendo un dottorato di ricerca presso il Girton College dell'Università di Cambridge e si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani presso l'Università Americana de Il Cairo;

il corpo recuperato mostrava evidenti segni di torture: contusioni, lividi estesi e abrasioni in tutto il corpo. Furono riscontrate più di due dozzine di fratture ossee, tra cui sette costole rotte, tutte le dita delle mani e dei piedi, così come entrambe le gambe, le braccia e scapole, oltre a cinque denti rotti. Inoltre, furono rinvenuti, finanche nelle piante dei piedi, i segni di diverse coltellate, numerose bruciature e tagli;

una tortura interminabile dunque che sconvolse l'Italia tutta e fece dire alla madre del giovane ricercatore una frase mai dimenticata: "Ho visto nel volto di mio figlio tutto il male del mondo";

sul corpo di Giulio Regeni sono state svolte due autopsie separate, una a cura di medici egiziani, l'altra a cura dei medici italiani. Il 2 marzo 2016 è stata consegnata all'ambasciata italiana una relazione forense ufficiale egiziana dove si attesta che il giovane italiano sia stato torturato per sette giorni a intervalli di dieci - quattordici ore prima di essere ucciso;

considerato che:

il generale Khaled Shalabi, direttore delle indagini di Giza, ha dichiarato che Giulio Regeni era stato vittima di un semplice incidente stradale e smentito il fatto che nel corpo ci fossero tracce di proiettili o accoltellamenti. In un secondo momento, la polizia egiziana ha sostenuto che l'omicidio potesse essere avvenuto a causa di una relazione omosessuale, o per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo altre ipotesi fatte circolare, invece, Regeni sarebbe stato coinvolto nel controspionaggio egiziano;

i tentativi di depistaggio da parte delle autorità egiziane che, in un primo momento, avevano garantito collaborazione, sono stati incredibilmente numerosi. In particolare, si ricorda come gli investigatori italiani ebbero poco tempo per interrogare i pochi testimoni, dopo che gli stessi erano già stati interrogati per ore dalla polizia egiziana. Le riprese video della stazione della metropolitana dove il giovane ricercatore era stato visto per l'ultima volta furono cancellate. Infine, furono negati i tabulati telefonici sia del quartiere dove viveva Regeni, sia della zona in cui fu ritrovato il suo corpo;

dopo che il 10 dicembre 2020 la procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini preliminari, il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio quattro ufficiali della National Security Agency, il servizio segreto interno egiziano: il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel e Usham Helmi e il maggiore Magdi Sharif. I reati loro contestati sono il sequestro di persona pluriaggravato, il concorso in lesioni personali gravissime e l'omicidio. A tal riguardo, val la pena evidenziare come non fu possibile contestare tra le diverse accuse il reato di tortura, poiché la nuova fattispecie di reato fu introdotta nell'ordinamento penale italiano solo nel 2017;

in particolare, nel corso dell'udienza preliminare, verificata la regolarità delle notificazioni dell'atto di

vocatio in ius, eseguite nei confronti degli imputati ai sensi dell'articolo 159 del codice di procedura penale, che dispone in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità, il giudice ha disposto il procedersi in assenza, sulla base della previgente disciplina dell'articolo 420-*bis* del citato codice;

successivamente i giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5675 del 15 luglio 2022, depositata il 9 febbraio 2023, hanno affermato l'impossibilità di procedere con il giudizio penale in assenza, risultandone esclusi i presupposti, alla luce della vigenza della nuova disciplina in materia, che ha rafforzato i presupposti dell'istituto prevedendo, quale condizione generale, l'effettiva conoscenza della pendenza del processo;

i quattro ufficiali indagati risultano da sempre irreperibili, poiché la magistratura egiziana non ne ha fornito gli indirizzi di residenza, né ha concesso ai magistrati italiani di essere presenti agli interrogatori degli indagati stessi, nonostante siano stati iscritti nel registro degli indagati nel dicembre 2018 e nonostante le richieste dalla procura di Roma inoltrate già con la rogatoria del 5 maggio 2019; occorre evidenziare come da ultimo il Tribunale di Roma, Sezione GIP, con ordinanza del 31 maggio 2023, ha rimesso alla Corte costituzionale gli atti del procedimento per i fatti relativi al rapimento e alla morte di Giulio Regeni, accogliendo la richiesta della Procura di Roma di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che si possa procedere "in assenza" dell'accusato nei casi in cui la formale mancata conoscenza del procedimento dipenda dalla mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell'accusato stesso;

nella memoria depositata dalla Procura si afferma "la presunta conoscenza da parte degli imputati del procedimento che si svolge in Italia a loro carico (...) gli apparati investigativi egiziani erano a conoscenza degli sviluppi e dell'esito del procedimento italiano". E, infine, si legge che "gli indagati erano stati ripetutamente invitati, senza che vi fosse alcun seguito, ad eleggere domicilio in Italia";

secondo il Tribunale di Roma che, come già evidenziato, ha accolto la richiesta della Procura, "lo stato egiziano, rifiutando di cooperare con le autorità italiane, sottrae i propri funzionari alla giurisdizione del giudice italiano, creando una situazione di immunità non riconosciuta da alcuna norma dell'ordinamento internazionale. (...) Tale situazione di immunità determina un'inammissibile zona franca di impunità per i cittadini-funzionari egiziani nei confronti dei cittadini italiani che abbiano subito in quel paese dei delitti";

rilevato, inoltre, che:

l'Alto rappresentante della politica estera dell'Unione, Josep Borrell, ha dichiarato che "Il caso di Giulio Regeni è una questione grave per l'Italia e per l'intera Unione europea. Continuiamo ad esortare l'Egitto a cooperare in pieno con le autorità italiane sulle responsabilità e affinché sia fatta giustizia";

nel dicembre 2020 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si chiedeva un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani in Egitto, per assicurare che i responsabili siano chiamati a risponderne. In particolare, nel testo si chiede all'Unione europea di esortare le autorità egiziane a collaborare ed a fornire gli indirizzi di residenza dei 4 agenti indagati, come richiesto dalla legge italiana, e si esprime "sostegno politico e umano" alla famiglia Regeni nella ricerca della verità;

considerato, infine, che:

lo scorso 20 luglio il Presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki. La decisione è stata presa dopo la condanna a 3 anni di carcere dello studente egiziano, iscritto all'Università di Bologna, dove si è laureato con 110 e lode lo scorso 5 luglio. La sentenza della corte speciale, che aveva condannato l'attivista per "diffusione di notizie false" per alcuni articoli scritti sui *social*, non era appellabile;

Patrick Zaki era stato arrestato in Egitto il 7 febbraio 2020 e lungamente detenuto nel carcere drammaticamente noto di Tora. I pubblici ministeri della corte di Mansoura, sua città natale, ne avevano ordinato la detenzione preventiva, contestandogli i reati di "istigazione a proteste e propaganda di terrorismo sul proprio profilo Facebook", ovvero l'aver pubblicato notizie false con l'intento di disturbare la pace sociale, di aver incitato proteste contro l'autorità pubblica, di aver

sostenuto il rovesciamento dello stato egiziano usando i *social network* e di aver istigato alla violenza e al terrorismo;

al momento dell'arresto Zaki stava frequentando un *master* internazionale in Studi di genere all'università di Bologna ed era attivista presso l'organizzazione non governativa "Egyptian initiative for personal rights", una delle ultime organizzazioni indipendenti per i diritti umani attiva in Egitto; la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, a seguito della liberazione dell'attivista egiziano, ha affermato pubblicamente che: "La questione di Giulio Regeni non è archiviata e continueremo a occuparcene come mi sono sempre occupata della vicenda di Patrick Zaki", impegna il Governo ad adoperarsi in sede bilaterale, nonché in tutte le sedi internazionali, affinché il Governo egiziano collabori finalmente con le autorità giudiziarie italiane, consentendo così di poter svolgere il procedimento penale che vede imputati i quattro ufficiali egiziani e giungere finalmente ad una verità processuale che renda giustizia a Giulio Regeni, alla sua famiglia oltre che ad un intero Paese.

(1-00069p. a.)

Interrogazioni

[ROSSOMANDO](#), [GIORGIS](#), [VERINI](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 27 luglio 2023 si è svolta nella caserma A. Salaris di Biella una "festa" per il personale di Polizia penitenziaria della sede circondariale. La caserma si trova nella struttura della casa circondariale di Biella ed è adibita al pernottamento del personale di Polizia penitenziaria. La festa è stata pubblicizzata sul profilo "Facebook" di Raffaele Tuttolomondo, segretario regionale del Piemonte del sindacato di Polizia penitenziaria SiNAPPe, e nel volantino pubblicato si indicano anche i dettagli organizzativi dell'iniziativa che viene presentata con il logo della Polizia penitenziaria e come "organizzata dal comandante". Sempre nel volantino si annuncia l'invito a "colleghi distaccati in altre sedi" e la presenza di non meglio specificate "autorità politiche";

secondo la cronaca del periodico "Il Biellese", alla festa avrebbero partecipato alcuni agenti coinvolti nelle indagini su presunti illeciti nel carcere di Biella, il sindaco della città Claudio Corradino e il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non intenda approfondirne i dettagli per sapere come sia possibile che a una "festa" per il personale di Polizia penitenziaria del carcere di Biella ci sia stata la presenza di un solo sindacato, di agenti esterni a quella struttura, e se l'invito sia stato esteso anche ad altri sindacati, a rappresentanze politiche e istituzionali;

se non ritenga necessario e urgente, trattandosi di una struttura pubblica adibita per il pernottamento e il riposo del personale di Polizia penitenziaria della sede circondariale, approfondire i dettagli circa la durata di tale iniziativa, ovvero orario di inizio e fine, e se per questo evento siano stati coinvolti anche i detenuti e, nell'eventualità questo si sia verificato, se non intenda accertarne le modalità di impiego;

se ritenga adeguato, qualora i fatti fossero accertati, che per un'iniziativa di tal contesto si sia usata una struttura pubblica come quella presente nella casa circondariale di Biella;

quali iniziative ritenga opportuno attuare il Ministero anche attraverso il sottosegretario Delmastro con delega al DAP, per affrontare le critiche condizioni lavorative e di vita di tutto il personale penitenziario, nonché del loro adeguamento retributivo e in particolare se non ritenga necessario e urgente intervenire per affrontare la mancanza di organico in termini di agenti e operatori amministrativi, quella del personale medico e assistenziale e del conseguente eccessivo carico di lavoro che ricade su tutto il personale penitenziario.

(3-00642)

[IRTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

secondo recenti notizie di stampa, si attende fra alcune settimane la chiusura della strada statale n. 682 "Jonio-Tirreno", di collegamento tra le due relative coste del territorio provinciale di Reggio Calabria, comprendente 42 comuni;

di recente il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha confermato che per alcuni lavori

la strada in questione sarà chiusa per 20 mesi a partire dal gennaio 2024. Detta chiusura, secondo quanto diffusamente riportato sulla stampa calabrese, appare necessaria in ragione di imprecisati interventi da realizzare;

lungo la stessa strada statale dovranno essere effettuati lavori di manutenzione nella galleria denominata "Torbido", tra gli svincoli di Limina e Mammola in provincia di Reggio Calabria, argomento su cui era stato presentato altro e più circoscritto atto di sindacato ispettivo (3-00427), pubblicato il 16 maggio scorso;

per l'esecuzione dei citati lavori, con inizio previsto il prossimo settembre, stando a un comunicato dell'ANAS, verrà chiusa la citata galleria e la stessa strada di transito per una tempistica non inferiore a 70 giorni;

in merito a tali fatti emerge una forte preoccupazione tra i sindaci della Locride e della piana di Gioia Tauro, oltre che di tutta la cittadinanza;

i sindaci dell'associazione dei Comuni della Locride si stanno continuamente riunendo, con la volontà di richiedere, se necessario, delle soluzioni straordinarie, unitamente all'auspicio di trovare una soluzione condivisa rispettosa delle esigenze del territorio e, stante la perdurante incertezza circa i dettagli dei lavori da effettuare, che emergano dati certi da cui partire, anche a beneficio dell'informazione ai cittadini;

la chiusura della strada statale n. 682 peserà anche sul collegamento tra l'ospedale di Locri e quello di Polistena, specie nel caso di trasferimento di degenti da un presidio all'altro;

nella citata interrogazione 3-00427, veniva sottolineato che chiudere la strada, l'unica che porta la Locride fuori dall'isolamento, avrebbe ripercussioni drammatiche in vari settori fondamentali, economico, turistico e sociale, con conseguenze pesantissime per gli abitanti dell'area indicata e per i potenziali turisti;

lungo la statale, ANAS ha confermato altri interventi manutentivi e puntualizzato che, per garantire la sicurezza della circolazione, si è previsto di realizzare opere provvisoriale;

da diversi anni si aspettano interventi strutturali che rendano più sicuro il transito dei veicoli lungo l'arteria stradale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se ritenga opportuno dettagliare, anche in ragione delle preoccupazioni espresse dai sindaci della Locride, quali lavori saranno esattamente effettuati, quando inizieranno, quanto dureranno e quali, nello specifico, saranno le modifiche relative al transito dei veicoli lungo la strada statale 682;

quali iniziative di competenza intenda adottare, di concerto con l'ANAS, affinché le ricadute degli interventi previsti siano il più possibile limitate nel tempo e nell'entità.

(3-00643)

[AMBROGIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

SITAF S.p.A. (Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus) è ente esercente concessionario per l'Autostrada A32 (Torino-Bardonecchia) e, di concerto con la francese SFTRF, per il Traforo del Fréjus T4, con un totale di 94 km di tratta autostradale gestita;

l'infrastruttura, insieme all'A10 Genova-Ventimiglia (autostrada dei Fiori) e all'A5 (autostrada della Valle d'Aosta), è uno dei principali collegamenti con la Francia, nonché parte integrante del Corridoio mediterraneo della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), e assume, con particolare evidenza per i flussi turistici ed economici legati agli scambi transfrontalieri, assoluta valenza nazionale e internazionale;

considerato che i numerosi cantieri aperti, ad oggi, sulla tratta in esame causano, specialmente in ordine al turismo pendolare dei fine settimana, al pendolarismo lavorativo (per il quale la A32 è fondamentale infrastruttura di collegamento tra i circa centomila abitanti della Valsusa e l'area metropolitana di Torino), e ai giorni di esodo-controesodo estivo, lunghe code e frequenti disagi in corrispondenza delle gallerie (circa 18 chilometri), dei viadotti (circa 19 chilometri) e dei rilevati (36 chilometri) oggetto di interventi strutturali e di conformità;

evidenziato che:

come è prevedibile, con l'ormai prossima chiusura del Traforo del Monte Bianco (T1) dal 4 settembre al 18 dicembre 2023, il Traforo del Fréjus (T4) e il raccordo autostradale dell'A32 diverranno alternativa naturale per i flussi transfrontalieri di persone e merci da e per la Francia;
un recente accordo tra Banca europea per gli investimenti (BEI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), UniCredit, SACE e la Società Italiana per il Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. (SITAF) destina ulteriori risorse, per complessivi 247 milioni, da utilizzare per l'ammodernamento e la sicurezza dell'A32;

il finanziamento citato si aggiunge a quello da 320 milioni di euro concesso, già nel 2013, per la realizzazione della seconda galleria del T4, che dovrebbe essere inaugurata entro fine 2023;
considerato che:

i territori montani interessati, siano essi insistenti in Bassa o in Alta Valsusa, vedono nel turismo, ormai destagionalizzato, uno dei fattori economici di maggior peso e rilevanza;

l'attuale e pressoché assoluta aleatorietà dei tempi di percorrenza, causata dall'eccessiva concentrazione, in un arco temporale ridotto, di un numero eccessivo di interventi di straordinaria manutenzione, nonché la mancanza di un coordinamento organizzativo tra ente gestore, amministrazioni locali e istituzioni centrali, rischia di limitare sensibilmente le presenze turistiche nell'area;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Regione Piemonte e i sindaci coinvolti, ha convocato i vertici SITAF in occasione del *caos* viabilità innescato, la mattina del 2 maggio scorso, per la chiusura, comunicata dall'ente gestore solo quattro giorni prima, degli svincoli di Avigliana Ovest e Avigliana Centro, per consentire la realizzazione della nuova pavimentazione drenante e dei lavori di adeguamento della galleria "La Perosa",

si chiede di sapere:

se l'attuale cantierizzazione dell'A32 sia, in qualche modo, frutto di concertazione con SITAF S.p.A. da parte del Ministero;

se, di converso, SITAF S.p.A. abbia o meno fornito un cronoprogramma dei lavori e se questo sia stato eventualmente avallato dal Ministero;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, o quantomeno utile, riconvocare con urgenza i vertici SITAF S.p.A. e valutare l'opportunità di istituire un tavolo temporaneo di coordinamento, supervisione e calendarizzazione condivisa dei cantieri, attuali e futuri, della A32, così da individuare un cronoprogramma di avanzamento che sia sostenibile e che ridimensioni, il più possibile, i disagi finora descritti, garantendo altresì all'infrastruttura un'operatività residua sufficiente a gestire i flussi veicolari previsti, anche a fronte della valenza internazionale della tratta.

(3-00644)

[MENNUNI](#), [MALAN](#), [PELLEGRINO](#), [DE PRIAMO](#), [AMBROGIO](#), [FALLUCCHI](#), [GELMETTI](#), [MENIA](#), [NOCCO](#), [RASTRELLI](#), [RUSSO](#), [SCURRIA](#), [SIGISMONDI](#), [CAMPIONE](#), [COSENZA](#), [BALBONI](#), [LEONARDI](#), [BERRINO](#), [DE CARLO](#), [SALLEMI](#), [ORSOMARSO](#), [PETRUCCI](#), [AMIDEI](#) - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

per "carriera *alias*" si intende una "identità" limitata, riconosciuta da un apposito regolamento scolastico, mediante la quale si attribuisce, nell'ambito della scuola, un genere, un nome, altri dati conformi alla "identità di genere" di studenti che si identificano come *transgender*, contrastanti però con il sesso biologico e anagrafico, nonché con il nome registrato all'anagrafe. I regolamenti sulla "carriera *alias*", inoltre, dispongono che tale identità "*alias*" venga riflessa nei documenti amministrativi dell'istituzione scolastica e sia riconosciuta nell'ambito dei servizi didattici;

secondo i suoi proponenti, la carriera *alias* risponde all'esigenza di evitare discriminazioni nei confronti di studenti *transgender* e di creare un clima scolastico più sereno, riconoscendo la loro presunta vera identità. Tuttavia, la carriera *alias* pone una serie di gravi problemi psicologici, sociali e giuridici, e rischia di danneggiare gli stessi studenti che la richiedono;

in tutti i documenti interni alla scuola, i regolamenti sulla carriera *alias* prevedono generalmente che la sostituzione sul registro elettronico del nome anagrafico con il nome scelto dalla giovane persona ritenuta *trans* sia permessa senza dover presentare alcuna certificazione medica che attesti la disforia

di genere o la persistenza del disallineamento al sesso dell'identificazione nel genere. Generalmente i regolamenti presuppongono che sia gli educatori sia gli altri studenti abbiano l'obbligo di trattare il richiedente la carriera *alias*, nonostante qualsiasi apparenza fisica contraria, in base all'identità *transgender* auto-dichiarata. Spesso, i regolamenti prevedono che gli allievi che si auto-identificano come *trans* possano usufruire degli "spazi sicuri" (scelta del bagno, dello spogliatoio, eccetera) corrispondenti al genere scelto (può pertanto verificarsi che i maschi che si auto-dichiarano ragazze abbiano diritto di usare i bagni e gli spogliatoi riservati alle femmine);

considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 precisa la natura e gli scopi dell'autonomia scolastica (art. 1), che riguarda la definizione e la realizzazione dell'offerta formativa, la progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione nel rispetto della legislazione vigente (art. 14). All'amministrazione scolastica non è stato attribuito alcun potere di modifica del nome o dell'identità (o di aggiunta di un nome o di una identità), nemmeno in riferimento al solo ambito scolastico: il regolamento relativo alla carriera *alias* costituisce pertanto un atto viziato da incompetenza, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, e adottato in violazione di legge;

il codice civile all'art. 6 dispone che: "Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati". Il cambio di nome in corrispondenza al genere percepito è possibile solo a seguito di rettificazione legale del sesso anagrafico ai sensi della legge n. 164 del 1982. Nella recente ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3877, la suprema Corte di cassazione ha affermato che il cambio di nome in corrispondenza al genere percepito è possibile solo a seguito di rettificazione legale del sesso anagrafico ai sensi della citata legge n. 164. "Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità";

visti i profili attinenti alla *privacy* e quindi alla potenziale relativa segretezza dell'identità biologica e anagrafica del richiedente, nonché al cambio di nome e di identità sui documenti interni e all'incoraggiamento, o addirittura l'obbligo, rivolto al personale scolastico, e agli altri studenti, di usare il nome contrastante con il sesso biologico e con l'identità anagrafica, la carriera *alias* potrebbe creare situazioni in cui alcuni sono indotti in errore rispetto al nome e all'identità del richiedente. Ciò potrebbe implicare la violazione dell'art. 494 del codice penale, che prevede il reato di "sostituzione di persona". La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente il reato in fattispecie simili a quelle che potrebbero risultare dall'applicazione del regolamento scolastico (si veda la sentenza della Cassazione penale, sezione V, 11 febbraio 2021, n. 5432);

la carriera *alias* incide sulla libertà di espressione, religione e coscienza di terzi che entrano in contatto con il richiedente l'identità *alias* e che sono convinti della natura ideologica di una "identità di genere" fondata sulla mera auto-dichiarazione. In alcuni casi, chi non si adegua potrebbe essere accusato di atteggiamento "discriminatorio" o "transfobico" e incorrere in sanzioni disciplinari;

la carriera *alias* presuppone una visione dell'identità sessuale corrispondente alla teoria di genere, generalmente caratterizzata dalla separabilità del genere dal sesso, nonché dalla prevalenza dell'autopercezione rispetto al dato oggettivo dell'identità sessuale. L'introduzione della carriera *alias* in ambito scolastico è spesso accompagnata dalla trattazione di tematiche riguardanti l'identità di genere secondo la prospettiva esposta. La stessa è considerata da molti ideologica ed è comunque priva di *consensus* a livello medico e scientifico. Inoltre, contraddice l'orientamento del Ministero dell'istruzione espresso nella nota n. 1972 del 2015;

potrebbe inoltre creare seri problemi per i diritti alla *privacy* e alla sicurezza di terzi che entrano in contatto con i richiedenti in alcuni ambiti quali bagni, spogliatoi, camere e competizioni sportive. Le criticità si pongono soprattutto per le ragazze e le bambine o in ambito sportivo, dove l'ingresso di maschi biologici negli spogliatoi e nelle gare delle femmine potrebbe rappresentare un rischio per l'equità delle competizioni sportive e per l'integrità psicofisica;

il potenziale danno di implementazione della carriera *alias* per gli stessi studenti che la richiedono deriva dal fatto che porta a consolidare una percezione soggettiva che, persino laddove sia accompagnata da una vera e propria disforia di genere, è nella quasi totalità dei casi, in particolare nei minorenni, temporanea e risolta spontaneamente nella maggiore età (Ristori e Steensma, 2016; Singh, 2021). Ancor più ciò vale per i regolamenti che escludono la necessità per il richiedente l'identità *alias* di allegare alla domanda documentazione psicologica o medica. Un numero sempre più consistente di giovani riferisce di auto-percepire una "identità di genere" non conforme o comunque del tutto autonoma dal loro sesso biologico maschile o femminile, talvolta eleggendo a proprio genere una serie di nuove categorie identitarie che hanno ispirato neologismi quali: *agender*, *pangender*, *bigender*, non binario, *genderfluid* eccetera. Il recente sondaggio "Gallup" negli Stati Uniti ha rilevato che la percentuale di appartenenti alla "generazione Z" (nati tra il 1997 e il 2002) che si identificano come *transgender* è aumentato del 900 per cento rispetto agli appartenenti alla "generazione X" (nati tra il 1965 e il 1980) che sostengono di essere *transgender*. In Gran Bretagna, il numero di ragazze adolescenti inviate per una disforia di genere alla più grande clinica *gender* pediatrica al mondo, è aumentato di circa il 5.000 per cento tra il 2010 e il 2020. Uno degli psichiatri più autorevoli della Spagna, Celso Arango, ha evidenziato su "El Mundo" (8 ottobre 2022) un incremento esponenziale di adolescenti che, anche quando non hanno una reale disforia di genere, affermano di essere *trans*. Gli inconsueti aumenti nell'identità *transgender* a livello mondiale indicano che le influenze non biologiche costituiscono un fattore rilevante in quanto i bambini e i giovani sono sensibili a influenze sociali, educative e culturali. La carriera *alias* peggiora situazioni di confusione, rafforzando, anche secondo la tesi del contagio sociale, in molti minorenni l'errata convinzione che sarebbero "nati nel corpo sbagliato";

la letteratura scientifica più solida e più recente mostra come non ci siano prove che la transizione sociale o medica procuri benefici a lungo termine per i minori disforici, e anzi ha evidenziato molteplici effetti negativi (Hruz, 2020; Alzahrani, 2019; Nota, 2019; Getahun, 2018). Incoraggiare i minori o i giovani adulti a vivere l'identità contrastante con il proprio sesso biologico potrebbe spingerli ad intraprendere percorsi irreversibili e non privi di gravi problemi per la salute psichica e fisica. Il servizio sanitario nazionale inglese (NHS), dopo una revisione delle evidenze, ha statuito che "l'incongruenza di genere - di solito - non si protrae nell'adolescenza", e in luogo della "transizione sociale", a causa dei rischi di quest'ultima, sono generalmente consigliati un approccio di monitoraggio e supporto psicologico ("The cass evidence review", 2022). Inoltre, una volta intrapresa la transizione sociale per i ragazzi, è difficile tornare indietro (Steensma, 2013). La letteratura scientifica non dimostra che la transizione medica di genere sia necessaria per prevenire i suicidi: in realtà, ci sono evidenze che le procedure di transizione medica possano aumentare il rischio suicidario nei giovani con disforia di genere (Dhejne, 2011; Bauer, 2015; Adams, 2017). Visti pertanto i danni potenzialmente irreversibili nei minori, si viola il principio di precauzione, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo a proposito delle questioni rappresentate, in particolare con riguardo ai rischi connessi alla diffusione della carriera *alias*;

se sia già intervenuto o ritenga di intervenire con direttive nazionali contro la diffusione nelle scuole della carriera *alias* e di eventuali progetti educativi connessi, ispirati alla teoria di genere.

(3-00645)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POTENTI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

con una intervista al quotidiano "Il Tirreno" in data 18 luglio 2023 il vice ministro Edoardo Rixi rispondeva agli allarmistici comunicati delle amministrazioni locali della Toscana, tra i quali quello del Sindaco di Livorno, il Presidente della Provincia di Livorno e l'Assessore regionale ai trasporti, di area PD, confermando che i lavori infrastrutturali per la realizzazione del collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto di Guasticce sono in corso e che termineranno nel 2024;

è stato inoltre confermato che sono in corso anche gli interventi tecnologici, del valore di 12 milioni di euro, necessari a consentire il collegamento tra il porto e la rete ferroviaria nazionale, che rientra nelle

previsioni del piano TEN-T e tra i circa 600 progetti previsti per il cosiddetto corridoio scandinavo; per l'opera di collegamento ferroviario Guasticce - linea Vada Collesalveti e per quella del *bypass* di Pisa si è sviluppato un piano di fattibilità tecnico economica che ha ricevuto parere positivo con prescrizioni da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

diversamente da quanto sostenuto dagli enti locali livornesi, si apprende di un forte ritardo nella consegna di elaborati afferenti alle indagini geologiche che Enti pubblici locali, tra cui Regione Toscana, dovevano da tempo fornire alla società Italferr S.p.A., incaricata della progettazione e realizzazione dell'opera;

i dati richiesti sono indispensabili all'ottimizzazione della compatibilità idraulica dell'intervento di collegamento con la linea Vada Collesalveti ed il completamento del *bypass* di Pisa. Ciò ha determinato la necessità di differire l'avvio a gara dell'opera a non prima del marzo 2024 e, quindi, anche la impossibilità di spesa dei 311 milioni di euro già previsti dal Contratto di programma MIT-RFI 2022/2026,

si chiede di sapere se e quali informazioni il Ministro in indirizzo possa riferire circa le cause dei ritardi nell'esecuzione delle opere del "raccordo ferroviario" del porto di Livorno ed, inoltre, circa lo stato di assegnazione delle risorse utili alla realizzazione dell'opera.

(4-00617)

[RANDO](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

in data 8 luglio 2021, con la decisione di esecuzione numero 10160/21, su proposta della Commissione COM(2021) 344, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (trasmesso il 30 aprile 2021 dal Governo alla Commissione e, subito dopo al Parlamento), e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/2021 del 14 luglio 2021; nel Piano, con particolare riferimento all'investimento 2 "valorizzazione dei beni confiscati alla mafia" della Missione 5 componente 3 "interventi speciali per la coesione territoriale" viene prevista l'attuazione della "Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati";

il 27 luglio 2023 il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR propone e dirama una bozza avente ad oggetto "Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU con la quale, in riferimento alla Missione 5 Componente 3 (M5C3) - Investimento 1.2 riguardante la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e per la quale si prevedeva un investimento con una dotazione di 300 milioni di euro che mirasse a "promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile nelle aree caratterizzate dalla presenza della criminalità organizzata, attraverso un investimento per la riqualificazione e la valorizzazione dei beni confiscati nelle Regioni del Sud", viene comunicato che il Governo, in riferimento alla misura citata "intende promuovere una riprogrammazione a favore di un più efficiente utilizzo delle risorse"; viene inoltre previsto che "con tali interventi si prevede di portare a compimento tutti i progetti ammessi a finanziamento ricorrendo a risorse nazionali, al fine di liberare e destinare le corrispondenti risorse PNRR a una nuova misura nell'ambito della medesima";

considerato che:

con il decreto n. 473/2022 l'Agenzia per la coesione territoriale rendeva pubblica la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati dal PNRR;

il totale dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull'Avviso sono stati 242, sui 528 pervenuti, per un valore di 249,5 milioni di euro, mentre 165 sono quelli ritenuti idonei; sono invece 12 i progetti ammessi a finanziamento tra i 60 pervenuti a valere sulla procedura negoziata (di cui 45 presentati anche sull'Avviso) per un valore di 50,2 milioni di euro; con la scelta del Governo i progetti previsti dai bandi restano ad oggi privi di finanziamento;

i Comuni, così come denunciato in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" dal Presidente dell'ANCI, Antonio Decaro, chiedono garanzie immediate sul finanziamento di interventi che, in molti casi, sono già stati realizzati e sono già state spese risorse pubbliche; l'associazione "Libera contro le mafie", da sempre impegnata sul tema del contrasto alla mafia, ha espresso grande preoccupazione per

questa scelta;

in occasione della seduta di *question time* svoltosi nell'Aula del Senato nella seduta del 27 luglio 2023, il ministro Piantedosi, rispondendo all'interrogazione 3-00622, avente ad oggetto l'incentivazione di accordi con le Regioni per migliorare la gestione dei beni confiscati alla mafia, ha affermato che la confisca dei beni sottratti alla criminalità organizzata riveste un ruolo strategico perché quei beni possono diventare presidio di legalità; che l'Agenzia (per la coesione territoriale) ha avviato le procedure per la destinazione diretta agli enti del terzo settore aggiudicatari di un apposito bando nazionale di ben 242 immobili;

nonostante la posizione del ministro dell'Interno esplicitata in occasione del menzionato *question time* in Senato, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR ha sottratto i finanziamenti del PNRR previsti dalla Missione 5 Componente 3 del PNRR destinati a finanziare il bando a cui il ministro Piantedosi faceva riferimento nell'aula del Senato;

il Servizio Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel *dossier* "Monitoraggio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" avente ad oggetto "Le proposte del Governo per la revisione del PNRR e il capitolo REPOWER EU, del 31 luglio 2023, sottolinea come il Rapporto presentato dal Governo "non specifichi quali saranno gli strumenti e le modalità attraverso i quali sarà mutata la fonte di finanziamento delle risorse definanziate dal PNRR. La determinazione di tali strumenti e modalità appare opportuna soprattutto con riguardo ai progetti che si trovano in stadio più avanzato, in ragione dei rischi di rallentamenti o incertezze attuative che potrebbero conseguire al mutamento del regime giuridico e finanziario e del sistema di rendicontazione cui tali misure sarebbero sottoposte. Tale determinazione appare fondamentale, inoltre, al fine di verificare che le fonti alternative di finanziamento dispongano di una adeguata dotazione di competenza e di cassa nell'ambito del bilancio dello Stato";

il contrasto alla mafia passa anche e soprattutto dalla confisca dei beni patrimoniali delle organizzazioni criminali e dal loro riutilizzo istituzionale, sociale ed economico, come simbolo della vittoria dello Stato su queste ultime; il fallimento di tali operazioni restituisce alle mafie maggiore fiducia e ai cittadini un sentimento di totale sfiducia verso le istituzioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se il Ministro dell'interno non reputi opportuno fornire gli adeguati chiarimenti a fronte del definanziamento della misura richiamata; e come egli intenda agire di fronte alla scelta di sottrarre agli Enti preposti il finanziamento delle opere cui si fa riferimento nella Missione 5 Componente 3;

se il Ministro dell'interno non ritenga di dover indicare, tempestivamente, in quale provvedimento e con quali risorse intenda finanziare quelle stesse misure;

se il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sia a conoscenza delle preoccupazioni sollevate da ANCI e dalle associazioni impegnate nel contrasto alla mafia e non intenda rivedere la sua decisione; e se non reputi opportuno indicare la provenienza delle risorse nazionali necessarie a finanziare le misure previste dal PNRR ed aventi la finalità di cui in premessa.

(4-00618)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la casa circondariale di Verona, situata nella frazione di Montorio, è stata inaugurata il 1° aprile 1995 ed è situata in una provincia in cui la sicurezza dei cittadini è minacciata da fenomeni criminali di varia natura;

anche all'interno dell'istituto sembrano riversarsi comportamenti di violenza criminale ai danni del personale della Polizia penitenziaria, compiuti da una parte della popolazione detenuta; le aggressioni e umiliazioni patite dagli agenti e i ricorrenti episodi di vandalismo creano frustrazione e sofferenza tra il personale, che si riflette in un aumento delle assenze per malattia;

recentemente, ad esempio, un detenuto ha incendiato la propria cella: l'intervento del personale di Polizia penitenziaria è stato immediato per portare in sicurezza il detenuto; a pagare le conseguenze, sono stati però gli stessi agenti intervenuti in suo soccorso, che sono rimasti intossicati e portati al pronto soccorso dell'ospedale di Verona per le cure,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione della casa circondariale di Montorio, quali provvedimenti pensi di adottare per salvaguardare la sicurezza dell'istituto e quali eventuali nuovi modelli e protocolli organizzativi ritenga possano essere adottati per garantire maggiori tutele al personale della Polizia penitenziaria.

(4-00619)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la casa circondariale di Vicenza, in seguito alle più recenti ristrutturazioni, ha registrato un significativo ampliamento, con un conseguente aumento della capienza;

allo stato attuale, risulterebbero presenti nell'istituto oltre 80 detenuti in soprannumero rispetto alla capienza regolamentare, a fronte di un organico di Polizia penitenziaria di 180 agenti, due terzi dei 270 previsti dalla pianta organica;

gli agenti mancanti sono indispensabili per garantire l'operatività del nuovo padiglione;

da quanto si apprende, dei nuovi assunti sul piano nazionale nel Corpo, circa 1.500, sarebbero destinate alla casa circondariale di Vicenza solo 14 unità, che arriverebbero a malapena a compensare i pensionamenti e la mobilità del personale in servizio,

si chiede di sapere quale sia la vera situazione della casa circondariale di Vicenza in ordine al sovraffollamento dei detenuti e alla carenza di agenti in servizio, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire il necessario aumento degli organici al fine di garantire la sicurezza e la vivibilità dell'istituto penitenziario e quali eventuali nuovi modelli e protocolli organizzativi ritenga possano essere adottati per garantire maggiori tutele al personale della Polizia penitenziaria.

(4-00620)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità.* - Premesso che:

la testata giornalistica "cronachedisalerno.it", in data 8 marzo 2023, ha dato notizia della denuncia di C.D., ragazzo con disabilità grave, residente in provincia di Salerno, il quale, essendogli stata impedita, dalle università "Federico II" di Napoli e dall'università degli studi di Salerno, la possibilità di sostenere gli esami a distanza, è stato costretto a rinunciare ad iscriversi ad un corso di laurea in giurisprudenza poiché, a causa della sua condizioni di disabilità e della mancanza di mezzi di trasporto pubblici adeguati, non sarebbe attualmente in grado di raggiungere in presenza le sedi universitarie e ivi sostenere gli esami;

ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 509 del 1999 ("Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"), "le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio" (comma 1) e prevede, al comma 7, lett. c), che i regolamenti didattici d'ateneo disciplinano, tra gli altri, anche "procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio";

l'università Federico II di Napoli, durante l'emergenza da COVID-19, analogamente ad altri atenei, ha consentito lo svolgimento di esami in modalità da remoto e, da ultimo, con la circolare "Emergenza COVID19 Misure dal 28/06/2021 Zona Bianca" (del 22 giugno 2021), al punto 3 si è specificato che "gli esami come tutte le attività curriculari devono essere svolte in presenza", mentre al punto 7 è stata riconosciuta, ma soltanto fino al 31 luglio 2021, la possibilità di sostenere gli esami a distanza per gli allievi con particolari esigenze connesse con lo stato di salute o di disabilità;

iniziative simili sono state intraprese dall'università degli studi di Salerno, prevedendo la possibilità per studenti con disabilità di sostenere gli esami a distanza esclusivamente durante le fasi emergenziali della pandemia;

allo stato attuale, dunque, salvo qualche rara eccezione, nessuno dei due atenei prevede la possibilità di sostenere esami a distanza per studenti che alla propria condizione di disabilità associno anche condizioni ulteriormente penalizzanti come il domicilio o la residenza in comuni non adeguatamente collegati con le sedi universitarie da mezzi di trasporto pubblici fruibili anche da persone con disabilità;

questo stato di cose di fatto rappresenta un fattore discriminante per molti giovani con disabilità ai quali, terminato il ciclo di studi superiori, non viene garantito il diritto a proseguire nei propri studi,

con ciò violando numerosi articoli della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" (ratificata con la legge n. 18 del 2009), a partire dall'articolo 24 che garantisce il diritto all'istruzione senza discriminazioni e su base di pari opportunità prevedendo (comma 1, lett. c)) che "venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno";

durante la pandemia, il sistema universitario italiano, grazie a strumenti tecnologici disponibili, ha saputo garantire la continuità didattica dei propri corsi e il sostenimento degli esami agli studenti durante le varie fasi di "lockdown";

pur nel quadro dell'autonomia didattica riconosciuta alle università, il Governo ha la possibilità di promuovere azioni volte al rispetto di norme, come la citata Convenzione ONU, per impedire ogni forma di discriminazione verso studenti con disabilità, invitando gli atenei, tramite l'interlocuzione con la conferenza dei rettori, ad addivenire ad accomodamenti ragionevoli nei casi in cui situazioni oggettive e dimostrabili impediscano allo studente di sostenere gli esami in presenza,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda intraprendere, d'intesa con la conferenza dei rettori delle università italiane, specifiche iniziative volte all'introduzioni di eventuali deroghe finalizzate al sostenimento degli esami universitari in modalità da remoto per studenti con disabilità grave (ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 104 del 1992).

(4-00621)

[SIRONI](#), [MARTON](#), [DI GIROLAMO](#), [BILOTTI](#), [CASTIELLO](#), [MAZZELLA](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [PIRRO](#), [ALOSIO](#), [PIRONDINI](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LOREFICE](#), [CROATTI](#), [GUIDOLIN](#), [DAMANTE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istruzione e del merito e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che il 25 giugno 2022 è entrata in vigore la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" ("legge salva mare");

considerato che:

la legge è composta da 16 articoli riguardo: a) alla gestione dei rifiuti pescati accidentalmente nelle acque (dalle reti durante la pesca e occasionalmente con qualunque altro mezzo) o volontariamente raccolti anche tramite apposite campagne di pulizia; b) a norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate; c) a misure sperimentali per la cattura dei rifiuti galleggianti nei fiumi; d) a campagne di sensibilizzazione per la salvaguardia del mare; e) all'educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente; f) al riconoscimento ambientale per imprenditori ittici "virtuosi"; g) a criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione; h) alla previsione di un decreto governativo per disciplinare acquacultura e piscicoltura; i) all'istituzione di un tavolo interministeriale di consultazione permanente per il contrasto all'inquinamento marino e il monitoraggio della situazione;

la legge prevede una serie di provvedimenti di attuazione quali: l'Autorità per energia, reti e ambiente deve stabilire i criteri per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 2); il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste deve stabilire le misure premiali in favore dei pescatori che recuperino rifiuti dal mare (art. 2, termine di attuazione 25 ottobre 2022); il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica deve stabilire con apposito decreto le modalità per effettuare apposite campagne di pulizia (art. 3, termine 25 dicembre 2022); sempre il Ministero dell'ambiente deve stabilire criteri e modalità per i quali le plastiche e i rifiuti accidentalmente pescati o recuperati in mare e nei fiumi cessano di essere qualificati come rifiuti per essere riciclati, recuperati o riutilizzati (art. 4, termine 25 dicembre 2022); le Regioni individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo delle biomasse spiaggiate, sulla base delle norme tecniche dell'ISPRA e del SNPA (art. 5); il Ministero dell'ambiente deve stimolare e indirizzare le autorità di bacino perché promuovano per i fiumi misure sperimentali per la cattura dei rifiuti galleggianti; il Ministero dell'ambiente, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve approvare le linee guida per le immersioni subacquee aventi finalità di tutela ambientale (art. 7, termine 25 settembre 2022); il Ministero dell'istruzione e del merito deve promuovere attività nelle scuole sull'importanza del mare e dei fiumi, nonché della corretta gestione dei rifiuti (art. 8); il Ministero dell'ambiente,

assieme al Ministero dell'agricoltura, deve prevedere un riconoscimento ambientale in favore dei pescatori meritevoli nel recupero dei rifiuti dal mare (art. 11, termine 25 giugno 2023); ancora, il Ministero dell'ambiente deve definire presto le misure da adottare per le valutazioni d'impatto ambientale da effettuare sui desalinizzatori (art. 12, termine 25 dicembre 2022); sempre il Ministero dell'ambiente ha l'obbligo di regolare le attività di acquacoltura e piscicoltura (art. 13, termine decreto 25 dicembre 2022);

l'unico adempimento rispettato è stato quello di istituire presso il Ministero dell'ambiente un tavolo interministeriale con il compito di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della legge e di monitorare il recupero dei rifiuti secondo quanto disposto dalla legge. Tavolo che, in realtà, non può adempiere a questi compiti finché non viene data attuazione alla "salva mare";

la legge è stata accolta con grande entusiasmo, per la portata storica dei provvedimenti contenuti grazie ai quali l'Italia dispone di uno strumento efficace e concreto per la tutela e salvaguardia del mare, laghi e fiumi, prevedendo, inoltre, l'attivazione di campagne di sensibilizzazione e di attività di educazione ambientale nelle scuole e tra i cittadini. I suddetti importanti obiettivi rischiano di essere vanificati nel caso in cui non vengano emanati i provvedimenti di attuazione;

nei giorni scorsi importanti organizzazioni ambientaliste quali "Marevivo" e "Federazione del mare", insieme ad "Alleanza cooperative italiane pesca", "Assonave", "Assoporti", "Confindustria nautica", "Confitarma", "Federpesca", "Lega navale italiana", "Lega italiana vela", fondazione "Dohrn", associazione "La grande onda", "Ricercatori università politecnica delle Marche", "Compagnia della vela di Venezia" e tutto il mondo del mare a gran voce hanno sollecitato una rapida azione del Governo per l'emanazione dei decreti attuativi della legge;

il nuovo comma 3 dell'art. 9 della Costituzione, nel prevedere che la Repubblica "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni", detta un criterio generale di azione dei pubblici poteri improntato alla protezione dell'ambiente;

il Parlamento europeo ha votato favorevolmente, in sessione plenaria, il regolamento sul ripristino della natura, la "Nature restoration law", che contiene l'obiettivo del ripristino entro il 2030 almeno del 20 per cento delle superfici terrestri e marine dell'Unione,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali non siano stati ancora emanati i decreti attuativi, come previsto dalla legge n. 60 del 2022;

quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo relativamente alle conseguenze che i ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi possono avere in merito alle problematiche affrontate dalla legge salva mare;

quali siano i tempi per l'emanazione;

se si intenda definire nel disegno di legge di bilancio i necessari stanziamenti di risorse finanziarie per consentire la piena attuazione di tutte le misure previste dalla legge salva mare, prevedendo tali stanziamenti anche nella programmazione finanziaria dei prossimi anni.

(4-00622)

[CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'asse formato dalle vie Caracciolo, Partenope e Nazario Sauro costituisce il lungomare di Napoli;

la Giunta del Comune di Napoli, con delibera n. 313 del 21 giugno 2018, ha approvato il progetto definitivo di "riqualificazione ciclo-pedonale del lungomare di Napoli, tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio - componente mobilità lenta" dell'importo complessivo di 13.200.000 euro, finanziato a valere sulle risorse del programma operativo complementare Città metropolitane 2014-2020 (POC Metro);

nel progetto le corsie stradali sono larghe 2,80 metri, in contrasto con quanto imposto dal decreto ministeriale n. 6792 del 2001: le corsie per una strada urbana di tipo "E" devono essere almeno di 3 metri o addirittura 3,20 metri, se vi transitano bus o *camion*;

il restringimento della carreggiata non tiene conto che la strada si trova tra due zone a rischio vulcanico e che essa non può essere ridotta costituendo una strada primaria e un'essenziale via di fuga

in caso di emergenza, così come da piano di emergenza della protezione civile di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 566/2012;

il difetto di istruttoria è aggravato dal fatto che, in violazione dell'art. 15, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della legge n. 225 del 1992, non risulta essere stato approvato e aggiornato, dal Consiglio comunale di Napoli, il "piano di emergenza comunale";

l'irreversibile pedonalizzazione dell'asse costiero obbliga il collegamento tra i versanti ovest-est della città solo attraverso la galleria della Vittoria. Ne deriva, in caso di impraticabilità della galleria, l'inevitabile paralisi del traffico veicolare con tutte le conseguenze, anche per la sicurezza;

la pedonalizzazione di via Partenope ha determinato un aumento incontrollato del traffico sulle vie limitrofe;

considerato che:

il progetto integra un'operazione di arredo urbano più che un intervento propulsivo della mobilità sostenibile, tenuto conto che esso prevede la riduzione della sede stradale a favore dell'allargamento del marciapiede da destinare all'ampliamento degli spazi attualmente concessi agli esercizi di ristorazione e non incrementa né la mobilità ciclo-pedonale né la mobilità veicolare, non producendo, dunque, alcuna ricaduta positiva sulla cosiddetta mobilità sostenibile;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di verifica effettuata nel 2014, si è già espresso sul mancato rispetto di svariate normative in relazione alla galleria della Vittoria, diffidando anche il Comune ad adempiere, ma senza alcun tipo di riscontro;

la creazione di una ZTL e lo spostamento del traffico al di fuori sono contro le linee guida del Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1999 e con la nota prot. 5050 del 28 giugno 2019, che impongono di garantire una regolare circolazione nella rete viaria esterna alla ZTL,

si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di assicurare la necessaria e indispensabile salvaguardia del lungomare di Napoli, la sicurezza dei cittadini e un'adeguata mobilità veicolare capace di porre un argine al traffico incontrollato della città.

(4-00623)

[CATALDI](#), [BILOTTI](#), [BEVILACQUA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [PIRRO](#), [DI GIROLAMO](#), [CASTELLI](#), [ALOISIO](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAZZELLA](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#), [DAMANTE](#), [CROATTI](#), [GUIDOLIN](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.*

- Premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2015, ha dichiarato illegittimi tutti gli incarichi conferiti discrezionalmente, sottolineando che le funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione devono essere conferite ricorrendo all'istituto della reggenza come previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, o al funzionario di grado più elevato;

da diversi articoli di stampa e riviste emerge che nella pubblica amministrazione, in particolare nelle agenzie fiscali e negli enti pubblici non economici, si persiste nell'affidamento degli incarichi *ad interim* delle sedi vacanti, generando la situazione paradossale per cui un dirigente dovrebbe essere presente in più uffici, nonostante i principi già espressi dalla giurisprudenza;

considerato che:

la Corte di cassazione con la sentenza n. 9130 del 2007 ha stabilito che gli incarichi *ad interim* non possono essere utilizzati per coprire perennemente le posizioni di dirigenza;

successivamente la giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 4641/2015) ha confermato che l'accesso ai pubblici impieghi deve avvenire esclusivamente mediante concorso pubblico, vietando l'adozione di procedure che contrastino con il dettato costituzionale;

gli incarichi *ad interim*, secondo la giurisprudenza costante, sono scarsamente utilizzabili, essendo superati dall'istituto della reggenza come in modo chiaro e inequivocabile ha statuito il giudice delle leggi con la menzionata sentenza n. 37 del 2015,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per garantire il rispetto delle leggi

nell'affidamento degli incarichi nelle funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione e per evitare l'adozione di procedure che contrastino con il dettato costituzionale.

(4-00624)

[PARRINI](#), [ZAMBITO](#), [FRANCESCHELLI](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [BAZOLI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

un'inchiesta dell'organizzazione non governativa "WeWorld" in collaborazione con l'associazione "Tempi Moderni", riportata da organi di stampa, documenta una situazione di grave sfruttamento di donne straniere nelle attività agricole in Toscana e di persistente e ramificata diffusione del sistema di potere del caporalato in diverse province della regione;

tale situazione di sfruttamento consiste in 12 ore di lavoro al giorno anche in condizioni climatiche insopportabili per una paga mensile di 600 euro e prevede, anche quando vengono firmati contratti formalmente regolari, la registrazione del solo minimo previsto delle ore e delle giornate che è molto al di sotto del tempo effettivamente lavorato;

minacce, soprusi di ogni genere, molestie e abusi sessuali da parte dei "caporali" sono all'ordine del giorno in una realtà senza diritti, in cui la paura di essere licenziate costringe le lavoratrici a non denunciare le angherie subite;

il 25 ottobre 2016 la Regione Toscana ha firmato un protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura insieme alla direzione interregionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL, a CGIL, CISL, UIL, Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative toscane;

negli stessi giorni, il 29 ottobre, il Parlamento ha approvato con voto unanime la legge n. 199 per il contrasto al caporalato che ha introdotto modifiche al quadro normativo penale, misure di supporto alle lavoratrici e ai lavoratori in agricoltura e nuovi strumenti di controllo e di prevenzione;

la legge n. 199 prevede tra l'altro la riscrittura del reato di caporalato che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro, l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, il rafforzamento dell'istituto della confisca, l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato, l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato, l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo anti tratta, il potenziamento della "rete del lavoro agricolo di qualità", il progressivo riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

la legge si è rivelata utile finora soprattutto per consentire alle forze dell'ordine e alla magistratura di indagare con più efficacia sul fenomeno del caporalato, di individuare e poi punire chi organizza e pratica questa attività e anche in Toscana, soprattutto da parte della Guardia di finanza, si è iniziato a colpire la rete dello sfruttamento illegale in agricoltura;

ancora da rafforzare appaiono gli strumenti di controllo e di prevenzione e risulta agli interroganti che non in tutte le province toscane siano state insediate e attive le sezioni territoriali della rete per il lavoro agricolo di qualità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e dei dati forniti dall'inchiesta di "We World" e "Tempi moderni";

quali iniziative intendano intraprendere per rafforzare il contrasto al fenomeno del caporalato, allo sfruttamento e alle molestie che le donne subiscono durante i turni massacranti di lavoro;

come intendano agire per estendere ovunque in Toscana le sezioni territoriali della rete per il lavoro agricolo di qualità.

(4-00625)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [TREVISI](#), [CASTELLONE](#), [NATURALE](#), [PATUANELLI](#), [PIRRO](#), [LOREFICE](#), [MAIORINO](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [MARTON](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [BEVILACQUA](#), [ALOISIO](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [CATALDI](#),

CROATTI, SCARPINATO, DI GIROLAMO, BILOTTI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Permesso che:

Atrani è un comune campano situato in provincia di Salerno. Il 9 settembre 2010, conseguentemente ad una tragica alluvione, il fiume Dragone ruppe gli argini ed esondò, ricoprendo d'acqua le aree principali della piccola cittadina, travolgendo tutto ciò che lo ostacolava. A seguito della tragedia, si contarono due vittime e ingenti danni. Notizie di stampa del 2010, riportano alcune dichiarazioni di esperti del settore che parlavano di "una tragedia annunciata";

in data 17 settembre 2010, la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva decretato, fino al 30 settembre 2011, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio dei comuni di Atrani e Scala. Più specificamente, l'Esecutivo aveva nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza il professor Edoardo Cosenza, ex assessore per i lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile della Regione Campania. Quest'ultimo, anche avvalendosi dei Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3914/2010, era tenuto all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio;

il commissario delegato, con ordinanza n. 3/3914/2010 recante "Approvazione del piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità riguardante il territorio dei comuni di Atrani e Scala", ordinò, all'articolo 1, comma 1, di approvare un "piano degli interventi indifferibili e urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno compito i suddetti Comuni". In particolare, tra le opere previste dalla tabella A.1 del provvedimento, si annoverava la "realizzazione di aree sicure per il parcheggio" (importo presunto: 5,5 milioni di euro) e la "realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone" (importo presunto: 5 milioni di euro);

la tesi della "tragedia annunciata" è stata confermata da una consulenza tecnica di ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno relativa all'evento alluvionale, trasmessa in data 6 dicembre 2022 dalla Regione Campania al Comune di Atrani;

in particolare, la consulenza tecnica d'ufficio trasmessa dalla Procura il 17 ottobre 2022 (rif. procedimento penale n. 12815/2010/44) e acquisita al protocollo generale n. 565683 del 16 novembre 2022, ha offerto spunti di riflessione relativamente agli elementi che possono condizionare gli effetti al suolo degli eventi pluviometrici intensi come quello occorso ad Atrani;

più specificamente, come si apprende testualmente, "si può senz'altro ritenere che, alla luce delle valutazioni effettuate (periodi di ritorno molto bassi in relazione al rischio presente) e dei dati storici (eventi già accaduti), la criticità del sistema era da ritenersi certamente prevedibile. Non c'è dubbio infatti che la fragilità idraulica intrinseca del manufatto del deflusso possa dar luogo, in assenza di provvedimenti urgenti, ad ulteriori crisi idrauliche", sussistendo "la assoluta necessità di procedere ad una sostanziale modifica dell'attuale sistema di previsione con l'integrazione al proprio interno di procedure atte a chiarire modalità di comportamento in caso di eventi calamitosi";

sempre secondo la perizia tecnica "le conseguenze dei fenomeni di alluvionamento sono stati amplificati dagli autoveicoli parcheggiati in via dei Dogi che, trasportati verso valle in concomitanza della esondazione del tratto tombato, hanno finito per ostruire in piazza Umberto I uno dei varchi principali per il deflusso delle acque frammiste a detrito";

ciò considerato, in data 21 marzo 2021, l'amministrazione di Atrani ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministeri competenti, al Dipartimento della protezione civile e alla Regione Campania un documento volto a porre sotto attenzione le criticità in cui versa ancora il territorio di Atrani in relazione al dissesto idrogeologico;

nel citare l'ordinanza n. 3/3914-2010, recante l'approvazione del piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità del territorio comunale, ed evidenziando la consulenza tecnica dell'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, nel testo inoltrato dall'amministrazione si puntualizzava che "tra gli interventi previsti rientravano la realizzazione di aree sicure per il parcheggio e la realizzazione del canale di by-pass per il torrente Dragone". Infatti, a fronte dei 17 milioni di euro necessari per adempiere a tutte le opere previste dal

piano, furono stanziati appena 6 milioni, escludendo la realizzazione degli interventi richiamati dal Comune di Atrani;

risulta agli interroganti che tali opere non rientrano nemmeno nell'elenco degli 87 interventi finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico presentati dalla Regione;

nella nota trasmessa dall'amministrazione di Atrani, si evidenzia che "senza finanziamenti adeguati diventa estremamente difficile per noi amministratori gestire un territorio così fragile (...) perciò ci rivolgiamo a Voi affinché gli interventi previsti per Atrani vengano finanziati senza ulteriori ritardi", si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, in forza delle criticità evidenziate dalla consulenza tecnica dell'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, condividano l'opportunità di individuare le risorse necessarie volte a finanziare, senza ulteriori ritardi, la realizzazione di aree sicure per il parcheggio di Atrani e la realizzazione del canale per il torrente Dragone.

(4-00626)

[IANNONE](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

nel gennaio 2023 è stata pubblicata la gara, da parte della Regione Campania, per la costruzione del nuovo ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno;

si tratta di una gara da 368 milioni di euro per la costruzione di una struttura di 220.000 metri quadrati, più di 700 posti letto e un parcheggio con circa 2.000 stalli;

il 16 giugno 2023 la commissione giudicatrice ha comunicato oralmente e attraverso un verbale il vincitore della gara, ovvero il raggruppamento Eteria con un ribasso del 12,23 per cento, circa 40 milioni di euro in meno;

il 7 luglio 2023 la commissione ha stravolto quanto in precedenza deciso, aggiudicando la gara al consorzio SIS, in virtù di un minor tempo di consegna dei lavori, stimato in 124 giorni;

la seconda offerta, pur costando di più rispetto a quella del raggruppamento Eteria, è diventata prima, mentre la migliore offerta economica è scalata al secondo posto;

considerato che alla luce del repentino cambio di aggiudicatario della gara, va segnalato che dell'inizio dei lavori, annunciato come imminente dal Presidente della Regione, non si ha ancora alcuna notizia, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se ritenga che i ricorsi che potranno derivare dalle confuse condotte amministrative derivanti dalle diverse aggiudicazioni della gara potranno creare grave nocumento agli interessi generali;

se intenda verificare quali motivi hanno dettato un mutamento degli orientamenti della commissione tra la prima e la seconda aggiudicazione e se vengano lesi i principi di trasparenza, correttezza ed economicità che la pubblica amministrazione dovrebbe sempre salvaguardare.

(4-00627)

[BALBONI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

già nella XVIII Legislatura è stata presentata un'interrogazione (4-02068) alla quale non è stata data risposta nonostante i gravi fatti riportati, riferiti agli eventi conseguenti alla procedura di amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto SpA (BPS) per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), adottata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2013, su proposta della Banca d'Italia;

la stessa procedura di amministrazione straordinaria è stata adottata anche per la controllante Spoleto Crediti e Servizi (SCS) società cooperativa, per gravi perdite, ai sensi degli articoli 70, comma 1, lettera *b)*, e in base all'articolo 98, comma 2, lettera *b)*, e 105 del citato decreto legislativo, essendo stata accertata la sussistenza di un gruppo bancario di fatto diretto dalla medesima cooperativa, che svolgeva attività di direzione e coordinamento nei confronti della banca controllata (51,127 per cento), unitamente al socio MPS (29 per cento). Con provvedimento dell'8 febbraio 2013 erano stati nominati, per entrambe le procedure, gli organi straordinari (ingegner G. Boccolini, professor avvocato G. Brancadoro, dottor N. Stabile, commissari straordinari, e professor S. Corbella, professor avvocato G.

Domenichini, professoressa avvocato G. Scognamiglio, componenti del comitato di sorveglianza); terminata la fase di accertamento su BPS, il complessivo fabbisogno patrimoniale della banca era stato quantificato dagli organi straordinari in almeno 130 milioni di euro. In tale contesto, con la consulenza di un *advisor*, era stata avviata la ricerca di idonee controparti interessate a un intervento; erano pervenute alla procedura due offerte formali, da parte del Banco di Desio e della Brianza e della cordata di imprenditori umbra "Clitumnus". La soluzione prescelta dai commissari, con il benestare della Banca d'Italia, era stata quella basata sull'operazione prospettata dal Banco Desio. Per consentire la definizione della soluzione alla crisi aziendale e, in particolare, per attuare l'aumento di capitale di BPS, la procedura di amministrazione straordinaria era stata prorogata, anche per la controllante SCS, con decreti del Ministro dell'economia 31 gennaio 2014 nei termini massimi consentiti dal testo unico; al fine di realizzare il piano predisposto dai commissari, il 17 giugno 2014, l'assemblea di BPS, autorizzata dalla Banca d'Italia, aveva deliberato un aumento di capitale sociale per 140 milioni di euro riservato al Banco Desio, che è stato integralmente sottoscritto dall'intermediario brianzolo. Il 31 luglio 2014, previa nomina dei nuovi organi, l'azienda è stata riconsegnata alla gestione ordinaria. È all'interno della vicenda che si incardina quella, a tutt'oggi insoluta, di un ex amministratore, all'epoca vice presidente della controllante SCS, le cui denunce e prese di posizione assembleari avevano contribuito a far emergere i comportamenti e le irregolarità poi sfociate nel commissariamento della BPS;

in particolare va evidenziato che all'epoca dei fatti, per effetto delle menzionate denunce, l'ex amministratore aveva ricevuto da parte di BPS un decreto ingiuntivo che comprometteva irrimediabilmente tutti i suoi rapporti bancari in essere, decreto che veniva poi riconosciuto ritorsivo, e quindi annullato, dal giudice di Spoleto. Anche a seguito di tale annullamento, i commissari della Banca d'Italia riabilitavano la posizione dell'ex amministratore e al fine di scongiurare, da parte sua, azioni di risarcimento del danno contro BPS, deliberavano i termini di una transazione economica che prevedeva la rinuncia, da parte dell'ex amministratore, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di BPS;

in seguito all'ingresso di Banco di Desio nella compagine di BPS, la transazione già deliberata dai commissari straordinari veniva unilateralmente modificata ad opera del Banco di Desio e in danno dell'ex amministratore, con un'operazione che appare peraltro illegittima poiché, avendo Desio rilevato lo *status quo* di BPS, ossia essendo subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già consolidati all'atto d'acquisto, non poteva di fatto rimettere in discussione quanto già deliberato dai commissari;

ad ogni modo, il nuovo accordo veniva sottoposto all'ex amministratore a ridosso dalla scadenza del termine ultimo per la sua firma, costringendolo di fatto a scegliere fra firmare o perdere tutto. L'interessato ex amministratore accettava i termini della nuova transazione, ma immediatamente depositava presso la Procura della Repubblica di Perugia una denuncia-querela per violenza e per estorsione subita e subenda. Dopo circa 8 mesi, il pubblico ministero di Perugia disponeva, senza che nessuna indagine fosse stata eseguita, l'archiviazione del procedimento n. 2311/2015, perché quanto denunciato si doveva perseguire in altra sede (civile). L'ex amministratore proponeva ricorso al giudice per le indagini preliminari avverso l'archiviazione, ma il giudice, in data 7 giugno 2017, archiviava dichiarando il ricorso n. 2311/2015 inammissibile. L'interessato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando alla suprema Corte che nessuna indagine era stata eseguita, nonostante l'analitica richiesta e circostanziata ricostruzione dei fatti. È chiaro che, trattandosi di materia bancaria, solo un'approfondita indagine tecnico-giuridica avrebbe potuto far emergere l'anomalo comportamento di una banca, tanto più in presenza di delibere commissariali;

la suprema Corte, in data 26 ottobre 2018, con sentenza n. 53984 annullava senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmetteva gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso. La suprema Corte in particolare, accogliendo in pieno le obiezioni dell'attore, ex amministratore, dichiarava che, nel caso di specie, si richiedeva un analitico approfondimento delle relazioni tra la presunta vittima ed il presunto autore del reato;

all'udienza del 28 giugno 2019 un altro giudice per le indagini preliminari di Perugia, a sua volta, non solo non dava corso a quanto inequivocabilmente disposto dalla Cassazione, che chiedeva

approfondite indagini, ma inopinatamente archiviava il procedimento nel giro di 24 ore; veniva quindi rifissata (dopo due rinvii) la causa civile. Nell'esame degli allegati prodotti da Banco Desio nelle memorie difensive, l'ex amministratore rilevava due documenti non rispondenti alle copie in suo possesso; una raccomandata priva degli elementi che provassero la spedizione e la ricezione; una "Nota informativa per i sigg. Commissari con la quale gli uffici interni alla ex BPS certificavano la bontà della Transazione proposta e tutte le condizioni per la stipula ma completamente omissiva nei contenuti dirimenti. A seguito di queste anomalie l'ex Amministratore ha provveduto a presentare in data 26.04.2021, una denuncia per la riapertura delle indagini, visti i nuovi e rilevanti elementi emersi. Dopo 6 mesi di indagini, il Certificato ex art.335 c.p.p. in data 21.10.2021, riporta l'iscrizione della notizia di reato contro Banco desio o di chi ne fosse responsabile, ai sensi dell'Art.644 c.p. (Usura) e l'esponente parte offesa. Proseguono le indagini per 14 mesi e il 9.12.2022 con l'individuazione dei presunti responsabili del reato denunciato che vengono iscritti nel registro degli indagati: "rilevato che emergono indizi di reato in merito alla fattispecie iscritta". Nell'attesa degli sviluppi conseguenti, con grande sorpresa, il 23 dicembre 2022, l'ex amministratore riceve la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, motivata dalla mancata comparizione della documentazione allegata: documenti omissati o documenti integrali, date discordanti, ed altri documenti inconferenti, tutti già presenti nel fascicolo del pubblico ministero. Per tali motivi l'ex amministratore propone una nuova denuncia ex art. 374 del codice penale per la chiara intenzione di Banco Desio di fuorviare le valutazioni del magistrato, in sede sia civile che penale. La relativa pratica viene assegnata allo stesso pubblico ministero che, ricevuta la nuova denuncia a ridosso della sua richiesta di archiviazione, apre un nuovo fascicolo contro ignoti per il reato denunciato. Tutto ciò è evidentemente connotato da una grande confusione ed incertezza,

si chiede di sapere:

se, vista la gravità dei fatti esposti, specie per quanto attiene alla possibile omessa ottemperanza al disposto della sentenza della suprema Corte, il Ministro della giustizia non ravvisi la necessità di verifiche sulla regolarità del funzionamento degli uffici giudiziari di Perugia coinvolti, anche con l'attivazione dei poteri ispettivi previsti dalla legge;

se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza dei fatti esposti e non intenda attivare i controlli conseguenti alle irregolarità commesse in relazione al commissariamento dell'istituto di credito ex BPS, nonché in relazione alle conseguenti condotte di Banco di Desio.

(4-00628)

DE POLI - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il registro pubblico delle opposizioni (RPO) è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. Inizialmente, esso si applicava alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati; con successive modifiche normative, l'applicazione è stata estesa anche alla posta cartacea;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, ha esteso l'applicazione anche a tutte le numerazioni mobili;

in occasione di precedenti interrogazioni, era stato evidenziato come il RPO funzionasse bene verso le imprese iscritte al servizio ma che avesse limiti di intervento verso il cosiddetto *telemarketing* illegale. In particolare, erano state evidenziate criticità relative alle tecniche di mascheramento della numerazione (*spoofing*) e all'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

il Ministero dello sviluppo economico aveva risposto che era in corso un monitoraggio dell'efficacia dello strumento e che, anche alla luce delle segnalazioni ricevute, si sarebbero studiate misure volte a migliorare l'attuale sistema. Inoltre, erano state date rassicurazioni circa il coordinamento con il Garante per la protezione dei dati personali, il quale stava predisponendo, in collaborazione con gli operatori del settore, un codice di autoregolamentazione degli attori della filiera per arginare il ricorso a soggetti che non rispettano le regole dettate dal sistema RPO,

si chiede di sapere quale sia lo stato dell'arte in materia di applicazione del registro pubblico delle opposizioni e quali risultati siano stati ottenuti per tutelare i cittadini dal fenomeno del *telemarketing*

aggressivo.

(4-00629)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00644 della senatrice Ambrogio, sui lavori lungo l'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 84^a seduta pubblica del 5 luglio 2023, a pagina 43, il titolo: "Parlamento europeo, trasmissione di documenti", deve intendersi sostituito dal seguente: "Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento".

Nel Resoconto stenografico della 94^a seduta pubblica del 1° agosto 2023, a pagina 167, nel testo dell'interrogazione 3-00637, alla seconda riga del quinto capoverso, sostituire la parola: "reddito" con le seguenti: "produzione industriale".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.